GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1928 (VII)

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA



Vol. 1

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 – ANNO VII

(1910) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato - G. U.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1928-VII

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
...ott. 1927	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2300 – Radiazione del forte della Rocchetta dal novero delle fortificazioni dello Stato.....	1	3
...ott. 1927	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2324, col quale la « Fondazione Generale Ugo Bignami medaglia d'oro » è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.....	2	4
... »	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 2030 – Modificazioni alle norme relative al trattamento economico dei salariati dello Stato.....	522	1615
... »	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132 – Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.....	523	1617
...nov. 1927	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 2381 – Nuova circoscrizione militare territoriale del Regno.....	3	7
... »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2674 col quale la « Fondazione Maggiore Medaglia d'oro Luigi CORALLI » è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.....	88	254
...dic. 1927	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 2455 – Passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento.....	4	34
... »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2803 col quale la « Fondazione Dame Piemontesi », costituita coll'offerta di lire 2000 nominali e destinata a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.....	118	318

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
8 dic 1927	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2804 col quale la « Fondazione Rossi » è devoluta a favore dei caporali e soldati della 10ª compagnia del 34 reggimento fanteria	119	32
10 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1927-28 per le scuole militari	51	18
10 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1927-28 per le scuole militari	52	18
10 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1927-28 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.	53	18
10 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1927-28 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.	54	19
11 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge 2380 – Scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di P. S. e conseguenti provvedimenti	175	53
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2408 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria	5	3
15 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2791 col quale la « Fondazione Maria PECORARO MINNELLI » è devoluta all'85 reggimento fanteria	120	32
15 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 948 col quale la « Fondazione colonnello Pietro FILIPPINI », costituita con l'offerta di lire 2000 nominali e destinata a favore del reggimento Savoia cavalleria viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico	216	62

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
dic. 1927	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Legge n. 2415 – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri Reali.....	6	37
»	STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. — Legge n. 2456 – Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del R. Esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.....	17	56
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2458 – Diminuzioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1927-28	18	57
»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2848 – Radiazione dell'opera fortificata Forte Talpina in Mori (Trento) dal novero delle fortificazioni.....	217	632
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2447 – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1927-28 e disposizioni varie di natura finanziaria.....	19	58
»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1928, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito.....	31	116
»	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2666 – Disposizioni relative ai depositi per ricorsi in sede giurisdizionale presso il consiglio di Stato e le giunte provinciali amministrative.....	55	189

DATA	OGGETTO		
29 dic. 1927	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione Militare.....		
29 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Relazione e R. decreto n. 2626 – Concessione dell'uso della Bandiera nazionale al R. corpo di truppe coloniali della Somalia		
29 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 2617 concernente provvedimenti a favore dei veterani delle guerre per l'indipendenza nazionale.....	89	
29 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto-legge 2715 – Norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma.....		
29 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2833 – Imposizione di zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi di Croce Cumia (Messina)	176	
29 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2834 – Imposizione di zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi di Masotto, presso Messina.....	177	
29 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2824 col quale sono modificati gli art. 2 e 6 dello statuto della « Fondazione pro soldati del presidio militare di Treviso »	396	1241
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1928.....	7	
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1927-28.....	20	
31 »	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 2504 – Nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti del R. Esercito....	21	

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 dic. 1927	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1927-1928, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.....	38	127
2 genn. 1928	MATRICOLA. — Variazioni matricolari per i militari in congedo ammessi nella Milizia Nazionale Forestale	8	39
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Notificazioni trimestrali delle anticipazioni e delle spese dei corpi da parte degli uffici di contabilità e di revisione...	9	39
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito.	10	41
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizione triennale dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra.....	11	41
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione agli ufficiali dei corpi armati dello Stato di tessere di libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità...	12	42
5 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Tipi di stemmi nazionali da adottarsi dagli enti militari e loro distribuzione....	13	42
5 »	RECLUTAMENTO. — Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie delle nuove provincie...	14	44
5 »	RECLUTAMENTO. — Situazione della leva sulla classe 1908 al termine della seduta ordinaria.....	15	45
5 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione dell'Ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze Armate dello Stato.....	16	46
5 »	AVANZAMENTO. — R. decreto col quale sono stabilite le cariche che corrispondono al comando di reggimento	50	173

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 genn. 1928	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 43 – Ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle accademie militari	73	221
5 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 72 – Provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra	91	265
5 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 169 col quale la « Fondazione capitano Enea CAVALIERI » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico	136	355
5 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 170 col quale la « Fondazione capitano del R. Esercito svedese THORSTEN DE FAHUEHIELM » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico	137	359
5 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 171 col quale la « Fondazione Capo Sile » è devoluta al 225° reggimento fanteria	138	360
5 »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto col quale la forza organica dei sottufficiali viene ripartita fra le varie armi e servizi del R. Esercito	146	375
5 »	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 41 – Estensione ai sottufficiali aventi famiglia a carico, destinati a frequentare corsi di istruzione fuori della loro residenza, della indennità di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 14 agosto 1925	163	425
5 »	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 42 – Modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per quanto riguarda la concessione delle indennità di viaggio agli ufficiali in licenza richiamati alla sede di servizio	196	591
5 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 649 – Radiazione di alcune opere fortificate nel territorio del corpo d'armata di Verona dal novero delle fortificazioni del Regno	282	765

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 genn. 1928	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento dei sottotenenti di complemento dell'arma dei carabinieri reali	23	101
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto relativo all'espropriazione del diritto di privativa inerente ad alcune invenzioni del sig. Manrico Compare	39	150
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 165 – Approvazione del Testo Unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali	164	426
9 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina, per l'anno 1928, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo	24	103
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alle norme per la revisione dei prezzi nei contratti non riguardanti opere pubbliche stipulati dal Ministero della guerra	165	436
12 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	22	86
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio	25	104
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Rifornimento olio lubrificante denso e semidenso agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	26	106
12 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	27	114
12 »	DISCIPLINA MILITARE. — Licenza speciale per gli ufficiali ammessi a sostenere gli esami per l'avanzamento a scelta	28	114

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 genn. 1928	EQUIPAGGIAMENTO. — Cassetta bagaglio per ufficiali	29	115
12 »	MATRICOLA. — Modificazioni al § 36 del regolamento per le matricole	30	115
12 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. – Ufficiali ammessi ai corsi	32	117
12 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi per capi armaioli sul materiale da 65/17	33	119
12 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Materiale fotoelettrico	34	120
12 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Militari congedati dai centri esperienze di artiglieria	35	121
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — PERSONALE OPERAIO. — Applicazione agli operai temporanei e giornalieri del R. decreto-legge 23 ottobre 1927 n. 1966 concernente riduzione delle indennità caroviveri	36	122
12 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Napoli 1928	37	123
12 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 93 – Varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452	100	279
15 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 44 – Aumento del numero dei tenenti in servizio permante effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria	74	222
15 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto-legge n. 117 – Reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare	101	281
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI, — Decreto ministeriale concernente la designazione e la conferma di due giudici del tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1928	121	326

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 genn. 1928	DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	71	212
19 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1928	40	152
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di insegnamento di calcolo meccanico	41	154
19 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di fanteria in S. P. E.	42	155
19 »	SCUOLE MILITARI. — Elenco degli allievi ammessi al 1° anno del corso delle Accademie militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1927-28, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente ai sensi della circolare 288 *giornale militare* 1927	43	156
19 »	SCUOLE MILITARI. — Elenco degli allievi ammessi al 3° anno di corso dell'Accademia militare di Torino per l'anno scolastico 1927-28 aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente ai sensi della circolare 233 *giornale militare* 1927	44	165
19 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi di cessione e di addebito delle derrate	45	167
19 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio sulla linea tramviaria Udine Tarcento	46	169
19 »	TRASPORTI. — Spedizioni di esplosivi e munizioni diretti in Sardegna od in altre località via mare	47	169
19 »	TRASPORTI. — Variazioni relative agli utenti di libretti di viaggio da segnalare al Ministero	48	170
19 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Tenuta a ruolo degli ufficiali in congedo della R. Aeronautica	49	170
19 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 26 – Modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo	87	241

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 genn. 1928	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina per l'anno 1928	92	208
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto numero 150 – Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato	122	327
20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Tariffa per le riparazioni da eseguirsi ai berretti di panno grigio-verde a forma rigida	58	194
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono designati i componenti la Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	102	263
22 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 166 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria	147	377
22 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 608 col quale la « Fondazione Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria » istituita col fondo di lire 23.600 nominali e destinata a favore dei militari di truppa del detto reggimento e delle loro famiglie, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	264	731
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati risultati vincitori dei concorsi indetti con decreto ministeriale 28 luglio 1927, per le promozioni al grado 9° nei ruoli del gruppo B	59	195
25 »	AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri d'avanzamento ed anzianità ed a scelta per l'anno 1928	60	196
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di olio lubrificante denso e semidenso agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	61	196

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 genn. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sugli assegni dell'Ordine Militare di Savoia	62	196
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	63	197
26 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	64	200
26 »	COLONIE. — Apertura di un credito straordinario agli ufficiali del R. Esercito appartenenti o trasferiti ai regi corpi di truppe coloniali, soci o non soci dell'Unione Militare	65	200
26 »	COLONIE. — Militari dei RR. corpi truppe coloniali che compiono in Italia il periodo di convalescenza o sono ricoverati in ospedali metropolitani	66	201
26 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Autorizzazione ai padri di fregiarsi delle decorazioni concesse alla memoria dei figli caduti in guerra (*con una tavola di disegno*)	67	203
26 »	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento	68	204
26 »	RECLUTAMENTO. — Statistica degli inscritti di leva tracomatosi	69	205
26 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 58° corso (1928-1931) della scuola di guerra	70	206
26 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione topografica e rilievo per capitani di artiglieria	72	213
26 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto 462 – Approvazione del regolamento per il museo di Castel Sant'Angelo	197	593

DATA	OGGETTO	Numero della raccolta	Pagina
29 genn. 1928	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 162 – Modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali.....	123	329
29 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 628 col quale l'Eredità Malfatti, eretta in ente morale col R. decreto 18 maggio 1922 n. 698, ed ascendente a lire 323.400 nominali, assume la denominazione «Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti», è destinata a favore dei reggimenti Piemonte Reale cavalleria, Savoia cavalleria, cavalleggeri Aosta e Genova cavalleria, ed è approvato lo statuto organico dell'ente.....	249	607
31 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione militare 1° febbraio 1928 – 31 gennaio 1929.....	198	599
1 febbr. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Concessione di credito ai marescialli da parte dell'Unione militare.	93	289
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasformazione del magazzino principale di casermaggio di Venezia in magazzino succursale.....	75	223
»	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	76	223
2 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario.....	77	224
2 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1928 dei colonnelli medici della riserva.	78	224
2 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quinto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.....	79	225
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SCUOLE MILITARI. — Istituzione di scuole militari a Rieti e a Moncalieri e trasferimento a Spoleto della scuola di Roma.....	80	227

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 febbr. 1928	RECLUTAMENTO. — Ispezioni di leva.....	81	227
2 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Sostituzione di un membro dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato,.....	82	229
2 »	SOTTUFFICIALI – SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Sottufficiali con funzione di ufficiali inferiori di sussistenza.....	83	229
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge numero 2097 del 2 novembre 1919, e successive modificazioni, concernenti i benefici di laurea nella compilazione delle proposte stipendio.....	84	232
2 »	SCUOLE MILITARI. — Preavviso per le ammissioni alle accademie militari per l'anno scolastico 1928-29	85	233
2 »	SCUOLE MILITARI. — Preavviso per l'ammissione straordinaria di allievi al 3° corso dell'accademia di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1928-29.	86	239
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto numero 263 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.....	148	386
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali f. q. per il 1928	160	414
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	103	285
9 »	AMMINISTRAZIONE, E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito.....	94	270
9 »	AMMINISTRAZIONE, E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle catene « Wa » per ciclo	95	271

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 febbr. 1928	AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta....	96	[illegible]
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	97	[illegible]
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Facilitazioni agli ufficiali per l'acquisto di pubblicazioni militari	98	[illegible]
9 »	RECLUTAMENTO. — Termine per la prova dei titoli all'ascrizione a ferma riducibile	99	[illegible]
9 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE – R. decreto n. 371 – Approvazione del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote	166	[illegible]
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'applicazione del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e la R. Marina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598	124	[illegible]
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge numero 210 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, concernente l'integrazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra	139	[illegible]
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del Ministro dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della Commissione di disciplina del Ministero della guerra...	149	[illegible]
12 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 261 – Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ».....	150	[illegible]

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 febbr. 1928	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 730 – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito munizioni per le artiglierie autocampali in Pescara	293	832
12 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 745 col quale la « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-18 » è devoluta al 3° reggimento genio	348	1000
13 »	RECLUTAMENTO. — Aggiunte e varianti alla « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva »	104	286
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati risultati vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1927 a sette posti di primo ragioniere geometra del genio militare	105	288
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	106	288
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Conferimento di 29 posti nel ruolo del personale del gruppo C degli archivi di Stato agli avventizi ex combattenti assunti in servizio dopo l'8 maggio 1924 ma entro il 19 gennaio 1925	107	289
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Dimostrazione degli assegni dovuti agli ufficiali trasferiti e a quelli che comunque passano in diversa posizione con assegni	108	291
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca dei fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	109	293
16 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1928	110	294
16 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta dei maggiori, capitani e tenenti in servizio permanente effettivo	111	295

DATA	OGGETTO	N. della pagina
16 febbr. 1928	AVANZAMENTO. — Disposizioni per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento	112
16 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la inscrizione di ufficiali delle categorie in congedo sui quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1928..	113
16 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo metallico per automobilisti	114
16 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna	115
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per l'applicazione del R. decreto n. 1898 del 12 agosto 1927 Anno V – riguardante la facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa col motto «Campagne d'Africa» concessa al personale che ha preso parte all'occupazione effettiva dell'Oltre Giuba e alle operazioni militari per l'occupazione del territorio della Somalia Settentrionale	116
16 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 58° corso (1928-1931) della scuola di guerra	117
16 »	SOTTUFFICIALI. — Legge n. 295 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927 n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del R. Esercito	151
16 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 359 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519 relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale	178
19 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 335 – Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, numero 723, concernente lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume	179

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
19 febbr. 1928	FONDAZIONI. — R. decreto n. 744, col quale il Museo Storico dei bersaglieri in Roma è autorizzato ad accettare il legato di lire 20.000 disposto in suo favore dal generale Alberto Bernardoni	349	1003
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Rifornimento carburanti e lubrificanti per gli enti che gestiscono automezzi – Semplificazione del carteggio.....	125	341
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento al « Fondo di garanzia » delle quote cedute sugli stipendi dei funzionari	126	342
»	AVANZAMENTO. — Giudizio d'avanzamento – Tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398.....	127	343
»	CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche	128	344
»	MATRICOLA. — Copie di fogli matricolari occorrenti per la documentazione di pratiche relative a sottufficiali e militari di truppa deceduti o minorati per incidenti di volo in servizio nella R Aeronautica..	129	344
»	MATRICOLA. — Impieghi e servizi speciali da annotarsi nella matricola dei sottufficiali e militari di truppa	130	345
»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale teorico pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione – Volume V – (Istruzione sulla radio-telegrafia). Edizione 1927	131	346
»	RECLUTAMENTO. — Atti e documenti di leva	132	348
»	TRASPORTI. — Ammissione di militari di truppa sul treno n. 159	133	348
»	DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 50 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale di Roma	134	349
»	AVANZAMENTO. — Esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta ed anzianità che avranno luogo nel corrente anno a norma dell'art.3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	135	351

DATA	OGGETTO	Numero della dispensa
23 febbr. 1928	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto riguardante la costituzione della Casa militare di S. A. R. il Duca di Pistoia	140
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 327 – Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti	167
23 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 851, col quale la « Fondazione dell'Aerostiere », costituita col capitale nominale di lire 5000 e destinata a favore dei militari di truppa del gruppo aerostieri del genio, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	350
23 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 877, col quale la « Fondazione 22ª Divisione mobilitata », costituita col capitale di lire 1200 nominali e destinata a favore del 79° reggimento fanteria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	351
25 »	COLONIE. — Decreto ministeriale – Determinazione dei vari cicli di operazioni militari di grande polizia svoltisi nelle colonie dal 1° gennaio 1922 al 27 febbraio 1927	236
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 281 – Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, nonchè dei bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1927-1928, e disposizioni varie di natura finanziaria.	152
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 389 – Modificazione al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina	173
26 »	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 447 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania	180

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
26 febbr. 1928	FONDAZIONI. — R. decreto n. 878, col quale il capitale nominale della « Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino » è elevato da lire 83.800 a lire 88.200	352	1010
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 619 che approva il nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di Previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti	527	1639
1 marzo 1928	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento relativi agli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo	141	366
1 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento per l'anno 1928	142	366
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	143	366
1 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione	144	367
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi metallici per le truppe della specialità carri armati (*con 2 tavole di disegno*).	145	368
1 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 380 – Modifiche alle norme di attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato	168	459
1 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 435 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1927 n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della R. aeronautica.	199	601
1 »	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Cirenaica (2 gennaio 1927 al 30 giugno 1928) e in Tripolitania (1° dicembre 1927 al 30 giugno 1928)	526	1637

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
marzo 1928	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 415 – Norme e programmi per gli esami (facoltativi) di avanzamento a scelta per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	181	532
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926. n. 196	295	832
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Computo, agli effetti della anzianità di servizio, della durata dei corsi preparatori per la nomina in servizio permanente.....	228	640
7 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono assegnati al Tribunale speciale per la difesa dello Stato un altro vice presidente ed altri due giudici supplenti	169	461
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	153	409
8 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari nelle riunioni ippiche di Torino, Asti e Verona 1928.....	154	410
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Iscrizioni nell'albo di autocarri dichiarati ausiliari militari	155	411
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	156	412
8 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari in servizio di leva con la classe 1907 e muniti del requisito dell'istruzione premilitare che abbiano prestato un periodo di servizio precedentemente alla chiamata alle armi di detta classe e che contino complessivamente 15 mesi di servizio.	157	41
8 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Assegnazione di un impiegato per le funzioni d'ordine presso l'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali di corredo e vari occorrenti alle Forze Armate dello Stato	158	41

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
8 marzo 1928	TRASPORTI. — Osservanza delle norme regolanti la spedizione di periodici, giornali ecc.	159	414
8 »	AVANZAMENTO. — Nomina di commissioni giudicatrici per gli esperimenti ed esami obbligatori e facoltativi per gli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito	161	416
8 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Festa anniversaria del Corpo veterinario militare	162	417
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	200	601
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 519 – Conversione in legge, con aggiunta, del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale	218	633
9 »	PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra	201	602
15 »	AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per i tenenti colonnelli in A. R. Q. delle armi combattenti	170	463
15 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche	171	465
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento a Firenze della sede dell'Ufficio di S. E. il generale di corpo d'armata comandante designato d'armata Montanari cav. Umberto	172	467
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, sospesi dall'impiego, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria	182	554
15 »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento – Aggiunta alle tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398	183	557

DATA	OGGETTO	
15 marzo 1928	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale relativo alla nomina del procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.....	184
15 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'indennità caroviveri.....	185
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 833 – Conversione in legge, con aggiunte e modifiche, del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.....	283
16 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1908.....	174
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è soppressa l'infermeria presidiaria di Rodi..	202
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 742 – Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del tribunale militare territoriale per il corpo d'armata di Udine e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.....	250
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare	186
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categoria I.....	187
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste.....	188
22 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento – Tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398...	189

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
20 marzo 1928	CONCORSI E GARE. — Corsa militare nella riunione di corse al galoppo di Grosseto 1928.....	190	561
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al Corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale di Roma.....	191	562
21 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.....	192	564
21 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata	193	567
21 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali.....	194	567
21 »	TRASPORTI. — Trasporti delle reclute della classe 1908	195	575
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 648 – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali.....	237	663
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Maggiori e capitani d'artiglieria da comandarsi quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria.....	203	604
27 »	RECLUTAMENTO. — Ritardo della prestazione del servizio militare per ragione di studio.....	204	605
29 »	AVANZAMENTO. — Disposizioni relative agli esami facoltativi a scelta per ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.....	205	606
29 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri Reali.	206	609
29 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri Reali	207	609
29 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo.....	208	609

DATA	OGGETTO	Numero	Pag.
29 marzo 1928	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927.....	209	610
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili – Anno 1928.....	210	611
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie – Parte I (1 volume testo e 1 volume tavole) e Parte II	211	610
29 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità, esami facoltativi per l'avanzamento a scelta, che avranno luogo nel corrente anno a norma dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.....	212	61
29 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1928.....	213	6
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria – Modificazioni relative al corso superiore tecnico d'artiglieria	214	6
29 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi nel quadro di avanzamento ad anzianità ed a scelta obbligatoria per l'anno 1928.....	215	6
29 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 621 – Costituzione del comune di Pompei.....	251	7
29 »	SERVIZIO SANITARIO. — Legge n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche.....	373	11
2 aprile 1928	SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.....	219	6

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 aprile 1928	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	220	634
2 »	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposta di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1928...	221	636
3 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.	222	637
3 »	FONDAZIONI. — Fondazioni Dogliotti e DeninaDogliotti a favore dell'arma di artiglieria	223	638
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 710 – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè nei bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1927-28 e disposizioni varie di natura finanziaria	252	710
3 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 919 – Modificazioni alla legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima	317	907
3 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 946 – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito munizioni di Foggia	353	101
4 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione di un sostituto procuratore e di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	268	737
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	224	638
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dichiarazioni da apporsi nei conti o fatture dei fornitori riguardanti acquisti di materiali dal commercio	225	639

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 aprile 1928	CONCORSI E GARE. — Corsa militare nel concorso ippico di Firenze 1928	226	6
5 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare nelle gare ippiche di Napoli maggio 1928	227	6
5 »	MATRICOLA. — Indicazione da apporsi sui mod. 59 degli automobilisti all'atto del congedamento	229	6
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 75/27-V=460-V288,5	230	6
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 100/17-V=305	231	6
5 »	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento	232	6
5 »	SCUOLE MILITARI. — Settimo corso di perfezionamento per i capitani di amministrazione in S. P. E. reclutati durante la guerra	233	6
5 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Alimentazione e giacitura cani da guardia	234	6
5 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità di ufficiali delle varie armi e corpi	235	6
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 716 – Conversione in legge del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caro-viveri di personali vari	265	7
5 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Dimissioni dalla carica di vice-presidente presso il tribunale speciale per la difesa dello Stato del generale Freri comm. Orlando	266	7
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 787 – Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1927-28	284	7

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 aprile 1928	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione di un Regio vice-avvocato militare, con le funzioni di relatore, presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.....	267	736
11 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1928-1929.....	247	669
11 »	COLONIE. — R. decreto n. 736 – Amnistia e condono di pene in Tripolitania.....	253	712
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio dello chassis Spa 25 C. 10 R. E.....	238	664
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste.....	239	665
12 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri Reali.....	240	666
12 »	AVANZAMENTO. — Costituzione della commissione giudicatrice degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto al richiamo.....	241	667
12 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.....	242	667
12 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Bari.....	243	668
12 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo per i marescialli nuovi promossi.....	214	668
12 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche.....	245	668
12 »	SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Uso dei telegrammi-espressi di Stato.....	246	669

DATA	OGGETTO	
12 aprile 1928	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria di merito degli ufficiali in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo che hanno partecipato al concorso per la nomina in S. P. E. nel corpo sanitario militare.....	248
12 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.....	269
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina del procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.....	270
15 »	PENSIONI. — R. decreto n. 1024 – Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con Regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.....	354
15 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1048 – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di S. Giuliano di Susa.....	397
15 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1097, col quale è approvato il nuovo statuto della « Fondazione Brigata Venezia ».....	416
15 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1093 – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Teramo.....	417
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1157 col quale vengono abrogati i decreti reali e luogotenenziali relativi alla organizzazione del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.....	456
17 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione al tribunale speciale per la difesa dello Stato di un sostituto procuratore generale.....	28

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 aprile 1928	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione di funzionari presso gli uffici del pubblico ministero del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	271	740
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Revoca della nomina a sostituto procuratore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	272	741
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli generali d'oneri di cui basta far menzione nei contratti senza che sia d'uopo di allegarli ai medesimi	254	714
19 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori e tenenti dei carabinieri Reali in S. P. E.	255	718
19 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.	256	718
19 »	AVANZAMENTO. — Variante alla composizione della commissione giudicatrice per gli esami dei tenenti medici	257	719
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare pel 1929	258	719
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	259	720
19 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	260	721
19 »	TRASPORTI. — Concessioni ferroviarie – Nuova concessione speciale C.	261	721
19 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Temporaneo richiamo in servizio con assegni dei sottotenenti di complemento di artiglieria e genio	262	722

DATA	OGGETTO	
19 aprile 1928	AVANZAMENTO. — Esami per la promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli direttori di deposito allevamento quadrupedi.....	269
20 »	TRASPORTI. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Udine – Varianti agli organici dei comandi militari permanenti di stazione di Civitavecchia e di Piacenza.....	273
22 »	SOTTUFFICIALI. — Modificazioni all'istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito....	274
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione di un funzionario presso gli uffici del pubblico ministero del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	331
24 »	PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra.....	355
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio dello chassis Spa 25 C 10 R. E.....	275
26 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento dei tenenti colonnelli di complemento di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742 (circolare 250 *giornale militare c. a.*).....	276
26 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abbeveratoio pieghevole da campo (*Con una tavola di disegno*).....	277
26 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali insegnanti e aggiunti presso le scuole militari.....	27
26 »	SCUOLE MILITARI — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza con la R. Accademia d'artiglieria e genio e con la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio..	279
26 »	AVANZAMENTO. — Costituzione della commissione giudicatrice per gli esperimenti ed esami degli ufficiali dei CC. RR.....	280

TA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
aprile 1928	SCUOLE MILITARI. — Concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma.....	281	748
»	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina di un altro vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.....	318	911
»	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione di un funzionario presso gli uffici del pubblico ministero del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	319	912
magg. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento di credito agli ufficiali in S. P. E. da parte dell'Unione Militare e diminuzione della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori.....	296	834
»	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione di un funzionario all'ufficio d'istruzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.....	356	1034
»	SOTTUFFICIALI. — Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali.....	297	835
»	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto del Ministro dell'aeronautica relativo alla determinazione delle zone di territorio nazionale vietate alla navigazione aerea	618	2277
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi, e biciclette.....	286	770
»	AVANZAMENTO. — Corso d'istruzione per i capitani in A. R. Q. delle armi combattenti.....	287	772
»	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA, — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908...	288	774
»	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento e di completamento della cultura tecnico-professionale.	289	799

DATA	OGGETTO	N.
3 magg. 1928	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata	290
3 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni fatte al personale dell'Amministrazione della guerra dalla società esercente le Regie terme di Salsomaggiore...	291
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	298
4 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di studenti d'ingegneria al 3° anno della R. accademia di Torino e ad un corso straordinario di un anno presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi d'artiglieria o del genio	292
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contrassegno ufficiale per la franchigia postale	299
5 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito - Avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397	300
6 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1035 - Determinazione del numero delle scuole militari del Regno	357
10 »	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto legge 20 gennaio 1927, n. 119 nella parte che concerne la nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali che prestarono servizio durante la guerra	294
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricevimento e custodia dei fondi e valori, che eccezionalmente pervengono alle amministrazioni militari dipendenti	301
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1928-29	302

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 magg. 1928	ARMA DEI CARABINIERI REALI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al secondo corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	303	852
10 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	304	854
10 »	AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione della circolare 369 del *giornale militare* 1926 ai capitani in aspettativa per riduzione di quadri senza obbligo di richiamo	305	854
10 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali di complemento ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta	306	854
10 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Distintivi per ufficiali del R. Esercito a disposizione per l'esplorazione aerea	307	856
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Pastrano foderato con pelli di agnello per automobilisti	308	856
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi speciali per i sottufficiali e graduati dei carri armati (*con una tavola di disegno*)	309	860
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la ginnastica militare	310	862
10 »	RECLUTAMENTO. — Militari della classe 1908 ascritti tardivamente alla ferma riducibile o riconosciuti in possesso del titolo per l'ascrizione alla ferma stessa o in quella minima	311	864
10 »	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento	312	865
10 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'accertamento della idoneità alla carica superiore per gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria	313	866

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
10 magg. 1928	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità di capitani delle varie armi	314	867
10 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ordinarie alle Regie Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1928-1929, di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e corpi	315	870
10 »	SCUOLE MILITARI. — Norme per le ammissioni ed il trattamento degli allievi nelle RR. Accademie militari	316	873
10 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione Militare	332	944
10 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Legge n. 1021 – Conversione in legge del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio	333	945
10 »	SERVIZIO SANITARIO. — Legge n. 1020 – Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti)	334	946
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto numero 1008 – Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26	358	1063
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge numero 1005 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929	359	1065
10 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2244 – Radiazione delle opere Guardia Vecchia e Punta Villa alla Maddalena dal novero delle fortificazioni del Regno	735	2573

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 magg. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – SERVIZIO VETERINARIO. — Norme per assicurare il servizio zoojatrico militare nei presidi sprovvisti di ufficiale veterinario	320	913
14 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	321	920
16 »	AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro nella Commissione per la valutazione dei titoli degli ufficiali medici di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta	335	947
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	322	920
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento dei materiali automobilistici	323	921
17 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	324	921
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno grigio-verde foderato di pelliccia	325	922
17 »	MILITARI DI TRUPPA. — Militari alle armi inviati alle carceri per espiare la pena riportata pel reato di renitenza	326	926
17 »	MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dal compiere la ferma ai militari della classe 1907, ascritti a ferma minima	327	926
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno	328	927
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1124 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato	398	1244

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 magg. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1148 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato...	448	140
18 »	AVANZAMENTO. — Esperimento per la idoneità all'avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti...	329	92
18 »	AVANZAMENTO. — Corso d'istruzione per i tenenti colonnelli in A. R. Q. delle armi combattenti.....	330	92
20 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto del Capo del Governo – Norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928 n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche.....	374	114
23 »	RECLUTAMENTO. — Rinuncia alla ascrizione alla ferma riducibile.....	343	96
23 »	SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali ammessi a coprire la carica di consegnatario di magazzino.....	360	102
24 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali delle varie armi e corpi...	336	91
24 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.....	337	92
24 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari compresi nella chiamata della classe 1907 che frequentarono i corsi di istruzione premilitare...	338	93
24 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DEL GENIO. — Servizio degli specialisti del genio.....	339	93
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi corpi ed uffici.....	340	93
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme generali per l'impiego delle Grandi Unità.....	341	96
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la scuola di guerra.....	342	96

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 magg. 1928	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito	344	966
24 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno di corsi speciali istituti presso la R. Accademia di Modena	345	967
24 »	STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro cui debbono trovarsi i tenenti di cavalleria e di artiglieria in S. P. E. per poter concorrere all'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni	346	990
24 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Variante alla composizione della commissione incaricata dell'esame delle domande di riassunzione degli ufficiali mutilati di guerra	347	990
28 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1223 – Aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito	399	1245
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di olio lubrificante denso e semidenso agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	361	1056
31 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per ufficiali di alcuni gradi delle varie armi in S. P. E. ed in A. Q. R.	362	1056
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 137)	363	1058
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul generatore benzo-elettrico Skoda-Daimler da 150 HP, per treni elettrici stradali e ferroviari	364	1064
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione individuale a cavallo – bozze di stampa – edizione 1928	365	1065
31 »	SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alla scuola allievi sottufficiali di Rieti per l'esercizio finanziario 1927-28	366	1068

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 magg. 1928	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Materiali per la visita delle armi mod. 91	367	10
31 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Briglie dei finimenti a stanghe e di rinforzo per carretti siciliani	368	10
31 »	TRASPORTI. — Contratti per i trasporti militari di presidio	369	10
31 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per ufficiali del R. Esercito comandati nella R. Aeronautica	375	11
31 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI – EQUIPAGGIAMENTO. — Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927	376	11
31 »	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	377	11
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1224 – Dipendenza e attribuzioni dell'ispettore delle truppe celeri	400	13
31 »	CAVALLI. — Situazioni trimestrali dei quadrupedi di truppa – Disposizioni particolari circa i cavalli concessi definitivamente d'agevolezza agli ufficiali.	401	12
31 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Bisaccia per bardatura a sella da truppa	402	12
31 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina di un giudice presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	418	12
31 »	STIPENDI, ASSEGNI, ED INDENNITÀ. — Legge n. 1371 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle accademie militari	457	14
31 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Legge n. 1372 – Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria	458	14

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 magg. 1928	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto del ministero delle Colonie – Determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale agli effetti delle ricompense militari	630	2322
3 giug. 1928	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto concernente la ripartizione fra le varie armi dal 1° giugno al 31 dicembre 1928, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 sull'ordinamento del R. Esercito	378	1152
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 562 riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo C. durante l'esercizio finanziario 1928-29	419	1294
5 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a	379	1153
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1211 – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1927-28, e disposizioni varie di natura finanziaria	420	1295
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1214 – Variazioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, della guerra e dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28	421	1298
6 »	TRASPORTI. — Nuovo regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato – parte prima viaggiatori	370	1073
6 »	TRASPORTI. — Concessioni ferroviarie – Nuova concessione speciale C	371	1110
6 »	TRASPORTI. — Trasporto di persone dipendenti dall'Amministrazione della guerra	372	1129

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 giug. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e dei modelli 1021-*bis*, per cessioni ad altre amministrazioni.....	380	1142
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi su pagamenti.....	381	1154
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Atti dispositivi del gestore nei movimenti contabili dei materiali in carico alle amministrazioni militari.....	382	1154
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di catene « Wa » per ciclo.....	383	1155
7 »	COLONIE – DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Modificazioni alla divisa dei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali (*con* 11 *tavole di disegno*)	384	1160
7 »	CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1929.....	385	1191
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Verniciatura motomezzi.....	386	1191
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove norme per il servizio balneare militare.....	387	1191
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria da montagna da 75/13 – Pubblicazione n. 1880 – Edizione 1927...	388	1191
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie da campagna e di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie a cavallo – Pubblicazione 1879 – Edizione 1927.....	389	1191
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria da campagna di cannoni da 75/27, mod. 911 – Pubblicazione n. 1867 – Ediz. 1927.....	390	1192
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria someggiata da 75/13 – Pubblicazione n. 1866 – Edizione 1927.....	391	1192

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 giug. 1928	SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per capitani dei Carabinieri reali presso la scuola centrale CC. RR. in Firenze	392	1202
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, al 1° corso di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena	393	1203
7 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame	394	1229
7 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Assegnazione di un funzionario all'ufficio di cancelleria presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	431	1315
7 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1373 – Conversione in legge del R. decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova	459	1452
7 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1374 – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	460	1453
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1375 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito	461	1454
7 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 1376 – Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari	462	1455

DATA	OGGETTO	Numero della circolare
7 giug. 1928	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto 1478 – Modifiche al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.....	493
7 »	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 1536 – Indennizzo di licenziamento agli operai in servizio presso le amministrazioni dello Stato.....	497
7 »	PERSONALE OPERAIO.. — R. decreto n. 1343 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 27 ottobre 1925, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi	524
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1369 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sull'Opera di Previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.....	528
7 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1559 – Aggiunta al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1423, contenente norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo veterinario nel R. Esercito.....	529
7 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1819 – Riconoscimento dei gradi del personale della Regia guardia di finanza richiamato dal congedo nel R. Esercito e nella R. Marina.....	558
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1557 concernente i viaggi degli ufficiali in accompagnamento dei comandi di brigata alpini in periodo di escursioni e manovre.....	559
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1558 – Concessione del soprassoldo giornaliero ai marescialli con incarichi speciali presso gli stabilimenti di commissariato e compagnie di sussistenza	592
7 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1570, relativo alla concessione delle croci di guerra per titoli comuni agli indigeni delle colonie.....	647

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 giug. 1928	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SCUOLE MILITARI. — Dipendenza della scuola centrale di educazione fisica	395	1233
8 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908...	403	1265
8 »	SOTTUFFICIALI. — Fogli matricolari e caratteristici...	404	1266
9 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.....	648	2375
11 »	COLONIE – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Funzione del comando truppe in Tripolitania.....	464	1457
13 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1927-1928 per la scuola allievi sottufficiali di Rieti	449	1401
13 »	SCOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1927-1928 per la scuola allievi sottufficiali di Rieti	450	1402
13 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce un maggiore assegno di L. 4000 per le spese d'ufficio per la scuola di sanità militare di Firenze	451	1403
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorsi speciali per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli dell'amministrazione delle finanze.....	405	1267
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	406	1269
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	407	1270
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	408	1271

DATA	OGGETTO	
14 giug. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	40
14 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali...	41
14 »	AVANZAMENTO. — Varianti alla composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti ed esami obbligatorî e facoltativi per gli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito	41
14 »	DISCIPLINA MILITARE. — Libretti personali per i sottotenenti di complemento nominati in servizio permanente effettivo	41
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di insegnamento di calcolo meccanico	41
14 »	MATRICOLA. — Annotazioni matricolari per militari automobilisti	41
14 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni riguardanti l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile e l'ammissione all'effettiva riduzione di servizio pei militari col titolo a ferma riducibile	41
14 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1383 – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del R. Esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria	4
14 «	DISPOSIZIONI VARIE – SCUOLE MILITARI. — R. decreto-legge n. 1590 – Disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria	
14 «	COLONIE. — R. decreto-legge n. 1801 – Disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali	

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 giug. 1928	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1312 – Concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose.....	619	2300
18 »	CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche.....	422	1299
18 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale si apportano modificazioni nella costituzione della commissione per l'esame delle domande di ufficiali superiori e capitani di artiglieria per essere comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria.....	423	1300
20 »	RECLUTAMENTO. — Espatrio degli inscritti di leva..	432	1316
21 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.....	424	1301
21 »	COLONIE – STATO DEGLI UFFICIALI. — Destinazione degli ufficiali in Colonia.....	425	1301
21 »	DISCIPLINA MILITARE. — Facoltà ai sottotenenti maestri di scherma di impartire lezioni private...	426	1302
21 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni.....	427	1302
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria pesante da 149-35 – Pubblicazione n. 1858 – Edizione 1927.....	428	1310
21 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per sottufficiali allievi del corso magistrale di scherma.	429	1311
21 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Cofani mont. per batterie per cucina ufficiali.....	430	1311
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variante al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categoria 2ª.....	433	1317
21 »	COLONIE – EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla divisa della truppa nazionale dei RR. Corpi di truppe coloniali (*con 9 tavole di disegno*).....	434	1317

DATA	OGGETTO	
21 giug. 1928	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — R. decreto n. 1815 – Cessione gratuita di materiali del R. Esercito alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale...	849
21 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2510 col quale la « Fondazione maggiore SUAREZ », costituita con il capitale nominale di lire 25.000 e destinata a favore dei militari del 5° battaglione indigeni di Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	807
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1928-29 per il comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali.....	486
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1928-29 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.....	435
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Inventario modello 512 A delle opere, per le biblioteche militari di presidio e per le biblioteche dei corpi.....	436
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	437
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito	438
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.....	439
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito	440
28 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami per l'avanzamento degli ufficiali di cui alla circolare 263 *giornale militare* c. a.....	441

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 giug. 1928	AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per maggiori veterinari in A. R. Q.	442	1375
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Vestiario per i famigli e per gli operai delle accademie militari e dei collegi militari – Giubbe e pantaloni	443	1375
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria volume 1° – Addestramento del pezzo – Fascicolo: obice da 75/13 – Parte 2ª – Servizio del pezzo	444	1381
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla trattrice Daimler da 80 HP, per il traino delle artiglierie pesanti	445	1383
28 »	SCUOLE MILITARI. — Limite superiore di età per i laureati e gli studenti di ingegneria aspiranti all'ammissione all'istituendo corso straordinario presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente	446	1385
28 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 15 gennaio 1928	447	1386
30 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	499	1565
30 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	500	1566
30 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto del Capo del Governo relativo all'approvazione degli elenchi dei valichi della frontiera terrestre attraverso i quali è consentito il passaggio alle persone munite dei prescritti documenti	561	1895
1 lug. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di parti di ricambio per biciclette Bianchi	452	1404

DATA	OGGETTO	Numero della circolare
5 lugl. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari	453
5 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali...	454
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento nominati tali in base all'art. 18 del R. decreto-legge n. 119 del 1927 e richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive	455
5 »	MATRICOLA – UFFICIALI IN CONGEDO. — Trasferimenti per cambio di residenza degli ufficiali in congedo	467
5 »	PERSONALE OPERAIO. — Decreto del Capo del Governo – Approvazione degli statuti dell'Associazione nazionale impiegati delle privative: dell'Associazione nazionale salariati delle privative: dell'Associazione nazionale salariati guerra, marina, aeronautica; dell'Associazione nazionale rivenditori generi di privative; dell'Associazione nazionale lottisti, e dell'Associazione nazionale spacciatori all'ingrosso di generi di privative	562
7 »	FONDAZIONI. — Fondazioni DOGLIOTTI e DENINA – DOGLIOTTI a favore dell'arma di artiglieria	464
11 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Appalto dei foraggi in alcune divisioni militari dal 1° settembre 1928 al 31 agosto 1929	463
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari	468
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	469
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Concessione di credito agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di tre mesi	470

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 lug. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'alienazione dei materiali del gruppo C. durante l'esercizio finanziario 1928-29.....	471	1471
12	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1928-29.....	472	1472
12	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	473	1505
12	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorsi speciali per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli dell'amministrazione delle finanze.....	474	1505
12	DISPOSIZIONI VARIE. — Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per cure balneo-termali.....	475	1507
12	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la ginnastica militare.....	476	1508
12	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro – Fascicoli e quaderni dei materiali di caricamento.....	477	1508
12	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908.....	478	1509
12	SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacant presso i collegi militari di Roma e Napoli, per l'anno scolastico 1928-29	479	1509
12	SCUOLE MILITARI. — Proroga per la presentazione delle domande di ammissione al 1° corso di abilitazione presso la R. Accademia di Modena, da parte degli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie dell'Africa orientale, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.....	480	1511
12	SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	481	1511

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pag.
12 lugl. 1928	SCUOLE MILITARI. — Ultimo corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di artiglieria in S. P. E.	483	151
12 »	CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	485	152
12 »	CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo	486	154
14 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1923, col quale la « Fondazione Villafranca » è autorizzata ad accettare il legato di lire 2.000 – pari a lire 2.600 nominali – rendita 3,50 % – disposto a suo favore dal marchese comm. Piero Bargagli	649	22
14 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2016 col quale la « Fondazione 60° reggimento fanteria », costituita col fondo di lire 10.000 nominali offerte dagli ufficiali del reggimento e destinata a favore di ex militari di quest'ultimo e delle loro famiglie, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto...	650	23
14 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 2115 che modifica lo specchio delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari	680	24
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	487	1
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuta per l'Opera di Previdenza sull'ammontare dei sussidi.	488	1
19 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	489	1
19 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo d'avanzamento per tenenti colonnelli commissari, per l'anno 1928.	490	1

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 luglio 1928	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi	491	1546
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Normalizzazione dei material occorrenti alle amministrazioni statali	492	1549
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Tabelle graduali e numeriche di formazione di pace dell'Ispettorato delle truppe celeri	493	1552
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione dell'ospedale militare secondario di Venezia	494	1553
19 »	SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	495	1553
19 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Bardature a sella da truppa	496	1554
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale – Concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma	509	1584
20 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2012, col quale la « Fondazione Giovanni Pedata » è devoluta a favore dell'8 reggimento genio e ne è approvato il nuovo statuto	631	2323
20 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2013 col quale la « Fondazione generale Alessandro De Saint Pierre » costituita col legato di lire 2000 nominali e destinata a favore del 1° reggimento bersaglieri viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto...	632	2326
20 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2072 – Radiazione del forte Antennammare di Messina dal novero delle fortificazioni del Regno	669	2414
20 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2073 – Radiazione di alcune opere fortificate esistenti nel territorio del Corpo d'armata di Udine, dal novero delle fortificazioni del Regno	670	1415

DATA	OGGETTO	N.	PAG.
23 lugl. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1928-29 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.	500	1[illegible]
25 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale riflettente la nomina del presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	503	1[illegible]
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale riguardante la vendita dei quadrupedi non più idonei a prestar servizio nel R. Esercito	575	2[illegible]
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	501	1[illegible]
26 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Variante al conto di costruzione del cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna	502	1[illegible]
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Varianti alla tabella n. 10 della circolare 689 *giornale militare* 1926	503	1[illegible]
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Volume 1° Addestramento del pezzo– Fascicolo : Torre binata da 381/40 V.....	504	1[illegible]
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat mod. 1926.....	505	1[illegible]
26 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi	506	1[illegible]
26 »	TRASPORTI. — Spedizione di materiali in conto corrente. Indicazioni da apporre sulle lettere di vettura e sulle richieste mod. 444.....	507	1[illegible]
26 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	510	1[illegible]

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 lugl. 1928	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è costituita la commissione incaricata di esaminare le domande presentate dagli ufficiali del genio per essere assegnati definitivamente agli specialisti del genio	511	1588
27 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2185 col quale la « Fondazione militari del magazzino casermaggio di Bengasi », costituita con capitale nominale di lire 1000, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato il relativo statuto	711	2519
27 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2186 col quale la « Fondazione 39° reggimento fanteria », costituita con il fondo di lire 10.000 nominali a favore del detto reggimento, è devoluta al 40° reggimento fanteria e ne è approvato il nuovo statuto	712	2521
27 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2124 – Riconoscimento giuridico dei circoli di cultura degli ingegneri ed approvazione del relativo statuto-tipo	794	2712
2 agos. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	512	1589
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti all'elenco dei depositi rifornitori degli olii lubrificanti per gli enti militari che gestiscono automezzi	513	1590
2 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Scambio della corrispondenza ufficiale fra gli uffici statali e i Podestà	514	1590
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 50 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale di Roma	515	1591
2 »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo.	517	1596
2 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Mense allievi ufficiali di complemento	518	1598
2 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi di cessione e di addebito delle derrate	519	1599

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 agos. 1928	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul puntamento e tiro per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria (bozze di stampa) – Istruzione sul materiale, sulle munizioni e sul servizio del pezzo per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Testo e tavole (bozze di stampa)	520	10
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'impiego tattico della Divisione	516	12
3 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1921 – Passaggio in servizio permanente effettivo nel R. Esercito, attraverso le accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie	576	21
3 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto-legge n. 1920 – Autorizzazione a bandire un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito	577	21
3 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1922 – Modifica alla legge sul reclutamento del R. Esercito...	578	21
3 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2001 – Modifiche all'art. 9 del R. decreto 15 luglio 1926 n. 1420 che stabilisce le norme per gli esami di avanzamento per gli ufficiali del corpo sanitario militare del R. Esercito	633	2
3 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2008 col quale la « Fondazione tenente ing. Carlo Longo », costituita col capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore del 35° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	634	2
3 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2009 col quale la « Fondazione generale Carlo Roggero » costituita col fondo di lire 15.000 nominali offerto dagli ufficiali del 231° reggimento fanteria e destinata a favore del corpo stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	635	2

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 agos. 1928	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2010, col quale la « Fondazione colonnello Elia », costituita, a favore del 47° reggimento fanteria col fondo di lire 10.000 nominali, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	636	2335
3 »	FONDAZIONI. — R. decreto 2011 col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto organico della « Fondazione pro soldati del Presidio militare di Treviso », approvato col R. decreto 18 agosto 1924, n. 1475	637	2338
3 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2015 col quale la « Fondazione capitano Antonino De Mezzan » costituita col capitale nominale di lire 2000 e destinata a favore del battaglione Feltre del 7° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	638	2340
3 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2035 – Facoltà al Ministero dell'Aeronautica di procedere ad un reclutamento straordinario di un maggiore nel corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri)	639	2342
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1886 – Revisione della indennità di alloggio agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali – Decreto ministeriale 10 settembre 1928 – Disposizioni per gli alloggi degli ufficiali dei carabinieri reali	795	2723
4 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai capitani del servizio tecnico d'artiglieria e dai capitani d'artiglieria permanentemente aggregati al servizio stesso, compresi nei limiti d'anzianità per la partecipazione agli esami a scelta facoltativa per il quadro d'avanzamento dell'anno 1928	542	1867
6 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa	521	1603
6 »	SCUOLE MILITARI. — Esperimento per l'accertamento dell'idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	531	1750

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agos. 1928	PERSONALE OPERAIO. — Procedura pel riconoscimento di lavori insalubri agli effetti, della pensione, ad operai permanenti	525	1626
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	532	1752
9 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	533	1753
	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	534	1755
9 »	CONCORSI E GARE. — Concorso per i testi d'insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento.	535	1762
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli	536	1766
9 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata	537	1769
9 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli 71-B., contenute nella circolare 584 del *giornale militare* del 1926.	538	1769
9 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta dei maggiori, capitani e tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	539	177
10 »	FONDAZIONI. — Nomina della commissione aggiudicatrice del premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E.	543	196
10 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1944 – Norme per l'applicazione della legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose	620	29
10 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 2034 – Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana	640	23

	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1928	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 2145 – Passaggio di alcuni impiegati disegnatori dal ruolo dei topografi a quello dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare...	671	2416
»	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 2090 – Attribuzioni dell'ufficiale medico superiore addetto al presidio di Rodi per tutte le isole del Dodecanneso.	736	2573
	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1909	540	1781
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono designati alcuni componenti la Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i generi del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	651	2389
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1928-29.....	544	1869
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modelli di decreti di approvazione di contratti e di svincolo di depositi cauzionali.....	545	1872
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da osservare ai fini fiscali dagli enti che fruiscono dei servizi appaltati dal R. Esercito.....	546	1873
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito – Depositi distributori.....	547	1873
»	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per l'anno 1929	548	1878
»	AVANZAMENTO. — Limiti di avanzamento per l'anno 1928 dei tenenti colonnelli di cavalleria nella riserva.....	549	188

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pag.
16 agos. 1928	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso di regolarità per auto-veicoli militari « Coppa militare delle Alpi ».....	550	1
16 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Pinerolo...	551	1
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Settimo corso artificieri del genio.....	552	1
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	553	1
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici per la determinazione della densità dell'aria, del sito e delle componenti del vento.....	554	1
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro a scale grafiche per il cannone da 105/28 V – 362, V – 465, V – 565.....	555	1
16 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale degli ufficiali di artiglieria e genio.....	556	1
16 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia	557	1
21 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare.....	574	1
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste.....	563	1
23 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI — Concorso per l'ammissione di 120 ufficiali subalterni di complemento del R. Esercito e della R. Marina ad un corso di pilotaggio.....	564	1
23 »	COLONIE – EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla divisa della truppa indigena (*con 11 tavole di disegno*).....	565	1
23 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche.....	566	1

TA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1928	MATRICOLA. — Inscrizione del distretto di leva sui modelli 53	567	1962
»	MATRICOLA. — Variazione da inserire sulla parte prima del libretto personale	568	1962
»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925	569	1963
»	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Nono corso per artificieri di artiglieria	570	1964
»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Sostituzione di due componenti l'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale per i collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze Armate dello Stato	571	1966
»	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1907	572	1966
»	SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi di perfezionamento dei subalterni di artiglieria e genio della specialità treno	573	1967
»	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Applicazione dell'art. 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito	579	2120
»	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Responsabilità amministrativa per il mancato arrivo tempestivo dei documenti relativi ai giovani arruolati o ai riammessi in servizio nei RR. Corpi delle truppe coloniali	580	2121
»	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	621	2305
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessioni ad altre amministrazioni dello Stato	581	2122

DATA	OGGETTO	Numero	
30 agos. 1928	CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.....	582	212
30 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	583	212
30 »	SCUOLE MILITARE. — Quarto corso normale presso la scuola di cavalleria di Pinerolo.....	584	212
30 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiore di cavalleria in S. P. E.....	585	213
30 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria.....	586	213
30 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori in S. P. E. dell'arma del genio.....	587	213
30 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al secondo corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma carabinieri reali.....	588	213
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Inscrizione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti.....	589	213
30 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Servizio di prima nomina	590	213
30 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di fanteria.....	591	213
30 »	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in S. P. E. nel R. Esercito.....	604	216
6 sett. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo per quietanza sui sussidi e contributi.....	593	214
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi – Peso imballaggi.....	594	214

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 sett. 1928	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei CC. RR.....	595	2149
6 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1929.....	596	2149
6 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico nazionale Lanciano - 15 e 16 settembre 1928 – Anno VI...	597	2155
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria su formazione di pace (bozze di stampa) – Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria su formazione di pace (bozze di stampa).....	598	2155
6 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma.....	599	2158
6 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale CC. RR.....	600	2158
6 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.....	601	2158
6 »	SOTTUFFICIALI. — Corso per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di cavalleria di Pinerolo..	602	2159
6 »	TRASPORTI — Spedizioni di materiali alle legioni dei carabinieri reali con sede in Roma	603	2160
6 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2511 col quale la « Fondazione generale BALDISSERA », costituita con il capitale nominale di lire 6.500 e destinata a favore dei militari eritrei appartenenti a vari reparti del R. Corpo di truppe coloniali della Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	808	2784

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 sett. 1928	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2512 col quale la « Fondazione maggiore TURITTO », costituita con il capitale nominale di lire 25.000 e destinata a favore dei militari del 1° battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	809	2787
6 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2513 col quale la « Fondazione maggiore HIDALGO », costituita con il capitale nominale di lire 10.000 e destinata a favore dei militari del 2° battaglione indigeni di Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	810	2791
6 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2514 col quale la « Fondazione tenente colonnello GALLIANO », costituita con il capitale nominale di lire 8.000 e destinata a favore dei militari del 3° battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	811	2795
6 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2515 col quale la « Fondazione maggiore TOSELLI per il 4° battaglione eritreo », costituita con il capitale nominale di lire 25.000, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	812	2799
6 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2516 col quale la « Fondazione maggiore DE ROSA », costituita con il capitale nominale di lire 10.000 e destinata a favore dei militari indigeni dell'artiglieria eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	813	2803
6 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2517 col quale la « Fondazione maggiore FIORE », costituita con il capitale nominale di lire 4.000 e destinata a favore dei militari indigeni del genio militare d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	814	2807
12 »	SCUOLE MILITARI. — Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al 3° anno dell'Accademia di Torino di studenti d'ingegneria aspiranti alla nomina a tenente d'artiglieria	605	2175

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 sett. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imputazione delle spese per il mantenimento degli ammalati....	606	2170
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.....	607	2171
13 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.....	608	2173
13 »	FONDAZIONI. — Sostituzione di un membro della Commissione aggiudicatrice del premio della «Fondazione FERRERO DI CAVALLERLEONE pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E.».....	609	2173
13 »	MATRICOLA. — Fogli matricolari dei militari della R. Aeronautica.....	610	2174
13 »	MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento del 1928.....	611	2175
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro per l'obice da 100/17 mod. 914 e 916 - Granata mod. 915 - V — 261	612	2175
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	613	2176
13 »	SERVIZIO SANITARIO. — Assistenza sanitaria agli ufficiali invalidi riassunti o mantenuti in servizio.	614	2176
13 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1928, per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni...	615	2177
»	SCUOLE MILITARI. — Risultati del concorso per l'ammissione di sottufficiali al 1° anno della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica.....	616	2178
»	AVANZAMENTO. — R. decreto relativo alla determinazione dell'anzianità assoluta e relativa da assegnarsi agli ufficiali di nuova nomina nell'arma dei carabinieri reali.....	772	2680

DATA	OGGETTO	Numero della circolare
15 sett. 1928	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale si modifica la tabella che stabilisce l'assegnazione dei cappellani militari capi pel servizio religioso nel R. Esercito	652
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina del comm. avv. Tringali Casanova Antonio a vicepresidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	653
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina del console Pasqualucci cav. Renato a giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	654
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale - Nomina del cav. uff. Ottanelli Domenico, del cav. Le Metre Gaetano e del sig. Oliveti Ivo a giudici supplenti presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	655
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo sui verbali di collaudo, liquidazioni dichiarazioni di benestare per lavori e somministrazioni allo Stato	622
20 »	AVANZAMENTO. — Limiti di avanzamento per l'anno 1928 dei sottotenenti medici, chimici farmacisti e veterinari di complemento e di riserva	623
20 »	AVANZAMENTO. — Limiti d'anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1929	624
20 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami ed esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali a scelta, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a	625
20 »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento relativi agli ufficiali in A. Q. R. senza richiamo	626

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 sett. 1928	DISPOSIZIONI VARIE. — Richiesta di dati e di notizie da parte del Casellario centrale infortuni	627	2313
» »	SCUOLE MILITARI — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico	628	2313
» »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2349 – Modifiche al regolamento sulle indennità da corrispondersi al personale in servizio nella R. aeronautica approvato con decreto commissariale 27 giugno 1924	773	2681
» »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2625 – Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno, delle opere di Forte M. Verona e Forte Campolon...	825	2823
» »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche	617	2189
» »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1928 – VI – Volume I – Parte 2ª	629	2316
» »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina del console Griffini dott. Mario a giudice supplente presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato	656	2394
» »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	657	2395
» »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna	641	2356
» »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Accettazione di dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	658	2396
»	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina a procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	569	2397

DATA	OGGETTO	Numero della circolare
27 sett. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio dei calzoncini da ginnastica dal gruppo B al gruppo A..	642
27 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Tanaglia leggera per tiro ridotto con le armi mod. 91 (*con 2 tavole di disegno*).....	643
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo batterie da montagna da 75/13 e da 65/17, di un comando di gruppo batterie someggiate da 75/13 e da 65/17, di un comando di gruppo di batterie da 100/17 mod. 16 – Pubblicazione 1910 – Edizione 1928...	644
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie da montagna da 75/13 e da 65/17 – Pubblicazione 1913 – Edizione 1928.	645
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un reparto munizioni e viveri per gruppo di batterie someggiate da 75/13 e da 65/17 – Pubblicazione 1911 – Edizione 1928.	646
27 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Sostituzione dell'art. II del decreto ministeriale 9 giugno 1928 che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.....	660
27 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2209 – Disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, concernente provvedimenti per la difesa dello Stato.....	661
4 ott. 1928	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Bufetterie per i carabinieri reali.....	661
4 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della Commissione giudicatrice per gli esami ed esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali a scelta, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.....	662
4 »	CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche.....	663

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ott. 1928	CONCORSI E GARE. — Corsa militare della « Società Trevigiana » corse cavalli – S. Martino 1928.....	664	2401
4 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Scambio della corrispondenza ufficiale fra gli uffici statali e i podestà	665	2402
4 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Contrassegno alle gavette di alluminio	666	2403
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzione premilitare 1928-1929	667	2403
4 »	SCUOLE MILITARI. — Corso per ufficiali allievi istruttori di educazione fisica.	668	2408
4 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2264 – Norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.	713	2524
4 »	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto-legge n. 2326 – Modifiche al R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alle promozioni per merito di guerra degli appartenenti alle truppe operanti nelle Colonie.....	723	2540
4 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge 2327 – Modificazioni al Testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.....	724	2542
4 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 2353 – Varianti al R. decreto 3 aprile 1926, n. 619, concernente le ammissioni ai corsi allievi sottufficiali presso la scuola centrale carabinieri reali.....	737	2575
4 »	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2352 – Modifica al R. decreto 9 agosto 1926, n. 1493, recante norme per l'applicazione della legge sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari	738	2578

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ott. 1928	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2380 – Rinunzia ad assegni o pensioni ordinarie e di guerra ed a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'Erario per la Cassa Autonoma di ammortamento del debito pubblico interno.....	757	2606
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Panno grigio verde per l'uniforme dei marescialli del R. Esercito.....	682	2441
9 »	MILITARI DI TRUPPA. — Visita medica dei congedandi	683	2441
10 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Trieste.....	684	2442
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma	672	2416
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma-aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili..	673	2419
11 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.....	674	2420
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Calzoncino da ginnastica per la truppa.....	675	2420
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Mutandine da bagno per la truppa	676	2425
11 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.....	677	2424
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego delle funi e macchine di circostanza	678	2425
11 »	SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la Scuola di guerra	679	2429
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2227 – Variazioni compensative nei bilanci di diverse Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie	739	2579

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 ott. 1928	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	686	2442
17 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale col quale vengono modificate le tabelle delle indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti di alcune scuole militari	691	2452
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	703	2486
18 »	TRASPORTI. — Spedizione del bagaglio degli ufficiali che viaggiano per via aerea	685	2442
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito	687	2448
18 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatorî per l'avanzamento ed anzianità dei capitani delle armi combattenti – Qnadro suppletivo 1928	688	2449
18 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1928	689	2450
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento dell'autoblindata « Lancia » ad 1 (o 2) torretta girevole – Pubblicazione n. 1929 – Edizione 1928	690	2451
18 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la Scuola d'applicazione di fanteria di Parma per i capitani di fanteria e cavalleria compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per il 1929	692	2456
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impieghi di assistente aggiunto del genio militare dovuti ai sottufficiali	693	2461
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Concessioni di esenzioni tributarie alle famiglie numerose	694	2463

DATA	OGGETTO	Numero della circolare
25 ott. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	695
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	696
25 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche	697
25 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi	698
25 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per tenenti di fanteria e cavalleria in S.P.E. per l'anno 1928 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1929 per i suddetti tenenti	699
25 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la corrispondenza telegrafica	700
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale in Roma	701
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (mod. 1)	702
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio	704
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione dell'ospedale militare secondario di Venezia.....	705
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Volume 1° – Addestramento del pezzo – Fascicolo: cannone da 75/27 mod. 911 – Parte 2ª – Servizio del pezzo	706

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 ott. 1928	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la ginnastica militare – Pubblicazione di aggiunte e varianti all'istruzione per la ginnastica militare – Ediz. 1928	707	492
25 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	708	2492
25 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la Scuola d'applicazione di fanteria di Parma per i capitani di fanteria e cavalleria compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per il 1929	709	2493
25 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908....	710	2505
25 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Buffetterie per i carabinieri reali (*con 4 tavole di disegno*).....	725	2544
26 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla Commissione nominata con decreto ministeriale 5 ottobre 1927 per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122 riguardante il servizio degli specialisti del genio	714	2526
26 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, quadro suppletivo 1928, di cui alla circolare 688 *giornale militare* c. a.	715	2527
1° nov. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento a quantità indeterminata di materiali automobilistici	716	2528
1° »	DISPOSIZIONI VARIE. — Capacità dei posti per persone sulle autovetture e sugli autobus	717	2529
1° »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi	718	2529

DATA	OGGETTO		
1° nov. 1928	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Livorno in ospedale secondario	719	283
1° »	SERVIZIO DEL GENIO. — Aggiunte e varianti al regolamento 1° novembre 1925 per il mantenimento degli immobili in uso all'Amministrazione militare.	720	283
1° »	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni di prezzo nell'elenco e tariffa medicinali	721	283
1° »	TRASPORTI. — Richieste di libretti di viaggio	722	283
1° »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Sesto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	726	284
1° »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto numero 2485 – Uso delle decorazioni da partedegli ufficiali delle forze armate dello Stato	774	288
1° »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto 2653 – Disposizioni per l'applicazione del R. decreto 25 febbraio 1926 n. 422, contenente norme per il passaggio all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare	839	291
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variante al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categoria prima	740	285
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	727	284
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzioni tributarie alle famiglie numerose	728	284
8 »	CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.....	729	285
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di insegnamento di calcolo meccanico	730	285
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione di un deposito di materiale sanitario in Parma	731	286

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 nov. 1928	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul generatore benzo-elettrico Skoda-Daimler da 150 HP per treni elettrici stradali e ferroviari	732	2558
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	733	2559
8 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Istituzione di officine del capo armaiolo presso le scuole allievi ufficiali di complemento e le scuole allievi sottufficiali	734	2560
8 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 2430 – Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437	758	2608
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 2532 – Provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare	775	2686
8 »	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 2561 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica	796	2733
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2528 – Variazioni compensative nei bilanci di diverse Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1928-29	815	2810
8 »	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 2629 – Modificazione al R. decreto-legge 27 ottobre 1927 n. 2055 sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi	826	2824
10 »	FONDAZIONI. — Assegnazione di premi della fondazione « Denina-Dogliotti »	741	2581
12 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e tenenti colonnelli del servizio tecnico d'artiglieria in servizio permanente compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1929	742	2582

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 nov. 1928	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1889	760	202
13 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 2498 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni sulla chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno di età	776	208
13 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge 2499 – Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento	777	209
13 »	AVANZAMENTO. — Legge n. 2500 – Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, numero 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'Armata.....	778	210
13 »	AVANZAMENTO. — Legge n. 2501 – Conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, numero 2504, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Divisione e gradi corrispondenti nel R. Esercito	779	210
15 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che modifica la composizione della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo	743	25
15 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sul quadro di avanzamento per l'anno 1929	744	25
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variante al conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde da truppa, con bottoniera scoperta, da bersaglieri ciclisti	745	25
15 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali di complemento ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta	746	25

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 nov. 1928	AVANZAMENTO. — Capitani in A. R. Q. ammessi a frequentare il corso d'istruzione presso le scuole centrali di Civitavecchia	747	2588
15 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, quadro suppletivo 1928, di cui alla circolare 688 *giornale militare* c. a.....	748	2590
15 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione tecnica, di cui alla circolare 498 del *giornale militare* 1927, per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti colonnelli veterinari in S. P. E., compresi nei limiti del quadro suppletivo del 1928.	749	2590
15 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per tenenti colonnelli e maggiori del corpo veterinario in S. P. E. per l'anno 1928 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1929 per i tenenti colonnelli, maggiori e tenenti del suddetto corpo	750	2591
15 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al 2° corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'Arma dei CC. RR.....	751	2591
15 »	CONCORSI E GARE. — Riunione ippica di Tor di Quinto 1928-29	752	2592
15 »	MATRICOLA – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ufficiali superiori e inferiori, invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario	753	2593
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla trattrice Daimler da 100 HP mod. 12-16 per il traino delle artiglierie pesanti	754	2595
15 »	TRASPORTI. — Prezzo di vendita dei libretti di viaggio per militari e loro famiglie	755	2597
15 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia, per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi	756	2597

DATA	OGGETTO	N.	
16 nov. 1928	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina a giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del console nella M. V. S. N. Piroli Alberto	780	28
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina a giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del console nella M. V. S. N. Oliveti Ivo	781	28
20 »	SCUOLE MILITARI, — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1928-29 per le Accademie, Scuole e Collegi militari	816	28
20 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1928-29 per le Accademie Scuole e Collegi militari	817	28
20 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1928-29 per la Scuola centrale carabinieri reali	818	28
20 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1928-29 per la Scuola centrale carabinieri reali	819	28
21 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Dimissioni del cav. uff. Domenico Ottanelli dalla carica di giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	782	28
22 »	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 8 novembre 1928 n. 2430.	759	28
22 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento – Autorità giudicatrici per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del corpo veterinario	761	28

OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1928 COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Istruzione e trasmissione delle domande di destinazione in Colonia degli Ufficiali	762	2624
ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Terzo corso di osservazione lontana per ufficiali di Stato Maggiore	763	2626
ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SCUOLE MILITARI. — Dipendenza della scuola centrale di educazione fisica	764	2627
SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, al 1° corso di abilitazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. Accademia di Modena	765	2628
SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali istituti presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1928-29	766	2629
SCUOLE MILITARI. — Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la scuola di applicazione di fanteria di Parma per i capitani di fanteria e di cavalleria compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per l'anno 1929	767	2638
SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.	768	2645
SERVIZIO DI ARTIGLIERIA – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico, presso i reggimenti di artiglieria e gli enti automobilistici	769	2647
SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	770	2654

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
22 nov. 1928	DISPOSIZIONI VARIE. — Convenzione fra il Ministero della Guerra e l'Istituto Nazionale delle assicurazioni per la diffusione tra gli ufficiali del R. Esercito della speciale forma di « Assicurazione integrativa del trattamento di pensione e di previdenza per il caso di morte » in qualunque epoca questa avvenga..	771	2673
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare per l'anno 1928-VI – Volume III – (ufficiali del ruolo speciale)	783	2694
22 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA – SERVIZIO DEL GENIO. — Legge numero 2781 – Conversione in legge, con modificazioni, dei regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni per il servizio tecnico d'artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un Servizio degli specialisti del genio	840	2854
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	784	2696
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento a quantità indeterminata di materiali automobilistici	785	2700
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	786	2699
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1929	787	2699
23 »	MATRICOLA. — Variazioni matricolari per i militari aggregati	788	2705
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui lavori da zappatore – Aggiunte e varianti all'edizione del 1912	789	2706
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro e scale grafiche per il cannone da 149/35 – shrapnel da 149/12 – relative alla velocità V = 250 e V = 298	790	2707
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento dell'autoblindata « Lancia » ad 1 (o 2) torretta girevole – Pubblicazione n. 1929 – Edizione 1928	791	2711

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 nov. 1928	RECLUTAMENTO. — Costituzione della Commissione consultiva d'appello di cui all'art. 36 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito	792	2710
»	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	793	2711
»	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti, decreti, lettere e provvedimenti di competenza del Ministro della guerra.....	799	2746
»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Legge n. 2683 – Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'Armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	827	2826
»	PENSIONI. — Legge n. 2684 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra	828	2827
»	SCUOLE MILITARI. — Legge n. 2682– Conversione. in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, numero 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma.	829	2827
»	SERVIZIO SANITARIO. — Legge n. 2794 – Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1928, numero 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare	841	2886
»	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1929	800	2747
»	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	801	2748

DATA	OGGETTO
29 nov. 1928	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda .....
2 dic. 1928	AVANZAMENTO. — Legge n. 2703 – Norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito .....
3 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Copertura di tela grigia per cappello da bersaglieri .....
3 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di camiciotti di tela di cotone rasata bleu .....
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'accertamento della idoneità al passaggio di alcuni topografi nel ruolo dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare .....
4 »	FONDAZIONI. — Sostituzione di un membro della Commissione aggiudicatrice del premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E » .....
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2638 – Variazione di stanziamenti negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1928-29 .....
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note di qualifica degli impiegati civili dei gruppi A, B e C delle Amministrazioni militari dipendenti .....
6 »	AVANZAMENTO. — Proroga dei termini per l'inoltro degli specchi di avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo iscrivibili sul quadro di avanzamento per l'anno 1929 .....
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici .....
6 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso di integrazione .....

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 dic. 1928	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2720 – Determinazione del posto spettante al procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche	833	2833
7 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Accettazione di dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	834	2834
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto concernente la ripartizione fra le varie armi, dal 10 al 31 dicembre 1928, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 sull'ordinamento del R. Esercito	842	2887
11 »	SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle Accademie, Scuole e Collegi militari per l'esercizio finanziario 1928-29	843	2888
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	821	2818
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli Enti militari	822	2818
13 »	AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del paragrafo 92 della circolare 369 del *giornale militare* 1926 circa i corsi d'istruzione per i capitani in A. R. Q. senza obbligo di richiamo	823	2819
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione dei modelli 71 D e 71 E del catalogo	824	2819
13 »	AVANZAMENTO. — Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	835	2835
15 »	AVANZAMENTO – SOTTUFFICIALI. — Programmi per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo	836	2839

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 dic. 1928	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variante al nomenclatore dei materiali dei servizi logistici – categoria 1ª	844	2889
20 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, quadro suppletivo 1928, di cui alla circolare 688 *giornale militare* corrente anno	837	2871
20 »	SCUOLE MILITARI. — Graduatorie dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e corpi, ammessi al 1° anno di corso delle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1928-29, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 315 del *giornale militare* 1928.	838	2871
21 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito	853	2914
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi	845	2890
27 »	CONCORSI E GARE. — Concorso per i testi di insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento	846	2900
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi di grado per i calzoncini da ginnastica – (*con una tavola di disegno*)	847	2901
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Prezzo di tariffa per il taglio di modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo per la truppa	848	2903
27 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	849	2903
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare – Volume III	850	2906
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per il buon funzionamento delle artiglierie e delle munizioni – Ediz. 1928	851	2907
27 »	SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	852	2909

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *giornale militare* 1928

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili	*Pag.*	LXXXVII
Amministrazione e contabilità	»	LXXXIX
Arma dei carabinieri reali	»	XCVII
Armi, munizioni e bufetterie	»	XCIX
Associazione Italiana della Croce Rossa	»	XCIX
Avanzamento	»	C
Cavalli	»	CXI
Circoscrizione Territoriale Militare	»	CXI
Colonie	»	CXI
Concorsi e gare	»	CXIII
Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	»	CXIV
Disciplina militare	»	CXV
Disposizioni varie	»	CXV
Divisa degli ufficiali e sottufficiali	»	CXVIII
Equipaggiamento	»	CXVIII
Fondazioni	»	CXX
Istruzioni ed esercitazioni militari	»	CXXV
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato	»	CXXVI
Matricola	»	CXXXII
Militari di truppa	»	CXXXII
Onorificenze e ricompense	»	CXXXIV

Ordinamento del R. Esercito . . . . . Pag. CXXXV
Pensioni . . . . . » CXXXVIII
Personale operaio . . . . . » CXXXIX
Pubblicazioni militari . . . . . » CXL
Reclutamento . . . . . » CXLIV
Scuole militari . . . . . » CXLVII
Servizio automobilistico . . . . . » CLIII
Servizio del genio . . . . . » CLIV
Servizio dell'assistenza spirituale nel R. Esercito. . . . . » CLVI
Servizio di artiglieria . . . . . » CLVI
Servizio di commissariato . . . . . » CLVII
Servizio sanitario . . . . . » CLVIII
Servizio territoriale . . . . . » CLIX
Servizio veterinario . . . . . » CLX
Sottufficiali . . . . . » CLX
Stato degli ufficiali . . . . . » CLXII
Stipendi, assegni ed indennità . . . . . » CLXIV
Trasporti . . . . . » CLXV
Ufficiali in congedo . . . . . » CLXVI
Ufficiali e truppa all'estero . . . . . » CLXVII

Notificazioni . . . . . Pag. CLXVIII
Avvisi . . . . . » CLXXI
Indice delle tavole comprese nel *giornale militare* 1928 . . » CLXXII

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
30 dic. 1927	Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1928	7	38
16 genn. 1928	Decreto ministeriale concernente la designazione e la conferma di due giudici del tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1928	121	326
25 »	Impiegati risultati vincitori dei concorsi indetti con decreto ministeriale 28 luglio 1927, per le promozioni al grado 9° nei ruoli del gruppo B	59	195
12 febb. 1928	Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della Commissione di disciplina del Ministero della guerra	149	404
16 »	Impiegati risultati vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1927 a sette posti di primo ragioniere geometra del genio militare	105	288
16 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	106	288
16 »	Conferimento di 29 posti nel ruolo del personale del gruppo C degli archivi di Stato agli avventizi ex combattenti assunti in servizio dopo l'8 maggio 1924, ma entro il 19 gennaio 1925	107	289
22 »	R. decreto n. 327 – Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti	167	443
5 apr. 1928	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	224	638

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
14 giug. 1928	Concorsi speciali per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli dell'amministrazione delle finanze.....	405	1267
14 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	406	1269
14 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	407	1270
12 lugl. 1928	Concorsi speciali per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli dell'amministrazione delle finanze.....	474	1503
19 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	487	1544
26 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	501	1587
10 agos. 1928	R. decreto n. 2145. – Passaggio di alcuni impiegati disegnatori dal ruolo dei topografi a quello dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare...	671	2116
11 ott. 1928	Risultato del concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma	672	2118
11 »	Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili..	673	2119
25 »	Impieghi di assistente aggiunto del genio militare, dovuti ai sottufficiali.....	693	2181
3 dic. 1928	Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'accertamento della idoneità al passaggio di alcuni topografi nel ruolo dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare.....	831	2620
6 »	Note di qualifica degli impiegati civili dei gruppi A, B e C. delle Amministrazioni militari dipendenti	803	2751

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
20 dic. 1927	R. decreto-legge n. 2458. – Diminuzioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1927-28.....	18	57
27 »	R. decreto-legge n. 2447. – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1927-28 e disposizioni varie di natura finanziaria.....	19	58
31 »	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1927-28.....	20	61
31 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1927-1928, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.....	38	127
5 genn. 1928	Notificazioni trimestrali delle anticipazioni e delle spese dei corpi da parte degli uffici di contabilità e di revisione.....	9	39
5 »	Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito.....	10	41
5 »	Ricognizione triennale dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra.....	11	41
9 »	Decreto ministeriale relativo alle norme per la revisione dei prezzi nei contratti non riguardanti opere pubbliche stipulati dal Ministero della guerra	165	436
12 »	Elenco dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio.....	25	104
12 »	Rifornimento olio lubrificante denso e semidenso agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi....	26	106

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 genn. 1928	Decreto ministeriale col quale sono designati i componenti la Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.....	102	283
26 »	Rifornimento di olio lubrificante denso e semidenso agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi...	61	196
26 »	Imposta complementare sugli assegni dell'Ordine Militare di Savoia.....	62	196
26 »	Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.....	63	197
1 febb. 1928	Concessione di credito ai marescialli da parte dell'Unione Militare.....	93	269
2 »	Trasformazione del magazzino principale di casermaggio di Venezia in magazzino succursale.....	75	223
2 »	R. decreto n. 263. – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.....	148	386
9 »	Rinfornimento di benzina agli enti dell'Esercito....	94	270
9 »	Variazioni nei prezzi delle catene « Wa » per ciclo.....	95	271
12 »	Legge n. 210. – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, concernente l'integrazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra.....	139	364
16 »	Dimostrazione degli assegni dovuti agli ufficiali trasferiti e a quelli che comunque passano in diversa posizione con assegni.....	108	291
16 »	Revoca dei fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.....	109	293
23 »	Rifornimento carburanti e lubrificanti per gli enti che gestiscono automezzi – Semplificazione del carteggio.	125	341

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 febb. 1928	Versamento al « Fondo di garanzia » delle quote cedute sugli stipendi dei funzionari.....	126	342
26 »	R. decreto-legge n. 281. – Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, nonchè dei bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1927-28, e disposizioni varie di natura finanziaria.....	152	407
1 mar. 1928	R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.....	295	833
8 »	Riammissione alle aste.....	153	409
15 »	Amministrazione degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, sospesi dall'impiego, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria.....	182	554
22 »	Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare.....	186	559
22 »	Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categoria 1.....	187	560
22 »	Esclusione dalle aste.....	188	560
3 apr. 1928	R. decreto-legge n. 710. – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè nei bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1927-28 e disposizioni varie di natura finanziaria.....	252	710
5 »	Dichiarazioni da apporsi nei conti o fatture dei fornitori riguardanti acquisti di materiali dal commercio.....	225	639
7 »	R. decreto n. 787. – Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1927-28.....	284	768

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 apr. 1928	Rifornimento delle parti di ricambio dello chassis Spa 25 C. 10 R. E.	238	964
12 »	Riammissione alle aste	239	965
19 »	Capitoli generali d'oneri di cui basta far menzione nei contratti senza che sia d'uopo di allegarli ai medesimi	254	714
26 »	Rifornimento delle parti di ricambio dello chassis Spa 25 C. 10 R. E.	275	743
1° magg. 1928	Aumento di credito agli ufficiali in S. P. E. da parte dell'Unione Militare e diminuzione della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori	296	924
3 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	286	779
5 »	Contrassegno ufficiale per la franchigia postale	299	945
10 »	Ricevimento e custodia dei fondi e valori, che eccezionalmente pervengono alle amministrazioni militari dipendenti	301	965
10 »	Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1928-29	302	969
10 »	R. decreto n. 1008. – Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26	358	1057
10 »	Legge n. 1005. – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929	359	1062
12 »	Norme per assicurare il servizio zoojatrico militare nei presidi sprovvisti di ufficiale veterinario	320	913
17 »	Esclusione dalle aste	322	996
17 »	Rifornimento dei mareriali automobilistici	323	921

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 magg. 1928	Legge n. 1124. – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato.....	398	1244
17 »	Legge n. 1148. – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.....	448	1400
31 »	Rifornimento di olio lubrificante denso e semidenso agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi....	361	1056
4 giug. 1928	Decreto ministeriale n. 562 riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1928-29.....	419	1294
5 »	R. decreto-legge 1211. – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1927-28, e disposizioni varie di natura finanziaria.....	420	1295
5 »	R. decreto n. 1214. – Variazioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, della guerra e dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28.....	421	1208
7 »	Trasmissione delle quietanze e dei modelli 1021 bis, per cessioni ad altre amministrazioni.....	380	1153
7 »	Revoca di fermi su pagamenti.....	381	1154
7 »	Atti dispositivi del gestore nei movimenti contabili dei materiali in carico alle amministrazioni militari..	382	1154
7 »	Rifornimento di catene « Wa » per ciclo.....	383	1155
14 »	Riammissione alle aste.....	408	1271
14 »	Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.....	409	1271

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 giug. 1928	Variante al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categoria 2	433	131
22 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1928-29 per il comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali	466	145
28 »	Capitoli del bilancio dell'entrate per l'esercizio finanziario 1928-29 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	435	132
28 »	Inventario mod. 512 A delle opere, per le biblioteche militari di presidio e per le biblioteche dei corpi	436	134
28 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	437	134
28 »	Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito	438	135
28 »	Rifornimenti olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	439	135
28 »	Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito	440	136
5 lugl. 1928	Rifornimento di parti di ricambio per biciclette Bianchi	452	144
5 »	Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari	453	145
12 »	Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari	468	146
12 »	Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	469	146
12 »	Concessione di credito agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di tre mesi	470	147
12 »	Norme per l'alienazione dei materiali del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1928-29	471	147

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 lugl. 1928	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1928-29	472	1472
13 »	Esclusione dalle aste	473	1505
19 »	Ritenuta per l'Opera di Previdenza sull' ammontare dei sussidi	488	1544
23 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1928-29, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	530	1716
25 »	Decreto ministeriale riguardante la vendita dei quadrupedi non più idonei a prestar servizio nel R. Esercito	575	2111
2 agos. 1928	Riammissione alle aste	512	1589
2 »	Varianti all'elenco dei depositi rifornitori degli olii lubrificanti per gli enti militari che gestiscono automezzi	513	1590
9 »	Esclusione dalle aste	532	1752
15 »	Decreto ministeriale col quale sono designati alcuni componenti la Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i generi del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	651	2389
16 »	Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1928-29	544	1869
16 »	Modelli di decreti di approvazione di contratti e di svincolo di depositi cauzionali	545	1872
16 »	Norme da osservare ai fini fiscali dagli enti che fruiscono dei servizi appaltati dal R. Esercito	546	1873
16 »	Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito – Depositi distributori	547	1873
23 »	Riammissione alle aste	563	1910

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 agos. 1928	Cessioni ad altre amministrazioni dello Stato	581	2122
6 sett. 1928	Tassa di bollo per quietanza sui sussidi e contributi.	593	2148
6 »	Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell' Esercito che gestiscono automezzi – Peso imballaggi	594	2148
13 »	Imputazione delle spese per il mantenimento degli ammalati	606	2171
13 »	Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.....	607	2171
20 »	Tasse di bollo sui verbali di collaudo, liquidazioni e dichiarazioni di benestare per lavori e somministrazioni allo Stato.....	622	2301
27 »	Passaggio dei calzoncini da ginnastica dal gruppo B al gruppo A.....	642	2356
11 ott. 1928	R. decreto-legge n. 2227. – Variazioni compensative nei bilanci di diverse Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie...	739	2579
18 »	Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito.....	687	2448
25 »	Concessioni di esenzioni tributarie alle famiglie numerose	694	2463
25 »	Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	695	2466
25 »	Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	696	2467
1 nov. 1928	Rifornimento a quantità indeterminata di materiali automobilistici	716	2526
6 »	Variante al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categoria prima.....	740	2581
8 »	Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.....	727	2549
8 »	Esenzioni tributarie alle famiglie numerose.....	728	2549

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 nov. 1928	R. decreto-legge n. 2528. – Variazioni compensative nei bilanci di diverse Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1928-29	815	2810
15 »	Variante al conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde da truppa, con bottoniera scoperta, da bersaglieri ciclisti	745	2586
15 »	Ufficiali superiori e inferiori, invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario	753	2593
23 »	Esclusione dalle aste	784	2695
23 »	Rifornimento a quantità indeterminata di materiali automobilistici	785	2695
23 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	786	2699
5 dic. 1928	R. decreto-legge 2638. – Variazione di stanziamenti negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1928-29	832	2830
13 »	Esclusione dalle aste	821	2818
13 »	Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli Enti militari.	822	2818
19 dic. 1928	Variante al nomenclatore dei materiali dei servizi logistici – categoria 1ª	844	2889
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
18	Legge n. 2415 – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri Reali	6	37
12 gen. 1928	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	27	114
3 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	64	200

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
2 febb. 1928	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	76	223
29 mar. 1928	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	206	600
29 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	207	609
10 magg. 1928	Concorso per l'ammissione al secondo corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P E aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.	303	852
10 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	304	854
17 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	324	921
14 giug. 1928	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	410	1274
5 lugl, 1928	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	454	1403
19 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	489	1506
30 agos. 1928	Concorso per l'ammissione al secondo corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.....	588	2115
6 sett. 1928	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.....	595	2140
4 ott. 1928	R. decreto n. 2353. – varianti al R. decreto 3 aprile 1926, n. 619, concernente le ammissioni ai corsi allievi sottufficiali presso la scuola centrale carabinieri reali.	737	2575

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 ott. 1928	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.	674	2420
15 nov. 1928	Ufficiali ammessi al 2° corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei CC. RR.	751	2591
29 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	801	2748
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
21 giug. 1928	R. decreto n. 1815. – Cessione gratuita di materiali del R. Esercito alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	560	1894
30 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	499	1565
30 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	500	1566
27 sett. 1928	Tanaglia leggera per tiro ridotto con le armi mod. 91 (*con 2 tavole di disegno*)	643	2357
4 ott. 1928	Bufetterie per i carabinieri reali	661	2399
25 »	Bufetterie per i carabinieri reali (*con 4 tavole di disegno*)	725	2544
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA.		
9 ago. 1928	R. decreto-legge n. 2034. – Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana	640	2345

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	AVANZAMENTO.		
4 dic. 1927	R. decreto-legge n. 2455. – Passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento	4	34
18 »	Legge n. 2456. – Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del R. Esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo stato degli ufficiali del R. Esercito. della R. Marina e della R. Aeronautica.....	17	5
31 »	R. decreto-legge n. 2504. – Nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti del R. Esercito.....	21	7
5 genn. 1928	R. decreto col quale sono stabilite le cariche che corrispondono al comando di reggimento.....	50	17
9 »	Decreto ministeriale che nomina, per l anno 1928, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.....	24	9
25 »	Limite d'anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1928.....	60	19
2 febbr. 1928	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario.....	77	2
2 »	Quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1928 dei colonnelli medici della riserva.....	78	2
9 »	Nomina delle commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta.....	96	3

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 febbr. 1928	Esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nei quadri di avanzamento per l'ano 1928.	110	294
16 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta dei maggiori, capitani e tenenti in servizio permanente effettivo.	111	295
16 »	Disposizioni per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento.	112	297
16 »	Limiti di anzianità per la inscrizione di ufficiali delle categorie in congedo sui quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1928.	113	299
21 »	Giudizio d'avanzamento. – Tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398.	127	343
23 »	Esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta ed anzianità che avranno luogo nel corrente anno a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito...	135	351
26 »	R. decreto n. 447. – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania...	180	531
[illegible] 1928	Giudizi d'avanzamento relativi agli ufficiali in A. Q. R. senza richiamo.	141	366
»	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento per l'anno 1928.	142	366
»	R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Cirenaica (2 gennaio 1927 al 30 giugno 1928) e in Tripolitania (1° dicembre 1927 al 30 giugno 1928).	526	1637
»	Norme e programmi per gli esami (facoltativi) di avanzamento a scelta per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.	181	532

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 mar. 1928	Nomina di commissioni giudicatrici per gli esperimenti ed esami obbligatori e facoltativi per gli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito.....	161	416
15 »	Corso di istruzione per i tenenti colonnelli in A. R. Q. delle armi combattenti.....	170	463
15 »	Giudizi d'avanzamento. – Aggiunta alle tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398.....	183	557
18 »	R. decreto-legge n. 742. – Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del tribunale militare territoriale per il corpo d'armata di Udine e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.....	250	70
22 »	Giudizi d'avanzamento. – Tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398.....	189	561
29 »	Disposizioni relative agli esami facoltativi a scelta per ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.....	205	60
29 »	Esperimenti ed esami obbligatorî per l'avanzamento a scelta ed anzianità, esami facoltativi per l'avanzamento a scelta, che avranno luogo nel corrente anno a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.....	212	61
29 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1928.....	213	62
29 »	Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi nel quadro di avanzamento ad anzianità ed a scelta obbligatoria per l'anno 1928.....	215	62
2 apr. 1928	Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	220	63

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
Apr. 1928	Proposta di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1928	221	636
»	Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.	222	637
»	Esperimenti ed esami obbligatorî per l'avanzamento a scelta ed anzianità di ufficiali delle varie armi e corpi	235	647
»	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali.	240	666
»	Costituzione della commissione giudicatrice degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto al richiamo	241	667
»	Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatorî per l'avanzamento degli ufficiali, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.	242	667
»	Graduatoria di merito degli ufficiali in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo che hanno partecipato al concorso per la nomina in S. P. E. nel corpo sanitario militare	248	688
»	Quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori e tenenti dei carabinieri reali in S. P. E.	255	718
»	Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatorî per l'avanzamento degli ufficiali, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.	256	718
»	Variante alla composizione della commissione giudicatrice per gli esami dei tenenti medici	257	719
»	Esami per la promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli direttori di deposito allevamento quadrupedi	263	723

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 apr. 1928	Giudizi di avanzamento dei tenenti colonnelli di complemento di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742 (circolare 250 *giornale militare* c. a.)	276	74
26 »	Costituzione della commissione giudicatrice per gli esperimenti ed esami degli ufficiali dei CC. RR.	280	74
3 mag. 1928	Corso d'istruzione per i capitani in A. R. Q. delle armi combattenti	287	77
5 »	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito – Avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della legge 11 marzo 1926 n. 397	300	84
10 »	Norme per l'applicazione della circolare 369 del *giornale militare* 1926 ai capitani in aspettativa per riduzione di quadri senza obbligo di richiamo	305	85
10 »	Ufficiali di complemento ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta	306	85
10 »	Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'accertamento della idoneità alla carica superiore per gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria	313	87
10 »	Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità di capitani delle varie armi	314	87
16 »	Sostituzione di un membro nella Commissione per la valutazione dei titoli degli ufficiali medici di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta	335	93
18 »	Esperimenti per la idoneità degli ufficiali chimici-farmacisti	329	91
18 »	Corso d'istruzione per i tenenti colonnelli in A. R. Q. delle armi combattenti	330	91

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
...g. 1928	Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali delle varie armi e corpi.....	336	947
»	Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatorî per l'avanzamento degli ufficiali di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.....	337	956
»	Limiti di anzianità entro cui debbono trovarsi i tenenti di cavalleria e di artiglieria in S. P. E. per poter concorrere all'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni.....	346	990
»	Quadro suppletivo di avanzamento per ufficiali di alcuni gradi delle varie armi in S. P. E. ed in A. R. Q.....	362	1056
»	Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo.....	377	1151
...g. 1928	Varianti nella composizione della Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.....	379	1153
»	Legge n. 1374. – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, e della R. Aeronautica	460	1453
»	R. decreto n. 1478. – Modifiche al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.....	463	1456
»	R. decreto n. 1559. – Aggiunta al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1423, contenente norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo veterinario nel R. Esercito.....	529	1715
»	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.....	648	2375

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 giug. 1928	Varianti alla composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti ed esami obbligatori e facoltativi per gli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito	411	1274
14 »	Legge n. 1383. – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del R. Esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria.	465	1458
21 »	Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.	424	1301
28 »	Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami per l'avanzamento degli ufficiali di cui alla circolare 263 *giornale militare* c.a.	441	1373
28 »	Corso di istruzione per maggiori veterinari in A. R.Q.	442	1373
19 lug. 1928	Quadro suppletivo d'avanzamento per tenenti colonnelli commissari, per l'anno 1928	490	1541
19 »	Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi	491	1541
3 agos. 1928	R. decreto-legge n. 1921. – Passaggio in servizio permanente effettivo nel R. Esercito, attraverso le accademie di reclutamento di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie	576	2111
3 »	R. decreto n. 2001, – Modifiche all'art. 9 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1420 che stabilisce le norme per gli esami di avanzamento per gli ufficiali del corpo sanitario militare del R. Esercito	633	2321
4 »	Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai capitani del servizio tecnico d'artiglieria e dai capitani d'artiglieria permanentemente aggregati al servizio stesso, compresi nei limiti d'anzianità per la partecipazione agli esami a scelta facoltativa per il quadro d'avanzamento dell'anno 1928	542	2488

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agos. 1928	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta dei maggiori, capitani e tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	539	1775
16 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per l'anno 1929	548	1878
16 »	Limiti di avanzamento per l'anno 1928 dei tenenti colonnelli di cavalleria nella riserva	549	1882
20 »	Concorso per l'ammissione di 120 ufficiali subalterni di complemento del R. Esercito e della R. Marina ad un corso di pilotaggio	564	1911
30 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in S. P. E. nel R. Esercito	604	2160
6 sett. 1928	Limiti d'anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1929	596	2149
13 »	Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatorî per l'avanzamento degli ufficiali, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.	608	2173
15 »	R. decreto relativo alla determinazione dell'anzianità assoluta e relativa da assegnarsi agli ufficiali di nuova nomina nell'arma dei carabinieri reali	772	2680
20 »	Limiti di avanzamento per l'anno 1928 dei sottotenenti medici, chimici farmacisti e veterinari di complemento e di riserva	623	2310
20 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1929	624	2310
»	Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami ed esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali a scelta, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c.a.	625	2312
»	Giudizi d'avanzamento relativi agli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo	626	2312

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	l'anima
25 sett. 1928	Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna.....	641	2356
27 »	Sostituzione dell'art. II del decreto ministeriale 9 giugno 1928 che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.....	660	2396
4 ott. 1928	Varianti nella composizione della Commissione giudicatrice per gli esami ed esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali a scelta, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.....	662	2401
4 »	R. decreto n. 2264. – Norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.....	713	2523
4 »	R. decreto-legge n. 2326. – Modifiche al R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alle promozioni per merito di guerra degli appartenenti alle truppe operanti nelle Colonie.....	723	2547
18 »	Esperimenti ed esami obbligatorî per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti – Quadro suppletivo 1928.....	688	2449
25 »	Esperimenti ed esami obbligatorî per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi.....	698	2466
25 »	Quadro suppletivo di avanzamento per tenenti di fanteria e cavalleria in S. P. E. per l'anno 1928 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1929 per i suddetti tenenti.....	699	2473
26 »	Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla Commissione nominata con decreto ministeriale 5 ottobre 1927 per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122 riguardante il servizio degli specialisti del genio.....	714	2528
26 »	Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, quadro suppletivo 1928, di cui alla circolare 688 *giornale militare* c. a.....	715	2527

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 nov. 1928	R. decreto n. 2561. – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica	796	2733
12 »	Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e tenenti colonnelli del servizio tecnico d'artiglieria in servizio permanente compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1929	742	2582
13 »	Legge 2499. – Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento	777	2690
13 »	Legge n. 2500. – Conversione in legge del R. decreto legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'armata	778	2691
13 »	Legge n. 2501. – Conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Divisione e gradi corrispondenti nel R. Esercito	779	2691
15 »	Decreto ministeriale che modifica la composizione della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo	743	2583
15 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sul quadro di avanzamento per l'anno 1929	744	2585
15 »	Ufficiali di complemento ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta	746	2587
15 »	Capitani in A. R. Q. ammessi a frequentare il corso d'istruzione presso le scuole centrali di Civitavecchia	747	2588

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 nov. 1928	Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, quadro suppletivo 1928, di cui alla circolare 688 *giornale militare* c. a.	748	259
15 »	Varianti nella composizione della commissione tecnica di cui alla circolare 498 del *giornale militare* 1927 per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti colonnelli veterinari in S. P. E. compresi nei limiti del quadro suppletivo del 1928	749	259
15 »	Quadro suppletivo di avanzamento per tenenti colonnelli e maggiori del corpo veterinario in S. P. E. per l'anno 1928 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1929 per i tenenti colonnelli, maggiori e tenenti del suddetto corpo	750	259
22 »	Giudizi di avanzamento. – Autorità giudicatrici per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del corpo veterinario	761	262
22 »	Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	770	264
26 »	Legge n. 2683. – Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'Armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	827	283
28 »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1929	800	274
2 dic. 1928	Legge n. 2703. – Norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito	830	283
6 »	Proroga dei termini per l'inoltro degli specchi di avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo iscrivibili sul quadro di avanzamento per l'anno 1929	804	276

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 dic. 1928	Norme per l'applicazione del paragrafo 92 della circolare 369 del *giornale militare* 1926 circa i corsi d'istruzione per i capitani in A. R. Q. senza obbligo di richiamo	823	2819
13 »	Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	835	2835
15	Programmi per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo	836	2839
20 »	Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, quadro suppletivo 1928, di cui alla circolare 688 *giornale militare* c. a.	837	2871
27 »	Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi	845	2890
	CAVALLI.		
11 agg. 1928	Situazioni trimestrali dei quadrupedi di truppa. – Disposizioni particolari circa i cavalli concessi definitivamente d'agevolezza agli ufficiali	401	1250
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE		
11 nov. 1927	R. decreto n. 2381. – Nuova circoscrizione militare territoriale del Regno	3	7
8 agos. 1928	Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare	574	1971
	COLONIE.		
8 genn. 1928	Apertura di un credito straordinario agli ufficiali del R. Esercito appartenenti o trasferiti ai regi corpi di truppe coloniali, soci o non soci dell'Unione Militare	65	200

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 genn. 1928	Militari dei RR. corpi truppe coloniali che compiono in Italia il periodo di convalescenza o sono ricoverati in ospedali metropolitani	66	201
25 febbr. 1928	Decreto ministeriale. – Determinazione dei vari cicli di operazioni militari di grande polizia svoltisi nelle colonie dal 1° gennaio 1922 al 27 febbraio 1927	236	661
26 »	R. decreto n. 447. – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'armi compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania	180	531
1° mar. 1928	R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Cirenaica (2 gennaio 1927 al 30 giugno 1928) e in Tripolitania (1° dicembre 1927 al 30 giugno 1928)	526	1637
11 apr. 1928	R. decreto n. 736. – Amnistia e condono di pene in Tripolitania	253	712
31 magg. 1928	Decreto del ministero delle Colonie – Determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale agli effetti delle ricompense militari	630	2282
7 giug. 1928	Modificazioni alla divisa dei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali (*con* 11 *tavole di disegno*)	384	1160
11 »	Funzione del comando truppe in Tripolitania	464	1457
14 »	R. decreto-legge n. 1801. – Disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali	541	1868
21 »	Destinazione degli ufficiali in Colonia	425	1309
21 »	Modificazioni alla divisa della truppa nazionale dei RR. corpi di truppe coloniali (*con* 9 *tavole di disegno*)	434	1317
23 agos. 1928	Modificazione alla divisa della truppa indigena (*con* 11 *tavole di disegno*)	565	1910
4 ott. 1928	R. decreto-legge n. 2326. – Modifiche al R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alle promozioni per merito di guerra degli appartenenti alle truppe operanti nelle Colonie	723	2561

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1928	R. decreto n. 2561. – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica	796	2733
»	Istruzione e trasmissoine delle domande di destinazione in Colonia degli ufficiali	762	2624
	CONCORSI E GARE.		
1° genn. 1928	Categoria militare del concorso ippico di Napoli 1928.	37	123
19	Commissari militari per le gare ippiche durante il 1928	40	152
2 febb. 1928	Gare militari ippiche	128	344
5 mar. 1928	Corse militari nelle riunioni ippiche di Torino, Asti e Verona 1928	154	410
»	Corsa militare nella riunione di corse al galoppo di Grosseto 1928	190	561
»	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	208	609
5 apr. 1928	Corsa militare nel concorso ippico di Firenze 1928	226	640
5 »	Corsa militare nelle gare ippiche di Napoli maggio 1928	227	640
12 »	Categoria militare del concorso ippico di Bari	243	668
1 giug. 1928	Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1929	385	1190
»	Gare militari ippiche	422	1299
1 lugl. 1928	Esito concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	485	1533
»	Esito concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q ed in congedo	486	1541

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agos. 1928	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servirio permanente effettivo.....	533	170
9 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo.....	534	172
9 »	Concorso per i testi d'insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento.....	535	172
16 »	Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi ».....	550	189
16 »	Concorso ippico di Pinerolo.....	551	189
30 »	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.....	552	212
6 sett. 1928	Concorso ippico nazionale Lanciano – 15 e 16 settembre 1928 – Anno VI.....	597	215
4 ott. 1928	Gare militari ippiche.....	663	246
4 »	Corsa militare della « Società Trevigiana » corse cavalli S. Martino 1928.....	664	246
10 »	Concorso ippico di Trieste.....	684	244
18 »	Commissari militari per le gare ippiche durante il 1928.....	699	245
8 nov. 1928	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.....	729	256
15 »	Riunione ippica di Tor di Quinto.....	752	258
27 dic. 1928	Concorso per i testi di insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento.....	845	300
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
12 apr. 1928	Uso dei telegrammi-espressi di Stato.....	946	66
26 »	Corrispondenza con la R. Accademia d'artiglieria e genio e con la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.....	279	71

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 agos. 1928	Scambio della corrispondenza ufficiale fra gli uffici statali e i Podestà	514	1590
4 ott. 1928	Scambio della corrispondenza ufficiale fra gli uffici statali e i podestà	665	2402
25 »	Norme per la corrispondenza telegrafica	700	2474
	DISCIPLINA MILITARE.		
12 genn. 1928	Licenza speciale per gli ufficiali ammessi a sostenere gli esami per l'avanzamento a scelta	28	114
9 febb. 1928	R. decreto n. 371. – Approvazione del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote	166	437
14 giug. 1928	Libretti personali per i sottotenenti di complemento nominati in servizio permanente effettivo	412	1275
21 »	Facoltà ai sottotenenti maestri di scherma di impartire lezioni private	426	1302
	DISPOSIZIONI VARIE.		
5 genn. 1928	Concessione agli ufficiali dei corpi armati dello Stato di tessere di libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità	12	42
6 »	R. decreto relativo all'espropriazione del diritto di privativa inerente ad alcune invenzioni del sign. Manrico Compare	39	150
»	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	71	212
»	Corsi di insegnamento di calcolo meccanico	41	154

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 febb. 1928	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	103	35
23 »	Ammissione di 50 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale di Roma.....	134	34
26 »	R. decreto n. 389. – Modificazione al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina.....	173	46
26 »	R. decreto n. 619 che approva il nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di Previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.....	527	163
5 mar. 1928	Computo, agli effetti della anzianità di servizio, della durata dei corsi preparatori per la nomina in servizio permanente.....	228	64
8 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.....	200	60
22 »	Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale di Roma	191	562
22 »	Legge n. 648. – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali.....	237	663
3 magg. 1928	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.....	298	82
7 giug. 1928	Verniciatura motomezzi.....	386	119
7 »	R. decreto n. 1369. – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti....	528	166
14	Corsi di insegnamento di calcolo meccanico.....	413	127
14 »	R. decreto-legge n. 1590 – Disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria.....	498	156

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
...ug. 1928	Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni.....	427	1302
...agl. 1928	Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra, per cure balneo-termali.....	475	1507
»	Normalizzazione dei materiali occorrenti alle amministrazioni statali.....	492	1549
...os. 1928	Ammissione di 50 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale di Roma...	515	1591
»	Settimo corso artificieri del genio.....	552	1883
»	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.....	621	2305
»	Inscrizione alle organizzazioni sindacali dei concorrenti agli appalti.....	589	2135
...sett. 1928	Richiesta di dati e di notizie da parte del Casellario centrale infortuni.....	627	2313
	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	657	2395
...ott. 1928	Istruzione premilitare 1928-1929.....	667	2403
»	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.....	703	2486
	Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale in Roma.....	701	2475
»	Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (mod. 1).....	702	2476
...nov. 1928	Capacità dei posti per persone sulle autovetture e sugli autobus.....	717	2529
»	Corsi di insegnamento di calcolo meccanico.....	730	2556

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 nov. 1928	Convenzione fra il Ministero della guerra e l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la diffusione tra gli ufficiali del R. Esercito della speciale forma di « Assicurazione integrativa del trattamento di pensione e di previdenza per il caso di morte » in qualunque epoca questa avvenga.....	771	267
23 »	Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1929.....	787	298
24 »	Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, che delega al sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti, decreti, lettere e provvedimenti di competenza del Ministro della guerra	799	274
	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI		
29 mar. 1928	Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927.....	209	61
10 magg. 1928	Distintivi per ufficiali del R. Esercito a disposizione per l'esplorazione aerea.....	307	85
31 »	Distintivo per ufficiali del R. Esercito comandati nella R. Aeronautica.....	375	115
31 »	Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927.....	376	115
7 giug. 1928	Modificazioni alla divisa dei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali (*con* 11 *tavole di disegno*).....	384	116
	EQUIPAGGIAMENTO.		
12 genn. 1928	Cassetta bagaglio per ufficiali.....	29	11
20 »	Tariffa per le riparazioni da eseguirsi ai berretti di panno grigio-verde a forma rigida.....	58	19
16 febb. 928	Distintivo metallico per automobilisti.....	114	29

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 febbr. 1928	Cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna	115	300
1 mar. 1928	Fregi metallici per le truppe della specialità carri armati (*con 2 tavole di disegno*)	145	368
12 apr. 1928	Oggetti di corredo per i marescialli nuovi promossi	244	668
26 »	Abbeveratoio pieghevole da campo (*Con una tavola di disegno*)	277	744
10 magg. 1928	Pastrano foderato con pelli di agnello per automobilisti	308	856
10 »	Distintivi speciali per i sottufficiali e graduati dei carri armati (*con una tavola di disegno*)	309	860
17 »	Cappotto di panno grigio-verde foderato di pelliccia	325	922
31 »	Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927	376	1151
31 »	Bisaccia per bardatura a sella da truppa	402	1265
21 giug. 1928	Modificazione alla divisa della truppa nazionale dei RR. corpi di truppe coloniali (*con 9 tavole di disegno*)	434	1317
28 »	Vestiario per i famigli e per gli operai delle accademie militari e dei collegi-militari – Giubbe e pantaloni	443	1376
26 lugl. 1928	Variante al conto di costruzione del cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna	502	1568
23 agos. 1928	Modificazione alla divisa della truppa indigena (*con 11 tavole di disegno*)	565	1916
23 »	Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1907	572	1966
4 ott. 1928	Contrassegno alle gavette di alluminio	666	2403
9 »	Panno grigio-verde per l'uniforme dei marescialli del R. Esercito	682	2441
11 »	Calzoncino da ginnastica per la truppa	675	2420
»	Mutandine da bagno per la truppa	676	2423

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
3 dicem. 1928	Copertura di tela grigia per cappello da bersaglieri...	797	272
3 »	Adozione di camiciotti di tela di cotone rasata bleu...	798	273
27 »	Adozione di distintivi di grado per i calzoncini da ginnastica (*con una tavola di disegno*).....	847	290
27 »	Prezzo di tariffa per il taglio di modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo per la truppa.....	848	296
	FONDAZIONI.		
13 ott. 1927	R. decreto n. 2324, col quale la « Fondazione generale Ugo Bignami medaglia d'oro » è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.....	2	4
17 nov. 1927	R. decreto n. 2674 col quale la « Fondazione Maggiore Medaglia d'oro Luigi CORALLI » è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.....	88	25
4 dicem. 1927	R. decreto n. 2803 col quale la « Fondazione Dame Piemontesi », costituita con l'offerta di lire 2000 nominali e destinata a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.....	118	31
8 »	R. decreto n. 2804 col quale la « Fondazione ROSSI » è devoluta a favore dei caporali e soldati della 10ª compagnia del 34 reggimento fanteria.....	119	33
15 »	R. decreto n. 2791 col quale la « Fondazione Maria PECORARO MINNELLI » è devoluta all'85 reggimento fanteria.....	120	32
15 »	R. decreto n. 948 col quale la « Fondazione colonnello Pietro FILIPPINI », costituita con l'offerta di lire 2000 nominali e destinata a favore del reggimento Savoia cavalleria viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.....	216	629

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 dic. 1928	R. decreto n. 2824 col quale sono modificati gli articoli 2 e 6 dello statuto della « Fondazione pro soldati del presidio militare di Treviso ».....	396	1241
5 genn. 1928	R. decreto n. 169 col quale la « Fondazione capitano Enea CAVALIERI » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.....	136	355
5 »	R. decreto n. 170 col quale la « Fondazione capitano del R. Esercito svedese THORSTEN DE FAHNEHIELM » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.....	137	358
5 »	R. decreto n. 171 col quale la « Fondazione Capo Sile » è devoluta al 225° reggimento fanteria	138	360
12 »	R. decreto n. 608 col quale la « Fondazione Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria », istituita col fondo di lire 23.600 nominali e destinata a favore dei militari di truppa del detto reggimento e delle loro famiglie, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	264	731
19 »	R. decreto n. 628 col quale l'Eredità Malfatti, eretta in ente morale col R. decreto 18 maggio 1922, n. 698 ed ascendente a lire 323.400 nominali, assume la denominazione di « Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo MALFATTI », è destinata a favore dei reggimenti Piemonte Reale cavalleria, Savoia cavalleria, cavalleggeri Aosta e Genova cavalleria, ed è approvato lo statuto organico dell'Ente.....	249	697
2 febbr. 1928	R. decreto n. 745, col quale la « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-18 » è devoluta al 3° reggimento genio.....	348	1000
8 »	R. decreto n. 744 col quale il Museo Storico dei bersaglieri in Roma è autorizzato ad accettare il legato di lire 20.000 disposto in suo favore dal generale Alberto Bernardoni.....	349	1003
8 »	R. decreto n. 851, col quale la « Fondazione dell'Aerostiere », costituita col capitale nominale di lire 5000 e destinata a favore dei militari di truppa del gruppo aerostieri del genio, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	350	1004

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 febbr. 1928	R. decreto n. 877, col quale la « Fondazione 22ª Divisione mobilitata », costituita col capitale di lire 1200 nominali e destinata a favore del 79° reggimento fanteria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	351	1007
26 »	R. decreto n. 878, col quale il capitale nominale della « Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino » è elevato da lire 83.800 a lire 88.200.	352	10
3 apr. 1928	Fondazione DOGLIOTTI e DENINA-DOGLIOTTI a favore dell'arma di artiglieria.....	223	638
15 »	R. decreto n. 1097, col quale è approvato il nuovo statuto della « Fondazione Brigata Venezia ».....	416	1289
21 giug. 1928	R. decreto n. 2510 col quale la « Fondazione maggiore SUAREZ », costituita con il capitale nominale di lire 25.000 e destinata a favore dei militari del 5° battaglione indigeni di Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	807	2780
7 lugl. 1928.	Fondazioni DOGLIOTTI e DENINA-DOGLIOTTI a favore dell'arma di artiglieria.....	484	1532
14 »	R. decreto n. 1923, col quale la « Fondazione Villafranca » è autorizzata ad accettare il legato di lire 2000, pari a lire 2600 nominali, rendita 3,50 % – disposto a suo favore dal marchese comm. Piero BARGAGLI ».....	649	2383
14 »	R. decreto n. 2016 col quale la « Fondazione 60° reggimento fanteria », costituita col fondo di lire 10.000 nominali offerte dagli ufficiali del reggimento e destinata a favore di ex militari di quest'ultimo e delle loro famiglie, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	650	2386
20 »	R. decreto n. 2012, col quale la « Fondazione Giovanni PEDATA » è devoluta a favore dell'8° reggimento genio e ne è approvato il nuovo statuto.....	631	2322
20 »	R. decreto n. 2013 col quale la « Fondazione generale Alessandro DE SAINT PIERRE » costituita col legato di lire 2000 nominali e destinata a favore del 1° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	632	2386

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 lugl. 1928	R. decreto n. 2185 col quale la « Fondazione militari del magazzino casermaggio di Bengasi », costituita con capitale nominale di lire 1000, è stata eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto	711	2519
»	R. decreto n. 2186 col quale la « Fondazione 39° reggimento fanteria », costituita con il fondo di lire 10.000 nominali a favore del detto reggimento, è devoluta al 40° reggimento fanteria e ne è approvato il nuovo statuto	712	2521
3 agos. 1928	R. decreto n. 2008 col quale la « Fondazione tenente ing. Carlo LONGO », costituita col capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore del 35° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	634	2330
»	R. decreto n. 2009 col quale la « Fondazione generale Carlo ROGGERO », costituita col fondo di lire 15.000 nominali offerto dagli ufficiali del 231° reggimento fanteria e destinata a favore del corpo stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	635	2332
»	R. decreto n. 2010, col quale la « Fondazione colonnello ELIA », costituita a favore del 47° reggimento fanteria col fondo di lire 10.000 nominali, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	636	2335
»	R. decreto 2011 col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto organico della « Fondazione pro soldati del Presidio militare di Treviso », approvato con R. decreto 18 agosto 1924, n. 1475	637	2338
»	R. decreto n. 2015 col quale la « Fondazione capitano Antonino DE MEZZAN » costituita col capitale nominale di lire 2000 e destinata a favore del battaglione Feltre del 7° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	638	2340
»	Nomina della commissione aggiudicatrice del premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E. »	543	1868

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 sett. 1928	R. decreto n. 2511 col quale la « Fondazione generale BALDISSERA », costituita con il capitale nominale di lire 6.500 e destinata a favore dei militari eritrei appartenenti a vari reparti del R. Corpo di truppe coloniali della Eritrea viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	808	2784
6 »	R. decreto n. 2512 col quale la « Fondazione maggiore TURITTO », costituita con il capitale nominale di lire 25.000 e destinata a favore dei militari del 1° battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	809	2787
6 »	R. decreto n. 2513 col quale la « Fondazione maggiore HIDALGO », costituita con il capitale nominale di lire 10.000 e destinata a favore dei militari del 2° battaglione indigeni di Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	810	2791
6 »	R. decreto n. 2514 col quale la « Fondazione tenente colonnello Galliano », costituita, con il capitale nominale di lire 8000 e destinata a favore dei militari del 3° battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	811	2795
6 »	R. decreto n. 2515 col quale la « Fondazione maggiore TOSELLI per il 4° battaglione eritreo », costituita con il capitale nominale di lire 25.000, viene eretta in ente morale e ne approvato lo statuto	812	2799
6 »	R. decreto n. 2516 col quale la « Fondazione maggiore DE ROSA », costituita con il capitale nominale di lire 10.000 e destinata a favore dei militari indigeni dell'artiglieria eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	813	2803
6 »	R. decreto n. 2517 col quale la « Fondazione maggiore FIORE », costituita con il capitale nominale di lire 4.000 e destinata a favore dei militari indigeni del genio militare d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	814	2807

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 nov. 1928	Sostituzione di un membro della Commissione aggiudicatrice del premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E. »	609	2173
10 nov. 1928	Assegnazione di premi della fondazione « Denina-Dogliotti »	741	2581
4 dic. 1928	Sostituzione di un membro della Commissione aggiudicatrice del premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E. »	820	2817
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI		
16 genn. 1928	Corso di triangolazione topografica e rilievo per capitani di artiglieria	72	213
7 febb. 1928	Quinto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	79	225
9 »	Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	97	273
15 marz. 1928	Primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche	171	465
12 apr. 1928	Primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche	245	668
5 lugl. 1928	Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento nominati tali in base all'art. 18 del R. decreto-legge n. 119 del 1927 e richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive	455	1443
9 agos. 1928	Primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche	566	1960
11 ott. 1928	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	677	2424
25 »	Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio	704	2486

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
1 nov. 1928	Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi	718	[illegible]
1 »	Sesto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	726	[illegible]
15 »	Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia, per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi	756	[illegible]
22 »	Terzo corso di osservazione lontana per ufficiali di Stato Maggiore	763	[illegible]
27 dic. 1928	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	849	[illegible]
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
11 dic. 1927	R. decreto-legge n. 2380. – Scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di P. S. e conseguenti provvedimenti	175	[illegible]
15 »	Legge n. 2408. – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria	5	[illegible]
29 »	R. decreto-legge n. 2666. – Disposizioni relative ai depositi per ricorsi in sede giurisdizionale presso il consiglio di Stato e le giunte provinciali amministrative	55	[illegible]
29 »	R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione militare	56	[illegible]
5 genn. 1928	Tipi di stemmi nazionali da adottarsi dagli enti militari e loro distribuzione	13	[illegible]
8 »	R. decreto n. 165. – Approvazione del Testo Unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali	164	[illegible]

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 genn. 1928	Legge n. 93. – Varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.....	100	279
»	R. decreto-legge n. 26. – Modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza ed al servizio del corpo.	87	241
»	R. decreto n. 166. – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria	147	377
»	R. decreto n. 462. – Approvazione del regolamento per il museo di Castel Sant'Angelo.....	197	593
»	R. decreto-legge n. 162. – Modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali.....	123	329
»	Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1928 – 31 gennaio 1929.....	198	599
9 febb. 1928	Legge n. 335. – Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, concernente lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume.....	179	530
»	R. decreto riguardante la costituzione della Casa militare di S. A. R. il Duca di Pistoia.....	140	365
1 mar. 1928	R. decreto n. 380. – Modifiche alle norme di attuazione della legge 25 novembre 1926 n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.....	168	459
»	Legge n. 435. – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica.....	199	601
»	Decreto ministeriale col quale sono assegnati al Tribunale speciale per la difesa dello Stato un altro vice presidente ed altri due giudici supplenti.....	169	461

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 mar. 1928	Iscrizioni nell'albo di autocarri dichiarati ausiliari militari	155	41
8 »	Legge n. 519. – Conversione in legge con aggiunta, del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale	218	60
15 »	Decreto ministeriale relativo alla nomina del procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	184	55
15 »	Legge n. 833. – Conversione in legge, con aggiunte e modifiche, del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura	283	76
29 »	Legge n. 621. – Costituzione del comune di Pompei	251	70
4 apr. 1928	Decreto ministeriale. – Assegnazione di un sostituto procuratore e di un giudice istruttore presso l Tribunale speciale per la difesa dello Stato	268	73
5 »	Decreto ministeriale. – Dimissioni dalla carica di vice-presidente presso il tribunale speciale per la difesa dello Stato del generale Freri comm. Orlando	266	72
8 »	Decreto ministeriale. – Assegnazione di un Regio vice-avvocato militare, con le funzioni di relatore, presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	267	73
12 »	Decreto ministeriale. – Dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	269	73
15 »	Decreto ministeriale. – Nomina del procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	270	73
15 »	R. decreto n. 1157 col quale vengono abrogati i decreti reali e luogotenenziale relativi alla organizzazione del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti	45[illegible]	144

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° apr. 1928	Decreto ministeriale. – Assegnazione al tribunale speciale per la difesa dello Stato di un sostituto procuratore generale	285	769
18 »	Decreto ministeriale. – Assegnazione di funzionari presso gli uffici del pubblico ministero del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	271	740
18 »	Decreto ministeriale – Revoca della nomina a sostituto procuratore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	272	741
28 »	Decreto ministeriale – Assegnazione di un funzionario presso gli uffici del pubblico ministero del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	331	943
28 »	Decreto ministeriale – Nomina di un altro vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	318	911
28 »	Decreto ministeriale – Assegnazione di un funzionario presso gli uffici del pubblico ministero del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	319	912
1 magg. 1928	Decreto ministeriale – Assegnazione di un funzionario all'ufficio d'istruzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	356	1034
1 »	Decreto del Ministro dell'aeronautica relativo alla determinazione delle zone di territorio nazionale vietate alla navigazione aerea	618	2277
10 »	R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione Militare	332	944
11 »	Decreto ministeriale – Nomina di un giudice presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	418	1293
1 giug. 1928	Assegnazione di un funzionario all'ufficio di cancelleria presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.	431	1315
1 »	Legge n. 1373 – Conversione in legge del R. decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova	459	1452

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
14 giug. 1928	Legge n. 1312 – Concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose	619	2[illegible]
30 »	Decreto del Capo del Governo relativo all'approvazione degli elenchi dei valichi della frontiera terrestre attraverso i quali è consentito il passaggio alle persone munite dei prescritti documenti	561	18[illegible]
25 lugl. 1928	Decreto ministeriale riflettente la nomina del presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	508	13[illegible]
27 »	R. decreto n. 2124 – Riconoscimento giuridico dei circoli di cultura degli ingegneri ed approvazione del relativo statuto-tipo	794	27[illegible]
3 agos. 1928	R. decreto-legge n. 2035 – Facoltà al Ministero dell'Aeronautica di procedere ad un reclutamento straordinario di un maggiore nel corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri)	639	23[illegible]
10 »	R. decreto n. 1944 – Norme per l'applicazione della legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose	620	230
18 sett. 1928	Decreto ministeriale – Nomina del comm. avv. Tringali Casanova Antonio a vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	653	239
18 »	Decreto ministeriale – Nomina del console Pasqualucci cav. Renato a giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	654	239
18 »	Decreto ministeriale – Nomina del cav. uff. Ottanelli Domenico, del cav. Le Metre Gaetano e del Sig. Oliveti Ivo a giudici supplenti presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	655	239
22 »	Decreto ministeriale – Nomina del console Griffini dott. Mario a giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	656	240
25 »	Decreto ministeriale – Accettazione di dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	658	239

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 sett. 1928	Decreto ministeriale – Nomina a procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.....	659	2397
»	R. decreto-legge n. 2209 – Disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008 concernente provvedimenti per la difesa dello Stato.....	681	2439
4 ott. 1928	R. decreto-legge n. 2327 – Modificazioni al Testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina approvato con R. decreto 31 gennaio 1926 n. 452.....	724	2542
4 »	R. decreto-legge n. 2380 – Rinunzia ad assegni o pensioni ordinarie e di guerra ed a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'Erario per la Cassa Autonoma di ammortamento del debito pubblico interno.....	757	2605
8 nov. 1928	Decreto ministeriale – Nomina a giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del console nella M. V. S. N. Piroli Alberto.....	780	2692
»	Decreto ministeriale – Nomina a giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del console nella M. V. S. N. Oliveti Ivo.....	781	2693
»	Decreto ministeriale – Dimissioni del cav. uff. Domenico Ottanelli dalla carica di giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.....	782	2694
1 dic. 1928	R. decreto n. 2720 – Determinazione del posto spettante al procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.....	833	2833
»	Decreto ministeriale – Accettazione di dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.....	834	2834

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	MATRICOLA.		
2 genn. 1928	Variazioni matricolari per i militari in congedo ammessi nella Milizia Nazionale Forestale.....	8	
12 »	Modificazioni al § 36 del regolamento per le matricole	30	
23 febb. 1928	Copie di fogli matricolari occorrenti per la documentazione di pratiche relative a sottufficiali e militari di truppa deceduti o minorati per incidenti di volo in servizio nella R. Aeronautica.....	129	
23 »	Impieghi e servizi speciali da annotarsi nella matricola dei sottufficiali e militari di truppa.....	130	
5 apr. 1928	Indicazione da apporsi sui mod. 59 degli automobilisti all'atto del congedamento.....	229	
14 giug. 1928	Annotazioni matricolari per militari automobilisti...	411	
5 lugl. 1928	Trasferimenti per cambio di residenza degli ufficiali in congedo.....	467	
23 agos. 1928	Inscrizione del distretto di leva sui modelli 53.....	567	
23 «	Variazione da inserire sulla parte prima del libretto personale.....	568	
13 sett. 1928	Fogli matricolari dei militari della R. Aeronautica ...	610	
15 nov. 1928	Ufficiali superiori e inferiori, invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario.....	753	
23 »	Variazioni matricolari per i militari aggregati	788	
	MILITARI DI TRUPPA.		
12 genn. 1928	Corsi per allievi sottufficiali.....	22	
12 »	Militari congedati dai centri esperienze di artiglieria.	35	
8 mar. 1928	Invio in congedo illimitato di militari in servizio di leva con la classe 1907 e muniti del requisito dell'istruzione premilitare che abbiano prestato un periodo di servizio precedentemente alla chiamata alle armi di detta classe e che contino complessivamente 15 mesi di servizio.....	157	

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 apr. 1928	Corsi per allievi sottufficiali	260	721
3 magg. 1928	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908.	288	774
14 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	321	920
17 »	Militari alle armi inviati alle carceri per espiare la pena riportata pel reato di renitenza	326	926
17 »	Dispensa dal compiere la ferma ai militari della classe 1907, ascritti a ferma minima	327	926
24 »	Invio in congedo illimitato di militari compresi nella chiamata della classe 1907 che frequentarono i corsi di istruzione premilitare	338	956
24 »	Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito	344	966
7 giug. 1928	R. decreto n. 1819 – Riconoscimento dei gradi del personale della Regia guardia di finanza richiamato dal congedo nel R. Esercito e nella R. Marina	558	1891
8 »	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908.	403	1265
14 »	Disposizioni riguardanti l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile e l'ammissione all'effettiva riduzione di servizio pei militari col titolo a ferma riducibile	415	1277
25 »	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 15 gennaio 1928	447	1386
12 lugl. 1928	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908.	478	1509
25 »	Corsi per allievi sottufficiali	510	1587
9 agos. 1928	Invio in congedo illimitato di militari di truppa	521	1603
4 »	Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli 71-B., contenute nella circolare 584 del *giornale militare* del 1926	538	1769
8 »	Istruzione di mascalcia	557	1887

DATA	OGGETTO		
23 agos. 1928	Applicazione dell'art. 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.....	[illegible]	
23 »	Responsabilità amministrativa pel mancato arrivo tempestivo dei documenti relativi ai giovani arruolati o ai riammessi in servizio nei RR. Corpi delle truppe coloniali.....		
6 sett. 1928	Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.....	601	[illegible]
13 »	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento del 1928.....	611	2175
9 ott. 1928	Visita medica dei congedandi.....	683	[illegible]
13 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.....	686	[illegible]
25 »	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908.	710	[illegible]
12 nov. 1928	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1889.....	760	[illegible]
22 »	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico, presso i reggimenti di artiglieria e gli enti automobilistici.....	769	[illegible]
21 dic. 1928	Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.....	[illegible]	[illegible]
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
19 genn. 1928	R. decreto n. 150 – Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato	122	[illegible]
26 »	Autorizzazione ai padri di fregiarsi delle decorazioni concesse alla memoria dei figli caduti in guerra (*con una tavola di disegno*).....	87	[illegible]

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 febb. 1928	Norme per l'applicazione del R. decreto n. 1898 del 12 agosto 1927, Anno V – riguardante la facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Campagne d'Africa » concessa al personale che ha preso parte all'occupazione effettiva dell'Oltre Giuba e alle operazioni militari per l'occupazione del territorio della Somalia settentrionale.	116	305
31 magg. 1928	Decreto del ministero delle Colonie – Determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale agli effetti delle ricompense militari.....	630	2322
7 giug. 1928	R. decreto n. 1570, relativo alla concessione delle croci di guerra per titoli comuni agli indigeni delle colonie.....	647	2374
1° nov. 1928	R. decreto n. 2485 – Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato.....	774	2684
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
18 dic. 1927	Legge n. 2415 – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'arma dei carabinieri reali.....	6	37
29 »	R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1928, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito.....	31	116
9 febb. 1928	Istituzione di scuole militari a Rieti e a Moncalieri e trasferimento a Spoleto della scuola di Roma...	80	227
1 »	R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali f. q. per il 1928.....	160	414
15 mar. 1928	Trasferimento a Firenze della sede dell'Ufficio di S. E. il generale di corpo d'armata comandante designato d'armata Montanari cav. Umberto.....	172	467
11 »	R. decreto col quale è soppressa l'infermeria presidiaria di Rodi.....	202	603

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 mar. 1928	R. decreto-legge n. 742 – Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del tribunale militare territoriale per il corpo d'armata di Udine e norme integrative della legge 11 marzo 1926, numero 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	250	75
25 »	Maggiori e capitani d'artiglieria da comandarsi quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria	203	63
29 »	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria – Modificazioni relative al corso superiore tecnico d'artiglieria	214	67
6 magg. 1928	R. decreto n. 1035 – Determinazione del numero delle scuole militari del Regno	357	107
10 »	Concorso per l'ammissione al secondo corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.	303	92
24 »	Servizio degli specialisti del genio	339	99
28 »	R. decreto-legge n. 1223 – Aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito	399	120
31 »	R. decreto n. 1224 – Dipendenza e attribuzioni dell'ispettore delle truppe celeri	400	120
3 giug. 1928	R. decreto concernente la ripartizione fra le varie armi dal 1° giugno al 31 dicembre 1928, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 sull'ordinamento del R. Esercito	378	112
7 »	Legge n. 1375 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926 n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito	461	134
8 »	Dipendenza della scuola centrale di educazione fisica.	395	120

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 giug. 1928	Funzione del comando truppe in Tripolitania.....	464	1457
19 lugl. 1928	Tabelle graduali e numeriche di formazione di pace dell'Ispettorato delle truppe celeri.....	493	1552
19 »	Soppressione dell'ospedale militare secondario di Venezia.....	494	1553
19 »	Decreto ministeriale – Concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma.....	509	1584
26 »	Varianti alla tabella n. 10 della circolare 689 *giornale militare* 1926.....	503	1568
30 agos. 1928	Concorso per l'ammissione al secondo corso di abilitazione tenico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.	588	2135
6 sett. 1928	Concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma.....	599	2158
25 ott. 1928	Soppressione dell'ospedale militare secondario di Venezia.....	705	2489
1° nov. 1928	Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Livorno in ospedale secondario.....	719	2531
8 »	Istituzione di un deposito di materiale sanitario in Parma.....	731	2558
8 »	R. decreto-legge n. 2532 – Provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare	775	2686
15 »	Ufficiali ammessi al 2° corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'Arma dei CC. RR.....	751	2591
22 »	Dipendenza ella scuola centrale di educazione fisica.	764	2627

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 nov. 1928	Legge n. 2781 – Conversione in legge, con modificazioni, dei regi decreti-legge 16 dicembre 1926, numero 2121, recante disposizioni per il servizio tecnico d'artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un Servizio degli specialisti del genio.....	840	2864
26 »	Legge n. 2683 – Conversione in legge del R. decreto legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'Armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.....	827	28..
9 dic. 1928	R. decreto concernente la ripartizione fra le varie armi, dal 10 al 31 dicembre 1928, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 sull'ordinamento del R. Esercito.....	842	28..
	PENSIONI.		
29 dic. 1927	R. decreto-legge n. 2617 concernente provvedimenti a favore dei veterani delle guerre per l'indipendenza nazionale.....	89	257
5 genn. 1928	R. decreto-legge n. 72 – Provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra.....	91	265
15 apr. 1928	R. decreto n. 1024. – Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.	354	1012
26 nov. 1928	Legge n. 2684. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra.....	828	2882

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	PERSONALE OPERAIO.		
ott. 1927	R. decreto n. 2030 – Modificazioni alle norme relative al trattamento economico dei salariati dello Stato	522	1615
»	R. decreto-legge n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132 – Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi	523	16
genn. 1928	Applicazione agli operai temporanei e giornalieri del R. decreto-legge 23 ottobre 1927 n. 1966 concernente riduzione delle indennità caroviveri	36	122
5 mar. 1928	Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra	201	602
30 apr. 1928	Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra	355	1033
...mg. 1928	R. decreto n. 1536 – Indennizzo di licenziamento agli operai in servizio presso le amministrazioni dello Stato	497	1559
»	R. decreto n. 1343 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 27 ottobre 1925 n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi	524	1 623
...gl. 1928	Decreto del Capo del Governo – Approvazione degli statuti dell'Associazione nazionale impiegati delle privative: dell'Associazione nazionale salariati delle privative: dell'Associazione nazionale salariati guerra, marina, aeronautica; dell'Associazione nazionale rivenditori di generi di privative; dell'Associazione nazionale lottisti e dell'Associazione nazionale spacciatori all'ingrosso di generi di privative	562	1904
...s. 1928	Procedura pel riconoscimento di lavori insalubri agli effetti della pensione, ad operai permanenti	525	1636
...ov. 1928	R. decreto-legge n. 2629 – Modificazione al R. decreto-legge 27 ottobre 1927 n. 2055 sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi	826	2824

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
9 febb. 1928	Facilitazioni agli ufficiali per l'acquisto di pubblicazioni militari	98	274
10 »	Regolamento per l'applicazione del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e la R. Marina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598	124	3..
23 »	Manuale teorico pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione – Volume V – (Istruzione sulla radio-telegrafia) Edizione 1927	131	3..
1 mar. 1928	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	143	3..
8 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	156	4..
29 »	Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A R. Q. ed impiegati civili – Anno 1928	210	4..
29 »	Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie – Parte I (1 volume testo e 1 volume tavole) e parte II	211	4..
5 apr. 1918	Tavole di tiro per il cannone da 75/27 – V = 460 - V 288, 5	230	4..
5 »	Tavole di tiro per l'obice da 100/17 - V = 305	231	4..
19 »	Annuario militare pel 1929	258	5..
19 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	259	5..
10 magg. 1928	Istruzione per la ginnastica militare	310	6..
24 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	340	6..
24 »	Norme generali per l'impiego delle Grandi Unità	341	6..
24 »	Regolamento per la scuola di guerra	342	6..

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 magg. 1928	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 137).....	363	1058
31 »	Istruzione sul generatore benzo-elettrico Skoda-Daimler da 150 HP, per treni elettrici stradali e ferroviari.....	364	1064
31 »	Istruzione individuale a cavallo – bozze di stampa – edizione 1928.....	365	1065
7 giug. 1928	Nuove norme per il servizio balneare militare.....	387	1192
7 »	Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria da montagna da 75/13 – Pubblicazione numero 1880 – Edizione 1927.....	388	1198
7 »	Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie da campagna e di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie a cavallo – Pubblicazione 1879 – Edizione 1927.....	389	1199
7 »	Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria da campagna di cannoni da 75/27, mod. 911 – Pubblicazione n. 1867 – Edizione 1927.....	390	1200
7 »	Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria someggiata da 75/13 – Pubblicazione numero 1866 – Edizione 1927.....	391	1201
21 »	Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria pesante da 149/35 – Pubblicazione n. 1858 – Edizione 1927.....	428	1310
28 »	Addestramento dell'artiglieria volume 1° – Addestramento del pezzo – Fascicolo: obice da 75/13 – Parte 2ª – Servizio del pezzo.....	444	1381
28 »	Istruzione sulla trattrice Daimler da 80 HP, per il traino delle artiglierie pesanti.....	445	1383
12 luglio 1928	Istruzione per la ginnastica militare	476	1508

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 lugl. 1928	Tavole di tiro – Fascicoli e quaderni dei materiali di caricamento	477	1503
26 »	Addestramento dell'artiglieria – Volume 1° Addestramento del pezzo – Fascicolo: Torre binata da 381/40 V	501	1567
26 »	Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat mod. 1926	505	1575
2 agos. 1928	Istruzione sul puntamento e tiro per le sezioni cannoni 65/17 per fanteria (bozze di stampa) – Istruzione sul materiale, sulle munizioni e sul servizio del pezzo per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Testo e tavole (bozze di stampa)	520	1611
3 »	Norme per l'impiego tattico della Divisione	516	1597
16 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi corpi ed uffici	553	1881
16 »	Grafici per la determinazione della densità dell'aria del sito e delle componenti del vento	554	1887
16 »	Tavole di tiro a scale grafiche per il cannone da 105/28 V – 362, V – 465, V – 565	555	1889
23 »	Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925	569	1961
6 sett. 1928	Fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria su formazione di pace (bozze di stampa) – Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria su formazione di pace (bozze di stampa)	598	2135
13 »	Tavola di tiro per l'obice da 100/17 mod. 914 e 916 – Granata mod. 915 – V$_0$=261	612	2171
13 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi corpi ed uffici	613	2176
21 »	Pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1928 – VI – Volume I – Parte 2ª	629	2230
27 »	Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo batterie da montagna da 75/13 e da 65/17, di un comando di gruppo di batterie someggiate da 75/13 e da 65/17, di un comando di gruppo di batterie da 100/17 modello 16 – Pubblicazione 1910 Edizione 1928	644	2279

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 sett. 1928	Quaderno dei materiali di caricamento di un reparto munizioni e viveri per gruppo di batterie da montagna da 75/13 e da 65/17 – Pubblicazione 1913 – Edizione 1928	645	2360
27 »	Quaderno dei materiali di caricamento di un reparto munizioni e viveri per gruppo di batterie someggiate da 75/13 e da 65/17 – Pubblicazione 1911 – Edizione 1928	645	2361
11 ott. 1928	Istruzione sull'impiego delle funi e macchine di circostanza	678	2428
18 »	Quaderno di caricamento dell'autoblindata « Lancia » ad 1 (o 2) torretta girevole – Pubblicazione n. 1929 – Edizione 1928	690	2451
25 »	Addestramento dell'artiglieria – Volume 1° – Addestramento del pezzo – Fascicolo: cannone da 75/27 mod. 911 – Parte 2ª – Servizio del pezzo.	706	2489
25 »	Istruzione per la ginnastica militare – Pubblicazione di aggiunte e varianti all'istruzione per la ginnastica militare – Edizione 1928	707	2492
1 nov. 1928	Istruzione sul generatore benzo-elettrico Skoda-Daimler da 150 HP per treni elettrici stradali e ferroviari	732	2558
1 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	733	2559
15 »	Istruzione sulla trattrice Daimler da 100 HP mod. 12-16, per il traino delle artiglierie pesanti	754	2595
22 »	Pubblicazione dell'Annuario militare per l'anno 1928-VI – Volume III – (ufficiali del ruolo speciale)	783	2694
29 »	Istruzione sui lavori da zappatore – Aggiunte e varianti all'edizione del 1912	789	2706
»	Tavole di tiro a scale grafiche per il cannone da 149/35 – shrapnel da 149/12 – relative alla velocità V = 250 e V = 298	790	2709

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 nov. 1928	Quaderno di caricamento dell'autoblindata « Lancia » ad 1 (o 2) torretta girevole – Pubblicazione n. 1929 – Edizione 1928	791	271
29 »	Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda	802	274
6 dic. 1928	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	805	279
13 »	Distribuzione dei modelli 71 D e 71 E del catalogo	824	281
27 »	Annuario militare – Volume III	850	290
27 »	Norme per il buon funzionamento delle artiglierie e delle munizioni – Edizione 1928	851	290
	RECLUTAMENTO.		
5 genn. 1928	Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie delle nuove provincie	14	4
5 »	Situazione della leva sulla classe 1908 al termine della sedufa ordinaria	15	4
8 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento dei sottotenenti di complemento dell'arma dei carabinieri reali	23	10
26 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento	68	24
26 »	Statistica degli inscritti di leva tracomatosi	69	26
2 febbr. 1928	Ispezioni di leva	81	27
9 »	Termine per la prova dei titoli all'ascrizione a ferma riducibile	99	37
13 »	Aggiunte e varianti alla « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva »	104	38

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 febb. 1928	Legge n. 359 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale.....	178	529
2 »	Atti e documenti di leva.....	132	348
16 mar. 1928	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1908..	174	471
27 »	Ritardo della prestazione del servizio militare per ragione di studio.....	204	605
3 apr. 1928	Legge n. 919. – Modificazioni alla legge 23 giugno 1927 n. 1066, sulla leva marittima.....	317	907
5 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento.....	232	643
3 magg. 1928	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908	288	774
10 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119 nella parte che concerne la nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali che prestarono servizio durante la guerra.....	294	833
11 »	Militari della classe 1908 ascritti tardivamente alla ferma riducibile o riconosciuti in possesso del titolo per l'ascrizione alla ferma stessa o in quella minima.....	311	864
11 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento.....	312	865
15 »	Corsi allievi ufficiali di complemento.....	321	920
23 »	Rinuncia alla ascrizione alla ferma riducibile.....	343	966
23 »	Chisura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.....	344	966

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 giug. 1928	Legge n. 1376. – Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari..	462	1437
8 »	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908	463	1965
14 »	Disposizioni riguardanti l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile e l'ammissione all'effettiva riduzione di servizio pei militari col titolo a ferma riducibile.....	415	1277
20 »	Espatrio degli inscritti di leva.....	432	1330
12 lugl. 1928	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908	478	1504
3 agos. 1928	R. decreto-legge n. 1922. – Modifica alla legge sul reclutamento del R. Esercito.....	578	2159
14 »	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1909.....	540	1781
16 »	Istruzione di mascalcia.....	557	1887
23 »	Applicazione dell'art. 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.....	579	2129
23 »	Responsabilità amministrativa pel mancato arrivo tempestivo dei documenti relativi ai giovani arruolati o ai riammessi in servizio nei RR. Corpi delle truppe coloniali.....	580	2121
13 ott. 1928	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.....	686	2442
25 »	Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908	710	2556
8 nov. 1928	R. decreto-legge n. 2430. – Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437...	758	2698
12 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1889.....	760	2623

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 nov. 1928	Legge n. 2498. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni sulla chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno di età..	776	2689
22 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430.....	759	2610
23 »	Costituzione della Commissione consultiva d'appello di cui all'art. 36 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.....	792	2710
21 dic. 1928	Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.....	853	2914
	SCUOLE MILITARI.		
10 dic. 1927	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1927-28 per le scuole militari.....	51	184
10 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1927-28 per le scuole militari.....	52	185
10 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1927-28 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.....	53	187
10 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1927-28 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.....	54	188
20 »	R. decreto-legge n. 2715. – Norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma.....	90	259
11 genn. 1928	Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. – Ufficiali ammessi ai corsi.....	32	117
18 »	Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di fanteria in S. P. E.....	42	155

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 genn. 1928	Elenco degli allievi ammessi al 1° anno del corso delle Accademie militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1927-28 aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente ai sensi della circolare 288 *giornale militare* 1927.....	43	156
19 »	Elenco degli allievi ammessi al 3° anno di corso dell'Accademia militare di Torino per l'anno scolastico 1927-28 aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente ai sensi della circolare 233 *giornale militare* 1927.....	44	165
26 »	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 58° corso (1928-31) della scuola di guerra.....	70	206
2 febbr. 1928	Istituzione di scuole militari a Rieti e a Moncalieri e trasferimento a Spoleto della scuola di Roma.....	80	227
2 «	Preavviso per le ammissioni alle accademie militari per l'anno scolastico 1928-1929.....	85	233
2 »	Preavviso per l'ammissione straordinaria di allievi al 3° corso dell'Accademia di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1928-1929.....	86	239
16 »	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 58° corso (1928-1931) della scuola di guerra.....	117	309
22 mar. 1928	Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.....	192	564
2 apr. 1928	Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.....	219	654
5 »	Settimo corso di perfezionamento per i capitani di amministrazione in S. P. E. reclutati durante la guerra	233	644
11 »	Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1928-1929.....	247	669
26 «	Ufficiali insegnanti e aggiunti presso le scuole militari	278	746
26 »	Corrispondenza con la R. Accademia d'artiglieria e genio e con la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	279	747

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 apr. 1928	Concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma	281	748
3 magg. 1928	Corsi di perfezionamento e di completamento della cultura tecnico-professionale	289	799
4 »	Ammissione di studenti d'ingegneria al 3° anno della R. Accademia di Torino e ad un corso straordinario di un anno presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi d'artiglieria o del genio	292	805
10 magg. 1928	Ammissione ordinaria alle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1928-1929, di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e corpi	315	869
10 »	Norme per le ammissioni ed il trattamento degli allievi nelle RR. Accademie militari	316	874
24 »	Ammissioni di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno di corsi speciali istituiti presso la R. Accademia di Modena	345	967
31 »	Assegnazione gratuita di stampati alla scuola allievi sottufficiali di Rieti per l'esercizio finanzario 1927-28	366	1068
7 giug. 1928	Corso di cultura professionale per capitani dei carabinieri reali presso la scuola centrale CC. RR. in Firenze	392	1202
7 »	Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali sulbalterni di complemento in servizio nelle Colonie, al 1° corso di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena	393	1203
8 »	Dipendenza della scuola centrale di educazione fisica	395	1233
13 giug. 1928	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1927-1928 per la scuola allievi sottufficiali di Rieti	449	1401

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
13 giug. 1928	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1927-1928 per la scuola allievi sottufficiali di Rieti	450	1405
13 »	Decreto ministeriale che stabilisce un maggiore assegno di lire 4000 per le spese d'ufficio per la scuola di sanità militare di Firenze	451	1405
14 »	R. decreto-legge n. 1590. – Disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria	498	1571
21 »	Corso di perfezionamento per sottufficiali allievi del corso magistrale di scherma	429	1311
28 »	Limite superiore di età per i laureati e gli studenti di ingegneria aspiranti all'ammissione all'istituendo corso straordinario presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente	446	1387
12 lugl. 1928	Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli, per l'anno scolastico 1928-1929	479	1506
12 »	Proroga per la presentazione delle domande di ammissione al 1° corso di abilitazione presso la R. Accademia di Modena, da parte degli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie dell'Africa orientale, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	480	1511
12 »	Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	481	1511
12 »	Ultimo corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di artiglieria in S. P. E.	482	1515
14 »	R. decreto n. 2115 che modifica lo specchio delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari	680	2437
19 »	Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	495	1553

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1928	Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo	517	1596
»	Esperimento per l'accertamento dell'idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	531	1750
»	Completamento della cultura tecnico-professionale degli ufficiali di artiglieria e genio	556	1887
»	Ammissione ai corsi di perfezionamento dei subalterni di artiglieria e genio della specialità treno	573	1967
»	Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	583	2128
»	Quarto corso normale presso la scuola di cavalleria di Pinerolo	584	2129
»	Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	585	2130
»	Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria	586	2132
»	Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori in S. P. E. dell'arma del genio	587	2133
»	Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di fanteria	591	2137
1928	Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale CC. RR.	600	2158
»	Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al 3° anno dell'Accademia di Torino di studenti d'ingegneria aspiranti alla nomina a tenente d'artiglieria	605	2170
»	Risultati del concorso per l'ammissione di sottufficiali al 1° anno della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica	616	2178
»	Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico	628	2313
1928	Corso per ufficiali allievi istruttori di educazione fisica	668	2408

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ott. 1928	R. decreto n. 2353. – Varianti al R. decreto 3 aprile 1926, n. 619, concernente le ammissioni ai corsi allievi sottufficiali presso la scuola centrale carabinieri reali	737	2575
11 »	Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	679	2430
17 »	Decreto ministeriale col quale vengono modificate le tabelle delle indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti di alcune scuole militari	691	2452
18 »	Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la scuola d'applicazione di fanteria di Parma per i capitani di fanteria e cavalleria compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per il 1929	692	2456
25 »	Completamento della cultura tecnico professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	708	2492
25 »	Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la scuola d'applicazione di fanteria di Parma per i capitani di fanteria e cavalleria compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per il 1929	709	2493
20 nov. 1928	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1928-29 per le accademie, scuole e collegi militari	816	2811
20 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1928-29 per le accademie, scuole e collegi militari	817	2814
20 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1928-29 per la scuola centrale carabinieri reali	818	2815
20 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1928-29 per la scuola centrale carabinieri reali	819	2816
22 »	Dipendenza della scuola centrale di educazione fisica	764	2627

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 nov. 1928	Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, al 1° corso di abilitazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. Accademia di Modena	765	2628
22 »	Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali istituiti presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1928-1929	766	2629
22 »	Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la scuola di applicazione di fanteria di Parma per i capitani di fanteria e di cavalleria compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per l'anno 1929	767	2638
22 »	Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.	768	2645
26 »	Legge n. 2682. – Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma	829	2827
11 dic. 1928	Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1928-29	843	2888
30 »	Graduatorie dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e corpi, ammessi al 1° anno di corso delle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1928-1929, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 315 del *giornale militare* 1928	838	2871
5 »	Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	852	2909
	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.		
22 nov. 1928	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico, presso i reggimenti di artiglieria e gli enti automobilistici	769	2647

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	SERVIZIO DEL GENIO.		
22 sett. 1927	R. decreto n. 2300. – Radiazione del forte della Rocchetta del novero delle fortificazioni dello Stato..	1	
26 dic. 1927	R. decreto n. 2848. – Radiazione dell'opera fortificata Forte Talpina in Mori (Trento) dal novero delle fortificazioni	217	63
29 »	R. decreto n. 2833. – Imposizione di zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi di Croce Cumia (Messina).....	176	52
29 »	R. decreto n. 2834. – Imposizione di zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi di Masotto, presso Messina.....	177	52
5 genn. 1928	R. decreto n. 649. – Radiazione di alcune opere fortificate nel territorio del corpo d'armata di Verona dal novero delle fortificazioni del Regno...	282	76
12 »	Materiale fotoelettrico.....	34	12
15 »	R. decreto-legge n. 44. – Aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria.....	74	22
17 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	71	21
12 febbr. 1928	R. decreto n. 730. – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito munizioni per le artiglierie autocampali in Pescara	293	83
3 apr. 1928	R. decreto n. 946. – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito munizioni di Foggia..	353	10
15 »	R. decreto n. 1048. – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di S. Giuliano di Susa.....	397	12
15 »	R. decreto n. 1093. – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Teramo..	417	12

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
...maz. 1928	Legge n. 1021. – Conversione in legge del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio	333	945
	R. decreto n. 2244. – Radiazione delle opere Guardia Vecchia e Punta Villa alla Maddalena dal novero delle fortificazioni del Regno	735	2572
»	Servizio degli specialisti del genio	339	958
»	Legge n. 1372. – Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria	458	1451
...bbl. 1928	R. decreto n. 2072. – Radiazione del forte Antennammare di Messina dal novero delle fortificazioni del Regno	669	2414
»	R. decreto n. 2073. – Radiazione di alcune opere fortificate esistenti nel territorio del Corpo d'armata di Udine, dal novero delle fortificazioni del Regno	670	2415
»	Decreto ministeriale col quale è costituita la commissione incaricata di esaminare le domande presentate dagli ufficiali del genio per essere assegnati definitivamente agli specialisti del genio	511	1588
...ott. 1928	R. decreto n. 2625. – Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno, delle opere di Forte M. Verona e Forte Campolon	825	2823
»	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	657	2395
...ov. 1928	Aggiunte e varianti al regolamento 1° novembre 1925 per il mantenimento degli immobili in uso all'Amministrazione militare	720	2531
»	R. decreto n. 2653. – Disposizioni del R. decreto 25 febbraio 1926 n. 422, contenente norme per il passaggio all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare	839	2883

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
22 nov. 1928	Legge n. 2781 – Conversione in legge, con modificazioni, dei regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni per il servizio tecnico d'artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un Servizio degli specialisti del genio.....	840	26
	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO.		
sett. 1928	Decreto ministeriale col quale si modifica la tabella che stabilisce l'assegnazione dei cappellani militari capi pel servizio religioso nel R. Esercito.....	652	23
4 ott. 1928	R. decreto n. 2352. – Modifica al R. decreto 9 agosto 1926, n. 1493, recante norme per l'applicazione della legge sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari.....	738	25
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA		
12 genn. 1928	Corsi per capi armaioli sul materiale da 65/17.....	33	11
25 mar. 1928	Maggiori e capitani d'artiglieria da comandarsi quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria.....	203	6
29 »	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria – Modificazioni relative al corso superiore tecnico d'artiglieria.....	214	6
31 mag. 1928	Materiali per la visita delle armi mod. 91.....	307	10
31 »	Briglie dei finimenti a stanghe e di rinforzo per carretti siciliani.....	308	10
18 giug. 1928	Decreto ministeriale col quale si apportano modificazioni nella costituzione della commissione per l'esame delle domande di ufficiali superiori e capitani di artiglieria per essere comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria.....	423	13

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
...ug. 1928	Cofani mont. per batterie per cucina ufficiali.....	430	1311
»	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.....	499	1565
»	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni..	500	1566
...g. 1928	Bardature a sella da truppa.....	496	1554
...os. 1928	Corsi allievi armaioli.....	536	1766
»	Nono corso per artificieri di artiglieria.....	570	1964
...v. 1928	Istituzione di officine del capo armaiolo presso le scuole allievi ufficiali di complemento e le scuole allievi sottufficiali.....	734	2560
»	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico, presso i reggimenti di artiglieria e gli enti automobilistici.....	769	2647
»	Legge n. 2781. – Conversione in legge, con modificazioni, dei regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni per il servizio tecnico d'artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del genio.....	840	2884
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
...1928	Costituzione dell'Ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze Armate dello Stato.....	16	46
»	Prezzi di cessione e di addebito delle derrate.....	45	167
...1928	Sostituzione di un membro dell'ufficio tecnico e disegreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze Armate dello Stato.	82	229
»	Sottufficiali con funzione di ufficiali inferiori di sussistenza.....	83	229

DATA	OGGETTO	Numero della circolare
8 mar. 1928	Assegnazione di un impiegato per le funzioni d'ordine presso l'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari occorrenti alle Forze Armate dello Stato.....	158
22 »	Servizio della carne congelata.....	193
5 apr. 1928	Alimentazione e giacitura cani da guardia.....	231
3 mag. 1928	Servizio della carne congelata.....	290
7 giug. 1928	Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame...	394
11 lug. 1928	Appalto dei foraggi in alcune divisioni militari dal 1° settembre 1928 al 31 agosto 1929.....	485
2 agos. 1928	Mense allievi ufficiali di complemento.....	518
2 »	Prezzi di cessione e di addebito delle derrate.....	519
9 »	Servizio della carne congelata.....	537
23 »	Sostituzione di due componenti l'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze armate dello Stato.....	571
	SERVIZIO SANITARIO.	
15 genn. 1928	R. decreto-legge n. 117. – Reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare.....	101
22 mar. 1928	Cure balneo-termali.....	194
29 »	Legge n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche.....	373
3 mag. 1928	Facilitazioni fatte al personale dell'amministrazione della guerra dalla società esercente le Regie terme di Salsomaggiore.....	291

DALA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 magg. 1928	Legge n. 1020. – Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici-farmacisti).....	334	946
11 »	Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno.....	328	927
20 »	Decreto del Capo del Governo. – Norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche	374	1143
3 agos. 1928	R. decreto-legge n. 1920. – Autorizzazione a bandire un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito.....	577	2117
10 »	R. decreto n. 2090. – Attribuzioni dell'ufficiale medico superiore addetto al presidio di Rodi per tutte le isole del Dodecanneso.....	736	2573
13 sett. 1928	Assistenza sanitaria agli ufficiali invalidi riassunti o mantenuti in servizio.....	614	2176
1 nov. 1928	Modificazioni di prezzo nell'elenco e tariffa medicinali	721	2532
1 »	Cure balneo-termali.....	793	2711
10 »	Legge n. 2794. – Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare.....	841	2886
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
16 dic. 1927	Relazione e R. decreto n. 2626. – Concessione dell'uso della Bandiera nazionale al R. Corpo di truppe coloniali della Somalia.....	57	192
1 mar. 1928	Festa anniversaria del Corpo veterinario militare...	162	417
1 giug. 1928	Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni.....	427	1302
1 lugl. 1928	Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi.	506	1573

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO VETERINARIO.		
1 mar. 1928	Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione	144	367
12 magg. 1928	Norme per assicurare il servizio zoojatrico militare nei presidi sprovvisti di ufficiale veterinario	320	913
6 dic. 1928	Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso di integrazione	806	2707
	SOTTUFFICIALI.		
5 genn. 1928	R. decreto col quale la forza organica dei sottufficiali viene ripartita fra le varie armi e servizi del R. Esercito	146	375
	Corsi per allievi sottufficiali	22	86
12 »	Militari congedati dai centri esperienze di artiglieria	35	121
2 febbr. 1928	Sottufficiali con funzione di ufficiali inferiori di sussistenza	83	229
16 »	Legge n. 295. – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del R. Esercito	151	496
2 apr. 1928	Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	220	634
2 »	Proposta di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1928	221	636
19 »	Corsi per allievi sottufficiali	260	721
22 »	Modificazioni all'istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito	274	743
2 magg. 1928	Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali	297	835

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 mag. 1928	Sottufficiali ammessi a coprire la carica di consegnatario di magazzino	360	1055
31 »	Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	377	1151
7 giug. 1928	R. decreto n. 1819 – Riconoscimento dei gradi del personale della Regia guardia di finanza richiamato dal congedo nel R. Esercito e nella R. Marina	558	1891
»	Fogli matricolari e caratteristici	404	1266
28 »	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 15 gennaio 1928	447	1386
26 lug. 1928	Corsi per allievi sottufficiali	510	1587
6 agos. 1928	Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli 71-B., contenute nella circolare 584 del *giornale militare* del 1926	538	1769
6 sett. 1928	Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	601	2158
6 »	Corso per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di cavalleria di Pinerolo	602	2159
12 nov. 1928	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1889	760	2623
22 »	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico, presso i reggimenti di artiglieria e gli enti automobilistici	769	2647
22 »	Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	770	2654
30 »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1929	800	2747
5 dic. 1928	Programmi per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo	836	2839

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
4 dic. 1927	R. decreto-legge n. 2455 – Passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento.	4	3
18 »	Legge n. 2456 – Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del R. Esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.....	17	
19 genn. 1928	Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina per l'anno 1928.....	92	2
9 febb. 1928	R. decreto n. 371 – Approvazione del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote.....	165	4
12 apr. 1928	Graduatoria di merito degli ufficiali in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo che hanno partecipato al concorso per la nomina in S. P. E. nel corpo sanitario militare.....	248	6
24 magg. 1928	Limiti di anzianità entro cui debbono trovarsi i tenenti di cavalleria e di artiglieria in S. P. E. per poter concorrere all'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni.....	346	9
24 »	Variante alla composizione della commissione incaricata dell'esame delle domande di riassunzione degli ufficiali mutilati di guerra.....	347	9
7 giug. 1928	Legge n. 1374 – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo Stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.....	430	14

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 giug. 1928	R. decreto 1478 – Modifiche al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.....	463	1456
9 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario...	648	2375
14 »	Legge n. 1383 – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del R. Esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria	465	1458
21 »	Destinazione degli ufficiali in Colonia.....	425	1301
1 agos. 1928	R. decreto-legge n. 1921 – Passaggio in servizio permanente effettivo nel R. Esercito, attraverso le accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie.....	576	2114
25 »	Concorso per l'ammissione di 120 ufficiali subalterni di complemento del R. Esercito e della R. Marina ad un corso di pilotaggio.....	564	1911
30 »	Servizio di prima nomina.....	590	2136
30 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in S. P. E. nel R. Esercito.....	604	2160
13 sett. 1928	Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1928, per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni.....	615	2177
21 »	Note caratteristiche.....	617	2189
27 »	Sostituzione dell'articolo II del decreto ministeriale 9 giugno 1928 che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.....	660	2398
4 ottob. 1928	R. decreto n. 2264 – Norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.....	713	2524

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 ottob. 1928	Note caratteristiche	697	24
13 nov. 1928	Legge n. 2499 – Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento	777	26
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
5 genn. 1928	R. decreto-legge n. 43 – Ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle accademie militari	73	21
5 »	R. decreto n. 41 – Estensione ai sottufficiali aventi famiglia a carico, destinati a fequentare corsi di istruzione fuori della loro residenza, della indennità di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 14 agosto 1925	163	42
5 »	R. decreto n. 42 – Modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per quanto riguarda la concessione delle indennità di viaggio agli ufficiali in licenza richiamati alla sede di servizio	196	59
12 »	Applicazione agli operai temporanei e giornalieri del R. decreto-legge 23 ottobre 1927 n. 1966 concernente riduzione delle indennità caro-viveri	36	12
2 febbr. 1928	Norme per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 2097 del 2 novembre 1919, e successive modificazioni, concernenti i benefici di laurea nella compilazione delle proposte stipendio	84	23
+ 15 mar 1928	Chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'indennità caro-viveri	185	55
— 5 apr. 1928	Legge n. 716 – Conversione in legge del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caro-viveri di personali vari	265	73
31 magg. 1928	Legge n. 1371 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle accademie militari	457	145

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 giug. 1928	R. decreto n. 1557 concernente i viaggi degli ufficiali in accompagnamento dei comandi di brigata alpini in periodo di escursioni e manovre.....	559	1892
»	R. decreto n. 1558 – Concessione del soprassoldo giornaliero ai marescialli con incarichi speciali presso gli stabilimenti di commissariato e compagnie di sussistenza.....	592	2147
3 sett. 1928	R. decreto n. 1886 – Revisione della indennità di alloggio agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali – Decreto ministeriale 10 settembre 1928 – Disposizioni per gli alloggi degli ufficiali dei carabinieri reali.	795	2723
20 sett. 1928	R. decreto n. 2349 – Modifiche al regolamento sulle indennità da corrispondersi al personale in servizio nella R. Aeronautica approvato con decreto commissariale 27 giugno 1924.....	773	2681
	TRASPORTI.		
19 genn. 1928	Facilitazioni di viaggio sulla linea tramviaria Udine Tarcento.....	46	169
»	Spedizioni di esplosivi e munizioni diretti in Sardegna od in altre località via mare.....	47	169
»	Variazioni relative agli utenti di libretti di viaggio da segnalare al Ministero.....	48	170
25 febb. 1928	Ammissioni di militari di truppa sul treno n. 159...	133	348
1 mar. 1928	Osservanza delle norme regolanti la spedizione di periodici, giornali, ecc.....	159	414
»	Trasporti delle reclute della classe 1908.....	195	575
3 apr. 1928	Concessioni ferroviarie – Nuova concessione speciale C.	261	721
»	Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Udine. – Varianti agli organici dei comandi militari permanenti di stazione di Civitavecchia e di Piacenza.....	273	742

DATA	OGGETTO	
31 magg. 1928	Contratti per i trasporti militari di presidio.....	
6 giug. 1928	Nuovo regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato – parte prima viaggiatori.....	
6 »	Concessioni ferroviarie – Nuova concessione speciale C.....	
6 »	Trasporto di persone dipendenti dall'Amministrazione della guerra.....	
26 lug. 1928	Spedizione di materiali in conto corrente. Indicazioni da apporre sulle lettere di vettura e sulle richieste mod. 444.....	
6 sett. 1928	Spedizioni di materiali alle legioni dei carabinieri reali con sede in Roma.....	
18 ott. 1928	Spedizione del bagaglio degli ufficiali che viaggiano per via aerea.....	
1 nov. 1928	Richieste di libretti di viaggio.....	
15 »	Prezzo di vendita dei libretti di viaggio per militari e loro famiglie.....	
	UFFICIALI IN CONGEDO.	
19 genn. 1928	Tenuta a ruolo degli ufficiali in congedo della R. Aeronautica.....	49
12 febb. 1928	Legge n. 261 – Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ».....	
19 apr. 1928	Temporaneo richiamo in servizio con assegni dei sottotenenti di complemento di artiglieria e genio.....	
5 lug. 1928	Trasferimenti per cambio di residenza degli ufficiali in congedo.....	467

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
26 febbr. 1928	R. decreto n. 447 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania...	180	531
1 mar. 1928	R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle poposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Cirenaica (2 gennaio 1927 al 20 giugno 1928) e in Tripolitania (1° dicembre 1927 al 30 giugno 1928).....	526	1637
31 magg. 1928	Decreto del ministero delle Colonie – Determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale agli effetti delle ricompense militari.....	630	2322
4 ottob. 1928	R. decreto-legge n. 2326 – Modifiche al R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alle promozioni per merito di guerra degli appartenenti alle truppe operanti nelle Colonie.....	723	2540
8 nov. 1928	R. decreto n. 2561 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica.	796	2733
22 »	Istruzione e trasmissione delle domande di destinazione in Colonie degli ufficiali.....	762	2624

NOTIFICAZIONI

DENOMINAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative . . . . .

Circolare n. 121520 del Ministero delle Finanze – Regolazione delle sottoscrizioni rateali al prestito del Littorio per le quali non siano integralmente versate, dai sottoscrittori o dai loro aventi causa, le rate stabilite . . . . . .

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative . . . . .

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative . . . . .

Costituzione, in Udine, della 11ª compagnia di Sanità . . . . . .

Costituzione, in Treviso, del Deposito dell' 11° reggimento genio . .

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative. . . . . .

Trasferimento a Pola del II gruppo dell' 11° reggimento artiglieria P. C. . . . . .

Trasferimento di due gruppi del 5° reggimento artiglieria pesante .

Variazione nelle circoscrizioni territoriali amministrative . . . . .

Costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca di Pistoia . .

Costituzione, in Treviso, dell' 11° reggimento genio . . . . . .

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative . . . . .

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative. . . . . .

Costituzione, in Pola, dal 5° reggimento Pesante Campale . . . . .

Trasferimento di reparto del 5° reggimento pesante Campale . . .

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative. . . . . .

Ammissione in Colonie marine o montane di figli di inscritti all'opera di previdenza . . . . . .

Trasferimento definitivo, da Pisino a Pola, dal gruppo del 5° reggimento artiglieria pesante campale . . . . . .

DENOMINAZIONE	Pagina
Costituzione dell' 11° centro automobilistico in Udine	820
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	821
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	991
Trasferimento in sede definitiva a Lecce del battaglione del 47 Fanteria	1069
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1234
Avviso concorso per 500 borse di studio e per 20 posti in convitti, da conferirsi a carico dell'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti	1283
Trasferimento in sede definitiva a Palermo del gruppo del 12 A. P. C.	1312
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1393
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1530
Modificazione alla tabella della circoscrizione delle scuole allievi ufficiali complemento	1555
Inizio di funzionamento di enti di artiglieria	1555
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1575
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative.	1777
Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	1888
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1968
Trasferimento a Tortona del distretto militare di Voghera	2167
Concorso per i testi di insegnamento delle scuole all. ufficiali complemento	2167
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2182
Premi di studio a favore di figli, o figlie, di inscritti all'Unione militare	2185
Varianti nella dislocazione di comandi e reparti	2362

DENOMINAZIONE	Pagina
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2363
Registrazione di decreto ministeriale	2431
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2431
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2506
Varianti nella dislocazione di reparti	2538
Registrazione di decreto ministeriale	2562
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2562
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2717
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2771
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2922

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	422
Vendita dei fascicoli dell'Annuario militare pel 1928	728
Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'amministrazione militare e rispettive famiglie	930
Pubblicazione della collana storica in Commemorazione del decennale	1070
Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	1286
La guerra nei secoli XVIII e XIX	1580
Assegni dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato	2499
Abbonamento alla Rassegna settimanale della Stampa Estera . . .	2561
Abbonamento cumulativo tra il *Giornale Militare* e L'*Universo* . .	2602
Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	2715
Il programma di storia politico-militare del col. Valletti-Borgnini .	2716
Concorso per progetto di fregio ornamentale per i fogli di congedo	2768

INDICE

delle Tavole comprese nel *Giornale militare* 1928

Quantità delle Tavole	SPECIE DELLA TAVOLA	Circolare con la quale venne pubblicata
1	Scudo sannitico – Decorazione concessa alla memoria dei figli caduti in guerra	67
2	Fregi metallici per le truppe della specialità carri armati	145
1	Abbeveratoio pieghevole da campo.	[illegible]
11	Divisa dei sottufficiali dei RR. Corpi di truppe Coloniali.	[illegible]
9	Divisa della truppa nazionale dei RR. Corpi di truppe Coloniali	424
11	Divisa della truppa indigena	525
2	Tenaglia leggera per tiro ridotto con armi mod. 91 . . .	[illegible]
4	Bufetterie per carabinieri reali.	725
1	Distintivi di grado per calzoncini da ginnastica dei sottufficiali e dei caporali maggiori e caporali	847

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1928 - ANNO VI — 7 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . .
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 1 - 22 settembre 1927 - Anno V — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2300 - Radiazione del forte della Rocchetta dal novero delle fortificazioni dello Stato. . . . . *Pag.* 3

» 2 - 13 ottobre 1927 - Anno V — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2324. col quale la «Fondazione Generale Ugo Bignami medaglia d'oro» è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico . . . . » 4

» 3 - 17 novembre 1927 - Anno VI — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 2381 - Nuova circoscrizione militare territoriale del Regno » 7

» 4 - 4 dicembre 1927 - Anno VI AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. - R. decreto-legge n. 2455 - Passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento . . . . . » 34

» 5 - 15 dicembre 1927 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2408 - Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della società cooperativa «Unione Militare» in ente autonomo avente personalità giuridica propria. . . . . » 36

LIBRERIA DELLO STATO

N. 6 – 18 dicembre 1927 – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Legge n. 2415 – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri Reali . . . . *Pag.* 36

» 7 – 30 dicembre 1927 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1928 . . . » 38

» 8 – 2 gennaio 1928 – Anno VI — MATRICOLA. — Variazioni matricolari per i militari in congedo ammessi nella Milizia Nazionale Forestale . . . . . » 39

» 9 – 5 gennaio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Notificazioni trimestrali delle anticipazioni e delle spese dei corpi da parte degli uffici di contabilità e di revisione . . . . . » 39

» 10 – 5 gennaio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito . . . . . » 41

» 11 – 5 gennaio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizione triennale dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 41

» 12 – 5 gennaio 1928 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione agli ufficiali dei corpi armati dello Stato di tessere di libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . . . . . » 42

» 13 – 5 gennaio 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Tipi di stemmi nazionali da adottarsi dagli enti militari e loro distribuzione . . . . . » 42

» 14 – 5 gen[illegible]28 – Anno VI — RECLUTAMENTO. — Restit[illegible] in forma italiana dei cognomi delle famiglie delle nuove provincie. . . . . » 44

N. 15 – 5 gennaio 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO. — Situazione della leva sulla classe 1908 al termine della seduta ordinaria . . . . . *Pag.* 45

» 16 – 5 gennaio 1928 – Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione dell'Ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze Armate dello Stato » 46

NOTIFICAZIONE . . . . . » 47

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 52

Circolare N. 1. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 2300 - Radiazione del forte della Rocchetta dal novero delle fortificazioni dello Stato.** — (Direzione generale del genio). — 22 settembre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 294, del 21 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il forte della Rocchetta (campo trincerato di Trento) è radiato dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono in conseguenza abolite le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 139 — SIROVICH.

N. 2. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2324, col quale la «Fondazione Generale Ugo Bignami medaglia d'oro» è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 ottobre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 302, del 30 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 22 giugno 1927, anno V, con la quale il gr. uff. Enrico TORRANI chiede che mediante l'offerta di L. 10,000 nominali, da lui fatta in un titolo di rendita consolidato 5 %, sia provveduto alla costituzione ed alla erezione in ente morale di una fondazione — intitolata al nome del *generale di brigata Ugo BIGNAMI,* decorato di medaglia d'oro al valor militare — la cui rendita annua ripartita in premi, da uno a cinque, sia assegnata a quello od a quei militari di truppa del 3° reggimento granatieri di Sardegna, che, per aver compiuto durante l'anno un atto di valore, per aver tenuto ottima condotta, per sentimento di disciplina e di dovere, o per altri meriti speciali, ne siano ritenuti degni;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Generale Ugo BIGNAMI* Medaglia d'oro », costituita coll'offerta di L. 10,000 nominali fatta dal gr. uff. Enrico TORRANI, e destinata a favore del 3° reggimento granatieri di Sardegna, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione, composto di 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione generale Ugo BIGNAMI medaglia d'oro » a favore del 3° reggimento granatieri di Sardegna.

Art. 1.

E' costituita la Fondazione dal titolo « *Fondazione generale Ugo BIGNAMI* medaglia d'oro », con l'offerta di lire 10,000 nominali, fatta a favore del 3° reggimento granatieri di Sardegna dal gr. uff. Enrico TORRANI, per onorare il nome del generale Ugo Bignami, decorato di medaglia d'oro al valor militare, presidente del Museo Storico della Brigata Granatieri di Sardegna.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è costituita dal capitale di L. 10,000 nominali, investito in un titolo di consolidato 5 %, da convertirsi in certificato di rendita nominativo, intestato alla « *Fondazione generale Ugo BIGNAMI* medaglia d'oro » e depositato nella cassa del 3° reggimento granatieri di Sardegna.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del 3° reggimento granatieri di Sardegna.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui al precedente art. 2, saranno costituiti da uno a cinque premi, da assegnarsi a quello od a quei militari di truppa sotto le armi, appartenenti al 3° reggimento granatieri di Sardegna, che, per aver compiuto durante l'anno un atto di valore, per ottima condotta, per sentimento di disciplina e di dovere, o per altri meriti speciali, ne siano ritenuti degni.

Art. 5.

Il conferimento dei premi verrà effettuato, finchè sarà possibile, dal generale Ugo BIGNAMI, medaglia d'oro, presidente del Museo Storico della Brigata granatieri di Sardegna, siccome colui al cui nome è stata, per desiderio del gr. uff. TORRANI, intitolata la Fondazione.

Il comandante del 3° reggimento granatieri di Sardegna formulerà al generale Ugo BIGNAMI le proposte di designazione dei premi, specificandone i motivi.

Parimenti la distribuzione dei detti premi verrà eseguita, finchè sarà possibile, dallo stesso generale Ugo BIGNAMI, il 3 giugno, anniversario delle epiche lotte della Brigata sugli altipiani e sul Carso. Successivamente, tanto il conferimento, quanto la distribuzione, saranno effettuati dal comandante del 3° reggimento granatieri, ferma restando, per la distribuzione la data del 3 giugno.

Art. 6.

Annualmente il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della gestione finanziaria dell'Ente.

Art. 7.

In caso di scioglimento del 3° reggimento granatieri di Sardegna, il capitale della « *Fondazione generale Ugo BIGNAMI* medaglia d'oro » sarà devoluto a favore del Museo Storico della Brigata granatieri di Sardegna.

Roma, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

Visto: d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro per la guerra
MUSSOLINI.

N. 3. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 2381 – Nuova circoscrizione militare territoriale del Regno.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 novembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 28 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 43 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2111, che determinava, tra l'altro, la circoscrizione militare territoriale del Regno andata in vigore dal 1° gennaio 1927;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione militare territoriale del Regno viene determinata, a partire dal 1° settembre 1927, dall'annessa ta-

bella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, la quale sostituisce, ad ogni effetto, quella annessa al R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2111.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno V f

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Nel comunicare l'annessa tabella che stabilisce la nuova circoscrizione territoriale militare alla data 1° settembre 1927, questo Ministero notifica quanto segue:

1. — In calce alle dispense del *giornale militare ufficiale* uscente a metà ed a fine mese, sotto la voce « *notificazioni* » verranno riportate le variazioni territoriali che avvengono nelle circoscrizioni comunali mano a mano pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per norma degli uffici provinciali di leva e dei distretti militari e, per l'aggiornamento, da parte di tutti gli enti militari interessati, della tabella predetta.

Tale notificazione ha inizio con la presente dispensa che contiene tutte le variazioni riportate nei numeri delle *Gazzette Ufficiali* del novembre e dicembre ultimo scorso.

2. — L'aggiornamento della tabella annessa dovrà essere solo effettuato per quelle di dette varianti che non apportano modificazioni al territorio sul quale hanno giurisdizione i singoli comandi territoriali ed i distretti militari, in quanto a queste modificazioni dovrà provvedersi mediante apposito Regio decreto a cura di questo Ministero.

In riguardo si avverte che nella ripetuta tabella è stato tenuto conto delle varianti alla circoscrizione territoriale amministrativa pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* fino a tutto il 15 novembre u. s.

3. — Sulle variazioni in parola si richiama, in special modo, l'attenzione degli uffici provinciali di leva per l'unificazione delle liste di leva dei comuni che vengono riuniti territorialmente, e dei comandi dei distretti militari per la regolare tenuta della matricola e per la sistemazione della forza in congedo, in quanto le modificazioni delle circoscrizioni comunali possano importare cambiamenti nella residenza e nel recapito dei militari in congedo illimitato.

4. — Per quanto concerne la circoscrizione territoriale militare del comando di corpo d'armata territoriale di Udine, entrato in funzione in data posteriore (1° c. m.) rispetto a quella stabilita dalla presente tabella, vedasi la circolare 809 del *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Tabella della circoscrizione

Corpo d'Armata territoriale Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'Armata territoriali, Comandi militari e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti.	Distretti militari (numerazione e sede)
TORINO (I). . .	TORINO (1ª) . .	Provincia di Torino.	41 Torino
			70 Pinerolo
	NOVARA (2ª)	Provincie di Novara, Aosta e Vercelli.	24 Novara
			67 Ivrea
			75 Vercelli
ALESSANDRIA (II)	ALESSANDRIA (3ª)	Provincia di Alessandria e comuni della provincia di Pavia: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida dei Dossi, Bastida Pancarana, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Bottarone, Branduzzo, Bressana, Broni, Calvignano, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto Po, Cecima, Cella di Bobbio, Cervesina, Cicognola, Codevilla, Corana, Cornale, Corvino San Quirico, Donelasco, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Montù Berchielli, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Pizzocorno, Portalbera, Pregola, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Ro-	1 Alessandria

nilitare territoriale del Regno.

TERRITORIO COMPRESO IN CIASCUN DISTRETTO MILITARE

Comuni della provincia di Torino, tranne quelli di seguito elencati appartenenti al distretto militare di Pinerolo.

Comuni della provincia di Torino: Abbadia Alpina, Airasca, Almese, Angrogna, Avigliana, Bardonecchia, Beaulard, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bousson, Bovile, Bricherasio, Brozolo, Buriasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Campiglione, Cantalupa, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Champlas-du-Col, Chiabrano, Chianoc, Chiavric, Chiomonte, Chiusa di S. Michele, Clavières, Coazze, Condove, Cumiana, Désertes, Exilles, Faetto, Fenestrelle, Fenils, Ferrera Cenisio, Foresto di Susa, Frassinere, Frossasco, Garzigliana, Giaglione, Giaveno, Gravere, Inverso Pinasco, Inverso Porte, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Maniglia, Massello, Mattie, Meana di Susa, Meano, Melezet, Mentoulles, Millaures, Mocchie, Mollières, Mompantero, None, Novalesa, Osasco, Osasio, Oulx, Pancalieri, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Praly, Pramollo, Prarostino, Reano, Riclaretto, Rivera, Roccapiatta, Rochemolles, Roletto, Rorà, Roure, Rubiana, Salbentrand, Salza di Pinerolo, San Didero, S. Germano Chisone, S. Giorgio, S. Martino di Perrero, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, S. Ambrogio di Torino, S. Antonio di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Savoulx, Scalenghe, Solomiac, Susa, Tavernette, Thures, Torre Pellice, Trana, Traverse, Usseaux, Valgioie, Vayes, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte, Volvera.

Comuni della provincia di Novara.

Comuni della provincia di Aosta.

Comuni della provincia di Vercelli.

Comuni della provincia di Alessandria: Acqui, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Carentino, Carpeneto, Cartosio, Casal Cermelli, Cassinasco, Cassine, Cassinelle, Castel Boglione, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto Molina, Castelletto Scazzoso, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Castel Rocchero, Castelspina, Cavatore, Cerro Tanaro, Cessole, Cortiglione, Cremolino, Denice, Felizzano, Fontanile, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Grognardo, Incisa Belbo, Loazzolo, Lu, Malvicino, Maranzana, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Morsasco, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Oviglio, Pareto, Pavone d'Alessandria, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Quaranti, Quarguento, Quattordio, Refrancore, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio Scarampi, San Salvatore Monferrato, Scrole, Sessame, Sezzadio, Solero, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Trisobbio, Vaglio Serra, Valenza, Vesime, Villabella, Visone.

Corpo d'Armata territoriale Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'Armata territoriali, Comandi militari e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti.	Distretti militari (numerazione e sede)
Segue: ALESSANDRIA (II)	*Segue:* ALESSANDRIA (3ª)	magnese, Rovescala, Ruino, Sagliano di Crenna, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Ponzo Semola, Santa Giuletta, Sant'Albano di Bobbio, Santa Margherita di Bobbio, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Staghiglione, Stradella, Torrazza Coste, Torre del Monte, Torricella Verzate, Trebbiano Nizza, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Siccomario, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.	74 Voghera
			86 Casale

TERRITORIO COMPRESO IN CIASCUN DISTRETTO MILITARE

Comuni controelencati della provincia di Pavia appartenenti alla divisione militare di Alessandria e seguenti della provincia di Alessandria: Albera Ligure, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Brignano del Curone, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano Maggiore, Carezzano Superiore, Carrega, Carrosio, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castel de' Ratti, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Scrivia, Ceretto Grue, Costa Vescovato, Cuquello, Dernice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Forotondo, Francavilla Bisio, Frascata, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grondona, Groppo, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lerma, Malvino, Molino dei Torti, Molo di Borbera, Mompeiorone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montegioco, Montemarzino, Mornese, Novi Ligure, Ovada, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Piovera, Pontecurone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba, Sorli, Spineto, Stazzano, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Torre de' Ratti, Tortona, Vargo, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

Comuni della provincia di Alessandria: Agliano, Albugnano, Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Bagnasco d'Asti, Baldichieri, Balzola, Belveglio, Berzano di S. Pietro, Borgo San Martino, Bozzole, Bruaschetto, Buttigliera d'Asti, Calliano, Calosso, Camagna, Camerano Casasco, Camino, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casale Monferrato, Casorzo, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Merli, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo d'Asti, Castel San Pietro Monferrato, Castelvero d'Asti, Castiglione d'Asti, Cella Monte, Cellarengo, Celle Enomondo, Cereseto, Cerreto d'Asti, Cerrina, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Coniolo, Conzano, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Corteranzo, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cuccaro Monferrato, Cunico, Dusino, Ferrere, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Frinco, Fubine, Gabiano, Giarole, Grana, Grazzano Monferrato, Isola d'Asti, Maretto, Marmorito, Mirabello Monferrato, Moasca, Mombello Monferrato, Mombercelli, Monale Moncalvo, Moncestino, Moncucco Torinese, Mondonio, Mongardino, Montafia, Montalto Scarampi, Montaleto, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morano sul Po, Moransengo, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Passerano, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Portacomaro, Primeglio, Schierano, Quarti, Revigliasco d'Asti, Rinco, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Rosignano Monferrato, Rosingo, Salabue, Sala Monferrato, San Damiano d'Asti, San Giorgio Monferrato, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Marzanotto, San Michele d'Asti, San Paolo della Valle, Scandeluzza, Scurzolengo, Serralunga di Crea, Serravalle d'Asti, Sessant, Settime, Soglio, Solbrito, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Tigliole, Tonco, Tonengo, Treville, Vaglierano, Valfenera, Valmacca, Varengo, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Vignale, Villadeati, Villafranca d'Asti, Villamiroglio, Villanuova d'Asti, Villanova Monferrato, Villa S. Secondo, Vinchio.

Corpo d'Armata territoriale Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'Armata territoriali, Comandi militari e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti.	Distretti militari (numerazione e sede)
Segue ALESSANDRIA (II)	CUNEO (4ª)	Provincia di Cuneo.	40 Cuneo
			79 Mondovì
	GENOVA (5ª) . . .	Provincie di Genova, Savona e Imperia.	16 Genova
			71 Savona
			98 San Remo
MILANO (III) . .	MILANO (6ª) . .	Provincie di Milano, Varese, Como e Pavia, tranne i comuni di quest'ultima provincia appartenenti alla divisione militare di Alessandria.	23 Milano
			65 Lodi

TERRITORIO COMPRESO IN CIASCUN DISTRETTO MILITARE

Comuni della provincia di Cuneo, tranne quelli di seguito elencati appartenenti al distretto militare di Mondovì.

Comuni della provincia di Cuneo: Alba, Albaretto della Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Carrù, Castagnito, Castelletto Monforte, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelnovo di Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Ceresole Alba, Cerretto delle Langhe, Ceva, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gorrino, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Malpotremo, Mango, Margarita, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Cassoto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello Alba, Morozzo, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Perno, Pianfei, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Sale delle Langhe, Salicetto, Salmour, San Benedetto Belbo, Sanfrè, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Scaletta Uzzone, Serralunga d'Alba, Serravalle delle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Torre Uzzone, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.

Comuni della provincia di Genova.

Comuni della provincia di Savona.

Comuni della provincia d'Imperia.

Comuni della provincia di Milano: Arese, Assago, Basiglio, Bollate, Bresso, Buccinasco, Carpiano, Cerchiate, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cesate, Cormanno, Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Locate Triulzi, Mazzo Milanese, Melegnano, Milano, Novate Milanese, Opera, Pero, Pieve Emanuele, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Senago, Settimo Milanese, Terrazzano, Trezzano sul Naviglio.

Comuni della provincia di Milano: Abbadia Cerreto, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Brembio, Busnago, Bussero, Camairago, Cambiago, Cantonale, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cazzimani, Cernusco sul Naviglio, Cervignano, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornate d'Adda, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Corno Vecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Gessate, Gorgonzola, Graffignana, Grezzago, Guardamiglio, Inzago, Lainate al Lambro, Liscate, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Masate, Massalengo, Mediglia, Meleti, Melzo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Fissiraga, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Roncello, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnago, Segrate, Senna Lodigiana, Settala, Somaglia, Sordio, Terranuova dei Passerini, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turano, Valera Fratta, Vaprio d'Adda, Vignate, Villanova del Sillaro, Villavesco, Vittadone, Zelo Buon Persico, Zorlesco, Vizzolo Predabissi.

Corpo d'Armata territoriale Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'Armata territoriali, Comandi militari e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti.	Distretti militari (numerazione e sede)
Segue MILANO (III)	*Segue* MILANO (6ª)		76 Monza
			22 Como
			68 Lecco
			73 Varese
			54 Pavia
	BRESCIA (7ª)	Provincie di Brescia, Bergamo, Sondrio e Cremona.	43 Brescia

TERRITORIO COMPRESO IN CIASCUN DISTRETTO MILITARE

Comuni della provincia di Milano: Abbiategrasso, Agrate Brianza, Aicurzio, Albairate, Albiate, Arconate, Arcore, Balsamo, Bareggio, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Bernate Ticino, Besana in Brianza, Besate, Biassono, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bovisio, Briosco, Brugherio, Bubbiano, Burago di Molgora, Buscate, Busto Garolfo, Calvignasco, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cinisello, Cisliano, Cogliate, Cologno Monzese, Concorezzo, Corbetta, Correzzana, Cuggiono, Cusano Milanino, Desio, Gaggiano, Giussano, Gudo Visconti, Inveruno, Lacchiarella, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masciago Milanese, Meda, Mesero, Mezzago, Misinto, Monza, Morimondo, Motta Visconti, Muggiò, Nosate, Nova, Noviglio, Oreno, Ornago, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Renate, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Ronco Briantino, Rosate, Ruginello, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Turbigo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Velate Milanese, Verano, Vermezzo, Vernate, Varedo, Villa San Fiorano, Vimercate, Vimodrone, Vittuone, Zelo Surrigone, Zibido S. Giacomo.

Comuni della provincia di Como, tranne quelli di seguito elencati appartenenti al distretto militare di Lecco.

Comuni della provincia di Como: Abbadia sopra Adda, Airuno, Annone di Brianza, Asso, Bagaggera, Baiedo, Ballabio, Barcone, Barni, Bartesate, Barzago, Barzanò, Barzio, Bindo, Bosisio, Brianzola, Brivio, Bulciago, Cagliano, Caglio, Calco, Canzo, Capiate, Carella con Mariaga, Casargo, Casatenuovo, Caslino d'Erba, Cassago, Cassina Mariaga, Cassina Valsassina, Castelmarte, Cernusco Lombardone, Cesello Brianza, Civate, Cologna, Concenedo, Consonno, Contra, Cortabbio, Cortenova, Crandola, Cremella, Cremeno, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imberido, Imbersago, Indovero, Introbio, Lasnigo, Lecco, Lierna, Linzanico, Lomagna, Lomaniga, Longone al Segrino, Maggianico, Magreglio, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Mondonico, Montevecchia, Monticello, Morterone, Nava, Oggionno, Olcio, Olgiate Molgora, Olginate, Onno, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Penzano, Perego, Pescate, Pessina Valsassina, Premana, Primaluna, Proserpio, Pusiano, Ravellino, Rezzago, Robbiate, Rongio, Rovagnate, Sabbioncello, Sala al Barro, Santa Maria Hoè, Sartirana Briantea, Sirone, Sirtori, Somana, Sormano, Taceno, Valbrona, Valgreghentino, Valmadrera, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò, Villa Vergano, Vimogno, Visino.

Comuni della provincia di Varese e seguenti della provincia di Milano: Arluno, Canegrate, Cerro Maggiore, Cornaredo Lainate, Legnano, Lucernate, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Vanzago.

Comuni della provincia di Pavia, tranne quelli indicati appartenenti al distretto militare di Voghera.

Comuni della provincia di Brescia, tranne i seguenti appartenenti al distretto militare di Treviglio: Acqualunga, Adro, Alfianello, Barco, Bassano Bresciano, Borgonato, Borgo S. Giacomo, Bornato, Cadignano, Calino, Capriolo, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago S. Martino, Chiari, Cignano, Cigole, Clusane sul lago, Coccaglio, Cologne, Colombaro, Cremezzano, Erbusco, Farfengo, Faverzano, Fiesse, Gambara, Gerolanuova, Gottolengo, Leno, Manerbio, Milzanello, Milzano, Nigoline, Offlaga, Oriano, Orzinuovi, Orzivecchi, Padernello, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Passirano, Pavone del Mella, Pedergnaga, Pompiano, Pontevico, Pontoglio, Porzano, Pralboino, Quinzano d'Oglio, Roccafranca, Rovato, Rudiano, San Gervasio Bresciano, Scarpizzolo, Seniga, Timoline, Torbiato, Urago d'Oglio, Verolanuova, Verolavecchia, Villachiara.

Corpo d'Armata territoriale Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'Armata territoriali, Comandi militari e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti.	Distretti militari (numerazione e sede)
Segue MILANO (III)	*Segue* BRESCIA (7ª)		42 Bergamo
			90 Treviglio
			89 Sondrio
			44 Cremona
	PIACENZA (8ª) .	Provincie di Piacenza e Parma.	2 Piacenza
			7 Parma
VERONA (IV) . .	VERONA (9ª) . . .	Provincie di Verona, Mantova e Vicenza.	45 Verona
			61 Mantova
			62 Vicenza
			91 Bassano
	PADOVA (10ª) . .	Provincie di Padova, Treviso, Belluno, Venezia ed i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Anterselva, Braies, Colle in Casies, Dobbiaco, Monguelfo, Monte S. Candido, Prato alla Drava, Rasún di Sopra, Rasún di Sotto, San Candido, San Martino in Casies, Santa Maddalena in Casies, Sesto, Tesido, Valdàora, Valle San Silvestro, Versciaco, Villabassa.	29 Padova
			28 Treviso
			51 Venezia
			77 Belluno
	BOLZANO (11ª). .	Provincie di Trento e di Bolzano, tranne i comuni di quest'ultima provincia sopraelencati.	92 Trento
			93 Bolzano

TERRITORIO COMPRESO IN CIASCUN DISTRETTO MILITARE

Comuni della provincia di Bergamo, tranne i seguenti appartenenti al distretto militare di Treviglio: Antegnate, Arcene, Arzago, Barbata, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calcinate, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Cavernago, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Cortenuova, Covo, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo di S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Isso, Levate, Lurano, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Palosco, Pognano, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Spirano, Torre Pallavicina, Treviglio, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zanica.
Comuni delle provincie di Brescia e Bergamo sopra elencati.
Comuni della provincia di Sondrio.
Comuni della provincia di Cremona.
Comuni della provincia di Piacenza.
Comuni della provincia di Parma.
Comuni della provincia di Verona.
Comuni della provincia di Mantova.
Comuni della provincia di Vicenza, tranne i seguenti appartenenti al distretto militare di Bassano: Asiago, Bassano, Breganze, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Crosara, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, Sandrigo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze, Treschè Conca, Vallonara, Valrovina, Valstagna.
Comuni sopraelencati della provincia di Vicenza.
Comuni della provincia di Padova.
Comuni della provincia di Treviso.
Comuni della provincia di Venezia.
Comuni della provincia di Belluno ed i comuni controindicati della provincia di Bolzano.
Comuni della provincia di Trento.
Comuni della provincia di Bolzano, tranne quelli indicati appartenenti al distretto militare di Belluno.

Corpo d'Armata territoriale Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'Armata territoriali, Comandi militari e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti.	Distretti militari (numerazione e sede)
1 TRIESTE (V). . .	TRIESTE (12ª). .	Provincia di Trieste e: a) comuni della provincia di Gorizia: Aidùssina, Boriano, Brestovizza in Valle, Budagne, Camigna, Cernizza Goriziana, Còbbia, Comeno, Dol Grande, Dol Ottelza, Ersél in Monte, Gàbria, Gabrovizza, Godovici, Goiaci, Goriano, Gozza, Locavizza di Aidùssina, Lose, Monte di Capodistria, Montenero d'Idria, Monte Urà-bice, Planina, Pliscovizza della Madonna, Pocrai del Piro, Podraga, Rifembergo, Sable Grande, Samària, San Daniele del Carso, Santa Croce di Aidùssina, San Vito di Vipacco, Scherbina, Serilla, Sella delle Trincee, Slappe Zorzi, Sturie delle Fusine, Temenizza, Ustie, Verpogliano, Vertovino, Vipacco, Voissizza di Comeno, Zolla; b) comuni della provincia di Pola: Capodistria, Erpelle, Cosina, Isola d'Istria, Maresego, Pirano, Villa Decani; c) comuni della provincia di Fiume: Fontana del Conte, Primano.	94 Trieste
	UDINE (13ª) . . .	Provincia di Udine, tranne i seguenti comuni appartenenti alla divisione militare di Gorizia: Attimis, Buttrio, Chiòpris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Ipplis, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, Rodda, San Giovanni di Manzano, San Leonardo, Savogna, Stregna, Tarcetta, Torreano.	96 Udine 30 Sacile
	GORIZIA (14ª) . .	Provincia di Gorizia, tranne i comuni indicati appartenenti alla divisione militare di Trieste ed in più i sopraelencati comuni della provincia di Udine.	95 Gorizia
	POLA (15ª)	Provincie di Pola e di Fiume, tranne i comuni indicati appartenenti alla divisione militare di Trieste.	97 Pola

TERRITORIO COMPRESO IN CIASCUN DISTRETTO MILITARE

omuni della provincia di Trieste e Fiume e quelli controindicati delle provincie di Gorizia e Pola.

omuni della provincia di Udine, tranne quelli sottoelencati appartenenti al distretto militare di Sacile.

omuni della provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Andreis, Arba, Arta, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoja, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Comeglians, Cordenons, Cordovado, Enemonzo, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontana Fredda, Forgaria, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Lauco, Ligosullo, Maniago, Meduno, Montereale Cellina, Morsano al Tagliamento, Ovaro, Paluzza, Pasiano di Pordenone, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Prato Carnico, Pravisdomini, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sauris, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Treppo Carnico, Vallenoncello, Valvasone, Verzegnis, Villa Santina, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola, Zuglio.

omuni della provincia di Gorizia, tranne quelli indicati appartenenti al distretto militare di Trieste ed in più i comuni della provincia di Udine contro indicati.

omuni della provincia di Pola, tranne quelli indicati appartenenti al distretto militare di Trieste.

Corpo d'Armata territoriale Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'Armata territoriali, Comandi militari e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti.	Distretti militari (numerazione e sede)
BOLOGNA (VI) .	BOLOGNA (16ª)	Provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia.	6 Bologna
			47 Modena
			57 Reggio Emilia
	RAVENNA (17ª)	Provincie di Ravenna, Rovigo, Ferrara e Forlì.	8 Ravenna
			55 Ferrara
			63 Rovigo
			56 Forlì
	ANCONA (18ª) .	Provincie di Ancona, Zara, Macerata e Pesaro.	34 Ancona (con sezione stac. a Zara)
			52 Macerata
			58 Pesaro
FIRENZE (VII) .	FIRENZE (19ª). .	Provincie di Firenze, Pistoia, Arezzo e Siena.	11 Firenze
			84 Pistoia
			49 Arezzo
			12 Siena
	LIVORNO (20ª). .	Provincie di Livorno, Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa e Grosseto.	13 Livorno
			99 Sarzana
			83 Massa Carrara
			14 Lucca
			102 Pisa
			101 Grosseto

TERRITORIO COMPRESO IN CIASCUN DISTRETTO MILITARE

)muni della provincia di Bologna.

)muni della provincia di Modena.

)muni della provincia di Reggio Emilia.

)muni della provincia di Ravenna.

)muni della provincia di Ferrara.

)muni della provincia di Rovigo.

)muni della provincia di Forlì.

omuni delle provincie di Ancona e Zara.

omuni della provincia di Macerata.

omuni della provincia di Pesaro.

omuni della provincia di Firenze, tranne i seguenti appartenenti al distretto militare di Pistoia: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Vinci.

omuni della provincia di Pistoia e quelli sopraelencati della provincia di Firenze.

omuni della provincia di Arezzo.

omuni della provincia di Siena.

omuni della provincia di Livorno.

omuni della provincia di Spezia.

omuni della provincia di Massa Carrara.

omuni della provincia di Lucca.

omuni della provincia di Pisa.

omuni della provincia di Grosseto.

Corpo d'Armata territoriale Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'Armata territoriali, Comandi militari e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti.	Distretti militari (numerazione e sede)
ROMA (VIII). . .	ROMA (21ª). . . .	Provincie di Roma, Frosinone e Viterbo.	36 Roma
			100 Viterbo
			85 Frosinone
			64 Gaeta
	PERUGIA (22ª). .	Provincie di Perugia, Terni e Rieti, tranne i comuni di quest'ultima provincia sottoelencati appartenenti alla Divisione militare di Chieti.	35 Perugia
			72 Spoleto
			69 Orvieto
BARI (IX)	BARI (23ª).	Provincie di Bari, Lecce, Foggia, Brindisi, Taranto.	3 Bari
			66 Barletta
			5 Lecce
			78 Taranto
			4 Foggia

TERRITORIO COMPRESO IN CIASCUN DISTRETTO MILITARE

omuni della provincia di Roma, tranne quelli sottoelencati appartenenti ai distretti militari di Gaeta e Viterbo.

Comuni della provincia di Viterbo ed i comuni della provincia di Roma: Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Montalto di Castro, Nepi, Tarquinia, Tolfa.

Comuni della provincia di Frosinone.

Comuni della provincia di Roma: Artena, Bassiano, Campodimele, Carpineto Romano, Castelforte, Castellonorato, Cisterna di Roma, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Gavignano, Gorga, Itri, Labico, Lenola, Maenza, Maranola, Minturno, Montelanico, Monte S. Biagio, Norma, Piperno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Santi Cosmo e Damiano, Segni, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno-Saturnia, Terracina, Valmontone, Velletri.

Comuni della provincia di Perugia, tranne quelli sottoelencati appartenenti al distretto militare di Spoleto.

Comuni della provincia di Perugia: Assisi, Bevagna, Cannara, Cascia, Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, Sigillo, Spello, Spoleto, Trevi, Visso.

Comuni delle provincie di Terni e di Rieti, tranne quelli elencati appartenenti alla Divisione militare di Chieti.

Comuni della provincia di Bari, tranne quelli sottoelencati appartenenti al Distretto militare di Barletta.

Comuni della provincia di Bari: Alberobello, Altamura, Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Cassano delle Murge, Corato, Gioja dal Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Molfetta, Noci, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani.

Comuni della provincia di Lecce.

Comuni delle provincie di Taranto e Brindisi.

Comuni della provincia di Foggia.

Corpo d'Armata territoriale Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'Armata territoriali, Comandi militari e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti.	Distretti militari (numerazione e sede)
Segue BARI (IX)	CHIETI (24ª).	Provincie di Chieti, Aquila, Campobasso, Teramo, Ascoli Piceno, Pescara e seguenti comuni della provincia di Rieti: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgocollefegato, Borgo Velino, Cantalice, Castel S. Angelo, Cittaducale, Cittareale, Fiamignano, Leonessa, Micigliano, Pescorocchiano, Petrella Salto, Posta, Vazia.	9 Chieti 48 Aquila 88 Sulmona 46 Campobasso 10 Teramo 58 Ascoli Piceno
NAPOLI (X) . . .	NAPOLI (25ª). . .	Provincie di Napoli e Benevento.	27 Napoli 26 Caserta 103 Aversa

TERRITORIO COMPRESO IN CIASCUN DISTRETTO MILITARE

Comuni della provincia di Chieti e seguenti della provincia di Pescara: Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Musellaro, Pescara, Popoli, Roccacaramanico, Roccamorice, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

Comuni della provincia di Aquila, tranne quelli sottoelencati appartenenti al distretto militare di Sulmona ed in più i comuni della provincia di Rieti controindicati.

Comuni della provincia di Aquila: Aielli, Alfedena, Anversa, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Canistro, Cansano, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioja dei Marsi, Introdacqua, Lecce nei Marsi, Luco nei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pentima, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccaraso, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villa Vallelonga, Villetta Barrea, Vittorito.

Comuni della provincia di Campobasso.

Comuni della provincia di Teramo e seguenti della provincia di Pescara: Alanno, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Montesilvano Marina, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Rosciano, Spoltore, Torre de' Passeri, Vicoli, Villa Celiera.

Comuni della provincia di Ascoli Piceno.

Comune di Napoli.

Comuni della provincia di Napoli: Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapulla, Caserta, Castel di Sasso, Castelmorrone, Castel Volturno, Cervino, Cesa, Conca della Campania, Curti, Formicola, Francolise, Frignano Maggiore, Frignano Piccolo, Galluccio, Giano Vetusto, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Liberi, Lusciano e Ducenta, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Ponza, Portico di Caserta, Presenzano, Recale, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, San Leucio, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Pietro Infine, San Prisco, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, San Tammaro, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni, Villa Literno, Vitulazio.

Comuni della provincia di Napoli: Afragola, Arzano, Aversa, Bacoli, Barano d'Ischia, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamicciola, Casandrino, Casoria, Crispano, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Licignano di Napoli, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Serrara Fontana, Ventotene, Villaricca.

Corpo d'Armata territoriale Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'Armata territoriali, Comandi militari e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti.	Distretti militari (numerazione e sede)
Segue NAPOLI (X)	*Segue* NAPOLI (25ª). . .		25 Benevento
			80 Nola
	SALERNO (26ª) .	Provincie di Salerno, Avellino, Potenza e Matera.	81 Campagna
			39 Salerno
			50 Avellino
			38 Potenza
	CATANZARO (27ª)	Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.	19 Catanzaro
			37 Cosenza
			82 Castrovillari
			21 Reggio Calabria

TERRITORIO COMPRESO IN CIASCUN DISTRETTO MILITARE

Comuni della provincia di Benevento.

omuni della provincia di Napoli: Acerra, Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Casamarciano, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Gragnano, Lettere, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massalubrense, Nola, Ottajano, Palma Campania, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Portici, Roccarainola, Resina, San Gennaro, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigo, Torre Annunziata, Torre del Greco, Tufino, Vico Equense, Visciano.

Comuni della provincia di Salerno, tranne quelli sottoelencati appartenenti al distretto militare di Salerno.

Comuni della provincia di Salerno: Acerno, Amalfi, Angri, Atrani, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Castiglione dei Genovesi, Cava dei Tirreni, Cetara, Conca Marini, Corbara, Fisciano, Furore, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle Piana, Maiori, Mercato San Severino, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Olevano sul Tusciano, Pagani, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Praiano, Ravello, Roccapiemonte, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Sarno, Scafati, Scala, Siano, Tramonti, Vietri sul Mare.

Comuni della provincia di Avellino.

Comuni delle provincie di Potenza e di Matera.

Comuni della provincia di Catanzaro, tranne quelli sottoelencati appartenenti al distretto militare di Castrovillari.

Comuni della provincia di Cosenza, tranne quelli sottoelencati appartenenti al distretto militare di Castrovillari.

a) Comuni della provincia di Cosenza: Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano al Jonio, Castroreggio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Longobucco, Lungro, Malvito, Mandatoriccio, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Paludi, Papasidero, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Sant'Agata d'Esaro, Santa Sofia d'Epiro, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.
b) Comuni della provincia di Catanzaro: Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Casino, Cerenzia, Cirò, Cotrone, Cotronei, Crucoli, Cutro, Isola Caporizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca Bernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

Comuni della provincia di Reggio Calabria.

Corpo d'Armata territoriale Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'Armata territoriali, Comandi militari e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti.	Distretti militari (numerazione e sede)
COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.	PALERMO (25ª) .	Provincie di Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Castrogiovanni, tranne i comuni di quest'ultima provincia appartenenti alla Divisione militare di Messina: Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina. In più i comuni della provincia di Messina: Capizzi, Caronia, Castel di Lucio, Cesarò, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, San Fratello, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Tusa.	33 Palermo
			87 Cefalù
			60 Agrigento
			32 Trapani
			31 Caltanissetta
	MESSINA (29ª). .	Provincie di Messina (tranne i comuni sopraelencati appartenenti alla Divisione militare di Palermo), di Catania, di Siracusa, di Ragusa e comuni sopraelencati della provincia di Castrogiovanni.	20 Messina
			18 Catania
			59 Siracusa
			105 Noto
COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA	—	Provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.	15 Cagliari

TERRITORIO COMPRESO IN CIASCUN DISTRETTO MILITARE
Comuni della provincia di Palermo, tranne quelli sottoelencati appartenenti al distretto militare di Cefalù.
Comuni controelencati della provincia di Messina e seguenti della provincia di Palermo: Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Buompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castronuovo di Sicilia, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Sciara, Sclafani, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Vicari.
Comuni della provincia di Agrigento.
Comuni della provincia di Trapani.
Comuni delle provincie di Caltanissetta e Castrogiovanni, tranne quelli indicati appartenenti al distretto militare di Catania.
Comuni della provincia di Messina, tranne quelli sopraindicati appartenenti al distretto militare di Cefalù.
Comuni della provincia di Castrogiovanni controindicati e comuni della provincia di Catania, tranne i seguenti appartenenti al distretto militare di Siracusa: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Rammacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Vizzini.
Comuni della provincia di Catania sopraelencati e comuni della provincia di Siracusa, tranne i seguenti appartenenti al distretto militare di Noto: Avola, Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini.
Comuni della provincia di Ragusa e quelli della provincia di Siracusa sopraelencati.
Comuni della provincia di Cagliari, tranne quelli sottoelencati appartenenti al distretto militare di Oristano, ed in più i seguenti della provincia di Nuoro: Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari-Sardo, Baunei, Belvi, Desulo, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gadoni, Gairo-Nuoro, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Ortueri, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo.

Corpo d'Armata territoriale Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'Armata territoriali, Comandi militari e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti.	Distretti militari (numerazione e sede)
Segue COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA	—		106 Oristano
			17 Sassari

TERRITORIO COMPRESO IN CIASCUN DISTRETTO MILITARE

a) Comuni della provincia di Cagliari: Aldomaggiore, Ales, Allai, Ardauli, Assolo, Asuni, Baressa, Bauladu, Bidoni, Bonarcado, Busachi, Cabras, Figu, Fordongianus, Genuri, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Paulilatino, Pompu, Riola, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Congius, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Setzu, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Sini, Siris, Solanas, Solarussa, Sorradile, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Urbana.

b) Comuni della provincia di Nuoro: Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Cuglieri, Dorgali, Dualchi, Flussio, Fonni, Galtelli, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Macomer, Magomadas, Mamojada, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sagama, Sarule, Scano di Montiferro, Sennariolo, Silanus, Sindia, Siniscola, Suni, Tinnura, Torpè, Tresnuraghes.

c) Comuni della provincia di Sassari: Alà dei Sardi, Anela, Ardara, Benetutti, Berchida, Bono, Bottidda, Budduso, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Monti, Mores, Nughedu S. Nicolò, Nule, Oschiri, Ozieri, Pattada, Tula.

Comuni della provincia di Sassari, tranne quelli sopraelencati appartenenti al distretto militare di Oristano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra

MUSSOLINI.

N. 4. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 2455 - Passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle colonie, attraverso le scuole di reclutamento.** — (Gabinetto). — 4 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 3, del 4 gennaio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito, e successive modifiche;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche alle disposizioni in detto decreto-legge contenute, intese a favorire il reclutamento in servizio permanente di ottimi ed esperti elementi che hanno già compiuto, in modo lodevole, servizio da ufficiale nelle Colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla propota del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai corsi speciali di cui al n. 2, art. 2 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, possono anche essere ammessi, con dispensa da ogni esame, in base a modalità che saranno fissate con disposizioni ministeriali, ed a cominciare dall'anno scolastico 1927-1928, subalterni di complemento in servizio militare nelle Colonie, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non abbiano superato il 32° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione;

b) abbiano compiuto, al 15 ottobre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione almeno tre anni di servizio complessivamente da ufficiale e da sottufficiale, di cui almeno due anni nelle Colonie con il grado di ufficiale;

c) abbiano riportato, negli ultimi due anni di servizio nelle Colonie in qualità di ufficiale, la classifica di ottimo o buono con tre;

d) siano giudicati, dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi in merico all'avanzamento, meritevoli dell'ammissione ai corsi speciali, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per le eventuali benemerenze di guerra.

Art. 2.

All'atto dell'ammissione al corso speciale, gli ufficiali di cui al precedente articolo, dichiarati idonei, dovranno rinunciare al grado, assumendo, a tutti gli effetti, la qualità di sergenti col trattamento per essi previsto, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino per qualunque motivo di appartenere al corso speciale.

Art. 3.

Il numero dei posti che saranno messi a concorso per gli aspiranti alla nomina a ufficiale in servizio permanente di cui al presente decreto, sarà computato nelle aliquote riservate alla categoria dei sottufficiali a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144.

La nomina a sottotenente in servizio permanente verrà effettuata con la osservanza delle norme sancite col R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 5. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 2408 - Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.** — (Gabinetto). — 15 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 302, del 30 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

N. 6. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Legge n. 2415 - Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri Reali.** — (Gabinetto). — 18 dicembre 1927 Anno VI). — (*Gazzetta ufficiale* n. 3, del 4 gennaio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali, aggiungendo all'art. 1 il seguente capoverso:

« Il numero delle legioni territoriali dei carabinieri Reali, di cui alla lettera *c*) del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, è stabilito in ventidue. Il Comando di raggruppamento battaglioni e squadroni carabinieri Reali, di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del R. decreto-legge per ultimo ricordato, è soppresso.».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 7. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1928.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 30 dicembre 1927 – Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA.

Visto l'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Articolo unico:

La Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1928 è costituita nel modo seguente:

Direttore generale ZUGARO gr. uff. prof. Fulvio, *presidente.*

Membri effettivi.

Ispettore generale LOSINI gr. uff. dott. Francesco.

Ispettore generale MONTEVERDE gr. uff. dott. Dario Ugo.

Membri supplenti.

Ispettore generale FIORY gr. uff. dott. Alfredo.

Direttore capo divisione BUSI gr. uff. Galeazzo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il capo sezione LANNI comm. dott. Riccardo o, in sua assenza, il consigliere CAIA cav. dott. Alfonso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 30 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 8. — MATRICOLA. — **Variazioni matricolari per i militari in congedo ammessi nella Milizia Nazionale Forestale.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 gennaio 1928 - Anno VI.

Risulta a questo Ministero che pervengono ai distretti militari da parte dei comandi delle Legioni della Milizia Nazionale Forestale comunicazioni di variazioni concernenti la ammissione nella Milizia stessa di militari in congedo.

In attesa che vengano emanate disposizioni definitive che regolino i rapporti, con il R. esercito, degli appartenenti alla M. N. F., questo Ministero avverte che, sempre quando trattisi di militari appartenenti a classi non ancora prosciolte dal servizio, i distretti sono tenuti ad inscrivere nei relativi documenti matricolari le variazioni concernenti la ammissione nella Milizia stessa e la cessazione, senza beninteso far luogo ad alcun movimento di fogli matricolari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 9. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Notificazioni trimestrali delle anticipazioni e delle spese dei corpi da parte degli uffici di contabilità e di revisione.** — (Ragioneria centrale). — 5 gennaio 1928 - Anno VI.

Si è dovuto rilevare che gli importi complessivi delle spese di ciascun esercizio sui diversi capitoli di bilancio, quali si ricavano dai riepiloghi mod. 75-R.A. delle anticipazioni e delle spese trasmessi dagli uffici di contabilità e revisione a senso dell'art. 7 lettera *m*) della circolare 375 del *giornale militare* 1924, non sempre corrispondono alle risultanze del rendiconto suppletivo della contabilità speciale per lo stesso esercizio.

Le discordanze in parola per lo più sono dovute a rettifiche e variazioni apportate dagli uffici di contabilità e revisione ai dati trimestrali già comunicati alla Ragioneria Centrale del Ministero, rettifiche e variazioni che non sono notificate a quest'ultima.

Ad evitare le laboriose pratiche che a fine di esercizio si rendono necessarie per rintracciare gli errori ai quali sono dovute le discordanze anzidette, si dispone quanto segue:

A far tempo dal corrente esercizio 1927-28, gli uffici di contabilità e revisione, in sostituzione del riepilogo modello 75-R.A. delle anticipazioni e delle spese suppletive al 4° trimestre, nel quale venivano comprese le spese eventualmente sostenute dai corpi, nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre, in conto dell'esercizio scaduto, e le operazioni di liquidazione a pareggio dell'esercizio stesso, debbono trasmettere un riepilogo (mod. 75-R.A.) delle spese sostenute da ciascun corpo sui diversi capitoli nell'intero esercizio scaduto.

In tale riepilogo saranno dimostrati soltanto gli importi complessivi delle spese a carico di ciascun capitolo, che evidentemente dovranno corrispondere a quelli delle anticipazioni concesse ai corpi, tenuto conto delle operazioni di liquidazione a pareggio.

La innovazione sopraesposta si riferisce esclusivamente al riepilogo delle anticipazioni e delle spese suppletivo al 4° trimestre; resta inteso che nulla viene innovato circa i riepiloghi delle anticipazioni e delle spese del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre, i quali continueranno ad essere compilati e trasmessi nei modi consueti.

Si dispone inoltre che gli uffici di contabilità e revisione rimettano trimestralmente alla Ragioneria, per ciascun ente, oltre i documenti di cui al terz'ultimo comma dell'art. 31 della circolare 375 del *giornale militare* 1924, il modello riepilogativo mod. 7-R.A., dopo aver, beninteso, controllato l'esattezza degli importi delle anticipazioni indicati nel modello stesso.

Detto modello, a far tempo dal 1° trimestre dell'esercizio corrente, dovrà pertanto essere inviato dai corpi agli uffici di contabilità e revisione in duplice copia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 10. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 5 gennaio 1928 - Anno VI.

E' stato rinnovato fino al 30 giugno 1928 e con miglioramento del prezzo di cessione, il contratto, scadente il 31 dicembre s. a., stipulato con la Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini (F.I.L.E.A.) per la fornitura di grasso giallo consistente a tutti gli Enti dell'Esercito.

In conseguenza i rifornimenti di tale materia saranno continuati, per tutto il periodo di tempo indicato, dalla ricordata Ditta, con le norme stabilite dalla precedente circolare di pari oggetto, 461 del *giornale militare* 1927, ed al prezzo di L. 255 per ogni 100 kg. netti di merce.

Tale nuovo prezzo sarà applicato a partire dal 1° gennaio 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 11. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricognizione triennale dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Ragioneria centrale). — 5 gennaio 1928 - Anno VI.

In osservanza delle disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 23 marzo 1916 n. 390 (circolare 339 del *giornale militare* 1916) tutti gli uffici e consegnatari che hanno particolare gestione della mobilia e delle masserizie dello Stato (mediante i registri inventari mod. 704) e tutti i comandi ed uffici che non hanno amministrazione propria (capo 5° del regolamento di amministrazione e contabilità) devono effettuare sotto la data del 31 dicembre c. a. la prescritta ricognizione triennale della mobilia ecc. di proprietà dello Stato.

Si rammenta che un esemplare del processo verbale riguardante la avvenuta ricognizione dovrà essere come di consueto trasmesso entro 10 giorni a questa Ragioneria centrale (Div. I - sez. 2ª).

Gli enti che eventualmente non avessero proceduto alla ricognizione di cui sopra, vi provvederanno nel più breve tempo possibile.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 12. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concessione agli ufficiali dei corpi armati dello Stato di tessere di libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.** — (Gabinetto). — 5 gennaio 1928 - Anno VI.

A maggior chiarimento di quanto venne comunicato con circolare 597 del *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza di tutti gli ufficiali che le domande per ottenere la tessera di L. 20 per l'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità devono essere compilate su carta da bollo da L. 3 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 13. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Tipi di stemmi nazionali da adottarsi dagli enti militari e loro distribuzione.** — (Direzione generale del genio). — 5 gennaio 1928 - Anno VI.

In applicazione al R. decreto n. 1048 in data 27 marzo 1927 recante le disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato (circolare n. 426 del *giornale militare* del 1927) si rende noto che tutti indistintamente gli enti militari dovranno fare uso degli stemmi riprodotti nella tavola II della citata circolare.

Lo stemma Sabaudo avrà la corona ed il collare dorati, lo scudo con croce bianca su fondo rosso; il Fascio Littorio avrà lo scudo colorato con i colori nazionali (rosso dalla parte della scure) il fascio dorato e l'aquila nera. Per nessun motivo dovranno essere variati detti colori.

Le cartelle da fissarsi sotto il complesso degli stemmi saranno colorate in azzurro con iscrizioni a lettere dorate per gli alti comandi, comandi di divisione compresi, e comandi equiparati, e colorate in bianco avorio con iscrizioni a lettere nere per tutti gli altri enti (comandi ed uffici).

Alla provvista degli stemmi del Fascio Littorio e delle cartelle da fissarsi sotto il complesso dei due stemmi (sulle quali dovrà iscriversi la dicitura dei vari comandi ed uffici) provvederà la direzione dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia.

Al riguardo si fa presente che, ove nello stesso fabbricato risiedano più comandi od uffici, con ingresso unico, la cartella dovrà avere la sola indicazione del comando od ufficio più elevato di grado. La indicazione per gli altri comandi od uffici sarà invece riportata su apposita targa da fissarsi, in luogo visibile, presso il portone d'ingresso.

Nel caso che nella sede del comando di corpo d'armata risieda anche quello designato di armata, verranno apposte, sotto il complesso degli stemmi, due distinte cartelle; ciascuna con l'indicazione del relativo comando. Tale norma sarà adottata anche nel caso che nello stesso fabbricato vi siano due comandi od uffici di pari grado.

Resta stabilito che gli stemmi di 1ª classe dovranno essere trasformati nel tipo unico e che insieme a quelli ora esistenti di 3ª classe dovranno essere, a cura e spese dei singoli utenti, coloriti a seconda delle indicazioni sopraccennate. Analogamente i vari utenti, pure con i fondi di manutenzione, provvederanno per la iscrizione sulle cartelle della dicitura dei comandi od uffici.

Per la distribuzione degli stemmi, si stabilisce che i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna segnaleranno alla direzione dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia il fabbisogno complessivo degli stemmi del Fascio Littorio e delle cartelle occorrenti per tutti gli enti dipendenti. Nell'intento di evitare che vengano fatte tante singole spedizioni per quanti sono gli enti richiedenti, è opportuno che i citati comandi segnalino altresì alla predetta direzione determinate località nelle quali dovranno essere concentrate le spedizioni, nonchè gli enti riceventi incaricati, a loro volta, di effettuare la distribuzione agli altri enti della stessa piazza e delle piazze viciniori.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 14. — RECLUTAMENTO. — **Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie delle nuove provincie.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 gennaio 1928 - Anno VI.

Col R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, fu disposta la restituzione d'ufficio in forma italiana del cognome delle famiglie della provincia di Trento, originariamente italiano o latino, tradotto in altre lingue o deformato con grafia straniera o con l'aggiunta di suffissi stranieri; nonchè di quei cognomi di origine toponomastica derivanti dai luoghi i cui nomi erano stati tradotti in altra lingua o deformati con grafia straniera; e altresì dei predicati nobiliari tradotti o ridotti in forma straniera.

Lo stesso decreto-legge ha poi pure ammesso che possano essere ridotti in forma italiana, *a domanda degli interessati*, cognomi stranieri o di origine straniera. Infine esso ha consentito che per decreto reale le stesse disposizioni possano essere estese ad altre provincie del Regno. Ed infatti con R. decreto del 7 aprile 1927, n. 494, le disposizioni stesse sono state estese a tutti i territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920 n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 (provincie di Bolzano, Gorizia, Trieste, Zara e Pola; e comuni dei territori, annessi con i decreti succitati, passati a far parte della circoscrizione di altre provincie).

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1926 (pubblicato nella *gazzetta ufficiale* n. 197 del 25 agosto detto anno) furono impartite le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17; e con tale decreto venne stabilito che la restituzione dei cognomi in forma italiana avviene *solamente* per decreto prefettizio del quale i capi dei comuni devono curare l'annotazione in margine ai registri dello stato civile esistenti nell'ufficio comunale e invigilare poi che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimonio già tenuti dai parroci in forza della cessata legislazione austriaca. Sul compimento di tali annotazioni marginali ha diretta sorveglianza il pretore competente per territorio. Ai capi dei comuni spetta inoltre l'obbligo di curare e provvedere che il decreto prefettizio riceva applicazione agli effetti demografici, *delle liste di leva*, ecc. ecc.

Pertanto, ogni qual volta la restituzione in forma italiana rifletta cognomi di famiglie di cui fanno parte inscritti di

leva o militari alle armi o in congedo illimitato (anche se appartenenti a classi per le quali, avendo esse già assolto gli obblighi militari sotto il cessato regime, non esistono liste di leva) i capi dei comuni sono pregati di comunicare agli uffici provinciali di leva, trattandosi di inscritti sulle liste di leva, ed ai comandi dei competenti distretti militari, trattandosi di militari per i quali non esista la lista di leva, il provvedimento in parola, con gli estremi del decreto che lo contiene, non senza aver curato essi stessi, e con le modalità appresso indicate, le dovute modificazioni sui documenti di leva esistenti nei municipi.

Gli uffici di leva e i comandi dei distretti, da parte loro, appena avranno notizia di tali provvedimenti procederanno alle opportune rettifiche rispettivamente sulle liste di leva, sulle schede personali, sui ruoli e su ogni altro documento riflettente l'inscritto o il militare. Tali rettifiche saranno fatte in inchiostro rosso, con annotazione degli estremi del decreto prefettizio che le ha disposte.

Rimane in ogni caso escluso che possa provvedersi a modificazioni di cognomi, se non consti che sia intervenuto il prescritto decreto prefettizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 15. — RECLUTAMENTO. — **Situazione della leva sulla classe 1908 al termine delle sedute ordinarie.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 gennaio 1928 - Anno VI.

Interessa a questo Ministero di avere al più presto possibile i dati necessari per poter calcolare il gettito della leva in corso: epperò gli uffici provinciali di leva sono invitati a porre speciale cura, quest'anno, perchè la compilazione dei prospetti allegati *D* e *G* della circolare 521 del *giornale militare* 1927, rappresentanti la situazione della leva al termine delle sedute ordinarie, sia eseguita, come prescrive il n. 178 della citata circolare, appena esaurite nella provincia le sedute ordinarie. E si prega di provvedere perchè essi possano pervenire al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva) non più tardi di 5 giorni da quello in cui le sedute ordinarie hanno termine.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 16. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Costituzione dell'Ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze Armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 5 gennaio 1928 - Anno VI.

In relazione all'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1927, numero 118 (circolare 121 del *giornale militare* 1927) riflettente la composizione e le attribuzioni della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari per le Forze armate dello Stato, ed in seguito a deliberazioni della Commissione di acquisti, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, l'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello anzidetta è costituito dai seguenti ufficiali periti in merceologia e laureati in chimica.

Maggiore commissario R. Esercito — RIGATUSO cav. Mauro.

Capitano commissario R. Esercito — GRANATA cav. Nicolò.

Capitano commissario Regia Marina — COMPARETTI cav. Egidio.

Capitano commissario Regia Aeronautica — GAROFALO cav. Raffaele.

All'ufficio tecnico e di segreteria predetto sono assegnati per le funzioni d'ordine i seguenti impiegati:

1° archivista FANTASIA cav. Erasmo

e altro da segnalare dalla Direzione generale personali civili e affari generali del Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate sulla « Gazzetta Ufficiale » sino a tutto il 31 dicembre 1927.

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 256 *del* 5 *novembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto del 13 ottobre 1927, n. 1996, i comuni di Onore e Castione della Presolana sono stati riuniti in unico comune denominato « Castione della Presolana ».

Con R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1997, i comuni di Costa di Serina, Frerola, Rigosa e Bracca sono stati riuniti in unico comune denominato « Algua di Costa Serina ».

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 259 *del* 9 *novembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2011, i comuni di Rodengo e di Saiano sono stati riuniti in unico comune denominato « Rodengo Saiano ».

Con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2010, i comuni di Fiera di Primiero, Transacqua, Siror, Tonadico, e Sagron Mis, sono stati riuniti in unico comune denominato « Primiero ».

Con R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2012, i comuni di Roncobello, Baresi e Bordogna, sono stati riuniti in unico comune denominato « Roncobello ».

Con R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2013, i comuni di Longhena e Brandico sono stati aggregati a quello di Mairano.

Con R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2014, il comune di Maciodio è stato aggregato a quello di Lograto.

Con R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2015, il comune di Ono San Pietro è stato aggregato a quello di Capo di Ponte.

Con R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2016, il comune di Marsciano è stato autorizzato a modificare la denominazione della frazione San Valentino in quella di « San Valentino della Collina ».

Con R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2017, il comune di Sulzano è stato aggregato a quello di Sale Marasino.

Con R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2018, i comuni di Bornato e Calino sono stati aggregati a quello di Cazzago San Martino.

Con R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2019, il comune di Roasenda è stato autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di Rovasenda.

Con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2020, i comuni di Vescovato e Ca' de' Stefani sono stati riuniti in unico comune denominato « Vescovato ».

Con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2021, il comune di Monno è stato aggregato a quello di Incudine.

Con R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2022, i comuni di Serina e di Cornalba, sono stati riuniti in unico comune denominato « Serina ».

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 265 *del* 16 *novembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2048, i comuni di Orciano Pisano e Santa Luce sono stati riuniti in unico comune denominato « Santa Luce Orciano ».

Con R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2050, il comune di Castrogiovanni è stato autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Enna ».

Con R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2051, i comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, sono stati riuniti in unico comune denominato « Gromo ».

Con R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2052, i comuni di Cenate di Sotto e Cenate di Sopra, sono stati riuniti in unico comune denominato « Cenate ».

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 268 *del* 19 *novembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2075, i comuni di Comezzano e Cizzago sono stati riuniti in unico comune denominato « Comezzano Cizzago ».

Con R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2076, i comuni di Arizzano Inferiore, Trobaso e Zoverallo, sono stati aggregati al comune di « Intra ».

Con R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2077, il comune di Vello è stato aggregato a quello di Marone.

Con R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2078, i comuni di Pontagna e Villa D'Allegno sono stati aggregati a quello di Temù.

Con R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2079, i comuni di Ceto e Cerveno, sono stati riuniti in unico comune denominato « Ceto Cerveno ».

Con R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2080, i comuni di Berzo Inferiore e Prestine sono stati aggregati a quello di Bienno.

Con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2082, le frazioni di Bagni di Casciana, Parlascio, Collemontanino, e Sant'Ermo, sono state staccate dal comune di Lari ed esse hanno costituito un comune autonomo denominato « Bagni di Casciana ».

Con R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2081, i comuni di Inzino e Magno sopra Inzino, sono stati aggregati a quello di « Gardone Val Trompia ».

Con R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2083, i comuni di Somma Lombardo e di Mezzana Superiore sono stati riuniti in unico comune denominato « Somma Lombardo ».

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 272 *del* 24 *novembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2114, i comuni di Milzanello e di Porzano sono stati aggregati a quello di Leno.

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 278 *del* 1° *dicembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2140, i comuni di Bisterza e Torrenova di Bisterza sono stati riuniti in unico comune denominato « Villa del Nevoso ».

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 282 *del* 6 *dicembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2191, i comuni di Mutignano, Silvi ed Atri sono stati riuniti in un unico comune denominato « Atri ».

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 284 *del* 9 *dicembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2195, il comune di Barco è stato aggregato a quello di Orzinuovi.

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2196, i comuni di Cimbergo e Paspardo sono stati riuniti in un unico comune denominato « Cimbergo Paspardo ».

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2199, la frazione Pollino è stata distaccata dal comune di Ghiffa ed aggregata al comune di « Premeno ».

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2198, il comune di Brozzo è stato aggregato al comune di Marcheno.

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2200, il comune di Pessinetto è stato aggregato a quello di Mezzenile.

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2197, i comuni di Primaluna, Cortabbio, Pessina Valsassina, Barcone e Vimogno sono stati riuniti in un unico comune denominato « Primaluna ».

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2201, i comuni di Carate Lario e di Urio sono stati riuniti in un unico comune denominato « Carate Urio ».

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2202, il comune di Frontignano è stato aggregato a quello di Barbariga.

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2203, i comuni di Vallo Torinese e di Varisella sono stati aggregati a quello di Fiano.

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 286 *del* 12 *dicembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2215, il comune di Irma è stato aggregato a quello di Bovegno.

Con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2216, i comuni di Azzano Mella e Capriano del Colle sono stati riuniti in unico comune denominato « Capriano-Azzano ».

Con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2217, i comuni di Oriano, Cremezzano e Scarpizzolo sono stati aggregati a quello di Pedergnaga.

Con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2218, i comuni di Berzo Demo e Sellero sono stati aggregati al comune di Cedegolo.

Con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2219, i comuni di Poncarale e di Flero sono stati riuniti in un unico comune denominato « Poncarale - Flero ».

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2220, parte del territorio del comune di Torre Ruggiero è stata aggregata al comune di Cardinale.

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2221, parte del territorio del comune di Boffalora d'Adda è stato aggregato al comune di Galgagnano.

Con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2222, i comuni di Barni, Civenna e Magreglio sono stati riuniti in un unico comune denominato « Civenna ».

Con R. decreto 16 settembre 1927, n. 2223, i comuni di Gandino e di Barzizza sono stati riuniti in un unico comune denominato « Gandino ».

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 288 *del* 14 *dicembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2247, i comuni di Bizzozzero, Capolago, Bobbiate, Listago, Masnago, Sant'Ambrogio Olona, Velate, Santa Maria del Monte e Induno Olona sono stati aggregati al comune di Varese.

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2248, i comuni di San Martino Quisca e San Floridiano del Collio sono stati riuniti in un unico comune denominato « San Martino Quisca ».

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2249, i comuni di Savogna d'Isonzo e di Merna sono stati riuniti in un unico comune denominato « Merna ».

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2250, i comuni di Villanova Canavese e Nole sono stati riuniti in un unico comune denominato « Nole ».

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2251, i comuni di Limonta, Vassena ed Onno sono stati riuniti in un unico comune denominato « Oliveto Lario ».

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2252, i comuni di Gonnostramatza, Gonnoscodina e Simala sono stati riuniti in un unico comune denominato « Gonnostramatza ».

Con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2254, i comuni di Braone, Niardo e Losine sono stati aggregati al comune di Breno.

Con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2253, i comuni di Pilzone e Clusane sul Lago sono stati aggregati al comune di Iseo.

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 290 *del* 16 *dicembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2273, il comune di Terranova di Sicilia ha assunto la denominazione di Gela.

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2274, i comuni di Sorradile, Bidoni e Nughedu Santa Vittoria sono stati riuniti in un unico comune denominato Sorradile.

Con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2275, i comuni di Marmentino e Pezzoro sono stati aggregati al comune di Tavernole-Cimmo che assume la denominazione di « Tavernole sul Mella ».

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2276, i comuni di Cavaglio San Donnino e Spoccia sono stati riuniti in un unico comune denominato « Cavaglio-Spoccia ».

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2277, i comuni di San Carlo Canavese e Ciriè sono stati riuniti in un unico comune denominato « Ciriè ».

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2279, il comune di Castel Cellesi è stato aggregato a quello di Bagnoregio.

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2278, il comune di Valgioie è stato riunito a quello di Giaveno.

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 291 *del* 17 *dicembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 27 novembre 1927, n. 2283, i comuni di Acqualunga, Farfengo e Padernello sono stati aggregati a quello di Borgo San Giacomo.

Con R. decreto 27 novembre 1927, n. 2284, i comuni di Capriva di Cormons, Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro sono stati riuniti in unico comune denominato « Capriva di Cormons ».

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 296 *del* 23 *dicembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2343, i comuni di Brissago, Mesenzana e Roggiano Valtravaglia sono stati riuniti in un unico comune denominato Brissago-Valtravaglia.

Con R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2345, i comuni di Bergogna e di Sedula sono stati riuniti in un unico comune denominato « Bergogna ».

Con R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2344, i comuni di Leggiuno, Sangiano, Cellina, Ballarate ed Arolo sono stati riuniti in un unico comune denominato « Leggiuno-Sangiano ».

Con R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2347, i comuni di Osseccа-Vittuglia, Ossegliano-San Michele e Sambasso sono stati riuniti in un unico comune denominato « Sambasso ».

Con R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2346, i comuni di Bonzo, Forno Alpi Graie e Groscavallo, sono stati riuniti in un unico comune denominato « Groscavallo ».

Con R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2348, i comuni di Beé, Vignone e Arizzano Superiore sono stati riuniti in un unico comune denominato « Arizzano ».

Con R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2349, i comuni di Monte Ossolano, Bognanco Dentro e Bognanco Fuori sono stati riuniti in un unico comune denominato « Bognanco ».

Con R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2350, il comune di Montirone è stato aggregato a quello di Borgosatollo.

Con R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2351, i comuni di Ponte San Pietro, Brembate di Sopra e Locate Bergamasco sono stati riuniti in un unico comune denominato « Ponte San Pietro ».

Con R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2352, i comuni di Maccagno Inferiore, Garabiolo, Musignano, Campagnano Vedasca e la frazione Colmegna del comune di Agra sono stati riuniti al comune di Maccagno Superiore.

Con R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2353, i comuni di Lumezzane Pieve, Lumezzane Sant'Apollonio e Lumezzane San Sebastiano (Brescia), sono stati riuniti in un unico comune denominato « Lumezzane » con capoluogo Lumezzane San Sebastiano.

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 300 *del* 28 *dicembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 16 settembre 1927, n. 2387, i comuni di Lomnago e di Bodio sono stati riuniti in un unico comune con capoluogo Lomnago.

Con R. decreto 16 settembre 1927, n. 2388, i comuni di Caronno, Corbellaro, Gornate Superiore e Castiglione Olona sono stati riuniti in unico comune denominato « Castiglione Olona ».

Con R. decreto 4 settembre 1927, n. 2389, i comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio sono stati riuniti in un unico comune denominato « Viggiù ed Uniti ».

Con R. decreto 16 settembre 1927 1927, n. 2390, i comuni di Voltorre ed Oltrona al Lago, sono stati aggregati a quello di Gavirate.

« Gazzetta Ufficiale » *n.* 301 *del* 29 *dicembre* 1927 - *Anno VI*

Con R. decreto 22 settembre 1927, n. 2396, i comuni di Azzate, Brunello e Buguggiate sono stati riuniti in un unico comune denominato « Azzate ».

Con R. decreto 12 agosto 1927, n. 2397, il comune di Ranco è stato aggregato a quello di Angera.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 55ª, anno 1927, circolare 789:

A pagina 2490, dopo del capitano AGOSTI Vasco del R.C. T.C. Eritrea, aggiungere il capitano APA Vincenzo del distretto militare di Aversa.

A pagina 2491, dopo del capitano IMBRIANI Francesco del R.C.T.C. Cirenaica aggiungere il capitano LOBINA Virgilio del 46 fanteria.

A pagina 2491, dopo del capitano PEPE Oronzo del R.C.T.C. Somalia, aggiungere il capitano PELLERINO Giovanni dal 4 alpini.

A pagina 2491 dopo il capitano FARFANETI Ermenegildo della scuola reclutamento ufficiali complemento Modena aggiungere il capitano FERRARI Pietro dell'11 campagna.

A pagina 2492 depennare il capitano CHIARINI Bruno del R. C. truppe coloniali Tripolitania.

PREZZO L. 1,30.

(57) Roma, 1928 – Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1928 - ANNO VI — 13 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 17 – 18 dicembre 1927 – Anno VI – STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. — Legge n. 2456 – Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del R. Esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . *Pag.* 56

» 18 – 20 dicembre 1927 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2458 – Diminuzioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1927-28. . . . . » 57

» 19 – 27 dicembre 1927 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – R. decreto-legge n. 2447 – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1927-28 e disposizioni varie di natura finanziaria » 58

» 20 – 31 dicembre 1927 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1927-1928 . . . . . » 61

LIBRERIA DELLO STATO

N. 21 - **31 dicembre 1927** - Anno VI - AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 2504 - Nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti del R. Esercito . . . . . *Pag.* 79

» **22 - 12 gennaio 1928** - Anno VI — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali » 86

» **23 - 8 gennaio 1928** - Anno VI — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento dei sottotenenti di complemento dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 101

» **24 - 9 gennaio 1928** - Anno VI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina, per l'anno 1928, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo. . . . . » 103

» **25 - 12 gennaio 1928** - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio . . . . . » 104

» **26 - 12 gennaio 1928** - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento olio lubrificante denso e semidenso agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi . . . . . » 106

» **27 - 12 gennaio 1928** - Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 114

» **28 - 12 gennaio 1928** - Anno VI — DISCIPLINA MILITARE. — Licenza speciale per gli ufficiali ammessi a sostenere gli esami per l'avanzamento a scelta . . » 114

» **29 - 12 gennaio 1928** - Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Cassetta bagaglio per ufficiali . . . . . » 115

N. 30 – 12 gennaio 1928 – Anno VI — MATRICOLA. — Modificazioni al § 36 del regolamento per le matricole *Pag.* 115

» 31 – 29 dicembre 1927 – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1928, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito . . . . . » 116

» 32 - 12 gennaio 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. – Ufficiali ammessi ai corsi » 117

» 33 - 12 gennaio 1928 – Anno VI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi per capi armaioli sul materiale da 65/17 . . . . . » 119

» 34 – 12 gennaio 1928 – Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — Materiale fotoelettrico . . . . . » 120

» 35 – 12 gennaio 1928 – Anno VI — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Militari congedati dai centri esperienze di artiglieria. . . . . » 121

» 36 – 12 gennaio 1928 – Anno VI — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ – PERSONALE OPERAIO. — Applicazione agli operai temporanei e giornalieri del R. decreto-legge 23 ottobre 1927 n. 1966 concernente riduzione delle indennità caroviveri . . . . . » 122

» 37 – 12 gennaio 1928 – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Napoli 1928 » 123

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 123

Circolare N. 17. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Legge n. 2456 – Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del R. Esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 18 dicembre 1927 – Anno VI — (*Gazzetta ufficiale* n. 4, del 5 gennaio 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo Stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

N. 18. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2458 – Diminuzioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1927-28.** — (Ragioneria centrale). — 20 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 3, del 4 gennaio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 451, 453 e 504, e 19 maggio 1927, n. 774;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1927-28 sono apportate le diminuzioni di stanziamenti indicate nell'unita tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto, che avrà vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

In diminuzione:

Cap. n. 59 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc. . . . . L. 100,000,000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N. 19. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2447 - Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1927-28 e disposizioni varie di natura finanziaria.** — (Ragioneria centrale). — 27 dicembre 1927 - Anno VI — (*Gazzetta ufficiale* n. 1, del 2 gennaio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 451, 452, 453, 454 e 504; 19 maggio 1927, n. 774; 2 giugno 1927, n. 831; 9 giugno 1927, nn. 857, 858 e 859, e 16 giugno 1927, nn. 942 e 943;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per il corrente esercizio finanziario nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali e di provvedere altresì ad autorizzazioni diverse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici e della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

(*Omissis*).

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	30,000
Cap. n. 47 — Sovvenzioni alla Casa Umberto I, ecc.	»	468,000
Totale aumenti .	L.	498,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 42 — Spese per l'educazione fisica, ecc.	L.	200,000
Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale, ecc. . .	»	200,000
Cap. n. 55 — Fondo a disposizione per eventuali deficienze, ecc.	»	1,068,900
Cap. n. 62 — Spese per la cura, assistenza, ecc.	»	800,000
Totale diminuzioni . . .	L.	2,268,900

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni in conto residui negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 68 — Spese per la guerra concernenti armi e munizioni	L.	10,048,610

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

(*Omissis*).

N. 20. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1927-1928.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 31 dicembre 1927 - Anno VI.

Giusta l'articolo 150 del Regolamento di amministrazione, il Ministero ha stabilito, nella misura indicata nello specchio che segue, il limite di spesa entro il quale i comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari possono prelevare gli stampati gratuitamente, durante l'esercizio 1927-1928, dalla tipografia degli stabilimenti militari di pena.

Le assegnazioni sono state fatte in rapporto alle esigenze dei vari enti debitamente vagliate dai comandi superiori, senza apportarvi, in massima, diminuzioni, e pertanto non potranno essere aumentate.

Prima di formulare le richieste, occorrerà ben valutare gli stampati che fossero ancora disponibili e tener presente che dovranno essere usati anche gli stampati modificati, apportandovi, semprechè sia possibile, le varianti in penna.

Gli stampati che, per *nuove* esigenze, dovessero prelevarsi oltre il limite stabilito, saranno posti a carico dell'assegnazione per spese di ufficio, con le norme di cui alla circolare n. 326 del *giornale militare* del 1921.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Segreteria di S.A.R. il Maresciallo d'Italia Emanuele Filiberto di Savoia - Duca d'Aosta . . .	200
Segreteria di S.A.R. Vittorio Emanuele di Savoia Aosta conte di Torino	200
Segreterie delle LL. EE. i Marescialli d'Italia . .	200
Uffici dei Generali designati Comm.ti d'Armata . .	200
Comandi di Corpo d'Armata:	
Torino	1000
Alessandria	1000
Milano	2000
Verona	700

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Udine	2000
Trieste	1000
Bologna	2000
Firenze	3000
Roma	1500
Bari	1000
Napoli	500
Comando militare della Sicilia	400
Comando militare della Sardegna	900
Uffici degli Ispettori amministrativi territoriali:	
di Torino	300
di Alessandria	700
di Verona	400
di Udine	150
di Trieste	200
di Bologna	400
di Firenze	700
di Roma	150
di Bari	100
di Napoli	350
del comando militare della Sicilia	200
del comando militare della Sardegna	200
Uffici di contabilità e revisione:	
di Torino	1000
di Alessandria	1000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
di Milano	2000
di Verona	1500
di Udine	400
di Trieste	1100
di Bologna	1000
di Firenze	1000
di Roma	1000
di Bari	1200
di Napoli	1500
del comando miliare della Sicilia	2000
del comando militare della Sardegna	800
Comandi di divisione:	
Torino	1000
Novara	400
Alessandria	400
Cuneo	400
Genova	300
Milano	1500
Brescia	400
Piacenza	400
Verona	800
Padova	800
Bolzano	1000
Trieste	600
Udine	600
Gorizia	500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Pola	500
Bologna	800
Ravenna	150
Ancona	800
Firenze	900
Livorno	500
Roma	2000
Perugia	300
Bari	400
Chieti	650
Napoli	450
Salerno	150
Catanzaro	150
Palermo	2000
Messina	500
Comandi di brigata di granatieri e fanteria (1)	150
Comandi di brigata alpini	250
Comandi superiori di cavalleria	250
Centro speciale cavalleria Sicilia	150
Ispettorati delle varie armi (2)	250
Ispettorati di sanità militare	125
Ispetorati di mobilitazione (3)	200
Ispettorati di commissariato militare	350
Ispettorato tecnico automobilistico Torino	800

(1) Per quei comandi di brigata che funzionano stabilmente da comandi di presidio l'assegnazione è elevata a L. 200.

(2) L'assegnazione per l'ispettorato dell'arma del genio è di L. 500, ivi compresa la direzione superiore del servizio degli specialisti del genio.

(3) L'assegnazione per l'Ispettore di mobilitazione della Sardegna è di L. 500.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	600
Centro chimico militare	5000
Istituto geografico militare	1000
Comandi di artiglieria di Corpo d'Armata della Sicilia e della Sardegna	400
Comandi del genio di Corpo d'Armata della Sicilia e della Sardegna	400
Arma dei carabinieri reali:	
Comando generale dell'Arma dei CC. RR. (1) . .	1800
Legione allievi CC. RR. Roma	20000
Legione allievi CC. RR. Torino	10000
» » » Alessandria	11000
» » » Ancona	12000
» » » Bari	8000
» » » Bologna	9000
» » » Cagliari	14000
» » » Catanzaro	16000
» » » Chieti	12000
» » » Firenze	9500
» » » Genova	15000
» » » Lazio e Roma . . .	22000
» » » Livorno	8000
» » » Messina	20000
» » » Milano	20000
» » » Napoli	16000
» » » Palermo	20000

(1) Comprese L. 300 per l'ufficio dell'Ispettore amministrativo territoriale e L. 1000 per l'ufficio di contabilità e revisione.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Legione allievi CC. RR. Perugia	11000
» » » Torino	11000
» » » Trento	8000
» » » Treviso	12000
» » » Trieste	10000
» » » Verona	10000
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	5000
Comando degli stabilimenti militari di pena	27000
Ufficio cure onoranze S. C. G. in Padova	250
Direzioni di artiglieria:	
Torino	2200
Alessandria	4000
Piacenza	2200
Verona	5000
Trieste	2000
Bologna	2000
Firenze	3000
Roma	2000
Napoli	2200
Bari	2000
Messina	3000
Sezione staccata d'artiglieria della Maddalena	800
Gruppo d'artiglieria da costa della Sardegna	2000
Stabilimenti di artiglieria	1700
Stabilimenti del genio	1500
Officina automobilistica R. E.	6000
Reggimento carri armati	4200

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Direzioni di commissariato militare:	
Torino	11900
Alessandria	11000
Milano	5000
Verona	8800
Udine	3000
Trieste	3500
Bologna	5000
Firenze	8000
Roma	3500
Napoli	5500
Bari	6000
Palermo	3500
Sezione di commissariato di Cagliari	3500
Sezioni staccate di commissariato militare:	
Novara	1100
Brescia	750
Piacenza	750
Bolzano	250
Padova	250
Pola	250
Gorizia	250
Udine	250
Ravenna	500
Ancona	500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Livorno	2700
Perugia	250
Chieti	700
Salerno	220
Catanzaro	220
Direzioni di sanità militare (1)	200
Ospedali militari principali (2)	5000
Ospedali militari secondari (2)	3000
Tribunali militari:	
Tribunale Supremo	4000
Tribunale di Torino	1500
» » Alessandria	1500
» » Milano	1500
» » Verona	2200
» » Trieste	800
» » Bologna	1500
» » Firenze	1500
» » Roma (compresa la Sezione di Cagliari)	2500
» » Bari	1500
» » Napoli	1300
» » Palermo	1500
Delegazioni trasporti	350
Ufficio militare imbarchi e sbarchi	120

(1) Compreso l'ufficio di sanità della Sardegna. Per la direzione di sanità di Bari l'assegno è di L. 500.

(2) L'assegno deve essere aumentato di L. 700 per ogni infermeria presidiaria dipendente. Nell'assegnazione è compresa la quota per le commissioni mediche per le pensioni di guerra. L'assegno per l'ospedale di Roma è di L. 12,000.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Comandi militari di stazione	150
Biglietterie militari	50
Reggimenti alpini a 4 battaglioni	9000
Reggimenti alpini a 3 battaglioni	6500
Reggimenti alpini a 2 battaglioni	5500
Reggimenti di fanteria a 3 battaglioni uniti al deposito (1)	5500
Reggimenti fanteria a 3 battaglioni disgiunti dal deposito	4500
Reggimenti granatieri, fanteria e bersaglieri a 2 battaglioni uniti al deposito	4000
Reggimenti fanteria e bersaglieri a 2 battaglioni disgiunti dal deposito	3600
Depositi disgiunti dal reggimento	1500
Depositi succursali del 1° e 2° reggimento granatieri	500
Reggimenti di cavalleria	3000
Reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, pesante e da costa	4800
Centri controaerei (2)	4800
1° Reggimento artiglieria da montagna	7500
2° Reggimento artiglieria da Montagna	4800
3° Reggimento artiglieria da montagna	7000
Deposito allevamento quadrupedi di Grosseto	2000
Deposito allevamento quadrupedi di Persano	900
Deposito allevamento quadrupedi di Bonorva	500
Reggimenti del genio:	
1° reggimento	8000
2° »	5000

(1) Per il deposito 85 fanteria l'assegnazione è di L. 6000.
(2) Per il 10° centro controaerei l'assegnazione è di L. 1800.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
3° reggimento	8000
4° »	5500
5° »	7500
6° »	5000
7° »	6000
8° »	3500
9° »	4000
10° »	7200
11° » (ora 12°)	4000
Radio telegrafisti	15000
Pontieri e lagunari	8000
Ferrovieri	8000
Gruppo aerostieri	3800
Battaglione misto della Sardegna	2000
Centri automobilistici:	
1° - 7° - 8° - 11°	3500
2° - 4°	4500
3°	5000
5°	3200
6°	2500
9° - 10° - 12°	3000
Uffici fortificazioni (compresi gli uffici stralcio delle soppresse direzioni del genio).	
Torino	1500
Alessandria	800
Milano	800

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Verona	3000
Udine	800
Trieste	1600
Bologna	2500
Firenze	2500
Roma	2200
Napoli	2500
Bari	2000
Palermo	2000
Cagliari	800
Distretti militari:	
Torino	10000
Pinerolo	2000
Novara	3500
Ivrea	2800
Vercelli	5000
Alessandria	11000
Casale Monferrato	2400
Voghera	2500
Cuneo	6000
Mondovì	2300
Genova	6500
Savona	2200
S. Remo	1500
Milano	21000
Como	4000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Lecco	1500
Lodi	2300
Monza	2000
Pavia	3000
Varese	5000
Brescia	5000
Bergamo	5000
Sondrio	2000
Treviglio	3000
Cremona	1800
Piacenza	2500
Parma	2300
Verona	6600
Mantova	3500
Vicenza	4800
Bassano	1200
Belluno	3000
Trento	10000
Bolzano	4000
Padova	5000
Treviso	3700
Venezia	4200
Trieste	4000
Udine	6000
Sacile	3000
Gorizia	2500
Pola	3000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Ravenna	1800
Ferrara	2700
Forlì	3500
Rovigo	4000
Ancona	4000
Pesaro	1500
Macerata	1900
Bologna	8500
Modena	2000
Reggio Emilia	2500
Firenze	10500
Pistoia	4000
Massa	2500
Lucca	6400
Sarzana	3000
Pisa	3000
Livorno	3500
Grosseto	1400
Arezzo	3500
Siena	3000
Roma	20000
Frosinone	4000
Perugia	2500
Viterbo	3000
Orvieto	3500
Spoleto	2300
Bari	3500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Barletta	4000
Lecce	2800
Taranto	1600
Aquila	2000
Campobasso	950
Chieti	3000
Foggia	3500
Teramo	4000
Sulmona	2000
Ascoli Piceno	2500
Avellino	2400
Aversa	2000
Benevento	3000
Campagna	2000
Caserta	2500
Catanzaro	2700
Castrovillari	2000
Cosenza	2000
Gaeta	2000
Nola	3000
Napoli	10000
Potenza	2300
Reggio Calabria	500
Palermo	8000
Salerno	600
Cefalù	2200
Agrigento	2500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Trapani	2000
Messina	5000
Caltanisetta	3000
Catania	5500
Noto	2500
Siracusa (1)	2300
Cagliari (2)	4500
Sassari	2300
Oristano	2500
Uffici di leva:	
Torino	4000
Novara	1500
Aosta	300
Vercelli	800
Alessandria	2000
Cuneo	1000
Genova	1500
Savona	600
Imperia	500
Milano	4500
Como	500
Pavia	900
Brescia	1000
Cremona	200

(1) Compresi anche gli stampati per l'ufficio di leva di Ragusa.
(2) Compreso l'assegno per il centro speciale di cavalleria della Sardegna.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Piacenza	500
Varese	4000
Verona	500
Mantova	1000
Vicenza	1500
Belluno	500
Trento	1200
Bolzano	1000
Padova	2000
Treviso	300
Venezia	1500
Udine	2800
Trieste	750
Pola	1200
Fiume	350
Gorizia	1000
Ravenna	200
Ferrara	600
Forlì	200
Rovigo	500
Ancona	700
Pesaro	500
Macerata	500
Bologna	1500
Modena	500
Reggio Emilia	600
Firenze	300

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Pistoia	500
Lucca	600
Spezia	300
Massa	500
Arezzo	400
Pisa	500
Grosseto	800
Siena	300
Roma	2000
Perugia	500
Frosinone	700
Rieti	700
Terni	700
Viterbo	700
Bari	500
Foggia	500
Lecce	800
Taranto	700
Brindisi	600
Aquila	200
Chieti	500
Pescara	1000
Campobasso	850
Ascoli Piceno	500
Teramo	1000
Avellino	900
Benevento	900

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Catanzaro	900
Cosenza	900
Napoli	1800
Potenza	900
Reggio Calabria	1700
Salerno	2100
Matera	900
Palermo	1200
Agrigento	1000
Trapani	500
Messina	700
Caltanisetta	500
Catania	500
Siracusa	200
Cagliari	750
Sassari	600
Nuoro	2000
Castrogiovanni	1000

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 21. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 2504 — Nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 31 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 8, dell'11 gennaio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per la nomina dei generali di corpo d'armata;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire nuove norme per la nomina dei generali di divisione e dei tenenti generali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il grado di generale di divisione in servizio permanente effettivo è conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, ai generali di brigata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i maggiori generali d'artiglieria e del genio), osservata la stessa procedura stabilita per la nomina

dei generali di corpo d'armata, di cui all'art. 77-*bis* della legge 11 marzo 1926, n. 398, aggiunto col R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, limitando però l'esame per la designazione al grado di generale di divisione, ai generali di brigata in servizio permanente effettivo compresi nella prima metà del ruolo, senza tener conto dell'eventuale frazione.

L'art. 76 della legge innanzi citata è abrogato.

Art. 2.

Le norme stabilite dall'art. 1 per il conferimento del grado di generale di divisione valgono anche per il conferimento del grado di tenente generale d'artiglieria in servizio permanente effettivo. L'esame per la designazione a tale grado si estenderà, in relazione alle presumibili esigenze del servizio tecnico d'artiglieria, a tutti i maggiori generali d'artiglieria compresi nella prima metà del ruolo, non computando l'eventuale frazione.

Il direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria è scelto dal Ministro per la guerra tra i tenenti generali d'artiglieria ed è nominato con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per la guerra potrà, a suo insindacabile giudizio e nell'esclusivo interesse del servizio, applicare al tenente generale d'artiglieria che riveste la carica di direttore superiore i limiti di età del grado superiore.

In tal senso debbono intendersi modificati gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121.

Art. 3.

Il grado di tenente generale del genio in servizio permanente effettivo può essere conferito al maggior generale del genio, quando questi risulti compreso nel primo terzo del ruolo, non computando l'eventuale frazione, mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentiti il parere della Commissione centrale d'avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

Il direttore superiore del servizio degli specialisti del genio è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per la guerra potrà, a suo insindacabile giudizio e nell'esclusivo interesse del servizio, applicare al tenente generale del genio che riveste la carica di direttore superiore i limiti di età del grado superiore.

In tal senso debbono intendersi modificati gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122.

Art. 4.

Il grado di generale di divisione dei carabinieri Reali e quelli di tenente generale nei corpi sanitario e di commissariato militare in servizio permanente effettivo sono conferiti a scelta comparativa con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentiti la Commissione centrale d'avanzamento ed il Consiglio dei Ministri, rispettivamente ai generali di brigata dei carabinieri Reali ed ai maggiori generali nei corpi sanitario e di commissariato militare.

Art. 5.

Possono essere promossi al grado di generale di divisione in servizio permanente effettivo i generali di brigata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i maggiori generali d'artiglieria e del genio) che ricoprano una delle seguenti cariche: direttore generale del genio nel Ministero della guerra, direttore centrale del genio militare nel Ministero della marina, direttore dell'Istituto geografico militare, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero siano preposti o addetti al servizio chimico militare, e che — pur non venendo designati per il grado superiore a norma del precedente art. 1 — siano riconosciuti in possesso di una eccezionale competenza tecnica per la carica ricoperta.

Tale promozione potrà essere conferita agli ufficiali generali predetti che risultino inscritti nel primo terzo del ruolo non computando l'eventuale frazione, e avrà luogo con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentiti la Commissione centrale d'avanzamento e il Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali generali promossi per effetto del presente articolo non potranno in nessun caso concorrere ad un ulteriore avanzamento. Cessando dalle suaccennate cariche, saranno collocati in ausiliaria (o direttamente o per il tramite del

congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di anzianità di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre però per non più di otto anni, salvo che la cessazione non dipenda da cause che, a norma delle vigenti disposizioni, implichino diverso trattamento.

L'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 398, integrato dai due commi aggiunti con R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, è abrogato.

Art. 6.

Possono essere ogni anno collocati in soprannumero, con facoltà insindacabile del Ministro per la guerra, sei generali di brigata o maggiori generali delle varie armi e dei corpi sanitario e di commissariato militare e fino ad un massimo di diciotto, non compresi tra quelli indicati o proposti per l'avanzamento.

Il Ministro per la guerra, ove lo creda, può chiedere alla Commissione centrale d'avanzamento la indicazione dei generali da collocarsi in soprannumero.

I generali di brigata o i maggiori generali di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici, senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento, fino al limite di età stabilito per il loro grado. Al raggiungimento di tale limite cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneità.

Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non è ammesso alcun gravame.

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, numero 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, sono sostituiti i seguenti:

« L'avanzamento per tutte le armi e corpi, fino al grado di generale di brigata o di maggior generale incluso, avviene ad anzianità ed a scelta od esclusivamente a scelta come risulta dalla tabella che segue.

« L'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata e a quello di generale di divisione e gradi corrispondenti ha luogo secondo norme speciali ».

Art. 8.

All'ultimo alinea dell'art. 8 della legge suddetta, quale risulta modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, è sostituito il seguente:

« In due anni, nei gradi successivi fino a quello di colonnello incluso, per tutte le armi e corpi ».

Art. 9.

All'art. 15 della legge suddetta, quale risulta modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, è sostituito il seguente:

« Il Ministro per la guerra ogni anno determina, con facoltà insindacabile, e fa conoscere i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, fino a quello di colonnello incluso, che debbono essere esaminati per la inscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno successivo ».

Art. 10.

Nell'ultimo comma dell'art. 22 della legge suddetta, aggiunto con l'art. 5 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, numero 2025, alle parole « di cui all'art. 77-*bis* » sono sostituite le seguenti « e a quello di generale di divisione e gradi corrispondenti ».

Art. 11.

Nel primo comma dell'art. 77-*ter* della legge suddetta, aggiunto con l'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, sono soppresse le parole « che non debbano cessare durante l'anno dal servizio effettivo per età ».

Art. 12.

Le norme stabilite dal presente decreto per il conferimento del grado di generale di divisione e di quello di tenente generale valgono anche, in quanto applicabili, per il confe-

rimento dei corrispondenti gradi agli ufficiali generali in aspettativa per riduzione di quadri, senza richiamo in servizio.

Dall'esame per la designazione a tali gradi sono esclusi coloro che siano provenienti dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio effettivo o che siano stati esclusi definitivamente nell'attuale posizione in base alle norme precedentemente in vigore. L'esame suddetto si estenderà fino all'ufficiale che seguiva nel servizio permanente effettivo l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso a norma degli articoli precedenti.

Il Ministro per la guerra fisserà annualmente il numero massimo dei promovibili nella detta aspettativa per riduzione di quadri, in relazione ai bisogni delle efficienze dei ruoli.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'avanzamento ai gradi di generale di divisione e di tenente generale in ausiliaria e nella riserva.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 13.

Il quadro d'avanzamento per il 1928 al grado di generale di divisione e a quelli di tenente generale cessa di aver vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro per la guerra promuoverà dalla Commissione centrale d'avanzamento la indicazione per l'avanzamento, durante il 1928, dei generali di brigata e dei maggiori generali rispettivamente ai gradi di generale di divisione e di tenente generale a norma delle disposizioni contenute in questo decreto.

Art. 14.

Le norme stabilite dagli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, sono applicabili anche ai generali di brigata ed ai maggiori generali.

Art. 15.

Non oltre il 31 dicembre 1929, i generali di corpo d'armata, che abbiano almeno due campagne di guerra ed abbiano tenuto in guerra almeno il comando di divisione mobilitata

ovvero un comando od incarico giudicato equipollente, possono essere collocati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a disposizione del Ministero della guerra, per incarichi speciali, nel numero che sarà richiesto dalle esigenze della sistemazione degli alti comandi dell'esercito.

I predetti ufficiali generali collocati a disposizione in base al presente decreto saranno considerati in aumento alla tabella organica del loro grado e rimarranno in detta posizione fino al limite di età stabilito per tale grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati, fino al predetto limite di età, in aspettativa per riduzione di quadri, regolata, meno per quanto riguarda la durata ed il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

Al raggiungimento del limite di età, gli ufficiali generali di cui si tratta saranno collocati in ausiliaria od a riposo e, se in aspettativa per riduzione di quadri, liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio durante il periodo dell'aspettativa stessa.

Art. 16.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare particolari norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1928 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 22. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 gennaio 1928 - Anno VI.

PARTE I.

Svolgimento dei corsi.

1. — Questo Ministero determina che per l'anno 1928, presso le scuole di Modena e di Casagiove e presso la istituenda scuola di Rieti, abbiano inizio il 1° maggio ed il 1° novembre corsi allievi sottufficiali, della durata di 5 mesi, per le varie specialità di fanteria, d'artiglieria (meno quella da costa) e per il genio zappatori-minatori e telegrafisti.

I corsi di cavalleria, quelli delle rimanenti specialità d'artiglieria e del genio, dei carri armati e dei servizi, avranno inizio il 1° novembre p. v. presso determinati corpi, secondo quanto verrà in seguito specificato.

2. — Nell'ultima decade del terzo mese di corso, gli allievi verranno sottoposti agli esami di idoneità per il conseguimento del grado di caporale. Gli idonei saranno promossi caporali con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compiranno tre mesi di servizio.

3. — Nell'ultima decade del quinto mese di servizio avranno luogo gli esami di idoneità per il conseguimento del grado di caporale maggiore.

4. — Al termine del quinto mese i corsi saranno sciolti ed i caporali allievi sottufficiali, in base alle istruzioni che saranno a suo tempo impartite dal Ministero, verranno ripartiti fra i vari corpi dove, dopo un altro periodo di servizio della durata di un mese, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno senz'altro promossi caporali maggiori.

5. — Dopo un ulteriore periodo di servizio della durata di quattro mesi, prestato presso le compagnie, squadroni e batterie, col grado di caporal maggiore, verrà accertata l'idoneità al grado di sergente degli allievi sottufficiali.

Al compimento del 10° mese di servizio, i caporali maggiori allievi sottufficiali, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi sergenti senza limite di posti.

6. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi, avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente », edizione 1926.

7. — Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che gli allievi riprovati cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno assegnati ad un corpo dell'arma e specialità cui appartengono, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva. Ciò non esclude, peraltro che questi possano ottenere in seguito, presso i corpi, la nomina a caporale, caporal maggiore ed a sergente se giudicati idonei, secondo le norme vigenti, al pari di tutti gli altri militari di truppa.

8. — I volontari ordinari ed i riammessi in servizio, che non siano dichiarati idonei all'avanzamento o che, per qualsiasi altro motivo, cessino dalla qualità di allievo sottufficiale, potranno continuare la ferma assunta ed ottenere l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento, *beninteso della stessa arma e specialità cui appartengono*. Oppure potranno chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni tre, inoltrandone, per la prescritta via gerarchica, regolare domanda a questo Ministero, il quale si pronunzierà caso per caso, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità, specialmente sulle cause che diedero luogo alla cessazione dei richiedenti dalla qualità di allievi sottufficiali.

9. — Nessun allievo sottufficiale potrà essere impiegato in mansioni di scritturazione, nè fuori dei riparti d'istruzione o delle compagnie, squadroni, o batterie, a cui sarà assegnato.

10. — Gli allievi che per qualsiasi motivo (compresa la licenza di convalescenza), si dovessero assentare dal servizio per 30, o più giorni consecutivi, saranno fatti cessare dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui ai precedenti nn. 7 e 8.

11. — I corsi allievi sottufficiali che avranno inizio il 1° maggio p. v. si effettueranno presso le 3 scuole di reclutamento già citate, come da indicazioni contenute nella tabella annessa.

Quelli, invece, che avranno inizio il 1° novembre p. v. si effettueranno, oltre che presso le 3 scuole anzidette, presso i sottoindicati corpi o riparti:

Cavalleria.

Un riparto di 30 allievi presso ciascuno dei reggimenti: Savoia cavalleria, cavalleggeri di Alessandria e cavalleggeri di Firenze.

Artiglieria da costa.

Un riparto di 35 allievi presso il 1° reggimento da costa (La Spezia).

Genio.

Un riparto di 40 allievi presso il 2° reggimento radiotelegrafisti (Firenze); un riparto di 20 allievi presso il reggimento pontieri e lagunari (Piacenza); un riparto di 20 allievi presso il reggimento ferrovieri (Torino); un riparto di 8 allievi, di cui tre per la specialità fotografi, presso il gruppo aerostieri (Roma).

Carri armati.

Un riparto di 25 allievi presso il reggimento carri armati (Roma).

Automobilisti.

Un riparto di 40 allievi presso ciascuno dei centri automobilistici di Milano e di Roma.

Sanità.

Un riparto di 60 allievi presso l'ospedale militare di Firenze.

Sussistenza.

Un riparto di 30 allievi presso la 3ª compagnia di sussistenza (Milano).

12. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere, o raggruppare, alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

Si riserva, inoltre, di disporre il trasferimento di un certo numero di allievi delle varie specialità di artiglieria alla Scuola centrale di artiglieria, per frequentarvi il corso specialisti.

PARTE II.

Ammissioni ai corsi.

13. — Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) le reclute della classe 1908;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio dei corsi, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni;

d) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato alla data d'inizio dei corsi il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla lettera *c*);

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1908, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno d'età alla data d'inizio dei corsi e dovranno assumere la ferma di anni tre alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c*).

14. — Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali debbono indicare nelle rispettive domande se preferiscono essere ammessi al corso del 1° maggio, od a quello del 1° novembre, fermo restando che il Ministero si riserva la facoltà di assegnare gli aspiranti stessi all'uno o all'altro corso, od anche ad una scuola diversa da quella prescelta, in base alle esigenze del servizio.

Gli aspiranti all'ammissione ad un'arma, specialità o servizio, possono chiedere, in linea subordinata, l'ammissione in altra arma, specialità o servizio.

15. — Tutti indistintamente gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alla ferma minima e a quella riducibile.

Dovranno, inoltre, rinunziare al grado di cui fossero eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi ai corsi come semplici soldati.

16. — Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, fatta eccezione per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) e *e*) del precedente n. 13, *all'atto dell'ammissione ai corsi dovranno assumere la ferma di anni due.*

Gli aspiranti della classe del 1908, che saranno ammessi ai corsi che avranno inizio il 1° novembre, dovranno assumere, presso i distretti ed a cura dei medesimi, la ferma di anni due non più tardi del 30 aprile 1928 e saranno lasciati in congedo provvisorio fino alla data di apertura dei corsi che dovranno frequentare, e dalla quale avrà decorrenza la ferma stessa.

17. — Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la quarta elementare.

18. — Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, e redatte su carta bollata da lire due, dovranno essere presentate al più presto possibile, e, in ogni modo, *non oltre il* 10 *marzo* 1928, ai comandi dei distretti militari di residenza o di leva se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi di corpo se si trovino alle armi.

19. — I documenti da presentarsi a corredo delle domande d'ammissione sono i seguenti:

Per le reclute della classe del 1908:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario: i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Per i militari in congedo illimitato:

a) foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare le reclute della classe del 1908.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e l'attestazione di buona condotta.

20. — Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei riparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Gli aspiranti, che siano nati all'estero, dovranno, inoltre produrre un atto di notorietà, rilasciato dal podestà, da cui consti che siano cittadini del Regno. Gli stranieri possono pure contrarre l'arruolamento volontario, per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali. Essi, però, debbono provare di trovarsi nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

21. — Tutti indistintamente gli aspiranti debbono, inoltre, dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei riparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio, e, per gli aspiranti alle varie specialità, i certificati e i documenti professionali.

PARTE III.

Disposizioni varie.

22. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione ai corsi, i comandi di distretto e i comandi di corpo, di cui al precedente n. 18, si accerteranno, sollecitamente, se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici,

morali e d'istruzione all'uopo voluti, licenziando poi gli aspiranti, in attesa che il competente comando di corpo d'armata si sia pronunciato sull'accoglimento, o meno, delle domande.

Per evitare che gli ammessi ai corsi debbano poi esserne esclusi per inidoneità fisica, i comandi di distretto sottoporranno gli aspiranti a rigorosa visita sanitaria.

La statura degli aspiranti non potrà in nessun caso essere inferiore a m. 1,55.

23. — L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, *in nessun caso,* titolo di precedenza per l'assegnazione ai corsi. Detta assegnazione verrà effettuata in seguito a graduatorie da farsi in base ai titoli di studio, ai certificati professionali e all'attitudine fisica necessaria per l'arma, o la specialità prescelta, tenuto altresì conto dei seguenti criteri:

Fanteria.

a) L'assegnazione ai granatieri dovrà farsi al termine dei corsi, in base ai risultati dei corsi stessi ed alla statura.

b) L'assegnazione ai bersaglieri dovrà, essenzialmente, essere subordinata all'esito della visita medica, attribuendo agli aspiranti alla predetta specialità, apposito punto di idoneità fisica, da servire di base per la graduatoria degli aspiranti stessi.

c) Agli alpini dovranno essere assegnati coloro che hanno la necessaria attitudine fisica per la vita di montagna, tenendo conto, eventualmente, dei precedenti titoli alpinistici e del distretto di reclutamento.

Artiglieria.

Alla specialità da montagna dovranno, ugualmente, essere assegnati coloro che posseggano la necessaria attitudine fisica.

Genio.

L'assegnazione alle varie specialità verrà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali presentati dagli aspiranti. L'ammissione ai corsi telegrafisti, radiotelegrafisti e ferrovieri sarà limitata a coloro che siano in possesso almeno

della licenza tecnica, o del certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª ginnasiale, o di titolo di studio equipollente, ed ai giovani muniti della licenza delle Regie scuole di avviamento al lavoro.

Per i ferrovieri, ferma restando la condizione del titolo suddetto, sarà data la preferenza, a parità di titolo, agli aspiranti muniti di licenza di una Regia scuola industriale, o che presentino un certificato di lavoro quali aggiustatori meccanici.

Nelle ammissioni ai corsi telegrafisti, radiotelegrafisti e ferrovieri sarà data la preferenza, a parità di titoli, agli aspiranti che già si trovino alle armi nelle specialità stesse.

Carri armati e Centri automobilisti.

Gli aspiranti ai carri armati od ai centri automobilisti, devono essere in possesso di documenti comprovanti di aver prestato servizio presso officine, laboratori, o stabilimenti automobilistici, ovvero di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi.

Compagnie di sanità e di sussistenza:

L'assegnazione sarà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali.

24. — A parità di condizioni dovrà darsi, nelle ammissioni ai corsi allievi sottufficiali, la precedenza agli aspiranti che si trovano già alle armi.

25. — Le domande degli idonei, corredate dai documenti prescritti, dovranno dai comandi dei distretti essere inviate d'urgenza ai comandi di corpo d'armata competenti. Contemporaneamente, i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente Tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'articolo 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, o escludano dall'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

I distretti stessi dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del paragrafo 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento. Le autorità che devono fornire tali informazioni provvederanno con la massima sollecitudine.

La dichiarazione del casellario modello 42 e le informazioni assunte in base a detto paragrafo 331 saranno poi trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata.

Analogamente provvederanno i comandi di corpo per quanto riguarda le domande degli aspiranti che si trovano già alle armi.

26. — Le domande degli aspiranti che non trovassero posto nel corso prescelto, non dovranno essere restituite agli interessati, ma conservate presso il Comando di corpo d'armata cui sono state dirette, per essere inviate agli enti che saranno indicati dal Ministero.

A tal fine i comandi di Corpo d'armata, da cui dipendono i corsi, comunicheranno per telegramma al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero degli aspiranti idonei che non hanno trovato posto, tanto ai corsi del 1° maggio quanto a quelli del 1° novembre p. v., distinti per arma e specialità o servizio.

I dati sopraccennati dovranno improrogabilmente pervenire al Ministero entro il 10 aprile p. v.

Gli stessi comandi di corpo d'armata, in base alle comunicazioni che riceveranno dal Ministero, provvederanno all'assegnazione definitiva degli aspiranti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante la scuola o il corpo cui è stato ammesso.

27. — I comandi di distretto, o di corpo, notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno, poi, perchè gli aspiranti dichiarati ammissibili vengano, con le norme di cui al paragrafo 442 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avviati alla scuola, o al corpo, in cui dovranno iniziare il corso.

28. — Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione il giorno prima di quello stabilito per l'inizio dei corsi.

Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, in relazione anche con la breve durata dei corsi stessi, *non si consentono ammissioni tardive, nè licenze durante lo svolgimento dei corsi, neppure per esami.*

Gli allievi saranno assegnati effettivi alla scuola o al corpo in cui devono iniziare il corso.

29. — I comandi di corpo d'armata, 15 giorni dopo la data d'inizio dei corsi, trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) gli elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi ammessi presso le scuole e i corpi dipendenti, avvertendo che tali elenchi dovranno essere compilati in 5 colonne: nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dalle reclute della classe del 1908; nella seconda gli arruolati volontari (compresi i già riformati ed i già rivedibili); nella terza i riammessi in servizio; nella quarta gli allievi provenienti dai militari già alle armi, e nella quinta, infine, il numero complessivo degli allievi ammessi a ciascun corso.

Al termine dei corsi i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero, in duplice copia, (una alla Direzione generale suddetta, l'altra al Gabinetto - Ufficio coordinamento), la relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi.

30. — Come distintivo, gli allievi sottufficiali dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di tre centimetri. Cesseranno di portare il distintivo gli allievi sottufficiali nominati sergenti.

31. — A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, conforme all'allegato che fa seguito alla presente circolare.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai Comuni più importanti della rispettiva circoscrizione, perchè vengano quivi pubblicati d'urgenza, ed a comunicarli altresì ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Tabella indicante il numero di allievi sottufficiali da ammettere ai corsi aventi inizio il 1° maggio ed il 1° novembre 1928.

SCUOLE E CORPI	Fanteria			Cavalleria	Artiglieria						Genio						Carri armati	Automobilisti	Sanità	Sussistenza	*Totali*
	Linea e granatieri	Bersaglieri	Alpini		Campagna	Montagna	Pesante	Pes. camp.	Costa	Controaerei	Zapp. min.	Telegraf.	Radiotelegr.	Pont. e lag.	Ferrovieri	Aerostieri					
Modena	200	40	150	—	70	25	40	—	—	—	50										575
Rieti	300	40	—	—	70	—	—	—	—	75		50									535
Casagiove	300	40	—	—	70	—	—	60	—	—											480
Presso taluni corpi.	—	—	—	90	—	—	—	—	35	—	—		40	20	20	8	25	80	60	30	408

NOTA — I corsi pei quali è previsto lo svolgimento presso determinati corpi avranno inizio il 1° novembre e comprenderanno l'intero contingente per ogni classe di leva.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Corsi allievi sottufficiali.

1. — Presso le scuole di reclutamento di Modena e di Casagiove (Caserta), e presso la istituenda Scuola di Rieti, avranno inizio il 1° maggio ed il 1° novembre p. v. corsi allievi sottufficiali della durata di 5 mesi, per le varie specialità di fanteria, d'artiglieria (meno quella da costa) e per le specialità zappatori - minatori e telegrafisti del genio, in base alle seguenti indicazioni:

Scuola di Modena

200 allievi sottufficiali di fanteria di linea e granatieri;
40 allievi sottufficiali bersaglieri;
150 allievi sottufficiali alpini;
70 allievi sottufficiali artiglieria da campagna;
25 allievi sottufficiali artiglieria da montagna;
40 allievi sottufficiali artiglieria pesante;
50 allievi sottufficiali genio (zappatori-minatori).

Scuola di Rieti

300 allievi sottufficiali di fanteria di linea e granatieri;
40 allievi sottufficiali bersaglieri;
70 allievi sottufficiali artiglieria da campagna;
75 allievi sottufficiali artiglieria controaerei;
50 allievi sottufficiali genio telegrafisti.

Scuola di Casagiove (Caserta)

300 allievi sottufficiali di fanteria di linea e granatieri;
40 allievi sottufficiali bersaglieri;
70 allievi sottufficiali artiglieria da campagna;
60 allievi sottufficiali artiglieria pesante campale.

2. — Per le armi e le specialità non indicate nel precedente numero si svolgeranno speciali corsi della durata di 5 mesi presso i riparti sotto indicati, con inizio il 1° novembre p. v.:

Cavalleria

30 allievi sottuff. presso ciascuno dei reggimenti Savoia cavalleria, cavalleggeri di Alessandria e cavalleggeri di Firenze.

Artiglieria da costa

35 allievi sottufficiali presso il 1° reggimento da costa (La Spezia).

Genio

40 allievi sottufficiali presso il 2° reggimento radiotelegrafisti (Firenze);

20 allievi sottufficiali presso il reggimento pontieri e lagunari (Piacenza);

20 allievi sottufficiali presso il reggimento ferrovieri (Torino);

8 allievi sottufficiali, di cui 3 per la specialità fotografi, presso il gruppo aerostieri (Roma).

Carri armati

25 allievi sottufficiali presso il reggimento carri armati (Roma).

Automobilisti

40 allievi sottufficiali presso ciascuno dei centri automobilistici di Milano e di Roma.

Sanità

60 allievi sottufficiali presso l'ospedale militare di Firenze.

Sussistenza

30 allievi sottufficiali presso la 3ª compagnia sussistenza (Milano).

3. — Gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a caporale al compimento del 3° mese di servizio; a caporal maggiore dopo altri 3 mesi; a sergente al compimento del 10° mese di servizio.

4. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi, avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente », edizione 1926, con l'avvertenza che non sono consentiti esami di riparazione.

5. — Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) le reclute della classe 1908;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio dei corsi, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni;

d) i militari che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio dei corsi, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla lettera *c*);

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1908, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno d'età alla data d'inizio dei corsi e dovranno assumere la ferma di anni tre alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c*).

6. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali debbono indicare nelle rispettive domande se preferiscono essere ammessi al corso del 1° maggio, od a quello del 1° novembre, fermo restando che il Ministero si riserva la facoltà di assegnare gli aspiranti stessi all'uno o all'altro corso, od anche ad una scuola diversa da quella prescelta, in base alle esigenze del servizio.

Gli aspiranti all'ammissione ad un'arma, specialità, o servizio, possono chiedere, in linea subordinata, l'ammissione in altra arma, specialità o servizio.

7. — Tutti indistintamente gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alla ferma minima e a quella riducibile.

Dovranno, inoltre, rinunziare al grado di cui fossero eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi ai corsi come semplici soldati.

8. — Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, fatta eccezione per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) e *e*) del precedente n. 5, *all'atto dell'ammissione ai corsi dovranno assumere la ferma di anni due.*

Gli aspiranti della classe del 1908 che saranno ammessi ai corsi che avranno inizio il 1° novembre, dovranno assumere presso i distretti ed a cura dei medesimi, la ferma di anni due non più tardi del 30 aprile 1928 e saranno lasciati in congedo provvisorio fino alla data di apertura dei corsi che dovranno frequentare, e dalla quale avrà decorrenza la ferma stessa.

9. — Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la quarta elementare.

10. — Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, e redatte su carta bollata da lire due, dovranno essere presentate al più presto possibile, e, in ogni modo, *non oltre il* 10 *marzo* 1928, ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

11. — I documenti da presentarsi a corredo delle domande d'ammissione sono i seguenti:

Per le reclute della classe del 1908:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario: i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Per i militari in congedo illimitato:

a) foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare le reclute della classe del 1908.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e l'attestazione di buona condotta.

12. — Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei riparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

Gli aspiranti, che siano nati all'estero, dovranno, inoltre produrre un atto di notorietà, rilasciato dal podestà, da cui consti che siano cittadini del Regno. Gli stranieri possono pure contrarre l'arruolamento volontario, per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali. Essi, però, debbono provare di trovarsi nelle condizioni dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

13. — Tutti indistintamente gli aspiranti debbono, inoltre, dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei riparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti i titoli di studio, e, per gli aspiranti alle varie specialità, i certificati e i documenti professionali.

14. — Per ogni altro chiarimento od indicazione, gli interessati potranno rivolgersi ai comandi dei distretti militari.

..... gennaio 1928 - Anno VI.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 23. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento dei sottotenenti di complemento dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 8 gennaio 1928 - Anno VI.

A integrazione delle norme esecutive contenute nella circolare n. 725 del *giornale militare* del corrente anno, si prescrive quanto segue circa il reclutamento dei sottotenenti di complemento dell'arma dei carabinieri reali:

I brigadieri e marescialli d'alloggio, capi e maggiori dei carabinieri Reali che in base all'articolo 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743 aspirino a conseguire la nomina a sottotenente di complemento nell'Arma, dovranno presentare la loro domanda, indirizzata al Ministero della guerra, al comando od ufficio dal quale direttamente dipendono nell'atto in cui si congedano o al comando della legione territoriale che ha giurisdizione sul loro luogo di residenza qualora si trovino già in congedo.

A tale domanda gli aspiranti già congedati dovranno unire il *certificato penale* e *l'attestazione di buona condotta*, rilasciata dal podestà e vidimata dal prefetto.

Gli aspiranti già in congedo che abbiano cessato di appartenere all'accademia di Modena dopo il 2 anno di corso dovranno inoltre unire una dichiarazione del comandante della medesima da cui risulti tale requisito nonchè l'idoneità da essi conseguita agli esami delle materie regolamentari militari.

Gli aspiranti già congedati e quelli che inoltrano domanda all'atto del congedo pei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 del R. decreto-legge 1743, succitato, dovranno allegare alla domanda stessa anche il titolo di studio all'uopo richiesto.

Riguardo, invece, allo speciale requisito del periodo minimo di servizio fissato dalla lettera *c*) dell'articolo 4 suddetto, la sua esistenza sarà, previ i necessari accertamenti, attestata mediante apposita dichiarazione rilasciata dal comandante della legione che provvede a dar corso alla domanda dell'interessato.

Le domande degli aspiranti saranno trasmesse pel tramite dei comandi delle competenti legioni direttamente al comando generale dell'Arma, previa opportuna istruzione in-

tesa ad accertare che i postulanti siano tuttora idonei ad incondizionato servizio per l'Arma e che la moralità e la posizione sociale di quelli congedati siano in relazione col decoro e con le mansioni del grado di ufficiale.

I comandi di legione dovranno pertanto assumere le informazioni di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e chiedere al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale modello 42, allegando alle domande i rapporti informativi, i documenti ed i certificati medici raccolti.

Fra i documenti che le legioni dovranno unire a corredo delle domande sono altresì comprese le copie del foglio matricolare e di quello caratteristico di ciascun aspirante.

Il comando generale dell'arma, in base all'esame di ciascuna pratica deciderà sulla possibilità della nomina a sottotenente di complemento degli aspiranti. In caso tale decisione sia favorevole la comunicherà — restituendo le domande ed i documenti annessi — alle legioni interessate per gli aspiranti che inoltrarono domanda all'atto del congedo affinchè sia provveduto a riunire la commissione d'avanzamento di primo grado di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1913, n. 601, onde si pronunci, tenuto conto del complesso delle qualità militari, professionali e di cultura, sulla idoneità degli aspiranti a reggere un comando di tenenza o comandare un reparto del grado cui aspirano.

Il giudizio di tale commissione dovrà essere poi confermato dalla commissione speciale d'avanzamento ai gradi di sottufficiale dei carabinieri reali esistente presso il comando generale dell'Arma, al quale pertanto saranno nuovamente trasmessi dalle legioni le domande ed i documenti relativi.

Per gli aspiranti che chiedono la nomina a sottotenente di complemento dopo congedati, anche nel caso intendano beneficiare del disposto dall'art. 5 del R. decreto-legge 1743, succitato, il giudizio di idoneità sarà pronunciato soltanto dalla predetta commissione speciale d'avanzamento ai gradi di sottufficiale dei carabinieri Reali, in base agli elementi risultanti dalle loro carte personali.

Infine per conseguire la nomina per effetto dell'articolo 5 del R. decreto-legge sopraricordato gli aspiranti dovranno allegare alla domanda la dichiarazione integrativa dei servizi prestati per non meno di quattro mesi in reparti operanti, o presso reparti mobilitati, contemplata dalla circolare n. 588 del *giornale militare* del 1922.

Requisito indispensabile per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è quello che gli aspiranti abbiano riportata la classifica di ottimo o di buono con coefficiente tre nelle note caratteristiche per essi compilate nell'ultimo biennio di servizio.

In tutti i casi in cui il comandante generale dell'Arma sia del parere che, in base ai risultati delle pratiche istruite per ciascun aspirante dopo la presentazione delle domande, non possa aver luogo la nomina a sottotenente di complemento ne sarà riferito — trasmettendogli i relativi incartamenti al completo — al Ministero della guerra — Direzione generale personale, ufficiali — per le sue deliberazioni.

Ove queste siano favorevoli all'aspirante il comando generale provocherà il giudizio delle suddette commissioni di avanzamento.

Il comando generale, ad ogni modo, dovrà trasmettere al Ministero della guerra — Direzione generale suindicata — le domande e l'incartamento degli aspiranti dopo che siano stati giudicati dalle dette commissioni, tanto in senso favorevole che contrario, per gli ulteriori definitivi incombenti di sua spettanza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 24. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina, per l'anno 1928, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 9 gennaio 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alla legge suddetta;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominata per l'anno 1928, a norma dell'art. 96 della legge 11 marzo 1926, n. 398, una Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, composta come segue:

Generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo GUALTIERI cav. Nicola, presidente del Tribunale supremo militare, *presidente*;

Generale di divisione in servizio permanente effettivo PERRIS cav. Carlo;

Generale di divisione in ausiliaria, richiamato in temporaneo servizio, TARDITI nob. cav. Giuseppe;

Generale di divisione nella riserva, richiamato in temporaneo servizio, RUGGIERI cav. Benedetto;

Generale di brigata d'artiglieria in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in temporaneo servizio, MAZZONI cav. Mario Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 25. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Elenco dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 12 gennaio 1928 – Anno VI.

A senso e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 giugno 1923, n. 1310 e 4 della legge 21 marzo 1926, n. 597 sulle somministrazioni di alloggiamenti militari dovuti dai comuni, nonchè dell'articolo 57 del Regolamento relativo promulgato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374, è approvato, previo concerto col Ministero delle finanze, il sottosegnato elenco dei comuni delle valli montane che, a decorrere dal 1° gennaio 1928, sono esonerati dal fornire la paglia alle truppe di passaggio od in precaria residenza.

Tale elenco è supplementare a quello pubblicato con la circolare n. 244 del *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Elenco dei comuni esonerati dal fornire la paglia alle truppe di passaggio dal 1° gennaio 1928.

Corpo d'armata	Comuni
TORINO	Alice Superiore
	Alpette
	Andrate
	Ayas
	Bionaz
	Brosso
	Brusson
	Campiglia Soana
	Carema
	Ceresole Reale
	Cesnola
	Chamois
	Champorcher
	Drusacco
	Emarese
	Gressoney La Trinité
	Gressoney Saint Jean
	Ingria
	La Thuile
	Neugliano
	Noasca
	Nomaglio
	Novareglia
	Oyace
	Perloz
	Pont Bozet
	Quincinetto
	Rheme Notre Dame
	Rheme Saint George
	Ribordone
	Roisan
	Ronco Canavese
	Rueglio
	Settimo Vittone
	Trausella
	Traversella
	Valchiusella
	Valgrisanche
	Valprato
	Valsavararche
	Vico Canavase
VERONA	Cibiana
	Domegge
	Longarone
	Lozzo di Cadore
	Ponte nelle Alpi
	Valle Cadore

N. 26. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento olio lubrificante denso e semidenso agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 12 gennaio 1928 - Anno VI.

Sono stati stipulati con la Raffineria Olii Minerali Società Anonima (ROMSA) appositi contratti per il rifornimento degli olii lubrificanti, denso e semidenso, a tutti gli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.

Tali contratti scadranno al 30 giugno 1928.

I depositi della ditta assuntrice ai quali gli enti predetti dovranno rivolgere le loro richieste sono indicati nell'elenco annesso.

A tali depositi faranno capo, per rifornirsi, gli enti dislocati nelle stesse località, e le consegne saranno effettuate nei locali che dall'ente richiedente saranno di volta in volta indicati.

Gli enti stanziati in luoghi diversi, rivolgeranno le proprie richieste al deposito viciniore, il quale provvederà, a spese e rischio della ditta, alla spedizione del lubrificante all'ente richiedente.

I prelevamenti saranno eseguiti mediante buoni firmati dal capo dell'ente prelevatario e muniti di data e bollo d'ufficio.

Sui buoni dovranno essere specificate, in apposite colonne, la nomenclatura e la quantità dell'olio in numero di recipienti completi (barili o stagnate).

Invece le fatture che i depositi della ditta trasmetteranno agli enti prelevatari dovranno indicare in chilogrammi il peso netto del lubrificante fornito.

Gli stessi depositi della ditta terranno poi conto, su appositi registri a tagliandi A, B, C, conformi all'unito modello, dei prelevamenti eseguiti.

Le richieste di forniture d'olio dovranno essere trasmesse dagli enti prelevatari ai depositi della ditta entro i primi 5 giorni di ciascun mese, per il fabbisogno del mese successivo e dovranno essere soddisfatte entro il mese in cui le richieste stesse saranno state presentate.

Le richieste dipendenti da eventuali straordinarie necessità di servizio, o da momentanee esigenze, potranno essere

date quando che sia, e dovranno essere espletate nel periodo massimo di 10 giorni, a partire da quello in cui saranno pervenute al deposito della ditta, al quale dovrà essere fatto cenno della straordinarietà o urgenza della richiesta.

I ritardi nelle consegne ed i rifiuti del lubrificante fornito dovranno essere segnalati all'officina automobilistica R. E. di Bologna, ente gestore del contratto, per i conseguenti provvedimenti.

Sono ammessi i collaudi in corso di fornitura. Per ciò fare gli enti prelevatari dovranno, all'atto della consegna ed in contraddittorio con chi eseguisce la consegna per conto della ditta, prelevare e sigillare con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, due campioni della partita dell'olio da collaudare, l'uno di kg. 10 e l'altra di kg. 30.

Ugualmente in contraddittorio, e contemporaneamente si eseguirà il sigillamento del recipiente dal quale si sarà prelevato il campione, e, l'analogo sigillamento di tutti gli altri recipienti compresi nella partita da collaudare.

Le dette operazioni di prelevamento e sigillamento si faranno poi constare con apposito verbale. I campioni saranno quindi spediti per il collaudo, a termini contrattuali, all'officina automobilistica R. Esercito di Bologna.

Gli olii saranno forniti in barili o, per specifica richiesta dell'ente prelevatorio, in latte.

I recipienti hanno le caratteristiche qui sotto indicate:

a) i barili di legno contengono approssimativamente kg. 165 netti e portano le seguenti indicazioni:

su un fondo la ragione sociale col marchio di fabbrica e la qualità del lubrificante in essi contenuto; sull'altro fondo è indicata la tara del fusto, il numero, nonchè eventuali altre marche per distinguere le spedizioni;

b) i bidoni, litografati, contengono ognuno circa chilogrammi 18,700 di olio e vengono forniti, appaiati, in apposite casse.

Detti bidoni ,verniciati di bleu, hanno le seguenti caratteristiche:

Su ciascuna faccia grande si nota:

nell'angolo sinistro superiore una fascia tricolore obliqua; nell'angolo destro superiore il marchio « A.G.I.P. » in

nero su fondo bianco circoscritto da un cerchio pure nero; nel centro il marchio « ROMSA », in nero su fondo bianco, contenuto in un rombo.

Segue, inferiormente, una fascia larga, obliqua gialla, che attraversa tutta la faccia, su cui è impresso il marchio « *Italoil* » in caratteri rossi; in basso è riportata la ragione sociale, in caratteri bianchi, « *Raffineria Olii Minerali - Fiume* ».

Su ciascuna faccia minore si nota una fascia larga obliqua gialla con la scritta, in caratteri rossi, « *Italoil Semidenso* » o « *Italoil Denso* ».

Le casse che contengono i bidoni su descritti sono contradistinte col tipo di olio contenuto e portano su un frontale, impresso a fuoco, il marchio di fabbrica « *Romsa* ».

Il peso utile da considerarsi sarà quello netto, escluso cioè il peso del relativo recipiente, verificato all'atto della consegna, per gli enti dislocati nelle località ove trovansi i depositi della ditta.

Per gli altri enti sarà invece quello ricavato dai documenti rilasciati dalle autorità ferroviarie all'atto dell'arrivo in stazione.

I recipienti verranno forniti dall'assuntore senza compenso di sorta; i barili rimarranno di proprietà dell'amministrazione militare, e saranno perciò assunti in carico dagli enti prelevatari; le latte saranno restituite al fornitore in uno qualunque dei depositi della ditta, preferibilmente in quello presso cui le latte vennero prelevate.

La ditta fornitrice fatturerà l'olio denso al prezzo di lire 303 per 100 chili netti, e l'olio semidenso al prezzo di L. 283 per 100 kg. netti.

Il pagamento delle fatture avverrà per cura dell'officina automobilistica R. Esercito di Bologna.

Perciò i depositi della ditta trasmetteranno a ciascuno degli uffici d'amministrazione specificati nei buoni di prelevamento le fatture dell'olio consegnato (una originale e due copie), corredate del buono di prelevamento.

Sia sulle fatture originali, sia sulle copie, sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: *Originale - Copia*.

L'originale delle fatture ed una delle copie suddette munite della dichiarazione di regolarità delle provvista, di consegna in tempo utile, e di assunzione in carico, nonchè della

indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno dagli enti prelevatari trasmesse non più tardi della prima decade del mese successivo a quello cui i prelevamenti si riferiscono, all'officina automobilistica Regio Esercito di Bologna per i provvedimenti di pagamento.

Tale dichiarazione sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che i materiali anzi descritti sono stati provvisti regolarmente in tempo utile, ed assunti in carico con richiesta n. .... del ....

L'ammontare relativo viene a gravare sul capitolo 36 (o 54 per i CC. RR.) ».

La dichiarazione relativa all'assunzione in carico dev'essere riportata pure sulle richieste di carico da allegare alle fatture.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

A.

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione del buono N. ..... in data ..... 192..
rilasciato dal .....
amministrato dall'Ufficio d'amministrazione del .....
.....

	QUANTITÀ Kg.	IMPORTO L. C.
Kg..... di olio minerale denso (o semidenso)	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
TOTALE.....	.....	.....

A ..... *li* ..... 192..

PER RICEVUTA

(Firma di chi ritira i materiali).

NB. — Quando i materiali vengono spediti in seguito a ricezione a mezzo posta del relativo buono, occorre indicare il giorno in cui pervenne il buono e allegare la bolletta di spedizione dei materiali.

B.

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione del buono N. ..... in data ..... 192..
rilasciato dal .....
amministrato dall'Ufficio d'amministrazione del .....
.....

	QUANTITÀ Kg.	IMPORTO L. C.
Kg..... di olio minerale denso (o semidenso)	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
TOTALE.....	.....	.....

A ..... *li* ..... 192..

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

.....

V.° per ricevuta dei materiali suindicati

IL COMANDANTE DEL .....

.....

(Da rimettere alla Sede centrale che la restituirà alla Direzione dell'Officina Automobilistica R. Esercito di Bologna, dopo avvenuto il pagamento della relativa fattura).

C.

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione del buono N.º ..... in data ..... 192..
rilasciato dal .....
.....

	QUANTITÀ Kg.	IMPORTO L. C.
Kg..... di olio minerale denso (o semidenso)	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
TOTALE.....	.....	.....

A ..... *li* ..... 192..

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

.....

(Da trattenersi dall'Ente prelevatario).

Elenco dei depositi della Raffineria Olii Minerali Società Anonima (R. O. M. S. A.).

Torino. — Presso Ditta Gianoli & Coppa, Via Po, 3. Deposito: Società Nazionale Olii Minerali - Torino Smistamento per raccordo S.N.O.M.

Novara. — Presso Rag. Giovanni Quegliotti, Corso della Vittoria, 4. Deposito stesso indirizzo.

Alessandria. — Presso Dr. Secondo Mignone, Corso Lamarmora, 21. Deposito stesso indirizzo.

Cuneo. — Presso Geom. Giacomo Masante, Vicolo Barra di Ferro, 4. Deposito stesso indirizzo.

Genova. — Stabilimento R.O.M.S.A. di Fegino (Genova). Deposito stesso indirizzo.

Milano. — Presso Alberto Gardella, Via Settembrini, 24. Deposito: R.O.M.S.A. - Musocco.

Brescia. — Presso F. & C. Amistani, Via Bixio, 1. Deposito: Impresa Generale Trasporti Fert - Brescia.

Piacenza. — Presso Enea Cigala, Corso Cavour, 35. Deposito: Magazzini Generali Comunali (R.O.M.S.A.).

Verona. — Presso Ditta Ferdinando Locatelli, Corso Mazzini, 50. Deposito stessa Ditta - S. Martino Buonalbergo.

Padova. — Presso Albertazzi & Fogliati, Via degli Zabarella, 16. Deposito: Magazzini raccordati Altichiero - Padova.

Bolzano. — Presso Giuseppe Koler, Via Dogana, 2. Deposito stesso indirizzo.

Trieste. — Presso Ditta Mann & Rossi, Piazza Dalmazia, 1. Deposito R.O.M.S.A. - Trieste S. Sabba.

Udine. — Presso Travani & Calcinoni, Via Aquileia, 83. Deposito Gervasutta - Udine.

Gorizia. — Presso Ditta Mann & Rossi, Via S. Carlo, 32. Deposito stesso indirizzo.

Pola. — Presso Guido Revere, Via Giulia, 7. Deposito stesso indirizzo.

Bologna. — Presso Ditta Camillo Carpi, Via Caprarie, 3. Deposito stesso indirizzo.

Ravenna. — (Si fa riserva di indicare l'Agenzia in una prossima dispensa del *giornale militare*).

Ancona. — Presso Luigi Bettitoni & Figli, Piazza Stazione, 9. Deposito stesso indirizzo.

Firenze. — Presso la Società Nazionale Trasporti F.lli Gondrand con deposito in Via Conti, 3.

Livorno. — (Si fa riserva di indicare l'Agenzia in una prossima dispensa del *giornale militare*).

Roma. — Presso Ditta Marzano & Fasce, Via Tritone, 125. Deposito: S.N.O.M. - Roma Tiburtina.

Perugia. — Presso dott. Enrico Bedarida, Via Bartolo, 2. Deposito stesso indirizzo.

Bari. — Presso G. I. Nuovo, Corso Umberto, 42. Deposito stesso indirizzo.

Chieti. — (Si fa riserva di indicare l'Agenzia in una prossima dispensa del *giornale militare*).

Napoli. — Presso colorificio L. Ceriani S. A., Via Sant'Aspreno, n. 9. Deposito stesso indirizzo.

Salerno. — Presso Soriente & Noschese, Corso Vittorio Emanuele. Deposito stesso indirizzo.

Catanzaro. — Presso Larussa & Bossi, Via Duomo, 3. Deposito stesso indirizzo.

Palermo. — Presso Bazan & ing. Ferruzza, Via Principe Belmonte, 87. Deposito stesso indirizzo.

Messina. — Società comm. Giuseppe Saccà di Francesco, Via Giuseppe Natoli, 59. Deposito stesso indirizzo.

Cagliari. — Presso Dino Devoto. Deposito stesso indirizzo.

N. 27. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 gennaio 1928 - Anno VI.

E' stata apportata la seguente modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione.

Legione Palermo. — La compagnia di Terranova di Sicilia ha assunto la denominazione di « Compagnia di Gela ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 28. — DISCIPLINA. — **Licenza speciale per gli ufficiali ammessi a sostenere gli esami per l'avanzamento a scelta.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 gennaio 1928 - Anno VI.

In analogia a quanto viene praticato per gli ufficiali ammessi a sostenere gli esami orali di concorso per la scuola di guerra (paragrafo 19 del regolamento per la scuola di guerra - ediz. 1926), anche agli ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta sarà concesso un periodo di licenza speciale di giorni trenta. Qualora però l'ufficiale, dopo aver ottenuto lo speciale periodo di licenza, non si presentasse agli esami, la licenza stessa dovrà essere considerata come ordinaria da dedursi da quella spettantegli nel biennio in corso, ed, occorrendo, anche da quello successivo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 29. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cassetta bagaglio per ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 gennaio 1928 - Anno VI.

Questo Ministero ha riconosciuta la necessità di prescrivere come mezzo regolamentare per il trasporto del bagaglio degli ufficiali, sia in guerra sia in pace, la cassetta bagaglio someggiabile, usata durante la guerra dagli ufficiali alpini.

Tale cassetta è descritta nell'istruzione sul materiale di servizio generale e cucina (ediz. 1908).

Sono tuttavia consentite, fino a consumazione, per gli ufficiali che ne sono già provvisti, cassette someggiabili di tipo analogo e di dimensioni quasi uguali a quelle del tipo regolamentare sopra indicato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 30. — MATRICOLA. — **Modificazioni al § 36 del regolamento per le matricole.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 gennaio 1928 - Anno VI.

Allo scopo di mettere in armonia le disposizioni del regolamento per le matricole e quelle emanate con la legge 11 marzo 1926, n. 416 (circolare 366 *giornale militare* 1926) il paragrafo del regolamento citato viene sostituito dal seguente:

Le variazioni matricolari da comunicarsi al Ministero devono avere a corredo le copie dei documenti ad esse relativi a meno che trattisi di disposizioni riflettenti più ufficiali per cui è sufficiente uno stralcio dei documenti stessi. I processi verbali concernenti ferite, lesioni od infermità, provenienti da cause di servizio, dovranno essere prodotti in copia vidimata o dal capo dell'ufficio di amministrazione o dal comandante del corpo cui l'ufficiale è effettivo; le copie dei verbali rilasciate dalle commissioni medico ospedaliere rimangono allegate agli stati di servizio conservati presso il corpo stesso.

Le sentenze sono pure comunicate in copia vidimata dal capo ufficio di amministrazione o dal comandante del corpo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 31. — *ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.* — **R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1928, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 29 dicembre 1927 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione, fra le varie armi, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, è stabilita, per l'anno 1928, come segue:

2 generali di brigata, per l'arma di artiglieria;

1 maggior generale d'artiglieria per l'arma di artiglieria (servizio tecnico);

2 generali di brigata per l'arma del genio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 32. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. – Ufficiali ammessi ai corsi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 gennaio 1928 – Anno VI.

A senso delle disposizioni contenute nella circolare 335 *giornale militare* 1923 e nella circolare 156 *giornale militare* 1924, si pubblicano i nomi degli ufficiali d'artiglieria e genio ammessi ai corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale.

Ufficiali che debbono compiere il 2° periodo di corso della scuola di applicazione.

Dovranno presentarsi il mattino del 30 settembre 1928 al comando dell'Accademia militare d'artiglieria e genio in Torino:

Capitano BARRILE Eugenio, 3 regg. artiglieria costa.
» RAJOLA PESCARINI Antonio, 10 pes. camp.
Tenente SALA Alessandro, Pirotecnico R. Eser. Capua.
Capitano SERVENTI Stefano, Direzione artiglieria corpo armata Alessandria (Sezione Genova).
» CASSARA' Vincenzo, Comando genio corpo armata Bologna.

Ufficiali che debbono compiere entrambi i periodi di corso della scuola di applicazione.

Dovranno presentarsi il mattino del 31 gennaio 1928 al comando dell'Accademia militare d'artiglieria e genio in Torino:

Capitano ALMICI Ugo, 9 campagna.
» AMATUCCI Oscar, 25 campagna.
» BEDOGNI Ugo, 1 pesante.
» BEJA Felice, 17 campagna.
» BERNARDINI Giovanni, 19 campagna.
» BRONZINI ZAPELLONI Riccardo, Comando artiglieria corpo armata Verona.

Tenente BARTOLETTI Genuino, 1 pesante.
Capitano CAMBRIA Michele 22 campagna.
» CARELLI Giuseppe, 10 centro controaerei.
» CARNESI Giuseppe, 1 costa.
» CARRERA Mario, Ispettorato tecnico automobilistico.
» CILENTO Alberto, Reggimento ferrovieri.
» COMERRO Mario, 2 centro esperienze artiglieria Ciriè.
» CONTI Federico, 5 campagna.
Tenente CARBONI Giulio, 1 pesante.
» CATANZARO Nunzio, 13 campagna.
Capitano DEL DUCE Francesco, 1 campagna.
» DE MAIO Roberto, 17 campagna.
» DE MARTINO Gioacchino, 5 pesante campale.
» DI IANNI Dino, 5 centro automobilistico.
Tenente DE FRANCESCO Renato, 8 campagna.
» FACCIO Mario, Comando divis. Alessandria.
Maggiore FERRARIO Alberto, 3 pesante.
Capitano FERRARO Leonardo, 1 reggimento ferrovieri.
» FERRARA Alberto, Comando artiglieria corpo armata Bologna.
» FINIZIA Girolamo, 10 reggimento genio.
» FRANGIPANI Guido, 18 campagna.
» GALANZINO Francesco, Ufficio tavole di tiro Torino.
» GALLINARO Ugo, 5 campagna.
» GENTILE Gaetano, 3 reggimento genio.
» GARIGIOLI Arnaldo, Divisione militare Pola.
» GUY Aurelio, 1 centro esper. artigl. Nettuno.
» LICASTRO Geniale, Comando genio Torino.
» LUCCHESINI Gastone, 1 pesante.
» MARALDI Ugo, 16 campagna.
» MARIONI Giovanni, 7 campagna.
» MASOLI Giuseppe, Comando genio Trieste.
» MIRIANO Giovanni, Ministero guerra.
» MASSERANO Guido, Istituto geografico milit.
Maggiore NICOLARDI Tullio, a disposizione Min. colonie.
Capitano ONNIS Emanuele, 30 campagna.
» ORNARO Enrico, Ministero guerra comando corpo S. M.
» OTTONE Angelo, Accademia mil. art. e genio.

Maggiore PERRIA Italo, 16 campagna.
Capitano PEANO Giovanni, 17 campagna.
» PEZZANI Camillo, 27 campagna.
» PRATESI Emilio, 1 costa.
» PONTICELLI Igino, Direzione art. Firenze.
» PROPERZI Giuseppe, Accademia militare artiglieria e genio.
Tenente PACINI Giorgio, Reggimento a cavallo.
» PETRONE Luigi, 2 campagna.
» PITRANTONIO Ugo, 10 pesante campale.
Capitano RIJTANO Angelo, 13 centro controaerei.
» ROBOTTI Carlo, Ispett. tecnico automobilistico.
» ROSSI Carlo, 5 campagna.
» STELLA Vittorio, 3 pesante.
Tenente SIRCANA Leone, a disposizione Min. esteri.
Maggiore TAVAZZANI Giovanni, Divisione mil. Ravenna.
Capitano TURRINI Vittorio, 2 pesante.
Tenente TROMBY Giovanni, 29 campagna.
Capitano VOSA Vincenzo, 6 centro automobilistico.
» TARGIONI VIOLANI Aldo, 10 reggimento genio.
Tenente POLSONI Alfredo, 17 campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 33. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corsi per capi armaioli sul materiale da 65/17.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 12 gennaio 1928 - Anno VI.

Con la costituzione delle sezioni di cannone d'accompagnamento da 65/17 presso i reggimenti di fanteria e granatieri, si rende necessario portare tale materiale a conoscenza dei rispettivi capi armaioli, e perciò il Ministero determina che presso ciascuno degli arsenali R. Esercito di Torino e Napoli, vengano eseguiti i seguenti due corsi sul maneggio, scomposizione e funzionamento al tiro del materiale stesso.

1° *corso* dal 15 al 25 febbraio 1928;
2° *corso* dal 1° al 10 marzo 1928.

Al 1° corso presso l'arsenale di Torino, prenderanno parte i capi armaioli dei reggimenti di fanteria dei C. A. di Torino-Alessandria e Milano; al 1° corso presso l'arsenale di Napoli, i capi armaioli dei reggimenti di fanteria dei C. A. di Roma (granatieri compresi), Napoli e Bari; al 2° corso presso l'arsenale di Torino, quelli dei C. A. di Verona, Trieste ed Udine; al 2° corso presso l'arsenale di Napoli, quelli dei C. A. di Bologna, Firenze e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Detti capi armaioli dovranno presentarsi agli arsenali predetti nel pomeriggio del giorno antecedente a quello indicato come data di inizio del corso, e saranno lasciati in libertà, per raggiungere le rispettive sedi, al mattino del giorno successivo a quello indicato come data di termine del corso stesso.

Gli arsenali interessati prenderanno preventivi accordi con i rispettivi comandi di presidio per quanto riguarda la sistemazione (alloggio, ecc.) dei capi armaioli che prenderanno parte ai corsi in questione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 34. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Materiale fotoelettrico.** — (Direzione generale del genio). — 12 gennaio 1928 - Anno VI.

In seguito al passaggio ai Centri contraerei del servizio fotoelettrico contraereo, terrestre e costiero, resta stabilito che il rifornimento e la rinnovazione delle stazioni fotoelettriche in distribuzione ai detti Enti di artiglieria, continuino ad essere di competenza della Direzione generale del genio.

Per quanto riguarda la manutenzione ed il funzionamento, nella considerazione che le stazioni fotoelettriche sono costituite oltre che di materiali fotoelettrici propriamente detti, di competenza della Direzione generale del genio, anche di materiali automobilistici, di carreggio ordinario, e di mezzi da someggio, di competenza della Direzione generale di artiglieria e automobilismo, si dispone quanto segue:

a) Le richieste per la riparazione, sostituzione o prelevamento di materiali fotoelettrici, (proiettori, dinamo, ecc.)

dovranno essere inoltrate semestralmente a questo Ministero (Direzione generale del genio) per il tramite dei Comandi di corpo di armata o dei Comandi militari delle isole, come viene praticato per gli altri materiali del genio in distribuzione ai vari corpi.

b) Le richieste inerenti alla manutenzione ed al funzionamento del materiale automobilistico, comprese le materie di consumo (benzina, lubrificanti, gomme, ecc.) saranno rivolte al Ministero (Direzione generale di artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) colle norme in vigore per detti materiali.

c) I materiali per carreggio, basti, bardature, delle stazioni fotoelettriche carreggiate, e someggiate, saranno richiesti al Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione armi portatili) secondo le norme vigenti per detti materiali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 35. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Militari congedati dai centri esperienze di artiglieria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 gennaio 1928 - Anno VI.

Allo scopo di regolare uniformemente la iscrizione sui ruoli della forza in congedo, di cui alla circolare 584 del *giornale militare* del 1926, dei militari assegnati sin dall'inizio del loro servizio ai centri esperienze d'artiglieria di Ciriè e di Nettuno, e congedati poi dai centri stessi, questo Ministero determina che detti militari vengano, da ora in poi, rispettivamente iscritti sui fascicoli dei ruoli mod. 71 B relativi all'artiglieria pesante, se del centro di Ciriè, e pesante campale, se del centro di Nettuno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 36. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ - PERSONALE OPERAIO. — **Applicazione agli operai temporanei e giornalieri del R. decreto-legge 23 ottobre 1927 n. 1966 concernente riduzione delle indennità caroviveri.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 12 gennaio 1928 - Anno VI.

Si porta a conoscenza delle dipendenti amministrazioni interessate la seguente circolare n. 119443 del 9 dicembre 1927, con la quale il Ministero delle finanze detta norme, con effetto dal 1° novembre 1927, per l'applicazione agli operai temporanei e giornalieri del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966 (circolare 715 *giornale militare* 1927), concernente riduzione delle indennità caroviveri:

« Come è noto, in base al R. decreto-legge 23 ottobre « 1927, n. 1966 art. 2 e 7, dal 1° novembre 1927 deve essere « applicata, sulla indennità caroviveri dovuta agli operai « temporanei e giornalieri, non coniugati o vedovi senza « prole, la riduzione mensile di L. 30.

« L'ultimo comma dello stesso articolo 2 specifica, però, « che al personale provvisto di paga o retribuzione fissata « in misura giornaliera, tale riduzione deve essere applica- « ta in ragione di una lira al giorno.

« E' stato ora posto il quesito se la riduzione dell'inden- « nità caroviveri di cui sopra, debba essere commisurata a « L. 30 mensili, sia per gli operai pagati per tutti i giorni, « sia per quelli pagati per i soli giorni lavorativi, oppure « debba essere commisurata a una lira per ogni giornata « lavorativa.

« In proposito si osserva che gli operai temporanei e gior- « nalieri non usufruiscono di assegni mensili di caroviveri, « ma solo di una indennità giornaliera che, giusta la let- « tera *a*) dell'art. 10 del regolamento approvato con R. de- « creto 31 dicembre 1924, n. 2262, viene corrisposta tutti i « giorni in cui compete la paga intera o ridotta.

« La riduzione di cui all'art. 2 del decreto n. 1966 non « può, pertanto, essere mensile, ma giornaliera, quale è l'in- « dennità da ridurre, e deve essere effettuata solo quando « quest'ultima viene corrisposta, e cioè per i soli giorni la- « vorativi ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 37. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare del concorso ippico di Napoli 1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 12 gennaio 1928 - Anno VI.

A seguito della circolare 804 *giornale militare* 1927, questo Ministero determina che alla categoria militare (Premio Esercito) del concorso ippico di Napoli 1928 gli ufficiali potranno partecipare anche con cavalli di proprietà e di servizio che non siano nei ruoli dai prescritti tre mesi.

Potranno parteciparvi inoltre gli ufficiali appartenenti ai corpi di stanza nel territorio della 1ª circoscrizione, godendo delle facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 769 *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 55ª, anno 1927, circolare 789:

A pagina 2490, dopo del capitano DE MARCHI Cirillo del 92 fanteria, aggiungere il capitano DE MARI Simone del 9 fanteria.

A pagina 2490, prima del capitano AGOSTI Vasco del R. C. T. C. Eritrea, aggiungere il capitano ASCENZO Giuseppe del 2 fanteria.

A pagina 2490, dopo del capitano D'ELIA Vincenzio del 78 fanteria, aggiungere il capitano DI PIETRA Guido del Comando divisione militare territoriale Palermo.

A pagina 2490, dopo del capitano BRUNO Aldo del 2° bersaglieri, aggiungere il capitano BARASSI Alberto del 2° fanteria ed assegnato al Ministero della guerra.

A pagina 2490, dopo del capitano CABASINO Adolfo del 6° fanteria, aggiungere il capitano CERESETO Riccardo dell'89° fanteria.

A pagina 2491, dopo del capitano MARCONI Alfredo del 66° fanteria, aggiungere il capitano MUSSA Augusto del 9° bersaglieri.

A pagina 2491, dopo del capitano GIASCARDI Giuseppe del 27° fanteria, aggiungere i capitani GALLAROTTI Oreste del 21° fanteria, GIORGIERI Giuseppe del 54° fanteria.

A pagina 2491, dopo del capitano MANTERO Umberto del 21° fanteria, aggiungere il capitano MILLOTTI Mario del Comando distretto di Catanzaro.

A pagina 2491, depennare il capitano FRONTEDDU del R.C.T.C. della Cirenaica.

A pagina 2491, dopo del capitano FUCCIO Giuseppe del 40° fanteria, aggiungere il capitano FELLEGARA Gaetano del distretto militare di Monza.

A pagina 2491, dopo del capitano MANTERO Umberto del 21° fanteria, aggiungere il capitano MASSIMETTI Pasquale del 31° fanteria.

A pagina 2492, anzichè capitano SEGA Romeo, leggasi capitano SEGA Remo.

A pagina 2492, dopo del capitano SANNINI Umberto dell'11° fanteria, aggiungere il capitano SABATINI Sestilio del 41° fanteria.

Dispensa 1ª, anno 1928, circolare 11:

A pagina 41, ove è riportato: « sotto la data del 31 dicembre c. a. » leggasi: « sotto la data del 31 dicembre 1927 ».

PREZZO L. 1,80.

(328) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1928 - ANNO VI — 20 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 38 - 31 dicembre 1927 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1927-928, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 127

» 39 - 8 gennaio 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto relativo all'espropriazione del diritto di privativa inerente ad alcune invenzioni del Sig. Manrico Compare . . . . . » 150

» 40 - 19 gennaio 1928 - Anno VI — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1928 » 152

» 41 - 19 gennaio 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di insegnamento di calcolo meccanico » 154

» 42 - 19 gennaio 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di fanteria in S. P. E. . . . . » 155

« 43 - 19 gennaio 1928 - Anno VI - SCUOLE MILITARI. — Elenco degli allievi ammessi al 1° anno del corso delle Accademie Militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1927-28, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente ai sensi della circolare 288 *giornale militare* 1927 . . . . . » 156

N. **44 – 19 gennaio 1928** – Anno VI – SCUOLE MILITARI. — Elenco degli allievi ammessi al 3° anno di corso dell'Accademia militare di Torino per l'anno scolastico 1927-28 aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente ai sensi della circolare 233 *giornale militare* 1927 . . . . . *Pag.* 165

» **45 – 19 gennaio 1928** – Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi di cessione e di addebito delle derrate 167

» **46 – 19 gennaio 1928** – Anno VI — TRASPORTI. Facilitazioni di viaggio sulla linea tramviaria Udine Tarcento . . . . . » 169

» **47 – 19 gennaio 1928** – Anno VI — TRASPORTI. — Spedizioni di esplosivi e munizioni diretti in Sardegna od in altre località via mare . . . . . » 169

» **48 – 19 gennaio 1928** – Anno VI — TRASPORTI. — Variazioni relative agli utenti di libretti di viaggio da segnalare al Ministero. . . . . » 170

« **49 – 19 gennaio 1928** – Anno VI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Tenuta a ruolo degli ufficiali in congedo della R. Aeronautica . . . . . » 170

» **50 – 5 gennaio 1928** – Anno VI AVANZAMENTO. — R. decreto col quale sono stabilite le cariche che corrispondono al comando di reggimento . . . . . » 173

NOTIFICAZIONE . . . . . » 174

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 179

Circolare N. 38. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1927-928, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 31 dicembre 1927 - Anno VI.

Visti gli articoli 147, 149 e 846 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge n. 504 del 7 aprile 1927 - Anno V, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-1928;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1927-1928 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari è stabilito nella misura seguente:

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Segreteria di S.A.R. il Maresciallo d'Italia Emanuele Filiberto di Savoia - Duca d'Aosta . . .	12000
Segreteria di S.A.R. Vittorio Emanuele di Savoia Aosta conte di Torino	12000
Segreterie delle LL. EE. i Marescialli d'Italia . .	12000
Uffici dei Generali designati comandanti d'Armata .	12000
Ufficio del Generale d'Armata Morrone . . .	4000
Ufficio dell'Ordinario militare.	3600
Comandi di Corpo d'Armata:	
Torino	35000
Alessandria	45000
Milano	55000
Verona	42000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Udine	40000
Trieste	50000
Bologna	50000
Firenze	46000
Roma	52000
Napoli	45000
Bari	45000
Comando militare della Sicilia	30000
Comando militare della Sardegna	30000
Uffici degli Ispettori amministrativi territoriali:	
Torino	3900
Alessandria	3800
Milano	3000
Verona	3000
Udine	1500
Trieste	2500
Bologna	4200
Firenze	3800
Roma	4200
Napoli	4600
Bari	3000
Palermo	4800
Cagliari	2800
Uffici di contabilità e revisione:	
Torino	5100
Alessandria	3800

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Milano	4700
Verona	4600
Udine	2500
Trieste	5500
Bologna	4300
Firenze	4200
Roma	5500
Bari	4900
Napoli	5500
Comando militare della Sicilia	4800
Comando militare della Sardegna	4600
Comandi di divisione:	
Torino	38000
Novara	20000
Alessandria	20000
Cuneo	13000
Genova	34000
Milano	45000
Brescia	18000
Piacenza	18000
Verona	23000
Padova	32000
Bolzano	31000
Trieste	26500
Udine	30000
Gorizia	30000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Pola	25000
Bologna	38000
Ravenna	25500
Ancona	20000
Firenze	24000
Livorno	23500
Roma	40000
Perugia	25000
Bari	30000
Chieti	28000
Napoli	35000
Salerno	20000
Catanzaro	16500
Palermo	29000
Messina	29000
Cagliari	32000
Ispettorati di mobilitazione:	
Torino	4700
Novara	4400
Alessandria	3200
Cuneo	1500
Genova	2200
Milano	2500
Padova	3200
Verona	3200
Trento	4000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Trieste	2500
Bologna	3200
Ravenna	3200
Ancona	3200
Firenze	3600
Livorno	3600
Roma	3000
Perugia	1800
Taranto	5500
Chieti	4000
Napoli	2000
Palermo	4000
Messina	1300
Cagliari	5500
Enti vari:	
Comandi di brigata di granatieri e di fanteria (1)	3500
Comandi di brigata di alpini (2)	5500
Comandi di brigata di cavalleria	5500
Ispettorato delle truppe alpine	8000
» dei bersaglieri	3800
» di cavalleria	4000
» di artiglieria	14000

(1) L'assegnazione è aumentata di L. 500 per quei comandi di brigata che funzionano da comando di presidio. Per il comando della 10ª brigata di fanteria l'assegnazione è di L. 8400 di cui L. 4900 per le spese del comando di presidio e dell'ufficio di difesa della piazza di Venezia. Per il comando della 20ª brigata di fanteria l'assegnazione è di L. 6000 di cui L. 2500 per le spese del presidio e dell'ufficio di difesa della piazza di Spezia.

(2) L'assegnazione per i comandi di brigata alpini che funzionano stabilmente da comando di presidio è aumentata di L. 500.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione
Ispettorato del genio (1)	15000
» di sanità	5500
» tecnico automobilistico	14000
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	31500
» » » » chimico	13000
Istituto geografico militare	22000
Ufficio d'amm.ne di personali militari vari (2)	41000
Comando degli stabilimenti militari di pena	22000
Ispettorato di comm.to militare di 1ª zona	4300
» » » 2ª »	5000
Centro speciale di cavalleria del Lazio	3000
» » » della Sicilia	2000
Ufficio cure e onoranze S. C. G.	24500
Comandi di artiglieria di C. A.:	
Torino	6500
Alessandria	13000
Milano	8500
Verona	12000
Udine	4000
Trieste	8500
Bologna	11000
Firenze	8000
Roma	7500

(1) Comprese L. 5000 per la direzione superiore del servizio degli specialisti del genio.

(2) Con l'assegnazione suindicata dovrà provvedersi anche a quanto occorre per la commissione veterani, per le quattro sezioni di statistica e per l'ufficio monumenti nazionali e campi di battaglia.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnaz
Napoli	8000
Bari	6500
Comando militare della Sicilia	5000
» » » Sardegna	5000
Comandi del genio C. A.:	
Torino	7500
Alessandria	6000
Milano	6500
Verona	9000
Udine	4000
Trieste	8500
Bologna	8500
Firenze	9500
Roma	9000
Napoli	7500
Bari	5000
Comando militare della Sicilia	6500
» » » Sardegna	6500
Direzioni d'artiglieria:	
Torino	15000
Alessandria	36000
Piacenza	19000
Verona	36000
Trieste	22000
Bologna	26000
Firenze	24000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Roma	20000
Napoli	12000
Taranto con la sezione di Bari	12000
Messina	10000
Sezione staccata la Maddalena	8000
Stabilimenti di artiglieria:	
Arsenale R. E. di Torino	22000
» » » Piacenza	7000
» » » Napoli	15000
1° centro esperienze Nettuno	10000
2° » » Ciriè	8000
Fabbrica d'armi R. E. Terni con sezione Gardone Val Trompia	13000
Pirotecnico del R. E. Capua	10400
Sezione del pirotecnico del R. E. di Bologna	5600
Spolettificio R. E. Roma compresa la sezione di Torre Annunziata	13000
Polverificio R. E. Liri	6500
Laboratorio di precisione Roma	12000
Uffici di fortificazioni: (compresi gli uffici stralci delle soppresse direzioni del genio)	
Torino	10500
Alessandria	6500
Milano	9000
Verona	9500
Udine	9000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Trieste	22000
Bologna	18000
Firenze	15000
Roma	18000
Napoli	8500
Bari	9500
Palermo	12000
Cagliari	5000
Stabilimenti del genio:	
Officina di costruzione del genio Pavia	10000
Istituto M. R. T. ed E.	2500
Officina R. T. ed E. T.	8000
Direzioni di commissariato e rispettivi stabilimenti:	
Torino	40000
Alessandria	20000
Milano	25000
Verona	25000
Udine	10000
Trieste	20000
Bologna	24000
Firenze	24000
Roma (1)	28000
Napoli	30000
Bari	13500

(1) Compresa l'assegnazione di L. 2000 per la rivista artiglieria e genio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Palermo	15000
Sezione di Cagliari	11000
Sezioni staccate di commissariato e rispettivi stabilimenti:	
Novara	5000
Brescia	6000
Piacenza	7500
Bolzano	3500
Padova	3500
Pola	3000
Gorizia	3500
Udine	5000
Ravenna	3500
Ancona	5000
Livorno	5000
Perugia	5000
Chieti	4000
Salerno	3000
Messina	5000
Cuneo	3500
Genova	14000
Direzioni di sanità militare:	
Torino	3500
Alessandria	3500
Milano	3500
Verona	3500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Udine	1500
Trieste	3500
Bologna	3500
Firenze	4000
Roma	5000
Napoli	4800
Bari	3500
Palermo	4000
Ufficio di sanità della Sardegna	3500
Ospedali militari principali : (1)	
Torino	20000
Alessandria	12000
Milano	13000
Verona	15000
Trieste	15500
Bologna	15000
Firenze	15500
Roma (2)	30000
Napoli	20000
Bari	20000
Palermo	15500

(1) Nelle assegnazioni sono comprese le commissioni mediche per le pensioni di guerra. Per gli ospedali militari che amministrano infermerie presidiarie l'assegnazione è aumentata di L. 3000.

(2) Nell'assegnazione è compresa la quota di L. 3700 per il campo sanatoriale di Anzio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Ospedali militari secondari: (1).	
Novara	6000
Savigliano	7500
Genova	11000
Brescia	5700
Piacenza	16500
Venezia	8500
Padova	7000
Trento	9500
Udine	14500
Ancona	8500
Perugia	8500
Chieti	9000
Caserta	5000
Catanzaro	8000
Messina	18000
Cagliari	16500
Tribunali.	
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	60000
Tribunale supremo militare	36000
Tribunale militare di Torino	14000
» » » Alessandria	10000
» » » Milano	19000

(1) Nelle assegnazioni è compreso quanto occorre alle commissioni mediche per le pensioni di guerra. Per gli ospedali militari secondari che amministrano infermerie presidiarie l'assegnazione è aumentata di L. 3000.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Tribunale militare di Verona	20000
» » » Trieste	15000
» » » Bologna	11000
» » » Firenze	12000
» » » Roma (compresa la Sezione di Cagliari)	20000
» » » Napoli	18000
» » » Bari	9000
» » » Palermo	13500
Delegazioni trasporti:	
Torino	14400
Venezia	14400
Firenze	10800
Roma	10800
Napoli	15300
Palermo	10800
Ufficio militare imbarchi e sbarchi Napoli	3600
Delegazione Villa S. Giovanni	500
Comandi militari di stazione:	
Torino	2250
Alessandria	2250
Genova	2250
Milano	2700
Verona	1900
Venezia	1800
Trieste	2450

COHANDI - CORPI - UEFICI	Assegnazioni
Firenze	2700
Pisa	2250
Bologna	3600
Piacenza	2250
Roma	4100
Civitavecchia	3150
Ancona	2250
Pescara	2250
Napoli	4100
Foggia	2250
Bari	2250
Palermo	2250
Messina	1800
Siracusa	1800
Biglietterie militari	500
Reggimenti fanteria e bersaglieri	
Reggimenti granatieri, fanteria e bersaglieri uniti al Deposito su tre battaglioni (1)	15000
Reggimenti granatieri, fanteria e bersaglieri su tre battaglioni disgiunti dal deposito	13500
Reggimenti granatieri, fanteria e bersaglieri su due battaglioni uniti al deposito	11500
Depositi disgiunti dai reggimenti	5000
Depositi succursali 1° e 2° Reggimento granatieri	2500
Reggimenti granatieri, fanteria e bersaglieri su due battaglioni disgiunti dal deposito (2)	9500

(1) L'assegnazione per il 38° fanteria è aumentata di L. 1000, per il 78° fanteria è aumentata di L. 1900 e per l'88° fanteria è aumentata di L. 500.
(2) Per il 9° reggimento fanteria che risiede nelle isole del Dodecanneso l'assegnazione è di L. 21,500.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Reggimenti alpini:	
1° reggimento	18000
2° »	17500
3° »	27000
4° »	25000
5° »	22000
6° »	30000
7° »	18500
8° »	18500
9° »	17000
Reggimenti di cavalleria	8000
Reggimenti di artiglieria da campagna (1)	12000
» » » a cavallo	12000
1° » » » da montagna	22000
2° » » » »	20000
3° » » » »	15000
Reggimenti artiglieria pesante camp.	14000
» » pesante	14000
Reggimenti di artiglieria da costa (2)	14000
Centri di artiglieria contraerei	14000
Reggimento carri armati	18000
Reggimenti del genio su due battaglioni	20000
1° Reggimento radiotelegrafisti	34000
2° Reggimento radiotelegrafisti	22000

(1) Per il 3° artiglieria da campagna l'assegnazione è aumentata di L. 1000 per il laboratorio antitetanico. L'assegnazione per il 19° reggimento è aumentata di L. 400. Per il 13° artiglieria da campagna l'assegnazione è aumentata di L. 3000 per il laboratorio batteriologico.

(2) L'assegnazione per il 3° reggimento da costa è aumentata di L. 1000.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Reggimento pontieri e lagunari	20000
Gruppo di artiglieria da costa della Sardegna	7000
Reggimenti ferrovieri del genio	20000
Battaglione del genio della Sardegna	3500
Centri automobilistici	12000
Officina automobilistica Bologna	20000
Reggimento genio su tre battaglioni	20000
Gruppo aerostieri del genio	11500
Deposito allevamenti cavalli:	
Grosseto	4000
Mirandola	3000
Lipizza e Prestane	1300
Lazio	2500
Persano	2500
Bonorva	2500
Distretti militari:	
Torino	18000
Pinerolo	5000
Novara	8000
Ivrea	5500
Vercelli	6500
Alessandria	13000
Casale Monferrato	8000
Voghera	7500
Cuneo	6500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Mondovì	5000
Genova	12000
Savona	6500
San Remo	5500
Milano	38000
Lodi	8000
Monza	6200
Como	9000
Lecco	5000
Varese	12000
Pavia	4500
Brescia	13000
Bergamo	8500
Treviglio	6800
Sondrio	5000
Cremona	7000
Piacenza	6000
Parma	7000
Verona	14000
Mantova	7500
Vicenza	7500
Bassano	4600
Padova	11000
Treviso	9000
Belluno	8500
Venezia	8000
Trento	12000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Bolzano	8500
Trieste	11000
Udine	8500
Sacile	8000
Gorizia	9000
Pola	8500
Bologna	11000
Modena	7500
Reggio Emilia	7000
Ravenna	6000
Forlì	7000
Ferrara	7800
Rovigo	7000
Ancona	6400
Macerata	7500
Pesaro	5700
Firenze	18000
Pistoia	11000
Arezzo	5500
Siena	8000
Livorno	8000
Sarzana	10000
Massa	5500
Lucca	9000
Pisa	10000
Grosseto	6000
Roma	24000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Viterbo	6000
Frosinone	10000
Perugia	6500
Spoleto	7500
Orvieto	6600
Bari	8500
Foggia	5500
Barletta	5800
Lecce	6500
Taranto	5500
Chieti	7500
Aquila	4600
Sulmona	5800
Campobasso	4800
Teramo	4000
Ascoli Piceno	4900
Napoli	18000
Caserta	5000
Nola	10000
Aversa	4000
Gaeta	4000
Benevento	5000
Salerno	8000
Campagna	3000
Potenza	6500
Avellino	7500
Catanzaro	8000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Cosenza	6300
Castrovillari	4200
Reggio Calabria	8500
Palermo	14000
Cefalù	5500
Caltanisetta	8500
Agrigento	8000
Trapani	6500
Messina	16000
Catania	12500
Siracusa	7000
Noto	8000
Cagliari	9000
Oristano	6000
Sassari	7000
Uffici provinciali di leva:	
Torino	3400
Novara	1100
Aosta	2200
Vercelli	2200
Alessandria	3400
Cuneo	1700
Genova	1900
Savona	850
Imperia	850
Milano	5000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Como	2600
Pavia	1200
Brescia	2600
Bergamo	2600
Sondrio	700
Cremona	800
Piacenza	1700
Parma	1700
Varese	4400
Verona	1500
Mantova	1500
Vicenza	3300
Belluno	600
Trento	5000
Bolzano	4400
Padova	1700
Treviso	1400
Venezia	3000
Trieste	1300
Udine	3400
Pola	1900
Fiume	1250
Gorizia	2900
Bologna	850
Ravenna	700
Ferrara	850
Forlì	850

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Rovigo	1000
Ancona	500
Pesaro	1100
Macerata	500
Reggio Emilia	1000
Modena	1300
Firenze	1700
Lucca	2100
Spezia	1350
Massa	1600
Arezzo	600
Livorno	1700
Grosseto	850
Pisa	1700
Siena	1000
Pistoia	1000
Roma	3700
Perugia	850
Frosinone	1300
Terni	1600
Rieti	1600
Viterbo	1600
Bari	2600
Foggia	1900
Lecce	1000
Taranto	500
Brindisi	500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Aquila	850
Chieti	850
Pescara	850
Campobasso	700
Ascoli Piceno	700
Teramo	1300
Napoli	3000
Caserta	262, 40
Avellino	1200
Benevento	900
Catanzaro	850
Cosenza	2000
Potenza	450
Reggio Calabria	800
Salerno	1200
Matera	1700
Palermo	4000
Agrigento	800
Trapani	1700
Messina	1900
Caltanisetta	1300
Catania	2200
Siracusa	1300
Ragusa	1300
Castrogiovanni	1300
Sassari	2200
Cagliari	3400
Nuoro	2200

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1927-1928.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 39. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto relativo all'espropriazione del diritto di privativa inerente ad alcune invenzioni del Sig. Manrico Compare.** — (Gabinetto). — 8 gennaio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 10, del 13 gennaio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il brevetto di privativa industriale n. 243.839 del 5 novembre 1925 rilasciato al signor Manrico Compare ed avente per titolo « Radioricevitore portatile »;

Visto il brevetto di privativa industriale n. 256.460 del 23 agosto 1926 rilasciato al signor Manrico Compare ed avente per titolo « Sistema di telegrafia o radiotelegrafia combinata alla dattilografia, atto a garantire la sicurezza delle comunicazioni »;

Visto il brevetto di privativa industriale n. 256.461 del 25 giugno 1927 rilasciato al signor Manrico Compare ed avente per titolo « Carrello a movimento automatico di andata e ritorno e dispositivo di stampatura a portatipi rotativo particolarmente adatti per apparecchi di radiotelegrafia, macchine da scrivere e simili »;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i brevetti industriali che interessano la difesa nazionale;

Riconosciuta la necessità, nello interesse della difesa nazionale di espropriare il diritto di privativa inerente ai brevetti sopra descritti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' espropriato, nell'interesse della difesa nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, il diritto di privativa inerente ai seguenti brevetti qui di seguito specificati:

1. Brevetto di privativa industriale n. 243.839 del 5 novembre 1925 rilasciato al signor Manrico Compare ed avente per titolo « Radioricevitore portatile ».

2. Brevetto di privativa industriale n. 256.460 del 23 agosto 1926 rilasciato al signor Manrico Compare ed avente per titolo « Sistema di telegrafia o radiotelegrafia combinata alla dattilografia, atto a garantire la sicurezza delle comunicazioni ».

3. Brevetto di privativa industriale n. 256.461 del 25 giugno 1927 rilasciato al signor Manrico Compare ed avente per titolo « Carrello a movimento automatico di andata e ritorno e dispositivo di stampatura a portatipi rotativo particolarmente adatti per apparecchi di radiotelegrafia, macchine da scrivere e simili ».

Il Ministro per la guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 · Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1928 - *Anno VI Guerra - Registro n.* 1, *foglio n.* 442.

N. 40. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante il 1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 19 gennaio 1928 - Anno VI.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel Capo II della circolare 769 *giornale militare* 1927, sono confermati o nominati commissari militari per le gare ippiche per l'anno 1928 i seguenti ufficiali:

Corpo d'Armata di Torino.

Colonnello GUIDI cav. Francesco, del 1° Comando superiore di cavalleria, Torino.

Corpo d'Armata di Alessandria.

Colonnello VANZETTI cav. Guido, comandante reggimento Cavalleggeri Vittorio Emanuele II, Voghera.

Corpo d'Armata di Milano.

Colonnello PAPI cav. Giacomo, comandante reggimento Artiglieria a cavallo, Milano.

Corpo d'Armata di Verona.

Colonnello TACOLI cav. Paolo, comandante reggimento Cavalleggeri guide, Padova.

Corpo d'Armata di Trieste.

Generale di brigata GIUBBILEI comm. Carlo, titolare del 2° Comando superiore di cavalleria, Udine.

Corpo d'Armata di Bologna.

Colonnello JONES cav. Adriano, comandante reggimento Genova cavalleria, Bologna.

Corpo d'Armata di Firenze.

Colonnello CHIAPIRONE cav. Ferdinando, comandante reggimento cavalleggeri di Alessandria, Firenze.

Corpo d'Armata di Roma.

Generale di brigata AYMONINO comm. Aldo, titolare del 3° Comando superiore di cavalleria, Roma.

Corpo d'Armata di Bari.

Colonnello Micheli cav. Carlo, comandante 14° reggimento artiglieria da campagna, Bari.

Corpo d'Armata di Napoli.

Colonnello MAJNONI cav. Gerolamo, comandante reggimento Cavalleggeri di Firenze, Napoli.

Corpo d'Armata di Udine.

Generale di brigata GIUBBILEI comm. Carlo, titolare 2° Comando superiore di cavalleria, Udine.

Comando militare della Sicilia.

Colonnello TRENTI cav. Alberto, del Centro speciale di cavalleria, Palermo.

Comando militare della Sardegna.

Colonnello CARDASSI cav. Vittorio, deposito allevamento quadrupedi di Bonorva.

Per le gare ippiche militari che abbiano luogo nel presidio e nei dintorni di Pinerolo, nell'ippodromo e nei terreni di Tor di Quinto e per le gare nazionali militari di addestramento ippico saranno osservate le disposizioni contenute nel n. 18 della citata circolare 769 del 1927.

I commissari militari che assumono la carica per effetto delle presenti disposizioni richiederanno ai loro predecessori tutti i documenti e le necessarie informazioni, relativamente ad intese con autorità militari ed enti civili, riferentisi a gare ippiche nel territorio facente parte della loro giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento dei commissari militari i Comandi di Corpo d'Armata ed i Comandi militari delle Isole provvederanno in conformità di quato prescrive il n. 22 della ripetuta circolare 769.

Per quanto concerne la partecipazione dei commissari militari alla direzione di società di cacce a cavallo, quali rappresentanti dell'autorità militare, valgono le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma della circolare 700 *giornale militare* 1924.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 41. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi di insegnamento di calcolo meccanico.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 gennaio 1928 - Anno VI.

Il Ministero, per continuare la diffusione del calcolo meccanico tra il personale delle amministrazioni dipendenti, determina che, a cominciare dal 14 febbraio p. v., abbia luogo un quarto corso di insegnamento del calcolo stesso per ufficiali di amministrazione del Comando generale dell'Arma e delle legioni territoriali dei carabinieri reali, nonchè per alcuni ufficiali commissari e per un funzionario del genio militare. A detto corso parteciperanno i seguenti:

Tenente d'amministrazione GENTILE Umberto, legione CC. RR. Torino.

Capitano d'amministrazione MADONNINI Francesco, legione CC. RR. Milano.

Capitano TERGOLINA-GISLANZONI-BRASCO Celio, legione CC. RR. Verona.

Capitano d'amministrazione SCIORATO Mario, legione CC. RR. Trento.

Tenente d'amministrazione BONAVOLONTA' Ciro, legione CC. RR. Padova.

Capitano d'amministrazione LEONARDI Giovanni, legione CC. RR. Trieste.

Tenente d'amministrazione FRANCARDO Giuseppe, legione CC. RR. Genova.

Capitano d'amministrazione LA MANNA Francesco, legione CC. RR. Bologna.

Tenente d'amministrazione PAOLETTI Giuseppe, legione CC. RR. Firenze.

Tenente d'amministrazione LO CASTO Cirino, legione CC. RR. Ancona.

Capitano d'amministrazione MURARI Francesco, legione CC. RR. Lazio.

Tenente d'amministrazione DEL FRA' Michele, legione CC. RR. Chieti.

Tenente d'amministrazione GOMEZ-PALOMA Edoardo, legione CC. RR. Bari.

Tenente d'amministrazione PRESTIGIACOMO Emilio, legione CC. RR. Catanzaro.

Capitano d'amministrazione BIAMONTE Gregorio, legione CC. RR. Palermo.

Capitano d'amministrazione SEMINARA Biagio, legione CC. RR. Messina.

Tenente d'amministrazione MATTANA Gaetano, legione CC. RR. Cagliari.

Capitano d'amministrazione PARADISO Giuseppe, comando generale CC. RR.

Tenente commissario CORTESI Antonio, direzione commissariato Verona.

Tenente commissario SIRACUSA Pericle, direzione commissariato Bologna.

Tenente commissario DE VIVO Mario, direzione commissariato Firenze.

Tenente commissario ROMEI Amerigo, direzione commissariato Napoli.

Tenente commissario MONSELLATO Luigi, direzione commissariato Bari.

Tente commissario GIUDICE Ugo, direzione commissariato della Sicilia.

Tenente commissario FELICE Romeo, direzione commissariato Udine.

V. rag. geometra PANICHI Giovanni, officina costruzione genio militare Pavia.

I suddetti ufficiali e funzionari dovranno presentarsi a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici) nelle ore pomeridiane del 13 febbraio p. v.

Si avverte che a quelli non residenti in Roma spettano le indennità stabilite, per gli ufficiali, dall'art. 3 della circolare 460 del 1925 e, per il funzionario civile, dalla circ. 607 del 1918, modificata dall'art. 181 della circ. 706 del 1923.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 42. SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di fanteria in S. P. E.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 gennaio 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione della circolare 534 *giornale militare* 1927, il 14° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, presso la Scuola di Fanteria in Parma, avrà termine il 5 aprile p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 43. — SCUOLE MILITARI. — **Elenco degli allievi ammessi al 1° anno del corso delle Accademie Militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1927-28, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente ai sensi della circolare 288 *giornale militare* 1927.** – (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 19 gennaio 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 288 *giornale militare* 1927, si pubblicano qui di seguito i nomi degli allievi ammessi al primo anno di corso delle Accademie militari per l'anno scolastico 1927-28.

Accademia militare di Modena.

Allievi del corso di fanteria.

1. MONICO Vittorio.
2. CASARA' Agostino.
3. BONGIOVANNI Alberto.
4. ROMAGNOLI Renato.
5. MARTINELLI Francesco.
6. MASTROPAOLO Ugo.
7. BOCCUCCI Mario.
8. PATRUNO Giovanni.
9. BELTRAME Attilio.
10. RINALDI Oscar.
11. PINNA Luigi.
12. AMORI Ermanno.
13. VICARI Saverio.
14. VENTO Giuseppe.
15. PROPERZI Ermanno.
16. SESSI Napoleone.
17. MANGANELLI Antonio.
18. BARLETTA Pasquale.
19. ORGERA Francesco.
20. AMORUSO Mario.
21. MASSANI Severino.
22. RUGGERO Giuseppe.
23. MAZZOTTI Egidio.
24. VASIO Renato.
25. UGENTI Pietro.
26. CONTE Battista.

27. DESSI' Lazzaro.
28. ALICICCO Mario.
29. PIVA Cesare.
30. BUTTIGLIONE Giuseppe.
31. CAPOZZI Alberto.
32. GUARINI Antonio.
33. PASSARO Massimo.
34. LANFALONI Antonio.
35. FAILLA Angelo.
36. VENTURINI Pasquale.
37. CACCAMO Pasquale.
38. ALBERTINI Lionello.
39. RAIMONDI Giuseppe.
40. DALMASSO DI GARZEGNA Giuseppe.
41. MAZZEI Osvaldo.
42. ROMAGNOLI Alfredo.
43. BUSCHI Vincenzo.
44. PIOTROWSKJ Giuseppe.
45. GAETA Ciro.
46. GIANI Adalberto.
47. LEVI Marcello.
48. GRASSO Vittorio.
49. ARCOLACCI Umberto.
50. ARBIB Arnaldo.
51. VIGNERI Matteo.
52. CORNERO Paolo.
53. TRAVERSA Giuseppe.
54. FERRO Mario.
55. MASSARELLA Giuseppe.
56. STORTI Alfredo.
57. ALBONI Amos.
58. D'ORAZIO Mario.
59. JACCHINO Domenico.
60. NAVAZIO Camillo.
61. IMPELLUSO Renato.
62. MASONI Alberto.
63. CUCCI Guido.
64. AUGUGLIARO Alberto.
65. PENSO Vittorio.
66. SCAFA Felice.
67. RANNO Umberto.
68. PIGA Antonio.

69. D'ELIA Mario.
70. MANNACCIO Vincenzo.
71. SABINI Dante Alighiero.
72. LOCATELLI Mario.
73. MARICONDA Gaetano.
74. ARCABASSO Giovanni.
75. GENOVESI Ferdinando.
76. MASSARELLI Francesco.
77. OCCELLI Giuseppe.
78. FIORE Adriano.
79. VENTURA Vito.
80. ANDREANI Francesco.
81. SERENA Ettore.
82. BENAZZI Mario.
83. BERTESINA Sergio.
84. FORLENZA Luigi.
85. CARRESI Domenico.
86. MOLA Armando.
87. CHIRIVINO Pio.
88. LOMBARDI Aldo.
89. PALMA Luigi.
90. MAZZEI Salvatore.
91. CRONIA Trifone.
92. BACCHETTA Alfredo.
93. BORRUSO Antonio.
94. SACCHETTI Umberto.
95. ALTAVILLA Oscar.
96. INAUDI Giuseppe.
97. ZURLETTI Francesco.
98. PETTOELLO Pietro.
99. PAPINI Mario.
100. RICOVERI Guido.
101. NATALE Alessandro.
102. GALLO Pierluigi.
103. ALVINO Renato.
104. DISTEFANO Ferruccio.
105. MARCHESI Enzo.
106. MISTRETTA Salvatore.
107. CARBONARO Giuseppe.
108. GIACALONE Giovanni.
109. CASSONE Cosimo.
110. ASSANTI Valter.

111. BARTOLUCCI Renato.
112. BALDUCCI Adriano.
113. MARTINENGO Alessandro.
114. TARTARA Luigi.
115. GIRAVEGNA Tommaso.
116. MOROSI Mario.
117. BORRIELLO Michelangelo.
118. FAUCHER Gustavo.
119. MINIATI PAOLI Giuseppe.
120. PENSUTI Mario.
121. TOLOI Giusto.
122. DALMASSO Gian Giacomo.
123. LAURO Roberto.
124. PATERNO' Vincenzo.
125. REGIS Vincenzo.
126. BERTINO Mario.
127. DE MONTE Giuseppe.
128. D'ACCINNI Federico.
129. PESCE Gaspare.
130. SUSA Licio.
131. MARINI Edoardo.
132. PIPPOLO Domenico.
133. CONENNA Giovanni Battista.
134. FERLINI Augusto.
135. CHILLEMI Michele.
136. VERONA Armando.
137. LOVASCO Giuseppe.
138. LONGINOTTI Angelo.
139. DECARO Tancredi.
140. PIRAINO Edgardo.
141. FABRIZI DE' BIANI Alfonso.
142. POESIO Cesare.
143. ROSSITTO Luigi.
144. CIFALI Salvatore.
145. BERTOLUCCI Guglielmo.
146. DEFELICE Luigi.
147. MARIANI Giuseppe.
148. ROSSI Mario.
149. CASTAGNA Placido.
150. TREBBI Niceto.
151. SILVESTRO Luigi.
152. COZZOLINO Gioacchino.

153. PASTORE Lorenzo.
154. CALOGERO Raffaele.

Allievi del corso di cavalleria.

1. PRIMO Giuseppe.
2. MELITA Costantino.
3. MAROCCO Domenico.
4. PERELLI Vittorio.
5. NICODEMO Antonio.
6. FRANCIA Nestore.
7. DI LORENZO Enrico.
8. COMBI Adriano.
9. COLONNA DI STIGLIANO Carlo.
10. DE NARDIS Flavio.
11. GUISCARDI Guglielmo.
12. PACINI Francesco.
13. NARDELLA Leopoldo.
14. DEL SONNO Angelo.
15. BORTONE Ernesto.
16. BARBATO Ugo.
17. TOCCO Francesco.
18. CASABURI Max.
19. BARTOLI Carlo Alberto.
20. NOMIS DI COSSILLA Gian Luigi.
21. MAIANO Anton Giulio.
22. CAFORIO Michele.
23. CAVARZERANI Luigi.
24. CARBONE Pietro.
25. CAMPELLO Ranieri.
26. RUFFO Guido.
27. TRIGONA Pietro.
28. NENNA Pasquale.
29. COMMENTO Bruto.
30. AMICO DI MEANE Franz.
31. MINGIONE Vincenzo.
32. STAGNI Ferdinando.

Allievi del corso di commissariato.

1. RUOCCO Pietro.
2. BENEDETTI Flavio.
3. MIRANDA Luigi.

4. MARGIO Guglielmo.
5. FABBRI Francesco.
6. DOLZA Mario.
7. DE LEONARDIS Arturo.
8. BIBBO Canio.
9. CASINI Egisto.
10. OLEARO Cesare.
11. DISTASO Antonio.
12. LARENZA Germano.
13. SCATOLINI Armando.
14. D'AMATO Vincenzo.
15. BRETOLA Pierino.
16. GE Angelo.
17. BALDINI Pasquale.
18. PORTA Paolo.
19. MAZZOLETTI Ernesto.
20. FUSCO Ettore.
21. DE TONA Domenico.
22. COLONNA Francesco.

Allievi del corso di amministrazione.

1. ESPOSITO Matteo.
2. GULI' Francesco.
3. BUONCOMPAGNI Renato.
4. SGRO Nunzio.
5. BOVIO Alessandro.
6. APUZZO Ernesto.
7. DIATI Giovanni Battista.
8. ARDOVINO Ernesto.
9. SILVESTRI Vittorio.
10. INTERLANDI Salvatore.
11. VENTO Nicolò.
12. PERI Gino.
13. ANACLERIO Domenico.
14. FICHERA Giuseppe.
15. SCIABARRA' Alfredo.
16. ADAMO Gaspare.
17. GIANNATIEMPO Edoardo.
18. BAGORDO Cosimo.
19. SPEZIALETTI Enrico.
20. CANNAVA' Sante.
21. GALANTOZZI Nello.

22. LUMINOSO Giovanni.
23. GUIDETTI Giannetto.
24. URCIUOLI Vittorio.
25. AUGELLO Antonio.
26. DE MATTEO Enrico.
27. TOSTO Giuseppe.
28. BALDUZZO Alessandro.
29. LAUTA Domenico.
30. FAZIO Carlo.
31. DE MARI Manlio.
32. JACCARINO Guido.
33. BONIFACIO Luigi.
34. MAGLIO Luigi.
35. MATTEUCCI Mario.
36. CLEMENTE Arnaldo.
37. TROTTA Michele.
38. ARMELI Francesco.
39. DI VITA Eduardo.

Accademia militare di Torino.

Corso di artiglieria.

1. VINOTTI Ruggero.
2. MARSUCCO Giulio.
3. MORELLI Francesco.
4. RAMPELLO Francesco.
5. CIARLO Guido.
6. STRUMIA Giovanni.
7. ROMITO Oscar.
8. GLEIJESES Pasquale.
9. ELVIRI Mario.
10. CANONE Giuseppe.
11. FILOMENO Mario.
12. MARIN Ugo.
13. ROSSI Mario fu Giuseppe.
14. BIGNOTTI Carlo.
15. TANZILLO Francesco.
16. CAGNETTI Vincenzo.
17. CASTELLANO Osvaldo.
18. GALLONI Vittore.
19. CASTELLI Giovanni.
20. MOSCHINI Francesco.

21. DE RISI Francesco.
22. VITALITI Sebastiano.
23. PAGLIANO Stefano.
24. SAETTONE Vincenzo.
25. FERRI Manlio.
26. CALASSO Giuseppe.
27. SIANO Bernardo.
28. BRAGA Luigi.
29. GRILLI Amerigo.
30. OCCHIPINTI Vittorio.
31. CAPPUCCIO Lino.
32. MARUSSIG Giorgio.
33. MARGARITONDO Giuseppe.
34. FENOGLIO Giuseppe.
35. FRANCO Enrico.
36. TROTTA Giuseppe.
37. CAMERRA Giampaolo.
38. FARESE Vincenzo.
39. ROSSI Giampaolo.
40. BARBERS Giulio.
41. MUSJ Francesco.
42. SANFELICE DI MONFORTE Gerardo.
43. DINO-GUIDA Maurizio.
44. CHIAROTTI Amerigo.
45. MARCHESANI Mario.
46. MATTIOLI Giovanni.
47. CORSO Francesco.
48. RICCARDI Carlo.
49. MARZOCCHI Bruno.
50. PIOVINI Paolo.
51. VASCON Carlo.
52. BARADEL Renato.
53. SOLAVAGIONE Nicola.
54. ZUCCARINI Filippo.
55. MEDAIL Giorgio.
56. GIRARDELLI Manlio.
57. MAZZONI Renato.
58. ERCULIANI Aldo.
59. BIEGO Gilberto.
60. RAMELLA Enrico.
61. GIUFFRIDA Guglielmo.
62. GARILLI Francesco.

63. LUCIA Ino.
64. POLCARI Egidio.
65. ALFANO Mario.
66. MUSTACCIUOLI Atenedoro.
67. VINCENTELLI Mario.
68. FIACCAVENTO Vincenzo.
69. FORESTI Ubaldo.
70. SILVESTRELLI Carlo.
71. CAMPINI Elio.
72. ROVESTI Aldo.
73. NUTINI Salvatore.
74. BENVENUTI Augusto.
75. BELLOMO Andrea.
76. OREGLIA Giorgio.
77. GALLO Elmo.
78. BENEDETTI Ruffo.
79. TURATI Elio.
80. CAROTA Mario.
81. BERTOLOTTI Ernesto.
82. AIELLI Amerigo.
83. LOY Gino.
84. RAMOLFO Giorgio.
85. LA ROSA Giuseppe.
86. GIOVENCO Mario.
87. GIOCOLI Alessandro.
88. BALDIZZONE Enzo.
89. MENICHINI Liborio.
90. ROSSI Mario di Cornelio.
91. SCOZZARI Antonino.
92. MANCA Paolo.
93. PONSIGLIONE Gesualdo.

Corso del genio.

1. AIRENTI Davide.
2. CATTALOCHINO Ademaro.
3. GUARINO Vittorio.
4. ZEZZA Luigi.
5. ALIPRANDI Giovanni.
6. MAJATICO Alberico.
7. FRIZZELE Antonio.
8. DE NOTARIS Alfonso.
9. POLETTI Giovanni.

10. LO IACONO Filippo.
11. MARESCA Carlo.
12. PANICHELLI Antonio.
13. GALDI Silvestro.
14. PELLI Giuseppe.
15. FORINA Giovanni Battista.
16. GALLOTTA Francesco.
17. PECA Mario.
18. CANNAVA' Giuseppe.
19. CREONTI Fernando.
20. MARONGIU Ferruccio.
21. TANCA Giuseppe.
22. DE SIMONE Luigi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 44. — SCUOLE MILITARI. — **Elenco degli allievi ammessi al 3° anno di corso dell'Accademia militare di Torino per l'anno scolastico 1927-28 aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente ai sensi della circolare 233 *giornale militare* 1927.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 19 gennaio 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 233 del *giornale militare* 1927, si pubblicano qui di seguito i nomi degli allievi ammessi al 3° anno di corso dell'Accademia militare di artiglieria e genio.

Allievi del corso di artiglieria.

1. SEVERINI Crispino.
2. HANNAU Elio.
3. D'AVOSSA Michele.
4. CERINA-PERRONI Giovanni.
5. DI AMATO Napoleone.
6. MINOSI Giovanni.
7. ALSONA BERTAZZI Carlo.
8. PIAGGIO Adolfo.
9. SPADARO Eugenio.
10. OLIVIERI Ugo.
11. CAPRIO Camillo.

12. CARMOSINO Luigi.
13. ABATE DAGA Pietro.
14. SCHILLACI Salvatore.
15. D'ANTONA Gabriele.
16. GRASSI Ugo.
17. ROSANO Annibale.
18. SILVA Vittorio.
19. MASSONI Giuseppe.
20. RIZZO Giuseppe.
21. BUCCI Giuseppe.
22. LICCI Giuseppe.
23. DE PASQUALE Espedito.
24. CORSO Settimo.
25. ROTOLO Giuseppe.
26. MARTELLO Vittorio.
27. CHELAZZI Mircko.
28. AMATO Vincenzo.
29. GARUFI Giuseppe.
30. BELLUCCI Cirillo.
31. AMMIRATO Vincenzo.
32. JEMINA Riccardo.
33. ANNARUMMA Enrico.
34. ROMEO Francesco.
35. CINGOLANI Vittorio.
36. QUINTO Cesare.
37. LURASCHI Mario.
38. AMICI Alberto.
39. VIALE Enrico.
40. SESTI LOJACONO Pasquale.
41. SCOTTI Filippo.
42. GURRERI Oreste.
43. GALLI Giuseppe.
44. FRANICH Umberto.
45. PEPI Dino.
46. SANTORO Antonino.
47. SCHIRALDI Nicola.
48. RASTRELLI Renzo.
49. COCO Franco.
50. ODELLO Carlo.
51. RANERI Giuseppe.
52. LONGO Umberto.
53. CARDINI Mario.

Corso del genio.

1. MARGIOTTA Giuseppe.
2. MARZIANO Vito.
3. DELLE CANNE Giuseppe.
4. NOTARI Armando.
5. FATO Stefano.
6. DI FASOLA Ottavio.
7. BARTOLOTTA Salvatore.
8. CONTRINO Alfonso.
9. STELLA Paolo.
10. LONARDO Igino.
11. CUSUMANO Vito.
12. MOSCA Domenico.
13. CIFALA' Vincenzo.
14. GENOVESE Beniamino.
15. ALBERGHINA Giacomo.
16. DI FABIO Ugo.
17. TESTAI Salvatore.
18. SOLE Gavino.
19. MARTORELLI Raffaele.
20. ADAMO Giuseppe.
21. CAVALLO Raffaele.
22. TIZZANO Mario.
23. GRIPPAUDO Giuseppe.
24. CALAMO Leonardo.
25. FISICARO Salvatore.
26. BETTIO Francesco.
27. ILARI Adalberto.
28. STEFANACCHI Domenico.
29. CORSO Rosario.
30. SIRIGNANO Battista.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 45. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi di cessione e di addebito delle derrate.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 gennaio 1928 - Anno VI.

Dal 1° gennaio c. a., le cessioni dei generi, nei casi in cui sono consentite dalle disposizioni in vigore, e gli eventuali addebiti nei casi di perdite ed avarie dei generi stessi

non giustificate da cause di forza maggiore, saranno effettuate ai prezzi seguenti:

Anice correttivo dell'acqua al litro	L.	12.—
Avena al q.le	»	103.—
Caffè crudo al kg.	»	20.—
Caffè tostato al kg.	»	24.—
Carne congelata al kg.	»	4.50 (1)
Conserva di pomodoro (concentrato doppio in scatole da 1, 5 e 10 kg.) al kg.	»	2.30
Crusca e cruschello al q.le	»	55.—
Farina per pane all'83 % al q.le	»	160.— (2)
Fieno al q.le	»	65.—
Formaggio (grana) al kg.	»	16.50
Galletta al kg.	»	2.15
Grano al q.le	»	130.— (2)
Lardo nazionale al kg.	»	6.50
Pane per razione da gr. 700, raz.	»	1.—
Paglia mangiativa e da lettiera al q.le	»	25.—
Pasta al kg.	»	2.—
Riso al kg.	»	1.50
Scatolette di carne bovina di fabbricazione nazionale od estera, l'una	»	3.75
Zucchero comune al kg.	»	6.45

Per le cessioni i prezzi s'intendono franco al magazzino dove i generi si trovano, e quindi le spese per qualsiasi altro titolo sono a carico dei cessionari.

Negli eventuali addebiti di generi che non siano sopra specificati, sarà applicato il prezzo di costo.

Il prelevamento della crusca e del cruschello da parte degli ufficiali, che ne hanno diritto, dovrà essere limitato al puro necessario, in relazione al numero delle razioni foraggio a ciascuno assegnate.

Le precedenti circolari relative ai prezzi di cessione viveri ed addebiti s'intendono abrogate e sostituite dalla presente.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovrà essere inviata dai rispettivi comandi di corpo, ai quali verrà spedita in congruo numero dal Ministero, una copia della presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

---

(1) Vale anche per l'assunzione in carico.

(2) Vale per i soli addebiti.

N. 46. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio sulla linea tramviaria Udine-Tarcento.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 gennaio 1928 - Anno VI.

La società esercente la linea tranviaria Udine-Tarcento, a datare dal 1° gennaio del corrente anno, ha convenuto di accordare la riduzione del 50 per cento sulla tariffa ordinaria a favore dei drappelli di più di dieci militari viaggianti sul tronco Bivio Cassacco-Tarcento.

A tal uopo i capi drappello sono tenuti ad esibire al bigliettario lo stampato mod. C. parte 1ª (in uso pei viaggi in ferrovia) ed a pagare alla mano l'importo a tariffa ridotta relativo al percorso da effettuare.

Il bigliettario in conseguenza rilascia i biglietti di viaggio, trattiene la parte (dopo apposta la indicazione della somma riscossa, convalidata con la data e con la sua firma) al capo drappello a prova dell'effettuato pagamento.

Tale documento dovrà essere conservato durante il viaggio per ogni eventuale controllo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 47. TRASPORTI. — **Spedizioni di esplosivi e munizioni diretti in Sardegna od in altre località via mare.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 gennaio 1928 - Anno VI.

Si richiamano tutti gli enti dipendenti alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare n. 437 *giornale militare* 1923 la quale prescrive che per le spedizioni di munizioni e di esplosivi destinati in Sardegna od in altre località via mare, gli enti speditori devono promuovere di volta in volta apposite disposizioni da parte dell'Ufficio Trasporti del Comando del Corpo di Stato Maggiore, al quale dovrà essere anche segnalata la destinazione ultima degli esplosivi e munizioni da spedire.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 48. — TRASPORTI. — **Variazioni relative agli utenti di libretti di viaggio da segnalare al Ministero.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 gennaio 1928 - Anno VI.

La circolare n. 124 *giornale militare* 1921, all'oggetto « Variazioni relative agli utenti di libretti di viaggio da segnalare al Ministero », è abrogata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 49. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Tenuta a ruolo degli ufficiali in congedo della R. Aeronautica.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 gennaio 1928 - Anno VI.

Si trascrive la seguente circolare 427 del *giornale ufficiale* dell'anno 1927, con la quale il Ministero dell'Aeronautica dispone che gli ufficiali in congedo già provenienti da quelli in S. P. della R. A. siano tenuti a ruolo dai Centri di Zone Aeree Territoriali corrispondenti ai luoghi di residenza degli ufficiali medesimi:

N. 427. — MATRICOLA. — **Sistemazione della matricola e dei documenti caratteristici degli ufficiali in congedo della R. Aeronautica.** — (Direzione generale del personale militare e delle scuole). — 12 novembre 1927 - Anno VI.

« Allo scopo di provvedere per la sistemazione della posizione matricolare degli ufficiali della Regia Aeronautica che fanno o che andranno a far parte della forza in congedo (di complemento, in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, di riserva), questo Ministero determina che essi, tanto se ufficiali inferiori quanto se superiori, fino al grado di colonnello, siano tenuti matricolarmente in evidenza dai Centri delle Zone Aeree Territoriali corrispondenti al luogo in cui stabiliscono la loro residenza.

« Conseguentemente pei detti ufficiali, sia che provengono o che non provengono dal R. Esercito o dalla R. Marina, i centri cureranno di raccogliere i rispettivi stati di servizio e documenti matricolari, nonchè i libretti personali, già di

pertinenza dei corpi, richiedendoli, quando ne sia il caso, agli enti dell'Esercito o della Marina ai quali fossero stati eventualmente rimessi.

« Detti ufficiali debbono, beninteso, essere inscritti su separati ruoli modello 63 del Regolamento per le matricole, e i relativi documenti matricolari e libretti personali, dovranno essere conservati separatamente da quelli degli ufficiali in servizio permanente.

« Sulla loro matricola sarà inscritta la seguente variazione: « Tale inscritto nel ruolo 63 della forza in congedo del . . . . . (centro) li . . . . . ».

« Quando si verifichi cambiamento di residenza che importi cambiamento di Zona Aerea Territoriale, i documenti matricolari e caratteristici dovranno essere rimessi al nuovo Centro con la maggiore possibile sollecitudine, acciocchè non si verifichino ritardi nelle ricerche dei documenti stessi in caso di eventuali richiami e la relativa variazione, conforme a quella predetta, dovrà essere comunicata a questo Ministero per l'aggiornamento dei propri stati di servizio.

« I documenti matricolari e caratteristici degli ufficiali di cui sopra, i quali prendano residenza in colonia o all'estero, saranno custoditi dal Centro al quale gli ufficiali stessi erano effettivi prima della loro partenza per le colonie o per l'estero.

« Per gli ufficiali generali delle categorie in congedo, tanto gli stati di servizio quanto i documenti personali sono tenuti dal Ministero dell'Aeronautica.

« Nella considerazione poi che si trovano comandati presso la Regia Aeronautica, per i periodi di non breve durata, ufficiali delle categorie in congedo del Regio Esercito, ivi assunti in temporaneo servizio, questo Ministero, in conformità delle disposizioni emanate in proposito dal Ministero della Guerra con la circolare 1021 del 30 giugno 1926, diramata agli enti del Regio Esercito a mezzo del Comando dei Corpi d'Armata, avverte che, anche gli stati di servizio e fascicoli matricolari di detti ufficiali, devono essere raccolti presso i Centri di Z. A. T. della Regia Aeronautica, dai quali dipendono gli enti o reparti presso i quali essi prestano servizio, per tutto il tempo in cui permangono nella posizione di cui sopra, avvertendo che qualunque variazione avvenga sul loro conto, dovrà essere comunicata al Mini-

stero della Guerra, presso il quale trovansi gli altri esemplari degli stati di servizio. Quanto ai libretti personali essi saranno tenuti dagli Stormi o altri enti da cui i titolari dipendono; le relative variazioni saranno al pari comunicate al Ministero suddetto.

« Cessando dalla posizione di comandati in Aeronautica, le carte matricolari e i documenti caratteristici relativi agli ufficiali in parola dovranno essere inviati ai Distretti di residenza.

« Pei personali invece della Regia Marina che sono comandati o messi a disposizione della Regia Aeronautica, saranno osservate le disposizioni di cui alla circolare 20 luglio 1926, n. 18260, diramata a mezzo dei Comandi delle Zone Aeree Territoriali, giusta la quale le variazioni e inscrizioni d'ogni genere debbono essere comunicate, a seconda della loro natura, nei periodi di tempo ivi indicati, alle varie autorità militari e marittime che ne conservano la matricola e gli specchi caratteristici ».

Roma, li 12 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

Per quanto sopra, gli enti del R. Esercito che custodiscono ancora documenti personali e matricolari degli ufficiali della Regia Aeronautica, li rimetteranno senza indugio ai Centri di Zona Aeree Territoriali dei luoghi di residenza degli ufficiali medesimi, ai quali Centri segnaleranno anche i cambiamenti di residenza relativi al detto personale che in prosieguo di tempo venissero segnalati dai municipi o da comandi dei CC. RR.

Per quanto riguarda poi gli ufficiali del Regio Esercito in servizio temporaneo presso la Regia Aeronautica, saranno osservate le disposizioni all'uopo contenute nella sopra trascritta circolare del Ministero dell'Aeronautica.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 50. — AVANZAMENTO. — R. decreto col quale sono stabilite le cariche che corrispondono al comando di reggimento. — (Gabinetto). — 5 gennaio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;
Visto l'art. 11 del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le cariche che corrispondono al Comando di reggimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, sono le seguenti:

Colonnello comandante di centro contraerei;
Colonnello comandante di centro formazione carri armati;
Colonnello comandante di centro automobilistico;
Colonnello comandante di Scuola di reclutamento di ufficiali di complemento;
Colonnello comandante della Scuola centrale di fanteria;
Colonnello comandante della Scuola centrale di artiglieria;
Colonnello comandante della Scuola centrale del genio;
Colonnello comandante della Scuola di tiro di artiglieria;
Colonnello comandante di gruppo aerostieri;
Colonnello comandante di cavalleria, artiglieria e genio in Tripolitania e Cirenaica;
Colonnello comandante di zona in Tripolitania e Cirenaica;

Colonnello comandante delle truppe in Eritrea e Somalia.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Guerra, registro n. 2, *foglio n.* 215.

Avvertenze. — Sono in corso provvedimenti per virtù dei quali i comandi seguenti, che possono essere tenuti da colonnelli di Stato Maggiore, vengono considerati, agli effetti dell'avanzamento, corrispondenti al comando di reggimento:

Comando di cavalleria, artiglieria e genio in Tripolitania e Cirenaica;

Comando di zona di Tripolitania e Cirenaica;

Comando delle truppe in Eritrea e Somalia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELLE FINANZE.

CIRCOLARE n. 121520. — **Regolazione delle sottoscrizioni rateali al prestito del Littorio per le quali non siano integralmente versate, dai sottoscrittori o dai loro aventi causa, le rate stabilite.**

§ 1. — Il funzionario incaricato, in ciascun ufficio, della raccolta delle sottoscrizioni e del ritiro dei versamenti rateali, accerterà, appena ricevuti i pagamenti della rata di dicembre, quali sot-

toscrizioni non risultino completamente e regolarmente estinte, precisando, per ciascuna, il valore nominale e l'importo complessivo dei versamenti relativi eseguiti.

Il collocamento dei titoli corrispondenti a tali sottoscrizioni, salvo la parte che, come appresso è chiarita, verrà rilasciata ai sottoscrittori, perchè capiente nell'importo delle rate versate, avrà effetto, presso la Cassa di ammortamento del debito interno, al prezzo unitario di L. 85, praticato nella Borsa di Roma il 31 dicembre 1927, restando a carico del sottoscrittore inadempiente la perdita di L. 2 ove trattisi di sottoscrizioni in quattordici rate, col versamento complessivo di L. 87, ovvero quella di L. 2,50 per le sottoscrizioni dei pensionati stabilite in dodici rate, col versamento complessivo di L. 87,50.

Per dare effetto a tale sistemazione si eseguiranno le operazioni seguenti:

a) dall'importo versato in conto dal sottoscrittore sarà detratta la perdita computata, come sopra, in ragione di L. 2,00 o di L. 2,50, per ogni 100 lire nominali sottoscritte;

b) sulla rimanenza risultante saranno assegnate, al sottoscrittore, L. 100 nominali di prestito per ogni quota di 85 lire che resti compresa nella rimanenza stessa;

c) la differenza disponibile, sull'importo versato, dopo detratte la perdita e le quote di 85 lire di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), sarà, dopo gli adempimenti di cui ai successivi paragrafi 3 e 4 restituita all'interessato; a meno che non venga da esso volontariamente integrata, subito, in contanti, fino a raggiungere la somma di L. 85 per ottenere altre L. 100 nominali di prestito.

Per chiarire il procedimento con un esempio, si fa presente che, se furono sottoscritte L. 500 nominali, e vennero versate otto rate di L. 31,25, misura stabilita per le sottoscrizioni in quattordici mesi — e cioè complessive L. 250 — sarà computata una perdita di L. 10 (ossia L. 2,00 per ogni cento lire sottoscritte), restando a credito del sottoscrittore L. 240.00.

Su tale somma saranno liberate, al prezzo di L. 85,00, a favore del sottoscrittore stesso, L. 200 nominali di prestito, pari ad effettive L. 170, restando dovuta una differenza finale di L. 70,00, che potrà, dal sottoscrittore, essere integrata, come sopra è detto, col versamento di L. 15, per ottenere altro titolo di prestito di L. 100 nominali. Ove ciò non avvenga la differenza sarà restituita nei modi indicati in appresso.

E' superfluo mettere in rilievo che, sebbene, per semplificazione di computi, convenga operare, sull'importo dei versamenti, la detrazione globale, per tutti i titoli sottoscritti, della differenza di prezzo, fra quello di sottoscrizione e quello di L. 85 stabilito per il rilievo da parte della Cassa d'ammortamento, la perdita, in effetti resta a carico del sottoscrittore, com'è ovvio, soltanto in relazione ai titoli che non possono essere ad esso rilasciati per mancati versamenti, poichè, per quelli dei quali ha luogo la liberazione, il sottoscrittore viene a ricevere regolarmente la consegna al prezzo di L. 87, o di L. 87,50, originariamente fissato.

§ 2. — Al fine di stabilire la situazione dei singoli sottoscrittori inadempienti, in relazione alle norme di cui al precedente paragrafo, verrà compilato, da ciascun funzionario incaricato, un prospetto conforme al modello annesso alla presente, sul quale, per maggiore chiarezza, sono anche segnate cifre esemplificative.

Dai totali del prospetto medesimo verrà a risultare la somma che la Cassa di ammortamento dovrà rimettere al funzionario stesso per regolare le differenze a credito dei sottoscrittori e quella che la Cassa dovrà far pervenire alla Banca d'Italia per completare la liberazione dei titoli.

Detto prospetto dovrà compilarsi in due esemplari, che, per tramite d'ufficio, verranno rimessi uno al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) e l'altro alla Cassa di ammortamento, con sede in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico.

§ 3. — Il funzionario incaricato, dopo che abbia effettuato, presso la filiale della Banca d'Italia, il versamento dell'ultima rata, ritirerà, insieme con i titoli di spettanza dei sottoscrittori che hanno integralmente provveduto ai versamenti, anche quelli spettanti ai sottoscrittori inadempienti in ragione dei versamenti effettivamente eseguiti.

Sul certificato provvisorio, che resterà in possesso della filiale della Banca d'Italia, dovrà farsi constare, con dichiarazione firmata dal cassiere della Banca e dal funzionario predetto, il complesso dei titoli ritirati e la quota disponibile dei versamenti, riferibile ai titoli rimasti da ritirare.

Per tale quota la filiale rilascerà attestazione di esistenza da trasmettersi, a cura dell'ufficio cui appartiene il funzionario incaricato, alla Cassa d'ammortamento.

I titoli spettanti ai singoli sottoscrittori saranno consegnati dal funzionario incaricato contro ritiro di ricevuta; oppure inviati agli aventi diritto, a loro spese, con le opportune cautele, qualora essi siano altrove residenti. Per coprirsi di tali spese, qualora non risulti una differenza a credito in contanti, il funzionario incaricato si varrà dell'importo della cedola scadente il 1° gennaio 1928, che all'uopo sarà da lui staccata e realizzata, dandone conto all'interessato.

§ 4. — La Cassa di ammortamento rimetterà alle filiali della Banca d'Italia la somma rimasta da saldare sulle sottoscrizioni raccolte dai singoli funzionari incaricati. Dette filiali annoteranno sui certificati provvisori, trattenuti a norma del paragrafo 3, l'avvenuto saldo, e invieranno, alla Cassa di ammortamento, i titoli relativi alle sottoscrizioni non adempiute da essa rilevati.

La Cassa stessa, pervenuta in possesso di tali titoli, rimetterà, ai funzionari incaricati, le somme dovute per le differenze a credito dei sottoscrittori inadempienti; e detti funzionari le verseranno, o le invieranno, a questi ultimi, con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo 3 per la consegna dei titoli.

§ 5. — I funzionari incaricati dovranno provvedere a regolare le operazioni entro il mese di gennaio 1928.

§ 6. — Le norme di cui alla presente circolare non trovano applicazione quando gli enti, che hanno provveduto alla raccolta delle sottoscrizioni, si siano obbligati ad integrare del proprio i versamenti non completati dai sottoscrittori. Si avverte che hanno assunto tale obbligo le compagnie di navigazione, per il personale navigante, la Banca del lavoro e della cooperazione, per gli appartenenti ai sindacati, il Fondo massa della Regia guardia di finanza, per gli appartenenti al Corpo, e le Associazioni nazionali fasciste fra gli spacciatori all'ingrosso e fra i rivenditori di generi di privativa e quelle fra i pensionati, per i rispettivi aderenti.

Le norme stesse avranno, pertanto, applicazione, nei riguardi dei pensionati, soltanto per quelli che abbiano operato individualmente la sottoscrizione, direttamente presso gli uffici statali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Ministeriale 20 dicembre 1926.

§ 7. — Con riferimento a quanto è stato stabilito con l'articolo 6 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1927, e nei riguardi dei funzionari che hanno stipulato contratti con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, cedendo ad esso, quale prima annualità, tutti o parte dei titoli sottoscritti al prestito del Littorio, si avverte che i funzionari incaricati dovranno effettuare la consegna dei titoli ceduti direttamente al legale rappresentante dell'Istituto predetto, ritirandone ricevuta.

§ 8. — Le Intendenze comunicheranno le disposizioni della presente circolare agli altri uffici dello Stato (all'infuori delle Prefetture) che abbiano effettuato sottoscrizioni rateali, e le Prefetture provvederanno ad analoga comunicazione nei riguardi degli enti locali.

L'elenco degli uffici ed enti, che hanno raccolto sottoscrizioni, potrà essere richiesto alle filiali della Banca d'Italia.

Il Ministro: VOLPI.

1) .....

Prospetto delle sottoscrizioni rateali al Prestito del Littorio non liberate interamente.

COGNOME E NOME del sottoscrittore	TITOLI sottoscritti		SOMMA effettivamente versata	Differenza rispetto al prezzo assunto dalla Cassa di ammortamento	Residuo	TITOLI spettanti ai sottoscrittori		TITOLI rilevati dalla Cassa di ammortamento		SOMME a carico della Cassa di ammortamento	
	Valore nominale	Importo da versare (a L. 87 o a L. 87,50)			(4-5)	Valore nominale	Importo in ragione di L. 85	Valore nominale (2-7)	Importo in ragione di L. 85	Da versare alla Banca d'Italia (3-4=10-12)	Da rimborsare ai sottoscrittori (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N. N.	500	435	250	10	240	200	170	300	255	185	70
N. N.	200	174	25	4	21	—	—	200	170	149	21
N. N,	500	435	250	10	240	300	255	200	170	170	—
(versamento suppletivo)	—	—	15	—	15						

Visto: IL CAPO DELL'UFFICIO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(1) Indicazione dell'ufficio.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40, anno 1927, circolare 566, a pagina 1872, depennare i tenenti SCIORTINO Giuseppe e CUSENZA Emilio.

A pagina 2491, dopo il capitano GIASCARDI Giuseppe del 27 fanteria, aggiungere il capitano CHERSI Stefano del 42 fanteria.

A pagina 2491, dopo del capitano LANNUTTI Sebastiano del Comando divisione di Firenze, aggiungere il capitano LOMBARDO Mario del 16 fanteria.

A pagina 2492, dopo del capitano SAPUTO Saverio, del 157 fanteria, aggiungere il capitano SCAVO Giuseppe del 33 fanteria.

Disp. 55ª, anno 1927, circolare 789:

A pag. 2490, dopo del capitano CAPITANI Renato del 36° fanteria, aggiungere il capitano CADDEMI Salvatore del distretto militare di Noto.

A pagina 2490, dopo del capitano CIMINO Gesualdo, del 38 fanteria, aggiungere il capitano CASTALDO Carmine del distretto militare Nola.

A pagina 2492, prima del capitano PORPORA Antonio del 19 fanteria, aggiungere il capitano PETRILLO Angelo del 2 fanteria.

A pagina 2492, dopo del capitano RICCI Gaetano del 4 alpini, aggiungere il capitano ROGNA Luigi del 24 fanteria.

Dispensa 55, anno 1927, circolare 789:

A pagina 2493 aggiungere dopo MELIDONI Aurelio, capitano 5 pesante, MINUCCI Ottorino, capitano Direzione artiglieria Torino.

A pagina 2493 aggiungere dopo PELLETTI Bruno, capitano 1 campagna, PETRAROLI Angelo, capitano 5 pesante campale.

A pagina 2493 aggiungere dopo FRASSATI Mario, capitano Direzione artiglieria Torino, GERMANINO Giuseppe, capitano 1 montagna.

A pagina 2493 aggiungere dopo MELIDONI Aurelio, capitano 5 pesante, MORRA Giuseppe, capitano 10 pesante campale.

A pagina 2492 aggiungere dopo DE ANGELIS Luigi, capitano Scuola reclutamento ufficiali complemento Roma, DE MATTEIS Vincenzo, capitano Direzione artiglieria Napoli.

A pagina 2492 aggiungere dopo BERNARDONI Giovanni, capitano 5 pesante, BONIFAZIO Arturo, capitano 24 campagna.

A pagina 2492 aggiungere prima di AZAIS Pio, capitano 27 campagna, ARENA Gaetano, capitano 3 costa.

A pagina 2493 depennare il capitano TORELLI Adriano, R. C. truppe coloniali Cirenaica.

Dispensa 2, anno 1928, circolare 32:

A pagina 118 depennare il capitano MIRIANO Giovanni.

A pagina 119 dopo il tenente POLSONI Alfredo aggiungasi il tenente RAMPOLLA Francesco del 23 campagna.

PREZZO L. 1,40

(464) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1928 - ANNO VI — 27 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 51 - **10 dicembre 1927** - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1927-28 per le scuole militari . . . . . *Pag.* 184

» 52 - **10 dicembre 1927** - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1927-28 per le scuole militari . . . . . » 185

» 53 - **10 dicembre 1927** - Anno VI - SCUOLE MILITARI. - Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1927-28 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.. . . . . « 187

» 54 - **10 dicembre 1927** - Anno VI - SCUOLE MILITARI. - Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1927-28 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR. . . . . » 188

» 55 - **29 dicembre 1927** - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2656 - Disposizioni relative ai depositi per ricorsi in sede giurisdizionale presso il consiglio di Stato e le giunte provinciali amministrative . . . . . » 189

LIBRERIA DELLO STATO

N. 56 – 29 dicembre 1927 – Anno VI – LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione Militare . . . . . *Pag.* 191

» 57 – 29 dicembre 1927 – Anno VI — SERVIZIO TERRITORIALE. — Relazione e R. decreto n. 2621 – Concessione dell'uso della Bandiera nazionale al R. corpo di truppe coloniali della Somalia . . . . . » 192

» 58 – 20 gennaio 1928 – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Tariffa per le riparazioni da eseguirsi ai berretti di panno grigio-verde a forma rigida . . . . » 194

» 59 – 25 gennaio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati risultati vincitori dei concorsi indetti con decreto ministeriale 28 luglio 1927, per le promozioni al grado 9° nei ruoli del gruppo B. . . . . » 195

» 60 – 25 gennaio 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1928. . . . . » 196

» 61 – 26 gennaio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Rifornimento di olio lubrificante denso e semidenso agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi . . . . . » 196

» 62 – 26 gennaio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sugli assegni dell'Ordine Militare di Savoia . . . » 196

» 63 – 26 gennaio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari. . . . . » 197

» 64 – 26 gennaio 1928 – Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 200

N. 65 – 26 gennaio 1928 – Anno VI — COLONIE. — Apertura di un credito straordinario agli ufficiali del R. Esercito appartenenti o trasferiti ai regi corpi di truppe coloniali, soci o non soci dell'Unione Militare . . . . *Pag.* 200

» 66 – 26 gennaio 1928 – Anno VI — COLONIE. — Militari dei RR. corpi truppe coloniali che compiono in Italia il periodo di convalescenza o sono ricoverati in ospedali metropolitani . . . . . » 201

» 67 – 26 gennaio 1928 – Anno VI — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Autorizzazione ai padri di fregiarsi delle decorazioni concesse alla memoria dei figli caduti in guerra (*con una tavola di disegno*) . . . . . » 203

» 68 – 26 gennaio 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento. » 204

» 69 – 26 gennaio 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO. — Statistica degli inscritti di leva tracomatosi . . . . . » 205

» 70 – 26 gennaio 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 58° corso (1928-1931) della scuola di guerra . . . . . » 206

» 71 – 17 gennaio 1928 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche. . . . . » 212

» 72 – 26 gennaio 1928 – Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione topografica e rilievo per capitani di artiglieria . » 213

NOTIFICAZIONE . . . . . » 214

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 218

Circolare N. 51. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1927-28 per le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 10 dicembre 1927 – Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 607 e seguenti del Regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge 7 aprile 1927, n. 504, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1927-28 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Collegio militare di Roma	L. 8000
» » » Napoli	» 6000
Accademia di fanteria e cavalleria	» 30,500
» » artiglieria e genio	» 25,000
Scuola di fanteria	» 15,000
» » cavalleria	» 12,000

Scuole di reclutamento allievi ufficiali di complemento.

Bra	L. 12,000
Milano	» 9700
Verona	» 7000
Pola	» 15,500
Modena	» 10,000
Lucca	» 9100
Roma	» 14,000
Casagiove	» 17,000

Campobasso	L. 5000
Palermo	» 5000
Comando delle scuole centrali militari	» 13,000
Scuola centrale di fanteria	» 18,000
» » » artiglieria	» 15,000
» » del genio	» 15,000
» » di educazione fisica	» 4000
Scuola di guerra	» 32,000
» » tiro di artiglieria	» 12,000
» » sanità militare	» 4000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del cap. 22 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 52 — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1927-28 per le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 10 dicembre 1927 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 151, 607 e seguenti del Regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge 7 aprile 1927, n. 504, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1927-28 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Collegio militare di Roma	L. 2000
» » » Napoli	» 2000
Accademia di fanteria e cavalleria	» 1000
» » artiglieria e genio	» 1000
Scuola di fanteria	» 500
» » cavalleria	» 500

Scuole di reclutamento allievi ufficiali di complemento:

Bra	L. 1000
Milano	» 1000
Verona	» 1000
Pola	» 600
Modena	» 600
Lucca	» 600
Roma	» 1500
Casagiove	» 600
Campobasso	» 500
Palermo	» 500
Comando delle scuole centrali militari	» 1000
Scuola centrale di fanteria	» 1500
» » » artiglieria	» 1000
» » del genio	» 1000
» » di educazione fisica	» 500
Scuola di guerra	» 1800
» di tiro di artiglieria	» 500
» » sanità militare	» 250

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 22 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 53. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1927-28 per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 10 dicembre 1927 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 147 e 502 del Regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge 7 aprile 1927, n. 504, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1927-28 per la scuola allievi sottufficiali carabinieri reali è stabilito nella misura di L. 15,500.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente è posta a carico del cap. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-1928.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 54. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1927-28 per per la scuola allievi sottufficiali CC. RR.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 10 dicembre 1927 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 151 e 502 del Regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge 7 aprile 1927, n. 504, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1927-28 per la scuola allievi sottufficiali carabinieri reali è stabilito nella misura di L. 1000.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente è posta a carico del capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1927-28.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 55. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2666 - Disposizioni relative ai depositi per ricorsi in sede giurisdizionale presso il Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative.** — (Gabinetto). — 29 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto l'art. 23 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058;

Visti gli articoli 62 e 63 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, concernente la riforma delle tasse di bollo sugli atti dei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative, a decorrere dal 15 novembre 1923;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2378, col quale si provvede, in via transitoria, alla sistemazione dei depositi eseguiti anteriormente alla andata in vigore delle norme di cui al citato R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le presidenze delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, dinanzi alle quali si trovino ricorsi prodotti a tutto il 14 novembre 1923, tuttora pendenti a causa della insufficienza dei depositi per le tasse di bollo in rapporto al diritto fisso stabilito con R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, ne promuoveranno d'ufficio la declaratoria di perenzione, senza che occorra esigere l'integrazione prescritta dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2378, ed anche in mancanza di ogni domanda di iscrizione dei ricorsi stessi al ruolo di udienza.

Detti depositi saranno versati dalla segreteria delle sezioni giurisdizionali all'ufficio del registro di Roma, e dalle segreterie delle Giunte provinciali amministrative all'ufficio del registro del capoluogo.

Art. 2.

Se le spese di bollo, effettivamente accertate e liquidate, per le decisioni e per i provvedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura emessi dal Consiglio di Stato e dalle Giunte provinciali amministrative sui ricorsi presentati prima della entrata in vigore del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, risultino inferiori ai relativi depositi, le somme residuali, non reclamate entro il 31 marzo 1928 dalle parti che avevano eseguiti i depositi, saranno versate dalle rispettive segreterie in Tesoreria rimanendo devolute allo Stato con imputazione al capitolo n. 198 « Entrate eventuali diverse » dello stato di previsione per l'esercizio 1927-28.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

N. 56. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare.** — (Gabinetto). — 29 dicembre 1927 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, che ha trasformato la società cooperativa « Unione militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, che provvide alla nomina dei componenti dell'ufficio di presidenza e del Consiglio d'amministrazione dell'Unione militare;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente colonnello nell'arma aeronautica cav. Carlo Grillo chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Unione militare col citato R. decreto 10 febbraio 1927, cessa da tale carica a decorrere dal 1° dicembre 1927.

Art. 2.

In sostituzione dell'ufficiale indicato al precedente articolo è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Unione militare il tenente colonnello commissario della Regia aeronautica cav. Goffredo Marrama.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

N. 57. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Relazione e R. decreto n. 2626 - Concessione dell'uso della Bandiera nazionale al R. corpo di truppe coloniali della Somalia.** — (Gabinetto). — 29 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 15, del 19 gennaio 1928 - Anno VI.

Relazione a Sua Maestà,

L'uso della Bandiera nazionale ai RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica, e di un Labaro al R. corpo di truppe della Somalia, che la Maestà Vostra si degnò concedere con decreti del 4 gennaio 1923, volle significare — come si rileva dalla relazione che precede i decreti stessi — un tangibile ed alto segno di riconoscimento da parte della Madre Patria per le infinite prove di fedeltà e di eroismo date in ogni occasione dalle predette truppe.

La ragione per la quale si concesse l'uso di un Labaro, invece che della Bandiera nazionale, alle truppe della Somalia, va ricercata nel fatto che a quell'epoca il complesso delle forze militari della Somalia era inferiore all'unità reggimentale.

In conseguenza, però, della occupazione dei nuovi territori della Somalia settentrionale e dell'assorbimento delle forze destinate a presidiare inizialmente il territorio dell'Oltre Giuba, l'organizzazione di quel R. corpo è venuto mano a mano ampliandosi, finchè oggi questo non solo può essere equiparato al R. corpo dell'Eritrea, ma può anche considerarsi, per rispetto all'organico, alquanto superiore.

Sembra quindi giusto ed opportuno che anche alle truppe della Somalia sia concesso l'ambito onore di fare uso della Bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria del R. Esercito.

Nella fiducia che la Maestà Vostra voglia degnarsi di accogliere tale doverosa proposta, mi onoro sottoporre alla Augusta Vostra firma il relativo decreto di concessione.

Il Ministro: MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 2, che concede l'uso di un Labaro al Regio corpo di truppe coloniali della Somalia;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della Bandiera nazionale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso al Regio corpo di truppe coloniali della Somalia l'uso della Bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria.

La Bandiera sarà custodita presso il Comando di quel Regio corpo di truppe coloniali.

Art. 2.

Il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 2, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

N. 58. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tariffa per le riparazioni da eseguirsi ai berretti di panno grigio-verde a forma rigida.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 20 gennaio 1928 - Anno VI.

I compensi da corrispondersi per le riparazioni ai berretti di panno grigio-verde a forma rigida sono stabiliti come segue:

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondersi	Annotazioni
Cambiare la soprafascia con materie nuove	L. 2,10	
Cambiare la soprafascia con materie usate	» 1,45	
Cambiare la visiera	» 2,50	
Cambiare il soggolo	» 1,30	
Cambiare la fascia d'alluda	» 2,30	
Cambiare un bottone di metallo	» 0,10	
Cambiare la fodera di tela tinta in grigio	» 1,25	
Cambiare la tela dura candida da rinforzi	» 2,95	
Rivoltare il berretto usando tutte le materie	» 2,75	
Rivoltare e lavare il berretto usando tutte le materie	» 3,00	
Rivoltare cambiando la soprafascia	» 4,37	
Rivoltare cambiando la visiera	» 4,95	
Rivoltare cambiando il soggolo	» 3,95	
Rivoltare cambiando la fascia d'alluda	» 4,75	
Rivoltare cambiando un bottone di metallo	» 2,82	
Rivoltare cambiando la fodera tinta in grigio	» 3,61	
Rivoltare cambiando la tela dura candida da rinforzi	» 3,96	
Smacchiatura e stiratura	» 0,50	

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 59. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Impiegati risultati vincitori dei concorsi indetti con decreto ministeriale 28 luglio 1927, per le promozioni al grado 9° nei ruoli del gruppo B.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 25 gennaio 1928 - Anno VI.

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami di concorso per l'avanzamento al grado 9° — dei seguenti ruoli del gruppo *B* — indetti col decreto ministeriale 28 luglio 1927 (circolare n. 528 del *giornale militare* dell'anno 1927) e visto il risultato degli esami stessi, i sottoindicati impiegati sono dichiarati vincitori dei concorsi di cui appresso:

a) *del concorso a 7 posti di primo ragioniere di artiglieria*:

1° Ragioniere DE BLASIO Alfredo, con punti 18.24 su 20;

2° Ragioniere DI GIACOMO Carlo, con punti 17.99 su 20;

b) *del concorso a 3 posti di primo capotecnico d'artiglieria e genio*:

1° Capotecnico PATRONE Giuseppe, con punti 17 su 20;

2° Capotecnico ROSSI Carlo, con punti 16.25 su 20;

c) *del concorso a 5 posti di capo disegnatore tecnico d'artiglieria e genio*:

1° Capo disegnatore tecnico CODEBO' Alessandro, con punti 18.25 su 20;

2° Disegnatore tecnico VINCENZI Attilio, con punti 17.50 su 20;

3° Disegnatore tecnico CARASSIA Marco, con punti 16 su 20;

d) *del concorso ad un posto del grado 9° del ruolo ad esaurimento dei commissari di leva*:

1° FONTANA cav. Michele, con punti 17.75 su 20.

p. *Il Ministro*: CAVALLERO.

N. 60. — AVANZAMENTO. — **Limite di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1928.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 gennaio 1928. - Anno VI.

A parziale modifica di quanto è disposto con la Circolare n. 460 del *giornale militare* 1927 i limiti per la inscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1928 dei colonnelli di artiglieria nella riserva sono spostati al 25 febbraio 1917.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 61. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di olio lubrificante denso e semidenso agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.** (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 26 gennaio 1928 - Anno VI.

Sciogliendo la riserva contenuta nell'elenco dei depositi della Raffineria olii minerali società anonima (R.O.M.S.A.), allegato alla circolare n. 26 *giornale militare* c. a., si riportano qui di seguito gli indirizzi delle agenzie mancanti:

Ravenna. Presso il Consorzio proprietari motori agricoli.

Livorno. Presso la Società nazionale trasporti fratelli Gondrand.

Chieti. Presso la ditta Nicola Artese.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 62. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imposta complementare sugli assegni dell'Ordine Militare di Savoia.** — (Ragioneria centrale). — 26 gennaio 1928 - Anno VI.

Con riferimento alle circolari nn. 559 e 667 del *giornale militare* 1927 si riporta qui di seguito la circolare n. 12952 della Direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze, con la quale si dichiarano esenti dall'imposta complementare gli speciali assegni degli insigniti dell'Ordine Militare di Savoia.

« In seguito alla emanazione del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, il quale ha, fra l'altro, con l'art. 11, esentato dalla complementare, a far tempo dal 1° settembre u. s., le pensioni di guerra e gli assegni delle medaglie al valore, è stato domandato a questo Ministero se il beneficio riguarda anche gli assegni che accompagnano le decorazioni dell'Ordine Militare di Savoia.

Poichè, a tenore delle disposizioni contenute nel R. decreto 28 agosto 1855, n. 1114, le decorazioni in parola sono normalmente conferite soltanto ai militari che abbiano compiuto una fazione distinta per coraggio e per perizia, non può esservi dubbio che esse siano da considerarsi alla stessa stregua delle altre medaglie al valore, ai fini del beneficio accennato.

E' bensì vero che l'art. 19 (lettera *b*) del citato R. decreto ammette che il conferimento delle decorazioni dell'Ordine suddetto, possa, in tempo di pace prolungata, avvenire per motivi diversi da quelli sopraindicati, ma è da tener presente che tale disposizione, trovando la sua ragione d'essere nella necessità di assicurare che anche in pace l'altissima ricompensa possa premiare meriti insigni, ha carattere eccezionale e non può perciò farsi servire allo scopo di negare alle decorazioni dell'Ordine stesso, la qualità di medaglie al valore.

Pertanto, tutti gli uffici ordinatori di pagamento vorranno, ad evitare ogni possibile inconveniente, regolarizzare nei sensi su espressi le liquidazioni già fatte delle pensioni spettanti ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia per i ratei che si riferiscono alle epoche posteriori al 1° settembre 1927 ed astenersi, per l'avvenire, dall'applicare la complementare a tali pensioni. — *Il Ministro*: VOLPI ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N 63. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 26 gennaio 1928 - Anno VI.

Sciogliendo la riserva contenuta nel secondo capoverso della circolare 446 del *giornale militare* 1927, si rendono note le varianti da apportarsi alle norme contenute nella circolare n. 413 del *giornale militare* 1926 per il rifornimen-

to delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari e del metallo bianco antifrizione:

Tali varianti hanno vigore dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

I. — *Tipi degli autoveicoli.*

Ai tipi elencati si deve aggiungere l'autovettura Fiat 509, e si debbono togliere l'autovettura 3 A ed il carro trattore 20B.

Per il carro trattore 20 B la Società Fiat si obbliga però di cedere all'Amministrazione militare, nella sola quantità che verrà richiesta, quelle parti ancora esistenti nei suoi magazzini. Gli enti interessati potranno fare richiesta dell'elenco di tali parti all'officina automobilistica R. E. di Bologna.

Per le parti 20 B, mancanti la società Fiat si obbliga di costruirle a condizioni di tempo e di prezzo da concordarsi volta a volta tra l'officina automobilistica R.E. di Bologna e la ditta stessa. Pertanto gli enti interessati dovranno segnalarne il fabbisogno alla direzione dell'officina suddetta.

II. — *Prezzi.*

a) ai prezzi unitari riportati nelle tariffe A, B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, P. deve essere applicato il ribasso del 10% (dieci per cento).

b) anche ai prezzi della tariffa Q per le autovetture 509 (Catalogo Fiat n. 63 e tariffa Fiat aprile 1927) deve essere applicato il ribasso del 10% (dieci per cento).

c) ai materiali del carro trattore 20 B., esistenti nei magazzini della ditta, debbono essere applicati i prezzi della tariffa *O* col ribasso del 10% (dieci per cento).

Ai materiali invece del predetto carro trattore 20 B. mancante nei magazzini della ditta il prezzo sarà quello che risulterà dall'accordo tra l'officina automobilistica R. E. e la ditta.

III. — *Luogo di prelevamento.*

Fra i materiali che possono essere prelevati presso le agenzie Fiat di Torino, Milano, Genova, Bologna, Verona, Trieste, Firenze, Ancona, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari,

debbono essere aggiunti i materiali dell'autovettura Fiat 509 (tariffa Q) e tolti i materiali dell'autoveicolo 18 P. tariffa C).

Quest'ultimi materiali (tariffa C) dovranno invece essere richiesti alla sede della società Fiat in Torino.

IV. — *Parti di ricambio di cui le sedi Fiat debbono essere provviste per consegna a richiesta e nei limiti previsti dal contratto con l'Amministrazione militare.*

Ai materiali indicati nell'allegato S si devono aggiungere le seguenti voci:

— Stantuffo motore.
— Raccordo con filtro per aspiratore olio coppa motore.
— Astuccio inferiore e superiore per fusi a snodo.
— Anello in acciaio per registrare frizione.
— Anello per collare distacco frizione.
— Supporto per ventilatore.
— Alberino per ventilatore.
— Corpo del ventilatore.
— Supporto per manovella di avviamento.
— Maglia e falsa maglia per catene comando ruote posteriori.
— Forcelle per giunto cardanico.
— Crociera per giunto cardanico.
— Tappo per snodo di direzione.
— Ralla di spinta per vite senza fine scatola guida.
— Settore per arresto leva a mano comando freni ruote.
— Guarnizione per collettore di scarico.

Per tutto quanto non specificatamente modificato dalla presente circolare le disposizioni contenute nella circolare n. 413 del *giornale militare* 1926 rimangono invariate.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 64. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 gennaio 1928 - Anno VI.

E' stata apportata la seguente modificazione al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione.

Legione Trieste: La Tenenza di Bisterza ha assunto la denominazione di Tenenza di « Villa del Nevoso ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 65. — COLONIE. — **Apertura di un credito straordinario agli ufficiali del R. Esercito appartenenti o trasferiti ai regi corpi di truppe coloniali, soci o non soci dell'Unione Militare.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 gennaio 1928. - Anno VI.

Con riferimento alla circolare n. 739 del *giornale militare* 1927, con la quale vengono stabiliti i tipi delle varie uniformi coloniali per gli ufficiali del R. Esercito appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali in servizio nelle colonie con l'obbligo di vestire l'uniforme coloniale, si fa noto che il Consiglio d'amministrazione dell'ente « Unione Militare » su proposta del Ministro per le colonie, ha deciso di accordare agli ufficiali predetti, tanto se già nelle colonie, quanto se ad esse destinati, in s. p. e. o richiamati dal congedo, soci o non soci, un credito straordinario, per una volta tanto, di lire 1000 (mille) oltre la tassa d'interesse mensile, da scontarsi in 10 rate mensili di L. 100 ciascuna.

Per gli ufficiali di complemento tale apertura sarà subordinata al rilascio, da parte di essi, della seguente dichiarazione:

« Io sottoscritto . . . . . mi obbligo, in caso di ricollocamento in congedo, di saldare in una sola volta la rimanenza del debito straordinario da me contratto verso l'ente « Unione Militare » ed autorizzo l'amministrazione coloniale a trattenere detta rimanenza di debito sulle competenze spettanti, all'atto del ricollocamento in congedo ».

Il suddetto credito straordinario rimarrà aperto fino al 30 giugno 1929 entro il quale limite di tempo le amministrazioni militari coloniali e quelle metropolitane (pei nuovi destinati nelle colonie) potranno rilasciare con le norme e le modalità di cui alla circolare 535 del *giornale militare* 1926, un buono di L. 1000.

Gli ufficiali appartenenti ai RR. Corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, che intendessero avvalersi di tale credito straordinario, dovranno fare richiesta del buono di credito alla III sezione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari presso il Ministero della guerra pel tramite delle rispettive amministrazioni coloniali per l'applicazione delle modalità di cui al § 50 delle vigenti istruzioni che regolano i rapporti dell'ente « Unione Militare » con le Amministrazioni delle Forze armate.

A cura della Direzione generale dell'Unione Militare saranno al più presto pubblicati i listini dei prezzi dei vari oggetti costituenti le nuove uniformi coloniali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 66. — COLONIE. — **Militari dei RR. corpi truppe coloniali che compiono in Italia il periodo di convalescenza o sono ricoverati in ospedali metropolitani.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 gennaio 1928 - Anno VI.

Allo scopo di ovviare ad alcuni inconvenienti che si verificano nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 50 del R. decreto 1608 (Circ. 612 *giornale militare* 1926), presi, in merito, i necessari accordi col Ministero delle colonie, si dispone:

1° il Comando del R.C.T.C. al quale appartiene il militare inviato il licenza straordinaria per ragioni di salute, darà notizia dell'avvenuto invio in licenza, al Comando del distretto nella cui giurisdizione si trova il comune nel quale il militare usufruisce della licenza;

2° il comando del distretto svolgerà le pratiche relative per fare sottoporre a visita medica, presso l'ospedale militare più vicino, il militare, allo scadere della licenza;

3° per cura dell'ospedale militare le conclusioni della visita medica saranno annotate sul foglio di licenza del militare in modo che risulti chiaramente:

a) se egli è idoneo a proseguire nel servizio militare in Colonia;

b) se può proseguire nel servizio militare presso un corpo metropolitano;

c) se deve essere sottoposto a rassegna.

Dopo di che il militare verrà rinviato al comando del distretto;

4° il comando del distretto, in base alle annotazioni di cui al precedente n. 3 provvede ad inviare il militare: alla tappa coloniale di Siracusa, se idoneo al servizio in colonia o ad un corpo metropolitano se idoneo a contiuare il servizio nel Regno. Darà invece corso ai provvedimenti medico legali se il militare deve essere sottoposto a rassegna.

In ogni caso darà comunicazione dell'esito della visita medica al comando R.C.T.C. al quale appartiene il militare.

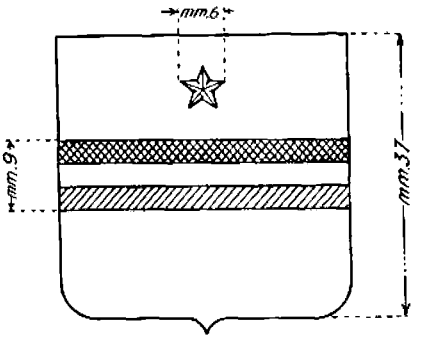
Per quanto riguarda i militari dei Regi corpi truppe coloniali ricoverati in ospedali militari del Regno, si richiama l'attenzione delle direzioni degli ospedali medesimi su quanto dispone il 1° comma dell'art. 50 dell'ordinamento militare della Libia (circ. 612 *giornale militare* 1926) circa le comunicazioni da fare ai comandi dei Regi corpi qualora ai militari, dei quali trattasi, siano concesse licenze straordinarie, affinchè detti comandi possano inviare la conferma della licenza concessa, oppure disporre diversamente in relazione alla posizione matricolare del militare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 67. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Autorizzazione ai padri di fregiarsi delle decorazioni concesse alla memoria dei figli caduti in guerra** (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 gennaio 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare n. 534, pubblicata nel *Giornale militare* del 1919, dispensa 63, il Ministero determina che, in mancanza della vedova o della madre, sia estesa ai padri dei caduti in combattimento o per ferita riportata in guerra, l'autorizzazione a fregiarsi delle decorazioni concesse alla memoria dei figli.

Alle decorazioni di cui i padri dei militari morti per la guerra sono autorizzati a fregiarsi nelle condizioni predette, deve sovrastare uno scudo sannitico, di panno o di smalto nero, fasciato dal nastrino tricolore nazionale, secondo il modello qui tracciato.



Il numero dei figli caduti sarà fatto risultare apponendo sulla metà superiore dello scudo altrettante stellette di argento del diametro di 6 mm.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 68. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 gennaio 1928 - Anno VI.

A modificazione di quanto è stabilito dalla circolare numero 725 del *giornale militare* del 1927, per la prima applicazione del R. decreto-legge n. 1743, il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere la nomina a ufficiale di complemento è prorogato fino al 30 aprile 1928.

Resta fermo che, di massima, in avvenire le indicate domande dovranno essere presentate almeno un mese e mezzo prima del termine dei corsi allievi ufficiali di complemento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 69. — RECLUTAMENTO. — **Statistica degli inscritti di leva tracomatosi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 gennaio 1928 - Anno VI.

Per dar modo al Ministero dell'interno di integrare i dati statistici sulle persone affette da tracoma da servire di norma per le misure profilattiche occorrenti, questo Ministero, analogamente a quanto si è praticato per la classe 1906, determina che entro il 29 febbraio p. v. gli uffici provinciali di leva trasmettano alla R. Prefettura della giurisdizione (Ufficio del medico provinciale) uno specchio conforme al modello allegato alla presente circolare nel quale siano dimostrati numericamente i giovani che durante le operazioni di leva *sulla classe 1907* furono mandati rivedibili o riformati perchè affetti da tracoma o da congiuntiviti croniche.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO

UFFICIO DI LEVA PER LA PROVINCIA

di .....

Dimostrazione numerica degli inscritti visitati durante la leva sulla classe 1907 e mandati rivedibili o riformati per tracoma o per congiuntiviti croniche.

Totale dei visitati	Affetti da tracoma					Affetti da congiuntiviti croniche					Totale riformati e rivedibili per l'articolo 46 dell'elenco. col. 5 + 10
	riformati		rivedibili		totale	riformati		rivedibili		totale	
	dagli organi di leva	dagli ospedali milit.	dagli organi di leva	dagli ospedali milit.		dagli organi di leva	dagli ospedali milit.	dagli organi di leva	dagli ospedali milit.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

..... li ..... 1928 - Anno VI

IL COMMISSARIO DI LEVA

N. 70. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 58° corso (1928-1931) della scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 gennaio 1928 - Anno VI.

In seguito al risultato dell'esame delle domande di ammissione al 58° concorso della scuola di guerra, si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame sono autorizzati a farli sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami (ultimi due giorni del mese di febbraio c. a.). Avranno però cura di informare il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame ed il comando della scuola di guerra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

Fanteria.

1. TORLASCHI Edoardo, capitano 91 fanteria.
2. GRELLA Ilo, capitano Comando divisione, Torino.
3. DE SARIO Michele, capitano Comando divisione, Torino.
4. DELLA BONA Angelo, capitano 4 alpini.
5. VIALE Mario, capitano 2 brigata fanteria.
6. ZORZOLI Giuseppe, capitano 53 fanteria.
7. BARBERO Pietro, capitano 53 fanteria.
8. SARTORIS Ermanno, capitano 3 alpini.
9. SIGLIUZZO Carmelo, tenente 53 fanteria.
10. CALIGIURI Umberto, tenente 4 bersaglieri.

Artiglieria.

11. FERRARI Augusto, maggiore 1 artiglieria pesante campale.
12. MAZZA Pietro, capitano Comando artiglieria C. A., Torino.
13. PROPERZI Giuseppe, capitano Accademia militare, Torino.
14. OTTONE Angelo, capitano Accademia militare, Torino.
15. GERLERI Umberto, capitano 19 storno aereoplani ricognizione.
16. TIZZANI Giovanni, tenente 1 artiglieria pesante campale.
17. BRIGNOLE Armando, tenente Direzione artiglieria, Torino.

Genio.

18. ROSSANO Luigi, capitano reggimento genio ferrovieri.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA.

Fanteria.

1. MATTIOLI Umberto, capitano 5 brigata fanteria.
2. FERRERO Antonio, capitano 43 fanteria.
3. ROSSETTINI Vespasiano, capitano 42 fanteria.
4. MEZZENA Vezio, capitano Comando corpo d'armata, Alessandria.
5. MANFREDI Luigi, capitano 1 alpini.
6. BARATTA Umberto, capitano Scuola A. U., 2 Corpo d'armata.
7. CONTI Borbone Alberto, capitano 89 fanteria.
8. COSTAMAGNA Camillo, capitano 2 alpini.
9. COLPANI Gustavo, capitano 37 fanteria.
10. ROSA Nicolò, tenente 33 fanteria.
11. SOLDANI Antonio, tenente 44 fanteria.
12. BACCHETTI Giuseppe, tenente 42 fanteria.

Artiglieria.

13. NASI Roberto, maggiore 2 artiglieria pesante, Alessandria.
14. MILANI Riccardo, capitano 29 artiglieria campale, Acqui.
15. FERRARI Giovanni, capitano Comando artiglieria C. A., Alessandria.
16. FRANGIONI Mario, capitano 29 artiglieria campagna.
17. TURRINI Vittorio Emanuele, capitano 2 artiglieria pesante.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Fanteria.

1. LUSIGNANI Luigi, capitano 62 fanteria.
2. BARBIERI Arturo, capitano 5 alpini.
3. AGOSTI Guido, capitano 77 fanteria.
4. ANDERLONI Virginio, capitano 12 bersaglieri.
5. LATINI Antonio, capitano 7 bersaglieri.
6. LOFFREDO Gaetano, tenente 5 alpini.

Artiglieria.

7. SPEZZAFERRO Livio, capitano 21 artiglieria campagna.
8. GUAZZO Angelo, capitano reggimento artiglieria a cavallo.
9. GROSSO Gian Felice, capitano 21 artiglieria campagna.
10. CARRAGLIA CARLO, tenente 21 artiglieria campagna.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Fanteria.

1. MANSOLDO Guido, capitano 79 fanteria.
2. BARTALINI Giuseppe, capitano 18 fanteria.
3. SCALA Alessandro, capitano Comando XI brigata fanteria.

4. DOGLIANI Giacomo, tenente 6 alpini.
5. EGIZI Alfredo, tenente 6 alpini.
6. PERALDO Primo, tenente 231 fanteria.

Artiglieria.

7. FRANCESCHINI Pietro, capitano 2 artiglieria montagna.
8. PECORINI Giulio, capitano 4 centro artiglieria controaerei.
9. GAY Pietro, capitano 2 artiglieria montagna.
10. SERRA Michele, capitano 5 artiglieria pesante.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Fanteria.

1. CONTRI Alceo, capitano 73 fanteria.
2. VALTULINA Angelo, capitano Comando div. militare, Trieste.
3. MAGGIO Paoluccio, capitano 151 fanteria.
4. MOTZO Leonardo, capitano 74 fanteria.
5. SASSI Alberto, capitano 73 fanteria.
6. VITERBO Ferdinando, capitano 151 fanteria.

Artiglieria.

7. QUINZIO Antonio, capitano 23 artiglieria campagna.
8. DE SIMONE Ugo, capitano 23 artiglieria campagna.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Fanteria.

1. GIORGETTI Lucio, capitano 18 brigata fanteria, Ancona.
2. PANERAI Antonio, capitano Accademia militare, Modena.
3. STEFANELLI Giuseppe, capitano Accademia militare, Modena.
4. REGGIANINI Renzo, capitano 6 bersaglieri.
5. GIACHINI Luigi, capitano 94 fanteria.
6. D'ERRICO Ruggero, capitano Comando div. militare, Bologna
7. PIANI Mario, capitano Distretto Macerata.
8. BRUNO Attilio, capitano Accademia militare, Modena.
9. DI STEFANO Francesco, tenente 157 fanteria.
10. FORNARA Domenico, tenente Accademia militare, Modena.
11. NEBBIA Vittorio, tenente 66 fanteria.
12. SORBARA Nicola, tenente Accademia militare Modena.
13. PASSARO Guglielmo, tenente Accademia militare, Modena.

Artiglieria.

14. PASQUALI Aldo, capitano Comando artiglieria C. Arm.
15. LUCINI Bruno, capitano 6 artiglieria pesante campale.
16. PETITTI Vincenzo, capitano 3 artiglieria campagna.
17. MALAVASI Ludovico, capitano 3 artiglieria campagna.
18. PETRILLI Aldo, capitano 15 artiglieria campagna.
19. ROMAGNOLI Mario, capitano 15 artiglieria campagna.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Fanteria.

1. CASTAGNA Lelio, capitano 83 fanteria.
2. TERRANOVA Giovanni, capitano 70 fanteria.
3. RAVAJOLI Quinto, capitano Ufficio monografie.
4. VASSALLO Vitorio, tenente I. G. M.

Artiglieria.

5. MASSERANO Guido, maggiore I. G. M.
6. MONTELLA Domenico, capitano 7 artiglieria campagna.
7. TRAMONTANO Renato, tenente Scuola A. U. C. Arm.

Genio.

8. DE GREGORIO Renato, maggiore 2 reggimento genio R. T.
9. PAGLIANO Giuseppe, maggiore 2 reggimento genio R. T.
10. CAPPUCCINI Bruno, capitano Comando genio C. Arm.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

Fanteria.

1. VENIER Aldo, capitano 51 fanteria.
2. SILVESTRI Emilio, capitano 3 granatieri.
3. PIACENTINI Piacentino, capitano 81 fanteria.
4. SCALCINO Umberto, capitano Comando corpo armata.
5. RANIERI TENTI Luciano, capitano Comando corpo d'armata.
6. MAIO Luigi, capitano 81 fanteria (reparto G. Medici).
7. LARGAJOLLI Nemo, capitano 52 fanteria.
8. MARINO Girolamo, capitano Comando divisione, Perugia.
9. BERTOLINO Vincenzo, capitano 52 fanteria.
10. DE SANDO Giuseppe, capitano stabilimento militare di pena.
11. CIPOLLONI Mariano, capitano Ministero della guerra.
12. AMOROSO Gaetano, capitano Ministero della guerra.
13. SIROMBO Carlo, capitano Comando corpo di S. M.
14. AVOGADRO di VIGLIANO Federico, capitano Com. corpo di S. M.
15. VILLANI Fortunato, capitano Comando corpo di S. M.
16. PICCININI Carlo, capitano Ministero finanze.
17. ATTISANI Rodolfo, capitano Comando corpo di S. M.
18. CORNIANI G. Battista, capitano Comando corpo di S. M.
19. POGGIPOLLINI Enrico, capitano Ministero guerra.
20. CERESA Mario, capitano Ministero guerra.
21. FILIPPONI Giovanni, tenente 51 fanteria.
22. LONGO Vincenzo, tenente Comando divisione militare, Roma.
23. CILLI Luigi, tenente 51 fanteria.
24. RIPA di Meana Giulio, tenente Scuola A. U.
25. PUDDU Mario, tenente Collegio militare.
26. LANZETTA Domenico, tenente 8 centro automobilistico.

Cavalleria.

27. ZAVATTARI Edmondo, capitano Comando corpo di S. M.

Artiglieria.

28. DEL MONTE Aldo, capitano Scuola tiro artiglieria.
29. DE FRANCESCO Antonio, capitano Comando corpo di S. M.
30. DEL BIANCO Attilio, capitano Ministero guerra.
31. BIZZARRI Ezio, capitano Ministero guerra.
32. DEL GRANDE Alfredo, tenente 1 artiglieria campagna
33. INDRIZZI Luigi, tenente Comando artiglieria corpo d'armata.

Genio.

34. GAUDENZI Alberto, capitano gruppo aerostieri.
35. PAPONE Leandro, capitano Comando corpo di S. M.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

Fanteria.

1. CELENTANI Marcello, capitano Comando div. milit., Catanzaro.
2. LAPENNA Giacomo, capitano Comando div. milit., Catanzaro.
3. LUCIANO Antonio, capitano Comando corpo d'armata.
4. SICLARI Carlo, capitano 20 fanteria.
5. DURANTE Umberto, capitano 31 fanteria.
6. GAETA Renato, capitano sez. stacc. spol. R. E.
7. TRAMONTI Antonio, capitano 1 bersaglieri.
8. GUIZZI Giuseppe, tenente 31 fanteria.
9. MARUCCI Enrico, tenente Scuola A. U.
10. MANNACIO Francesco, tenente 19 fanteria.
11. IMPERIALI Ferdinando, tenente Collegio militare.

Artiglieria.

12. ARCAMONE Mario, tenente 10 artiglieria campagna.

CORPO D'ARMATA DI UDINE.

Fanteria.

1. ELIA Cino, capitano Comando div. militare, Gorizia.
2. PRESTI Vincenzo, capitano 2 fanteria.
3. LIPPOLIS Nicola, capitano 11 bersaglieri.

4. SIMEONE Giuseppe, capitano Comando divisione militare, Udine.
5. BIZZARRI Vittorio, capitano 11 bersaglieri.
6. TAGLIOCHINI Grisippo, capitano Ufficio centr. cura e onor. salme e caduti.
7. ACTIS CAPORALE Attilio, capitano III brigata alpini.
8. RICCI Riccardo, tenente 9 alpini.
9. DI DEMETRIO Gino, tenente 8 alpini.

Artiglieria.

10. TELO' Adamo, capitano 20 artiglieria campagna.
11. NASTA Pasquale, capitano 20 artiglieria campagna.
12. CATANEA Amedeo, capitano 5 artiglieria pesante.

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Fanteria.

1. LALOMIA Giuseppe, capitano Comando divisione, Messina.
2. ROSATO Luigi, capitano 6 fanteria.
3. PUCCIO Salvatore, capitano 4 fanteria.
4. CAGLIA' Pietro, tenente 75 fanteria.

Artiglieria.

5. BARRILE Eugenio, capitano 3 artiglieria costa.

COLONIE ED ESTERO.

Fanteria.

1. DELL'ERA Renato, capitano Tripolitania.
2. FIECHTER Roberto, capitano Cirenaica.
3. COLLIVA Carlo, capitano Cirenaica.
4. STRATA Francesco, tenente Somalia.

Cavalleria.

5. BERTI Giuseppe, capitano Tripolitania.

Artiglieria.

6. FIORE Rinaldo, capitano Somalia.
7. SICARDI Giacomo, capitano Cirenaica.

N. 71. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 17 gennaio 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, col quale sono stati designati i membri del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di vascello GAMBARDELLA comm. Sem cessa di far parte della segreteria del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, ed è sostituito dal capitano di fregata BACCON cav. Ernesto, a decorrere dal 16 dicembre 1927.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 17 gennaio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica

MUSSOLINI.

N. 72. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di triangolazione topografica e rilievo, per capitani di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 gennaio 1928 - Anno VI.

Dal 20 febbraio p. v. al 7 luglio, verrà svolto un corso di triangolazione topografica a 12 capitani di artiglieria, per abilitarli ad eseguire le determinazioni topografiche e geodetiche che interessano l'artiglieria.

Il corso verrà svolto in due periodi di cui il primo, della durata di 3 mesi circa, presso l'Istituto geografico militare; il secondo periodo, essenzialmente applicativo, in località da stabilirsi e secondo le direttive che all'uopo impartirà l'Ispettorato dell'artiglieria.

Possono domandare l'ammissione al corso i capitani di artiglieria con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1918, che abbiano frequentato, con buon esito, i corsi di completamento della cultura tecnico-professionale, od almeno i corsi di perfezionamento.

Le domande di ammissione al corso dovranno giungere entro il 10 febbraio p. v. all'Ispettorato dell'artiglieria, il quale provvederà a scegliere gli ufficiali da ammettere al corso stesso.

Gli ufficiali prescelti si presenteranno alla Direzione dell'Istituto geografico, in Firenze, il mattino del 19 febbraio p. v.; dovranno avere a loro disposizione un soldato per il servizio di aiutante topografo, porta strumenti e stadia e come attendente. Detto soldato dovrà passare in aggregazione al distretto militare di Firenze, restando a disposizione dell'Istituto geografico militare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate sulla « Gazzetta Ufficiale » sino a tutto il 15 gennaio 1928 - Anno VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta
Alessandria.	La frazione Cardona del comune di Villadeati aggregata al comune di « Alfiano Natta ».	n. 2569 del 15 dicembre 1927.	1
	I comuni di Tagliolo Monferrato e Belforte Monferrato riuniti in un unico comune denominato « Tagliolo Belforte ».	n. 2572 dell'11 dicembre 1927	1
Avellino....	Il comune di Torrioni aggregato a quello di « Montefusco ».	n. 2561 del 15 dicembre 1927	1
	I comuni di Chianche, Chianchetelle, Petruro e San Pietro Irpino riuniti in un unico comune con capoluogo « Chianche ».	n. 2562 del 15 dicembre 1927	1
Bergamo ...	I comuni di Madone e di Chignolo d'Isola riuniti in un unico comune denominato « Centrisola ».	n. 2439 d dicembre 1927	
	I comuni di Marne e Filago riuniti in un unico comune denominato « Marne ».	n. 2515 del 15 dicembre 1927	
Bolzano	I comuni di Malles, Burgusio, Clusio, Laudes, Mazia, Planol, Slingia e Tarces riuniti in un unico comune denominato « Malles Venosta ».	n. 2507 dell'11 dicembre 1927	
Brescia	Il comune di Caino aggregato a quello di « Nave ».	n. 2476 dell'11 dicembre 1927	
	I comuni di Remedello Sopra e Remedello Sotto riuniti in un unico comune denominato « Remedello ».	n. 2479 del l'11 dicembre 1927	
	I comuni di Verolavecchia e Cadignano aggregati al comune di « Verolanuova ».	n. 2509 del 15 dicembre 1927	
Campobasso	Il comune di Chiauci aggregato a quello di « Pescolanciano ».	n. 2474 del 15 dicembre 1927	
Catanzaro ..	Il comune di Monteleone di Calabria è stato autorizzato a mutare la propria denominazione in quella di « Vibo Valentia ».	n. 2449 dell'8 dicembre 1927	
Como	I comuni di Baiedo e di Pasturo riuniti in un unico comune denominato « Pasturo »	n. 2441 dell'8 dicembre 1927	

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta ufficiale
Como.....	I comuni di Dervio, Dorio e Corenno Plinio riuniti in un unico comune denominato « Dervio ».	n. 2506 dell'11 dicembre 1927	8
	I comuni di Olcio e di Somana riuniti al comune di « Mandello del Lario ».	n. 2510 del 22 dicembre 1927	8
	I comuni di Erba Incino, Buccinigo, Cassina Mariaga e Crevenna riuniti in un unico comune denominato « Erba ».	n. 2512 del 15 dicembre 1927	8
	I comuni di Brienno e Laglio riuniti in un unico comune denominato « Laglio ».	n. 2520 dell'11 dicembre 1927	8
	I comuni di Valbrona e Visino riuniti in un unico comune denominato « Valbrona ».	n. 2523 dell'11 dicembre 1927	8
	I comuni di Rovagnata, Perego e Bagaggera riuniti in un unico comune denominato « Rovagnate ».	n. 2571 dell'8 dicembre 1927	11
	Il comune di Terrati aggregato a quello di « Lago ».	n. 24[illegible] del 27 ottobre 1927	2
Cosenza....	I comuni di Acquappesa e di Guardia Piemontese riuniti in un unico comune denominato « Guardia Piemontese Terme ».	n. 2517 del 22 dicembre 1927	8
Cremona...	I comuni di Cremosano, Campagnola Cremasca e Pianengo riuniti in un unico comune denominato « Cremosano ».	n. 2522 dell'11 dicembre 1927	8
Gorizia.....	I comuni di San Vito di Vipacco, Monte Urabice e Podraga riuniti in un unico comune denominato « Son Vito di Vipacco ».	n. 2475 del 15 dicembre 1927	5
	I comuni di Cernizza Goriziana, Goiaci, Vertovino e Camigna riuniti in un unico comune denominato « Cernizza Goriziana ».	n. 2473 del 15 dicembre 1927	5
	I comuni di Chiapovano, Locavizza di Canale e Tribussa riuniti in un unico comune denominato « Chiapovano ».	n. 2513 del 15 dicembre 1927	8
	I comuni di Rifembergo e Samaria riuniti in un unico comune denominato « Rifembergo ».	n. 2514 del 15 dicembre 1927	2

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della
Gorizia	I comuni di Zolla e Procai del Piro riuniti in un unico comune denominato « Zolla ».	n. 2516 del 15 diecmbre 1927	
	I comuni diMontenero d 'Idria e Godivici riuniti in un unico comune denominato « Montenero d'Idria ».	n. 2518 del 22 dicembre 1927	
Lucca	I comuni di Monsummano, Pieve a Nievole, Montecatini, Bagni di Montecatini, Buggiano, Pescia, Uzzano, Mazza e Cozzille Vellano e Ponte Buggianese, appartenenti alla provincia di Lucca sono passati alla provincia di « Pistoia ».	n. 2 dell'8 gennaio 1928	
	Il comune di Ara aggregato a quello di « Grinasco ».	n. 2481 del 15 dicembre 1927	
	Il comune di Esio aggregato a quello di « Premeno ».	n. 2511 del 22 dicembre 1927	
Novara	I comuni di Cursolo ed Orasso riuniti in un unico comune denominato « Cursolo Orasso ».	n. 2519 del 22 dicembre 1927	
	I comuni di Germagno, Loreglia, Luzzogno, Fornero, Massiola, Sambughetto e Forno riuniti in un unico comune denominato « Valstrona ».	n. 2521 del 22 dicembre 1927	
Pistoia	I comuni di Monsummano, Pieve a Nievole, Montecatini, Bagni di Montecatini, Buggiano, Pescia, Uzzano, Mazza e Cozzille Vellano e Ponte Buggianese passati aggregati alla provincia di Pistoia, già appartenenti alla provincia di « Lucca ».	n. 2 dell'8 gennaio 1928	
Terni	La frazione Frattaguida del comune di Montegabbione aggregata al comune di « Parrano ».	n. 2570 dell'11 dicembre 1927	11
Torino	I comuni di Aguglione-Vernone e Marentino riuniti in un unico comune denominato « Marentino ».	n. 2442 dell'8 dicembre 1927	2
	I comuni di Arignano e Mombello riuniti in un unico comune denominato « Arignano ».	n. 2477 dell'11 dicembre 1927	5

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta ufficiale
Trento.....	I comuni di S. Lorenzo in Banale, Andogno, Dorsino e Tavodo riuniti in un unico comune denominato « S. Lorenzo in Banale ».	n. 2508 del 15 dicembre 1927	8
	I comuni di Casalzuigno e di Arcumeggia riuniti in un unico comune denominato « Casalzuigno ».	n. 2428 del 16 settembre 1927	2
	Il comune di Gurone aggregato a quello di « Malnate ».	n. 2414 del 12 agosto 1927.	2
	I comuni di Brenta e Vararo aggregati al comune di « Cittiglio ».	n. 2443 del 12 agosto 1427	2
Varese.....	I comuni di Besozzo, Olginasio, Bogno e Cardana riuniti in un unico comune denominato « Besozzo ».	n. 2478 dell'11 dicembre 1927	5
	I comuni di Montegrino, Bosco Valtravaglia e Grantola riuniti in un unico comune denominato « Montegrino Valtravaglia ».	n. 2480 dell'11 dicembre 1427	5
	I comuni di Laveno, Mombello, Lago Maggiore e Cerro Lago Maggiore riuniti in un unico comune denominato « Laveno Mombello ».	n. 2558 del 18 dicembre 1927	10
Verona.....	Il comune di Marcellise aggregato a quello di « San Martino Buon Albergo ».	n. 2560 del 15 dicembre 1927	10

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40, anno 1927, circolare 566, a pagina 1872 depennare il tenente BOCCHINI Ettore.

Dispensa 55, anno 1927, circolare 783:

A pagina 2475, depennare il maresciallo maggiore CONA Rodolfo, Direz. Museo storico dell'arma del genio.

A pagina 2476, depennare il maresciallo maggiore D'AMBROSIO Vincenzo, 2° fanteria.

A pagina 2476, depennare il maresciallo CIAMPALINI Mariano, 2° artiglieria montagna.

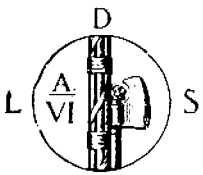
Dispensa 5, anno 1927, circolare 789:

A pagina 2493 dopo RAVAZZI Orfeo, capitano 11° campagna, aggiungere RECIPUTI Ferruccio, 3° controaerei.

Dispensa 2, anno 1928, circolare 32, a pagina 119 dopo il tenente POLSONI Alfredo, aggiungasi il capitano SALVI Pier Battista del 1° pesante e depennare il maggiore TAVAZZANI Giovanni.

A pagina 118 depennare il capitano MARIONI Giovanni e LUCCHESINI Gastone.





PREZZO L. 1 —

(581) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1928 - ANNO VI — 3 FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 73 - **5 gennaio 1928** - Anno VI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 43 - Ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle accademie militari . . . . . *Pag.* 221

» **74 - 15 gennaio 1928** - Anno VI - SERVIZIO DEL GENIO.— R. decreto-legge n. 44 - Aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria . . . . . » 222

» **75 - 2 febbraio 1928** - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasformazione del magazzino principale di casermaggio di Venezia in magazzino succursale . . . . . » 223

» **76 - 2 febbraio 1928** - Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 223

» **77 - 2 febbraio 1928** - Anno VI — AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario . . . . . » 224

» **78 - 2 febbraio 1928** - Anno VI — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1928 dei colonnelli medici della riserva . . . . . » 224

LIBRERIA DELLO STATO

N. 79 - 2 febbraio 1928 - Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quinto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito *Pag.* 225

» 80 - 2 febbraio 1928 - Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SCUOLE MILITARI. — Istituzione di scuole militari a Rieti e a Moncalieri e trasferimento a Spoleto della scuola di Roma. . . . . » 227

» 81 - 2 febbraio 1928 - Anno VI — RECLUTAMENTO. — Ispezioni di leva . . . . . » 227

» 82 - 2 febbraio 1928 - Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Sostituzione di un membro dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorenti alle forze armate dello Stato . . . . . » 229

» 83 - 2 febbraio 1928 - Anno VI — SOTTUFFICIALI - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Sottufficiali con funzione di ufficiali inferiori di sussistenza . . . . . » 229

» 84 - 2 febbraio 1928 - Anno VI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Norme per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 2097 del 2 novembre 1919, e successive modificazioni, concernenti i benefici di laurea nella compilazione delle proposte stipendio . . . . . » 232

» 85 - 2 febbraio 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Preavviso per le ammissioni alle accademie militari per l'anno scolastico 1928-1929 . . . . . » 233

» 86 - 2 febbraio 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Preavviso per l'ammissione straordinaria di allievi al 3° corso dell'accademia di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1928-1929 . . . . . » 239

» 87 - 19 gennaio 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 26 - Modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo . . . . . » 241

NOTIFICAZIONE . . . . . » 249

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 251

Circolare N. 73. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - **R. decreto-legge n. 43 – Ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle accademie militari.** — (Gabinetto). — 5 gennaio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 24, del 30 gennaio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardanti l'applicazione di una speciale ritenuta mensile sugli assegni degli allievi delle accademie militari, cessano di aver vigore col 30 settembre 1927.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 74. — SERVIZIO DEL GENIO — **R. decreto-legge n. 44 - Aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria.** — (Gabinetto). — 15 gennaio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, che autorizza un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di elevare a 70 il numero dei tenenti del genio da reclutarsi straordinariamente, per ricoprire le vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali subalterni dell'Arma del genio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma del genio da reclutarsi straordinariamente in base alla facoltà concessa al Ministro per la guerra col R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, è elevato da trenta a settanta.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni e modalità stabilite nel suindicato Regio decreto-legge per tale reclutamento.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 75. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasformazione del magazzino principale di casermaggio di Venezia in magazzino succursale.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 2 febbraio 1928 - Anno VI.

Il magazzino principale di casermaggio di Venezia, in seguito al trasferimento della sezione di commissariato da Venezia ad Udine, avvenuto in dipendenza dell'ordinamento del R. Esercito, andato in vigore dal 1° gennaio 1927, viene trasformato in magazzino succursale alle dipendenze del magazzino principale di Padova, a datare dal 1° marzo 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 76. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 febbraio 1928 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione.

Legione Catanzaro: la compagnia e la tenenza di Monteleone Calabro hanno assunto la denominazione di compagnia e tenenza di « VIBO VALENTIA ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 77. — AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 febbraio 1928 - Anno VI.

Con riferimento all'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304, (circ. 557 del *giornale militare* s. c.) si dispone che per il corrente anno gli esperimenti, cui devono essere sottoposti i sottotenenti delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, siano svolti presso le direzioni di sanità militare ed uffici veterinari di Corpo d'armata in due sessioni: la prima il 16 aprile e la seconda il 15 ottobre p. v. con le modalità già stabilite dalla circolare 411 del *giornale militare* 1924.

Le domande degli interessati dovranno pervenire alle singole direzioni di sanità ed uffici veterinari, pel tramite dei distretti, non oltre il 1° aprile e il 1° ottobre p. v.

Per opportuna norma si rammenta che i richiedenti che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e il diploma in farmacia dopo il 1924, dovranno allegare alla domanda il certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

Le direzioni di sanità e gli uffici veterinari faranno pervenire al Ministero i risultati degli esperimenti non oltre il 1° maggio e 1° novembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 78. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1928 dei colonnelli medici della riserva.** — (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio coordinamento). — 2 febbraio 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione di quanto è disposto con la circolare 460 del *giornale militare* 1927, il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli medici della riserva, il cui limite di iscrizione nei quadri per l'anno in corso resta fissato al 6 ottobre 1918.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 79. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Quinto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 febbraio 1928 - Anno VI.

I seguenti ufficiali, dichiarati idonei alla visita psicofisiologica, sono stati ammessi a frequentare il V corso di osservazione aerea, indetto con le circolari 723 e 771 *giornale militare* 1927, e che ha avuto inizio il 15 gennaio 1928.

Capitano BINDA Attilio - 4° reggimento alpini.

Capitano LISDERO Ezio - Distretto militare di Cremona.

Capitano DALL'ARMI Rinaldo - 7° reggimento alpini.

Tenente SARTORI Carlo - 90° reggimento fanteria.

Tenente SIRACUSA Benedetto - 4° reggimento bersaglieri.

Tenente DE TOMA Adolfo - 89° reggimento fanteria.

Tenente CENTI Bruno - 12° reggimento bersaglieri.

Tenente BIZZARRI Mario - 77° reggimento fanteria.

Tenente LANEVE Girolamo - 5° reggimento alpini (Accademia militare di fanteria e cavalleria).

Tenente PLAZZA Francesco - 28° reggimento fanteria.

Tenente STERNINI Manlio - 2° reggimento bersaglieri.

Tenente SALVI Gennaro - 52° reggimento fanteria.

Tenente LOMBARDI Umberto - 1° reggimento bersaglieri.

Tenente BONANNI Minunzio - 225° reggimento fanteria.

Tenente MOSCA Tommaso - 9° reggimento alpini.

Tenente CUCCARO Antonio - 1° reggimento fanteria.

Tenente ROSSI Edoardo - 5° reggimento fanteria.

Tenente BALZARINI Tommaso - 59° reggimento fanteria.

Tenente GARGANO Giuseppe - Distretto militare di Sacile.

Tenente MALINVERNI Evasio - Reggimento cavalleggeri V. E. II.

Capitano TASCIOTTI Emilio - 19° reggimento artiglieria campagna.

Capitano SPROVIERI Guglielmo - 2° reggimento artiglieria da costa.

Tenente MASTROMAURO Michele - 9° reggimento artiglieria campagna.

Tenente TORRE GROSSA Achille - 4° reggimento artiglieria campagna.

Tenente RONCHINI Giuseppe - 15° reggimento artiglieria campagna.

Tenente RICCARDO Antonio - 26° reggimento artiglieria campagna.

Tenente UGENTI Amedeo - 6° reggimento artiglieria pesante campale.

Tenente NARZISI Giuseppe - 6° reggimento artiglieria pesante campale.

Tenente CODINI Riccardo - 7° reggimento artiglieria pesante campale.

Tenente GABBA Mario - 4° reggimento artiglieria pesante.

Tenente FIGALLO Agostino - 2° centro controaerei.

Tenente BOLDRIN Girolamo - 6° centro controaerei.

Tenente DE MATERA Alberto - Reggimento carri armati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 80. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SCUOLE MILITARI. — **Istituzione di scuole militari a Rieti e a Moncalieri e trasferimento a Spoleto della scuola di Roma.** (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 febbraio 1928 - Anno VI.

A datare dal 1° maggio e dal 1° agosto p. v. funzioneranno, rispettivamente, a Rieti ed a Moncalieri, due scuole militari, la prima per l'istruzione di allievi sottufficiali, la seconda per l'istruzione di allievi ufficiali.

Col 1° agosto p. v., la scuola allievi ufficiali di Roma funzionerà nella nuova sede di Spoleto e quella di Pola riprenderà il suo pieno funzionamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 81. — RECLUTAMENTO. — **Ispezioni di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 febbraio 1928 - Anno VI.

Con riferimento al n. 9 della circolare 774 *giornale militare* scorso anno, si avverte che è stato pubblicato in apposito quaderno lo schema per le relazioni che i generali ispettori di mobilitazione dovranno compiere sugli uffici provinciali di leva nel territorio di loro giurisdizione.

L'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero è incaricato di trasmettere gratuitamente ai singoli ispettori di mobilitazione il numero di copie indicato nella tabella che fa seguito alla presente circolare.

Ogni richiesta successiva dovrà dai predetti ispettorati essere rivolta direttamente all'Ufficio pubblicazioni suddetto, che vi soddisferà sempre gratuitamente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Ispettorati di mobilitazione	N. copie
Torino	5
Novara	15
Alessandria	5
Cuneo	5
Genova	15
Milano	20
Brescia	20
Piacenza	10
Verona	15
Padova	20
Bolzano	10
Trieste	5
Udine	5
Gorizia	5
Pola	10
Bologna	15
Ravenna	20
Ancona	15
Firenze	20
Livorno	35
Roma	15
Perugia	15
Bari	25
Chieti	30
Napoli	10
Salerno	20
Catanzaro	15
Palermo	25
Messina	20
Cagliari	15

N. 82. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Sostituzione di un membro dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorenti alle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 2 febbraio 1928 - Anno VI

Il maggiore commissario della R. Marina COMPARETTI cav. Egidio cessa di far parte dell'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze Armate dello Stato, di cui alla circolare 16 *giornale militare* c. a., ed è sostituito dal pari grado della R. Marina CORAUCCI cav. Armando.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 83. — SOTTUFFICIALI - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Sottufficiali con funzione di ufficiali inferiori di sussistenza.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 febbraio 1928 - Anno VI.

I seguenti sottufficiali, elencati in ordine di graduatoria, avendo superato gli esami del corso tecnico-amministrativo di cui alla cricolare n. 534 del *giornale militare* del 1926, sotto la data del 16 febbraio 1928 dovranno raggiungere l'ente accanto a ciascuno di essi indicato per coprirvi, come sottufficiali, i posti lasciati vacanti nell'ente stesso da ufficiali inferiori di sussistenza:

Maresciallo capo LAZZARA Salvatore, 83 fanteria. Assegnato direzione commissariato Palermo.

Maresciallo maggiore DONATO Antonio, 58 fanteria. Assegnato direzione commissariato Verona.

Maresciallo ordinario AMATO Salvatore, reparto carri armati. Assegnato direzione commissariato Napoli.

Maresciallo maggiore RIZZI Oreste, 4 compagnia sussistenza. Assegnato direzione commissariato Verona (magazzino centrale V. E.).

Maresciallo ordinario PAOLUCCI Emilio, compagnia distrettuale Bari. Assegnato direzione commissariato Torino.

Maresciallo ordinario NASTRI Vincenzo, R. C. T. C. Tripolitania. Assegnato direzione commissariato Napoli (magazzino centrale V. E.).

Maresciallo maggiore SORRI Paolo, compagnia distrettuale Firenze. Assegnato direzione commissariato Firenze (magazzino centrale V. E.).

Maresciallo capo BERGONZANI Bernardino, 231 fanteria. Assegnato direzione commissariato Bologna.

Maresciallo ordinario BINI Luigi, 7 compagnia sussistenza. Assegnato direzione commissariato Alessandria (panificio Genova).

Maresciallo ordinario LIPPOLIS Dino, 70 fanteria. Assegnato direzione commissariato Alessandria.

Maresciallo ordinario SCARPONI Cesare, 9 compagnia sussistenza. Assegnato direzione commissariato Roma (distaccamento sussistenza Perugia).

Maresciallo ordinario TORRI Vittorio, 2 bersaglieri. Assegnato direzione commissariato Torino (I compagnia sussistenza).

Maresciallo maggiore SABINI Francesco, compagnia distrettuale Taranto. Assegnato direzione commissariato Bari.

Maresciallo capo TOMATIS Domenico, 33 fanteria. Assegnato direzione commissariato Alessandria (distaccamento sussistenza Savigliano).

Maresciallo maggiore PORTALURI Alfonso, 152 fanteria Assegnato direzione commissariato Bari (9 compagnia sussistenza).

Maresciallo maggiore MARTELLI Paolo, 18 fanteria. Assegnato direzione commissariato Verona (distaccamento sussistenza Trento).

Maresciallo maggiore FOSSA Francesco, 50 fanteria. Assegnato direzione commissariato Torino (distaccamento sussistenza Novara).

Maresciallo maggiore IMPERLIZZERI Stefano, 5 artiglieria pesante. Assegnato direzione commissariato Verona (4 compagnia sussistenza).

Maresciallo capo GRECO Achille, 16 fanteria. Assegnato direzione commissariato Napoli (distaccamento Caserta).

Maresciallo maggiore COLI Ugo, 7 compagnia sussistenza. Assegnato direzione commissariato Firenze (distaccamento sussistenza Livorno).

Maresciallo maggiore BRUN Umberto, 3 compagnia sussistenza. Assegnato direzione commissariato Milano (3 compagnia sussistenza).

Maresciallo maggiore CLAUDIO Giovanni, 4 compagnia sussistenza. Assegnato direzione commissariato Udine (distaccamento Venezia).

Maresciallo maggiore SALVI Carlo, compagnia distrettuale Taranto. Assegnato direzione commissariato Napoli (distaccamento sussistenza Salerno).

Aiutante di battaglia MIANI Giovanni, 2 fanteria. Assegnato direzione commissariato Udine (distaccamento sussistenza Gorizia).

Maresciallo ordinario ROLLO Gennaro, 43 fanteria. Assegnato direzione commissariato Udine.

Maresciallo Maggiore AMBROSO Antonio, 157 fanteria. Assegnato direzione commissariato Bologna (distaccamento sussistenza Ancona).

Maresciallo maggiore DE SANTIS Vincenzo, 88 fanteria. Assegnato direzione commissariato Firenze (7 compagnia sussistenza).

Maresciallo maggiore BONAIUTI Francesco Paolo, 1 centro esperienze artiglieria. Assegnato direzione commissariato Napoli (10 compagnia sussistenza).

Maresciallo ordinario GASPARETTI Guglielmo, compagnia distrettuale Lucca. Assegnato direzione commissariato Palermo (12 compagnia sussistenza).

Maresciallo ordinario MORINO Pietro, deposito R. C. T. C. Cirenaica. Assegnato direzione commissariato Trieste (5 compagnia sussistenza).

Maresciallo capo DI SANTI Pietro, 63 fanteria. Assegnato direzione commissariato Torino (opificio militare V. E.).

Maresciallo ordinario ROSA Giovanni, aggregato 2 bersaglieri. Assegnato direzione commissariato Milano (3 compagnia sussistenza).

Maresciallo maggiore BOLLERI Angelo, 10 fanteria. Assegnato direzione commissariato Firenze (magazzino centrale V. E.).

Maresciallo maggiore GABRIA Duilio, 6 compagnia sussistenza. Assegnato direzione commissariato Bologna (6 compagnia sussistenza).

Maresciallo maggiore ROSATI Domenico, 3 artiglieria costa. Assegnato direzione commissariato Udine (11 compagnia sussistenza).

Maresciallo capo GALLICE Luigi, 7 compagnia sanità. Assegnato direzione commissariato Torino (magazzino centrale V. E.).

I sottufficiali sopraelencati, sotto la suddetta data del 16 febbraio 1928 passano nella posizione di servizio sedentario ad eccezione dei marescialli PAOLUCCI, BINI, LIPPOLIS, SCARPONI, TORRI, GASPARETTI e ROSA, i quali saranno, a cura degli enti a cui sono assegnati, trasferiti in tale posizione, il giorno in cui compiranno dodici anni di servizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 84. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 2097 del 2 novembre 1919, e successive modificazioni, concernenti i benefici di laurea nella compilazione delle proposte stipendio.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 2 febbraio 1928 - Anno VI.

L'art. 3 della legge 2 novembre 1919, n. 2079, e le successive modificazioni, consentono agli ufficiali, per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente, la valutazione di una parte degli anni di studio, corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiale.

Con detto beneficio non è cumulabile l'eventuale servizio militare che coincida con il corso legale degli studi universitari, cioè non è ammissibile la doppia valutazione di uno stesso periodo di tempo, eccezione fatta dei benefici di guerra e di colonia, per i quali è consentito il cumulo, giusta le norme vigenti.

Per stabilire quindi con esattezza, per ciascun ufficiale che abbia prestato servizio anteriormente al conseguimento della laurea, quale periodo sia da escludersi e quale invece sia da computarsi, si dispone che, a corredo delle proposte-stipendio, i corpi, oltre alla prescritta copia di stato di servizio (mod. 53), uniscano un certificato autentico, su carta da bollo, che ciascun interessato curerà di richiedere alla Università presso la quale abbia conseguito la laurea, nel quale dovranno essere espressamente indicati gli anni accademici nei quali il titolare compiva i corsi legali degli studi e la data in cui conseguì la laurea.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 85. — SCUOLE MILITARI. — **Preavviso per le ammissioni alle accademie militari per l'anno scolastico 1928-1929.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 2 febbraio 1928 - Anno VI.

Questo Ministero, mentre si riserva di pubblicare in una delle prossime dispense del *giornale militare* il bando di concorso per l'ammissione alle accademie militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1928-1929 per i giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel R. Esercito, ritiene nel frattempo opportuno, per norma degli interessati, di indicare fin d'ora i criteri di massima che saranno seguiti nelle ammissioni medesime.

Requisiti per le ammissioni.

Potranno concorrere all'ammissione alle accademie militari i giovani che al 30 settembre 1928 abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22°.

I titoli di studio occorrenti per le ammissioni sono:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);

b) licenza liceale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

c) licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

d) attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola Reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina;

e) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico in una qualsiasi sezione, oppure licenza di istituto tecnico del vecchio ordinamento nelle sezioni agrimensura, industriale, o commercio e ragioneria;

f) licenza di un R. Istituto commerciale;

g) licenza della R. Accademia di commercio di Trento o Trieste;

h) licenza di un R. Istituto industriale di 3° grado, compreso quello dell'Istituto Nazionale d'istruzione professionale di Roma e quello dell'Istituto d'arte industriale di Napoli;

i) licenza di un R. Istituto nautico.

Peraltro per l'ammissione all'accademia di Torino (artiglieria e genio) sono validi esclusivamente i titoli di studio indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del precedente comma.

Le ammissioni all'accademia di Modena (fanteria, cavalleria, commissariato e amministrazione) hanno luogo senza speciali esami o esperimenti, sulla sola base del risultato del titolo di studio esibito, limitatamente, beninteso, ai posti disponibili. Gli aspiranti alle Accademie possono far riserva di presentare il titolo di studio prescritto al termine della seconda sessione di esami del venturo autunno.

I criteri per la formazione delle graduatorie per l'ammissione saranno specificati nel bando di concorso, avvertendosi peraltro fin d'ora che i giovani che ottengano o abbiano ottenuto il titolo di studio nella prima sessione di esami avranno la precedenza su coloro che l'otterranno o l'abbiano ottenuto nella 2ª sessione.

Le ammissioni all'accademia di Torino (artiglieria e genio) avverranno invece in base al risultato di uno speciale esame orale di matematica che i concorrenti dovranno sostenere secondo il programma che si riporta di seguito al presente.

Saranno inscritti nelle graduatorie di ammissione, con precedenza assoluta, gli orfani di guerra. Successivamente sarà data la precedenza ai candidati licenziati in qualunque anno dai collegi militari.

Nessun'altra precedenza sarà accordata per qualsiasi titolo.

Tutti indistintamente i giovani ammessi alle precedenze ora dette dovranno riunire i requisiti prescritti per gli altri concorrenti ed aver riportato l'idoneità nell'esame orale di matematica se aspiranti alle armi di artiglieria o genio.

Ordinamento dei corsi.

I corsi sono attualmente regolati dal R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144 (circ. 390 *giornale militare* 1926) e dal successivo R. decreto 15 luglio 1926, n. 1386 (circolare 470 *giornale militare* 1926).

A titolo semplicemente informativo e salvo le modifiche che possano in seguito essere sancite, si avverte che i corsi di studio presso le Accademie hanno la durata di tre anni, eccetto per il corso di amministrazione che ha la durata di due anni.

Al termine dei corsi gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente nel R. Esercito, salvo gli allievi di amministrazione, che debbono compiere prima un anno di servizio come sottotenenti di complemento.

Spese a carico delle famiglie.

La retta annuale di pensione è di L. 3200, oltre la somma di L. 1200 per spese di prima vestizione (da pagarsi queste ultime solo per il 1° anno).

Sono inoltre dovute L. 800 annue per manutenzione corredo.

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

E' accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo:

a) agli orfani di guerra;

b) agli orfani dei militari del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della R .Guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

c) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, morti per cause di servizio;

d) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

E' accordato poi il beneficio dell'intera retta gratuita per titolo generale, a tutti gli allievi del terzo anno di corso.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per titolo generale:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso;

b) agli allievi del secondo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

c) ai figli degli ufficiali del R. Esercito, R. Marina, R. Aeronautica, R. Guardia di finanza, e della M. V. S. N. in servizio, a riposo oppure deceduti per cause non di servizio;

d) ai figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato in servizio, a riposo, oppure deceduti per cause non di servizio;

e) ai figli degli ufficiali mutilati o invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria da cui provengano;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *f*) del presente numero è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale:

a) agli allievi del primo anno che nel titolo di studio di scuole medie esibito abbiano riportato otto decimi al primo scrutinio;

b) agli allievi del 2° anno promossi con media di 16 ventesimi nella prima sessione.

Potranno cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette concesse per titoli differenti.

Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo.

All'infuori delle concessioni ora dette, nessun altro vantaggio economico è consentito ad altri aspiranti, non essendo più in vigore per i nuovi corsi il beneficio della retta gratuita concesso lo scorso anno agli ufficiali di complemento ammessi alle accademie.

I giovani che rivestano qualsiasi grado di truppa o di ufficiale dovranno rinunciare al grado medesimo all'atto dell'ammissione.

Tutte le indicazioni relative al numero dei posti che saranno messi a concorso, ai termini per la presentazione delle domande e ai documenti da presentare, nonchè tutte le altre modalità saranno contenute nel bando di concorso.

Del presente preavviso viene inviato un congruo numero di copie ai Comandi di corpo d'armata, i quali vorranno curare perchè ad esso sia data la massima diffusione, provvedendo specialmente per l'invio di copie alle presidenze delle scuole medie di secondo grado delle rispettive circoscrizioni, perchè ne diano tempestiva conoscenza agli studenti.

Provvederanno altresì alla necessaria diffusione con periodici comunicati alla stampa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Programma per l'esame orale di matematica.
(per gli aspiranti all'Accademia di Torino).

L'esame orale per l'ammissione al 1° corso dell'Accademia di artiglieria e genio, consisterà in una prova matematica che avrà la durata di 30' su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6 e l'altro fra i rimanenti.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressioni intere; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni — Scomposizione in fattori; divisibilità per $x \pm a$ e regola di Ruffini; semplificazione di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianza di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazione — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° o 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane o solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudine nel piano e nello spazio; Teorema di Talete; Teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogramma, poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che danno luogo alle equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànnno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg; rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di h. $\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di h. $90° \pm a°$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di $a°$; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplci sen x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Avvertenze.

a) Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel precedente programma;

b) il contenuto esplicito o implicito, del precedente programma d'esame, non deve eccedere per l'algebra, la geometria, le funzioni circolari e la trigonometria, quanto di teorico e pratico è contenuto nel programma di matematica per il liceo;

c) il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è contenuto nel programma di liceo; cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore (1).

(1) Per facilitare la preparazione agli esami gl'interessati potranno consultare la pubblicazione dei professori BURALI e BOGGIO «*Esercizi di matematica*», Editore G. B. Petrini, Via Garibaldi 15 Torino.

N. 86. — SCUOLE MILITARI. — **Preavviso per l'ammissione straordinaria di allievi al 3° corso dell'accademia di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1928-1929.**—(Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 2 febbraio 1928 - Anno VI.

Questo Ministero, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1927, nu. 1743, riportato nella circolare 598 *giornale militare* del 1927, ha determinato di effettuare anche per il prossimo anno scolastico 1928-29 una speciale ammissione straordinaria di allievi al 3° anno di corso dell'accademia militare di Torino per i giovani aspiranti alla nomina a ufficiale in servizio permanente nelle armi di artiglieria e genio.

Mentre si riserva di pubblicare in una delle prossime dispense del *giornale militare* il relativo bando di concorso, ritiene nel frattempo opportuno, per norma degli interessati, di indicare fin d'ora i criteri di massima che saranno seguiti in tale ammissione.

Potranno prendere parte al concorso i cittadini del Regno anche se non ancora arruolati, che non abbiano superato l'età di 25 anni al 31 dicembre 1928 e che abbiano frequentato il corso biennale di studi propedeutici presso una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso una Scuola di ingegneria od un istituto superiore equivalente, ed abbiano superato gli esami delle seguenti discipline:

Analisi algebrica ed infinitesimale;

Geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;

Fisica sperimentale (corso biennale);

Chimica generale inorganica con elementi di chimica organica;

Meccanica razionale.

I relativi titoli di studio dovranno essere conseguiti non più tardi della sessione estiva di esami del corrente anno scolastico.

La ammissioni straordinarie in parola hanno luogo senza speciali esami o esperimenti, sulla sola base della classificazione risultante dalla media aritmetica dei punti riportati negli esami universitari, salvo le modalità e le precedenze che saranno specificate nel bando di concorso.

I giovani non ancora arruolati, come pure i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, saranno nominati all'atto dell'ammissione sottotenenti di complemento nelle armi di artiglieria e genio.

Ai giovani ammessi in virtù della presente disposizione saranno applicabili le norme già stabilite per gli ufficiali allievi del 3° e 4° anno di corso dell'accademia dal R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2986, riportato nella circolare 72 del *giornale militare* ufficiale del 1924. Ai medesimi quindi spetteranno, pel primo anno di permanenza all'accademia (3° anno di corso) il grado e gli assegni di sottotenente di complemento; e per il 2° anno (4° anno di corso) quelli di tenente di complemento.

Pertanto durante i due anni di permanenza all'accademia gli allievi non saranno tenuti al pagamento di rette di pensione nè di altre spese, salvo quelle inerenti al vestiario, comuni a tutti gli ufficiali, nonchè quelle riguardanti la cancelleria e libri di testo, comuni a tutti gli allievi delle accademie.

Compiuti con successo il 3° e 4° anno di corso gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi di artiglieria o del genio insieme con gli ufficiali allievi che attualmente frequentano le accademie e che nel frattempo avranno ultimato l'intero corso quadriennale a sensi del citato R. decreto-legge n. 2986 del 30 dicembre 1923.

Le indicazioni relative al numero dei posti che saranno messi a concorso, i termini per la presentazione delle domande, la specificazione dei documenti da presentare e tutte le altre modalità saranno rese note nel bando di concorso di prossima pubblicazione.

Del presente preavviso viene inviato un congruo numero di copie ai comandi di corpo d'armata, i quali vorranno curare perchè, come per gli avvisi inerenti alle ammissioni ordinarie al primo anno delle accademie, ne sia data la massima diffusione. disponendo in special modo per l'invio di copie alle Università ed agli Istituti superiori d'istruzione delle rispettive circoscrizioni perchè ne diano tempestiva conoscenza agli studenti.

Gli stessi comandi vorranno altresì provvedere a render noto il presente avviso con periodici comunicati alla stampa.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 87. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 26 – Modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 19 gennaio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 21, del 26 gennaio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31 dicembre 1923, n. 3170, nonchè i Regi decreti 6 maggio 1926, n. 844, e 13 febbraio 1927, n. 282, che hanno portato modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3171, riguardante l'ordinamento del servizio sanitario per il Corpo della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ritoccare l'ordinamento del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, allo scopo di renderlo meno oneroso per lo Stato, e di ridurre gli organi costituenti il Comando generale del Corpo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è abrogato.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, è sostituito dal seguente:

« Il comandante generale della Regia guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed è coadiuvato dal generale di divisione comandante in seconda, da un generale di brigata del Regio esercito a disposizione per la preparazione militare del Corpo, da un ufficio di segreteria, da un ufficio per la polizia tributaria e da un ufficio amministrativo ».

Il terzo comma dell'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a generale di brigata hanno luogo a scelta fra i colonnelli che abbiano tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di una legione o la direzione dell'ufficio di segreteria o quella dell'ufficio per la polizia tributaria ».

Art. 2.

Il R. decreto 31 dicembre 1923, n.° 3171, è abrogato.

L'assistenza sanitaria dei militari della Regia guardia di finanza è apprestata presso i reparti e nei luoghi di cura con le norme seguenti.

Art. 3.

Un ufficiale superiore medico del Regio esercito è addetto presso il Comando generale. Presso ogni Comando di legione territoriale vi è un ufficiale medico del Regio esercito dirigente il servizio sanitario legionale, che ha anche il compito della assistenza sanitaria dei militari in sede. Egli avrà normalmente il grado di capitano o di tenente; tuttavia, per non oltre due anni dalla data di attuazione del presente decreto, potranno essere eccezionalmente trattenuti, nei limiti strettamente indispensabili, gli ufficiali superiori medici del Regio esercito attualmente addetti ai servizi sanitari della Regia guardia di finanza.

Nei reparti d'istruzione del Corpo il servizio sanitario sarà di massima disimpegnato da un capitano medico del Regio esercito. In via eccezionale il servizio potrà anche essere disimpegnato da un medico civile. Se in sede vi sono altri reparti del Corpo il servizio sanitario per essi sarà disimpegnato dallo stesso medico del reparto di istruzione.

Agli ufficiali medici del Regio esercito, messi a completa disposizione della Regia guardia di finanza, è sospesa, per il tempo in cui restano in tale posizione, l'indennità professionale di cui all'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

Alla supplenza dei sopradetti ufficiali medici a disposizione del Corpo si provvederà, ove sia possibile, con un ufficiale medico dello stesso presidio, prendendo accordi col direttore di sanità di corpo d'armata della giurisdizione.

In caso diverso sarà provveduto con un medico civile.

Art. 5.

Nelle località, dove non vi siano ufficiali medici a disposizione del Corpo, e vi siano ufficiali medici in servizio nel Regio esercito o nella Regia marina, il servizio sanitario

per i reparti del Corpo sarà disimpegnato, compatibilmente con le esigenze di servizio, dall'ufficiale medico designato dalla competente Direzione di sanità di corpo d'armata o dai Comandi militari marittimi in sede secondo le disposizioni che daranno al riguardo il Ministero della guerra e quello della marina di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 6.

Nelle convenzioni dei Comandi di presidio con i medici civili per l'assistenza sanitaria dei reparti del Regio esercito sprovvisti di ufficiale medico, l'Amministrazione militare vi includerà anche l'obbligo dell'assistenza sanitaria ai militari della Regia guardia di finanza in sede. A tal fine ad ogni esercizio finanziario il Ministero delle finanze rimborserà a quello della guerra la maggiore spesa sopportata con una somma da stabilirsi di concerto anno per anno.

Art. 7.

Nelle sedi dove non si trovano reparti del Regio esercito e dove quindi non esistono convenzioni stipulate dalle autorità militari con medici civili, il servizio sanitario per gli appartenenti al Corpo, ove sia ritenuto opportuno, sarà affidato a medici civili mediante apposite convenzioni, semprechè il servizio non debba essere gratuito per disposizione dei capitolati comunali. Le modalità di dette convenzioni saranno determinate con decreto del Ministro per le finanze.

Ove non sia conveniente alcuna convenzione si provvederà al servizio sanitario ricorrendo all'opera del medico ogni volta che sia necessaria.

Art. 8.

Nelle brigate e distaccamenti dislocati in sedi molto eccentriche e lontane da medici e da farmacie si potrà istituire un piccolo armadio farmaceutico in consegna al comandante della brigata per i primi soccorsi ai malati e feriti.

Art. 9.

La spesa per i medicinali occorrenti per la cura dei militari della Regia guardia di finanza ammalati nelle caserme è a carico della massa del Corpo.

Art. 10.

I militari abbisognevoli di cure ospedaliere vengono di regola ricoverati negli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina viciniori ed eccezionalmente negli ospedali civili.

Art. 11.

Agli ospedali civili saranno corrisposte le rette e le eventuali spese funebri nella misura stessa concordata dai Comandi di presidio militare, per i militari del Regio esercito e della Regia marina. A tal fine l'Amministrazione militare includerà sempre nelle convenzioni con gli ospedali civili l'obbligo del ricovero dei militari della Regia guardia di finanza alle stesse condizioni. Qualora non esistessero particolari convenzioni, esse potranno essere stipulate dal Comando di legione con l'approvazione del Comando generale. In mancanza di apposite convenzioni il comandante di legione concorderà la retta volta per volta.

Art. 12.

Le spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza negli stabilimenti sanitari militari o negli ospedali civili, quando trattasi di ferite riportate in guerra o in servizio e per causa di servizio, sono a carico dello Stato (bilancio delle Finanze).

L'onere finanziario per gli assegni e le indennità spettanti agli ufficiali medici del Regio esercito e ai medici civili preposti all'assistenza sanitaria dei militari della Regia guardia di finanza è a carico del bilancio delle Finanze.

Art. 13.

Il quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, sono abrogati e sostituiti dai seguenti tre:

« I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con buon esito la Scuola allievi sottufficiali, alla quale potranno essere ammessi, in seguito ad esame, dopo due anni almeno di servizio nel Corpo.

« Sono esonerati dall'esame per l'ammissione alla Scuola anzidetta i militari di truppa che, oltre al requisito del-

l'anzianità sopra detto, siano in possesso della licenza liceale, di istituto tecnico o nautico o dei diplomi di maturità classica e scientifica o dei diplomi di abilitazione tecnica (commercio, ragioneria e agrimensura) od abbiano frequentato, conseguendo la relativa classifica, le Scuole radiotelegrafisti o fuochisti artefici motoristi per M.A.S. della Regia marina.

« I militari del ramo mare che abbiano frequentato la Scuola meccanici della Regia marina, conseguendo la relativa classifica, sono promossi a loro turno e nel limite delle vacanze organiche al grado di sottobrigadiere ».

Art. 14.

All'art. 7 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono apportate le seguenti varianti:

Al 1° comma è soppressa la locuzione: « nè concorrere per più di due volte ad esami od esperimenti per l'avanzamento ».

Al 2° comma è fatta la seguente aggiunta:

« Il Ministro per le finanze potrà, inoltre, su proposta del comandante generale, ed indipendentemente da qualsiasi condizione di anzianità o vincolo di esami, promuovere al grado immediatamente superiore, fino a quello di maresciallo maggiore incluso, ed entro il limite massimo di un ventesimo dei posti vacanti annualmente nel grado da attribuire, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie che compiano azioni di merito straordinario ».

Il periodo aggiunto al 6° comma coll'art. 4 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, è sostituito dal seguente: « Però i colonnelli ed i tenenti colonnelli esclusi definitivamente dall'avanzamento possono, su conforme insindacabile giudizio della Commissione di avanzamento, da rinnovarsi anno per anno, essere trattenuti in servizio per non più di tre anni se nel frattempo non sono raggiunti dai limiti di età.

Art. 15.

I due ultimi commi dell'art. 15 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottufficiali od i militari di truppa non aventi obblighi di leva, sottoposti a giudizio penale a piede libero, pos-

sono essere sospesi dal servizio, allorchè il reato di cui siano imputati offenda il loro decoro od il prestigio del Corpo. In questo caso essi sono considerati in licenza illimitata, col trattamento economico stabilito pei militari detenuti in attesa di giudizio.

« Se il provvedimento a carico del sospeso dal servizio ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto o, pur ammettendolo, escluda che l'imputato vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso ed è reintegrato in ogni suo diritto.

« In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, il sospeso sarà sottoposto al giudizio di una Commissione di disciplina la quale, senza la presenza del militare sospeso, esprimerà il suo parere sul quesito se egli possa o non essere riammesso a prestare servizio nel Corpo ».

Art. 16.

L'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, è sostituito dal seguente:

« Per speciali servizi d'indole tecnica o militare possono essere comandati a prestare servizio nel Corpo ufficiali o graduati del Regio esercito o della Regia marina di grado non superiore al sesto. Ad essi saranno corrisposte le indennità militare speciale e di alloggio dovute ai pari grado del Corpo ».

Art. 17.

L'art. 30 del testo unico 26 novembre 1914, n. 1440, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, numero 2073, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza è affidata ad un Consiglio di amministrazione, presieduto dal comandante generale del Corpo, o in sua vece dal comandante in secondo, e composto di un primo referendario o referendario della Corte dei conti, di un intendente di finanza con funzioni di capo divisione, di un direttore capo divisione della ragioneria generale dello Stato, di un comandante di legione, di un comandante di circolo, di un comandante di compagnia e di un comandante di tenenza della Regia guardia di finanza ».

Art. 18.

Per la carica di direttore dei conti negli uffici di amministrazione delle legioni sono assunti in servizio nel Corpo ufficiali della Regia guardia di finanza o dei corpi amministrativi del Regio esercito, di grado non superiore al settimo, richiamati dall'ausiliaria o dalla aspettativa per riduzione di quadri.

Per fronteggiare l'onere derivante allo Stato dal richiamo in servizio di ufficiali per lo scopo suindicato, l'organico stabilito dall'art. 7 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, numero 844, per i servizi di polizia tributaria è diminuito di dieci marescialli maggiori e di dieci marescialli capi.

Art. 19.

La facoltà concessa al Governo del Re, con l'art. 10 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, di coordinare fra di loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e decreti legislativi allora in vigore riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, e raccoglierle in un nuovo testo unico, è estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di legge, posteriore nel tempo all'autorizzazione consentita col citato provvedimento, fino alla data del presente decreto.

Art. 20.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate sulla « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 gennaio 1928 - Anno VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta ufficiale
Brescia	I comuni di Villa Cogozzo e Carcina sono riuniti in un unico comune denominato « Villa Carcina ».	n. 2665 del 29 dicembre 1927.	17
	Il comune di San Vigilio è aggregato a quello di « Concesio ».	n. 2664 del 29 dicembre 1927.	17
Cagliari	I comuni di Cabras e Solanas sono riuniti in un unico comune denominato « Cabras ».	n. 19 del 5 gennaio 1928.	20
	I comuni di Barumini e Las Plassas sono riuniti in un unico comune denominato « Barumini ».	n. 18 del 5 gennaio 1928.	20
	I comuni di Collinas e Villanovaforru sono riuniti in un unico comune denominato « Collinas ».	n. 2659 del 29 dicembre 1927.	17
Como	I comuni di Nava, Ravellino e Cagliano sono riuniti in un unico comune denominato « Colle Brianza » con sede del capoluogo a Nava.	n. 2663 del 29 dicembre 1927.	17
	I comuni di Galbiate, Bartesate e Sala al Barro sono riuniti in un unico comune con denominazione e capoluogo « Galbiate ».	n. 7676 del 29 dicembre 1927.	20
	I comuni di Brianzola e Cologna sono riuniti in un unico comune denominato « Castello di Brianza ».	n. 31 dell'8 gennaio 1928.	21
Firenze	Le frazioni Marti e Casteldelbosco sono staccate dal comune di Palaja ed aggregate a quello di « Montopoli in Val d'Arno ».	n. 2675 del 29 dicembre 1927.	20
Novara	I comuni di Sant'Agata sopra Cannobio, San Bartolomeo Valmara e Traffiume sono aggregati al comune di « Cannobio ».	n. 16 del 5 gennaio 1928.	20
Nuoro	I comuni di Onifai, Loculi, Irgoli e Galtelli sono riuniti in un unico comune denominato « Irgoli di Galtelli ».	n. 2621 del 22 dicembre 1927.	14

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta ufficiale
Pisa	Le frazioni Marti e Casteldelbosco sono staccate dal comune di Palaja ed aggregate a quello di « Montopoli in Val d'Arno ».	n. 2675 del 29 dicembre 1927.	20
Torino	I comuni di Lombardore e Rivarossa sono riuniti in un unico comune denominato « Lombardore ».	n. 15 del 5 gennaio 1928.	20
Trento	I comuni di Ragoli, Preore e Montagne sono riuniti in un unico comune con capoluogo « Ragoli ».	n. 2671 del 29 dicembre 1927.	20
	I comuni di Bezzecca, Enguiso, Lenzumo, Locca e Pieve di Ledro sono riuniti in un unico comune con capoluogo e denominazione « Bezzecca ».	n. 13 del 5 gennaio 1928.	20
Varese	I comuni di Germignaga e Valdomino sono aggregati al comune di « Luino ».	n. 17 del 5 gennaio 1928.	20

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 46, anno 1927, circolare 657:

A pagina 2114 depennare il tenente LOMBARDO Mariano, reggimento cavalleggeri Firenze.

Dispensa 55, anno 1927, circolare 783:

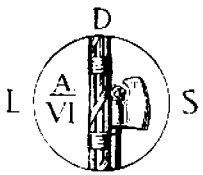
A pagina 2475, depennare il maresciallo maggiore GRASSI Umberto, reggimento Savoia cavalleria.

Dispensa 2, anno 1928, circolare 32:

A pagina 117 dopo il tenente CASSARA' Vincenzo, aggiungere il maggiore MAZZONI Gennaro del 5 pesante e il capitano VESCO Bernardo del reggimento ferrovieri e depennare il capitano ALMICI Carlo.

A pagina 118 depennare i maggiori FACCIO Mario e NICOLARDI Tullio e i capitani CAMBRIA Michele, CARNESI Giuseppe e MASSERANO Guido, FERRARA Alberto, COMERRO Mario, GENTILE Gaetano, LICASTRO Geniale e OTTONE Angelo.

A pagina 119 depennare il maggiore PERRIA Italo ed il capitano PROPERZI Giuseppe e dopo il tenente POLSONI Alfredo aggiungere il capitano SCALERA Carlo del 2 R. T.



PREZZO L. 0,90

(774) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1928 - ANNO VI — 10 FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA
GABINETTO
BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 88 – **17 novembre 1927** – Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2674 col quale la « Fondazione Maggiore Medaglia d'oro Luigi CORALLI » è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico . . . . . *Pag.* 254

» **89 – 29 dicembre 1927** – Anno VI — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 2617 concernente provvedimenti a favore dei veterani delle guerre per l'indipendenza nazionale . . . . . » 257

» **90 – 29 dicembre 1927** – Anno VI – SCUOLE MILITARI. – R. decreto-legge n. 2715 – Norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma » 259

» **91 – 5 gennaio 1928** – Anno VI — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 72 – Provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra . . . . . » 265

» **92 – 19 gennaio 1928** – Anno VI – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina per l'anno 1928 . . . . . » 268

» **93 – 1 febbraio 1928** – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Concessione di credito ai marescialli da parte dell'Unione Militare . . . . . » 269

N. 94 – 9 febbraio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito . . . . . *Pag.* 270

» 95 – 9 febbraio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle catene « Wa » per ciclo . . . . . » 271

» 96 – 9 febbraio 1928 – Anno VI AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta . . . . . » 271

» 97 - 9 febbraio 1928 – Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria . . . . . » 273

» 98 – 9 febbraio 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Facilitazioni agli ufficiali per l'acquisto di pubblicazioni militari . . . . . » 274

» 99 – 9 febbraio 1928 - Anno VI — RECLUTAMENTO. — Termine per la prova dei titoli all'ascrizione a ferma riducibile . . . . . » 275

NOTIFICAZIONE . . . . . » 275

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 275

Circolare N. 88. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2674 col quale la « Fondazione Maggiore Medaglia d'oro Luigi CORALLI » è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 novembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 29, del 4 febbraio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 10,000 nominali — investite in un titolo di consolidato 5 % — fatta dal generale di divisione CORALLI comm. Felice a favore del 21° e 22° reggimento

fanteria, già costituenti la brigata Cremona, attualmente disciolta, affinchè, colla rendita annua siano istituiti dei piccoli premi, da distribuirsi il 15 giugno di ogni anno, anniversario della morte del maggiore del 21° reggimento fanteria CORALLI cav. Luigi, decorato di medaglia d'oro al valor militare, ai militari di truppa dei due predetti reggimenti, che durante l'anno abbiano tenuto ottima condotta, o che comunque se ne siano resi meritevoli;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge predetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'offerta come sopra istituita a favore del 21° e del 22° reggimento fanteria è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra, col nome di « *Fondazione Maggiore Medaglia d'oro Luigi* CORALLI ».

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico di detta Fondazione, formato da 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Maggiore Medaglia d'oro Luigi CORALLI » a favore dei reggimenti 21° e 22° fanteria, già costituenti la disciolta brigata Cremona.

Art. 1.

Avrà il nome di « *Fondazione Maggiore Medaglia d'oro Luigi* CORALLI » quella costituita con la offerta di lire 10,000 nominali, fatta dal generale di divisione CORALLI comm. Felice in memoria del fratello, maggiore del 21° reggimento fanteria, Luigi CORALLI, decorato di medaglia d'oro al valor militare, caduto sul Monte Pertica il 15 giugno 1918: e destinata a favore dei militari dei reggimenti 21° e 22° fanteria, già costituenti la disciolta brigata Cremona, a testimonianza dell'affetto che legava il defunto ufficiale alla predetta brigata.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è costituita dal capitale di L. 10,000 nominali in un titolo di rendita consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « *Fondazione Maggiore Medaglia d'oro* Luigi CORALLI », e da depositarsi presso il comando della 20ª brigata di fanteria.

Art. 3.

La gestione amministrativa della Fondazione è affidata ad una commissione composta del comandante la 20ª brigata di fanteria, e dei due comandanti i predetti reggimenti 21° e 22° fanteria.

Art. 4.

La rendita annua del capitale di cui all'art. 2 sarà divisa dalla commissione amministratrice in due quote uguali.

Con ciascuna di dette quote saranno istituiti premi di modesta entità da assegnarsi, a giudizio della stessa commissione, a favore dei militari di truppa del 21° e del 22° reggimento fanteria, che abbiano durante l'anno tenuto ottima condotta o che comunque se ne siano resi meritevoli.

La distribuzione dei premi verrà effettuata dai comandanti dei predetti reggimenti il giorno 15 giugno di ogni anno, anniversario della morte del maggiore Luigi CORALLI.

Art. 5.

Il 31 dicembre di ogni anno il comando della 20ª brigata di fanteria trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della gestione finanziaria dell'Ente.

Roma, li 17 novembre 1927 - Anno VI

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro della guerra:
MUSSOLINI.

N. 89. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 2617 concernente provvedimenti a favore dei veterani delle guerre per l'indipendenza nazionale.** — (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione pensioni). — 29 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 14, del 18 gennaio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vsto il R. decreto 9 giugno 1898, n. 274;
Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486;
Visto il R. decreto 9 novembre 1921, n. 1591;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 23 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disporre provvedimenti in favore dei veterani delle guerre per l'indipendenza, e delle loro famiglie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle vedove ed agli orfani di titolari di assegni di ricompensa nazionale quali veterani per le campagne dal 1848-1849 al 1870 compreso, è dovuta una parte dell'assegno spet-

tante al marito od al padre, nella proporzione stabilita dalla legge sulle pensioni militari vigente al 2 marzo 1884, semprechè il matrimonio sia avvenuto anteriormente al 1° luglio 1898 per le vedove dei veterani del 1848-1849, ed al 1° luglio 1911 per le vedove dei veterani delle campagne successive fino al 1870 compreso.

Art. 2.

L'assegno di ricompensa nazionale ai veterani è dovuto qualunque sia il reddito ed emolumento annuo di cui i veterani stessi sono provvisti, purchè non godano già di altro assegno di ricompensa nazionale.

Art. 3.

Le pensioni straordinarie ai Mille di Marsala sono elevate a L. 4000.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1928 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 90. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto-legge n. 2715 - Norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma.** — (Gabinetto). — 29 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 27, del 2 febbraio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3227;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, e successive modificazioni;
Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397 e 400;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire presso la Scuola centrale militare di educazione fisica una Sezione magistrale di scherma, per il reclutamento dei sottotenenti maestri di scherma;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottotenenti maestri di scherma vengono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso di abilitazione, presso la « Sezione magistrale di scherma ».

Art. 2.

La « Sezione magistrale di scherma » è istituita presso la Scuola centrale di educazione fisica, in Roma.
Il corso di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma ha la durata di tre anni.
Al termine del terzo anno di corso, agli allievi dichiarati idonei, viene rilasciato un diploma di mastro di scherma.

Art. 3.

Possono aspirare all'ammissione alla Sezione magistrale di scherma i sottufficiali del Regio esercito, che non superino il 24° anno di età, abbiano almeno due anni di anzianità come sottufficiale, e soddisfino alle rimanenti condizioni che saranno stabilite con disposizioni ministeriali.

I sottufficiali ammessi ai corsi della Sezione magistrale di scherma continuano, durante i corsi stessi e fino alla nomina a sottotenente maestro di scherma, a far parte del proprio ruolo e concorrono all'avanzamento con gli altri sottufficiali del ruolo medesimo.

Al termine del 3° anno di corso, quelli che non sono dichiarati idonei alla nomina a sottotenente maestro di scherma, seguono definitivamente le sorti del proprio ruolo.

All'ammissione in soprannumero ai corsi di cui trattasi possono altresì aspirare i sottufficiali della Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e della M. V. S. N. che abbiano i requisiti richiesti per i sottufficiali dell'esercito, e secondo le norme per questi ultimi stabilite. Essi peraltro, dopo la frequenza dei corsi, acquisteranno il solo titolo di abilitazione ad impartire l'insegnamento della scherma, senza acquisire diritto alla nomina a sottotenenti maestri di scherma nel Regio esercito.

Art. 4.

I sottufficiali del Regio esercito, i quali abbiano frequentato i corsi della Sezione magistrale di scherma e conseguito il diploma di maestri di scherma a mente del precedente articolo 2, acquistano diritto alla nomina a sottotenente maestro di scherma dal giorno successivo a quello in cui si verificano vacanze nel relativo ruolo e tale giorno deve essere loro assegnato come data di anzianità assoluta. La anzianità relativa sarà determinata sulla base della rispettiva graduatoria di fine corso.

Per poter conseguire tale nomina gli aspiranti non debbono aver superata l'età di 28 anni alla data in cui si verificano vacanze nel ruolo.

Art. 5.

Ai sottotenenti maestri di scherma è dovuto il trattamento economico per essi stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai medesimi sono applicabili tutte le leggi ed i regolamenti che riguardano gli ufficiali del Regio esercito.

Al compimento del 55° anno di età i sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo, salvo la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma, dipendenti dal Ministero della guerra, qualora sianvi posti disponibili e siano riconosciuti idonei per tale passaggio, secondo le norme di cui ai seguenti articoli 12, 13 e 14.

Art. 6.

I sottotenenti maestri di scherma, oltre ad attendere all'insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari, prendono normalmente parte alle più importanti esercitazioni annuali con impieghi che possono essere loro affidati in guerra (comandanti di colonne di carreggio e salmerie, servizio dell'acqua, viabilità, disciplina ed inquadramento di nuclei o drappelli di formazione eventuale, ecc.).

Art. 7.

I sottotenenti maestri di scherma possono essere autorizzati ad impartire lezioni private, a pagamento, nelle stesse sale militari cui sono addetti, in determinate ore ed esclusivamente ad ufficiali in congedo, muniti di autorizzazione del Comando del presidio, fermo restando, agli ufficiali in servizio permanente, il diritto di usufruire delle sale anche in tali ore. Una parte del compenso percepito, e che sarà determinata con decreto Reale previo parere del Ministero delle finanze, deve essere versata all'Erario a titolo di indennizzo per l'uso dei locali, materiali, ecc., di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 8.

I maestri civili di scherma possono tenere sale private e dare lezioni a chicchessia.

Nel caso di vertenze cavalleresche, ai maestri di scherma dipendenti dal Ministero della guerra, tanto militari, quanto civili, è fatto obbligo, se richiesti, di prestare la loro opera nella preparazione dei militari (ufficiali, sottufficiali, allievi

delle scuole militari), nell'assistenza ai medesimi ed, infine, nella direzione degli scontri, siano essi fra militari, siano fra militari e civili, senza aver diritto ad alcun speciale compenso.

Art. 9.

La direzione tecnica della Sezione magistrale di scherma è affidata al maestro direttore tecnico, alla diretta dipendenza del comandante della Scuola di educazione fisica, verso il quale è responsabile dell'indirizzo e dell'andamento dell'istruzione della scherma in detto istituto.

Al direttore tecnico della Sezione magistrale di scherma potrà essere affidata la direzione dell'insegnamento della scherma agli ufficiali e sottufficiali dei corsi che si svolgono presso la Scuola centrale di educazione fisica.

Art. 10.

Il maestro direttore tecnico della Sezione magistrale di scherma è nominato in seguito a concorso per titoli e per esami.

Al concorso possono prendere parte i maestri civili di scherma del ruolo del Ministero della guerra ed i sottotenenti maestri di scherma del Regio esercito, i quali contino, alla data in cui è indetto il concorso, non meno di tre anni di grado come sottotenente maestro di scherma.

Il Ministro per la guerra stabilisce, di volta in volta, la composizione della commissione esaminatrice, nonchè i programmi e le norme del concorso.

Art. 11.

Il maestro direttore tecnico della Sezione magistrale di scherma è assegnato al grado 9°, gruppo B, della tabella 1, annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La tabella di cui all'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 400, è aumentata di un posto del grado 9° — maestro direttore tecnico — e diminuita di due posti nei gradi 10° e 11°.

Nulla è innovato a quanto stabilisce detto art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 400, nei riguardi dei due maestri direttori di ginnastica e di scherma, di cui in esso è cenno.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma al passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma, di cui al precedente art. 5, annualmente sono sottoposti ad appositi esperimenti, da parte di una Commissione centrale unica, i sottotenenti maestri di scherma che, nell'anno successivo, raggiungano il limite di età di 55 anni, e che non optino per il definitivo collocamento a riposo.

Tali esperimenti hanno lo scopo di accertare se essi conservino le attitudini professionali e fisiche, per ben disimpegnare le funzioni di maestro di scherma nel Regio esercito.

In base ai risultati di detti esperimenti la Commissione si pronuncia sulla idoneità, o meno, dei sottotenenti sottoposti agli esperimenti a ricoprire i posti vacanti nel ruolo dei maestri civili di scherma dipendenti dal Ministero della guerra e compila la graduatoria, per ordine di merito, degli idonei.

Art. 13.

Nell'anno in cui raggiungono il predetto limite di età di 55 anni, i sottotenenti maestri di scherma, dichiarati idonei negli esperimenti, sostenuti a mente delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, hanno diritto di ricoprire, per ordine di graduatoria, i posti di maestro civile di scherma che sono vacanti, o che si renderanno tali nell'anno medesimo, anche se non abbiano raggiunto effettivamente, al momento della nomina, il 55° anno di età e sempre che non dichiarino di rinunciare a tale nomina e di optare per il collocamento a riposo.

I sottotenenti maestri di scherma, i quali in ciascun anno raggiungano il limite di età stabilito pel collocamento a riposo prima che si verifichino vacanze nei posti di maestro civile, sono esonerati dal servizio permanente, ma hanno diritto di essere chiamati a coprire i posti di maestro civile che si rendessero vacanti dopo il collocamento a riposo, sempre però nell'anno stesso del collocamento a riposo ed in relazione al loro posto di graduatoria negli esperimenti, rimanendo in tal caso sospesa la corresponsione degli assegni di pensione di cui sono provvisti, a meno che preferiscano di optare definitivamente per il collocamento a riposo.

Art. 14.

Tutti gli altri sottotenenti, dichiarati non idonei, negli esperimenti, a ricoprire i posti di maestro civile o che non potessero conseguire nell'anno la nomina a maestro civile, in base alle norme di cui ai precedenti articoli 12 e 13, sono collocati definitivamente a riposo, non appena abbiano raggiunto il limite di età.

Disposizioni finali transitorie.

Art. 15.

Le presenti norme si applicano a datare dai corsi iniziati nell'anno scolastico 1927-28.

Sono anche applicabili agli allievi del corso iniziato nell'anno 1926-27 a sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3227, ferma restando, per questi ultimi, la durata di due anni del corso, e salvo il limite massimo di età per la nomina a sottotenente, di cui all'art. 4 del presente decreto, che resta per essi stabilito in anni 31.

Art. 16.

Gli attuali maestri d'arme di prima, seconda e terza classe, sono mantenuti in servizio, conservando il loro grado e la carica di maestro d'arme, fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo.

Ai maestri d'arme sono applicabili le disposizioni del presente decreto che stabiliscono gli obblighi dei sottotenenti maestri di scherma.

Art. 17.

Nella prima attuazione del presente decreto, al concorso per maestro direttore tecnico di scherma presso la Sezione magistrale di scherma potranno, in via transitoria, essere ammessi anche i sottotenenti maestri di scherma i quali non abbiano compiuto i tre anni di grado, di cui al precedente articolo 10.

Art. 18.

Le condizioni relative all'ammissione dei sottufficiali allievi alla Sezione magistrale di scherma, le norme relative ai programmi d'insegnamento ed agli esami e tutte le altre

che potessero occorrere per lo svolgimento dei corsi di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma, saranno fissate con disposizioni ministeriali.

Art. 19.

E' abrogata ogni disposizione che sia contraria o non sia compatibile con quelle del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 91. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 72 - Provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra.** — (Gabinetto). — 5 gennaio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 30, del 6 febbraio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, contenente provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, relativo al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, concernente disposizioni a favore dei pensionati delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di eliminare incertezze nell'applicazione delle norme di cui ai sopra citati decreti, e di togliere disparità di trattamento verificantisi nella pratica attuazione delle norme stesse;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 16 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, rimane in vigore per le pensioni degli ufficiali collocati a riposo dopo il 1° luglio 1926 e che provengano dal congedo provvisorio o dalla soppressa posizione ausiliaria speciale o dalla posizione ausiliaria ordinaria per applicazione dell'articolo 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599.

Per l'aumento delle pensioni di riposo agli ufficiali che siano stati raggiunti dal limite di età, prescritto per il grado con cui vennero collocati in posizione ausiliaria speciale, anteriormente al 1° luglio 1921, si considera come data di cessazione dal servizio quella del 30 aprile 1920; per le pensioni di riposo agli ufficiali raggiunti dal limite di età di cui sopra, nel periodo compreso fra il 1° luglio 1921 e il 30 giugno 1923, si considera come data di cessazione quella del raggiungimento del rispettivo limite di età.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pensioni di riversibilità. Quella del secondo comma ha effetto dalla prima rata di pensione con scadenza successiva al 1° aprile 1925.

Il termine di cui all'art. 19 del R. decreto-legge n. 486 suindicato e successive modifiche per i ricorsi contro le liquidazioni di cui al 2° comma del presente articolo è fissato al 31 marzo 1928.

Art. 2.

Le riduzioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si applicano anche alle pensioni od assegni, spettanti per cessazioni dal servizio posteriori al 1° luglio 1926, aumentati a termini del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486.

Le suddette riduzioni hanno effetto dalla decorrenza della pensione o dell'assegno di cui sopra; in nessun caso, però, anteriormente al 1° gennaio 1927.

Art. 3.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, modificato col precedente art. 2, è applicabile soltanto dalla data del raggiungimento del limite di età di cui all'articolo ora detto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 92. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina per l'anno 1928.** — (Gabinetto). — 19 gennaio 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 101 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto l'art. 10 delle norme esecutive per la prima applizione della legge suddetta (circolare 3 luglio 1926, n. 368 del *giornale militare ufficiale* 1926);

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina l'applicazione delle norme per il calcolo delle perdite di anzianità stabilita dall'art. 10 della circolare surrichiamata e di confermare invece per l'anno 1928, nell'attesa della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, le disposizioni stabilite dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1725, per gli ufficiali del Regio esercito e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, per quelli della Regia marina;

Decreta:

Nei riguardi degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina viene confermata fino a tutto il 1928, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e dell'articolo 10 delle relative norme esecutive, la media quinquennale in vigore per gli anni precedenti stabilita rispettivamente dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1725 per gli ufficiali del Regio esercito e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1923 ,n. 414, per quelli della Regia marina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro Segretario di Stato
per la guerra, la marina e l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1928 - *Anno VI.*
Registro n. 6 *Guerra, foglio n.* 198. — SCRIVANTE.

N. 93. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Concessione di credito ai marescialli da parte dell'Unione Militare.** — (Direzione generale servizi logistici). - 1° febbraio 1928 - Anno VI.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni dipendenti che il Consiglio di amministrazione dell'ente « *Unione Militare* » ha deliberato di concedere ai marescialli in servizio permanente effettivo (senza la iscrizione all'ente stesso) un credito in merci di L. 1000, da scontarsi con le medesime formalità prescritte, per gli ufficiali in S. P. E., dai paragrafi 7 ed 8 delle Istruzioni, circa i rapporti con le amministrazioni delle Forze armate; e cioè con ritenute mensili di L. 5 per ogni 100 lire di debito oltre alla tassa d'interesse 7 per cento a scalare, come da tabella.

Pertanto le amministrazioni suddette, a partire dal 1° febbraio 1928 sono autorizzate a rilasciare i relativi buoni di credito, su richiesta degli interessati, ed a compilare per la tenuta dei conti di ciascun maresciallo fruente del credito, il prescritto conto individuale M. 2.

Tali debiti verranno dalle rispettive amministrazioni conteggiati sullo stesso Mod. 3 trimestrale, immediatamente dopo il nominativo degli ufficiali.

Per i marescialli trasferiti ad altro corpo, in Eritrea, in Somalia, e per quelli collocati a riposo, morti o dispensati dal servizio per qualsiasi causa, si osserveranno le stesse norme prescritte per gli ufficiali ai sensi dei paragrafi: 36, 37, 38 e 58.

Per i marescialli che, eventualmente concorreranno ad impieghi civili statali, dopo il 12° anno di servizio, e che all'atto della nomina risultino in debito per buoni, tale residuo verrà comunicato all'amministrazione statale, presso la quale essi andranno a prestare servizio, in modo che venga estinta col proseguimento delle ritenute sugli assegni, fino al completo saldo. In ogni caso le ritenute a sconto debito e per tassa di interesse non dovranno subire interruzioni di sorta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 94. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 9 febbraio 1928 - Anno VI.

Si porta a conoscenza degli enti militari interessati che la Società Nazionale Olii Minerali (SNOM), oltre le Agenzie di rivendita di benzina riportate nell'elenco allegato alla circolare n. 470 del *giornale militare* 1927, gestisce, a mezzo dei rappresentanti sottosegnati, i seguenti depositi, presso i quali gli enti stessi potranno rivolgere le richieste di benzina a norma delle disposizioni riportate nella circolare suddetta:

Parma, presso ditta BISTOLFI Gino, Viale P. Toschi 6.

Vicenza, presso ditta COLOGNESE e RONCHI.

Sedico Bribano, presso ditta Giuseppe FAVRETTI.

Pordenone, presso ditta F.lli MANTOVANI.

Reggio Emilia, presso ditta Igino CONTI, via Migliorati 9.

Ferrara, presso ditta cav. Antonio BUOZZI e C., via Borgoleoni, 39.

Rimini, presso ditta dott. Giovanni LEONARDI.

p. *Il Ministro*. UGO CAVALLERO.

N. 95. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle catene « Wa » per ciclo.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 9 febbraio 1928 - Anno VI.

A seguito della circolare n. 209 del *giornale militare* 1927, si informano gli Enti interessati che è stato prorogato il contratto con la Società fabbriche riunite Way Assauto per la fornitura delle catene « Wa » per ciclo, e che, a partire dal 1° gennaio c. a., saranno praticati i seguenti prezzi di cessione:

L. 6.00 ogni catena;
» 0.30 » maglia;
» 0.10 » vite;
» 0.05 » dado;
» 0.35 » maglia falsa con vite e dado.

Restano invariate le altre disposizioni contenute nella precedente circolare n. 209, avanti ricordata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 96. — AVANZAMENTO. — **Nomina delle commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 febbraio 1928 - Anno VI.

Le Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento che saranno ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta sono formate, per l'anno in corso, nel modo seguente:

Arma dei carabinieri reali.

Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma: SESTILLI cav. Giovanni — *Presidente.*
Colonnello GROSSARDI cav. Fabio, *Membro.*
Tenente colonnello FERRARI cav. Alfredo, *Membro.*

Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Generale di divisione CALCAGNO cav. Riccardo — *Presidente.*
Colonnello di fanteria RICCIARDI cav. Alberto. *Membro.*
Colonnello di cavalleria ARMANDO cav. Enrico — *Membro.*
Colonnello di artiglieria SCOPPA cav. Filippo — *Membro.*
Colonnello del genio PORTA cav. Virginio — *Membro.*

Corpo sanitario.
(Ufficiali medici e chimici farmacisti).

Ufficiali medici.

Tenente generale dott. GUALDI cav. Carlo — *Presidente.*
Tenente generale dott. GALLI cav. Giandomenco — *Membro.*
Tenente generale dott. BERNUCCI cav. Giovanni — *Membro.*

Ufficiali chimici-farmacisti.

Maggiore generale LA GROTTERIA cav. Pasquale — *Presidente.*
Colonnello medico BERNUCCI cav. Rodolfo — *Membro.*
Colonnello chimico farmacista SUZZI cav. Filippo — *Membro.*

Corpi di commissariato e di amministrazione.
(Ufficiali commissari, di sussistenza e di amministrazione).

Tenente gen. commissario MARCOZZI cav. Carlo — *Presidente.*
Colonnello fanteria in servizio di S. M. STIRPE cav. Angelo — *Membro.*
Colonnello commissario BARBATO cav. Antonio — *Membro.*
Colonnello amministrazione MONACO cav. Orazio — *Membro.*
Tenente colonnello sussistenza FERSULA cav. Vincenzo — *Membro.*

Corpo veterinario.

Colonnello veterinario GALLICI cav. Giulio — *Presidente.*
Tenente colonnello veterinario POLTRINERI cav. Arrigo — *Membro.*
Tenente colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro — *Membro.*

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 97. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore – Ufficio addestramento). — 9 febbraio 1928 – Anno VI.

Il 15 febbraio avrà inizio presso la scuola centrale di fanteria in Civitavecchia un corso d'istruzione della durata di due mesi (19 febbraio - 19 aprile) per sottufficiali zappatori di fanteria, allo scopo di colmare con sottufficiali che hanno frequentato detto corso le deficienze organiche esistenti presso i corpi, in relazione alle vigenti tabelle graduali numeriche.

Al corso in oggetto dovranno inviarsi sottufficiali nel numero per ciascun reggimento sottoindicato:

Invieranno *un sottufficiale* i reggimenti, di granatieri: 3°; — di fanteria di linea: 2°, 26°, 28°, 34°, 37°, 40°, 41°, 43°, 56°, 77°, 79°, 84°, 88°, 92°, 93°, 152°, 231°; — di bersaglieri: 4°, 6°, 7°, 12°; — di alpini: 4°.

Invieranno *due sottufficiali* i reggimenti, di granatieri: 1° e 2°; — di fanteria di linea: 8°, 9°, 18°, 36°, 38°, 58°, 67°, 74°, 90°; — di berseglieri: 10°; — alpini: 6°.

Invieranno *tre sottufficiali* i reggimenti, di fanteria di linea: 89°; — di alpini: 7°.

Pel buon esito del corso, è indispensabile che i comandi di reggimento vi destinino sottufficiali che diano sicuro affidamento di riuscita per sveltezza, intelligenza e volonterosità.

I sottufficiali che parteciperanno al corso avranno il completo armamento ed equipaggiamento.

A cura dei singoli comandi di corpo, saranno trasmesse alla scuola centrale di fanteria le copie dei fogli caratteristici e matricolari dei sottufficiali in oggetto.

Ultimato il corso, il comando della scuola trasmetterà al Ministero (comando del corpo di S. M. - Ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso, e comunicherà ai reggimenti interessati un giudizio sul grado di addestramento raggiunto dai sottufficiali che hanno partecipato ad esso.

I sottufficiali assegnati al corso dovranno presentarsi alla scuola centrale di fanteria nel pomeriggio del giorno 18. Essi non potranno per nessun motivo essere trattenuti presso la scuola stessa per un periodo più lungo di quello prescritto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 98. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Facilitazioni agli ufficiali per l'acquisto di pubblicazioni militari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 febbraio 1928 - Anno VI.

In seguito ad interessamento di questo Ministero, il Provveditorato generale dello Stato ha accordato per gli ufficiali uno sconto del 35 per cento su tutte le pubblicazioni, non periodiche, edite a cura del Ministero della guerra e dell'ufficio storico dello Stato Maggiore, in sostituzione di quello del 20 e 25 per cento, di cui alla circolare n. 485 del *giornale militare* 1925.

La facilitazione, di cui sopra, sarà accordata soltanto agli ufficiali che faranno pervenire le proprie richieste all'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero per il tramite dei rispettivi comandi, corpi ed uffici.

Gli ufficiali in congedo potranno far pervenire le richieste per il tramite degli enti territoriali, cui sono in forza.

La presente circolare abroga ogni altra disposizione relativa a sconto concesso agli ufficiali su pubblicazioni militari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 99. — RECLUTAMENTO. — **Termine per la prova dei titoli all'ascrizione a ferma riducibile.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 9 febbraio 1928 - Anno VI.

Con il n. 89 della circolare 521 del 22 agosto 1927 - anno V, contenente l'ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1908, questo Ministero, in applicazione dell'art. 107 del vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, ha determinato che i titoli a ferma riducibile esistenti all'apertura della leva debbono essere fatti valere, sotto pena di decadenza, non più tardi del giorno di chiusura della sessione (15 marzo 1928).

Poichè il detto termine deve essere rigidamente osservato, è opportuno che tutti gli uffici di leva richiamino sin d'ora l'attenzione dei capi delle amministrazioni comunali, compresi nella propria circoscrizione, sulla disposizione predetta, raccomandando loro di darvi la massima diffusione e di impartire ordini agli uffici dipendenti affinchè, se ancora non sia stato fatto, provvedano *al più presto possibile* alla compilazione dei documenti comprovanti i titoli alla ferma riducibile degli inscritti che possono avervi diritto e alla sollecita presentazione di essi agli organi di leva, per evitare ai loro amministrati *il grave pregiudizio di essere dichiarati decaduti da ogni diritto alla ferma riducibile.*

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Sotto la data 1° febbraio c. a., si è costituita in Udine la 11ª compagnia di sanità.

ERRATA-CORRIGE

Disp. 38ª, anno 1927, circolare 534:

A pagina 1782, depennare il tenente MARCHI Alfredo del R.C.T.C. Eritrea.

Dispensa 40, anno 1927, circolare 566:

A pagina 1872 depennare il tenente RIZZA Mariano, 12 centro automobilistico.

Dispensa 46, anno 1927, circolare 652:

A pagina 2109, depennare il tenente GRIMALDI Bernardino, del comando divisione militare di Catanzaro.

Dispensa 55, anno 1927, circolare 789:

A pagina 2490, dopo del capitano BELLANTE Emilio del 13 fanteria, aggiungere il capitano BEGHELLI Luigi del 79 fanteria.

A pagina 2492, dopo del capitano VILLANI Giuseppe dell'89 fanteria, aggiungere il capitano VICUNA Alberto del 75 fanteria.

Dispensa 2, anno 1928, circolare 32:

A pagina 118 depennare i tenenti CATANZARO Nunzio e DE FRANCESCO Renato.

A pagina 119 depennare il tenente PACINI Giorgio.

PREZZO L. 0,60.

(856) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1928 - ANNO VI — 17 FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **100 – 12 gennaio 1928** – Anno VI LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 93 – Varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452 . . . . . *Pag* 279

» **101 – 15 gennaio 1928** – Anno VI — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto-legge n. 117 – Reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare . . . . . » 281

» **102 – 22 gennaio 1928** – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono designati i componenti la Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato. . . . . » 283

» **103 – 8 febbraio 1928** – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 285

« **104 – 13 febbraio 1928** – Anno VI — RECLUTAMENTO. — Aggiunte e varianti alla « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » . . . . . » 286

LIBRERIA DELLO STATO

N. 105 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati risultati vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1927 a sette posti di primo ragioniere geometra del genio militare . . . . . *Pag.* 288

» 106 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 288

» 107 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Conferimento di 29 posti nel ruolo del personale del gruppo C degli archivi di Stato agli avventizi ex combattenti assunti in servizio dopo l'8 maggio 1924, ma entro il 19 gennaio 1925 . . . . . » 289

» 108 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dimostrazione degli assegni dovuti agli ufficiali trasferiti e a quelli che comunque passano in diversa posizione con assegni . . . . . » 291

» 109 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca dei fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta . . . . . » 293

» 110 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1928. . . » 294

» 111 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta dei maggiori, capitani e tenenti in servizio permanente effettivo . . . . . » 295

» 112 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Disposizioni per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento . . . . . » 297

N. 113 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la inscrizione di ufficiali delle categorie in congedo sui quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1928 . . . . . *Pag.* 299

» 114 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo metallico per automobilisti. . » 299

» 115 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna . . . . . » 300

» 116 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per l'applicazione del R. decreto n. 1898 del 12 agosto 1927, Anno V - riguardante la facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Campagne d'Africa » concessa al personale che ha preso parte all'occupazione effettiva dell'Oltre Giuba e alle operazioni militari per l'occupazione del territorio della Somalia Settentrionale . . . . . » 305

» 117 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 58° corso (1928-1931) della scuola di guerra . . . . . » 309

NOTIFICAZIONI . . . . . » 309

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 313

Circolare N. 100. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 93 – Varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.** — (Gabinetto). — 12 gennaio 1928 – Anno VI. – (*Gazzetta ufficiale* n. 31, del 7 febbraio 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio

esercito e per la Regia marina, approvato col R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, dopo le parole: « Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina » si debbono aggiungere le seguenti: « e della Regia aeronautica ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 14 del suddetto testo unico, dopo le parole « Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandanti di divisione » si debbono aggiungere le seguenti: « e i comandanti delle zone aeree territoriali ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 15 del su citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali hanno facoltà di requisire, valendosi delle stesse Commissioni di cui al precedente art. 14, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti ».

Art. 4.

L'art. 28 del cennato testo unico è sostituito dal seguente:

« Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina e alla Regia aeronautica, nelle circostanze e per i casi specificati nell'art. 1, provvede l'autorità militare, tranne i casi in cui l'autorità militare marittima e l'autorità militare aeronautica esercitino le facoltà di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

« Il numero e la specie dei capi da assegnare alla Regia marina e alla Regia aeronautica sono determinati con accordi tra il Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica ».

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nel R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452,

approvante il testo unico delle leggi sulle requisizioni dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, colle disposizioni della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N.101. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto-legge n. 117 - Reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare.** — (Gabinetto). — 15 gennaio 1928 - Anno VI. (*Gazzetta ufficiale* n. 35, dell'11 febbraio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, che regola il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, numero 119;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modifiche alle predette disposizioni per assicurare un normale proficuo reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, è modificato come segue:

« Art. 7. — Gli ufficiali in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati mediante concorso tra i giovani che non abbiano superato il 32° anno di età e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.

Il concorso d'ammissione è per titoli e per esami, secondo modalità da stabilire nel regolamento. La classificazione è fatta per ordine di merito quale risulta dai punti ottenuti con precedenza, a parità di voti, ai candidati che rivestano la qualità di ufficiale di complemento.

Gli aspiranti di cui al presente articolo sono nominati tenenti in servizio permanente ed inviati a frequentare un corso di studi presso una scuola militare. E' fatto ad essi divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Art. 2.

L'art. 1. del predetto decreto-legge 17 giugno 1926, numero 1144, è modificato nel senso che il limite superiore di età è portato a 32 anni per la nomina a ufficiale nel corpo sanitario e nel corpo veterinario militare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

N. 102. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono designati i componenti la Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 22 gennaio 1928 – Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO
PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di Commissariato delle Forze amate dello Stato;

Visto l'art. 4 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, sulla composizione e sulle attribuzioni della Commissione centrale pei collaudi in appello delle Forze armate dello Stato;

Decreta:

Sono designati a far parte della Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle Forze armate dello Stato, i seguenti ufficiali:

Presidente.

Tenente generale commissario R. Marina FERRI gr. uff. Pietro.

Vice-presidente.

Maggiore generale commissario R. Esercito SUARDI cav. uff. Giuseppe.

Membri effettivi.

Colonnello commissario R. Esercito BIAGIONI GAZZOLI cav. uff. Luigi.

Colonnello commissario R. Esercito BARBATO cav. Antonio.

Colonnello commissario R. Marina ARCUCCI comm. Ercole.

Colonnello commissario R. Aeronautica PUGGIONI cav. uff. Efisio.

Colonnello R. Guardia di finanza SPARACO cav. Luigi.

Console M. V. S. N. DE MARTINI cav. uff. Vittorio.

Membri supplenti.

Tenente colonnello commissario R. Esercito D'ACCINNI cav. Vincenzo.

Tenente colonnello commissario R. Esercito FUSELLI cav. uff. Tito.

Tenente colonnello commissario R. Marina DORIA cav. uff. Antonio.

Tenente colonnello commissario R. Aeronautica STRAZIOTA cav. uff. Gaetano.

Tenente colonnello R. Guardia di finanza CRISPINI cav. Giuseppe.

Seniore M. V. S. N. GUIDA cav. uff. Ciro

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro
Segretario di Stato per le finanze:
VOLPI.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno, per la guerra, la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

N. 103. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 8 febbraio 1928 - Anno VI.

Si avverte, per conoscenza di tutte le autorità militari, che, a parziale modificazione dei decreti ministeriali 1° dicembre 1926 e 29 settembre 1927, con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1928 sono autorizzati a firmare « *Per il Ministro* »:

Per la direzione generale leva sottufficiali e truppa, in assenza del Direttore generale ZUGARO gr. uff. prof. Fulvio o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè, il Direttore capo di divisione BUSI gr. uff. Galeazzo o, in assenza di quest'ultimo, il Direttore capo di divisione CARTONI comm. dott. Pio.

Per l'ispettorato generale amministrativo, in assenza dell'Ispettore generale MEOLA comm. dott. Gaetano o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè, il Direttore capo di divisione BALBONI comm. Adolfo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 104. — RECLUTAMENTO. — **Aggiunte e varianti alla « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva».** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione truppa). — 13 febbraio 1928 - Anno VI.

Alla « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » (approvata il 31 marzo 1926 — Roma — Provveditorato generale dello Stato — Libreria (1) — sono apportate le seguenti « aggiunte e varianti »:

I §§ 8 *e* 9 *sono abrogati.*

II § 16 *rimane modificato come segue*:

« § 16. — Il militare ammesso a ritardare la prestazione « del servizio quale studente in uno istituto italiano al- « l'estero riconosciuto come preparatorio per le missioni, per poter continuare a godere di tale concessione, deve far pervenire, in occasione della chiamata alle armi della classe di leva, al Ministero della guerra, direttamente o per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare, un nuovo certificato di studi, autenticato dall'autorità medesima, da cui risulti che continua gli studi intrapresi ».

Nell'elenco allegato n. 1, *aggiungere*:

« Regia scuola dell'arte della medaglia di Roma ».

« Regio istituto industriale - Torino - Corso Superiore per tecnici ».

« Scuole fasciste di magistero per l'educazione fisica ».

Nell'elenco allegato n. 2, *al n.* 52 « *Istituto di S. Andrea* »: *sostituire alle parole* « *Via Aurelia Antica, Villa Carpegna, Roma* » *le seguenti*:

« Santuario di Galloro, presso Ariccia (Roma) ».

---

(1) N. 19 della circolare 144 del 1926.

Aggiungere dopo il n. 109:

« 110. Istituto delle missioni africane di Milland-Bressanone ».

« 111. Scuola apostolica della provincia di Sicilia in S. Rocco di Acireale (Catania) ».

Nell'elenco allegato n. 3, *alle scuole d'arte*: *aggiungere*:

« Regia scuola industriale di Isernia (4° anno di corso) ».

« Nelle scuole medie agrarie specializzate, il 4° anno di corso è facoltativo. Possono, pertanto, ottenere il ritardo del servizio sia gli studenti che frequentano il 3°, sia quelli che frequentano il 4° anno di corso ».

Nello stesso elenco allegato n. 3, *scuole industriali*:

Sopprimere: « Regio istituto industriale « Umberto I » di Bari; Officina, scuola delle arti meccaniche di Roma ».

Aggiungere: « A ciascuno dei seguenti Regi istituti industriali, è stata annessa una Regia scuola di tirocinio i cui allievi possono pure aspirare al ritardo del servizio, se ascritti all'ultimo anno di corso:

« Regie scuole di tirocinio annesse ai Regi istituti industriali di Bergamo, Fermo, Foggia, Messina, Napoli « Alessandro Volta », Reggio Calabria e Trieste (tutte 3 anni di corso);

« Regi istituti industriali di Novara e Palermo (4 anni di corso).

All'Istituto industriale Feltrinelli di Milano è stato aggiunto un anno facoltativo di corso di elettrotecnica (5°). Possono, pertanto, ottenere il ritardo del servizio sia gli studenti che frequentano il 4°, sia quelli che frequentano il 5° anno di corso ».

Sostituire, alla denominazione: *Regio Istituto nazionale professionale di Roma, la seguente*: « Istituto nazionale di San Michele di istruzione professionale di Roma ».

Nell'elenco allegato n. 4: « *Scuole Commerciali* » *per la Scuola pratica commerciale* « *Ugolino Vivaldi* » *di Genova, alle parole* « (2 *anni di corso*) » *sostituire* « (3 *anni di corso*) ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 105. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Impiegati risultati vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1927 a sette posti di primo ragioniere geometra del genio militare.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami di concorso a sette posti di primo ragioniere geometra del genio militare (grado 9°), indetti col decerto ministeriale 28 luglio 1927 (circolare n. 528 del *Giornale Militare* dell'anno 1927) e visto il risultato degli esami stessi, i sottoindicati impiegati sono dichiarati vincitori del concorso anzidetto:

1. D'ASCENZI Remo, 1° ragioniere geometra con punti 17 su 20.
2. D'ERASMO Adolfo, ragioniere geometra con punti 16,67 su 20.
3. VAIRANI Giovanni Battista, 1° ragioniere geometra con punti 16,33 su 20.
4. ZACCHEO Antonio, ragioniere geometra con punti 16 su 20.
5. MERSI Turiddo, ragioniere geometra con punti 16 su 20.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 106. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

Sono disponibili 7 posti di applicato (gruppo *C* grado 12°) nel personale dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori alla dipendenza del Ministero della giustizia e degli affari di culto, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'amministrazione della guerra ed ai sottufficiali che hanno chiesto di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, ad un impiego di cui all'art. 19 lettera b) del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037.

Coloro che intendono di concorrervi, dovranno presentare, non oltre il 1° marzo 1928, apposita domanda su carta da bollo da L. 3, nella quale dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione. Poichè, però, le sedi alle quali potranno essere destinati sono le seguenti: Boscomarengo, S. Maria Capua Vetere, Asinara, Cagliari, Capodistria, Finale Ligure e Spoleto, nelle domande essi potranno designare le destinazioni preferite per ordine di precedenza. Si intende che ove per una stessa sede vi fossero più concorrenti, la preferenza sarà data a quelli più anziani fra gli applicati ed a quelli prima iscritti nel ruolo dei sottufficiali in attesa d'impiego civile.

Le domande di cui sopra dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscano, o meno, dell'indennità caro viveri, e quale ne sia l'importo mensile lordo.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 107. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Conferimento di 29 posti nel ruolo del personale del gruppo C degli archivi di Stato agli avventizi ex combattenti assunti in servizio dopo l'8 maggio 1924, ma entro il 19 gennaio 1925.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

Con decreto in data 1° febbraio 1928 è stato indetto, dal Ministero dell'Interno, il concorso per titoli, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, per il conferimento di 29 posti nel ruolo del personale del gruppo *C* degli archivi di Stato ad avventizi ex combattenti assunti in servizio dopo l'8 maggio 1924, ma entro il 19 gennaio 1925, sia da quel Ministero che da altre amministrazioni.

Per essere ammessi a detto concorso occorre che gli aspiranti producano, non oltre il 15 marzo 1928, per il tramite gerarchico, i seguenti documenti:

1° domanda in carta legale diretta al Ministero dell'Interno (Direzione generale amministrazione civile ufficio archivi di Stato);

2° lo stato di servizio militare, ed ove occorra, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del *giornale militare ufficiale* del 1922, nonchè gli eventuali titoli di concessione di ricompense al valore militare o croci al merito di guerra;

3° il titolo di studio prescritto per l'ammissione nella carriera del gruppo *C* degli archivi di Stato, che è la licenza ginnasiale;

4° il certificato di servizio da rilasciarsi dall'ufficio al quale l'aspirante è addetto in qualità di avventizio o straordinario, nonchè i certificati degli altri servizi eventualmente prestati.

Il collocamento in ruolo dei concorsi in parola sarà fatto secondo il disposto dell'art. 7 del R. decreto legge 6 gennaio 1927, n. 27, portante norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente col R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Le amministrazioni interessate cureranno di portare quanto sopra a conoscenza del dipendente personale avventizio, trasmettendo a questo Ministero, pel successivo invio a quello dell'Interno, in modo che pervengano non oltre il 10 marzo p. v., le domande eventualmente presentate dal detto personale.

Gli avventizi ex combattenti dell'amministrazione militare, i quali, per avere dichiarato nel termine prescritto di trovarsi in condizione di avvalersi dei benefici consentiti dal'art. 7 del citato R. decreto legge 3 gennaio 1926, numero 48, e che potranno, perciò, essere ammessi al concorso di cui trattasi, risultano i seguenti:

OCELLO Oreste - Ufficio fortificazioni Napoli (già presso la sezione del genio militare di Salerno);

PARIS Filippo - Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria;

GARBEGLIO Aurelio - Direzione d'artiglieria di Venezia;

CERLATI Dante - Direzione d'artiglieria di Piacenza;

VIGORELLI Armando - Direzione d'artiglieria di Piacenza;

CAVALLERIS Giuseppe - Direzione d'artiglieria di Torino;

MONTANARI Giuseppe - Officina automobilistica Bologna;

COCCIONI Ignazio - Direzione del genio militare della Tripolitania;

AGOLINO Giovanni - Direzione del genio militare della Tripolitania;

BIANCHI Vito - Polverificio R. Esercito, Liri (Caserta);

MACCARINI Nestore - Direzione d'artiglieria di Brescia;

TRONCONI Gustavo - Officina costruzioni genio militare in Pavia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 108. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Dimostrazione degli assegni dovuti agli ufficiali trasferiti e a quelli che comunque passano in diversa posizione con assegni.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

I corpi, per dimostrare gli assegni degli ufficiali che vengono trasferiti, o, comunque, passati in diversa posizione con assegni (aspettativa, disponibilità, congedo provvisorio, ecc.) hanno fatto uso fin qui del modello X prescritto dal regolamento d'amministrazione edizione 1898.

Poichè tale modello non risponde più agli attuali bisogni, data la grande diversità degli assegni di cui godono presentemente gli ufficiali dello stesso grado, si prescrive che sia fatto invece uso, d'ora innanzi, del nuovo modello, qui di seguito riportato.

I corpi invieranno al comando degli stabilimenti militari di pena una richiesta suppletiva del nuovo stampato, limitatamente allo stretto fabbisogno presumibile di un anno.

Nulla è variato circa l'obbligo, da parte dei corpi, della trasmissione della « dimostrazione dei debiti » modello 35 R. A.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 41. R. A.

N. del catal.
(1928 - Anno VI)

N. ..... di protocollo

(1) .....

Al .....

.....

Il (2) .....

(3) .....

è stato soddisfatto dei sottonotati assegni annui lordi fino a tutto il.....

Indicazione degli assegni	Importo annuo lordo	*Note*
Stipendio		
Supplemento di servizio attivo . . .		
Indennità militare quota personale . .		
Indennità militare quota famiglia . .		
Assegno per spese di rappresentanza		
Indennità alloggio		
Indennità cavalli		
Pensione O. M. S.		
Soprassoldo medaglie al v. m. . . .		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Roma, addì ..... *19* ....

Il Capo dell'Ufficio amministrazione **Il Direttore dei conti**

(1) Corpo. — (2) Grado, casato e nome dell'ufficiale. — (3) Variazione riguardante l'ufficiale (trasferito, collocato in aspettativa, in disponibilità, sospeso dall'impiego, collocato in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, ecc.).

Avvertenza. — Il presente modello dev'essere trasmesso dal corpo perdente a quello ricevente per gli ufficiali trasferiti e per coloro che sono sospesi dall'impiego, collocati in disponibilità, in aspettativa, in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ecc.

N. 109. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca dei fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.** — (Ragioneria centrale). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca dei fermi relativi ai pagamenti dovuti alle sottoindicate ditte per ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta di cui alle seguenti circolari del *giornale militare*:

Circolare 218 *giornale militare* 1923:

109. DI MARCO Marco — Bari.

Circolare 315 *giornale militare* 1924:

Società anonima industrie legnami — Avezzano (S. A. I. L. A.). Via Francesco Crispi 10 — Roma.

Circolare 444 *giornale militare* 1924:

27. Società anonima officine meccaniche liguri-lombarde già CAMPANINI — Milano.

Circolare 489 *giornale militare* 1924:

Ditta ROSSI in persona del sig. ROSSI Francesco domiciliato in Roma, via Sistina 138.

Si avverte che dette revoche non devono intendersi estese anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopraindicate. Continuano naturalmente ad avere efficacia i fermi od impedimenti disposti per altri motivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 110. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1928.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

Sono stati ammessi agli esperimenti prescritti dall'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, i sottonotati tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali:

BEATO cav. Alberto.
TIRINNANZI DE MEDICI cav. Carlo.
PETTOLETI cav. Natale.
BONORA cav. Angelo.
FALTA cav. Marco.
CELI cav. Angelo.
ABBA comm. Mario.
CANTU' comm. Cesare.

In relazione all'art. 11 del R. decreto 15 luglio 1926, numero 1418 (circolare 481 *giornale militare* 1927) la prova pratica di comando di legione territoriale avrà luogo presso i comandi territoriali che saranno designati dal comando generale dell'arma, per ogni singolo candidato, e si svolgerà, per tutti i candidati, dal 16 marzo al 14 aprile p. v. incluso.

In relazione all'art. 13 del precitato R. decreto la commissione giudicatrice, davanti alla quale i tenenti colonnelli dell'arma CC. RR. dovranno sostenere la discussione orale sugli argomenti di cui al n. 2 dell'art. 9 del R. decreto stesso, sarà così composta:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma: SESTILLI comm. Giovanni, *presidente;*

Generale di brigata ispettore della 5ª zona: GORINI comm. Vittorio, *membro;*

Generale di brigata a disposizione: FURLANI comm. Giuseppe, *membro;*

Colonnello SERRA cav. Francesco (Legione CC. RR. di Genova), *membro;*

Colonnello PINI comm. Benedetto (Scuola allievi sottufficiali di Firenze), *membro;*

Colonnello LUPARIA cav. Federico (Legione CC. RR. di Catanzaro), *membro supplente.*

La discussione orale avrà luogo in Roma, presso il Comando generale dell'arma, al quale i tenenti colonnelli dovranno presentarsi la mattina del 23 aprile 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 111. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta dei maggiori, capitani e tenenti in servizio permanente effettivo.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

Gli esami di avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali in S.P.E. avranno luogo, per l'anno in corso, nei periodi sottoindicati:

Ufficiali CC. RR.: dal 10 maggio.

Armi combattenti: nel prossimo autunno, in giorni da stabilirsi, anzichè in primavera secondo quanto era stato preavvisato con la circolare 472 *giornale militare* 1927.

Ufficiali medici: maggiori, dall'11 giugno; capitani dal 18 giugno.

Ufficiali chimico-farmacisti: dal 1° giugno.

Ufficiali commissari: dal 4 giugno.

Ufficiali sussistenza: dal 21 giugno.

Ufficiali amministrazione: maggiori dal 4 giugno; capitani dal 12 giugno.

Ufficiali veterinari: capitani dal 18 giugno; tenenti dal 1° giugno.

Si preavvisa, per opportuna norma degli interessati, che sono in corso nuove norme e nuovi programmi per gli esami a scelta degli ufficiali delle armi combattenti, in base ai quali gli ufficiali stessi dovranno sostenere alcuni esperimenti di cultura generale militare (arte militare, storia militare, geografia) un esperimento di cultura tecnico-professionale, ed alcune prove di carattere pratico od applicativo.

La nomina della Commissione, le nuove norme ed i nuovi programmi degli esami per gli ufficiali delle armi combattenti, le località ove gli esami stessi avranno luogo, verranno pubblicati in una prossima dispensa del *giornale militare*.

Con riferimento alla circolare 459 del *giornale militare* 1927, si indicano i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali in servizio permanente effettivo per fare domanda di partecipazione agli esami a scelta facoltativa per il quadro di avanzamento dell'anno 1928.

Arma o corpo	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri Reali	30 novembre 1925 (fino a BONETTI Giuseppe incluso)	1° aprile 1922 (fino a ROMEO Lorenzo incluso)	4 settembre 1921 (fino a DI DATO Antonio incluso)
Fanteria	2 ottobre 1926 (fino a DE LAURENTIS Augusto incluso)	31 ottobre 1917 (fino a PARRABBA Tito incluso)	7 aprile 1920
Cavalleria	31 marzo 1926 (fino a FEDE Giuseppe incluso)	9 dicembre 1924	1° settembre 1916
Genio	1 gennaio 1927 (fino a BAZZANI Francesco incluso)	31 dicembre 1924	6 dicembre 1925
Artiglieria	1 dicembre 1926 (fino a CONTI Giuseppe incluso)	30 settembre 1924	15 novembre 1920
Ufficiali medici	17 novembre 1918 (fino a NOCE Giovanni incluso)	31 marzo 1923 (fino a CARBONE Teresio incluso	—
Ufficiali chimico - farmac.	31 marzo 1924 (fino a MUSSO Enrico incluso)	16 novembre 1916 (fino a FANTOZZI Luigi incluso)	—
Ufficiali commissari	31 marzo 1926 (fino a BARBERIS Luigi incluso)	24 marzo 1918	—
Ufficiali sussistenza	31 marzo 1926 (fino a MASTROPAOLO Nicola incluso)	17 marzo 1918 (fino a CANNATA Pericle incluso)	15 settembre 1925
Ufficiali amministrazione	30 settembre 1924 (fino a MARINO Michele incluso)	29 giugno 1922 fino a D'AGOSTINO Giuseppe incluso)	—
Ufficiali veterinari	—	16 aprile 1919	22 marzo 1925

Si soggiunge poi che, a modificazione dell'ultimo capoverso della circolare 459 *giornale militare* 1927, le domande di concorso alla scelta facoltativa con la prescritta dichiarazione delle autorità di 1° grado dovranno pervenire al Ministero entro il 20 marzo anzichè entro il 28 febbraio corrente anno.

Pel Ministro: UGO CAVALLERO.

N. 112. — AVANZAMENTO. — **Disposizioni per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

L'ammissione degli ufficiali di complemento alla scelta facoltativa per esperimento è regolata, a cominciare dall'anno in corso, dalle seguenti disposizioni:

— 1. Gli ufficiali di complemento delle varie armi combattenti aventi il graduo di tenente, capitano e maggiore, compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri di avanzamento a scelta, fissati anno per anno da apposita circolare, che desiderino concorrere alla scelta facoltativa per esperimento, dovranno farne domanda in carta bollata da L. 3 al Ministero della guerra non oltre il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il quadro d'avanzamento a scelta su cui possono essere inscritti.

2. Le domande dovranno essere prese in esame dalle autorità incaricate di formulare il giudizio di 1° grado, le quali si pronuncieranno inappellabilmente a norma di legge circa l'ammissibilità o meno del candidato alla scelta. Le predette autorità cureranno l'immediato invio delle domande al Ministero, mentre provvederanno a fare le necessarie comunicazioni agli ufficiali dichiarati non ammissibili alla scelta.

3. I nomi degli ufficiali dei vari gradi e delle varie armi dichiarati ammissibili alla scelta per esperimento saranno pubblicati nel giornale militare ufficiale.

4. Per gli ufficiali delle varie armi combattenti (CC. RR. esclusi) l'esperimento di cui all'art. 98 della legge 11 marzo n. 398, consisterà in un apposito corso della durata di giorni 30 presso le scuole centrali militari.

5. Le modalità per lo svolgimento del corso ed il relativo programma sono analoghi a quelli per gli ufficiali in A. R. Q. di cui al § 8 ed agli allegati 1, 2 e 3 della circolare 682 *giornale militare* 1926; è in facoltà però del comandante delle scuole centrali variare lo sviluppo da darsi ai singoli argomenti e le attribuzioni rispettive, in relazione al grado che riveste il candidato.

6. Alla fine del corso sarà per ogni ufficiale compilato dalle autorità preposte al corso un rapporto informativo nel quale il candidato deve essere classificato con le qualifiche di ottimo, buono (con 3, 2 e 1) mediocre.

7. Durante il richiamo in servizio gli ufficiali avranno diritto allo stipendio ed al supplemento del servizio attivo di cui all'art. 158 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed alla indennità militare stabilita dal R. decreto 10 febbraio 1926, n. 206.

8. E' in facoltà del comandante delle scuole centrali di disporre per l'immediato ricollocamento in congedo degli ufficiali di complemento nei casi in cui ciò si renda necessario sia per ragioni di carattere disciplinare, sia per la deficienza di rendimento o di profitto.

Di tale provvedimento dovrà subito essere informato il Ministero, e gli ufficiali che se ne siano resi passibili saranno senz'altro esclusi dall'avanzamento a scelta.

9. I rapporti informativi di cui al § 6 saranno fatti pervenire, per cura del Ministero, alla prima delle autorità incaricate di pronunziare su ogni ufficiale il giudizio di 1° grado.

Sarà così iniziata e condotta a termine la regolare procedura di avanzamento, sulla base delle disposizioni di cui alla legge e relative norme esecutive.

Gli specchi di avanzamento mod. B, con allegati i relativi documenti, saranno trasmessi al Ministero a cura delle autorità incaricate di pronunziare il giudizio definitivo.

10. Per gli ufficiali concorrenti all'avanzamento a scelta per esperimento, nel corrente anno, il corso si svolgerà dal 25 maggio al 25 giugno p. v.

11. Rimangono invariate le norme di cui alla circolare 683 *giornale militare* 1926 per quanto riguarda l'avanzamento a scelta per esperimento relativamente agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. e per quanto concerne l'avanzamento a scelta per titoli.

12. Il primo capoverso della circolare 705 *giornale militare* 1927 rimane abrogato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 113. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la inscrizione di ufficiali delle categorie in congedo sui quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1928.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

A parziale modifica di quanto è disposto con la circolare 460 *giornale militare* 1927 i limiti per la inscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1928 dei generali di brigata dei carabinieri reali nella riserva sono estesi fino a PRANZETTI Teodoro, incluso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 114. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo metallico per automobilisti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

E' adottato per i sottufficiali e militari di truppa automobilisti un distintivo metallico da portare cucito sulla manica sinistra della giubba e del cappotto.

E' costituito di una lastra di ottone di forma ovoidale di mm. 0,8 di spessore ed avente le seguenti dimensioni:

Lunghezza	mm.	52 - 53
Altezza	»	17 - 17.5
Peso	gr.	4,5 - 5

Sulla lastra suddetta è stampato un automobile delle dimensioni seguenti:

Lunghezza massima . . .	mm.	42 - 43
Altezza	»	14 - 15

Su ciascuno dei lati corti della lastra sono praticati, alla distanza di mm. 6 fra loro, n. 2 buchi del diametro di mm. 2 circa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 115. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna.** — (Direzione generale servizi logistici). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

La circolare 722 del *giornale militare* 1927 è sostituita dalla presente:

E' adottato per le truppe un cappotto speciale con cappuccio, da servire per operazioni in montagna, del modello risultante dalla seguente descrizione, e del quale si riportano in appresso i dati di costruzione.

L'opificio militare vestiario ed equipaggiamento provvederà ad inviare agli enti che ne faranno richiesta, il campione ed i modelli patrons relativi all'indumento di cui trattasi.

Descrizione.

Il cappotto è costruito con panno grigio-verde impermeabilizzato alto m. 1,30 e si compone di:

un corpo,
un bavero,
due maniche,
un cappuccio.

Il corpo è a taglio ampio, a doppio petto, e consta di due parti: una anteriore e l'altra posteriore. La parte anteriore si divide in falda destra e falda sinistra.

Ciascuna falda è munita di:

5 bottoni grandi di frutto color grigio bombé con gambo, il primo dei quali dista 5 cm. circa dalla cucitura del colletto e l'ultimo qualche centimetro al disotto della cintola. I 5 bottoni distano tutti 16 cm. circa dall'estremità del davanti;

5 asole in corrispondenza dei bottoni.

Internamente, nella falda destra e nella falda sinistra, vi è una lista di rinforzo fatta con una striscia dello stesso panno per una larghezza di 20 cm. circa in alto e di 8 cm. circa al fondo. Fra questa lista di rinforzo ed il davanti, per tutta la lunghezza dei bottoni e per una larghezza di 18 cm. circa, vi è un rinforzo di tela di cotone per fodera tinta in grigio.

La parte anteriore porta 4 tasche delle quali due al petto tagliate in senso verticale e due più sotto tagliate in senso orizzontale; l'apertura di quelle al petto si inizia a 26 cm. circa dalla punta della spalla, e l'apertura delle due tasche ai lati si inizia a 30 cm. circa dalle ascelle. Le tasche

al petto sono chiuse da un bottone piccolo, color grigio bombé con gambo, con relativa asola, e portano all'estremità superiore ed inferiore un rinforzo costituito da un triangolino di pelle di vacchetta grigio-verde conciata al cromo. Le altre tasche sono munite di copri-tasca.

La parte posteriore è in un sol pezzo, e, lungo la cucitura della falda sinistra, porta uno sparato della lunghezza di circa 16 cm. Le estremità di detto sparato sono rinforzate internamente con triangolini di pelle di vacchetta grigio-verde conciata al cromo.

Lungo l'attaccatura del bavero sono attaccati 5 bottoni piccoli di frutto color grigio bombé con gambo, per fermare il cappuccio.

Il bavero è formato con due pezzi di panno sovrapposti ed è rinforzato internamente con fodera. Nella parte sinistra sono applicati una maglietta di ferro verniciata nera e due bottoni piccoli di frutto color grigio bombé con gambo, per assicurare una martingala, e nella parte destra un gangherello di ferro ed un bottone piccolo di frutto color grigio per chiudere il bavero per mezzo della piccola martingala.

Le due maniche sono fornite da manopole foggiate a punta. Le manopole sono libere per modo che possono rovesciarsi per riparare le mani. Quando le manopole sono tenute rialzate, vengono fermate alle maniche mediante un bottone piccolo di frutto applicato alla cucitura esterna delle maniche stesse ed alla punta con un bottone a pressione. Allorchè le manopole sono tenute rovesciate, esse possono restringersi ai polsi mediante due linguette di panno applicate tra le maniche e le manopole stesse. Alle linguette fanno riscontro fibbie di metallo con ardiglione scorrevole.

Il cappuccio è anche allestito con lo stesso panno grigio-verde impermeabilizzato; è costruito con due pezzi di panno uniti insieme mediante una cucitura mediana « aperta ». All'incollatura porta 5 occhielli. Per il resto del contorno ha una guaina entro cui scorre un cordoncino di cotone grigio del diametro di mm. 3 a 4, passante attraverso due occhielli di ferro verniciato nero.

La fodera del busto, delle maniche, del cappuccio e delle tasche è di flanella di lana color grigio; quella del colletto e dei rinforzi dei bottoni è di tela di cotone tinta in grigio per fodera.

I cappotti sono di tre taglie.

Specchio delle misure del cappotto speciale con cappuccio di panno grigio verde per operazioni in montagna.

Taglie	Lunghezze				Metà lunghezze										Altezze				Delle aletto delle tasche	Del cappuccio		
					Parte anteriore				Parte posteriore				Delle maniche		Delle manopol.		Del bavero					
	Dal riporto del bavero al fondo	Dalla punta della spalla al fondo	Delle maniche parte esterna	Del bavero alla piegatura	Alle spalle	Al torace	Alla taglia	Al fondo	Al petto dal 2° occhiello alla cint. del fianco	Al petto dal 2° occhiello alla cintura della manica	Alla taglia	Al fondo	superiormente al g'nito	Al polso	Alla punta	Di sotto	Per tutta la sua lunghezza	Del riporto parte posteriore		Metà larghezza alla parte più ampia	Metà larghezza alla parte più stretta dell'incollatura	Lunghezza
1ª	1150	1200	640	490	250	280	290	390	340	470	500	630	250	180	120	90	110	30	80	400	250	500
2ª	1100	1150	610	470	240	270	280	380	330	460	490	630	240	175	120	90	110	30	80	400	250	500
3ª	1050	1100	580	450	230	260	270	370	320	450	480	630	230	170	120	90	110	30	80	400	250	500

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione del cappotto speciale con cappuccio di panno grigio-verde per operazioni in montagna.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde impermeabilizzato alto m. 1,30		Flanella bigia alta m. 1,30	
			Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1	—	25	3,20	80 —	2,60	65 —
2	—	50	3,05	152,50	2,52	126 —
3	—	25	2,90	72,50	2,44	61 —
	Totali ..	100	—	305 —	—	252 —
	Media...	—	—	3,05	—	2,52

Conto di costruzione del cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde impermeabilizzato alto m. 1,30	m.	3,05	50 —	152,50
Flanella bigia alta m. 1,30....	»	2,52	18,50	46,62
Tela di cotone tinto grigia per fodere alla m. 0,62.....	»	0,55	4,30	2,36
Tela dura candida per rinforzi alta m. 1,20.....	»	0,016	11 —	0,18
Bottoni grandi di frutto color grigio bombè con gambo...	N.	10 —	15 %	1,50
Bottoni piccoli di frutto color grigio bombè con gambo...	»	14 —	13 %	1,82
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	12 —
			Prezzo di costo . . . L.	216,98
			Prezzo di conteggio . . . L.	217 —

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,20 di nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili davanti, m. 1,10 di cordoncino di cotone color grigio del diametro di mm. 3 a 4, due fibbie di metallo nichelato con ardiglione mobile, sei triangoli di pelle di vacchetta color grigio, due bottoni a pressione di metallo verniciato nero due occhielli di metallo verniciato nero, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta ed il filato di cotone per le cuciture e occhielli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 116. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme per l'applicazione del R. decreto n. 1898 del 12 agosto 1927 - Anno V - riguardante la facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa col motto «Campagne d'Africa» concessa al personale che ha preso parte all'occupazione effettiva dell'Oltre Giuba e alle operazioni militari per l'occupazione del territorio della Somalia Settentrionale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

Per l'applicazione del R. decreto n. 1898 del 12 agosto 1927 - Anno V - riguardante il conferimento dell'autorizzazione a fregiarsi della medaglia commemorativa istituita a ricordo delle « Campagne d'Africa » — indipendentemente dai limiti di tempo stabiliti dal R. decreto n. 463 del 3 novembre 1894 e successive modificazioni — al personale militare e civile che prestò servizio, per non meno di tre mesi, nell'Oltre Giuba nel periodo dal 29 giugno 1925 al 30 giugno 1926 ed al personale che prese parte alle operazioni militari per l'occupazione effettiva dei territori della Somalia Settentrionale svoltesi nel periodo dal 23 settembre 1925 al 27 febbraio 1927; nonchè dell'autorizzazione a sovrapporre sul nastro della medaglia le rispettive fascette con l'indicazione « Oltre Giuba » e « Somalia Settentrionale 1925-27 », si osserveranno, le seguenti norme:

1. Tutti i militari del R. Esercito, della M.V.S.N., il personale civile di ruolo ed avventizio, il personale militare indigeno e quello non militare addetto a servizi civili che prestarono servizio, per non meno di tre mesi, nei territori dell'Oltre Giuba, ceduti dalla Gran Bretagna all'Italia, nel periodo dal 29 giugno 1925 al 30 giugno 1926; oppure presero parte alle operazioni militari per l'occupazione della Somalia Settentrionale svoltesi dal 23 settembre 1925 al 27 febbraio 1927 saranno proposti al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione matricola e libretti personali) per la concessione dell'autorizzazione a fregiarsi della medaglia suddetta con appositi elenchi in duplice esemplare, analoghi all'annesso modello.

2. Le proposte saranno fatte dal Governo della Somalia ed inoltrate a cura del Ministero delle colonie.

Per i militari e funzionari civili che non prestino più servizio in Somalia, le proposte saranno formulate dagli enti

che sono in possesso dei loro documenti matricolari e trasmesse al Governo della Somalia, che in base alle risultanze dei propri atti confermerà o meno le proposte stesse.

3. Il Ministero della guerra trovate regolari le proposte rilascerà i brevetti di autorizzazione a fregiarsi della Medaglia d'Africa, trasmettendoli agli enti proponenti perchè siano consegnati agli interessati e restituirà contemporaneamente, con la decisione in merito, uno degli elenchi di proposta.

Nei brevetti saranno altresì indicate le fascette che gli interessati avranno diritto di apporre sul nastro della medaglia.

4. Per i militari e funzionari civili che si sono trovati nelle condizioni previste dal R. decreto n. 1898 sopra ricordato e che fossero stati già autorizzati per altri motivi, a fregiarsi della medaglia commemorativa « Campagne d'Africa », la proposta sarà fatta solamente per l'autorizzazione a sovrapporre sul nastro della medaglia le fascette corrispondenti ai servizi prestati nell'Oltre Giuba e nella Somalia Settentrionale.

In questo caso il Ministero non rilascierà un nuovo brevetto e restituirà soltanto uno degli elenchi di proposta con le decisioni in merito. Susseguentemente l'autorità proponente annoterà sul brevetto della medaglia in possesso dell'interessato, le fascette per cui sia stata concessa l'autorizzazione, usando le seguenti formule:

— Autorizzato ad apporre sul nastro della medaglia la fascetta « Oltre Giuba ».

— Autorizzato ad apporre sul nastro della medaglia la fascetta « Somalia Settentrionale 1925-27 ».

5. Gli enti dai quali gli interessati dipendono provvederanno inoltre per l'inscrizione a matricola delle variazioni relative alle concessioni in oggetto con le seguenti formule:

— Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Campagne d'Africa » in virtù del R. decreto n. 1898 del 12 agosto 1927, con brevetto n. . . . in data . . .

— Autorizzato in virtù del R. decreto n. 1898 del 12 agosto 1927 ed apporre sul nastro della medaglia commemorativa « Campagne d'Africa » la fascetta con l'indicazione « Oltre Giuba ».

— Autorizzato in virtù del R. decreto n. 1898 del 12 agosto 1927 ad apporre sul nastro della medaglia commemorativa « Campagne d'Africa » la fascetta con l'indicazione « Somalia Settentrionale 1925-27 ».

6. Il Ministero rilascerà soltanto l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia e delle fascette suddette, rimanendo agli intervenuti la facoltà di acquistare medaglia e fascette da commercio, a proprie spese.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

(1) .....

Proposta per l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia « CAMPAGNE D'AFRICA » e fascette con l'indicazione « OLTRE GIUBA » e « SOMALIA SETTENTRIONALE 1925-1927 »

Grado — Arma — Ruolo — Matricola	Cognome e nome - Paternità	Luogo e data di nascita	Corpo - Comando Servizio - Ufficio		Tempo passato in Colonia		Servizio prestato nell'Oltre Giuba nel periodo dal 29 giugno 1925 al 30 giugno 1926 — Natura del servizio - Località e durata (date d'inizio di cessazione)	Fatti d'arme per la occupazione della Somalia Settentrionale svoltisi nel periodo dal settembre 1925 al febbraio 1927 cui prese parte e date relative	Se già autorizzato a fregiarsi della medaglia d'Africa — Numero e data del brevetto	Proposte		Decisioni del Ministero	Annotazioni
			In Italia	In Colonia	Date e località di imbarco in Italia e di sbarco in Colonia	Date e località di imbarco in Colonia e di sbarco in Italia per rimpatrio definitivo				Medaglia	Fascetta		

..... li ..... 192 ....

(1) Ente proponente

IL .....

N. 117. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 58° corso (1928-1931) della scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 febbraio 1928 - Anno VI.

I sottonotati ufficiali sono ammessi a sostenere le prove scritte per l'ammissione al 58° corso della scuola di guerra, oltre quelli specificati nella circolare 70 *giornale militare* c. a.:

Corpo armata Roma.

Capitano di fanteria LAURERI Edoardo, Ministero guerra.

Comando militare della Sardegna.

Capitano di fanteria LUPO Renato, 59 regg. fanteria.

Colonie ed estero.

Capitano artiglieria TORTI Francesco, R. C. T. C. Eritrea.

Tenente artiglieria SARTORI Alessandro, R. C. T. C. Eritrea.

Tenente artiglieria MILNER Giuseppe, R. C. T. C. Eritrea.

Capitano artiglieria BOSIO Jack, R. C. T. C. Tripolitania.

Tenente fanteria D'ABRUZZO Ernesto, battaglione R. M. Cina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONI

Sotto la data del 1° febbraio c. a., si è costituito in Treviso il deposito dell'11 reggimento genio.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 febbraio 1928 - Anno VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta ufficiale
Alessandria .	I comuni di San Paolo della Valle e Solbrito sono riuniti in unico comune denominato « San Paolo-Solbrito », con sede a San Paolo.	n. 75 del 15 gennaio 1928.	30
	I comuni di Dusino e San Michele d'Asti sono riuniti in unico comune denominato « Dusino San Michele ».	n. 81 del 15 gennaio 1928.	30
Arezzo	Il comune di Pergine è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Pergine Valdarno ».	n. 61 del 12 gennaio 1928.	26
	I comuni di Desenzano al Serio, Bondo Petello e Vall'Alta sono aggregati al comune di « Albino ».	n. 62 del 12 gennaio 1928.	26
Bergamo ...	I comuni di Carobbio e Santo Stefano del Monte degli Angeli sono riuniti in unico comune denominato « Carobbio degli Angeli » con la sede municipale a Carobbio.	n. 83 del 12 gennaio 1928.	30
	I comuni di Colero e Azzone sono riuniti in unico comune denominato « Dezzo di Scalve ».	n. 2775 dell'8 dicembre 1927.	32
	I comuni di Capriate d'Adda e San Gervasio d'Adda sono riuniti in unico comune denominato « Capriate San Gervasio ».	n. 104 del 19 gennaio 1928.	32
Brescia.....	Il comune di Carzago della Riviera è aggregato a quello di « Calvagese della Riviera ».	n. 57 dell'8 gennaio 1928.	26
	I comuni di Siviano e Pescheria Miraglio sono riuniti in unico comune denominato « Monte Isola ».	n. 58 dell'8 gennaio 1928.	26
	I comuni di Cignano e Faverzano sono aggregati a quello di « Offlaga ».	n. 64 del 12 gennaio 1928	26

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta ufficiale
Como.....	I comuni di Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Figliaro ».	n. 76 del 15 gennaio 1928.	30
	Il comune costituito mediante l'aggregazione dei comuni di Calco e Mondonico a quello di Olgiate Molgora è denominato « Olgiate Calco ».	n. 79 del 15 gennaio 1928.	30
	I comuni di Sabbioncello e Sartinara Brianteа sono aggregati a quello di « Merate ».	n. 99 del 19 gennaio 1928.	32
	I comuni di Ramponio e di Verna sono riuniti in unico comune denominato « Ramponio Verna », con la sede municipale a Ramponio.	n.103 del 19 gennaio 1928.	32
Cosenza....	I comuni di Marzi, Santo Stefano di Rogliano, Mangone e Parenti sono aggregati a quello di « Rogliano ».	n. 87 del 15 gennaio 1928.	30
	I comuni di Pedivigliano e di Carpanzano sono aggregati al comune di « Scigliano ».	n. 106 del 19 gennaio 1928.	32
Cuneo.....	I comuni di Cossano Belbo e Rocchetta Belbo sono riuniti in unico comune denominato « Cossano Belbo ».	n. 90 del 12 gennaio 1928.	30
	I comuni di Marmora e Canosio sono riuniti in unico comune con capoluogo « Marmora ».	n. 77 del 15 gennaio 1928.	30
Genova.....	I comuni di Bogliasco e Pieve Ligure sono riuniti in unico comune denominato « Bogliasco-Pieve », con sede a Bogliasco.	n.111 del 19 gennaio 1928.	33
Gorizia.....	Il comune di Trento d'Isonzo è aggregato a quello di « Sonzia ».	n. 88 del 15 gennaio 1928.	30
Imperia.....	I comuni di Bestagno, Villa Guardia e Villa Viani sono aggregati a quello di « Pontedassio ».	n. 88 dell'15 gennaio 1928.	30
Milano.....	I comuni di Gerenzano, Uboldo ed Origgio sono aggregati a quello di « Saronno ».	n. 55 dell'8 gennaio 1928.	26

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della
	I comuni di Arolo e Nonio sono aggregati a quello di « Cesara ».	n. 84 del 12 gennaio 1928.	
	I comuni di Paruzzaro, Montrigiasco e Oleggio Castello sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Paruzzaro ».	n. 98 del 19 gennaio 1928.	
Novara.....	I comuni di Auzate, Bolzano e Bugnate sono aggregati al comune di « Gozzano ».	n. 101 del 19 gennaio 1928.	
	Il comune di Silkavengo è aggiegato a quello di « Carpignano Sesia ».	n. 105 del 19 gennaio 1928.	
	I comuni di Mercurago e Dagnente sono aggregati al comune di « Arona ».	n. 124 del 22 gennaio 1928.	
	Il comune di Birori è aggregato a quello di « Macomer ».	n. 78 del 15 gennaio 1928.	
Nuoro... ..	Il comune di Lodine è aggregato a quello di « Gavoi ».	n. 100 del 19 gennaio 1928.	
Perugia.....	La frazione Pomonte è separata dal comune di Deruta ed aggregata a quello di « Gualdo Cattaneo ».	n. 82 del 15 gennaio 1928.	
Pesaro.....	Il comune di Petriano è aggregato a quello di « Colbordolo ».	n. 89 del 12 gennaio 1928.	
Rieti.....	I comuni di Cantalice, Contigliano, Poggio, Fidoni e Vazia, sono aggregati a quello di « Rieti ».	n. 74 del 12 gennaio 1928.	
Teramo.....	La frazione Montone è distaccata dal comune di Mosciano S. Angelo ed aggregata al comune di « Giulianova ».	n. 108 del 19 gennaio 1928.	
Torino	I comuni di Barbania, Front, Vauda di Front sono riuniti in unico comune con capoluogo « Barbania ».	n. 91 del 19 gennaio 1928.	
	I comuni di Strembo, Bocenago e Caderzone sono riuniti in unico comune con capoluogo « Strembo ».	n. 56 dell'8 gennaio 1928.	
Trento	I comuni di Pieve Tesino, Cinte Tesino e Bieno sono riuniti in unico comune denominato « Pieve Tesino ».	n. 80 del 15 gennaio 1928.	

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta ufficiale
Trento.	I comuni di Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto sono riuniti in unico comune denominato « Tiarno ».	n. 102 del 19 gennaio 1928.	32
	I comuni di Bolbeno, Zuclo e Saone sono aggregati al comune di Tione che assume la denominazione di « Tione di Trento ».	n. 109 del 22 gennaio 1928.	33
	I comuni di Bondo e Breguzzo sono riuniti in unico comune denominato « Bondo Breguzzo ».	n. 110 del 22 gennaio 1928.	33
Udine	La frazione Aonede è staccata dal comune di Ragogna ed aggregata a quella di « San Daniele del Friuli ».	n. 54 dell'8 gennaio 1928.	26
Varese	I comuni di Cuvio, Cuveglio in Valle, Vergobbio, Cavona e Duno sono riuniti in unico comune denominato « Cuvio ».	n. 63 del 12 gennaio 1928	26

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 38ª, anno 1927, circolare 534:

A pagina 1783, depennare il capitano SEGAPELI Enrico del 30 fanteria.

Dispensa 55, anno 1927, circolare 783:

A pagina 2476, depennare il maresciallo maggiore MARINO Giuseppe, distretto militare Reggio Calabria.

Dispensa 55, anno 1927, circolare 786:

A pagina 2486 depennare capitano CAVALLI Emilio.

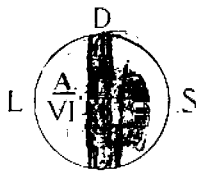
A pagina 2487 depennare capitano IMPERATO Giulio.

Dispensa 4ª, anno 1928, circolare 70:

A pagina 209 depennare il capitano SIROMBO Carlo.

Dispensa 6ª, anno 1928, circolare 98:

A pagina 274, il penultimo capoverso della circolare stessa è sostituito dal seguente: Gli ufficiali in congedo potranno far pervenire le richieste per il tramite degli enti territoriali, cui sono in forza, oppure per il tramite della presidenza della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.



PREZZO L. 1 —

(1103) — Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1928 - ANNO VI — 24 FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30,—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **118 – 4 dicembre 1927** - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2803 col quale la «Fondazione Dame Piemontesi», costituita con l'offerta di lire 2000 nominali e destinata a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico . . . . . *Pag.* 318

» **119 – 8 dicembre 1927** - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2804 col quale la «Fondazione ROSSI» è devoluta a favore dei caporali e soldati della 10ª compagnia del 34 reggimento fanteria . . . . . » 320

» **120 – 15 dicembre 1927** - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2791 col quale la «Fondazione Maria PECORARO MINNELLI» è devoluta all'85 reggimento fanteria . . . . . » 323

» **121 – 16 gennaio 1928** - Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la designazione e la conferma di due giudici del tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1928 . . . . . » 326

N. 122 – 19 gennaio 1928 – Anno VI – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – R. decreto n. 150 – Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato . . . . . *Pag.* 327

» 123 – 29 gennaio 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 162 – Modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali . . . . . » 329

» 124 – 10 febbraio 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'applicazione del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e la R. Marina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2698 » 336

» 125 – 23 febbraio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento carburanti e lubrificanti per gli enti che gestiscono automezzi – Semplificazione del carteggio . . . . . » 341

» 126 – 23 febbraio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Versamento al « Fondo di garanzia » delle quote cedute sugli stipendi dei funzionari » 342

» 127 – 23 febbraio 1928 – Anno VI AVANZAMENTO. — Giudizio d'avanzamento – Tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 . . . . . » 343

» 128 – 23 febbraio 1928 – Anno VI — CONCORSI E GARE. – Gare militari ippiche . . . . . » 344

» 129 – 23 febbraio 1928 – Anno VI — MATRICOLA. — Copie di fogli matricolari occorrenti per la documentazione di pratiche relative a sottufficiali e militari di truppa deceduti o minorati per incidenti di volo in servizio nella R. Aeronautica . . . . . » 344

N. 130 - 23 febbraio 1928 - Anno VI — MATRICOLA. — Impieghi e servizi speciali da annotarsi nella matricola dei sottufficiali e militari di truppa . . . . . *Pag.* 345

» 131 - 23 febbraio 1928 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale teorico pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione - Volume V - (Istruzione sulla radio-telegrafia) Edizione 1927 . . . . . » 346

» 132 - 23 febbraio 1928 - Anno VI — RECLUTAMENTO. — Atti e documenti di leva . . . . . » 348

» 133 - 23 febbraio 1928 - Anno VI — TRASPORTI. — Ammissione di militari di truppa sul treno n. 159 . . » 348

» 134 - 23 febbraio 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 50 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale di Roma . . . . . » 349

» 135 - 23 febbraio 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta ed anzianità che avranno luogo nel corrente anno a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . » 351

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 352

Circolare N. 118. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2803 col quale la « Fondazione Dame Piemontesi », costituita con l'offerta di lire 2000 nominali e destinata a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni per l'applicazione della legge citata;

Accertato che un comitato di Dame piemontesi, costituitosi per donare le drappelle al reggimento Piemonte Reale cavalleria, ha offerto la somma di lire duemila nominali, in titoli di consolidato 5 %, per la costituzione e la erezione in ente morale di una fondazione, la cui rendita annua sia assegnata, sotto forma di premio, ai migliori soldati trombettieri della fanfara del reggimento Piemonte Reale cavalleria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Dame Piemontesi* », costituita con l'offerta di lire duemila nominali in titoli di consolidato 5 %, fatta da un Comitato di Dame piemontesi per le drappelle al reggimento Piemonte Reale cavalleria, e destinata a favore del reggimento medesimo, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di numero cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Dame Piemontesi » a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Art. 1.

E' costituita la « *fondazione Dame Piemontesi* » mediante l'offerta di lire duemila nominali, residuate dai fondi raccolti da un comitato di signore piemontesi, formatosi per donare le drappelle al reggimento Piemonte Reale cavalleria, al quale l'offerta stessa è destinata.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è costituita dal capitale nominale di lire duemila in titoli di consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « *Fondazione Dame Piemontesi* » che sarà depositato nella cassa di riserva del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Art. 4.

Con la rendita del capitale di cui al precedente art. 2, saranno istituiti uno o più premi annui, che verranno assegnati, a giudizio del comandante del predetto reggimento, ai migliori soldati trombettieri della fanfara reggimentale.

Art. 5.

Al 31 dicembre di ogni anno, il comandante del reggimento rimetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'Ente.

Roma, lì 4 dicembre 1927 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 119. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2804 col quale la « Fondazione ROSSI » è devoluta a favore dei caporali e soldati della 10ª compagnia del 34° reggimento fanteria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 dicembre 1900, n. CCCXCI, col quale venne costituito in ente morale il legato disposto dal capitano Umberto ROSSI con testamento olografo 18 gennaio 1896, a beneficio dei caporali e soldati della 2ª compagnia del 72° reggimento fanteria e fu approvato lo statuto organico della detta fondazione;

Visto che in conseguenza dell'ordinamento del R. Esercito, approvato con legge 11 marzo 1926, n. 396, il 72° reggimento fanteria è stato sciolto e la 2ª compagnia del detto reggimento è divenuta la 10ª compagnia del 34° reggimento fanteria;

Riconosciuta in pari tempo l'opportunità di limitare gli scopi specifici della Fondazione ROSSI, enunciati nell'articolo 4 dello statuto organico di essa;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione ROSSI* », eretta in ente morale col R. decreto 23 dicembre 1900, n. CCCXCI, e destinata a beneficio dei caporali e soldati della 2ª compagnia del 72° reggimento fanteria, è devoluta a favore dei caporali e soldati della 10ª compagnia del 34° reggimento fanteria.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico della detta Fondazione, composto di numero sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione ROSSI » a favore della 10ª compagnia del 34° reggimento fanteria.

Art. 1.

La « *Fondazione ROSSI* », costituita mediante il legato disposto con testamento olografo 18 gennaio 1896 dal capitano Umberto ROSSI, caduto valorosamente nella battaglia d'Adua, a favore dei caporali e soldati della 2ª compagnia del 72° reggimento fanteria ed eretta in ente morale col R. decreto n. CCCXCI del 23 dicembre 1900, viene devoluta a favore dei caporali e soldati della 10ª compagnia del 34° reggimento fanteria, in conseguenza dello scioglimento del 72° reggimento fanteria, effettuato in base all'ordinamento del R. Esercito, approvato con legge 11 marzo 1926, n. 396.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire ottomila investito in un certificato di rendita consolidata 3.50 %, intestato alla « *Fondazione ROSSI* », e depositato presso la cassa del 34° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del 34° reggimento fanteria.

Art. 4.

La rendita del capitale di cui al precedente art. 2, sarà annualmente impiegata dal comandante del 34° reggimento fanteria, su proposta del comandante della 10ª compagnia:

a) per sovvenire i caporali e soldati della 10ª compagnia, affetti da infermità e le cui famiglie versino in condizioni di bisogno;

b) per concedere sussidi a quei caporali e soldati della compagnia medesima che non possano usufruire di licenza per difetto di mezzi economici propri;

c) per premiare quei caporali e soldati del suindicato reparto che si siano distinti durante l'anno per condotta, per disciplina, per istruzione e per attaccamento al servizio.

Art. 5.

La rendita che eventualmente rimanesse indistribuita in un anno sarà cumulata con quella dell'anno successivo, per essere erogata ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 6.

Il 30 giugno di ogni anno il comandante del 34° reggimento fanteria trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della Fondazione nel precedente esercizio finanziario.

Roma, li 8 dicembre 1927 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 120. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2791 col quale la « Fondazione Maria PECORARO MINNELLI » è devoluta all'85° reggimento fanteria. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 36, del 13 febbraio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 3 dicembre 1926, con la quale il colonnello di fanteria cav. Alfredo PECORARO chiede che la «*Fondazione Maria PECORARO MINNELLI* », costituita coll'offerta da lui fatta di lire quattromila nominali, in un titolo di rendita consolidato 5 %, a favore dell'86° reggimento fanteria attualmente disciolto, ed eretta in ente morale col R. decreto n. 310 del 31 gennaio 1926, sia devoluta all85° reggimento fanteria e che siano apportate modificazioni allo statuto organico dell'ente;

Constatato che la sala convegno ufficiali e la sala convegno sottufficiali del disciolto 86° reggimento fanteria hanno rispettivamente offerto: la prima lire duemila nominali e la seconda lire mille nominali in titoli del prestito del Littorio, affinchè siano destinate ad aumento del capitale della detta fondazione;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Maria PECORARO MINNELLI* », eretta in ente morale, mediante il R. decreto n. 310 del 31 gennaio 1926, col capitale nominale di lire quattromila in consolidato 5 per cento e destinata a favore dell'86° reggimento fanteria, viene devoluta, in seguito allo scioglimento di detto corpo, all'85° reggimento fanteria.

Art. 2.

Il capitale della detta fondazione è elevato a lire settemila nominali mediante aggiunta di titoli di prestito del Littorio per il valore nominale di lire tremila, offerti nella misura di lire duemila dalla sala convegno ufficiali, e nella misura di lire mille dalla sala convegno sottufficiali del disciolto 86° reggimento fanteria.

Art. 3.

E' approvato il nuovo statuto organico della fondazione, composto di n. sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Maria PECORARO MINNELLI » a favore dell'85° reggimento fanteria.

Art. 1.

La « *Fondazione Maria PECORARO MINNELLI* », eretta in ente morale col R. decreto 31 gennaio 1926, n. 310, mediante l'offerta di lire quattromila nominali disposta a favore dell'86° reggimento fanteria dal colonnello PECORARO cav. Alfredo, al fine di onorare la memoria della madre, signora Maria PECORARO MINNELLI, viene ora devoluta, in seguito allo scioglimento dell'86° fanteria, conservando lo stesso nome, mentre il suo capitale viene elevato a lire settemila nominali, mediante le offerte:

a) di lire duemila nominali da parte della sala convegno ufficiali del disciolto 86° reggimento fanteria;

b) di lire mille nominali da parte della sala convegno sottufficiali del reggimento stesso.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dal detto capitale nominale di lire settemila, investito, parte (lire quattromila) in un titolo di consolidato 5 per cento e parte (lire tremila) in titoli del Prestito del Littorio, e convertito in due certificati di rendita nominativi, intestati alla fondazione stessa e depositati presso la cassa dell'85° reggimento fanteria.

Art. 3.

Con la rendita del capitale di cui al precedente art. 2 saranno costituiti uno o più premi da distribuirsi il 31 ottobre di ogni anno — anniversario della morte della signora Maria PECORARO MINNELLI — ad uno o più militari di truppa sotto le armi, appartenenti all'85° reggimento fanteria, che se ne siano resi meritevoli per un atto di bontà, di assistenza ad un infelice, o per l'opera prestata in occasione di pubblica calamità.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata da una commissione, composta dal comandante del reggimento e dai comandanti di battaglione — alla quale è affidata l'ammini-

strazione della fondazione — previo esame delle proposte, che, dettagliatamente motivate, dovranno essere fatte dai comandanti di compagnia, non oltre il 1° ottobre.

Art. 5.

In caso di morte dei militari già giudicati meritevoli del premio questo verrà devoluto agli eredi.

Art. 6.

In caso di scioglimento anche dell'85° reggimento fanteria, la fondazione sarà devoluta a favore del reggimento, il quale continuerà a portare i colori distintivi ed il nome della « Brigata Verona ».

Qualora poi venisse ricostituito l'86° reggimento fanteria, la Fondazione sarà nuovamente destinata a favore di esso.

Roma, lì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Visto: d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 121. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente la designazione e la conferma di due giudici del tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1928.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 gennaio 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 17 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazione all'ordinamento della giustizia militare;

Visto l'art. 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ot-

tobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Di concerto col Ministro della Marina;

Decreta:

Art. 1.

Marconi comm. Giovanni, consigliere di Cassazione, giudice del Tribunale Supremo militare, è nominato, per l'anno 1928, membro effettivo della Commissione per il personale della Giustizia militare.

Art. 2.

Ruggeri gr. uff. Benedetto, generale di divisione, giudice del Tribunale supremo militare, è confermato, per l'anno 1928, membro supplente della Commissione per il personale della giustizia militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro della Marina*: SIRIANNI.

p. *Il Ministro della Guerra*: UGO CAVALLERO.

N. 122. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 150 – Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 19 gennaio 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 41, del 18 febbraio 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1926, n. 273, riguardante l'uso delle medaglie per il personale militare, modificato dal R. decreto 6 marzo 1927, n. 574;

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1376, che istituisce la medaglia militare aeronautica, e il R. decreto 27 novembre 1927, n. 2297, che istituisce la medaglia al valore aeronautico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 6 marzo 1927, n. 374, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali delle forze armate dello Stato debbono far uso, quando ne siano stati insigniti, soltanto delle decorazioni sottoindicate o dei relativi nastrini:

1° Ordine Supremo della SS. Annunziata;
2° decorazione dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
3° decorazione dell'Ordine militare di Savoia;
4° decorazione dell'Ordine civile di Savoia;
5° medaglia d'oro e d'argento al valor militare;
6° medaglia d'oro e d'argento al valor civile;
7° medaglia d'oro e d'argento al valor di marina;
8° medaglia commemorativa per l'indipendenza e l'unità d'Italia;
9° decorazione dell'Ordine della Corona d'Italia;
10° medaglia di bronzo al valor militare;
11° medaglia di bronzo al valor di marina;
12° medaglia al valore aeronautico;
13° medaglia di bronzo al valor civile;
14° medaglia a ricordo delle campagne d'Africa;
15° croce per anzianità di servizio;
16° decorazione dell'Ordine al merito del lavoro;
17° medaglia commemorativa delle campagne nell'Estremo Oriente;
18° medaglia d'onore per lunga navigazione;
19° medaglia militare aeronautica;
20° medaglia commemorativa della guerra italo-turca 1911-12 e delle campagne di « Libia »;
21° decorazione dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia;
22° croce al merito di guerra;
23° medaglia commemorativa naz. della guerra 1915-1918;
24° croce di guerra al valor militare;
25° medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia;
26° medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18;
27° medaglia commemorativa della « Marcia su Roma ».

Di questa ultima decorazione potranno fregiarsi quei militari che il 28 ottobre 1922 non prestavano servizio effettivo nelle forze armate dell'Esercito.

Art. 2.

E' abrogato il disposto di cui all'art. 2 del R. decreto 6 marzo 1927, n. 574.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

N. 123. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 162 – Modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali.** — (Gabinetto). — 29 gennaio 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 41, del 18 febbraio 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, numero 1497;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale venne istituita la M. V. S. N.;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive estensioni e modificazioni;

Visti gli articoli 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1848, col quale si approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, sulla istituzione della Milizia nazionale forestale, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1156;

Visto il R. decreto legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente il riordinamento della Amministrazione forestale e la creazione della Azienda foreste demaniali, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1273;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e della Azienda foreste demaniali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, e coi Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, numero 1156, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. — E' istituita la Milizia nazionale forestale per il disimpegno delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia nazionale in materia di economia montana e forestale, per la vigilanza sulla pesca e sulla caccia, per la custodia dei Regi tratturi e delle trazzere, per la tutela degli interessi dell'Erario inerenti ai servizi stessi e per il mantenimento dell'ordine.

« Essa è una specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, fa parte delle forze armate dello Stato e i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in quanto non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

« La Milizia forestale costituita in un Gruppo di legioni ed una Direzione tecnica, dipende dal Ministero dell'economia nazionale per l'impiego tecnico e per ogni ragione amministrativa; per la disciplina è alla dipendenza del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Ispettorato generale reparti speciali - (di cui agli articoli 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, numero 1174) che ne regge il Comando ».

« Art. 2. — L'organico complessivo della Milizia forestale è quello risultante dal seguente quadro:

Ufficiali.

Consoli generali	1
Consoli	16
Primi seniori	16
Seniori	28
Centurioni	114
Capi manipolo	193
Totale	368

Sottufficiali e truppa.

Marescialli maggiori	30
Marescialli capi	60
Marescialli	200
Brigadieri	210
Vice brigadieri	250
Militi scelti	400
Militi	3650
Allievi	200
Totale	5000

« Gli effettivi massimi di sottufficiali e di truppa previsti dall'organico di cui sopra saranno raggiunti mediante arruolamenti di militi regolati in guisa da assicurare, in ciascuno degli anni dal 1928 al 1933, il raggiungimento ed il mantenimento dei quantitativi di forza in servizio appresso

indicati e comprendenti cumulativamente i sottufficiali e la truppa.

Anno	1928	N. 3450
»	1929	» 3950
»	1930	» 4450
»	1931	» 4650
»	1932	» 4850
»	1933	» 5000

Art. 2.

Fermi restando i provvedimenti adottati, fino alla pubblicazione del presente decreto, in esecuzione degli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, gli articoli 5 e 6 medesimi sono abrogati.

Parimenti è abrogato il terzo alinea dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324.

I ruoli tecnici (gruppo *A* e *B*) e d'ordine (gruppo *C*) del R. Corpo delle foreste e quelli del personale forestale proveniente dall'ex regime austro-ungarico sono conservati come ruoli transitori fino alla completa eliminazione del personale che attualmente ne fa parte, rimanendo vietata ogni nuova assunzione.

I posti che si renderanno vacanti nei ruoli medesimi potranno essere coperti mediante promozioni dai gradi inferiori, in guisa da non oltrepassare le percentuali di posti fissate come segue per ciascun grado, salvo l'arrotondamento all'unità.

GRADO	Regio corpo delle foreste			Personale ex regime austro-ungarico	
	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*	Tecnico	D'ordine
5°	5 %		—	—	—
6°	8 %	—	—	—	—
7°	1 %	—	—	—	—
8°	4 %		—	40 %	—
9°	31 %	33 %	5 %	60 %	—
10°	51 %	67 %	15 %	—	50 %
11°	—		25 %	—	50 %
12°	—	—	55 %	—	

I posti vacanti in organico che risulteranno eccedere le percentuali predette saranno gradualmente soppressi.

Art. 3.

Il personale della Milizia forestale è esente da qualsiasi chiamata e richiamo ordinario o di mobilitazione sotto le armi nelle altre forze armate, esclusa la Regia aeronautica.

L'impiego in guerra della Milizia nazionale forestale sarà disciplinato da apposite disposizioni.

Art. 4.

Il servizio della Milizia forestale vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

Tuttavia coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia forestale.

Il quantitativo annuo da trarsi dai contingenti annui della leva di terra e della leva di mare per i bisogni della Milizia forestale non potrà superare i 200 uomini e sarà determinato proporzionalmente alla forza bilanciata dell'Esercito e della Marina. Ove il fabbisogno sia maggiore, il quantitativo massimo sarà determinato annualmente dal Capo del Governo, d'accordo con i Ministri per la guerra e per la marina.

I militari di leva assegnati alla Milizia forestale nei ruoli del Regio esercito figureranno collocati a disposizione della Milizia forestale e la loro posizione militare, dal giorno del collocamento a disposizione, è regolata esclusivamente dalle norme vigenti per la Milizia forestale.

Art. 5.

Gli appartenti alla Milizia forestale in divisa o muniti di uno speciale segno di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i graduati e militi limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.

Art. 6.

Agli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1273, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per l'economia nazionale, o, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato ed è composto di 10 membri, nominati con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, e cioè:

a) del console generale comandante il Gruppo di legioni e del console preposto alla direzione tecnica della Milizia forestale;

b) di 5 funzionari dello Stato designati, rispettivamente, uno dal Ministro per l'economia nazionale, due dal Ministro per le finanze, uno dal Ministro per i lavori pubblici, ed uno in rappresentanza della Avvocatura generale erariale;

c) di 3 cittadini scelti dal Ministro per l'economia nazionale tra coloro che abbiano dato prova di alta capacità amministrativa e tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o società che abbiano rapporti di affari con l'Azienda.

« I consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

« Alla riunione del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore.

« Funge da segretario del Consiglio un funzionario del Ministero, nominato dal Ministro ».

« Art. 6. — Il Comitato esecutivo è nominato annualmente con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale e si compone del presidente e di due consiglieri.

« Alle sedute del Comitato esecutivo interviene, con funzione consultiva, il direttore dell'Azienda ».

Art. 7.

E' data facoltà al Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comando generale della M.V.S.N. (Ispettorato generale dei reparti speciali), di effettuare, entro il 30 aprile 1928, la revisione delle posizioni personali degli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, e di disporre con provvedimento insindacabile, di concerto col Mini

stro per le finanze, nei casi in cui lo ravvisi opportuno, la dispensa dal servizio o l'assegnazione a funzioni del grado immediatamente inferiore, con la conseguente attribuzione degli assegni relativi.

Gli ufficiali della M.N.F. provenienti dal Regio esercito, che ne facciano domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, potranno essere restituiti ai ruoli di provenienza dell'Esercito, considerando come non avvenuto il passaggio temporaneo alla M.N.F. e riprendendo i rispettivi gradi e sedi di anzianità.

L'applicazione del precedente comma è ammessa entro i limiti dei posti divenuti vacanti nei ruoli del Regio esercito dopo il 20 agosto 1926, e restando, comunque, esclusa ogni eventuale corresponsione di eccedenze di assegni inerenti alla posizione di ufficiali dell'esercito, rispetto a quelli relativi alla posizione di ufficiali della M.N.F.

Art. 8.

Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, promuoverà, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, i provvedimenti occorrenti per apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle norme regolamentari che disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO — GIURIATI.

N. 124. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per l'applicazione del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e la R. Marina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore). — 10 febbraio 1928 - Anno VI.

Con R. decreto 11 dicembre 1927 - Anno VI - n. 2598, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279, del 23 gennaio c. a., è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e la R. Marina, che sostituisce ed abroga quello approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 489.

Il detto R. decreto va in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione e cioè il giorno 7 febbraio c. m.

Per comodità di consultazione si è provveduto a far precedere detto regolamento dal Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e la R. Marina.

Il volume in parola verrà distribuito al più presto alle varie autorità militari e ai corpi a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero nel numero di copie qui sotto indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Casa militare di S. M. il Re e dei Reali Principi	18	18
Ministero della guerra	25 (1)	25
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale	1	1
Segreteria della Commissione Suprema di Difesa	2	
Comando del Corpo di Stato Maggiore (2)	23	23

(1) Gabinetto del Ministro (Ufficio Coordinamento) 3 copie; direzione generale personale ufficiali, direzione generale artiglieria e automobilismo, servizio ippico e veterinario: 4 copie; direzione generale genio, direzione generale servizi logistici, direzione generale leva sottufficiali e truppa, direzione centrale di sanità militare, direzione centro chimico militare: 2 copie.

(2) 2 per ufficio, oltre le delegazioni trasporti militari.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Ispettorati delle varie armi	1	5
Comandi designati di armata	1	4
Comandi di corpo di armata e comando militare della Sicilia	2	24
Comandi di divisione territoriale e comando militare della Sardegna	2	60
Ispettorati di mobilitazione	1	30
Arma dei carabinieri reali.		
Comando generale dell'Arma (diramazione estesa ai comandi di stazione CC. RR.) . .	—	6150
Arma di fanteria.		
Comandi di brigata granatieri e fanteria di linea	1	30
Comandi di brigata alpini	1	3
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini (1)	2	276
Reggimento carri armati	2	2
Arma di cavalleria.		
Comandi superiori di cavalleria	1	3
Comandi di reggimenti di cavalleria	2	24
Arma di artiglieria.		
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e della Sicilia	1	12
Comandi di artiglieria della Sardegna . . .	1	1

(1) 1 per il comando di reggimento, 1 per il deposito. Per gli alpini: 6 copie ai reggimenti su due battaglioni, 8 copie ai reggimenti su tre battaglioni, 10 copie ai reggimenti su quattro battaglioni.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comandi di reggimento (1) di artiglieria da campagna, pes. camp., pesante, da costa, da montagna, centri controaerei, gruppo di artiglieria da costa della Sardegna	2	156
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata e sezione di artiglieria per la Sardegna . . .	1	13
Stabilimenti di artiglieria	1	12
Arma del genio.		
Comandi del genio di corpo d'armata e della Sicilia	1	12
Comando del genio della Sardegna	1	1
Comandi di reggimento genio e battaglione misto della Sardegna	2	34
Comandi di gruppo aerostieri	2	2
Uffici fortificazioni	1	11
Stabilimenti del genio	1	3
Servizio chimico		
Comando di gruppo chimico	2	2
Distretti militari.		
Comandi di distretto militare (compresa sezione staccata Zara)	2	212
Corpo sanitario militare.		
Ispettorati di sanità militare	1	3
Direzioni di sanità militare ed ufficio sanità militare della Sardegna	1	13

(1) 1 per il comando di reggimento; 1 per il deposito; per i reggimenti di artiglieria da montagna: 6 se su due gruppi, 8 se su tre gruppi, 10 se su quattro gruppi.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Corpo di commissariato militare.		
Ispettorati di commissariato militare	1	2
Direzioni di commissariato militare e sezione di commissariato militare della Sardegna .	1	13
Corpo di amministrazione militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Uffici di revisione e contabilità dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari delle isole	1	13
Servizio automobilistico militare.		
Comandi di centro automobilistico	2	26
Officina automobilistica R. Esercito . . .	2	2
Ispettorato tecnico automobilistico	1	1
Scuole ed istituti militari.		
Comando della scuola di guerra	5	5
Comando scuola di fanteria	5	5
Comando scuola di cavalleria	3	3
Accademia di fanteria e cavalleria	5	5
Accademia artiglieria e genio	5	5
Comando di collegio militare.	2	4
Comando delle scuole centrali	1	1
Comando scuola centrale di fanteria	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria . . .	1	1
Comando scuola centrale del genio	1	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando scuola centrale militare di educazione fisica	1	1
Comando scuola sanità militare	1	1
Comando scuola reclutamento ufficiali di complemento	4	44
Istituto geografico militare	1	1
Comandi, uffici ed enti diversi.		
Tribunale supremo militare	1	1
Tribunali militari territoriali (compresa la sezione di Cagliari)	1	13
Comando stabilimenti militari di pena	1	1
Comandi deposito allevamento quadrupedi	1	6
Comandi gruppi squadroni di rimonta	1	1
Addetti militari e missioni all'Estero	1	40
Biblioteca militare	1	32
Truppe coloniali.		
Comando R. corpo truppe coloniali della Tripolitania	2	2
Comando R. corpo truppe coloniali della Cirenaica	2	2
Comando R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	2	2
Comando R. corpo truppe coloniali della Somalia	2	2
Deposito centrale delle truppe coloniali	1	1
Comando presidio militare del Dodecanneso.	4	4

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Altri Ministeri, Enti, ecc.		
Ministero degli Esteri (diramazione estesa a tutte le ambasciate e consolati)	—	250
Ministero dell'interno	—	5
Ministero delle colonie	—	5
Ministero della giustizia e degli affari di culto (diramazione estesa a tutti gli uffici giudiziari)	—	1300
Ministero delle finanze	—	5
Ministero della marina	—	50
Ministero dell'aeronautica	—	70
Comando generale R. guardia di finanza . .	—	2
Comando generale della M.V.S.N.	—	2
Tribunale speciale per la difesa dello Stato . .	1	1
Comando generale milizia forestale	—	2

L'ufficio pubblicazioni militari curerà la vendita della presente pubblicazione a coloro che ne facciano richiesta, al prezzo di L. 6 la copia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 125. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Rifornimento carburanti e lubrificanti per gli enti che gestiscono automezzi – Semplificazione del carteggio.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 23 febbraio 1928 – Anno VI.

Con le circolari del *giornale militare* n. 461 del 1927 relativa al rifornimento del grasso giallo, n. 470 s. a. relativa al rifornimento della benzina, e n. 26 del 1928 relativa al rifornimento dell'olio denso e semidenso, sono stati prescritti, a scopo di semplificazione, solo 3 tagliandi per i re-

gistri da tenersi dai depositi delle ditte fornitrici, per la contabilità delle forniture eseguite. E' stata così annullata la parte quarta che, per le disposizioni vigenti negli anni precedenti, doveva essere trasmessa a questo Ministero.

Poichè molti enti prelevatari seguitano ad inviare a questo Ministero tale documento, si richiama la loro attenzione al fine di evitare un inutile carteggio, anche se le ditte continuino ad usare gli stampati del vecchio tipo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N 126. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento al « Fondo di garanzia » delle quote cedute sugli stipendi dei funzionari.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 23 febbraio 1928 - Anno VI.

Si porta a conoscenza la seguente circolare del Ministero delle finanze:

« E' stato rilevato che varie amministrazioni ritardano « notevolmente l'ordinazione del pagamento, a favore del « Fondo di garanzia » per prestiti agli impiegati, delle som- « me trattenute sugli stipendi degli impiegati per quote ce- « dute al Fondo stesso.

« Tale ritardo riesce assai nocivo alla gestione del Fondo, « in quanto produce notevole perdita di interessi e, limi- « tando le disponibilità, toglie la possibilità di effettuare « sollecitamente ulteriori operazioni.

« Ne deriva anche un danno agli impiegati, in quanto, « per difetto di disponibilità, taluni di essi sono costretti « a rivolgersi per prestiti ad enti privati, subendo condizio- « ni assai onerose.

« Si raccomanda quindi vivamente a tutte le amministra- « zioni centrali di voler provvedere con ogni sollecitudine « al versamento al « Fondo di garanzia » delle quote di sti- « pendio ad esso cedute e di impartire al riguardo precise « disposizioni agli uffici dipendenti ».

Tutte le amministrazioni militari sono invitate ad ottemperare a quanto sopra è detto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 127. — AVANZAMENTO. — **Giudizio d'avanzamento - Tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 febbraio 1928 - Anno VI.

Alla tabella allegato 6 di cui alla circolare 159 *giornale militare* 1927: aggiungasi:

Grado, ente o carica	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Ispettorato tecnico automobilistico:				
Capitani	Capo ufficio	Ispettore	—	
Maggiori	Ispettore	Direttore generale d'artiglieria e automobilismo	—	
Tenenti colonnelli .	Ispettore	idem	Commissione centrale	
Colonnelli	Ispettore	idem	dem	
Ispettore	Direttore generale d'artiglieria e automobilismo	Commissione centrale	—	

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 128. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari ippiche.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 23 febbraio 1928 - Anno VI.

Sono approvati i programmi delle seguenti corse militari:

Premio Città di Cagliari: (categoria militare) 4ª primavera ippica sarda, aprile 1928;

Premio Esercito: (categoria militare-handicap) del concorso ippico di Bari, maggio 1928;

Premio Esercito: (categoria militare-handicap) del terzo concorso ippico di Palermo, aprile 1928.

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a dette corse, in base alle norme contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, con i propri cavalli di proprietà o di carica, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa. Essi dovranno provvedere a consegnare, personalmente, al Commissario militare, prima dell'inizio della corsa cui partecipano, i prescritti documenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 129. — MATRICOLA. — **Copie di fogli matricolari occorrenti per la documentazione di pratiche relative a sottufficiali e militari di truppa deceduti o minorati per incidenti di volo in servizio nella R. Aeronautica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 febbraio 1928 - Anno VI.

Allo scopo di rendere quanto più è possibile sollecita la procedura per la corresponsione degli indennizzi per morte o minorazione dipendenti da infortuni di volo, questo Ministero — d'intesa con quello dell'Aeronautica — dispone che i competenti distretti aderiscano immediatamente e con precedenza assoluta alle richieste di *due copie* di fogli matricolari che venissero loro fatte dai Centri di zona aerea territoriale a riguardo di sottufficiali e militari minorati permanentemente o deceduti per la suaccennata causa.

Tali copie dovranno essere rilasciate al completo di ogni variazione, verificate e parificate ai sensi della circolare

320 del *giornale militare* 1921 e munite della dichiarazione di cui al n. 2 della circolare 578 del *giornale militare* 1920 firmata nel modo prescritto, curando che le firme siano precedute dal nome e cognome in disteso in modo leggibile.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. **130.** — MATRICOLA. — **Impieghi e servizi speciali da annotarsi nella matricola dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 febbraio 1928 - Anno VI

Con la circolare n. 432 del *giornale militare* del 1926 questo Ministero richiamava i corpi del Regio Esercito sulla necessità di far completare, all'atto del congedamento, i fogli matricolari mod. 59 con l'indicazione nello specchio *C* degli impieghi e servizi speciali attribuiti durante il servizio ai sottufficiali e militari di truppa; impieghi e servizi specificati nelle circolari n. 572 del *giornale militare* del 1924, 218 del 1925 e nel n. 16 della circolare 459 di congedamento della classe 1904 (*giornale militare* 1925).

Essendo ora risultato che non tutti i corpi si attengono a tali tassative disposizioni — il che non consente ai centri di mobilitazione di provvedere con la dovuta sicurezza ed esattezza all'assegnazione dei detti militari pel caso di richiamo — questo Ministero intende che per l'avvenire il lamentato inconveniente venga del tutto eliminato e pertanto richiama nuovamente in proposito l'attenzione di tutti gli enti interessati affinchè diano integrale, costante e scrupolosa applicazione alle disposizioni contenute nella sopracitata circolare 432.

In ispecial modo poi si interessano i distretti, che ricevono fogli matricolari nei quali manchi qualsiasi accenno in ordine a quanto precede, a richiedere ai corpi di provenienza il completamento dei fogli stessi, curando inoltre che nello specchio *C* sia inscritta l'indicazione « N. N. » per tutti coloro che non rivestano alcuna carica speciale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 131. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale teorico pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione – Volume V – (Istruzione sulla radio-telegrafia) Edizione 1927.** — (Ispettorato del genio). — 23 febbraio 1928 – Anno VI.

E' stato pubblicato il volume V (Istruzione sulla radiotelegrafia) del « Manuale teorico pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione ».

Per cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero tale istruzione sarà distribuita secondo il seguente elenco:

Ufficio del 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	3
Ufficio del 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto di S. E. il Ministro	»	1
Comando del Corpo di Stato Maggiore del R. esercito	»	11
Direzione generale di artiglieria e automobilismo	»	2
Direzione centro chimico-militare	»	1
Direzione generale genio	»	2
Ministero della marina:		
Ufficio del Capo di Stato Maggiore	»	2
Direzione centrale genio militare e uffici dipendenti	»	8
Ministero delle colonie - Ufficio militare	»	2
Ministero della R. aeronautica	»	2
Uffici dei generali designati per il comando di una armata	»	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	1
Comando generale della R. guardia di finanza	»	1
Ispettorato per i bersaglieri	»	1
Ispettorato per le truppe alpine	»	1
Ispettorato di cavalleria	»	1
Ispettorato di artiglieria	»	2
Ispettorato del genio	»	6
Direzione superiore costruzioni di artiglieria	»	1
Comandi di corpi d'armata	»	1
Comandi di divisione	»	1
Comandi truppe Tripolitania	»	2
Comandi truppe Cirenaica	»	2
Comando truppe Eritrea	»	2
Comando truppe Somalia	»	2
Comandi di artiglieria e di corpo d'armata	»	2

Comandi del genio di corpo d'armata	copie	2
Comando del genio della Sardegna	»	2
Comando del genio della Sicilia	»	2
Comando del genio truppe Tripolitania	»	2
Comando del genio truppe Cirenaica	»	2
Direzioni d'artiglieria di corpo d'armata	»	2
Uffici fortificazione genio di corpo d'armata	»	2
Ufficio genio Asmara	»	1

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	»	1
Comandi di regg. granat., fant. di linea, bersagl., alpini	»	1

Arma di cavalleria.

Comandi di brigata	»	1
Comandi di reggimento	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento	»	1

Arma del genio.

Comandi di reggimento	»	2
Comandi di battaglione	»	1
Comandi di battaglione radiotelegrafisti	»	2
Comandi di compagnia	»	1
Comandi di compagnia radiotelegrafisti	»	2
Gruppo aerostieri del genio	»	1
Direzione officina costruzioni genio milit. Pavia	»	1
Direzione officina radiotelegrafica ed elettrotecnica	»	2
Direzione istituto radiotelegrafia ed elettrotecnica	»	2

Carri armati

Comando di riparto	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	»	8
Comando scuola centr. (per uso proprio e delle scuole dipendenti meno genio)	»	8
Scuola centrale genio	»	6
Comando accademia militare fanteria e cavalleria	»	2
Comando accademia militare artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	1
Comando scuole di reclutamento degli ufficiali di complem.	»	1

Riviste militari.

Direzione rivista artiglieria e genio	»	2

Gli altri comandi, corpi od uffici, ai quali la pubblicazione possa eventualmente interessare, potranno richiedere il numero di copie strettamente indispensabile al predetto ufficio pubblicazioni che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo unitario di acquisto è stabilito in L. 16.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 132. — RECLUTAMENTO. — **Atti e documenti di leva.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 23 febbraio 1928 - Anno VI.

Il § 177 dell'Istruzione permanente per le operazioni di leva stabilisce che taluni atti e documenti di leva relativi a classi prosciolte da ogni servizio debbano essere dagli uffici di leva versati agli archivi di Stato.

A complemento di tale disposizione, questo Ministero determina che qualora nel capoluogo di provincia sede dell'Ufficio di leva manchi l'archivio di Stato, gli atti e i documenti suddetti dovranno continuare ad essere conservati nell'archivio dell'Ufficio di leva. Se in tale archivio mancherà lo spazio necessario, l'ufficio dovrà riferirne a questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 133. — TRASPORTI. — **Ammissione di militari di truppa sul treno n. 159.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 febbraio 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione della circ. 303 *giornale militare* 1927, si rende noto che a datare dal 16 corr. mese saranno ammessi nel treno n. 159 oltre che i militari provenienti da Foggia e diretti oltre Bari, anche quelli diretti a stazioni delle linee che diramansi:

— a Cerignola Camp. per Cerignola;
— ad Ofantino per Margherita di Savoia;
— a Barletta per Spinazzola.

Dal treno suddetto rimangono quindi tuttora esclusi i militare provenienti da Foggia e diretti a stazioni comprese nel tratto Foggia-Bari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 134. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di 50 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 febbraio 1928 - Anno VI.

Il Ministero ha stabilito di ammettere 50 ufficiali in S.P.E. al corso di cultura coloniale, della durata di mesi 3, che avrà inizio il 7 marzo c. a., presso l'Istituto coloniale italiano di Roma.

Saranno scelti quegli ufficiali che presenteranno domanda (in carta da bollo da L. 3) e che, oltre ad assoggettarsi al pagamento della tassa di cui appresso, si trovino nelle seguenti condizioni:

1° rivestano il grado da tenente a maggiore incluso;

2° siano in possesso della licenza di liceo o di istituto tecnico o di titoli equivalenti;

3° abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari.

Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino speciali attitudini allo studio delle materie coloniali o che abbiano conoscenza degli usi e costumi delle colonie italiane e straniere.

Poichè è intendimento di questo Ministero di utilizzare nelle colonie ed all'estero, a seconda dei bisogni, gli ufficiali che frequenteranno il corso, è necessario che le domande siano corredate da un certificato medico che comprovi la incondizionata idoneità fisica, anche per i climi tropicali, degli ufficiali stessi.

Le autorità militari, nell'annotare le domande, esprimeranno il loro parere oltre che sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sulla opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

Durante il corso gli ufficiali rimarranno effettivi ai reggimenti, depositi o direzioni di provenienza dai quali continueranno a ricevere gli assegni; dipenderanno disciplinarmente dal Comando della divisione militare di Roma e, data la natura del corso, non percepiranno alcuna diaria o indennità speciale, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effettivi al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

Gli ufficiali che verranno ammessi dovranno presentarsi al Comando della divisione militare di Roma il giorno 6 marzo c. a., e sono tenuti al pagamento di una tassa di L. 75, somma che dovranno direttamente versare alla presidenza dell'Istituto coloniale italiano, (via Giustiniani, n. 5, Roma 119), all'inizio del corso.

Nessun ufficiale, senza gravi e giustificati motivi potrà esimersi dal frequentare il corso o ritirarsi dagli esami finali; sarà senz'altro rinviato al corpo dal Comando della divisione militare di Roma chi per profitto e disciplina lascerà a desiderare, senza che perciò abbia diritto alla restituzione della tassa pagata.

Il suddetto comando nel segnalare a questo Ministero tale provvedimento proporrà anche le sanzioni disciplinari che riterrà opportune.

L'ufficiale che per i motivi di cui sopra venisse allontanato dall'Istituto, non potrà più essere ammesso ad altri corsi successivi.

Non saranno prese in considerazione le domande degli ufficiali vincolati a ferma coloniale e quelle degli ufficiali che frequentano o dovranno frequentare scuole militari se queste termineranno dopo il 7 marzo o avranno inizio durante il corso in parola.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

a) Geografia delle colonie italiane;
b) Legislazione coloniale italiana;
c) Storia delle colonie italiane;
d) Nozioni di istituzioni islamiche;
e) Cenni d'etnografia ed etnologia giuridica delle colonie italiane;
f) Nozioni di arte militare coloniale;
g) Condizioni economico-commerciali delle colonie italiane.

Il Ministero si riserva di escludere gli ufficiali delle armi, corpi o specialità ove esistono deficienze di organico.

I comandi di corpo d'armata trasmetteranno telegraficamente, entro il giorno 3 marzo, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Uff. coord. e colleg.) i nomi dei soli ufficiali che hanno presentato domanda e che a loro parere possono essere ammessi al corso, trasmettendo subito dopo tutte le domande presentate.

Il Ministero avvertirà telegraficamente e direttamente gli ammessi e provvederà in seguito alla pubblicazione dei loro nomi sul *giornale militare*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 135. — AVANZAMENTO. — **Esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta ed anzianità che avranno luogo nel corrente anno a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 febbraio 1928 - Anno VI.

Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità per gli ufficiali in S. P. E. avranno luogo, per l'anno in corso, nei periodi sotto indicati:

Carabinieri reali: Tenenti colonnelli (vedi circolare 110 *giornale militare* c. a. — Capitani: 1° maggio.

Armi combattenti: Tenenti colonnelli: 24 settembre. — Capitani: 23 aprile.

Ufficiali medici: Capitani: 18 giugno. — Tenenti: 20 marzo.

Ufficiali chimico-farmacisti: 1° giugno.

Ufficiali commissari: 23 aprile.

Ufficiali di amministrazione: Tenenti colonnelli: 14 maggio. — Capitani: 7 maggio. — Tenenti: 21 giugno.

Ufficiali veterinari: Maggiori: 8 maggio. — Tenenti. 23 aprile.

A scioglimento della riserva fatta concircolare 111 *giornale militare* c. a., gli esami a scelta facoltativa per gli ufficiali in S.P.E. delle armi combattenti avranno inizio il 24 settembre p. v., e le relative prove scritte di storia militare (moderna) e di cultura tecnico-professionale avranno luogo nei giorni 27 e 28 del prossimo mese di giugno.

Con prossima dispensa del *giornale militare* saranno nominate le commissioni giudicatrici e verranno indicate le località in cui avranno luogo gli esami e gli esperimenti sopra indicati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40, anno 1927, circolare 566:

A pagina 1871 dopo il tenente CINALLI Ettore aggiungasi: tenente UBERTIS Bernardo, cavalleggeri Novara.

Dispensa 40, anno 1927, circolare 568:

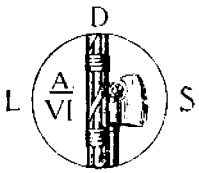
A pagina 1875 dopo il tenente SAIBANTE Aroldo, aggiungasi: tenente GAUTIER Augusto, cavalleggeri Vittorio Emanuele II. Sottotenente CAMPELLO Francesco, Piemonte Reale cavalleria. Sottotenente AIROLDI di ROBBIATE Eugenio, Piemonte Reale cavalleria.

Dispensa 55, anno 1927, circolare 786:

A pagina 2486 depennare il capitano RICCI Renato.

A pagina 2487, depennare il capitano ITZINGER Roberto ammesso al 3° corso.

A pagina 2487 depennare il capitano OTTOGALLI Ugo, ammesso al 3° corso.



PREZZO L. 1 —

(1128) — Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1928 - ANNO VI — 2 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 136 – 5 gennaio 1928 - Anno VI FONDAZIONI. — R. decreto n. 169 col quale la « Fondazione capitano Enea CAVALIERI » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico . . . . . *Pag.* 355

» 137 – 5 gennaio 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 170 col quale la « Fondazione capitano del R. Esercito svedese THORSTEN DE FAHNEHIELM » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico . . . . . » 358

» 138 – 5 gennaio 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 171 col quale la « Fondazione Capo Silo » è devoluta al 225° reggimento fanteria . . . . . » 360

» 139 – 12 febbraio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 210 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, concernente l'integrazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra » 364

» 140 – 23 febbraio 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto riguardante la costituzione della Casa militare di S. A. R. il Duca di Pistoia . . . . . » 365

LIBRERIA DELLO STATO

N. 141 - 1° marzo 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento relativi agli ufficiali in A.R.Q. senza richiamo . . . . . *Pag.* 3

» 142 - 1° marzo 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento per l'anno 1928. . . . . » 3

» 143 - 1° marzo 1928 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 3

» 144 - 1° marzo 1928 - Anno VI — SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione . . . . . » 3

» 145 - 1° marzo 1928 - Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi metallici per le truppe della specialità carri armati (*con 2 tavole di disegno*) . . . . . » 3

NOTIFICAZIONE . . . . . » 3

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 3

Circolare N. 136. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 169 col quale la «Fondazione capitano Enea CAVALIERI» viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 gennaio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª);

Accertato che il gr. uff. Enea CAVALIERI — nominato capitano dei bersaglieri per la durata della guerra — ha versato la somma di lire dodicimila nominali in titoli di consolidato 5 %, per la costituzione e l'erezione in ente morale di una Fondazione la cui rendita annua — divisa in sei premi eguali — sia assegnata, nella ricorrenza della costituzione del corpo dei bersaglieri (18 giugno) ad altrettanti soldati del 2° reggimento bersaglieri di non agiate condizioni di famiglia che se ne siano resi meritevoli durante l'anno per ottima condotta e per disciplina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione capitano Enea* CAVALIERI », costituita coll'offerta di lire dodicimila nominali, in titoli di consolidato 5 %, e destinata a favore del 2° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione composto di numero sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico
della « Fondazione capitano Enea CAVALIERI »
a favore del 2° reggimento bersaglieri

Art. 1.

La « *Fondazione capitano Enea* CAVALIERI » è costituita con l'offerta di lire dodicimila nominali, in titoli di consolidato 5 %, fatta dal predetto ufficiale allo scopo di lasciare testimonianza del caro ricordo della vita di volontario di guerra, sia — nel 1866 — come soldato semplice del 9° battaglione bersaglieri, sia — poi — come ufficiale volontario nel 2° reggimento dello stesso corpo durante la guerra italo-austriaca 1915-1918.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è rappresentata dal capitale nominale di cui al precedente art. 1 da convertirsi in certificato di rendita nominativo intestato alla « *Fondazione capitano Enea* CAVALIERI », che sarà depositato presso il comando del corpo d'armata accennato nell'articolo che segue.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata a S. E. il comandante del corpo d'armata che ha alla propria dipendenza il 2° reggimento bersaglieri.

Art. 4.

Con la rendita annua di lire seicento, derivante dal capitale costitutivo dell'Ente, saranno istituiti sei premi di lire cento ciascuno da assegnarsi il 18 giugno di ogni anno — ricorrenza della fondazione del corpo — ad altrettanti soldati del 2° reggimento bersaglieri di non agiate condizioni di famiglia che più se ne siano resi meritevoli per ottima condotta e per disciplina.

Art. 5.

Affinchè il conferimento dei premi possa avvenire nella ricorrenza indicata nel precedente art. 4, il Comandante del 2° reggimento bersaglieri trasmetterà, gerarchicamente, entro la seconda quindicina di maggio le proposte del caso a S. E. il comandante del corpo d'armata il quale designerà i premiandi.

La distribuzione dei premi sarà fatta dal comandante del 2° reggimento bersaglieri previa segnalazione, mediante ordine del giorno reggimentale, dei nomi degli assegnatari.

Art. 6.

Entro il 30 giugno di ogni anno il comando del corpo d'armata, cui è affidata l'amministrazione della Fondazione, trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione dell'esercizio scaduto.

Roma, lì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 137. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 170 col quale la « Fondazione capitano del R. Esercito svedese THORSTEN DE FAHNEHIELM » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali).- 5 gennaio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª);

Accertato che il capitano del R. Esercito Svedese Thorsten DE FAHNEHIELM, a ricordo del servizio prestato presso l'81° reggimento fanteria, ha offerto la somma di lire cinquemila in numerario - - pari a lire seimilaseicento nominali in titoli di consolidato 5 % — per la costituzione e l'erezione in ente morale di una fondazione, la cui rendita annua sia destinata, a titolo di premio, a due militari di truppa dell'81° reggimento fanteria che si distinguano durante l'anno per profitto nell'istruzione militare, per attaccamento al dovere e per buona condotta, oppure venga devoluta in sussidi ai militari di truppa del reggimento più bisognosi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Capitano del R. Esercito Svedese* Thorsten DE FAHNEHIELM », costituita con l'offerta di lire cinquemila (seimilaseicento nominali) e destinata a favore dell'81° reggimento fanteria, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione capitano del R. esercito svedese THORSTEN DE FAHNEHIELM » a favore dell'81° reggimento fanteria.

Art. 1.

La « *Fondazione capitano del R. Esercito Svedese Thorsten* DE FAHNEHIELM » è costituita con l'offerta di lire cinquemila in numerario — convertite poi in titoli del consolidato 5 % per il valore di lire seimilaseicento nominali — fatta dal predetto ufficiale a favore dell'81° reggimento fanteria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire seimilaseicento in cartelle di consolidato 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « *Fondazione capitano del R. Esercito Svedese Thorsten* DE FAHNEHIELM » e che sarà depositato nella cassa dell'81° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante dell'81° reggimento fanteria.

Art. 4.

In occasione della festa reggimentale la rendita annua del capitale di cui al precedente art. 2 — divisa in due quote eguali — sarà assegnata, sotto forma di premio, dal comandante del ripetuto reggimento, su proposta dei comandanti di battaglione, a due militari di truppa del corpo che si

siano distinti per profitto nella istruzione militare, per attaccamento al dovere e per buona condotta, oppure verrà impiegata dallo stesso comandante del reggimento in due o più sussidi a militari di truppa più bisognosi.

Art. 5.

La rendita che nell'anno rimanesse eventualmente non distribuita sarà impiegata nell'acquisto di nuove cartelle di consolidato o di prestito del Littorio, che andranno ad aumentare il capitale della Fondazione.

Art. 6.

Entro il 30 giugno di ogni anno sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto della gestione del precedente esercizio.

Roma, lì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 138. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 171 col quale la « Fondazione Capo Sile » è devoluta al 225° reggimento fanteria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 gennaio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1922, col quale la « *Fondazione Capo Sile* » venne eretta in ente morale col capitale di lire quarantaseimila nominali, in cartelle del prestito nazionale 5 %, e destinata a favore dei militari mutilati già appartenenti al 226° reggimento fanteria e delle famiglie dei militari dello stesso reggimento caduti nella guerra italo-austriaca;

Riconosciuta la necessità di procedere alla sistemazione della detta Fondazione, per essere il 226° reggimento fanteria stato sciolto, in conseguenza dell'ordinamento del Regio Esercito, approvato con la legge 11 marzo 1926, n. 396;

Constatato che il capitale della Fondazione è attualmente di lire cinquantatremilacento nominali, parte (lire quarantaseimila) investite in titoli di rendita nominativi 5 % e parte (lire settemilacento) in titoli di consolidato 5 %;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Capo Sile* », eretta in ente morale con R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1922 e destinata a favore dei militari mutilati già appartenenti al disciolto 226° reggimento fanteria e delle famiglie dei militari dello stesso reggimento caduti nella guerra italo-austriaca, è devoluta col capitale di lire cinquantatremilacento nominali, di cui attualmente dispone, al 225° reggimento fanteria, fermi restando gli scopi di assistenza della Fondazione stessa.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico della Fondazione, formato di otto articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Capo Sile »

Art. 1.

La « *Fondazione Capo Sile* », eretta in ente morale con R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1922 e destinata a favore dei militari mutilati già appartenenti al 226° reggimento fanteria e delle famiglie dei militari dello stesso reggimento caduti nella guerra italo-austriaca, viene devoluta, in seguito allo scioglimento di esso, al 225° reggimento fanteria.

Art. 2.

Il patrimonio della detta fondazione è costituito dal capitale nominale di lire cinquantatremilacento, di cui quarantaseimila in certificati di rendita nominali 5 % ad essa intestati, e lire settemilacento in titoli di rendita consolidato 5 %, da convertire in un certificato di rendita nominativo.

I certificati di rendita dovranno essere depositati presso la cassa del 225° reggimento fanteria.

Il capitale nominale di cui al primo capoverso del presente articolo risulta formato come appresso:

a) per lire 30,000, provenienti da feste e lotterie, effettuate dal 226° reggimento fanteria attualmente disciolto, e da oblazioni di militari e di privati;

b) per lire 2500, offerte dalla signora MEDA di Milano;

c) per lire 12,100, provenienti dagli utili dello spaccio cooperativo del disciolto predetto reggimento, e da premi offerti dal sindaco di Arezzo;

d) per lire 1400, soprassoldi della medaglia d'oro al valor militare conferita alla bandiera del 226° reggimento fanteria;

e) per lire 7100, importo di rendita maturata e non elargita.

Art. 3.

L'amministrazione dell'ente è affidata ad un consiglio composto dal comandante del 225° reggimento fanteria in qualità di presidente, e dai comandanti di battaglione e di compagnia. Disimpegnerà le funzioni di segretario e di contabile l'aiutante maggiore in 1ª.

Art. 4.

Con la rendita annua dell'ente saranno, dal Consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 3, concessi sussidi:

a) ai militari di truppa e, in via eccezionale, agli ufficiali mutilati già appartenenti al disciolto 226° reggimento fanteria, e che risultino trovarsi in condizioni di bisogno;

b) alle famiglie superstiti dei militari di truppa ed eccezionalmente a quelle degli ufficiali del reggimento stesso, caduti in guerra, semprechè bisognose.

Gli aspiranti alla concessione dei sussidi dovranno fare domanda al comandante del 225° reggimento fanteria.

In mancanza di tale domanda, i sussidi potranno essere accordati ai militari di truppa bisognosi del 225° reggimento, che si siano distinti per atti di valore o che si siano segnalati in modo speciale per zelo e buona condotta.

Art. 5.

I sussidi saranno stabiliti nella misura di lire 100. In casi speciali, con deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione dell'ente e con parere favorevole di almeno 2/3 dei votanti, i sussidi stessi potranno essere stabiliti in misura anche maggiore ma non oltre le lire 200, qualora però lo consenta la disponibilità dei fondi in relazione al numero delle domande di sovvenzione.

Art. 6.

Il consiglio delibera a maggioranza di voti, tranne nel caso previsto nell'art. 5. Per la validità delle deliberazioni è necessario almeno la presenza di un ufficiale superiore e di altri tre membri del consiglio.

In caso di parità di voti, prevarrà l'avviso più favorevole al postulante.

Art. 7.

In tutti i casi non previsti nel presente statuto si osserveranno le disposizioni di legge vigenti sulle Opere Pie.

Art. 8.

Annualmente, avvenuta la concessione dei sussidi, per cura del Consiglio d'amministrazione, sarà redatto un rendiconto della gestione dell'ente, e sarà trasmesso al Ministero della guerra.

Roma, lì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 139. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 210 - Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, concernente l'integrazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra.** — (Gabinetto). — 12 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 47, del 25 febbraio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 140. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto riguardante la costituzione della Casa militare di S. A. R. il Duca di Pistoia.** — (Gabinetto). — 23 febbraio 1928 – Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 21 febbraio 1878 e 5 marzo 1882 sulla costituzione delle Reali Case Militari;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito (art. 46);

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituita per S.A.R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, una Casa Militare composta:

a) di un aiutante di campo, maggiore o tenente colonnello del R. Esercito;

b) di un ufficiale di ordinanza, ufficiale inferiore del R. Esercito.

L'aiutante di campo e l'ufficiale d'ordinanza addetti alla Casa Militare di S. A. R. il Duca di Pistoia sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici, a norma dell'articolo 46, paragrafo 2°, lettera *b*) della legge 11 marzo 1926, n. 396.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 141. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento relativi agli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° marzo 1928 - Anno VI.

La norma di cui alla circolare 712 del *giornale militare* 1926 è applicabile, anche trascorso il 31 dicembre 1927, a tutti gli ufficiali in A. R. Q. che debbono essere presi in esame per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento per l'anno 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 142. AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento per l'anno 1928.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1 marzo 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione della circolare 459 *giornale militare* 1927 il Ministero determina che il limite di anzianità per l'inscrizione dei tenenti colonnelli di fanteria in S. P. E. sul quadro di avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1928 sia portato all'anzianità 22 dicembre 1918 fino al tenente colonnello TAVANTI Tito compreso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 143. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 1° marzo 1928 - Anno VI.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia delle sottosegnate pubblicazioni ai seguenti enti: ufficio del capo di S. M. generale, comando di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimenti, centri automobilistici, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità.

Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico. « *La guerra mondiale* 1914-1918, volume II. Pubblicazione dell'archivio di stato germanico (traduzione del gen. A. Bollati). - Prezzo di copertina L. 20.

Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico. « *La campagna del* 1849 *nell'alta Italia* ». - Prezzo di copertina L. 20.

Le pubblicazioni suddette verranno assunte in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare dette opere dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento o del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 144. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° marzo 1928 - Anno VI.

1. - Sciogliendo la riserva di cui all'ultimo comma della circolare 218 del *giornale militare* 1924, il 15 marzo 1928 avrà inizio, presso il laboratorio di veterinaria militare in Roma, il corso d'integrazione per ufficiali veterinari, della durata di mesi quattro, che si svolgerà secondo le norme ed il programma d'insegnamento indicati in detta circolare.

2. — A frequentare detto corso sono chiamati i seguenti tenenti veterinari:

DE MARCO Tommaso del 6° reggimento artiglieria da campagna.

FANCELLU Salvatorangelo del 25 reggimento artiglieria da campagna.

BIGLIENI Antonio del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

TROTTA Michele del reggimento Piemonte Reale Cavalleria.

GIORGIO Gioacchino del 10 reggimento artiglieria da campagna.

3. — Detti ufficiali si presenteranno al Ministero della guerra (Ufficio del capo del servizio veterinario) il 15 marzo p. v. alle ore 10.

4. — Detti ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano non oltre il 25 di ogni mese al 13° reggimento artiglieria da campagna, che amministra il laboratorio predetto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N 145. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi metallici per le truppe della specialità carri armati** (*con 2 tavole di disegno*). — (Direzione generale servizi logistici). — 1° marzo 1928 - Anno VI.

Sono adottati i seguenti fregi metallici per le truppe della specialità « *Carri Armati* ».

Per berretti ed elmetti. — Fregio di mitragliatrice, cannoncino, granata con fiamma e carro armato. E' formato da una mitragliatrice incrociata con un cannoncino, con granata in corrispondenza del punto d'incrocio, sormontata da fiamma. Nella parte inferiore vi è un carro armato.

E' in lastra di metallo brunito di spessore di mm. 1 ad 1,1. Sul rovescio dei fregi sono applicati, mediante saldatura con lega d'argento, alla distanza di cm. 3 fra loro, due alette per l'applicazione dei fregi al berretto o all'elmetto.

Il fregio finito è leggermente incurvato, con la parte concava verso l'esterno. E' alto mm. 70, pesa gr. 19,8.

Per controspalline. — Differisce da quello precedente perchè è di dimensioni maggiori.

E' di lastra di metallo bianco di spessore di mm. 1 ad 1,1.

Sul rovescio dei fregi sono applicati, mediante saldatura con lega d'argento, tre anelli di filo di ottone di mm. 1,5 di spessore per l'applicazione del fregio alle controspalline: due dei detti anelli sono saldati nella parte inferiore del fregio ed il terzo nella parte superiore.

Il fregio finito è quasi piatto, è alto mm. 78, pesa grammi 23,7.

I fregi suddetti sono conformi ai modelli delle annesse tavole di disegno.

I fregi per berretti da sottufficiali saranno dello stesso disegno, ma ricamati in metallo bianco argentato su panno grigio verde.

Al Nomenclatore del materiale dei servizi logistici — categoria 1ª — Sezione *B* — saranno apportate le seguenti aggiunte:

Categorico nuovo N. 475. — Fregio da carri armati · di mitragliatrice, cannoncino, granata con fiamma e carro armato, in metallo brunito, per berretti. L. 1.50.

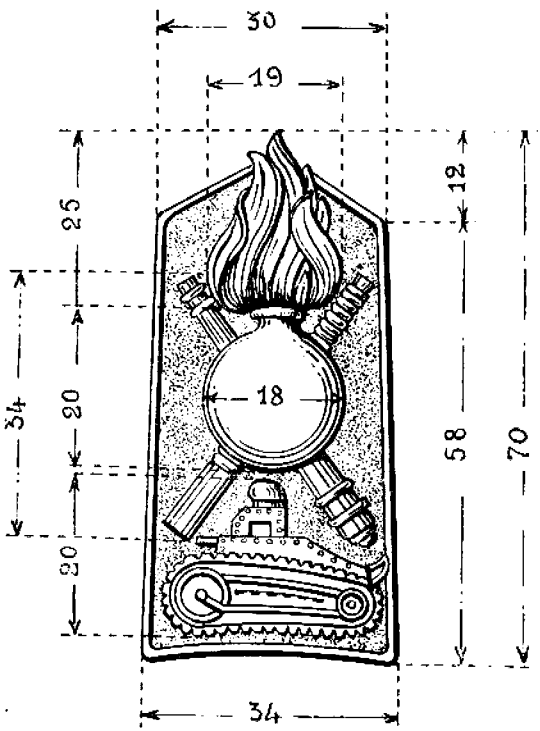
Categorico nuovo N. 476. — Idem, su panno grigio-verde ricamato in metallo bianco argentato, per berretti da sottufficiali. L. 4.80.

Categorico nuovo N. 477. — Idem, stampato in metallo bianco, per controspalline, al paio L. 3.80.

p. *Ministro*: UGO CAVALLERO.

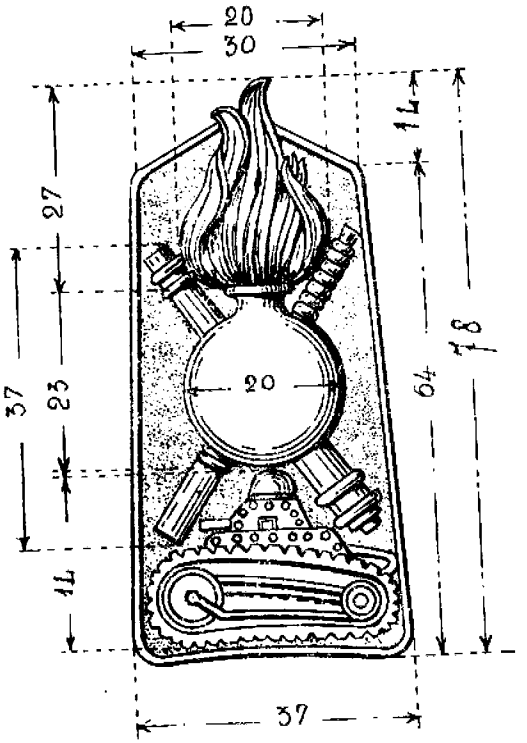
Fregio metallico per berretto ed elmetto per truppe della specialità

CARRI ARMATI



Fregio metallico per controspalline per truppe della specialità

CARRI ARMATI



NOTIFICAZIONE

Sotto la data 21 febbraio c. a. il II gruppo dell'11° reggimento di artiglieria pesante campale si è trasferito da Codroipo a Pola. In esecuzione della circolare 1750, del 25 gennaio c. a., all'oggetto « costituzione del 5° reggimento artiglieria pesante campale », si rammenta che, fino all'entrata in funzione del comando del reggimento ora detto, il gruppo accennato, che dovrà farne parte organicamente, è da considerarsi distaccamento dell'11° reggimento di artiglieria pesante campale.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 55, anno 1927, circolare 786:

A pagina 2487 depennare capitano SERVENTI Stefano.

A pagina 2487 depennare capitano CIAMPELLI Bruno, ammesso 3° corso.

A pagina 2486 depennare capitano GONELLA-PACCHIOTTI Agostino.

Dispensa 2, anno 1928, circolare 32:

A pagina 117 depennare il capitano BERNARDINI Giovanni del 19 campagna.

Dispensa 7, anno 1928, circolare 105:

A pagina 288 invece di D'ASCENZI Remo leggasi: D'ASCENSI Remo.

PREZZO L. 0,50.

(1347) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

ORNALE MILITARE UFFICIALE

PENSA 10ª — 1928 - ANNO VI — 9 MARZO

)namento annuo . . . . . L. 30.—
i numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

SOMMARIO

. 146 – 5 gennaio 1928 – Anno VI — SOTTUFFICIALI. — R. decreto col quale la forza organica dei sottufficiali viene ripartita fra le varie armi e servizi del R. Esercito *Pag.* 375

» 147 – 22 gennaio 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 166 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria . . . » 377

» 148 – 2 febbraio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 263 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. . . . . » 386

» 149 – 12 febbraio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della Commissione di disciplina del Ministero della guerra . . . . . » 404

» 150 – 12 febbraio 1928 – Anno VI UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 261 – Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » . . . . . » 405

N. 151 – 16 febbraio 1928 – Anno VI — SOTTUFFICIALI. — Legge n. 295 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 406

» 152 – 26 febbraio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 281 – Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, nonchè dei bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1927-1928, e disposizioni varie di natura finanziaria . . . . . » 407

» 153 – 8 marzo 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste. . . . » 409

» 154 – 8 marzo 1928 – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Corse militari nelle riunioni ippiche di Torino, Asti e Verona 1928 . . . . . » 410

» 155 – 8 marzo 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Iscrizioni nell'albo di autocarri dichiarati ausiliari militari . . . . . » 411

» 156 – 8 marzo 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 412

» 157 – 8 marzo 1928 – Anno VI – MILITARI DI TRUPPA. – Invio in congedo illimitato di militari in servizio di leva con la classe 1907 e muniti del requisito dell'istruzione premilitare che abbiano prestato un periodo di servizio precedentemente alla chiamata alle armi di detta classe e che contino complessivamente 15 mesi di servizio . . . . . » 413

» 158 – 8 marzo 1928 – Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Assegnazione di un impiegato per le funzioni d'ordine presso l'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali di corredo e vari occorrenti alle Forze Armate dello Stato. . . . » 413

N. 159 – 8 marzo 1928 – Anno VI — TRASPORTI. — Osservanza delle norme regolanti la spedizione di periodici, giornali, ecc. . . . . Pag. 414

» 160 – 2 febbraio 1928 – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali f. q. per il 1928 . . . . . » 414

» 161 – 8 marzo 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Nomina di commissioni giudicatrici per gli esperimenti ed esami obbligatori e facoltativi per gli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito . . . . . » 416

» 162 – 8 marzo 1928 – Anno VI — SERVIZIO TERRITORIALE. — Festa anniversaria del Corpo veterinario militare . . . . . » 417

NOTIFICAZIONI . . . . . » 417

AVVISO . . . . . » 422

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 422

Circolare N. 146. – SOTTUFFICIALI. – **R. decreto col quale la forza organica dei sottufficiali viene ripartita fra le varie armi e servizi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 gennaio 1928 – Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 46 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, successivamente modificato e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La forza organica dei sottufficiali è ripartita come segue fra le varie armi e servizi del R. Esercito:

Arma di Fanteria.

Marescialli dei tre gradi	1288
Sergenti maggiori e sergenti	3616

Arma di Cavalleria.

Marescialli dei tre gradi	115
Sergenti maggiori e sergenti	315

Arma di Artiglieria.

Marescialli dei tre gradi	728
Sergenti maggiori e sergenti.	2337

Arma del Genio.

Marescialli dei tre gradi	175
Sergenti maggiori e sergenti	487

Compagnie di Sanità.

Marescialli dei tre gradi	65
Sergenti maggiori e sergenti	176

Compagnie di Sussistenza.

Marescialli dei tre gradi	39
Sergenti maggiori e sergenti	75

Fuori ruolo.

Marescialli dei tre gradi	318
Sergenti maggiori e sergenti	594

Art. 2.

Non sono compresi nella presente forza organica i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali, i sottufficiali appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali, i sottufficiali maniscalchi, i sottufficiali dei depositi cavalli stalloni ed i sottufficiali del soppresso corpo invalidi e veterani trattenuti a vita senza impiego nell'esercito a senso dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098.

Art. 3.

Sono compresi fra i sottufficiali fuori ruolo quelli addetti al servizio trasporti, ai distretti, ai carri armati, al servizio automobilistico, al servizio chimico, ai depositi allevamento

uadrupedi e squadroni di rimonta, ai reparti di correzione stabilimenti militari di pena, alle scuole militari e allievi fficiali di complemento e quelli impiegati a seconda delle sigenze del servizio presso altri comandi od enti.

Art. 4.

Le eventuali deficienze di marescialli in una determinata rma possono temporaneamente essere compensate con un corrispondente maggior numero di marescialli in altre armi, purchè rimanga invariato il numero complessivo dei marescialli dei tre gradi.

Ar. 5.

Il Capo del Governo, Primo ministro Segretario di Stato e Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 147. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 166 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.** — (Gabinetto). — 22 gennaio 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 52, del 2 marzo 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, che costituisce la Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, apportante aggiunte e modificazioni al precedente; e tenuto pre-

sente in special modo l'art. 2 che autorizza il coordinamento in testo unico delle disposizioni riguardanti l'accennata costituzione dell'Unione Militare in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, con facoltà di emanare norme d'integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e per le corporazioni, e dai Ministri per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Art. 1.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 1).

La Società cooperativa « Unione Militare » con sede in Roma è trasformata in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Detto Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per la guerra, il quale la esercita di concerto col Ministro per la economia nazionale.

Al nuovo Ente si applica l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 2.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 2).

L'Ente conserva la denominazione « Unione Militare » ed ha lo scopo di provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare, nonchè dei generi di ordinario consumo, a prezzo mite, anche ai non inscritti all'Ente e di esercitare il credito agli inscritti mediante la mutualità ed il risparmio.

Art. 3.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 3;
R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1, primo comma).

Cessano di avere effetto l'atto costitutivo e lo statuto della Società anonima cooperativa « Unione Militare ».

L'Ente sarà disciplinato con apposito regolamento generale da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le finanze.

Art. 4.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 4).

Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutte le attività mobiliari ed immobiliari attualmente pertinenti all'azienda.

Fanno carico all'Ente i debiti e gli altri oneri passivi risultanti dalle contabilità dell'azienda.

Art. 5.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 5).

Sono inscritti d'ufficio all'« Unione Militare » gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di altri Corpi militari di eventuale nuova creazione.

Art. 6.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 6).

Hanno diritto ad essere inscritti all'« Unione Militare », su loro domanda:

a) gli ufficiali in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non sono in servizio permanente;

b) gli ufficiali della Croce Rossa e del Sovrano Militare Ordine di Malta;

c) gli allievi dei Collegi, delle Accademie e delle Scuole militari.

Art. 7.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 7;
R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284,
art. 1, primo e secondo comma).

Ciascun inscritto deve concorrere con almeno una quota di L. 100, in aumento del patrimonio dell'Ente.

La responsabilità degli inscritti per la gestione dell'Ente è limitata alle somme dei loro rispettivi conferimenti.

Il rimborso delle quote sarà disciplinato dal regolamento generale.

Art. 8.

(R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1,
terzo e quarto comma).

Le somme versate dagli inscritti all'Ente quali quote in aumento del patrimonio non possono essere sottoposte a sequestro o pignoramento, nè essere cedute, se non nei modi che verranno stabiliti nel regolamento generale.

Le ritenute mensili da operarsi sugli assegni degli ufficiali a pagamento delle quote conferite in aumento del patrimonio dell'Ente o a sconto debito per prestiti saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli ufficiali inscritti all'Ente.

Art. 9.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 8;
R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1. quinto comma).

A carico degli utili netti di ogni bilancio sarà corrisposta agli inscritti una partecipazione nella misura deliberata dal Consiglio d'amministrazione non superiore a L. 6 su ciascuna quota di L. 100 interamente versata.

Gli utili residuali saranno ripartiti come segue:

il 5 % alla Cassa di previdenza a favore degli impiegati, secondo un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione;

il 20 % a disposizione del Consiglio di amministrazione da erogarsi in opere utili a favore degli inscritti e loro famiglie;

il 75 % in aumento del patrimonio dell'Ente.

Art. 10.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art 9)

L'esercizio dell'« Unione Militare » ha inizio col 1° febbraio di ogni anno e termina col 31 gennaio dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Entro due mesi dalla fine dell'esercizio la presidenza sottopone il bilancio dell'esercizio precedente con apposita relazione e coi documenti giustificativi all'esame del Collegio dei sindaci.

Il bilancio sarà approvato con provvedimento del Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 11.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 10;
R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1, sesto comma).

L'« Unione Militare » può essere messa in liquidazione con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale. In tale decreto sarà stabilito tutto quanto riguarda la liquidazione stessa.

In sede di liquidazione l'attivo netto che residuerà, dopo effettuato il rimborso delle somme conferite dagli inscritti, sarà devoluto ad istituzioni in favore degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo, da determinarsi col decreto di messa in liquidazione.

Art. 12.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 11).

L'« Unione Militare » è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di nove consiglieri, designati secondo quanto è detto nell'art. 13, ed è costituito con decreto Reale promosso dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina anche del presidente e del vice-presidente del Consiglio suddetto.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per anni quattro dalla sua costituzione.

Il presidente, il vice-presidente e ciascun consigliere potranno essere confermati una sola volta nella designazione e nella nomina.

Tuttavia in casi assolutamente eccezionali il presidente ed il vice-presidente potranno essere confermati per due volte consecutive.

Art. 13.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 12).

I consiglieri sono designati:

a) 2 dal Ministro per la guerra;

b) 1 dal Ministro per la marina;

c) 1 dal Ministro per l'aeronautica;

d) 1 dal Ministro per le finanze;

e) 1 dal Ministro per l'economia nazionale;

f) 1 dal comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

g) 2 dalla presidenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Art. 14.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 13,
R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1, settimo comma).

Il presidente ed il vice-presidente devono essere scelti fra gli ufficiali generali delle forze armate; i consiglieri indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente; i consiglieri indicati nelle lettere *e*) e *g*) fra gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio o fra gli ufficiali in congedo.

Nel regolamento generale sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti la presidenza ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 14;
R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1, primo comma).

I Ministri per la guerra, per l'economia nazionale e per le finanze nominano ciascuno, al principio di ogni esercizio, un sindaco effettivo ed uno supplente. I sindaci, così nominati, costituiscono un Collegio coll'ufficio di sorvegliare la amministrazione dell'Ente per riferirne ai Ministeri competenti e possono essere confermati negli esercizi successivi.

Nel regolamento generale sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondersi ai sindaci effettivi ed a quelli supplenti.

Il Collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione ad essi fatta a norma dell'art. 10, esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione che viene comunicata al Consiglio di amministrazione.

Il bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione è trasmesso a cura della presidenza, nel termine più breve, ai Ministeri della guerra, dell'economia nazionale e delle finanze unitamente alla relazione del Collegio dei sindaci.

In qualunque momento abbiano a verificarsi gravi disordini amministrativi od altre rilevanti irregolarità, un decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale, può essere di-

sciolta l'amministrazione ordinaria dell'Ente e provvedersi temporaneamente per mezzo di un commissario straordinario.

Durante la gestione del commissario straordinario cessano le funzioni dei sindaci.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale, ed è esercitata dal commissario straordinario, in caso di scioglimento dell'amministrazione; in caso diverso è esercitata dal Collegio dei sindaci ovvero da un commissario speciale che procede d'intesa col Collegio dei sindaci ed è nominato con decreto Reale promosso dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 16.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 15).

Anche i consiglieri di amministrazione, di cui alle lettere *e*) e *g*) dell'art. 13, dovranno essere inscritti all'« Unione Militare ».

Art. 17.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 16;
R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1, ottavo comma).

Le azioni della Società cooperativa « Unione Militare » saranno ritirate ed annullate ed il valore reale relativo, calcolato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio della Società medesima, sarà attribuito all'inscritto già azionista come quota di concorso in aumento del patrimonio del nuovo Ente, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Gli attuali soci della detta cooperativa appartenenti alle categorie di cui all'art. 6 potranno tuttavia chiedere entro il 31 dicembre 1927 di non essere inscritti al nuovo Ente ed in tal caso avranno diritto al rimborso del valore reale delle azioni ad essi intestate sempre calcolato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio suddetto.

Art. 18.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 17).

L'« Unione Militare » può essere rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e

passivi, avanti le autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Regia avvocatura a carico dell'« Unione Militare » saranno liquidati a norma di legge.

Art. 19.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 18).

Gli atti e contratti stipulati dall'Ente, per il raggiungimento dei fini sociali, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni in favore dello stesso Ente sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

I contratti che interessano l'Ente possono essere rogati in forma pubblica amministrativa da funzionari dell'Ente medesimo, appositamente designati dal Ministero della guerra, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'« Unione Militare ».

Gli stipendi e gli assegni da quest'ultimo corrisposti al proprio personale sono classificati nella categoria *D*.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 19).

Non potranno essere nominati consiglieri nè sindaci del nuovo Ente gli ufficiali che già tennero per otto anni, anche non continuativi, cariche sociali nella cessata Società.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N. 148. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 263 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.** — (Gabinetto). — 2 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 52, del 2 marzo 1928 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testo unico le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

CAPO 1.

Amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Art. 1.

(Art. 2 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 1 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195).

La gestione dei fondi e dei materiali pel servizio dell'esercito è affidata ad agenti singoli ed a consegnatari responsabili.

Art. 2.

(Art. 2 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195).

Il comandante o direttore ha l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa del corpo, istituto o stabilimento militare da lui dipendente e può, sempre quando lo creda, intervenire negli atti relativi a tale gestione, provvedendo, ove occorra, sotto la sua personale responsabilità.

Salve le eccezioni che saranno stabilite dai vari regolamenti, la gestione amministrativa di ciascun corpo, istituto e stabilimento militare sarà esercitata dall'ufficiale, per anzianità o per grado, immediatamente inferiore al comandante o direttore, coadiuvato da un ufficio di amministrazione da lui dipendente.

La composizione dell'ufficio di amministrazione, le sue attribuzioni e quelle dell'ufficiale che esercita la gestione, nonchè del direttore dei conti, la designazione e le attribuzioni dei consegnatari degli Enti militari, la natura ed i limiti delle responsabilità del predetto ufficiale, del capo dell'ufficio di amministrazione, delle persone addette all'ufficio medesimo, o da esso dipendenti, del direttore dei conti, nonchè dei consegnatari, saranno determinati dai vari regolamenti.

Art. 3.

(Art. 5 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195).

Il direttore dei conti, quando riconosca che nella determinazione adottata o nella disposizione impartita dal comandante o direttore, dall'ufficiale che esercita la gestione o dal

capo dell'ufficio di amministrazione, sussiste qualsiasi motivo d'irregolarità, deve farne oggetto di rilievo scritto, presentandolo al capo dell'ufficio di amministrazione.

Questi, se trattasi di determinazione adottata o di disposizione impartita da lui personalmente, ove giudichi non fondato il rilievo o, comunque, necessario che la determinazione o la disposizione abbia corso, ne dà ordine scritto al direttore dei conti, il quale deve eseguirlo.

Quando invece si tratta di determinazione adottata o di disposizione impartita dal comandante o direttore o dall'ufficiale che esercita la gestione, il capo dell'ufficio di amministrazione trasmette il rilievo scritto del direttore dei conti, per gli effetti di cui al precedente comma, all'ufficiale che esercita la gestione, il quale a sua volta lo rimette al comandante o direttore ove si tratti di determinazione adottata o di disposizione emanata dal medesimo.

Le speciali modalità per l'applicazione delle precedenti norme saranno stabilite dal regolamento.

Art. 4.

(Art. 3 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 3 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195).

La gestione dei beni costituenti legati, fondazioni o donazioni deve esser tenuta distinta da quella dei fondi del bilancio dello Stato ed è affidata all'Ente indicato nelle rispettive tavole di fondazione.

Se le tavole di fondazione indicano, per la gestione predetta, il Consiglio di amministrazione di un corpo, istituto o stabilimento militare, si provvede secondo che sarà stabilito dal regolamento.

Il fondo derivante dal soprassoldo medaglia al valor militare, di cui siano fregiate le bandiere dei corpi, è erogato secondo le disposizioni del regolamento stesso.

Art. 5.

(Art. 1 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253; art. 4 legge 11 marzo 1926, n. 396, e art. 8 R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

Presso ciascun Comando di corpo d'armata, presso i Comandi militari della Sicilia e della Sardegna, e presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali è permanentemente destinato, con decreto del Ministro per la guer-

ra, un funzionario facente parte del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 7°, con funzioni di ispettore amministrativo territoriale.

Il detto ispettore:

a) eserciterà le funzioni indicate nel presente testo unico e quelle che saranno a lui devolute dal Ministero della guerra e dal comandante presso cui è destinato;

b) per delegazione del Ministero della guerra e sotto l'alta vigilanza del comandante stesso, sopraintenderà, per la parte amministrativa, ai servizi che si svolgono nella rispettiva circoscrizione, nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento;

c) eserciterà, sotto la sua personale responsabilità, e per mandato del Ministero della guerra, ma sempre sotto l'alta vigilanza del comandante presso cui è destinato, il sindacato amministrativo ed economico, preventivo e successivo, su tutte le Amministrazioni militari esistenti nel rispettivo territorio, e, quello presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, su tutte le legioni dei carabinieri Reali.

Art. 6.

(Art. 11 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253).

Il Ministro per la guerra ha facoltà di destinare, con suo decreto, funzionari civili dell'Amministrazione centrale presso i Comandi di cui all'articolo precedente, per coadiuvare l'ispettore amministrativo territoriale.

Simile facoltà è riservata al Ministro per le finanze, d'intesa con quello per la guerra, per l'eventuale destinazione, presso i Comandi di cui al precedente comma, di personale di ragioneria, con attribuzioni concernenti la gestione finanziaria.

Art. 7.

(Art. 12 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, e art. 5, ultimo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 400).

Agl'ispettori amministrativi territoriali ed ai funzionari di cui all'articolo precedente — purchè dei ruoli dell'Amministrazione centrale — destinati fuori della capitale, sarà corrisposta — oltre quant'altro loro spetti a norma di legge

— un'indennità rispettivamente di L. 10,000 e di L. 5,000, di cui la metà all'atto della loro destinazione e l'altra metà all'inizio del 3° anno di permanenza nella nuova sede.

La permanenza nelle funzioni d'ispettore amministrativo territoriale e quella dei funzionari di cui all'articolo precedente presso i Comandi di cui all'art. 5 non sarà, di regola, minore di quattro anni, compatibilmente beninteso con le esigenze di servizio.

Art. 8.

(R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857, e art. 2 R decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253).

Presso ciascuno dei Comandi di cui all'art. 5 è istituito un ufficio di contabilità e di revisione incaricato della distribuzione dei fondi a tutte le Amministrazioni della circoscrizione nei limiti delle assegnazioni fatte dal Ministero della guerra in relazione agli stanziamenti di bilancio, nonchè della revisione delle contabilità degli Enti militari della circoscrizione per conto anche della Ragioneria centrale presso il Ministero della guerra.

I detti uffici devono seguire le norme loro impartite dalla ragioneria predetta per l'esecuzione della revisione, nonché per la tempestiva comunicazione dei dati e degli elementi dalla medesima richiesti.

Essi uffici devono altresì fornire all'ispettore amministrativo territoriale i dati e le notizie che possono occorrergli per l'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente testo unico.

Gli uffici di contabilità e di revisione saranno retti da ufficiali superiori del Corpo d'amministrazione.

Art. 9.

(Art 7 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253; art. 5 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 73 legge (1) di contabilità generale dello Stato).

Ferme le disposizioni dell'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato, l'esame delle responsabilità amministrative per perdite ed avarie di denaro, derrate e materiali, nonchè l'eventuale emissione dei relativi decreti di scarico per causa di forza maggiore e le decisioni di adde-

(1) Quando nel presente testo unico si adopera la locuzione « legge di contabilità generale dello Stato », si intende richiamare il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (V. nota all'art. 38 del regolamento approvato con R decreto 23 maggio 1924, n 827).

bito sono devoluti ai comandanti di cui all'art. 5, previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale, sempre quando il valore delle singole partite, calcolato in base ai prezzi stabiliti per le cessioni e gli addebiti, non superi le L. 10,000.

Nel caso che i predetti comandanti non accolgano il parere dell'ispettore amministrativo territoriale, essi hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero, che decide e provvede direttamente.

Quando invece il suddetto valore superi le L. 10,000, le attribuzioni sopra indicate spettano al Ministero della guerra.

Qualora i responsabili accettino di rifondere il danno, l'autorità che ha determinato l'addebito può concedere il pagamento rateale del debito.

Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino l'accertamento fatto, secondo i casi, dai comandanti predetti o dal Ministero e la rifusione del danno, la questione è deferita alla Corte dei conti, salva sempre nell'Amministrazione la facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi od altri emolumenti goduti dai ritenuti responsabili, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico.

CAPO II.

Somministrazione dei fondi.

Art. 10.

(Art. 6 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

Tra gli uffici di contabilità e revisione di cui all'art. 8 e le sezioni di tesoreria sono aperte contabilità speciali da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 11.

(Art. 7 legge 17 luglio 1910, n. 511,
e art. 4 R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

Possono farsi a favore degli uffici di contabilità e di revisione aperture di credito regolate secondo il bisogno, da commutarsi in quietanze di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo precedente:

a) per gli assegni e le indennità degli ufficiali e degli impiegati civili ed operai delle amministrazioni militari dipendenti;

b) per gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio, il materiale sanitario ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento dei sottufficiali e militari di truppa;

c) pel servizio degli stabilimenti di commissariato;

d) pel mantenimento e il servizio dei quadrupedi;

e) per le spese generali dei corpi;

f) per le operazioni della leva, per le manovre ed esercitazioni militari, per spese inerenti all'istruzione degli ufficiali ed all'assistenza morale del soldato, pel mantenimento degli ammalati, pei trasporti, pei servizi di stato maggiore e pel funzionamento delle scuole militari;

g) pel funzionamento dell'istituto geografico militare e dei laboratori annessi al reclusorio militare;

h) pei servizi di artiglieria, automobilistici e del genio e pel servizio chimico militare;

i) per l'educazione fisica e sportiva dell'esercito, per l'istruzione premilitare e pel tiro a segno nazionale;

l) per spese di liti e di arbitramenti, per risarcimento di danni, per occupazione e fitto di immobili e per canoni e provvista d'acqua, quando il relativo importo non superi le L. 1000.

Le aperture di credito devono contenere, oltre l'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale vengono fatte, nonchè la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.

Art. 12.

(Art. 9 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n 2253).

I Comandi di cui all'art. 5 accertano, per mezzo degli ispettori amministrativi territoriali, il fabbisogno finanziario, per tutto l'esercizio e per capitoli di bilancio, di ogni Ente della circoscrizione, salvo per quelle spese alle quali provvede direttamente il Ministero, nonchè le successive variazioni che si rendessero necessarie durante il corso dell'esercizio stesso. Sulla base di tali accertamenti i detti Comandi richiedono al Ministero (Ragioneria centrale) le assegnazioni di fondi sui vari capitoli a favore degli Enti della circoscrizione e richiedono altresì le assegnazioni suppletive nel corso dell'esercizio, o propongono le riduzioni delle assegnazioni stesse.

La Ragioneria centrale, di concerto con gli uffici amministrativi del Ministero, determina le assegnazioni e le variazioni relative, le quali costituiscono in ogni momento il limite entro cui i Comandi suddetti possono concedere anticipazioni di fondi ai singoli Enti, affinchè provvedano per loro conto ai pagamenti.

I pagamenti, ai quali non si provveda coi fondi delle anticipazioni, sono eseguiti mediante mandati diretti, la cui emissione è richiesta dai Comandi medesimi alla Ragioneria centrale del Ministero, che vi provvede nelle forme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato.

Per le anticipazioni agli uffici di contabilità e revisione occorrenti per rifornire di fondi gli Enti della circoscrizione, gli uffici stessi richiedono pure alla ragioneria del Ministero della guerra le corrispondenti aperture di credito nei limiti delle assegnazioni complessive autorizzate per ogni capitolo a favore degli Enti della circoscrizione.

Art. 13.

(Art 8 legge 17 luglio 1910, n. 511; R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857, e art. 56 legge di contabilità generale dello Stato).

Gli uffici di contabilità e di revisione, per le spese da farsi dai corpi, istituti e stabilimenti compresi nella propria circoscrizione e per i pagamenti da farsi per conto degli Enti stessi dalle sezioni di tesoreria ai creditori, traggono ordinativi di pagamento sulle rispettive contabilità speciali.

Pei servizi di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) ed *l*) dell'articolo 11 l'importo delle anticipazioni che gli uffici di contabilità e di revisione distribuiscono agli Enti della propria circoscrizione, mediante gli ordinativi di pagamento, non può superare, per ciascun capitolo, le L. 250,000, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o di regolamenti.

Art. 14.

(Art. 9 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n 1857).

Le contabilità delle anticipazioni fornite agli uffici di contabilità e di revisione e quelle delle somme dai medesimi passate ai corpi, istituti e stabilimenti militari sono rese trimestralmente.

Le prime sono rivedute dalla Ragioneria centrale del Ministero della guerra, le altre dagli uffici di contabilità e di revisione o da speciali uffici designati dal Ministero stesso, di concerto con quello delle finanze, e sono quindi inviate alla Corte dei conti per la giustificazione delle somme anticipate.

Il discarico definitivo delle anticipazioni viene eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario.

Art. 15.

(Art. 10 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 61 legge di contabilità generale dello Stato).

Le spese dei corpi non potute soddisfare entro il 30 giugno o entro il 30 settembre, ai sensi dell'art. 61 della legge di contabilità generale dello Stato, fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.

Il regolamento darà le norme perchè siano ridotte al minimo indispensabile le somme che per effetto della disposizione di cui sopra debbono passare dalla competenza dell'uno a quella d'un altro esercizio.

Art. 16.

(Art. 11 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

Per il pagamento delle spese rimaste da soddisfare alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono farsi a favore degli uffici di contabilità e di revisione aperture di credito in conto residui, da versarsi nelle contabilità speciali e delle quali gli uffici stessi rendono conto nei modi e nei termini di cui all'art. 14.

Art. 17.

(Art. 12 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della guerra i fondi per provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.

La somma da anticiparsi è, per ogni esercizio, determinata dalla legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 18.

(Art. 13 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

Con decreto del Ministero della guerra, da registrarsi alla Corte dei conti, l'anticipazione di cui all'articolo precedente è integralmente ripartita tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari.

Le somme così ripartite vengono assegnate dal Ministero agli uffici di contabilità e di revisione mediante ordini di pagamento sul conto corrente, da versarsi nelle contabilità speciali. I detti uffici emettono a favore di ciascun corpo, istituto o stabilimento della rispettiva circoscrizione un ordinativo di pagamento sulla rispettiva contabilità speciale per l'importo stabilito nel decreto.

Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione dell'anticipazione sono pure approvate con decreto del Ministero della guerra da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 19.

(Art. 14 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il Ministero della guerra compila la situazione del conto corrente con la dimostrazione del riparto dei fondi avvenuto nell'esercizio stesso e la trasmette al Ministero delle finanze per la dichiarazione di conformità con le proprie scritture parificata dalla Corte dei conti. La situazione è quindi posta a corredo del conto consuntivo fra i conti speciali prescritti dall'art. 78 della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 20.

(Art 15 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione.

La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta per decreto del Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti.

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 21.

(Art. 19 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Per le spese che l'Amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Ugualmente le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle pel mantenimento degli allievi nelle scuole militari, nonchè quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 159 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli del bilancio della guerra.

Art. 22.

(Art. 20 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Per la somministrazione di fondi nei casi di mobilitazione totale o parziale del R. esercito si osservano le norme stabilite dal regolamento.

CAPO III.

Contratti e servizi ad economia.

Art. 23.

(Art. 21 legge 17 luglio 1910, n. 511;
R. decreto-legge 14 aprile 1927 - Anno V - n. 589).

Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonchè al mantenimento e servizio dei quadrupedi, come pure per tutti gli altri contratti per i quali sia prescritto o ritenuto opportuno, l'Amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati.

Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonchè al mantenimento ed al

servizio quadrupedi, che siano stipulati in conformità dei predetti capitolati, non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

Tutti gli altri contratti stipulati in base ai detti capitolati debbono essere preventivamente sottoposti all'esame del predetto Consiglio, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:

L. 1,000,000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;
L. 500,000 se da aggiudicarsi con licitazione privata;
L. 250,000, se da concludersi per trattativa privata.

Art. 24.

(Art. 22 legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 3 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n 2253, e articolo unico R. decreto-legge 23 giugno 1927 - Anno V - n. 1166).

I contratti di cui al terzo comma dell'articolo precedente possono essere approvati e — salvo il disposto degli articoli 19 della legge di contabilità generale dello Stato e 19 della legge sulla Corte dei conti (R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441), nonchè quello dell'art. 26 del presente testo unico — resi esecutivi:

a) dal comandante del distaccamento, se stipulati nell'interesse di reparti distaccati;

b) dal comandante del corpo, se stipulati nell'interesse di un sol corpo;

c) dal comandante del presidio, se stipulati per conto di più corpi dello stesso presidio;

d) dal comandante del corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, se stipulati nell'interesse di più presidi dello stesso corpo d'armata o comando militare;

e) dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali se stipulati nell'interesse di più legioni.

I contratti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma sono approvati dai comandanti ivi indicati solo quando l'importo non superi le L. 50,000. In caso diverso sono approvati dai comandanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del detto comma

Sono parimenti approvati dal comandante del corpo d'armata, dal comandante militare della Sicilia o della Sardegna o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali tutti gli altri contratti stipulati dalle autorità militari e per i quali — a norma delle leggi vigenti — non sia necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

Il Ministero approva e — salvo sempre il disposto degli articoli 19 della legge di contabilità generale dello Stato e 19 della legge sulla Corte dei conti, nonchè quello dell'art. 26 del presente testo unico — rende esecutivi i contratti stipulati nell'interesse di più d'uno dei comandi di cui al primo comma dell'articolo 5, nonchè i contratti per i quali occorra sentire il parere del Consiglio di Stato e quelli per i quali riservi a sè l'approvazione stessa.

Art. 25.

(Art. 3 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253).

Per i contratti che a norma dell'articolo precedente sono approvati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna e dal comandante generale dell'arma dei CC. RR., l'approvazione stessa è fatta previo esame e parere scritto del rispettivo ispettore amministrativo territoriale e presi accordi, ove occorra un parere sulla parte tecnica del contratto, con l'autorità militare tecnica superiore a quella che ha stipulato il contratto.

Art. 26.

(Art 23 legge 17 luglio 1910, n. 511, secondo comma).

Per le provviste di grani e foraggi fatte dal commissariato militare il decreto di approvazione del contratto — quando non siano fatte ad economia — emesso dal Ministero o dalle altre autorità competenti è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti solo quando l'importo superi le L. 500.000, ed il contratto, salvo il disposto del successivo art. 28, non è esecutivo fino a che non sia avvenuta tale registrazione.

Art. 27.

(Art. 4 R decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253).

I decreti d'approvazione di contratti, emessi dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, e dal comandante generale dell'ar-

ma dei carabinieri Reali, saranno inviati alla Corte dei conti, per la registrazione preventiva, se richiesta, a cura degli ispettori amministrativi territoriali e per il tramite della ragioneria centrale del Ministero.

I contratti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 24 sono inviati, occorrendo, alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria centrale, dagli ufficiali che ne hanno eseguita la approvazione.

Art. 28.

(Art. 24 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Nei casi d'urgenza l'esecuzione dei contratti di cui agli articoli 23 e 26 può essere iniziata, dietro autorizzazione del Ministero della guerra, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti del relativo decreto di approvazione quando sia richiesta, limitatamente, però, a un quinto del loro importo.

La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

In caso di mancata approvazione, l'assuntore non ha diritto che al pagamento delle provviste e dei lavori fatti nei limiti sopraindicati.

Art. 29.

(Art. 25 legge 17 luglio 1910, n. 511).

I contratti non sottoposti alla preventiva registrazione della Corte dei conti le sono comunicati insieme coi documenti giustificativi del primo pagamento che ne derivi.

Art. 30.

(Art. 5 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253).

Gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza di contratti approvati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, ovvero dai comandanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 24, e quelli dipendenti da qualunque altra causa, saranno approvati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia o della Sardegna o dal comandante gene-

rale dell'arma dei carabinieri Reali, previo parere scritto e motivato degli ispettori amministrativi territoriali, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'Amministrazione dà od abbandona sia determinato o determinabile in somma non eccedente le L. 20,000, e dopo sentita l'Avvocatura erariale competente.

Quando però la questione implichi una decisione di massima, dovrà esserne riferito al Ministero per le sue determinazioni.

Per le transazioni per somme superiori alle L. 20,000, nonchè per quelle di minore importo quando l'Amministrazione non si uniformi al parere dell'Avvocatura erariale, provvede il Ministero ai sensi dell'art. 14 della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 31.

(Art 6 R decreto-legge 14 ottobre 1925, n 2253).

Spetta ai comandanti di corpo d'armata, ai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, ed al comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali — per i contratti da essi approvati e per quelli approvati dai comandanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 24 — previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale, riconoscere, sempre che ciò non implichi una questione di massima, se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stabilite a carico dei fornitori od appaltatori, quando la somma in controversia, o che l'Amministrazione abbandona, non superi le L. 5000.

Per somme maggiori provvede il Ministero della guerra ai sensi dell'art. 15 della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 32.

(Art. 10 R decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253).

Nel caso che il comandante del corpo d'armata, il comandante militare della Sicilia o della Sardegna, od il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali non accolgano il parere dell'ispettore amministrativo territoriale, emesso per gli effetti di cui alle disposizioni del presente capo III, essi comandanti hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero per le definitive determinazioni.

In tal caso, il provvedimento in merito sarà emesso direttamente dal Ministero.

Art. 33.

(Art. 8 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253).

Contro i provvedimenti emanati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna e dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, previo parere dei rispettivi ispettori amministrativi territoriali, in base alle disposizioni degli articoli 9, 24, 25, 30 e 31 del presente testo unico, non è ammesso ricorso gerarchico.

Il Ministro per la guerra, con suo decreto, provvederà a decentrare sui comandi territoriali e sui corpi facoltà ed attribuzioni ora disimpegnate direttamente, in base agli ordinamenti attuali, fissando altresì le modalità ed i limiti entro cui detti comandi e corpi potranno provvedere alle mansioni loro attribuite.

CAPO IV.

Disposizioni speciali.

Art. 34.

(Art. 32 legge 17 luglio 1910, n. 511)

Per l'acquisto dei quadrupedi pel servizio dell'esercito possono accordarsi alle commissioni di rimonta anticipazioni commisurate agli acquisti da eseguire, delle quali è reso conto nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 35.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Sono consentite anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio, ed a tal uopo è istituito in bilancio un apposito capitolo nella spesa e nell'entrata della categoria movimento di capitali.

Art. 36.

(Art. 34 legge 17 luglio 1910, n. 511).

E' data facoltà ai comandanti di corpo e capi di servizio di fare anticipazioni di assegni ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per sole ragioni di servizio e nei soli casi e nelle misure stabiliti dal regolamento.

Art. 37.

(Art. 35 legge 17 luglio 1910, n. 511).

L'Amministrazione militare può, quando lo giudichi opportuno nell'interesse dei servizi, cedere derrate, medicinali, armi ed oggetti di vestiario ed equipaggiamento, ai personali e ad altri servizi dell'Amministrazione stessa, ad altre Amministrazioni dello Stato, ed, eccezionalmente, ad amministrazioni estranee a quelle dello Stato e a privati.

I materiali che si possono cedere e le condizioni delle cessioni sono tassativamente indicati nel regolamento.

L'importo relativo è versato in tesoreria a beneficio dell'Erario. Però, ove trattisi di materiali dei quali occorra ricostituire le scorte, il relativo importo dev'essere versato in tesoreria allo speciale capitolo del bilancio dell'entrata, di cui al precedente art. 21.

Art. 38.

(Art. 36 legge 17 luglio 1910, n. 511).

I versamenti in tesoreria delle ritenute sui pagamenti eseguiti con le anticipazioni a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, sono effettuati dal Ministero stesso direttamente.

Art. 39.

(Art. 37 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Art. 40.

(Art. 38 legge 17 luglio 1910, n. 511).

I debiti di qualsiasi natura lasciati dai sottufficiali e militari di truppa che cessino dal servizio senza diritto ad assegno alcuno a carico dello Stato sono abbandonati se il loro importo non superi le L. 100. Per i debiti di importo maggiore si seguono le norme stabilite dal regolamento.

CAPO V.

Ispezioni e controllo.

Art. 41.

(Art. 39 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Il Ministero della guerra si accerta, mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, della regolarità della gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Art. 42.

(Art 40 legge 17 luglio 1910, n 511, e art. 2 legge 11 marzo 1926, n 400).

Le ispezioni amministrative ordinarie sono, in massima, fatte ai corpi ed istituti dalle autorità immediatamente superiori. Quelle alle direzioni di commissariato, agli ospedali militari ed agli stabilimenti rispettivamente dipendenti, nonchè quelle alle direzioni d'artiglieria ed agli stabilimenti d'artiglieria ed automobilistici, alle unità di artiglieria, automobilistiche e di carri armati, limitatamente, per le unità, al servizio del materiale del gruppo *C*, sono fatte da ispettori amministrativi centrali o da funzionari civili del gruppo *A* del Ministero della guerra.

Tutte queste ispezioni devono essere eseguite almeno una volta per ogni esercizio finanziario, salvo per l'arma dei CC. RR. nella quale vanno eseguite almeno ogni due esercizi.

Le ispezioni straordinarie si eseguono ogniqualvolta il Ministro della guerra lo ritenga opportuno. I comandanti di corpo d'armata, i comandanti militari della Sicilia e della Sardegna e il comandante generale dell'arma dei CC. RR. possono in casi speciali, per i quali occorre provvedere d'urgenza, fare eseguire agli enti compresi nella propria circoscrizione ispezioni amministrative straordinarie dagli ispettori amministrativi territoriali o da ufficiali dipendenti.

Copia del rapporto di ciascuna ispezione amministrativa è trasmessa alla Corte dei conti.

CAPO VI.

Disposizioni finali.

Art. 43.

(Art. 46 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Ai personali dipendenti dai corpi, istituti e stabilimenti militari già pagati a carico delle masse interne dei corpi, ed

alle rispettive famiglie, cui non sia stato ancora liquidato l'assegno loro spettante, sono mantenuti integri i diritti acquisiti in base alle norme inerenti ai servizi ai quali appartenevano.

La liquidazione degli assegni di pensione è effettuata dalla Corte dei conti.

Art. 44.

(Art. 50 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della marina militare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *Il Ministro per la guerra*: MUSSOLINI.

N. 149. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della Commissione di disciplina del Ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 febbraio 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960 sullo stato giuridico degl'impiegati civili delle amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni:

Visto il R. decreto 16 maggio 1926 n. 864 relativo al collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del genio militare;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1927 riguardante la costituzione della Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1928;

Vista la designazione fatta, con lettera 3 febbraio 1928, n. 2062/56, a senso dell'art. 5 del R. decreto 16 maggio 1926 n. 864 sopracitato, dal Ministero dei lavori pubblici del funzionario di detta amministrazione che dovrà far parte, per l'anno 1928, della Commissione di disciplina del Ministero

della guerra nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare in servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore capo divisione nel Ministero dei lavori pubblici ARCURI comm. dott. Rosario è designato a far parte, per l'anno 1928, della Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici in base all'art. 1 del Regio decreto 16 maggio 1926 n. 864.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 12 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 150. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 261 - Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della «Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia».** — (Gabinetto). - 12 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 51, del 1º marzo 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

N. 151. — SOTTUFFICIALI. — **Legge n. 295 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 16 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 152. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 281 – Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, nonchè dei bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1927-1928, e disposizioni varie di natura finanziaria.** — (Ragioneria centrale). — 26 febbraio 1928 - Anno VI. – (*Gazzetta ufficiale* n. 52, del 2 marzo 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 451, 452, 453, 454 e 504; 19 maggio 1927, n. 774; 2 giugno 1927, n. 831; 9 giugno 1927, nn. 857, 858 e 859, e 16 giugno 1927, nn. 942 e 943;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, negli stati di previsone della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali, e di provvedere altresì ad autorizzazioni diverse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, della aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e

dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento, per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

TABELLA A.

Tabella di variazione agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per commissioni, ecc.	»	105.000
Cap. n. 29. — Casermaggio e combustibile, ecc. . .	»	4.000.000
Cap. n. 47-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi .	»	251.480
Totale degli aumenti .	L.	4.396.480

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24. — Spese generali dei corpi, ecc. . .	L.	4.015.000
Cap. n. 29. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	20.000
Cap. n. 34. — Lavori di mantenimento, restauri, ecc. .	»	325.000
Cap. n. 53. — Spese generali delle legioni carabinieri reali, ecc.	»	145.000
Cap. n. 60. — Lavori inerenti alla difesa del territorio, ecc.	»	3.680.000
Totale delle diminuzioni .	L.	8.185.000

Omissis.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Tabella di variazioni in conto residui negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

In diminuzione:

Cap. n. 67 (aggiunto). — Spese per la guerra . . .	L.	85.000

Omissis.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

(*Omissis*).

N. 153. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Direzione generale servizi logistici). — 8 marzo 1928 - Anno VI.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'Amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che con decreto n. 678 del 22 corrente, il sig. Carlo BUSSI, fu Andrea, domiciliato a Torino, via Mazzini n. 34, è stato riammesso a concorrere alle forniture dello Stato, dalle quali era stato escluso con decreto ministeriale n. 550 del 22 agosto 1918.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 154. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari nelle riunioni ippiche di Torino, Asti e Verona 1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 8 marzo 1928 - Anno VI.

Sono approvati i programmi delle seguenti corse militari:

Riunione ippica di Torino (maggio-giugno 1928):

Premio del Ministero della guerra (steeple-chase militare);
Premio tenente Paolo SOLAROLI (steeple-chase militare - handicap ascendente);
Premio San Giorgio (siepi - militare - handicap discendente);
Premio Montello (hunters-militare);
Premio Pinerolo (steeple-chase militare);
Premio scuola di cavalleria (cross country militare);
Premio Santa Barbara (siepi militare - handicap ascendente);
Premio Coppa delle Nazioni (militare internazionale).

Riunione ippica di Asti (aprile-maggio 1928):

Premio Coppa Ministero della guerra (steeple-chase militare).

Concorso ippico di Verona (marzo 1928):

Premio Ministero della guerra (steeple-chase militare).

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a dette corse, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

I comandi dei corpi d'armata di Torino, di Alessandria e di Verona disporranno che, a cura dei dipendenti uffici di contabilità e revisione, siano, rispettivamente, richieste le somme di L. 9000, di L. 4000 e di L. 6000, concesse da questo Ministero, sul cap. 25 dell'esercizio in corso, per i tre premi « *Ministero della guerra* » e che le somme stesse siano, a suo tempo, corrisposte agli ufficiali vincitori, entro il più breve termine.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 155. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Iscrizioni nell'albo di autocarri dichiarati ausiliari militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 8 marzo 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 301, del 29 dicembre 1927 - Anno VI).

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Demanio e delle Tasse

Iscrizione nell'albo di autocarri dichiarati ausiliari militari.

Albo degli autocarri i quali, perchè provvisti delle necessarie caratteristiche costruttive e condizioni speciali di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1926 e relativi allegati (vedasi *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1926, n. 277), sono stati dichiarati « *ausiliari militari* » dalla « Commissione permanente speciale per gli autocarri ausiliari militari » istituita col successivo decreto ministeriale 8 gennaio 1927, e perciò ammessi a fruire, con decorrenza dal 1° gennaio 1928, delle agevolazioni fiscali accordate con R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre stesso anno, n. 281.

N. d'ordine	Caratteristiche dell'autocarro	Case costruttrici	Data della deliberazione della Commissione Permanente Speciale con la quale l'autocarro è stato dichiarato ausiliario militare
1	S. P. A. - 25 AU	S.P.A. - Torino	27 giugno 1927
2	Ceirano - 50 C.m.	Ceirano - Torino	27 giugno 1927

Roma, addì 17 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro delle Finanze: VOLPI.

Il n. 277 della *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1926 è riportato dalla circolare n. 691 del *giornale militare* del 30 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 156. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 8 marzo 1928 - Anno VI.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia delle sottosegnate pubblicazioni ai seguenti enti: ufficio del capo di S. M. generale, comando di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimenti, centri automobilistici, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità.

Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico. — « *Manuale di storia politico-militare delle colonie italiane* » (compilato dal maggiore A. GAIBI). Prezzo di copertina L. 13.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento o del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 157. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari in servizio di leva con la classe 1907 e muniti del requisito dell'istruzione premilitare che abbiano prestato un periodo di servizio precedentemente alla chiamata alle armi di detta classe e che contino complessivamente 15 mesi di servizio.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 8 marzo 1928 - Anno VI.

Questo Ministero determina che i militari in servizio di leva con la classe 1907, che siano muniti del requisito della istruzione premilitare e che anteriormente alla chiamata alle armi di detta classe abbiano prestato un precedente servizio come volontari, stati poi prosciolti dalla ferma speciale contratta, o come già arruolati di leva con classe precedente, mandati poi rivedibili, ecc., siano ammessi alla riduzione di tre mesi di servizio con norme analoghe a quelle di cui alla circolare 300 del *giornale militare* del 1927 ed inviati in congedo appena abbiano complessivamente compiuto quindici mesi di servizio tra quello prestato anteriormente alla chiamata della classe 1907 e quello prestato poi.

La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« *Mandato in congedo illimitato in applicazione della circolare n.* 157 *del* giornale militare 1928 *per avere compiuto* 15 *mesi di servizio e per essere munito del requisito dell'istruzione premilitare* ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 158. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Assegnazione di un impiegato per le funzioni d'ordine presso l'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali di corredo e vari occorrenti alle Forze Armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 8 marzo 1928 - Anno VI.

Il primo archivista SALVATORI cav. Luigi è assegnato, per le funzioni d'ordine, all'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali di corredo e vari occorrenti alle forze armate dello Stato, di cui al penultimo comma della circolare 16 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 159. — TRASPORTI. — **Osservanza delle norme regolanti la spedizione di periodici, giornali, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici). — 8 marzo 1928 - Anno VI.

Il Ministero delle comunicazioni ha segnalato che militari di truppa, inviando periodici e giornali, spesso vi aggiungono scritti non ammessi, rendendosi così passibili dell'ammenda da L. 5 a L. 50 e del deferimento all'autorità giudiziaria, pel relativo procedimento, previsti dall'art. 35 del Testo unico delle legge postali.

Poichè tale irregolarità sembra determinata da ignoranza delle disposizioni vigenti in materia, appare necessario che tutti gli enti dipendenti facciano conoscere ai militari di truppa che sulle pubblicazioni da spedire non può essere apposto alcuno scritto all'infuori dell'indirizzo, e richiamino altresì la loro attenzione sulle conseguenze derivanti dalla inosservanza della prescrizione accennata.

p. *Il Ministro*. UGO CAVALLERO.

N. 160. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali f. q. per il 1928** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 febbraio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926 sull'ordinamento del Regio Esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La partizione degli ufficiali fissati complessivamente dall'art. 46 della legge sull'ordinamento del R. Esercito fra le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1928 è la seguente:

	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Treno
Colonnelli	9	2	2	—	—
Tenenti colonnelli	51	10	—	—	—
Maggiori	30	9	—	—	7
Capitani	146	14	—	—	—
Tenenti.....	100	27	—	—	—

Art. 2.

Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento che, a norma degli articoli 36, 71 e 72 della legge d'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398, 12 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, 7 dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, numeri 2121 e 2122 e 8 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846 potranno essere trattenuti in servizio con incarichi speciali nell'anno 1928, compresi quelli che al 1° gennaio stesso anno già si trovino in detta posizione, risultano numericamente per i vari gradi, armi e corpi, dalla tabella seguente:

Capitani di fanteria	N.	30
Capitani di cavalleria	»	3
Capitani di artiglieria	»	16
Capitani del genio	»	6
Capitani medici	»	3
Capitani chimici farmacisti	»	4
Tenenti colonnelli medici	»	10
Servizio tecnico d'artiglieria . . . . . (cariche per ufficiali di grado inferiore a colonnello).	»	2

Specialisti del genio . . . . . N. 3
(cariche per ufficiali di grado inferiore a colonnello).
Personale depositi allevamento quadrupedi . . . » 1
(carica per ufficiali di grado inferiore a colonnello).

Art. 3.

A parziale modifica dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1926 relativo agli ufficiali fuori quadro per l'anno 1927, e al trattenimento in servizio di ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento, il numero dei tenenti colonnelli medici da trattenere in servizio per il 1927, quali definitivamente esclusi, è rettificato da 1 ad 8.

Dato a Roma il 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1928 - Anno VI
Registro n. 10, foglio n. 364.

N. 161. — AVANZAMENTO. — **Nomina di commissioni giudicatrici per gli esperimenti ed esami obbligatori e facoltativi per gli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 8 marzo 1928 - Anno VI.

A scioglimento delle riserve fatte con le circolari numeri 111 e 135 del *giornale militare* c. a. la Commissione unica giudicatrice per gli ufficiali medici di cui all'art. 9 del R. decreto n. 1420 (circolare n. 483 del *giornale militare* 1926), sarà così composta:

Presidente.

Tenente generale medico GUALDI cav. prof. Carlo

Membri:

Colonnello medico	FERRO-LUZZI cav. Massimiliano
idem.	CASTOLDI cav. Ettore
idem.	RICCI cav. prof. Serafino
Ten. colonnello medico	FUNAIOLI cav. prof. Gaetano
idem.	MOLISANI cav. prof. Alfredo.
idem.	FOCE cav. Edgardo
idem.	COLITTI cav. Silvio
idem.	CASELLA cav. prof. Dante
idem.	FABRIZI cav. Nicola

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 162. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Festa anniversaria del Corpo veterinario militare.** — (Gabinettto - Ufficio coordinamento). — 8 marzo 1928 - Anno VI.

E' stabilita come festa anniversaria del Corpo veterinario militare la data del 27 giugno, che ricorda la data di costituzione del Corpo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONI

I due gruppi di Treviso del 5° reggimento di artiglieria pesante sono stati trasferiti l'uno a Verona, alla sede reggimentale, e l'altro a Riva di Trento.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 29 febbraio 1928 - Anno VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta ufficiale
Aosta	I comuni di Vestignè e Tina sono riuniti in unico comune denominato « Vestignè ».	n. 175 del 29 gennaio 1928.	43
Alessandria	Il comune di Carezzano Superiore è aggregato a quello di Carezzano Maggiore che assume la denominazione di « Carezzano ».	n. 184 del 29 gennaio 1928.	43
Avellino	I comuni di Salza Irpina e Sorbo Serpico sono riuniti in unico comune con capoluogo « Salza Irpina ».	n. 172 del 29 gennaio 1928	43
	Il comune di Moschiano è aggregato a quello di « Quindici ».	n. 227 del 9 febbraio 1928	45
Bergamo	I comuni di Esmate, Fonteno e Solto sono riuniti in unico comune denominato « Solto Collina » con sede municipale a Solto.	n. 177 del 29 gennaio 1928	43
Bolzano	I comuni di Falzes, Issengo e Grimaldo sono riuniti in unico comune denominato « Falzes ».	n. 179 del 29 gennaio 1928.	43
	Il comune di Valle San Silvestro è aggregato a quello di « Dobbiaco ».	n. 229 del 9 febbraio 1928.	45

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta ufficiale
Cagliari	I comuni di Masullas, Pompu e Siris sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Masullas ».	n. 215 del 5 febbraio 1928.	45
	I comuni di Simaxis, San Vero Congius e Ollastra Simaxis sono riuniti in unico comune denominato « Simaxis ».	n. 222 del 5 febbraio 1928.	45
Campobasso	I comuni di Scapoli e Rocchetta a Volturno sono aggregati a quello di « Colli a Volturno ».	n. 158 del 26 gennaio 1928	42
Como	I comuni di Abbadia sopra Adda e Linzanico sono riuniti in unico comune denominato « Abbadia Lariana » con sede municipale ad Abbadia.	n. 157 del 26 gennaio 1928	42
	I comuni di Porlezza, Cima e Tavordo sono riuniti in unico comune denominato « Porlezza » sede del capoluogo.	n. 180 del 29 gennaio 1928	43
	I comuni di Roccavione e Roaschia sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Roccavione ».	n. 183 del 29 gennaio 1928	43
Cuneo	I comuni di Crissolo e Ostana sono riuniti in unico comune con denominazione e sede « Crissolo ».	n. 217 del 5 febbraio 1928	45
	I comuni di Martiniana Po e Gambasca sono riuniti in unico comune con denominazione e sede « Martirana Po ».	n. 218 del 5 febbraio 1928	45
	I comuni di Argentera e Bersezio sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Argentera ».	n. 226 del 2 febbraio 1928	45

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta ufficiale
	I comuni di Dolegna del Collio e Cosbana nel Collio sono riuniti in unico comune denominato « Dolegna del Collio ».	n. 181 del 29 gennaio 1928.	43
	I comuni di Canale d'Isonzo, Aiba, Auzza e Ronzino sono riuniti in unico comune denominato « Canale d'Isonzo ».	n. 214 del 5 febbraio 1928.	45
Gorizia	I comuni di Santa Croce di Aidussina, Scrilla e Sable Grande sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Santa Croce di Aidussina ».	n. 216 del 5 febbraio 1928.	45
	I comuni di Cobbia e Cabria sono aggregati a quello di « San Daniele del Carso ».	n. 219 del 2 febbraio 1928.	45
Grosseto	Il comune di Paganico è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Civitella Marittima ed a mutare la propria denominazione in « Civitella Paganico ».	n. 223 del 5 febbraio 1928.	45
	I comuni di Cipressa, Costaraínera e Lingueglietta sono riuniti in unico comune denominato « Cipressa ».	n. 161 del 26 gennaio 1928.	42
Imperia	I comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Terzorio sono riuniti in unico comune denominato « Riva Santo Stefano » con sede municipal a Riva Ligure.	n. 173 del 29 gennaio 1928.	43
Milano	Il comune di Verano è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Verano Brianza ».	n. 190 del 29 gennaio 1928.	45
Napoli.....	I comuni di Bellona e Vitulazio sono riuniti in unico comune denominato « Ville Volturno ».	n. 232 del 9 febbraio 1928.	45

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta ufficiale
Novara	I comuni di Boleto e Artò sono riuniti in unico comune denominato « Madonna del Sasso » con capoluogo Boleto.	n. 174 del 29 gennaio 1928.	43
	I comuni di Crevola d'Ossola, Caddo e Preglia sono riuniti in unico comune denominato « Crevola d'Ossola ».	n. 178 del 29 gennaio 1928.	43
	I comuni di Quarna Sopra e Quarna Sotto sono riuniti in unico comune denominato « Quarna » con sede municipale nella località « Cola ».	n. 182 del 29 gennaio 1928.	43
Nuoro	I comuni di Flussio, Sagama e Tinnura sono aggregati a quello di « Suni ».	n. 185 del 29 gennaio 1928.	43
	I comuni di Dualchi e Noragugume sono aggregati al comunt di « Borore ».	n. 221 del 5 febbraio 1928.	45
Piacenza	Il comune di Ziano è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Ziano Piacentino ».	n. 159 del 26 gennaio 1928.	42
Potenza	Il comune di Pignola di Basilicata è aggregato a quello di « Potenza ».	n. 224 del 5 febbraio 1928.	45
Rieti	I comuni di Montasola e Vacone sono aggregati a quello di « Cottanello ».	n. 231 del 9 febbraio 1928.	45
Siena	Il comune di Torrita è utorizzato a mutare la propria dnominazione in « Torrita di Siena ».	n. 238 del 2 febbraio 1928.	49
Torino	I comuni di Almese, Rivera e Villar Dora sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Almese ».	n. 160 del 26 gennaio 1928.	42
	Il comune di Grosso è aggrgato a quello di « Mathi ».	n. 225 del 2 febbraio 1928.	45

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	Numero della Gazzetta ufficiale
	I comuni di Agrone, Bersone, Cologna in Giudicarie, Creto, Daone, Por, Praso, Prezzo e Strada sono riuniti in unico comune denominato « Pieve di Bono » con la sede a Creto.	n. 176 del 29 gennaio 1928.	43
Trento	I comuni di Premione, Sclèmo, Sèo e Villa la Banale sono aggregati a quello di « Stènico ».	n. 230 del 9 febbraio 1928.	45
	I comuni di Brione, Castello e Cimego sono aggregati a quello di « Condino ».	n. 228 del 9 febbraio 1928.	45
Vercelli	Il comune di Asigliano è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Asigliano Vercellese ».	n. 191 del 29 gennaio 1928.	45
	I comuni di Pianceri e Flecchia sono aggregati a quello di « Pray ».	n. 220 del 5 febbraio 1928.	45
Vicenza	Il comune di Magrè è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Magrè Vicentino ».	n. 156 del 26 gennaio 1928.	42

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

AVVISO

Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare.

L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di campagna alla scala 1:25.000 (tavolette):

F°. 274 II SO (*Siracusa*). — F°. 274 II NO (*Belvedere*). — F°. 269 I NO (*Centuripe*). — F°. 274 IV NE (*Solarino*).

Prezzo di ogni tavoletta L. 2,25.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 - Edizione policroma con l'orografia a curve a tratteggio:

F°. 7 (*Pizzo Bernina*). — F°. 19 (*Tirano*). — F°. 14 (*Pontebba*).

Prezzo di ogni foglio L. 4.00.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 - Edizione Policroma con l'orografia a sole curve:

F°. 231 (*Cirò*). — F°. 230 (*Rossano*). — F°. 204 (*Lecce*). — F°. 190 (*Monopoli*). — F°. 176 (*Barletta*). — F°. 210 (*Lagonegro*).

Prezzo di ogni foglio L. 3.00.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 - Edizione policroma con l'orografia a curve e sfumo:

F°. 213 (*Maruggio*). — F°. 257 (*Castelvetrano*). — F°. 229 (*Paola*).

Prezzo di ogni foglio L. 4.20.

NB. — I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (Sconto concesso ai reparti del R. Esercito).

Rivolgere richiesta all'*Ufficio Smercio dell'Istituto Geografico Militare — Firenze.*

ERRATA-CORRIGE

Dispenza 55, anno 1927, circolare 786:

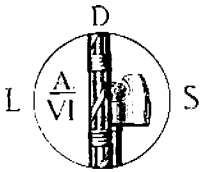
A pagina 2486 depennare il capitano VIALI Mario; ammesso al 3° corso.

Dispensa 2ª, anno 1928, circolare 32:

A pagina 119, dopo il tenente POLSONI Alfredo, aggiungansi i seguenti capitani: DE ROSA Vittorio Emanuele, 2 R. T.; GENTILE Gaetano, 3 reggimento genio; GRILLANDINI Ettore, 10 reggimento genio; LICASTRO Geniale, comando genio Torino; PINNA Albino, 9 reggimento genio.

Dispensa 5. anno 1928, circolare 79:

A pagina 2[illegible] dopo il capitano DALL'ARMI Rinaldo, aggiunger[illegible] capitano LO BIANCO Giorgio del distretto milita[illegible] di Noto.



PREZZO L. 1,30

(1440) — Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligr. .. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1928 - ANNO VI — 16 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 163 – 5 gennaio 1928 – Anno VI STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. – R. decreto n. 41 – Estensione ai sottufficiali aventi famiglia a carico, destinati a frequentare corsi di istruzione fuori della loro residenza, della indennità di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 . . . . . *Pag.* 425

» 164 – 8 gennaio 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 165 – Approvazione del Testo Unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali. . . . . » 426

» 165 – 9 gennaio 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Decreto ministeriale relativo alle norme per la revisione dei prezzi nei contratti non riguardanti opere pubbliche stipulati dal Ministero della guerra . . . . . » 436

» 166 – 9 febbraio 1928 – Anno VI — STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 371 – Approvazione del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote . . . » 437

N. 167 - 23 febbraio 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 327 - Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti . . . . . *Pag.* 443

» 168 - 1° marzo 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 380 - Modifiche alle norme di attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato . . . . . » 459

» 169 - 7 marzo 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono assegnati al Tribunale speciale per la difesa dello Stato un altro vice presidente ed altri due giudici supplenti » 461

» 170 - 15 marzo 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per i tenenti colonnelli in A. R. Q. delle armi combattenti . . . . . » 463

» 171 - 15 marzo 1928 - Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche . . . . . » 465

» 172 - 15 marzo 1928 - Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento a Firenze della sede dell'Ufficio di S. E. il generale di corpo d'armata comandante designato d'armata Montanari cav. Umberto . . . . . » 467

» 173 - 26 febbraio 1928 - Anno VI. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 389 - Modificazione al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina . . . . . » 467

NOTIFICAZIONI . . . . . » 468

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 469

Circolare N. 163. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 41 - Estensione ai sottufficiali aventi famiglia a carico, destinati a frequentare corsi di istruzione fuori della loro residenza, della indennità di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 14 agosto 1925.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 5 gennaio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 11 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo sono pure applicabili ai sottufficiali aventi famiglia a carico, nei casi in cui siano destinati fuori della loro ordinaria residenza per frequentare corsi analoghi a quelli ivi indicati. Qualora però, durante lo svolgimento dei corsi, venisse ad essi fornito dall'Amministrazione militare l'alloggio gratuito, le indennità giornaliere previste dalla lettera *a*) saranno ridotte ai due terzi ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 164. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 165 – Approvazione del Testo Unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali.** — (Gabinetto). — 8 gennaio 1928 – Anno VI. (*Gazzetta ufficiale* n. 46, del 24 febbraio 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, concernente l'istituzione del servizio degli osservatori industriali;

Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281, col quale furono apportate modificazioni ai Regi decreti 4 gennaio 1925, n. 123, sull'ordinamento della Commissione Suprema di difesa e 6 settembre 1923, n 2009, sul servizio degli osservatori industriali;

Visto il R. decreto 6 agosto 1926, n. 1765, che modificò la costituzione della Commissione Suprema di difesa (Comitato di mobilitazione civile);

Visto il R decreto legge 6 febbraio 1927, n. 68, concernente l'istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore Generale e relative attribuzioni;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, concernente le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del Comandante in 2° del Corpo di Stato Maggiore, dei generali Comandanti designati d'Armata e del Consiglio

dell'Esercito e particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito; e tenuto presente in special modo l'art. 28 del decreto-legge ora citato che ha autorizzato a pubblicare il testo unico delle disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, coordinando ed integrando le disposizioni stesse con quelle del ripetuto decreto e con le altre leggi dello Stato;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, per quanto concerne la modificazione nel numero degli osservatori industriali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, degli esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale, per le colonie e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, firmato d'ordine Nostro dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — GIURIATI — BELLUZZO — FEDERZONI — CIANO.

Testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali.

TITOLO I.

ORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA.

Art. 1.

(Art. 1 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123).

E' istituita la Commissione Suprema di difesa, quale organo interministeriale, allo scopo di coordinare lo studio e la risoluzione delle questioni attinenti alla difesa nazionale e di stabilire le norme per lo sfruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difesa stessa.

Art. 2.

(Art. 2 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123).

La Commissione Suprema di difesa è costituita da un Comitato deliberativo e da organi consultivi.

Comitato deliberativo della Commissione Suprema di difesa.

Art. 3.

(Art. 3 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, e art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Il Comitato deliberativo è composto come segue:

il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente;

il Duca della Vittoria, Maresciallo d'Italia Armando Diaz, Vice-presidente;

il Ministro per gli affari esteri; il Ministro per le colonie; il Ministro per l'interno; il Ministro per le finanze; il Ministro per la guerra; il Ministro per la marina; il Ministro per l'aeronautica; il Ministro per l'economia nazionale e il Ministro per le comunicazioni.

Possono essere chiamati a farne parte anche altri Ministri come membri con voto deliberativo, quando si trattino questioni riflettenti la loro particolare competenza.

Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il Capo di Stato Maggiore generale; il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; il Capo di Stato Maggiore della Re-

gia marina; il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica; il presidente del Comitato per la mobilitazione civile (di cui al seguente art. 5).

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati a esprimere il loro parere ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Organo per la notifica dei provvedimenti è la segreteria generale della Commissione Suprema di difesa.

Organi consultivi della Commissione Suprema di difesa.

Art. 4.

(Art. 4 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, e art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Sono organi consultivi della Commissione Suprema di difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'Esercito (di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927 n. 69);

b) il Comitato degli ammiragli (istituito con R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156);

c) il Comitato tecnico della Regia aeronautica (di cui al R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, ed al R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, e successive modificazioni);

d) il Comitato per la mobilitazione civile (di cui al seguente art. 5).

Art. 5.

(Art. 5 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123; art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281, e articolo unico del R. decreto 6 agosto 1926, n. 1765).

Il Comitato per la mobilitazione civile è organo di studio e consultivo della Commissione Suprema di difesa per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, alla organizzazione ed all'impiego delle risorse occorrenti per la guerra.

Il Comitato risiede presso il Ministero dell'economia nazionale ed è composto:

di un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei seguenti membri:

1. un rappresentante per ciascuno dei tre Ministeri: guerra, marina ed aeronautica;

2. otto, fra rappresentanti delle grandi associazioni tecniche, culturali ed economiche del Paese e rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza, della industria, della agricoltura e della economia, nominati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, presidente della Commissione Suprema di difesa, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, d'accordo con il presidente del Comitato;

3. il capo della segreteria generale della Commissione Suprema di difesa.

Per lo studio di questioni ed argomenti specifici il presidente avrà facoltà di richiedere l'intervento nel Comitato dei delegati di ciascuno dei Ministeri interessati secondo la rispettiva competenza.

Le modalità che dovranno regolare i rapporti diretti fra il Comitato ed il Ministero dell'economia nazionale saranno determinate di accordo fra il Ministro per l'economia nazionale ed il presidente del Comitato.

Per le questioni in special modo attinenti alla produzione dell'armamento e del munizionamento, o ai servizi elettrici o alle comunicazioni elettriche, quando l'argomento lo richieda, il presidente del Comitato per la mobilitazione civile domanderà l'intervento di un delegato dei Comitati superiori tecnici istituiti coi Regi decreti 7 marzo 1926, n. 408, e n. 409, o di un delegato del Servizio chimico militare.

Il Comitato può aggregarsi, per decisione del suo presidente, volta a volta, persone scelte fra quelle particolarmente competenti nelle questioni da trattarsi.

I membri di cui al precedente comma 2° durano in carica due anni; al termine del primo anno dalle nomine conseguenti al presente testo unico scadrà la metà di detti membri in seguito a sorteggio.

Per lo studio e lo sviluppo delle questioni di sua competenza, il Comitato fa capo ad una propria segreteria, e agli organi del Ministero della economia nazionale, secondo le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo.

Il personale occorrente per il servizio di segreteria del Comitato viene proposto dal suo presidente e ad essa destinato a sua richiesta dai Ministeri interessati.

Il presidente del Comitato per la mobilitazione civile fa parte di diritto del Consiglio superiore dell'economia nazionale, di cui all'art. 22 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa.

Art. 6.

(Art. 6 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, e art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

La segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal presidente della Commissione, raccoglie e coordina le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, e notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato medesimo.

La segreteria generale è retta da un ufficiale superiore di Stato Maggiore del Regio esercito e vi sono addetti tre ufficiali superiori, rispettivamente comandati dai Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica. Essa è posta alle dipendenze disciplinari e amministrative del Ministero della guerra.

TITOLO II.

Servizio degli osservatori industriali.

Art. 7.

(Art. 1 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009).

E' istituito il servizio degli osservatori industriali allo scopo di seguire l'attività e la produzione delle varie industrie del Paese (attrezzamento, maestranze, capacità tecnica e produttiva ecc.) ai fini del loro concorso agli armamenti militari.

Art. 8.

(Art. 2 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009).

Il numero degli osservatori industriali è fissato in 55, così ripartiti fra le diverse amministrazioni militari:

Ministero della guerra	n. 40
Ministero della marina	» 12
Ministero dell'aeronautica	» 3

E' data facoltà alla Commissione Suprema di difesa di variare le sopraindicate proporzioni in relazione ad eventuali mutamenti della presente situazione industriale.

Art. 9.

(Art. 3 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, e art. 5 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Il servizio degli osservatori industriali fa parte del Ministero della economia nazionale ed è alla diretta dipendenza del presidente del Comitato per la mobilitazione civile, per il suo speciale servizio.

Art. 10.

(Art. 4 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009).

I predetti osservatori, ferma restando la dipendenza di cui all'art. 9, faranno capo a stabilimenti, direzioni ed uffici tecnici, ed altri vari organi di produzione, di esperienze e di studio delle amministrazioni del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Le direzioni dei predetti stabilimenti od organi sono tenute ad agevolare agli osservatori l'esecuzione del loro mandato ponendo a contributo la loro capacità tecnica e scientifica.

Art. 11.

(Art. 5 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, e art. 6 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Per assolvere i compiti indicati nell'art. 7 gli osservatori industriali hanno libero accesso in tutti gli stabilimenti industriali del Paese. Agli industriali, per quanto concerne i propri stabilimenti, ed al loro personale dirigente — tecnico ed amministrativo — per quanto riflette il proprio speciale servizio negli stabilimenti, è fatto obbligo di aderire alle richieste di informazioni che venissero ad essi rivolte dai predetti osservatori.

Gli osservatori sono tenuti a mantenere il segreto, nel modo più assoluto e rigoroso, sopra ogni informazione raccolta, non soltanto nei confronti degli altri industriali e di

qualsiasi persona od ente pubblico e privato, ma altresì nei confronti di qualsiasi amministrazione dello Stato.

I dati raccolti dovranno essere comunicati, in via riservatissima, esclusivamente alla segreteria del Comitato per la mobilitazione civile, alla quale pure incombe l'obbligo del segreto a norma del comma precedente.

Per le comunicazioni di notizie che involgono gravi interessi delle ditte industriali, queste possono riservarsi di riferire direttamente al presidente del Comitato per la mobilitazione civile.

Art. 12.

(Art. 6 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, e art. 7 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Gli industriali ed i loro dirigenti tecnici ed amministrativi, i quali si rifiutino di fornire le richieste notizie, ovvero le forniscano con indicazioni di dati ed elementi falsi, sono puniti con la multa da L. 1000 a L. 10,000. In caso di recidiva, il colpevole è punito, oltre che con la multa, con la detenzione sino a sei mesi.

Salvo che il fatto costituisca altro più grave reato, l'osservatore industriale, od altri che, appartenendo al personale dipendente dal presidente del Comitato per la mobilitazione civile, comunichi, anche ad una sola persona, le notizie fornite dalle ditte industriali, è punito con la detenzione fino a 30 mesi e con la multa sino a L. 3000.

Quando le notizie siano conosciute per negligenza o imprudenza del funzionario, la pena sarà della detenzione fino a tre mesi e della multa fino a L. 1000.

Art. 13.

(Art. 7 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, e art. 8 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Gli osservatori industriali saranno scelti fra i tenenti colonnelli, maggiori e capitani del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica e fra i chimici delle suddette amministrazioni militari; e saranno ammessi allo speciale servizio con le norme che verranno emanate dalle amministrazioni militari interessate, di concerto col Ministero dell'economia nazionale.

L'assunzione al suddetto servizio non diverrà definitiva se non dopo superato con esito favorevole un esperimento di mesi sei.

Art. 14.

(Art. 8 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009).

Gli osservatori industriali sono amministrati dalle amministrazioni militari dalle quali dipendono.

Essi seguitano a far parte del proprio ruolo d'origine, nel cui organico seguitano ad essere compresi, conservando tutti i loro diritti tanto in materia di assegni che di avanzamento e di pensione, e non sono in alcun modo sostituiti nei ruoli stessi.

Agli osservatori industriali, per sopraluoghi presso gli stabilimenti ed organi industriali della rispettiva zona, non è corrisposta indennità di missione.

E' ad essi però attribuito, con apposito stanziamento da farsi sul bilancio del Ministero delle finanze, un assegno mensile da computarsi pel totale degli osservatori industriali stabilito dall'art. 8 e da commisurarsi in base ad una somma globale di L. 25,000 mensili lorde. Detta somma sarà ripartita fra i vari osservatori in ragione della estensione della zona a ciascuno di essi assegnata e del numero, entità e dislocazione degli stabilimenti industriali esistenti nella zona stessa.

Alla suddetta ripartizione provvederà, con apposito decreto, il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Mediante accordi fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 (convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257) sarà provveduto ai mezzi di viaggio sulle ferrovie per i predetti osservatori industriali.

Art. 15.

(Art. 9 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009).

Il periodo di permanenza nelle funzioni di osservatore industriale non può oltrepassare i 5 anni.

E' data però facoltà al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di protrarre caso per caso, con suo decreto, il termine suddetto ove speciali esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 16.

(Art. 10 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, e art. 9 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Le amministrazioni di cui al precedente art. 10 provvederanno ai locali per uso ufficio nonchè per il relativo ammobiliamento, riscaldamento ed illuminazione; esse forniranno altresì il personale di scritturazione e custodia strettamente indispensabile.

Alle spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, riscaldamento ed illuminazione) provvederà il Ministero dell'economia nazionale, sul cui bilancio sarà inscritta la somma di L. 60,000 che verrà erogata e ripartita secondo le norme da stabilirsi dal Ministero dell'economia nazionale di concerto con quello delle finanze.

Art. 17.

(Art. 11 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009).

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, saranno emanate le norme esecutive del presente testo unico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica

MUSSOLINI.

N. 165. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alle norme per la revisione dei prezzi nei contratti non riguardanti opere pubbliche stipulati dal Ministero della guerra.** — (Gabinetto). — 9 gennaio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 58, del 9 marzo 1928 - Anno VI).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316;

Considerato che occorre stabilire le norme di cui all'articolo 9 del citato Regio decreto, nei riguardi dei contratti stipulati dal Ministero della guerra, che non contengano clausole in base alle quali si possa procedere in altri modi a revisione dei prezzi;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Decreta:

Art. 1.

I contratti stipulati dal Ministero della guerra che non riguardino opere pubbliche e abbiano durata superiore a un anno e che non contengano clausole in base alle quali si possa procedere in altri modi alla revisione dei prezzi, sono ugualmente soggetti a revisione, quando si verifichi, in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto, una diminuzione superiore nel complesso al 10 per cento.

Art. 2.

La revisione di cui all'articolo precedente sarà fatta secondo le norme di cui agli articoli 1 e 7 del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, restando sostituito, in relazione al disposto dell'art. 10 dello stesso decreto, il Consiglio di Stato al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro per la guerra*: CAVALLERO. *Il Ministro per le finanze*: VOLPI.

N. 166. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 371 - Approvazione del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote.** — (Gabinetto). — 9 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 59, del 10 marzo 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico, tra l'altro, le disposizioni di leggi generali e speciali riguardanti il matrimonio degli ufficiali e la costituzione della relativa dote, introducendovi le opportune modificazioni nonchè ogni altra norma di integrazione di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote.

Art. 1.

(Art. 18 allegato *B* alla legge 29 dicembre 1910, n. 894; art. 1 della legge 25 giugno 1911, n. 617; art. 1 della legge 16 giugno 1912, n. 606; art. 14 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281; art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257; art. 1 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1957; art. 8 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399; art. 1 e 19 della legge 11 marzo 1926, n. 397; art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 399; art. 1 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763).

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa, o in sospensione dall'impiego, e gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria dalla quale provengano, non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento.

Il Regio assentimento non potrà esser concesso agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza prima che abbiano raggiunto l'età di 25 anni, ed a quelli della Regia aeronautica prima che abbiano raggiunta l'età di 30 anni.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo non possono contrarre matrimonio senza il Regio assentimento neppure dopo aver superato il limite di età stabilito per la cessazione in via normale dal servizio permanente.

Art. 2.

(Articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1895, n. 497; art. 2 della legge 25 giugno 1911, n. 617; art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397).

L'ufficiale che contrae matrimonio senza il Regio assentimento o unione matrimoniale con il solo rito religioso, è dispensato dal servizio permanente.

La dispensa ha luogo in seguito a dichiarazione del Tribunale supremo militare, la quale affermi che il matrimonio o l'unione matrimoniale fu contratta in contravvenzione del presente testo unico.

Art. 3.

(Art. 3 della legge 25 giugno 1911, n. 617).

Nel caso d'imminente pericolo di vita, se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza avere ottenuto il Regio assentimento, salvo i casi d'impedimento contemplati dal codice civile.

Ove il coniuge giudicato in *extremis* sopravviva, l'ufficiale che non ottenga entro dieci mesi dalla celebrazione del matrimonio il Regio assentimento, incorrerà nella dispensa dal servizio permanente a norma dell'art. 2.

Art. 4.

(Art. 1 e 8 della legge 11 marzo 1926, n. 399; art. 1 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 920).

Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio, di cui agli articoli precedenti, gli ufficiali fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso, del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, ad eccezione di quelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo e degli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, debbono comprovare di possedere — a prescindere dallo stipendio del proprio grado e delle relative indennità di qualsiasi natura — una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli garentiti dallo Stato nella seguente misura:

di L. 7000 nominali per il grado di sottotenente;
di L. 4500 nominali per il grado di tenente;
di L. 3000 nominali per il grado di capitano;
di L. 1500 nominali per il grado di maggiore;

o gradi corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza.

Per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma del Regio esercito, per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi della Regia marina, e per gli ufficiali specializzati della Regia aeronautica, la rendita lorda di cui sopra è ridotta a L. 3000 nominali.

I sottufficiali già ammogliati, nel caso di nomina, secondo le disposizioni in vigore, ad ufficiali in servizio permanente nel Corpo Reale equipaggi della Regia marina oppure nei ruoli combattenti o specializzati dell'arma aeronautica nel genio aeronautico o nel ruolo di amministrazione della Regia aeronautica, non hanno l'obbligo della costituzione della dote.

Art. 5.

(Art. 2 della legge 11 marzo 1926, n. 399).

La dote della sposa può tener luogo della rendita, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto nell'articolo precedente.

Art. 6.

(Art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 399).

Durante il matrimonio, il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene all'ufficiale. Nel caso di separazione dei coniugi, si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 7.

(Art. 4 della legge 11 marzo 1926, n 399).

La rendita, ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata, nè in tutto nè in parte, nonostante qualunque altra diversa disposizione di legge, fino a quando essa non divenga liberamente disponibile a norma del seguente articolo 8; e le annualità non possono cedersi nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo.

Art. 8.

(Art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 399).

La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando l'ufficiale abbia raggiunto lo stipendio iniziale del grado di colonnello o del grado corrispondente nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza;

b) quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio permanente;

c) quando l'ufficiale sia collocato in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie senza discendenti superstiti maschi in età minore o femmine in età minore non maritate.

Art. 9.

(Art. 6 della legge 11 marzo 1926, n. 399; art. 4, secondo comma, della legge 25 giugno 1911, n. 617).

La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 4 e 5, sono dichiarate dal Tribunale supremo militare, sopra ricorso dell'ufficiale, sentito il Regio avvocato generale militare.

Lo stesso Tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilità della rendita sia, a norma dell'art. 8, per le rendite costituite in base alle disposizioni contenute nel presente testo unico, sia per quelle costituite in occasione di matrimoni contratti sotto l'impero di leggi precedenti.

Per ogni altro provvedimento, salvo il disposto dell'articolo seguente, sono competenti i tribunali ordinari.

Art. 10.

(Art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 399).

L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza possedere la rendita di cui all'art. 4 o che abbia prodotto prove in tutto od in parte simulate per dimostrarne il possesso, ovvero che abbia costituito e comprovato una rendita simulata, è dispensato dal servizio permanente.

La dispensa ha luogo in seguito ad accertamento e a dichiarazione motivata del Tribunale supremo militare, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione del presente testo unico.

La dichiarazione non è soggetta ad alcun gravame.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia chè sieno in contrasto con quelle contenute nel presente testo unico.

Art. 12.

(Art. 5 della legge 25 giugno 1911, n. 617, e art. 10 della legge 11 marzo 1926, n. 399).

Il Governo del Re è autorizzato a riordinare le norme esecutive delle disposizioni di legge riportate nel presente testo unico.

Disposizione transitoria.

Art. 13.

(Art 7 del R. decreto-legge 6 aprile 1926, n. 657).

In deroga alle vigenti disposizioni, il Ministro per l'aeronautica ha la facoltà di procedere a nomine in servizio permanente nei ruoli della Regia aeronautica di ufficiali di complemento, già ammogliati, senza l'obbligo di costituire la dote di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399, quando detti ufficiali siano stati già in servizio presso la Regia aeronautica alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 657, o quando dette nomine siano in dipendenza di bandi di concorso emanati anteriormente al 1° aprile 1926 o da emanare in applicazione di disposizioni preesistenti alla data suddetta e riflettenti reclutamenti straordinari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica:

MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

N. 167. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 327 – Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti.** — (Gabinetto). — 23 febbraio 1928 – Anno VI – (*Gazzetta ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1928-Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico, tra l'altro, le disposizioni di leggi generali e speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, introducendo nelle leggi stesse le modificazioni opportune;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti.

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA GUERRA.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

I servizi dell'Amministrazione centrale della guerra sono ripartiti nel modo seguente:

Gabinetto;
Ufficio coordinamento;
Ufficio dei generali;
Direzione generale personali civili e affari generali;
Direzione generale personale ufficiali;
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;
Direzione generale artiglieria e automobilismo;
Direzione generale del genio;
Direzione generale servizi logistici;
Direzione generale di sanità militare;
Ispettorato generale amministrativo;
Direzione del centro chimico militare;
Servizio ippico e veterinario;
Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, potrà essere modificata la ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

Con decreto del Ministro della guerra saranno stabilite le attribuzioni particolari dei vari servizi ed uffici del Ministero.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 11 marzo 1926, n. 400, e art. 24, 2° comma, della legge 11 marzo 1926, n. 396).

L'organico del personale della carriera amministrativa (gruppo A) del Ministero della guerra è il seguente:

GRADO	Numero dei posti coperti da: funzionari civili	militari
4° Direttori generali	2	5 (*a*)
5° Ispettori generali	6	—
6° Direttori capi divisione	17	12
6° Ispettori superiori	1	—
7° Capi sezione	30	26
8° Consiglieri	35 (*b*)	
9° Primi segretari	59	—
10° Segretari	61	—
11° Vice segretari		

UFFICIALI CHE NON RICOPRONO POSTI NEL RUOLO AMMINISTRATIVO

Grado	Numero dei posti
5° Generali di brigata (Servizio ippico e veterinario e centro chimico)	2 (*c*)
6° Colonnello veterinario	1
6° Colonnello chimico farmacista	1
6° Colonnello medico	1
6° Colonnello d'amministrazione	1
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi 8° Maggiori delle varie armi e corpi	12
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi 8° Maggiori delle varie armi e corpi 9° Capitani delle varie armi e corpi	27 (*d*)
9° Capitani delle varie armi e corpi	100
10° e 11° Tenenti o sottotenenti delle varie armi e corpi	2
10° e 11° Tenente o sottotenente dei carabinieri reali	1 (*e*)

(*a*) Rimane ferma la disposizione di cui al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1838.

(*b*) Di cui 6 con funzioni d'ispettore.

(*c*) Compresi nella Tabella degli ufficiali generali delle varie armi di cui alla legge sull'ordinamento del Regio esercito.

(*d*) Numero aumentabile sempre che all'aumento corrispondano altrettante vacanze negli organici fissati dalla nuova legge di ordinamento del Regio esercito.

(*e*) Richiamato dal congedo.

Art. 3.

(Art. 137 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Le funzioni di direttore generale e di capo divisione nell'Amministrazione centrale della guerra per i posti che a norma del precedente art. 2 sono assegnati a personale militare, possono affidarsi: quelle di direttore generale a ufficiali generali di qualsiasi grado, e quelle di direttore capo divisione normalmente a colonnelli ed eccezionalmente anche a tenenti colonnelli.

Gli ufficiali chiamati a coprire i posti di capo sezione e di consigliere saranno investiti delle funzioni dell'uno o dell'altro grado a seconda che sieno tenenti colonnelli o maggiori.

Art. 4.

(R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, art. 1°, comma 1°; art. 11, comma 1°; art. 12 - Legge 11 marzo 1926, n. 400, art. 5, comma 3° R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, art. 8).

Presso ciascun Comando di corpo d'armata, presso i Comandi militari della Sicilia e della Sardegna e presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali è permanentemente destinato, con decreto del Ministro della guerra, un funzionario facente parte del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 7°, con le funzioni d'ispettore amministrativo territoriale di cui al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253.

Il Ministro della guerra ha facoltà, con suo decreto, di destinare funzionari civili dell'Amministrazione centrale presso i Comandi di corpo d'armata, presso i Comandi militari della Sicilia e della Sardegna e presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali per coadiuvare l'ispettore amministrativo territoriale.

Agli ispettori amministrativi territoriali ed ai funzionari di cui sopra, destinati fuori della capitale, sarà corrisposta — oltre quant'altro loro spetti a norma di legge — un'indennità rispettivamente di L. 10,000 e di L. 5000, di cui la metà all'atto della loro destinazione e l'altra metà all'inizio del 3° anno di permanenza nella nuova sede.

La permanenza nelle funzioni d'ispettore amministrativo territoriale e quella dei funzionari di cui sopra, presso gli uffici degli ispettori amministrativi territoriali, non sarà di regola minore di 4 anni, compatibilmente beninteso con le esigenze di servizio.

Art. 5.

(Art. 5, commi 1° e 2°, della legge 11 marzo 1926, n. 400, e art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

I funzionari di grado non inferiore al 7° destinati presso i Comandi di corpo d'armata, presso i Comandi militari della Sicilia e della Sardegna e presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali con funzioni di ispettori amministrativi territoriali, a senso del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, sono, con le garanzie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, surrogati nel ruolo, salvo quanto è prescritto dal successivo articolo 34 del presente testo unico.

Ai funzionari del grado 7° destinati come sopra, è attribuito durante l'incarico il grado 6° della gerarchia.

Art. 6.

(Art 138 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il numero complessivo degli impiegati d'ordine del ruolo unificato ai sensi dell'art. 140 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, da destinare in servizio presso l'Amministrazione centrale, non può superare i 350.

Art. 7.

(R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, allegato IV, tabella n. 33).

L'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra è il seguente:

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	50
Uscieri	52
Inservienti	25
Legatori di libri	2
Commesso di magazzino	1
Agenti di magazzino	2
	134

Art. 8.

(Art 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

Al personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra può essere preposta persona che appartenga o che abbia appartenuto all'Amministrazione dello Stato.

TITOLO II.

Dei personali civili dipendenti.

Art. 9.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, allegato 2°, tabella n. 54).

L'organico del personale della giustizia militare è il seguente:

Magistratura.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
3° Regio avvocato generale militare	1
4° Regi sostituti avvocati generali militari . .	2
5° Regi avvocati militari	13
6° Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 1ª classe	18
7° Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 2ª classe	19
8° Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe	15
9° Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 2ª classe	10
10° Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 3ª classe	10
	88

Personale di cancelleria.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
7° Cancelliere capo del Tribunale supremo militare	1
8° Cancellieri capi dei Tribunali militari	13
9° Cancellieri di 1ª classe	14
10° Cancellieri di 2ª classe	58
11° Cancellieri di 3ª classe	
	86

Lo stato giuridico del personale della giustizia militare è regolato dai Regi decreti 19 ottobre 1923, n. 2316, e 30 dicembre 1923, n. 2903, sull'ordinamento giudiziario militare; e, in quanto non contrastino con le disposizioni degli stessi decreti e salvo quanto è disposto per l'avanzamento nel ruolo della magistratura dall'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono ad esso applicabili le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

(Art. 14, 4° comma, del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309; art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 400, e art. 1 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816).

Il numero dei commissari di leva (gruppo *B*) è di 158 compresi i 22 commissari di leva, nominati in base all'articolo 21 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, che costituiscono un ruolo ad esaurimento. Questi, di mano in mano che cesseranno dal servizio, dovranno, a norma delle disposizioni in vigore, essere sostituiti con altrettanti commissari di leva provenienti dagli ufficiali e reclutati nel modo indicato nell'articolo seguente.

Il numero complessivo dei commissari di leva potrà essere modificato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, allorquando la popolazione di taluna delle provincie venga a risultare, per constatazione ufficiale, aumentata o diminuita rispetto ai limiti fissati dall'art. 38 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437.

Art. 11.

(Art. 18 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, e art. 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816).

I commissari di leva costituiscono un personale civile dipendente dal Ministero della guerra e ad essi sono applicabili le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto appresso è stabilito.

I detti commissari sono tratti per concorso per titoli dagli ufficiali del Regio esercito aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello e appartenenti alla posizione ausiliaria o all'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

All'atto dell'assunzione in servizio essi saranno trasferiti, a seconda dell'età, nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva.

Spettano loro le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria o dell'aspettativa per riduzione di quadri.

Avranno diritto allo stesso trattamento di pensione come se il servizio di commissario di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

La nomina sarà definitiva in seguito a conferma da farsi con decreto del Ministro per la guerra, dopo un anno dalla loro assunzione in servizio. Anche prima di tale termine però il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma essi saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti.

Art. 12.

(R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, articolo 19; R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 29; R. decreto 9 luglio 1925, n. 1206, art. 3; legge 11 marzo 1926, n. 400, art. 16).

I commissari di leva nominati a senso dell'articolo precedente prenderanno posto nel ruolo sulla base del grado e dell'anzianità di grado che avevano come ufficiali.

Ai soli effetti dei rapporti gerarchici i commissari di leva provenienti dagli ufficiali sono classificati nel grado che, in base alle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923,

n. 2395, corrisponde a quello che essi precedentemente rivestivano nell'Esercito e secondo la loro anzianità in questo ultimo grado.

Però gli ufficiali nominati commissari di leva dopo il 1° gennaio 1925 sono classificati, sempre ai soli effetti dei rapporti gerarchici, dopo l'ultimo ufficiale dello stesso grado già nominato commissario di leva.

Art. 13.

(R. decreto 27 maggio 1923, n 1309, art. 19; legge 11 marzo 1926, n. 400, art. 16).

I commissari di leva nominati ai sensi dell'art. 11 hanno, se giudicati meritevoli dal Consiglio d'amministrazione, diritto agli stessi aumenti di stipendio che vengono assegnati, anche per promozione, ad ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado ed anzianità od anzianità minore, appartenenti alla stessa arma e corpo, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore.

Quelli fra i predetti commissarî che sono stati nominati prima del 1° gennaio 1925, sempre col verificarsi delle anzidette condizioni, possono invece ottenere gli aumenti corrispondenti a due promozioni, senza peraltro poter superare, in nessun caso, il massimo dello stipendio di colonnello.

I commissari di leva provenienti da armi o corpi che eventualmente non fossero più compresi nell'ordinamento dell'Esercito, potranno conseguire l'aumento di stipendio, nei limiti e nei modi suindicati, non appena abbiano ottenuto tale aumento, anche per promozione, tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo di qualsiasi arma o corpo, di pari grado ed anzianità.

Art. 14.

(Art. 18 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855).

Per i ventidue commissari di leva (gruppo *B*) del ruolo ad esaurimento, di cui al precedente articolo 10, è stabilita la seguente tabella organica:

	Numero dei posti
Grado ottavo	5
Grado nono	7
Gradi decimo e undecimo	10
Totale . . .	22

Art. 15.

Le note di qualifica dei commissari di leva sono compilate e firmate dal generale ispettore di mobilitazione competente per territorio e rivedute e firmate dal rispettivo comandante di corpo d'armata.

Art. 16.
(Art. 8 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

L'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare è il seguente:

Personale del gruppo *A*:

Grado	Numero dei posti
6° Geodeta capo	1
7° Ingegnere geografo superiore	1
8° Ingegnere geografo principale	1
9° Ingegneri geografi	2
10° Ingegnere geografo aggiunto	1
	6

Personale del gruppo *B*:
Topografi.

Grado	Numero dei posti
8° Topografi capi	17
9° Primi topografi	24
10° Topografi 11° Topografi aggiunti	30
	71

Disegnatori.

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori tecnici principali	3
9° Capi disegnatori tecnici	7
10° Disegnatori tecnici 11° Disegnatori tecnici aggiunti	22
	32

Art. 17.

(Art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

L'organico del personale tecnico civile d'artiglieria è il seguente:

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Specialisti tecnici capi	2
8° Specialisti tecnici principali	2
9° Specialisti tecnici	3
10° Specialisti tecnici aggiunti	3
	10

Art. 18.

(Legge 11 marzo 1926, n. 400, art. 10, e R. D. L. 31 marzo 1926, n. 537, art. 5).

L'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (gruppo *A*) è il seguente:

	Numero dei posti
Grado 7° Specialista tecnico capo	1
» 8° Specialisti tecnici principali	3
» 9° Specialisti tecnici.	3
	7

Art. 19.

(Art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

L'organico del personale tecnico civile del genio e del commissariato militare (gruppo *A*) è il seguente:

	Numero dei posti
Grado 6° Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica	1
» 7° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica	1

Grado 7°	Ingegnere specialista per i servizi tecnici di commissariato militare	1
» 8°	Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica	1
» 9°	Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica	2
		6

Art. 20.

(R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3227, articoli 2 e 5, e legge 11 marzo 1926, n. 400, art. 12).

L'organico dei maestri civili di scherma e di educazione fisica (gruppo *B*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
10° Maestri di prima classe	35
11° Maestri di seconda classe	

I maestri civili di scherma e di educazione fisica sono tratti dai sottotenenti maestri di scherma che, al raggiungimento del 55° anno di età, optino per il passaggio nel ruolo anzidetto. Tale passaggio ha luogo qualora, nel ruolo stesso, esistano posti disponibili.

Nella 2ª classe (grado 11°) sono inscritti coloro che abbiano stipendio non superiore a L. 9500, escluso il supplemento di servizio attivo: nella 1ª classe (grado 10°) quelli provvisti di stipendio superiore a L. 9500, escluso il supplemento di servizio attivo.

I due maestri direttori, attualmente in servizio, continuano ad essere considerati come impiegati del grado 9°.

Art. 21.

(Art. 3 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864).

L'organico dei ragionieri geometri del Genio militare (gruppo *B*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
6° Ragioniere geometra superiore	1
7° Ragionieri geometri capi	14
8° Ragionieri geometri principali	18
9° Primi ragionieri geometri	51
10° Ragionieri geometri	50
11° Vice ragionieri geometri	
	134

Art. 22.

(Tabella n. 63, alleg. II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

L'organico dei ragionieri d'artiglieria (gruppo *B*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
6° Ragioniere superiore	1
7° Ragionieri capi	13
8° Ragionieri principali	26
9° Primi ragionieri	53
10° Ragionieri	66
11° Vice ragionieri	
	159

Art. 23.

(Art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

L'organico dei capitecnici di artiglieria e genio (gruppo *B*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
8° Capitecnici capi officina	11
9° Primi capitecnici	29
10° Capitecnici	60
11° Capitecnici aggiunti	
	100

Art. 24.

(Art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

L'organico dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio (gruppo *B*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori tecnici principali	12
9° Capi disegnatori tecnici	30
10° Disegnatori tecnici	52
11° Disegnatori tecnici aggiunti	
	94

Art. 25.

(Art. 3 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864).

L'organico degli assistenti del genio militare (gruppo *C*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
9° Assistenti principali	10
10° Primi assistenti	20
11° Assistenti	35
12° Assistenti aggiunti	65
	130

Art. 26.

(Tabella n. 64, alleg. II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

L'organico del personale tecnico civile dei depositi allevamento cavalli (gruppo *C*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
9° Agente capo	1
10° Primi agenti	2
11° Agenti	2
12° Vice agenti	2
	7

Art. 27.

(Legge 16 luglio 1914, n. 679, art. 45, e annotazione alle tabelle organiche del Ministero della guerra, allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il personale civile insegnante negli Istituti militari è conservato fino ad eliminazione con lo stesso trattamento economico e l'orario d'obbligo stabilito per gli insegnanti delle scuole medie.

Ad esso inoltre sono applicabili, per i collocamenti a riposo, gli stessi limiti di età stabiliti per i professori delle scuole medie.

Salvo le eccezioni di cui sopra, per tutto il resto sono applicabili al personale anzidetto le norme relative allo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 28.

(Tabella n. 62, alleg. II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

E' conservato fino ad esaurimento il ruolo transitorio del personale civile dei farmacisti militari (gruppo A) al quale appartengono i farmacisti capi (grado 8°) che sono attualmente in servizio.

Art. 29.

(Allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tabella n. 55).

L'organico del personale d'ordine delle Amministrazioni militari (gruppo *C*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	112
10° Primi archivisti	336
11° Archivisti	560
12° Applicati	1007
	2015

Personale con incarichi speciali.

Grado	Numero dei posti
10° Capo tipografo tecnico del Comando del Corpo di Stato Maggiore	1

Art. 30.

(Allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tabella n. 65).

L'organico degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari (gruppo *C*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
9° Ufficiali d'ordine capi	22
10° Ufficiali d'ordine principali	67
11° Primi ufficiali d'ordine	111
12° Ufficiali d'ordine	202
	402

Art. 31.

(R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206, art. 1 e tabella relativa).

Il ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari e telefonisti civili delle Amministrazioni militari (gruppo *C*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
12° Massaggiatori e telefonisti	33

Art. 32.

Ai personali civili dell'Amministrazione militare sono applicabili le disposizioni che regolano l'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, in quanto esse non contrastino con le disposizioni contenute o richiamate nei precedenti articoli, e con le norme particolari emanate o da emanarsi per l'ordinamento e l'avanzamento degli impiegati appartenenti a ruoli tecnici speciali, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 33.

(Art. 6 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

Per non oltre un biennio dalla prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 400, è data facoltà al Ministro per la guerra di prescindere dall'osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai posti dei gradi 5° e 6° del ruolo del personale della carriera amministrativa (gruppo *A*), nonchè per le promozioni a non oltre dieci posti nel grado 7° del ruolo medesimo.

Art. 34.

Fin quando conserverà efficacia il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, la facoltà prevista dall'art. 5 del presente testo unico, di surrogare nel ruolo i funzionari destinati quali ispettori amministrativi territoriali, non potrà essere esercitata, se non compatibilmente con le limitazioni sancite dall'art. 3 del citato decreto-legge.

Art. 35.

In eccezione temporanea al disposto dell'art. 15 del presente testo unico, le note di qualifica dei commissari di leva per l'anno 1927 saranno compilate con le norme dell'articolo 23 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N. 168. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 380 – Modifiche alle norme di attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 1° marzo 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 59, del 10 marzo 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di modificare le vigenti disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visto l'art. 8 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, che reca norme per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, è abrogato, e sostituito dalle norme seguenti.

Art. 2.

Le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale speciale sono esercitate da un procuratore generale, nominato con decreto del Ministro per la guerra, e scelto nel seno delle seguenti categorie:

1° ufficiali generali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio attivo permanente, o in congedo, o fuori quadro, purchè forniti di laurea in giurisprudenza.

2° magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare od amministrativo, di grado non inferiore al quarto;

3° funzionari delle Regie avvocature erariali, di grado non inferiore al quarto;

4° professori di ruolo di discipline giuridiche in Università od Istituti superiori del Regno, purchè di grado non inferiore al quarto.

Alle dipendenze del procuratore generale presso il Tribunale speciale prestano servizio uno o più sostituti, nominati con decreto del Ministro per la guerra, e scelti nel seno delle seguenti categorie:

1° ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio attivo permanente, in congedo o fuori quadro, purchè forniti di laurea in giurisprudenza;

2° magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare od amministrativo;

3° avvocati erariali, vice avvocati erariali e sostituti avvocati erariali;

4° professori di ruolo di discipline giuridiche in Università od Istituti superiori del Regno.

Entro queste ultime categorie, e con le medesime formalità, possono essere nominati uno o più giudici istruttori. Peraltro la nomina potrà, se necessario, cadere anche su ufficiali sforniti di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

Il personale di cancelleria necessario per il funzionamento del Tribunale speciale è scelto, con decreto del Ministro per la guerra, tra i funzionari di cancelleria addetti alla magistratura militare, ovvero fra quelli addetti alla magistratur ordinaria.

Art. 4.

Qualora le nomine di cui agli articoli 2 e 3 cadano su persona che presti servizio alle dipendenze di altra Amministrazione, il decreto del Ministro per la guerra sarà adottato di concerto con l'Amministrazione interessata.

Le nomine stesse sono temporanee e potranno essere revocate con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 169. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale sono assegnati al Tribunale speciale per la difesa dello Stato un altro vice presidente ed altri due giudici supplenti.** — (Gabinetto). — 7 marzo 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 63, del 15 marzo 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visto l'articolo 5 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, per l'attuazione della legge predetta;

Veduto il Nostro decreto 4 gennaio 1927;

Ritenuta la necessità di assegnare al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato un altro vice presidente ed altri due giudici supplenti;

Decreta:

Al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato sono assegnati i seguenti ufficiali, in aggiunta a quelli che presentemente vi sono addetti:

a) con le funzioni di vice presidente:

CIACCI comm. Augusto, generale di divisione della riserva, luogotenente generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

b) con le funzioni di giudici supplenti:

1° SGARZI cav. Giovanni, colonnello di cavalleria in aspettativa per riduzione di quadri, console nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

2° PIROLI cav. Alberto, tenente colonnello dei bersaglieri in aspettativa per riduzione di quadri, console della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo
Ministro per la Guerra

MUSSOLINI.

N. 170. — AVANZAMENTO. — **Corso di istruzione per i tenenti colonnelli in A. R. Q. delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 marzo 1928 - Anno VI.

I seguenti tenenti colonnelli in A. R. Q. delle armi combattenti sono ammessi a frequentare il corso d'istruzione di cui alla circolare 472 del *giornale militare* 1927 che avrà luogo presso le scuole centrali di Civitavecchia dal 17 aprile al 17 maggio p. v.:

Arma di fanteria.

CERCONE Francesco, comando divisione militare Milano.
LINGUA Angelo, comando divisione militare Torino.
PIETRACCINI Camillo, comando divisione militare Roma.
NEGRI CESI Antonio, comando divisione militare Milano.
MOSCONE Giuseppe, comando divisione militare Napoli.
COMUCCI Mario, comando divisione militare Firenze.
DEAMBROSI Carlo, comando divisione militare Milano.
BIESTRO Angelo, comando divisione militare Napoli.
CAUDANA Gaetano, comando divisione militare Livorno.
COSTA Arturo, comando divisione militare Verona.
DE MARTNI Vittorio, comando divisione militare Roma.
BERGADANI Alfredo, comando divisione militare Torino.
GOBBI Guelfo, comando divisione militare Roma.
CAVAROCCHI Giunio, comando divisione militare Roma.
D'ALONZO Francesco, comando divisione militare Bari.
LUZZATI Santino, comando divisione militare Cuneo.
LODI Ezio, comando divisione militare Roma.
DEL NOCE Guido, comando divisione militare Ancona.
CERBONESCHI Cerbonesco, comando divisione militare Milano.
BIMONTE Michelangelo, comando divisione militare Salerno.
VILLA Vincenzo, comando divisione militare Milano.
LAMBERT Luigi, comando divisione militare Torino.

PECORARI Angelo, comando divisione militare Ancona.
ANAU Angelo, comando divisione Roma.
GALLI Vittorio, comando divisione Roma.
MOZZONI Adolfo, comando divisione militare Trieste.
VOLPE LANDI Alberto, comando divisione militare Piacenza.

Arma di cavalleria.

RUFFO Giuseppe, comando divisione militare Napoli.
PROTANI Giuseppe, comando divisione militare Torino.
PORTO conte Palatino conte di Vivaro e di Valvegna cav. Alessandro, comando divisione militare Padova.
LANZA Ulrico, comando divisione militare Bologna.
STRANO Natale, comando divisione militare Messina.
CARINI Arturo, comando divisione militare Milano.
MAZZACCARA Angelo, comando divisione militare Milano.
BALBO BERTONE DI SAMBUY Filippo, comando divisione militare Torino.
ADIMARI MORELLI Adimaro, comando divisione militare Firenze.

Arma di artiglieria.

TUSINI Pier Camillo, comando divisione militare Verona.
VENIER Sebastiano, comando divisione militare Milano.
ASINARI DI SAN MARZANO Carlo, comando divisione militare Roma.
MASINO nob. Giacinto, comando divisione militare Torino.
CIVALIERI INVIZIATI nob. dei conti nob. dei signori di Masio e Quattordio Alberto, comando divisione militare Torino.

Arma del genio.

GALASSI Napoleone, comando divisione militare Bologna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 171. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 marzo 1928 - Anno VI.

1. — Dall'11 aprile al 4 agosto c. a. sarà svolto presso la sezione del gruppo aerostieri di Tarquinia, un corso per ufficiali osservatori delle sezioni aerostatiche.

2. — Il corso comprenderà due periodi:

1° *periodo* (un mese): addestramento teorico, integrato da ascensioni in pallone frenato.

2° *periodo* (tre mesi): addestramento pratico sulla osservazione del pallone frenato.

Al termine del corso gli ufficiali dovranno rientrare ai corpi di provenienza.

3. — Possono chiedere l'ammissione al corso ufficiali inferiori di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e carri armati, purchè:

al 1° gennaio non superino i 35 anni di età;

i capitani abbiano anzianità non anteriore alla sottoindicata:

fanteria:	14 maggio 1927
cavalleria:	18 settembre 1917
artiglieria:	29 luglio 1917.

4. — Il numero di ufficiali da ammettere al corso è di 8, di cui 4 di artiglieria. Sarà data la preferenza ai subalterni ed ai celibi.

5. — Le domande di ammissione dovranno essere redatte in carta da bollo di L. 3, ed indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), a cui dovranno pervenire non oltre il 31 marzo p. v.

Ad esse debbono allegarsi i seguenti documenti:

— un certificato di idoneità al servizio aerostatico, rilasciato dai competenti ospedali territoriali;

— un breve rapporto delle autorità compilatrici delle note caratteristiche, dal quale risulti, con giudizio esplicito, se per cultura professionale, carattere, condotta, ecc. l'ufficiale dà affidamento di seguire il corso con profitto.

Le autorità gerarchiche, nell'inoltrare le domande, esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

6. — Gli ammessi dovranno presentarsi al comando della sezione aerostieri di Tarquinia l'11 aprile, alle ore 16.

7. — Il comando del gruppo aerostieri proporrà a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) il ritorno ai corpi di provenienza degli ufficiali allievi che durante lo svolgimento del corso dimostrano di non possedere le attitudini per lo speciale servizio.

8. — Al termine del corso gli ufficiali saranno sottoposti, da parte del comando del gruppo aerostieri, ad appositi esperimenti teorico-pratici: quelli riconosciuti idonei alla carica di osservatore dal pallone frenato riceveranno il prescritto brevetto rilasciato dall'ispettorato del genio per delegazione di questo Ministero. Sui loro libretti personali sarà inoltre apposta la notazione di « *Ha frequentato il 1° corso aerostatico ed è abilitato al servizio di osservatore dal pallone frenato - brevetto n. . . . . in data . . . . . rilasciato dall'ispettorato dell'arma del genio* ».

9. — Durante l'intero corso gli ufficiali allievi continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli assegni ordinari e le indennità, compreso le indennità aerostatiche previste dalla circolare 460 del *giornale militare* 1925, art. 4, in base alle comunicazioni che al riguardo farà il comando del gruppo aerostieri ai corpi interessati.

10. — Gli ufficiali ammessi al corso non dovranno farsi seguire dai rispettivi attendenti. Quelli aventi diritto alle razioni foraggio conserveranno il diritto alle razioni stesse, ma dovranno lasciare i cavalli presso i corpi cui gli ufficiali stessi appartengono.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 172. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Trasferimento a Firenze della sede dell'Ufficio di S. E. il generale di corpo d'armata comandante designato d'armata Montanari cav. Umberto.** – (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 15 marzo 1928 – Anno VI.

Dal giorno 10 corrente l'Ufficio di S. E. il generale di corpo d'armata comandante designato di armata MONTANARI cav. Umberto si è trasferito nella sua sede di Firenze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 173. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 389 – Modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina.** — (Gabinetto). — 26 febbraio 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 62, del 14 marzo 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, che approva il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, contenente nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma 2° del paragrafo 140 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina è sostituito dal seguente:

« Le predette autorità inviano il parere suddetto con tutti i documenti relativi all'Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona, richiedendo il suo avviso in merito ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

NOTIFICAZIONI

Il R. decreto inserito a pag. 365 *giornale militare* 1928, circolare 140 e riguardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca di Pistoia, è stato registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1928 - Anno VI - Guerra, reg. 10, fogl. 285.

Sotto la data del 1° marzo c. a. si è costituito in Treviso l'11° reggimento genio.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40, anno 1927, circolare 568:

A pagina 1874 depennare il capitano VITALE Massimo R. C. T. C. Cirenaica.

Disp. 55ª, anno 1927, circolare 789:

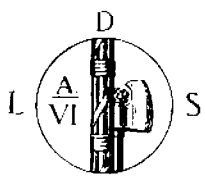
A pag. 2491 depennare il capitano LANZA Pietro del 6° fanteria.

Dispensa 8, anno 1928, circolare 135:

A pagina 351, agli UFFICIALI VETERINARI aggiungere: capitani 30 aprile.

Dispensa 8, anno 1928:

A pagina 352 depennare il sottotenente AIROLDI DI ROBBIATE Eugenio, Piemonte reale cavalleria.



PREZZO L. 1,20

(1549) — Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1928 - ANNO VI — 17 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine cent. 50. Il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di cent. 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 174 – 16 marzo 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1908 . . *Pag.* 471

Circolare N. 174. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1908.** – (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 marzo 1928 – Anno VI.

Reclute chiamate alle armi e reclute non comprese od escluse dalla chiamata stessa.

1. — Come è prescritto nel manifesto allegato n. 1, la chiamata alle armi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1908 avrà inizio il 23 aprile 1928. Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi in 9 giorni.

I giovani obbligati a rispondere alla presente chiamata, e quelli in essa non compresi od esclusi, risultano dai nn. 1 a 6 del manifesto.

2. — A chiarimento del disposto del n. 6 del manifesto, si avverte che le reclute non obbligate a rispondere alla presente chiamata perchè già prestano un servizio che è da con-

siderarsi computabile agli effetti della ferma di leva sono — oltre quelle in servizio militare vero e proprio nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza e nelle Legioni libiche della M.V.S.N. — quelle che appartengono alla Milizia nazionale forestale, alla Milizia portuaria, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

3. — I militari i quali, dopo la incorporazione, dal dirigente il servizio sanitario del Corpo vengono giudicati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità, specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità, debbono essere inviati in osservazione in un ospedale militare, affinchè il direttore di questo possa emettere il proprio giudizio per il quale non occorre la normale procedura delle rassegne, ma basta che egli trascriva, firmandola, la propria dichiarazione medica nella colonna riservata agli ufficiali rassegnatori e la determinazione nell'apposita colonna del foglio di rassegna.

I militari, riconosciuti nelle condizioni di limitata idoneità al servizio militare di cui all'elenco *B*, saranno ammessi alla dispensa dal compiere la ferma e congedati.

4. — Nel rilasciare alle reclute dispensate perchè limitatamente idonee ovvero di statura uguale od inferiore a metri 1.54 — inferiore a m. 1.52 per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna — il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio mod. 4, i comandi dei distretti militari avranno cura di inserirvi, come « causa per la quale si rilascia il congedo », le parole: « dispensa dal compiere la ferma ai sensi dell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, 5 agosto 1927, n. 1437 », facendo riferimento alla presente circolare.

Sarà pure rilasciato il foglio di congedo illimitato alle reclute, di cui alla lettera *a*) del n. 5 del manifesto, che ne facessero richiesta, dovendo anche esse essere considerate esentate dal presentarsi alle armi; e come « causa per la quale si rilascia il congedo » sarà citata la presente circolare.

5. — Le reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare potranno fruire della riduzione di servizio

prevista dall'art. 109 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, con le modalità e nel tempo che il Ministero si riserva di determinare.

Si avverte, però, sin d'ora che possono aspirare alla stessa facilitazione:

i giovani che abbiano appartenuto almeno per due anni scolastici ad un collegio militare o all'accademia navale;

i giovani inscritti da non meno di due anni alla M.V.S.N. purchè, però, anche se non abbiano frequentato il corso di istruzione premilitare, siansi presentati agli esami finali ed abbiano conseguito la idoneità.

Modalità di esecuzione della chiamata.

6. — Alle reclute comprese nella presente chiamata sarà inviata, da parte del distretto militare di leva, la cartolina precetto mod. 5 del catalogo.

L'ordine della chiamata viene pure reso di pubblica ragione, come di consueto, con l'apposito manifesto allegato n. 1 della presente circolare, fatto preparare direttamente dal Ministero e distribuito ai comandi dei distretti militari nel numero di copie necessario per l'affissione in tutti i comuni compresi nel rispettivo territorio.

I comandi dei distretti provvederanno, peraltro, dal canto loro, a far stampare uno specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare — da affiggersi a piè del manifesto — nel quale sono indicati i giorni in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina precetto.

Ciascun comando di distretto militare, oltre alle copie del manifesto da inviare al più presto possibile alle amministrazioni dei comuni compresi nel proprio territorio per l'affissione, dovrà trasmetterne una copia ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandanti di circolo della Regia guardia di finanza, alle Capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare e ai locali comandi della M. V. S. N.

Le copie destinate ai comuni del territorio di Zara dovranno essere inviate dal comando del distretto militare di Ancona.

Anche nei comuni di doppia nazionalità o mistilingui appartenenti alle nuove provincie sarà pubblicato il solo manifesto in lingua italiana.

Reclute che si presentano con ritardo senza giustificati motivi.

7. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno loro fissato, valgono le norme di cui al n. 37 del manifesto.

Perchè, poi, possa, a suo tempo, farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 139 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, i comandi dei distretti militari avranno cura di far apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . . giorni di ritardo non giustificato . . . . . li . . . . . .* ».

Reclute che si trovano nelle Colonie e nelle Isole Egee.

8. — Le reclute che si trovano in Eritrea, in Somalia, in Libia o nelle isole Egee potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale le incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quest'ultimo dovrà indicare a parte nel rendiconto mod. 25 il numero di tali reclute.

Licenza straordinaria per lutto famigliare.

9. — Della concessione della licenza straordinaria di giorni 30, ammessa dal n. 22 del manifesto, i comandi dei distretti militari avranno cura di prendere nota sulla matricola del militare.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

10. — I militari, compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo che essi avrebbero dovuto compiere sotto le armi.

Qualora il servizio già prestato non raggiunga tale durata, essi dovranno rimanere sotto le armi soltanto per il tempo necessario a raggiungerla; peraltro se, a tal uopo, essi dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, trascorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

11. — Coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

Se abbiano da compiere meno di sei mesi di servizio ma più di tre, saranno destinati ad un corpo o reparto stanziato nel territorio della divisione militare territoriale cui appartiene il distretto militare di presentazione.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

12. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 24 del manifesto.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

13. — Per le reclute, comprese nella presente chiamata, che hanno l'obbligo o chiedono di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nei nn. 24 e 25 del manifesto.

14. — Appena ricevute dalle reclute le domande documentate o le denunzie dei titoli di studio di cui ai nn. 24 e 25 del manifesto, i comandi di distretto richiederanno di urgenza — qualora non ne siano già in possesso — la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42, nonchè le informazioni riservate di cui al paragrafo 331 della « Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ».

I predetti documenti, insieme col titolo di studio, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno dai distretti essere sollecitamente trasmessi al comando di corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi

il distretto. I distretti della Sicilia trasmetteranno i documenti stessi al comando militare dell'Isola e quelli della Sardegna al comando del corpo d'armata di Firenze.

15. — Per le reclute, comprese nella presente chiamata, le quali, in armonia a quanto è detto nel n. 29 del manifesto, aspirino all'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, valgono le disposizioni contenute nella circolare 22 del *Giornale militare* c. a.

Ritardi e rinvii.

16. — Per i ritardi e i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei nn. 13 a 21 del manifesto, con avvertenza che i laureati che debbono ancora sostenere l'esame di Stato dovranno essere considerati nelle stesse condizioni degli studenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 99 del Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, 5 agosto 1927, n. 1437.

Per essi sarà sufficiente, però, per ottenere la continuazione del ritardo del servizio, la presentazione d'un certificato attestante che debbono sostenere l'esame di Stato, anzichè l'atto notorio giudiziale richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d*) succitata.

Le aggiunte e varianti apportate alla « *Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva* ». *Edizione* 1926 - *Provveditorato generale dello Stato - Libreria,* di cui è cenno nel n. 15 del manifesto, sono contenute nella circolare 104 del *giornale militare* c. a.

17. — Questo Ministero richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari sul disposto del n. 16 dell'annesso manifesto ed invita i Comandi stessi a provvedere perchè, in occasione della chiamata alle armi, si proceda ad un'accuratissima revisione della posizione dei militari ammessi al ritardo, affinchè non accada che continuino indebitamente a fruire di tale agevolazione coloro che abbiano superato il limite assoluto di età posto dalla legge vigente.

Gli elenchi mod. 28 (militari ammessi per la prima volta al ritardo), mod. 32 (militari ammessi alla continuazione del ritardo), mod. 33 (variazioni avvenute nel corso dell'anno fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo), dovranno essere compilati e trasmessi a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione truppa) non oltre il 31 maggio p. v.

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

18. — Per l'ammissione nelle musiche militari, valgono le disposizioni contenute nel n. 33 del manifesto.

Per colmare le deficienze che, dopo avvenuta la incorporazione delle reclute, tuttora sussistessero nell'organico degli allievi musicanti delle musiche militari, i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna provvederanno, mediante opportuni trasferimenti, di elementi professionalmente idonei, scelti tra le reclute state assegnate ai dipendenti reggimenti di fanteria.

Solo nel caso in cui non fosse assolutamente possibile provvedere al completamento dell'organico delle musiche mediante i suaccennati trasferimenti, i comandi suddetti potranno rivolgersi a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione truppa) per le opportune ricerche di elementi idonei nei reggimenti dipendenti da altri comandi di corpo d'armata territoriali che abbiano completato l'organico stesso.

Aspiranti all'ammissione nella Regia guardia di finanza e nell'arma dei Carabinieri Reali.

19. — Per le ammissioni nella Regia guardia di finanza e nell'arma dei Carabinieri Reali valgono le disposizioni contenute nel n. 30 del manifesto.

Per quanto concerne, però, le ammissioni nei CC. RR., giusta le istruzioni impartite ai comandi dei distretti militari con apposita circolare, a temporanea deroga di quanto prescrivono i paragrafi 212 e seguenti dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, i comandi dei distretti, ricevute le domande presentate dagli aspiranti all'arruolamento nell'arma dei CC. RR., dopo di averle corredate con l'esito della visita medica, le trasmetteranno per gli ulteriori incombenti ai comandi di legione territoriale dell'arma nel cui territorio hanno residenza gli arruolandi stessi.

Aspiranti all'ammissione nelle truppe coloniali della Libia e dell'Eritrea.

20. — Per le reclute che a senso del n. 31 del manifesto, avranno inviato al comando del distretto militare la dichiarazione di aspirare a prestare servizio in Libia od in Eritrea, nei Regi corpi di truppe coloniali, i comandi dei distretti militari trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione leva) non più tardi del 10 aprile 1928, un elenco numerico nel quale dovranno essere dimostrate distintamente per la Libia e per l'Eritrea le « Reclute che abbiano dichiarato di voler prestare in Libia ed in Eritrea la ferma ordinaria di leva », in distinte colonne secondo il mestiere e la professione esercitate, raggruppando in unica colonna le reclute che esercitino un mestiere od una professione che non abbia speciale interesse per le assegnazioni alle truppe coloniali.

Questo Ministero si riserva di dare successive disposizioni telegrafiche per indicare quante delle reclute segnalate dovranno essere avviate al comando di tappa coloniale in Siracusa, per l'ulteriore inoltro in Libia e di quante, invece, dovranno essere rinviate in congedo provvisorio per essere avviate, in epoca che verrà a suo tempo stabilita, in Eritrea.

Presentazione delle domande speciali.

21. — Come è detto nel n. 34 del manifesto, tutte le domande di speciali trattamenti dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire ai comandi dei distretti competenti entro il 5 aprile 1928 ad eccezione di quelle con le quali si chiede l'ammissione nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia e dell'Eritrea, nei Carabinieri Reali e nella Regia guardia di finanza, le quali potranno essere accettate fino a che non sia avvenuta la partenza degli aspiranti per il corpo di assegnazione.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, o ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, o al Ministero della guerra delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per quelle domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

22. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali trattamenti di cui al predetto n. 34 del manifesto, sospenderanno la assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di quindici giorni da quello in cui avranno termine le operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi.

La ferma di queste reclute — come di tutte quelle altre che imprendano il servizio alle armi dopo il giorno stabilito — decorrerà, s'intende, dal giorno in cui avrà inizio l'effettiva prestazione del servizio militare.

Aspiranti all'ammissione come allievi ufficiali di complemento nel ruolo combattente della R. aeronautica.

23. — I comandi dei distretti militari, per le reclute della classe 1908 aspiranti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nel ruolo combattente della R. aeronautica, si regoleranno in conformità dell'art. 4 del relativo bando di concorso in data 11 febbraio scorso, pubblicato a cura del Ministero dell'aeronautica.

Essi, ricevuta comunicazione dal predetto Ministero dei nomi degli aspiranti da inviare alla visita psicofisiologica, ne sospenderanno l'assegnazione ai corpi; salvo a darvi poi corso quando dallo stesso Ministero ricevessero comunicazione della non avvenuta ammissione.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

24. — I giovani, che dichiarino per iscritto di voler concorrere alle accademie di Modena e di Torino per seguire i corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo, saranno dai comandi di distretto militare lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purchè provino di essere in possesso dei titoli di studio che darebbero ad essi facoltà di chiedere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento. Entro il 1° agosto,

essi dovranno poi dimostrare di essere in possesso di tutti i documenti che nell'apposito bando di concorso saranno prescritti per gli aspiranti alle accademie medesime.

Visite mediche presso i distretti.

25. — Anche in occasione della chiamata alle armi della classe 1908, la visita medica presso i distretti sarà praticata a tutte le reclute indistintamente.

Sarà cura dei comandi dei distretti di prendere tempestivamente opportuni accordi con le direzioni di sanità interessate, onde, per tutto il periodo della presentazione delle reclute, siano destinati ai distretti medesimi gli ufficiali medici nel numero indispensabile, tenuto conto del periodo abbreviato in cui avverrà la presentazione.

Gli ufficiali medici destinati a tale servizio presso i distretti, invieranno in osservazione o proporranno a rassegna le reclute per le quali ciò risulti necessario, a norma degli elenchi *A* e *B* riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24. Dove e quando le direzioni di sanità lo credessero opportuno, anche in relazione alla disponibilità di ufficiali medici, le rassegne potranno essere praticate da apposite commissioni, nella stessa sede del distretto.

Assegnazione ai corpi.

26. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero invierà ai comandi di distretto per mezzo dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretto avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

27. — Nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi i comandi dei distretti militari avranno cura di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed alle speciali avvertenze inserite dal Ministero nelle tabelle di assegnazione.

28. — Eseguita l'assegnazione, i comandi dei distretti la indicheranno sulla cartolina-precetto; su questa segneranno inoltre il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presenti le indicazioni contenute nella circolare che verrà comunicata dall'ufficio trasporti del comando del corpo di Stato Maggiore.

Per le reclute però che non superino la statura di m. 1.54 (m. 1.52 per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna), la cartolina precetto non dovrà contenere l'indicazione dell'assegnazione. L'assegnazione per queste reclute sarà fatta nel solo caso che dalla visita medica che esse dovranno subire all'atto della presentazione al distretto militare, risultassero idonee al servizio.

29. — I comandi dei distretti effettueranno le assegnazioni in base ai giudizi di idoneità pronunciati dagli organi di leva, tenendo, per altro, presente i nuovi limiti di statura di cui al n. 32 della presente circolare, senza attendere l'esito della visita a cui le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto a senso di quanto è disposto nel precedente n. 25, inquantochè le visite stesse hanno essenzialmente lo scopo di accertare il perdurare delle condizioni di idoneità fisica in genere a prestare servizio militare, e non quello di determinare l'idoneità delle reclute a servire in una piuttosto che in un'altra arma.

Ma potranno cambiare l'assegnazione già indicata sulla cartolina-precetto sia quando i sanitari, nella visita di cui al n. 25, pur confermando l'idoneità generica della recluta al servizio militare, non confermassero quella specifica al servizio in una data arma o specialità risultante dal giudizio di predesignazione, sia quando esigenze nuove, manifestatesi durante la presentazione delle reclute, lo esigano.

I cambiamenti, peraltro, dovranno sempre essere contenuti nei limiti dello stretto indispensabile.

Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno ad altro distretto che non sia quello di leva, dal quale non hanno ricevuta la cartolina precetto, il comando del distretto di presentazione si rivolgerà a quello di leva secondo le norme consuete.

Per quanto riguarda l'assegnazione alle varie armi, corpi e specialità, le reclute comprese nella presente chiamata, le quali per trovarsi in una delle condizioni previste dall'ar-

ticolo 82 del vigente Testo unico siano state ammesse alla ferma riducibile o abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo relativo, saranno considerate in tutto e per tutto come reclute ascritte alla ferma ordinaria.

30. — Per le reclute per le quali non esiste giudizio di idoneità (tutte quelle arruolate prima della leva sulla classe 1904) l'assegnazione sarà fatta dai distretti all'atto della loro presentazione: e quindi l'assegnazione non potrà essere indicata sulle cartoline-precetto.

I distretti si regoleranno in proposito secondo le istruzioni contenute nel n. 172 della circolare 521 *giornale militare* 1927.

31. — Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. Quindi i comandanti di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima della partenza delle reclute per i corpi. Se, per avventura, siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva) qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle segnalazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme dei nn. 179 e seguenti della *Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio esercito,* avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le RR. Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

32. — I limiti di statura già in vigore, per l'assegnazione delle reclute alle varie armi, corpi, specialità e servizi, vengono modificati dalla seguente tabella, che sostituisce, abrogandola, quella contenuta nel n. 173 della circolare 521 del *giornale militare* 1927.

Arma, corpo e specialità	Limite di statura		Note
	minimo	massimo	
Granatieri	1.75	indeterminato	(1) Questo limite potrà essere oltrepassato.
Fanteria di linea	1.50	1.74 (1)	
Bersaglieri	1.65	1.75	
Alpini	1.50	indeterminato	(2) Per i barcaioli di fiume m. 1.58.
Cavalleria — cavalleggeri	1.58	1.68	
Cavalleria — lancieri	1.60	1.70	
Artiglieria — da campagna — gr. trainati	1.60	1.70	
Artiglieria — da campagna — gr. someggiati	1.68	indeterminato	
Artiglieria — pesante campale	1.60	1.70	
Artiglieria — a cavallo	1.60	1.70	
Artiglieria — da montagna	1.72	indeterminato	
Artiglieria — pesante e da costa	1.65	indeterminato	
Artiglieria — controaerei	1.50	1.70	
Genio — telegrafisti e radiotelegrafisti	1.50	indeterminato	
Genio — fotoelettricisti	1.50	indeterminato	
Genio — pontieri	1.66 (2)	indeterminato	
Genio — lagunari	1.50	indeterminato	
Genio — ferrovieri	1.60	indeterminato	
Genio — aerostieri	1.50	indeterminato	
Genio — zappatori - minatori	1.50	indeterminato	
Servizio chimico	1.50	indeterminato	
Treno di artiglieria	1.50	1.70	
Servizio automobilistico	1.50	indeterminato	
Carri armati	1.50	indeterminato	
Sanità	1.50	indeterminato	
Sussistenza	1.50	indeterminato	
Riparti distrettuali	1.50	indeterminato	
Scuole militari	1.50	indeterminato	

33. — Le eventuali deficienze che si verificassero nel contingente assegnabile, di fronte alla quota risultante dalle tabelle di assegnazione, dovranno essere ripartite proporzionalmente fra le varie armi e specialità, eccettuate le armi e le specialità che debbono ricevere la loro quota al completo.

A tal uopo i comandi di distretto modificheranno, ove occorra, una parte delle assegnazioni già fatte in precedenza.

Se invece si verificasse un'esuberanza di contingente, essa dovrà essere ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea, artiglieria da campagna e reggimenti genio, in soprannumero alle quote fissate.

34. — Nelle assegnazioni, i comandi di distretto dovranno inoltre tenere presenti le norme seguenti che riguardano le singole armi e specialità e dovranno, occorrendo, scostarsi dai giudizi di idoneità degli organi di leva che non corrispondessero alle norme stesse.

Potranno scostarsi da tali giudizi anche nel caso che le reclute, dopo il loro arruolamento, abbiano fatto o facciano pervenire al comando del distretto documenti che comprovino la loro idoneità a prestare servizio nelle varie specialità.

a) *Fanteria di linea.*

Si richiama l'attenzione dei comandi di distretto sui nuovi limiti di statura stabiliti per la fanteria. L'ascrizione a quest'arma dovrà esser fatta col preciso criterio di destinarvi i migliori elementi per prestanza e robustezza fisica dopo aver provveduto alla scelta degli inscritti che debbono rispondere a speciali tassativi requisiti.

Ad ogni reggimento di fanteria di linea, sono state assegnate, nella quota, 25 reclute con i requisiti stabiliti per l'artiglieria someggiata. Tali reclute, che i distretti interessati dovranno segnalare ai corpi cui esse sono assegnate, sono destinate alle sezioni cannoni di accompagnamento.

Nelle quote indicate nelle tabelle di assegnazione i distretti comprenderanno, per ogni reggimento — compresi quelli dei granatieri, dei bersaglieri e degli alpini — un armaiuolo od operaio metallurgico, un falegname, un fabbro ferraio, un fucinatore, un carradore od affine.

I distretti che, in base alle tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute al 9° reggimento fanteria in Rodi, dovranno dare la preferenza nell'assegnazione a quelle re-

clute che facciano domanda di destinazione per le isole Egee, evitando di assegnarvi, per quanto possibile, reclute analfabete e di scarsa prestanza fisica.

I distretti che, pure in base alle tabelle di assegnazione, dovranno assegnare 18 reclute per gli stabilimenti militari di pena, dovranno sceglierle con cura fra quelle di ottima condotta morale e politica, che sappiano leggere e scrivere e posseggano la prestanza fisica che occorre per esercitare sui detenuti il necessario prestigio.

Dovrà essere data la precedenza a coloro che, possedendo i suddetti requisiti, accettino di buon grado la detta destinazione.

Dei militari prescelti i distretti interessati dovranno inviare apposito elenco nominativo tanto al comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta quanto al comando del 15° reggimento fanteria al quale le reclute stesse debbono affluire per ricevere la prima istruzione.

Le reclute destinate al 157° reggimento fanteria dovranno essere avviate al deposito del reggimento, in Macerata, il quale provvederà poi per il loro ulteriore avviamento a Zara.

b) *Bersaglieri.*

Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri debbono possedere i requisiti di robustezza fisica prescritti per tale specialità.

La scelta, inoltre, degli operai specializzati indicati nelle tabelle di assegnazione, dovrà esser fatta con ogni cura.

c) *Truppe alpine* (alpini e artiglieria da montagna).

Le reclute da assegnare alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) devono essere prescelte tra quelle dei mandamenti montani e quasi montani indicati nelle apposite tabelle di reclutamento. *Soltanto qualora il gettito di tali mandamenti non fosse sufficiente* a fornire la quota di assegnazione prevista, si ricorrerà alle reclute dei mandamenti di collina e pedemontani pure indicati nelle stesse tabelle. (Vedansi tabelle allegati *A* e *B* alla circolare 476 del *giornale militare* 1925).

E' necessario che nei mandamenti di reclutamento alpino, le truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) *abbiano*

la precedenza su tutte le altre armi, corpi e specialità, nella scelta degli elementi idonei per queste truppe, qualunque sia la professione e le speciali attitudini da essi possedute.

Le quote di assegnazione per i battaglioni alpini *devono, dunque, essere date al completo, in quanto che il primo còmpito dei distretti di reclutamento alpino è quello di fornire alle truppe alpine tutto il contingente previsto o prescelto.* Con ciò s'intende che nessuna recluta dei distretti di reclutamento alpino, predesignata dai consigli di leva, deve essere assegnata ad altri corpi o specialità.

Sola eccezione consentita è quella delle reclute da assegnare all'arma dei CC. RR. ed al corpo della R. Guardia di finanza; si avverte, però, al riguardo che è fatto obbligo ai comandi dei distretti di tener presente che tali assegnazioni *non debbono* complessivamente superare la misura del 5 % del numero stabilito dalle tabelle di assegnazione.

Qualora il numero delle reclute predesignate fosse superiore alla quota fissata nelle tabelle di assegnazione, il comando del distretto ne riferirà a questo Ministero per le sue determinazioni.

Tutte le reclute da assegnarsi alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) devono avere abitudine ed attitudine alla vita di montagna e notevoli requisiti di robustezza tali da assicurare pienamente la loro idoneità allo speciale servizio delle truppe alpine.

Le reclute predesignate dagli organi di leva per gli alpini, perchè soci del Club alpino italiano, possono essere assegnate dai comandi di distretto tanto agli alpini, quanto all'artiglieria da montagna, *qualunque* sia il distretto cui esse appartengano, se posseggano i requisiti fisici necessari e comprovino con certificati rilasciati dai presidenti di sezione del Club alpino, vidimati dal presidente generale del Club stesso, di aver compiuto escursioni, di particolare importanza e difficoltà, in alta montagna sia a scopo di sport, sia per l'esercizio della loro professione o del loro mestiere.

Le reclute da assegnarsi ai gruppi di artiglieria da montagna debbono avere statura non inferiore a m. 1.72; in caso di necessità si potrà transigere sul limite di statura scendendo fino a m. 1.68.

d) *Cavalleria.*

Tra le reclute predesignate per la cavalleria dovranno essere prescelte per i reggimenti Nizza, Savoia, Piemonte Rea-

le e Genova cavalleria quelle più alte di statura, non scendendo in ogni caso al disotto del limite minimo di cui al n. 32 della presente circolare.

Nel procedere all'assegnazione delle reclute alla cavalleria, il Ministero determina che sia tenuto anche conto *del peso delle reclute*, escludendo, di massima, quelle che superino i 65 chilogrammi, salvo qualche eccezione per individui di particolarissime attitudini per costituzione fisica o per professione esercitata, pei quali potrebbe ammettersi un peso di poco superiore.

I distretti dovranno evitare che alla cavalleria siano assegnate reclute che, pur avendo i requisiti richiesti per tale arma, siano operai specializzati.

Al reggimento cavalleggeri di Monferrato sono state assegnate con le tabelle, 50 reclute in più delle quali 15 automobilisti, per la squadriglia autoblindo. Detti automobilisti saranno a cura del reggimento inviati all'11° centro automobilistico per l'istruzione.

Le reclute da destinarsi ai depositi cavalli stalloni sono state assegnate ai reggimenti cavalleggeri di Novara, cavalleggeri di Alessandria, cavalleggeri di Firenze e Piemonte Reale cavalleria.

I comandi di distretto che, in base alle indicazioni poste sulla tabella d'assegnazione, dovranno fornire tali reclute, le segnaleranno distintamente e nominativamente, con apposita lettera, ai comandi di reggimento ed al comando del personale del deposito cavalli stalloni in Pisa, indicando la futura destinazione al deposito cavalli stalloni fissato nella tabella.

e) *Palafrenieri.*

Le reclute da assegnarsi ai reparti palafrenieri dovranno avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria.

Al reparto palafrenieri della scuola di cavalleria in Pinerolo sono state assegnate dalle tabelle 50 reclute in più, tra le quali 15 automobilisti per la squadriglia autoblindo di quella scuola. Detti automobilisti saranno, per cura della scuola, avviati al 1° centro automobilistico di Torino, per l'istruzione.

Tutte le reclute assegnate ai reparti palafrenieri dovranno essere amministrate dalle rispettive scuole.

f) *Deposito allevamento quadrupedi.*

I comandi di distretto che, secondo le tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute ai depositi allevamento cavalli sceglieranno le reclute stesse fra quelle che, per la loro professione indicata nell'allegato *C*, unito al foglio matricolare, possano presumersi abbiano maggior pratica del cavalcare (fantini, butteri, cavallari, ecc.).

g) *Artiglieria.*

Tra le reclute da assegnare alle varie specialità di artiglieria quelle analfabete non dovranno, in media, superare il 30 % delle quote di assegnazione.

Le reclute destinate quali conduttori di autoveicoli alle specialità di artiglieria fornite di automezzi, debbono avere la statura fissata per il servizio automobilistico e non già quella fissata per la specialità alla quale vengono assegnate.

Dovrà curarsi dai distretti militari che una congrua aliquota di tali reclute automobilisti sia tratta dagli automobilisti di professione, e che una parte degli operai meccanici sia scelta dalle reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

Alle compagnie treno dell'artiglieria da campagna dovranno essere assegnate di preferenza reclute di mestiere carrettieri, cavallari, butteri e simili.

Le reclute da assegnare ai gruppi someggiati dei reggimenti di artiglieria da campagna, debbono essere dotate di *notevole robustezza.*

Le reclute da assegnarsi alle specialità di artiglieria pesante campale, pesante e da costa, debbono essere scelte preferibilmente fra quelle di mestieri specializzati.

Come è stato indicato con apposita annotazione nelle tabelle, alcuni distretti della pianura padana dovranno costituire con reclute agricoltori, anche se mancanti di requisiti tecnici, la quota di automobilisti fissata per taluni reggimenti di artiglieria pesante campale e gruppi di artiglieria pesante forniti di trattrici.

Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti interessati perchè la scelta di tali reclute agricoltori sia fatta con la massima cura, essendo necessario che ai reparti summenzionati siano destinati elementi che diano affidamento di poter divenire buoni conduttori di automezzi.

Ai reggimenti 1° e 4° artiglieria pesante campale, è stata assegnata, in più, una quota di reclute da destinarsi ai gruppi portati.

Le reclute da assegnarsi al reggimento di artiglieria a cavallo devono avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria.

Le reclute da assegnarsi alle compagnie fotoelettricisti dell'artiglieria controaerei dovranno in complesso comprendere:

35 % di elettricisti ed aiuti;
25 % di motoristi ed aiuti;
25 % di conduttori di automezzi e meccanici;
5 % di studenti;
10 % di mestieri vari.

h) *Artificieri.*

I distretti di reclutamento per l'artiglieria, per gli zappatori e minatori del genio procureranno di assegnarvi, in conto della quota prestabilita, un certo numero di reclute, di professione operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta e pirotecnici, che dovranno poi frequentare corsi artificieri.

Genio.

In considerazione delle particolari esigenze dei reparti del genio, occorre che le assegnazioni di reclute a tali reparti siano fatte con elementi veramente idonei ed in conformità delle percentuali stabilite per ciascuna professione.

Come è indicato nelle tabelle di assegnazione, a taluni reparti del genio dovranno assegnarsi anche degli automobilisti e dei conducenti di quadrupedi.

Le reclute automobilisti da assegnare ai reparti forniti di automezzi dovranno avere i requisiti prescritti per il servizio automobilitsico e non già quelli per le specialità cui vengono assegnate.

Le reclute da assegnare quali conducenti di quadrupedi dovranno avere i requisiti prescritti per il treno di artiglieria.

i) *Zappatori-minatori e teleferisti.*

Le reclute da assegnarsi agli zappatori-minatori devono comprendere:

20 % di terrazzieri;
15 % di muratori, cementisti e scalpellini;
15 % di minatori;
10 % di motoristi ed aiuto;
6 % di falegnami e carradori;
5 % di fabbri, meccanici e aggiustatori;
5 % di elettricisti;
5 % di tubisti, stagnini, lattonieri e fontanieri;
5 % di barcaioli;
4 % di tintori, decoratori e scenografi;
10 % di studenti e mestieri vari.

La quota di reclute per le compagnie teleferisti deve comprendere motoristi ed aiuti, meccanici, fabbri, fucinatori e falegnami.

k) *Radiotelegrafisti e telegrafisti.*

I comandi dei distretti militari, quando rilevino dai modelli allegato *C* alla circolare 521 *giornale militare* 1927, che reclute riconosciute idonee ad incondizionato servizio e di statura non inferiore alla minima prescritta per le reclute che debbono essere incorporate, abbiano cognizione e pratica di radiotelegrafia e telegrafia, sia come radiotelegrafisti o telegrafisti di professione o apprendisti, sia come radiomotoristi o apprendisti, e quando tale loro qualità sia comprovata da qualche documento, assegneranno tutte le reclute stesse ai reggimenti radiotelegrafisti ed ai telegrafisti, superando anche eventualmente le aliquote di tale specialità loro assegnate, ed evitando in modo assoluto che reclute con i requisiti anzidetti siano destinate ad altre armi o specialità.

Se il numero dei radiomotoristi, indicato nelle tabelle di assegnazione, non potesse essere coperto con elementi specializzati nel genere, dovrà essere completato con motoristi, meccanici ed elettricisti.

In particolare modo dovrà essere curata la scelta del personale pei reggimenti radiotelegrafisti, data la grande importanza che va assumendo tale specialità per assicurare i collegamenti in guerra (specie con l'aeronautica), avver-

tendo che ai reggimenti stessi i distretti dovranno assegnare, oltre a tutti i radiotelegrafisti, anche i telegrafisti ricevitori ad udito, quelli che ricevono a corrente di zona ed i migliori apprendisti. Le quote per i telegrafisti potranno invece essere coperte con studenti di scuole medie, telefonisti, centralinisti ed elettricisti.

Dell'eventuale inosservanza di queste disposizioni saranno tenuti personalmente responsabili i comandanti dei distretti stessi.

l) *Pontieri e lagunari.*

Le reclute di professione barcaioli di fiume devono essere assegnate ai pontieri, a preferenza d'ogni altra arma e specialità.

La percentuale dei barcaiuoli nel contingente di reclute fissate per i pontieri, non deve essere inferiore al 30 %.

Al reparto lagunari dovranno essere assegnati: barcaioli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, operai in ferro, operai in legno, verniciatori, coloritori, aggiustatori, tappezzieri, muratori, elettricisti, disegnatori, peotai, burchiai ed in minima parte scritturali. Al reparto stesso dovrà assegnarsi anche qualche tipografo, e almeno il 4 % di motoristi e l'8 % di fuochisti di caldaie a vapore.

I gondolieri ed i barcaioli occorrenti per i servizi del presidio di Venezia dovranno essere forniti dal reparto lagunari.

m) *Ferrovieri.*

Tutti i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente al comando del reggimento ferrovieri le reclute aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi, applicati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fuochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti delle ferrovie dello Stato o delle Ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnazione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.

Segnaleranno inoltre reclute munite del certificato di conduttore di caldaie a vapore, aggiustatori meccanici e alcune altre munite di licenza tecnica o studi equipollenti e di diploma di istituti professionali.

Ogni distretto segnalerà infine dieci reclute manovali in genere, conducenti, verniciatori, carradori, contadini o terrazzieri con licenza elementare.

Il comando del reggimento ferrovieri, fatta la scelta, indicherà colla massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del battaglione che verrà indicato dal comando del reggimento.

Le reclute segnalate, che non venissero accettate o prescelte dal reggimento, saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo i giudizi di predesignazione.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Alessandria e Torino segnaleranno, ognuno, al suddetto reggimento due reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento, meno quelle di Torino che dovranno essere avviate al battaglione in Treviso.

Resta inteso che quei distretti, i quali, secondo le indicazioni della rispettiva tabella, dovessero fornire ai ferrovieri del genio taluni operai specializzati, dovranno assegnarveli direttamente ed indipendentemente dalle segnalazioni di cui sopra è cenno.

Le reclute, all'atto della loro partenza per raggiungere il corpo, dovranno essere tutte munite del loro documento professionale; ad ogni modo dovranno essere chiaramente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciascuna.

n) *Reclute per colombaie militari.*

Tutte le reclute che producano un certificato della presidenza della Federazione colombofila italiana, che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio in gare colombofile, dovranno essere segnalate telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva), il quale provvederà per la loro assegnazione.

o) *Servizio automobilistico.*

L'assegnazione delle reclute al servizio automobilistico — al quale, come è detto nel n. 35 del manifesto, dovranno essere destinati a preferenza gli automobilisti di professione

o per sport — dovrà essere curata dai comandanti di distretto con attenzione particolare; le quote, possibilmente, debbono essere date al completo.

Oltre agli operai specializzati indicati nelle tabelle, si dovrà assegnare anche qualche muratore e falegname.

Come per la precedente chiamata, le reclute in possesso di requisiti automobilistici (certificati di idoneità alla condotta di automezzi) risultanti esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di automobilisti, anzichè essere destinate a corpi non provvisti di automezzi dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

p) *Carri armati.*

Le reclute non automobilisti da destinarsi al reggimento carri armati dovranno avere i requisiti della fanteria di linea; invece le reclute automobilisti da destinarsi al reggimento stesso dovranno avere i requisiti per il servizio automobilistico e la relativa scelta dovrà farsi con ogni cura.

Anche per questa specialità, un'aliquota degli operai meccanici da assegnarvi dovrà essere tratta da reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

q) *Aeronautica.*

Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'aeronautica dovrà essere data la precedenza a coloro che chiedono di prestare servizio in tale arma; inoltre vi saranno assegnati coloro che comprovino di aver appartenuto alle industrie aeronautiche (motoristi di aviazione e dirigibili, montatori di aeroplano e di dirigibili, sarti aerostieri) e ad industrie della produzione del gas idrogeno. Se questi non bastino per completare la quota, vi saranno assegnati altri operai del genere di quelli indicati nella tabella di assegnazione.

Per la manovra ed il governo, saranno assegnate quelle reclute che, pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano fornite di sufficiente robustezza fisica e che per la massima parte non siano analfabete.

Le reclute che hanno frequentato i corsi premilitari di specializzazione aeronautica, dovranno essere assegnate ai centri aeronautici indicati nella tabella, computandole nella

quota che devono fornire. Nel caso che i distretti non riuscissero a coprire il numero previsto in ognuna delle specialità, indicate nella tabella di assegnazione, dovranno aumentare il numero delle reclute da adibire ai servizi vari in modo che la quota complessiva, indicata per l'assegnazione all'aeronautica, non subisca comunque diminuzione.

I comandi di distretto dovranno evitare, nel modo più assoluto, che, all'aeronautica, siano assegnate reclute qualificate di cattivi precedenti.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno essere incorporate in due scaglioni distinti per semestre di leva: nel formare il primo scaglione la preferenza dovrà essere data alle reclute che chiedano di essere subito incorporate ed a quelle nate in anni anteriori al 1908, o nel primo semestre di tale anno, nell'ordine della data di nascita, però soltanto fino a raggiungere la quota indicata per ogni scaglione e per ogni distretto nella rispettiva tabella di assegnazione. Queste reclute saranno dai distretti precettate ed avviate ai centri di destinazione subito dopo terminata la partenza per i corpi delle reclute destinate alle altre armi e specialità, nei giorni che verranno indicati nella circolare che verrà emanata dall'ufficio trasporti del comando del corpo di Stato Maggiore.

Le rimanenti reclute saranno parimenti precettate a presentarsi ai comandi dei distretti per essere sottoposte alla visita di cui al precedente n. 25; se in questa esse saranno riconosciute fisicamente idonee e inoltre se non risulteranno nuovi elementi che possano far mutare l'assegnazione già effettuata, saranno rinviate in congedo illimitato con l'obbligo di ripresentarsi al comando del distretto al 1° novembre 1928 per l'incorporazione.

S'intende che il periodo di tempo nel quale esse resteranno nella posizione di congedo non potrà essere computato agli effetti della durata della ferma.

I mod. 59 delle reclute dovranno essere inviati, dai distretti, ai comandi del centro delle zone aeree territoriali, alle quali le reclute stesse sono state assegnate.

r) *Scuole.*

I distretti che dovranno fornire reclute per la scuola di guerra, comprenderanno nella quota almeno sedici elementi idonei a ricoprire le mansioni di dattilografo, scritturale, telefonista, ecc.

Le reclute da assegnare alla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno, dovranno essere tratte da elementi scelti e, nei limiti del possibile, con 25 % della quota formato da studenti di scuole medie di grado superiore, ed altro 25 % con reclute che abbia ultimato la 5ª classe elementare.

Per la detta scuola, oltre gli automobilisti indicati nella tabella, i distretti comprenderanno nella quota, 10 fotoelettricisti (motoristi ed aiuti, elettricisti ed aiuti).

Alla scuola di cavalleria in Pinerolo sono state assegnate, in più della quota, 50 reclute da destinarsi allo squadrone di istruzione per i corsi allievi ufficiali di complemento di cavalleria.

A ciascuna delle scuole allievi ufficiali di complemento è stata assegnata, in più della quota stabilita, un'aliquota di reclute per il servizio di attendente degli ufficiali delle scuole stesse.

Per l'assegnazione delle reclute da destinarsi alla scuola centrale del genio, al gruppo specialisti della scuola centrale di artiglieria, all'accademia militare di artiglieria e genio, i distretti che devono fornire le reclute procureranno di dare al completo le specialità indicate nella tabella.

Per tutte le altre scuole (escluse quelle degli allievi ufficiali) i distretti procureranno di comprendere nella quota alcuni operai in legno e in ferro e qualche disegnatore, tipografo, scritturale e dattilografo.

Le quote per le scuole dovranno essere date al completo.

s) *Sanità.*

Oltre gli elementi indicati nella circolare 521 *giornale militare* 1927 e predesignati dagli organi di leva, i distretti potranno assegnare alla sanità, per completare la quota, commessi di farmacia, ed un congruo numero di studenti in genere, di impiegati e simili.

Pel servizio di portaferiti saranno scelti i braccianti, i contadini e simili e, in genere, le reclute che posseggono notevole robustezza fisica.

Pel servizio di infermieri dovrà evitarsi che siano destinate reclute analfabete.

Alla 7ª compagnia di sanità sono state assegnate 75 reclute in più, che dovranno, a suo tempo, essere destinate alla scuola di applicazione di sanità militare.

Nelle quote da fornirsi alla sanità i distretti procureranno di comprendere alcuni operai delle seguenti specialità: fuochisti o motoristi, falegnami, elettricisti, fabbri-meccanici, muratori, barbieri, cuochi, dattilografi, sarti, calzolai, stagnai-lattonieri, tipografi, pittori-verniciatori, arrotini e gassisti.

t) *Sussistenza.*

Analogamente a quanto è stato praticato in passato, i comandi dei distretti, per accertare in caso di dubbio la capacità professionale delle reclute da assegnare alla sussistenza (fornai, panettieri, mugnai e macellai) potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.

u) *Gruppo chimico.*

I distretti, che giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire le reclute per il gruppo chimico, dovranno destinarvi, oltre gli operai indicati nella tabella, reclute provenienti dalla scuola chimica tintoria di Prato e dalle scuole professionali di chimica o professionali in genere.

I distretti che non devono fornire reclute al gruppo chimico segnaleranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva) quelli che risultassero nelle condizioni suindicate.

Fra le reclute di mestieri vari da assegnare al gruppo chimico, i comandi dei distretti militari daranno la preferenza a quelle che abbiano lavorato negli stabilimenti di produzione dell'acido solforico, acido nitrico, di colori, di prodotti farmaceutici, in officine del gas illuminante e negli stabilimenti di esplosivi.

Cureranno inoltre che sia destinato qualche traduttore di lingua inglese e tedesca.

Si avverte che le quote indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date assolutamente al completo e che le reclute da assegnare dovranno essere tutte di robusta costituzione e di apparato respiratorio sano.

v) *Riparti distrettuali.*

Le reclute da assegnarsi ai riparti distrettuali dovranno essere *di buoni precedenti* ed avere i requisiti fisici richiesti per la fanteria, scegliendoli però tra i meno robusti. Questa prescrizione ha carattere tassativo.

Nel procedere all'assegnazione di tali reclute i distretti terranno presente che il 75 % dovrà essere particolarmente idoneo ad essere adibito a mansioni di ufficio.

Nella quota indicata nella rispettiva tabella di assegnazione i distretti procureranno di comprendere un certo numero di dattilografi, disegnatori e qualche tipografo o litografo.

Ai distretti di Bassano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Monza, Parma, Pavia, Pistoia, Sanremo, Sarzana, Savona, Treviglio, Varese, Vercelli e Vicenza è fatta una maggiore assegnazione di 30 reclute ciascuno; al distretto di Reggio Emilia una maggiore assegnazione di 40 reclute.

Dette reclute, convenientemente istruite assieme alle altre, dovranno rimanere tutte a disposizione di questo Ministero.

Al distretto di Ancona sono state assegnate 10 reclute in più, che dovranno, per cura del distretto stesso, essere destinate alla sezione autonoma di Zara.

Al riparto distrettuale di Firenze sono state assegnate in più 30 reclute, che dovranno essere tenute a disposizione dell'istituto geografico militare.

Ai riparti distrettuali di Roma e di Napoli sono state rispettivamente assegnate 10 reclute in più, da destinarsi al collegio militare di Roma ed a quello di Napoli.

I comandi dei distretti terranno presente che le aliquote di reclute da assegnare ai riparti distrettuali debbono, in quanto possibile, essere date al completo, e che la scelta delle reclute dev'essere fatta con ogni cura, specie per quelle da destinare alle mansioni di scritturali, al fine di avere la garanzia della loro capacità a bene disimpegnare le mansioni stesse.

Il comando del distretto di Bolzano è autorizzato a trarre dal proprio contingente di leva i cinque interpreti di tedesco di cui abbisogna.

Ciascuno dei distretti che forniscono reclute a riparti distrettuali, i quali abbiano sede in capoluoghi di provincia, segnalerà nominativamente al comando del distretto ricevente due reclute provviste d'un titolo di studio di scuola media di grado inferiore, perchè possano essere adibite come scritturali presso l'ufficio di leva avente sede nel capoluogo della provincia stessa.

I comandi dei distretti aventi sede nei capoluoghi di provincia, fra tutte le reclute ad essi segnalate nel modo suindicato dai rispettivi comandi dei distretti di reclutamento, ne sceglieranno due aventi il più elevato titolo di studio e le destineranno all'ufficio di leva, dopo che avranno compiuta la prima istruzione.

Le altre reclute segnalate dovranno essere tenute a disposizione del detto ufficio di leva, perchè con esse si possa provvedere alle sostituzioni che *eventualmente* si dovessero effettuare dopo la prima assegnazione.

Le reclute da porre a disposizione degli uffici di leva di Bolzano e di Trento debbono avere conoscenza della lingua tedesca; quelle da porre a disposizione degli uffici di leva di Gorizia, Pola e Trieste debbono avere conoscenza della lingua slovena.

I rispettivi distretti, che debbono fornirle, sono autorizzati ad assegnarle dal proprio contingente, nel numero di due per ciascun distretto.

x) *Operai.*

Le reclute le quali, pur avendone i requisiti, non otterranno l'assegnazione quali armaioli, conduttori di caldaie a vapore, elettricisti, meccanici di fino e motoristi, perchè esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di tali operai, dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

Delle reclute che non otterranno l'assegnazione come operai di qualsiasi arte o mestiere, pur avendone i requisiti, dovrà dai comandi dei distretti essere fatta speciale segnalazione ai comandi dei corpi d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna nel cui territorio hanno sede i corpi o reparti ai quali le reclute stesse sono state

assegnate, mediante l'invio, un mese dopo la fine delle operazioni di chiamata, di un elenco nominativo conforme al presente modulo:

Numero di matricola	Casato e Nome	Arte o mestiere esercitati	Corpo cui furono assegnate e sede	*Annotazioni*

Nella compilazione di detto elenco nominativo i comandi di distretto dovranno curare che le reclute-operai siano raggruppate per ogni singola specialità, indicando nella colonna « annotazioni » gli elementi che, dalle informazioni pervenute ai distretti, risultino qualificabili di cattivi precedenti.

y) Le quote indicate nella tabella di ciascun distretto debbono, in ogni caso, essere date al completo per le seguenti specialità:

Truppe alpine.
Scuole.
Cavalleria.
Radiotelegrafisti.
Telegrafisti.
Pontieri.
Gruppo chimico.

Trasporti delle reclute.

35. — Per il trasporto delle reclute dai distretti ai corpi di destinazione, i comandi dei distretti si atterranno alle norme che saranno emanate con apposita circolare del comando del corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti).

Si previene fin d'ora — per opportuna conoscenza di tutti i distretti militari — che, per speciali accordi intervenuti con le amministrazioni interessate (Ferroviarie e di Navigazione) non solo i viaggi delle reclute dai distretti ai corpi, ma anche quelli dai comuni alle sedi dei distretti, saranno effettuati con pagamento differito in conto corrente, e cioè senza pagamento diretto, dietro presentazione delle richieste mod. *B* color rosa, che saranno distribuite ai Comuni a cura dei comandi di distretto pel tramite dei Carabinieri Reali. Tale sistema di pagamento varrà, oltre che per tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, anche per quelle Ferrovie secondarie, tranvie extraurbane e linee di navigazione, che saranno elencate in apposita circolare del *giornale militare* ufficiale.

L'uso delle richieste Mod. *B* color rosa sopra citate dovrà, però, essere limitato al solo periodo di 30 giorni decorrenti dall'inizio delle operazioni di chiamata delle reclute alle armi e precisamente dal 23 aprile 1928 a tutto il 22 maggio 1928.

Trascorso tale periodo di tempo i viaggi che le reclute ritardatarie debbono compiere per recarsi dai comuni ai distretti e dai distretti ai corpi dovranno effettuarsi con l'uso di richieste mod. *B* color verde che comportano — come è noto — il pagamento a tariffa militare del biglietto ferroviario all'atto dell'acquisto di esso.

Ufficiali medici comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

36. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno di cui all'art. 3, § 1, della circolare 460 del *giornale militare* 1925 (con le norme stabilite dall'art. 6 della circolare 607 *giornale militare* 1918) per tutta la durata del servizio.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

37. — I comandi di divisione militare territoriale provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta e per tutto il tempo necessario alle operazioni inerenti la chiamata, un adeguato numero di ottimi scritturali e quell'altro personale di cui i distretti necessitassero.

Distribuzioni da farsi alle reclute presso i distretti.

38. — Alle reclute, indistintamente, saranno distribuiti dai distretti soltanto i seguenti oggetti: tascapane, gavetta, tazza, cucchiaio e coperta da campo nuova, *oltre al bracciale di riconoscimento.* Nella distribuzione delle coperte da campo si dovrà dare la precedenza alle coperte di colore diverso da quello regolamentare (g. v.).

Soltanto in caso di assoluta necessità individuale potranno distribuirsi altri oggetti di corredo, dandone partecipazione al corpo cui la recluta è destinata.

Tali oggetti di vestiario ed equipaggiamento per le reclute del R. esercito saranno, come è disposto, passati in regolare carico ai corpi ai quali le reclute stesse sono assegnate. Quelli distribuiti alle reclute dell'aeronautica si considereranno come dati in prestito e saranno perciò dai reparti dell'aeronautica messi a disposizione della direzione di commissariato militare della circoscrizione del corpo d'armata, o del comando militare della Sicilia e della Sardegna, la quale provvederà a regolarizzarne il carico fra i distretti ed i corpi dell'esercito ai quali gli oggetti stessi verranno riassegnati.

Degli oggetti suindicati, distribuiti ai militari destinati ai Regi corpi di truppe coloniali, la gavetta, la tazza, il cucchiaio e la coperta da campo saranno portati in colonia dalle reclute e perciò tali oggetti dovranno considerarsi ceduti definitivamente, ai prezzi di nomenclatore, ai Governi coloniali interessati, mentre il tascapane sarà lasciato ai luoghi d'imbarco (tappa coloniale di Siracusa oppure deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli).

Pertanto, nella considerazione che i tascapane sono distribuiti a titolo provvisorio, si rende necessario, ad ovviare contestazioni sullo stato d'uso di essi tra i distretti e gli enti riceventi, che all'atto della distribuzione del tascapane alle reclute destinate ai RR. corpi di truppe coloniali, venga compilato apposito elenco nominativo, da consegnarsi al capo drappello, dal quale risulti per ogni militare la classe d'uso cui è ascritto il tascapane.

L'elenco verrà rimesso dal capo drappello al comando di tappa di Siracusa o al deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli a seconda delle località d'imbarco.

Con la scorta di tale documento i predetti comandi avranno modo di accertare, al momento del ritiro dei tascapane, le degradazioni in essi verificatesi e stabilire le eventuali responsabilità degli utenti nei casi in cui le degradazioni dovessero attribuirsi a incuria o negligenza degli utenti stessi.

Gli oggetti smarriti saranno considerati come ceduti alle predette amministrazioni e perciò dovranno da queste esser pagati ai distretti distributori con le norme in vigore.

Il pane ed i viveri saranno somministrati in natura; per il viaggio dai distretti ai corpi — nella misura che sarà stabilita nella circolare dell'ufficio trasporti di cui al n. 35 — si distribuiranno viveri di viaggio (pane e scatolette di carne) addebitandone alle reclute — sulla indennità di trasferta loro spettante — il prezzo in ragione di L. 1 per ogni razione di pane (grammi 700) e L. 3 per ogni scatoletta di carne.

Per la distribuzione delle scatolette di carne, dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle estere di fabbricazione 1924, poi a quelle nazionali fabbricate nel medesimo anno, ed, infine, qualora non vi sia disponibilità di scatolette di data anteriore, a quelle di fabbricazione 1925.

39. — All'atto della partenza delle reclute per i centri di assegnazione saranno loro consegnati i fogli di riconoscimento e di viaggio individuale modello 15, i quali, salvo lievi modificazioni, sono conformi all'allegato n. 2 alla circolare 140 *giornale militare* 1925, e saranno chiesti, secondo il rispettivo fabbisogno, dai comandi dei distretti militari alla tipografia del reclusorio militare di Gaeta.

I comandanti dei distretti cureranno, sotto la loro personale responsabilità, che tale importante documento sia compilato nel modo più preciso, specialmente per quanto riguarda l'indicazione dell'itinerario di viaggio, delle razioni viveri distribuite e delle indennità pagate.

Amministrazione e contabilità delle reclute e dei militari comandati ai distretti.

40. — Le reclute residenti nel comune dove ha sede il distretto hanno diritto all'indennità di soggiorno nella misura intera per il giorno della presentazione, purchè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno fissato.

Le reclute che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il distretto ricevono gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto quando ne abbiano sostenute). *Perdono però l'indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avviene nelle ore pomeridiane del giorno per esse fissato,* salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

In ogni caso, alle reclute che pernottino nei locali dell'amministrazione, che fruiscano cioè di alloggio gratuito, l'indennità di soggiorno è ridotta di un quinto.

41. — Per la contabilità delle reclute saranno osservate le norme di cui agli articoli 646 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, capo III, avendo inoltre presente:

a) che i militari comandati ai distretti per gli effetti di cui all'art. 662 del regolamento predetto, ricevono lo stesso trattamento degli uomini della compagnia distrettuale. Devono pertanto essere dimostrati nello stesso giornale di contabilità, ed i loro assegni compresi e conteggiati insieme con quelli degli uomini della compagnia;

b) che per il viaggio di andata ai distretti e per il viaggio di ritorno ai corpi i detti militari vanno considerati in servizio isolato, e le spese ed indennità di viaggio sono conteggiate sul capitolo « indennità eventuali » dai corpi cui appartengono per il viaggio di andata, dai distretti per il viaggio di ritorno.

Sullo stesso capitolo i distretti conteggiano anche le spese per il viaggio delle reclute dai distretti stessi ai corpi.

Norme speciali per i corpi.

42. — Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

43. — Le reclute possono chiedere di sostituire, in conformità di quanto è indicato nel n. 36 del manifesto, un paio di stivaletti a gambaletto con altro, nuovo, di loro proprietà.

Il pagamento degli stivaletti sarà effettuato dai corpi con i fondi delle anticipazioni corrisposte a carico del capitolo « Corredo della truppa » 1ª serie.

I corpi dovranno compilare ed i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna riepilogare e trasmettere a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici) un prospetto indicante il numero complessivo degli stivaletti (distinti per specialità) portati dalle reclute per sostituire quelli regolamentari e per i quali è stato effettuato il rimborso.

Tale prospetto, accompagnato da una breve relazione sui risultati pratici ottenuti, dovrà essere trasmesso il 1° luglio, tenendo presente che in esso si dovranno comprendere anche i dati riguardanti quei militari giunti alle armi con ritardo e sino al mese di giugno.

Domande inammissibili.

44. — I comandi dei distretti militari e dei corpi — per evitare che affluiscano al Ministero domande inammissibili — dovranno curare che le reclute siano avvertite della inutilità di rivolgere o far rivolgere al Ministero istanze per ottenere concessioni non consentite dalle disposizioni vigenti, ovvero in contrasto con quelle della presente circolare o con le prescrizioni delle tabelle di assegnazione.

Rendiconto delle assegnazioni.

45. — Dieci giorni dopo la partenza dell'ultimo drappello per i corpi, i comandi di distretto invieranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva), il rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo dell'ultima ristampa, avvertendo che devono, in detto rendiconto, essere dimostrati soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono.

Nella pagina delle annotazioni dello specchio B, gli incorporati dovranno essere raggruppati e dimostrati per anno di nascita.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno sul modello 25 essere dimostrate a parte nell'apposito specchio delle annotazioni ed essere quindi separate da quelle destinate ai corpi dell'esercito. Esse dovranno essere tutte dimostrate qualunque sia la data di nascita, epperò senza fare distinzione tra quelle avviate direttamente ai centri aeronautici e quelle rinviate in congedo in base alla lettera *q*) del precedente n. 34.

Nello stesso specchio delle annotazioni dovranno essere anche dimostrate le reclute assegnate alle truppe coloniali ed inoltre dovrà essere indicato il numero delle cartoline precetto spedite agli uffici postali.

I distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno compilare il rendiconto distinto per nazionalità, avvertendo che i ladini vanno compresi nella nazionalità italiana.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare tale importante documento con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso, e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

46. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna trasmetteranno al Ministero entro il 15 giugno 1928 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1908

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra, questo Comando prescrive quanto segue:

1. — Sono chiamate alle armi le reclute arruolate durante la leva sulla classe 1908 ed ascritte alla ferma ordinaria e quelle che, per trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437 (oppure dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806), siano state ascritte alla ferma riducibile (già eventualmente abbreviata), ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo alla ferma riducibile.

Le condizioni previste dal predetto art. 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sono le seguenti:

a) orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee — nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni — orfane soltanto del padre;

b) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre;

c) figlio di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

d) figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

e) fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

f) fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

g) fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per aver assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale, o rafferma) o per aver intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel R. Esercito(parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di Finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

h) fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle quattro classi congedate da ultimo e che abbia prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

2. — Sono pure chiamati alle armi, semprechè si trovino nelle condizioni di ferma indicate nel precedente n. 1:

a) i militari di classi precedenti alla classe 1908 lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi per fatto di leva, se questi sia stato già congedato, o debba eventualmente congedarsi prima del termine della presente chiamata;

b) i militari già ammessi al ritardo del servizio per ragione di studi, od al rinvio ad altra chiamata, per i quali sia venuto a cessare il titolo al ritardo od al rinvio, o che non facciano domanda di continuare a fruire di dette agevolazioni;

c) i militari nati nel 1905 ed arruolati durante le sedute speciali dei consigli di leva dello scorso anno 1927;

d) i giovani che, trovandosi all'estero, siano stati arruolati anteriormente al 31 dicembre 1927 (data di chiusura, per l'estero, della leva sulla classe 1907) e che non siano stati ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, compresi quelli che si trovino all'estero soltanto per ragione di studi e non possano conseguire il ritardo della prestazione del servizio.

3. — Non sono per ora chiamate alle armi — ma lo saranno alla data che il Ministero della Guerra si riserva di stabilire e non riceveranno quindi per ora la cartolina-precetto — le reclute le quali, per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437 (art. 1 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806), siano state ascritte alla ferma riducibile (già eventualmente abbreviata), ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo a ferma riducibile. Tali condizioni sono le seguenti:

a) figlio unico di padre vivente;

b) figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

c) nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova;

e) primogenito di orfani di padre e di madre.

4. — Le reclute ascritte alla ferma minima (già ridotta) in base all'art. 83 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437, non sono per ora chiamate alle armi e non riceveranno quindi la cartolina-precetto.

Non sono del pari chiamate per ora alle armi, ma lo saranno alla data che il Ministero della Guerra si riserva di stabilire, le reclute che per essere sprovviste del requisito della istruzione premilitare non siano state ascritte alla ferma minima ma abbiano ottenuto dagli organi di leva il riconoscimento del titolo relativo.

5. — Sono esenti dalla presente chiamata e potranno, a loro richiesta, essere provviste di foglio di congedo illimitato per dispensa dal compiere la ferma:

a) le reclute nate non oltre l'anno 1900 che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo, precisistente all'8 maggio 1920, alle soppresse 2ª e 3ª categoria;

b) le reclute che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, approvato con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24 (idonei ai soli servizi sedentari).

6. — Non debbono rispondere alla presente chiamata le reclute che siano attualmente in servizio nelle Legioni Libiche della M. V. S. N. nonchè quelle che siano attualmente in servizio nelle specialità della M. V. S. N. e negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri).

7. — Le reclute comprese nella presente chiamata che nella visita presso gli organi di leva siano state riconosciute di statura uguale od inferiore a m. 1,54 dovranno presentarsi al distretto militare; ma se nella visita medica presso il distretto saranno confermate di statura uguale od inferiore a m. 1,54, saranno lasciate in congedo e provviste del foglio di congedo illimitato per dispensa dal compiere la ferma.

Delle reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna, ovunque si presentino, saranno peraltro lasciate in congedo e dispensate dal compiere la ferma soltanto quelle che abbiano statura inferiore a m. 1,52.

8. — Le reclute provviste di foglio di congedo illimitato (non « provvisorio ») possono ottenere dalle competenti autorità il passaporto per l'estero senza bisogno del nulla osta dell'autorità militare.

Presentazione delle reclute.

9. — *La presentazione delle reclute chiamate alle armi si inizierà il giorno* 23 *aprile* 1928 - *Anno VI.*

Le reclute che si trovano in Eritrea, Somalia, Libia e nelle Isole Egee potranno presentarsi, alla stessa data del 23 aprile 1928, anzichè al distretto di appartenenza, al Comando del presidio del luogo di loro residenza.

Le reclute comprese nella lettera d) *del precedente n.* 2 *dovranno presentarsi alle armi non oltre il* 23 *ottobre* 1928 *se si trovano in paesi transoceanici, ovvero non oltre il* 23 *luglio* 1928 *se si trovano in altri paesi esteri.*

10. — Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto, dovranno presentarsi nel giorno indicato nella cartolina-precetto loro pervenuta e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo Comando, o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto, oppure a tariffa militare.

Le reclute che, pur essendo comprese nella presente chiamata, non avessero ricevuto la cartolina-precetto o la ricevessero in ritardo, si dovranno presentare nei giorni indicati nello specchio che fa seguito a questo manifesto, la cui pubblicazione vale, per esse, come precetto personale.

11. — Le reclute dovranno avere seco nel presentarsi a questo Comando il foglio provvisorio di congedo e la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo dovranno *in ogni caso* presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

12. — L'indennità di soggiorno sarà corrisposta soltanto alle reclute che si presenteranno *nelle ore antimeridiane* del giorno loro assegnato. Essa spetterà per il giorno di presentazione e per ogni altra giornata impiegata eventualmente nel viaggio.

L'indennità di soggiorno è di L. 8 per ogni giornata; però, in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto, essa è ridotta a L. 6,40.

Ritardi e rinvii nella prestazione del servizio.

13. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 98, 99, 100 e 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927 n. 1437, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio alle armi per ragione di studi a condizione che seguano i loro studi in istituti del Regno, delle Colonie o dei territori di diretto dominio.

Possono peraltro essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio anche coloro che si trovano nella condizione prevista dall'art. 101 dello stesso testo unico (studenti che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno, o delle Colonie italiane, od in istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi per le missioni).

14. — Possono essere rinviati alla chiamata della classe 1909 coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 104 del testo unico suddetto (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali, *ovvero* allievi di ultimo corso di scuole agrarie, industriali e commerciali).

15. — Gli istituti e scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della classe successiva sono quelli compresi negli elenchi annessi alla « *Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva.* Edizione 1926 — Libreria dello Stato — » con le varianti comunicate ai distretti militari e delle quali gli interessati potranno avere notizia rivolgendosi a questo Comando.

Si avverte che le « Scuole fasciste di magistero per l'educazione fisica » istituite dall'Opera Nazionale « Balilla » hanno funzione e grado di istituti superiori e possono perciò — al pari di ogni altro istituto superiore — dar titolo al ritardo del servizio.

16. — *Il ritardo del servizio per ragione di studio non può in ogni caso essere concesso a coloro che alla data d'inizio della presente chiamata alle armi abbiano compiuto il 26° anno di età.*

Il rinvio ad altra chiamata di classe di leva non può essere concesso oltre la chiamata della seconda classe successiva a quella cui le reclute appartengono per nascita.

17. — La concessione del ritardo del servizio e del rinvio ad altra chiamata ha effetto soltanto sino alla chiamata della classe successiva; epperò coloro che nei limiti indicati dai precedenti n. 13 e 14 possano aspirare ed aspirino a continuare a fruire di dette concessioni debbono comprovare a questo Comando di averne titolo, *a pena di essere dichiarati disertori e, come tali, denunciati all'autorità giudiziaria militare.*

18. — Ai termini dell'art. 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi *dipenda da fatto di leva* e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Per il solo tempo in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata gli arruolati volontari nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica, nella Guardia di Finanza e nelle Legioni Libiche della M. V. S. N.; nonchè quelli che siano arruolati nelle specialità della M. V. S. N. e negli altri Corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva.

Sono considerati come alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

19. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della classe 1909 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'ascrizione alla ferma minima e che, per attestazione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino di non aver ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata, o rinnovazione di assegno temporaneo, o per dichiarazione di assenza di persone di famiglia.

20. — Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata di altra classe di leva, dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « *Raccolta delle disposizioni esecutive* » in materia, citata nel precedente n. 15.

21. — Le reclute che per essere sprovviste del requisito dell'istruzione premilitare, non furono ammesse alla ferma minima pur avendo avuto, dagli organi di leva, il riconoscimento del titolo alla ferma stessa e che per tale motivo, in occasione della chiamata alle armi della classe 1907, ottennero di rinviare il servizio con l'obbligo di frequentare i corsi premilitari, potranno ottenere di essere ancora rinviate fino alla chiamata della classe 1909 purchè però comprovino di frequentare regolarmente i corsi che si erano impegnate a seguire.

22. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, sarà concessa a domanda, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

23. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Corsi allievi ufficiali di complemento.

24. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento innanzi al consiglio o alla commissione mobile di leva all'obbligo della denunzia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscritto al Comando del distretto militare al quale si presentano.

Il Comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria sono:

diploma di maturità classica o scientifica;

attestato di maturità del ginnasio superiore e della scuola Reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina;

licenza di un Regio istituto industriale di 3° grado, compresa quella dell'istituto nazionale di San Michele, d'istruzione professionale di Roma, e del Regio istituto d'arte industriale di Napoli;

diploma di abilitazione dell'istituto tecnico superiore (in qualsiasi sezione);

licenza di un Regio istituto commerciale;

licenza delle RR. accademie di commercio di Trento e di Trieste;

licenza di un Regio istituto nautico.

Debbono inoltre essere denunziati i titoli di studio superiori rappresentati da lauree e diplomi delle università e degli istituti superiori d'istruzione, e anche da certificati di frequenza delle varie facoltà o scuole superiori.

25. — Le reclute comprese nella presente chiamata le quali per essere in possesso dei titoli di studio di cui al precedente numero debbono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino al 31 luglio p. v. purchè producano al proprio distretto di leva il certificato di studio di cui sono munite.

Le reclute invece che non posseggano i titoli di studio che fanno obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali ma siano munite di altri titoli finora riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciati in congedo illimitato fino al 31 luglio p. v. purchè facciano avere la domanda in carta bollata da lire due al proprio distretto di leva comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

Detti aspiranti dovranno unire alla domanda il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale e vistata per conferma dal Prefetto.

26. — Le reclute ascritte alla ferma riducibile le quali siano ammesse a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sia obbligatoriamente, sia facoltativamente, sono tenute a prestar servizio per un tempo non superiore alla durata della ferma ridotta che ad esse venga effettivamente concessa.

27. — Saranno effettuati due corsi per allievi ufficiali di complemento uno dei quali avrà inizio il 1° agosto e l'altro il 15 gennaio successivo.

Nei relativi manifesti saranno fissati i criteri che dovranno regolare le ammissioni all'uno o all'altro dei detti corsi.

28. — Il possesso dei titoli di studio per i quali è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento non impedisce di fruire del ritardo del servizio per ragione di studi, o del rinvio ad altra chiamata, a quelle reclute che abbiano titolo a tali agevolazioni.

Corsi allievi sottufficiali.

29. — Le reclute comprese nella presente chiamata le quali, nei termini e con le modalità indicate nell'apposito manifesto, abbiano fatto domanda di ammissione ai corsi allievi sottufficiali che si inizieranno il 1° maggio ed il 1° novembre c. a. ed abbiano assunto la prescritta ferma di due anni, saranno lasciate in congedo provvisorio sino alla data di apertura dei corsi che dovranno frequentare e dalla quale avrà decorrenza la ferma stessa.

Arruolamenti speciali.

30. — Le reclute che aspirano ad essere ammesse nella Regia Guardia di finanza o nell'arma dei Carabinieri Reali, dovranno farne domanda al proprio distretto di leva in carta semplice entro il giorno indicato nel successivo n. 34; in via eccezionale sarà dato corso alle domande presentate più tardi, non oltre però il momento della partenza per il corpo.

La ferma dei militari ammessi nell'arma dei Carabinieri Reali è di tre anni per gli effettivi e di due per gli ausiliari.

31. — Le reclute vincolate alla ferma ordinaria e che desiderino di prestare servizio militare in Libia, oppure in Eritrea, debbono farne esplicita dichiarazione scritta, in carta libera, e farla pervenire a questo Comando di distretto militare o pel tramite del comune di residenza, ovvero direttamente *al più presto possibile e ad ogni modo non più tardi del giorno indicato nel successivo n. 34.* Le domande che giungessero dopo tale termine non saranno, di regola, prese in considerazione.

La durata del servizio in colonia non sarà maggiore della ferma ordinaria di leva. Le reclute che fossero prescelte per essere destinate in Eritrea saranno lasciate in congedo provvisorio per essere poi incorporate in epoca che sarà successivamente determinata. L'effettiva destinazione a prestar servizio in colonia potrà essere data soltanto ad un numero limitato di reclute di mestieri speciali, epperò nell'interesse stesso degli aspiranti è necessario che essi alle domande alleghino i certificati che dimostrino le loro attitudini professionali.

Tutte le reclute che avranno inviato la dichiarazione di aspirare a prestare servizio in Libia, o in Eritrea, dovranno presentarsi a questo Comando, nel giorno in cui s'inizia la presente chiamata, per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio coloniale.

32. — Le reclute ammesse a prestare servizio in Libia hanno diritto alla paga giornaliera di L. 5.25 (soprassoldo coloniale compreso).

Le reclute che troveranno impiego come specializzati, avranno titolo a speciali indennità, che possono ammontare sino a L. 12 giornaliere, a seconda delle professioni, arti o mestieri. Le specialità in cui possono essere ammesse sono le seguenti: telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conduttori), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, interpreti di lingua araba, colombofili, ecc.

Incorporazioni anticipate.

33. — Le reclute di professione musicanti-bandisti, che siano vincolate alla ferma di leva e che aspirino all'ammissione nelle musiche militari, potranno essere ammesse alla incorporazione anticipata, senza assumere ferma maggiore di quella ordinaria di leva, con destinazione alle dette musiche facendo pervenire al proprio distretto di leva non oltre il giorno indicato nel successivo n. 34 domanda in carta semplice corredata da tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

Si avverte però che gli aspiranti all'assegnazione come musicanti nella brigata granatieri dovranno avere la statura prescritta per tale specialità (m. 1.75); soltanto in casi eccezionali si potrà scendere fino a m. 1.65.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

34. — Per non intralciare le operazioni della precettazione, tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto (prima ammissione o continuazione del ritardo della prestazione del servizio o del rinvio ad altra chiamata, ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, ammissione nella Regia Guardia di finanza, nell'arma dei Carabinieri Reali e nei Regi corpi di truppe coloniali, incorporazione anticipata dei musicanti) *debbono essere presentate o fatte pervenire al Comando del distretto militare di leva (o al Comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli od industriali o commerciali) entro il giorno 5 aprile* 1928. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti la domanda dovrà essere ugualmente fatta giungere al comando del distretto, salvo a completarne al più presto la documentazione.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno obbligo di presentarsi sino a che non riceveranno la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 15 maggio 1928 non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo Comando entro il giorno 18 maggio 1928.

35. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali nelle varie armi e corpi dell'Esercito le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al consiglio o alla commissione mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire *al più presto possibile* al Comando del distretto militare di leva non potendosene altrimenti tener conto nelle operazioni delle assegnazioni ai corpi.

Gli automobilisti di professione o per sport che desiderino aver la preferenza nell'assegnazione come automobilisti dovranno far pervenire al Comando del proprio distretto di leva un certificato dell'autorità comunale ovvero una dichiarazione del R. Automobile Club vistata dall'autorità comunale che attesti che praticano abitualmente l'automobilismo per professione o per sport.

Oggetti di corredo.

36 — Le reclute potranno chiedere di sostituire un paio di stivaletti a gambaletto con altro di loro proprietà, purchè nuovo e di qualità e modello approssimativamente simile a quello in uso presso l'Esercito e prescritto per la specialità alla quale vengono assegnate.

Per detti stivaletti l'Amministrazione militare rimborserà alla recluta, al suo giungere al corpo, la somma di L. 60, ed assumerà, se richiesta, la cura delle riparazioni.

Sanzioni contro gli inadempienti.

37. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei Carabinieri Reali, perchè siano fatte giungere subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente e che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui dovranno presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi, dopo compiuto il servizio loro spettante altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 139 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito 5 agosto 1927, n. 1437).

Coloro poi che senza legittimo impedimento non ubbidiranno all'ordine di chiamata alle armi saranno dichiarati disertori, e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal Codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al primo dovere verso la Patria.

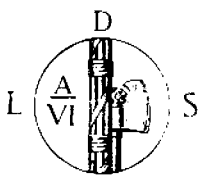
ALLEGATO 2.

Specchio indicante i giorni della presentazione delle reclute che non hanno ricevuto la cartolina precetto.

	Giorni della presentazione delle reclute di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto	Giorni della presentazione delle reclute di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto
dalla lettera A		
alla lettera	.....	.....
dalla lettera ...		
alla lettera	.....	.....

. . . . . addì 12 marzo 1928 – Anno VI

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.



PREZZO L. 1,20

(1558) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

BIBLIOTECA
517

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1928 - ANNO VI — 23 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 175 - **11 dicembre 1927** - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2180 - Scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di P. S. e conseguenti provvedimenti . . . . . *Pag.* 520

» **176 - 29 dicembre 1927** - Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2833 - Imposizione di zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi di Croce Cumia (Messina) . . . . . » 527

» **177 - 29 dicembre 1927** - Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2834 - Imposizione di zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi di Masotto, presso Messina. . . . . » 528

» **178 - 16 febbraio 1928** - Anno VI — RECLUTAMENTO. — Legge n. 359 - Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale . . . . . » 529

» **179 - 19 febbraio 1928** - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 335 - Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, concernente lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume . . . . . » 530

LIBRERIA DELLO STATO

N. 180 - 26 febbraio 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. - R. decreto n. 447 - Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania . . . . . *Pag.* 531

» 181 - 3 marzo 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 415 - Norme e programmi per gli esami (facoltativi) di avanzamento a scelta per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio » 532

» 182 - 15 marzo 1928 - Anno VI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Amministrazione degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, sospesi dall'impiego, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria . . . . » 554

» 183 - 15 marzo 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento - Aggiunta alle tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 598 . . . . . » 557

» 184 - 15 marzo 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale relativo alla nomina del procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 557

» 185 - 15 marzo 1928 - Anno VI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'indennità caroviveri . . . . . » 558

» 186 - 22 marzo 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare . . . . . » 559

» 187 - 22 marzo 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categoria I. . . . . » 560

» 188 - 22 marzo 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . . . . » 560

N. 189 - 22 marzo 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento - Tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 . . . . . *Pag.* 561

» 190 - 22 marzo 1928 - Anno VI — CONCORSI E GARE. — Corsa militare nella riunione di corse al galoppo di Grosseto 1928 . . . . . » 561

» 191 - 22 marzo 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al Corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale di Roma . . . . . » 562

» 192 - 22 marzo 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E. . . . . » 564

» 193 - 22 marzo 1928 - Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata . . » 567

» 194 - 22 marzo 1928 - Anno VI SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . » 567

» 195 - 22 marzo 1928 - Anno VI — TRASPORTI. — Trasporti delle reclute della classe 1908 . . . . . » 575

NOTIFICAZIONE . . . . . » 586

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 587

Circolare N. **175**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2380 – Scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di P. S. e conseguenti provvedimenti.** — (Gabinetto). — 11 dicembre 1927 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 298, del 26 dicembre 1927 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383;

Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1555;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, e successiva modificazione apportata con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 48;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per la sistemazione del personale degli ufficiali del Corpo agenti di P. S.;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e della guerra, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Corpo degli ufficiali degli agenti di P. S. è sciolto a decorrere dal 1° febbraio 1928.

L'Ispettorato superiore di P. S., i Comandi di divisione, compagnie e tenenze dislocate nelle Provincie del Regno sono soppressi.

Fermo restando l'ordinamento della Divisione speciale di polizia della Capitale, di cui al R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, l'organico degli ufficiali della Divisione stessa è stabilito come appresso:

Colonnelli	n.	1
Tenenti colonnelli	»	1
Maggiori	»	5
Capitani	»	18
Tenenti	»	25
Sottotenenti	»	10
Totale	n.	60

Di conseguenza i ruoli organici di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 2.

La Divisione speciale di polizia per la Capitale fornirà gli ufficiali occorrenti alle Scuole tecniche di polizia.

Art. 3.

Gli agenti di P. S. dipendono dal questore della Provincia nella quale prestano servizio.

Il questore può esercitare le funzioni attribuitegli dal R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, che istituisce la Divisione speciale di polizia per la Capitale, anche a mezzo di funzionari da lui delegati.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Ministro per l'interno procederà alla nomina degli ufficiali della Divisione speciale per la Capitale, scegliendoli sia tra gli ufficiali degli agenti di P. S. in servizio alla data del presente decreto, sia tra gli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente, in congedo, o in posizione ausiliaria, che ne facciano domanda.

Ad essi non sarà conferito grado superiore a quello ricoperto all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S. provenienti dal servizio permanente effettivo dell'Esercito potranno, ove lo richiedano, rientrare nell'arma o corpo di provenienza col grado ed anzianità che avevano prima del passaggio nel Corpo degli agenti, nei limiti dei posti vacanti nel grado, e salva l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 6.

E' in facoltà del Ministro per l'interno, previo giudizio insindacabile di apposita Commissione Ministeriale presieduta dal Sottosegretario di Stato all'interno, di trasferire nel ruolo dei funzionari di P. S., e nei limiti dei posti disponibili in ciascun grado da conferire, gli ispettori di seconda classe ed i comandanti di 1ª, 2ª e 3ª classe che ne facciano domanda.

Essi saranno nominati rispettivamente commissari, commissari aggiunti, vice commissari e vice commissari aggiunti, con anzianità iniziale nél nuovo grado; conserveranno, a titolo di assegno personale, soltanto l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui fossero forniti, rispetto a quello iniziale del nuovo grado; andranno a prendere posto nel ruolo di anzianità in coda ai funzionari già attualmente investiti dello stesso grado, e resteranno in esperimento un anno. Se al termine di tale periodo essi saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina definitiva, fermo restando che il periodo anzidetto sarà ritenuto valido a tutti gli effetti, sia nei riguardi della promozione che nei riguardi del diritto ad aumenti periodici di stipendio. In caso contrario saranno licenziati, ed essi potranno usufruire del trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9 del presente decreto.

Art. 7.

Il termine per la presentazione delle domande di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto è di giorni 15, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S. che non usufruiranno delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, e che abbiano il minimo degli anni di servizio per aver diritto a pensione, computati come appresso, saranno collocati a riposo d'autorità e la liquidazione della pensione avverrà secondo le norme in vigore, sulla base dello stipendio attuale, che sarà considerato come effettivamente percepito per la intera durata dell'ultimo triennio.

A favore degli ufficiali stessi sarà computato un aumento di 5 anni sul servizio utile a pensione, tanto agli effetti del compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto a trattamento di riposo, quanto ai fini della misura dei relativi assegni.

Art. 9.

Agli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S. che non raggiungano il limite minimo di anni di servizio per aver diritto a pensione, e che non abbiano trovata sistemazione in uno dei modi previsti dagli articoli 5 e 6 sarà concessa una speciale indennità di congedamento.

Tale indennità sarà commisurata ad una annualità e mezza di stipendio e di indennità di servizio speciale, aumentata di tante mensualità di stipendio ed indennità come sopra, per quanti sono gli anni di effettivo servizio da ogni ufficiale prestati, considerando come finito l'anno in corso.

Art. 10.

I posti di questore e ispettore generale di 2ª classe (grado 6°) sono aumentati di 5; quelli di commissario capo (grado 7°) di 5; quelli di commissario (grado 8°) di 10; quelli di commissario aggiunto (grado 9°) di 20; quelli di vice commissario (grado 10°) di 15; quelli di vice commissario aggiunto (grado 11°) di 10.

Restano di conseguenza variati i ruoli organici di cui alla tabella A) allegata al R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, variata con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 48, che sono sostituiti da quelli di cui alla tabella A) annessa al presente decreto.

Art. 11.

In deroga alle disposizioni vigenti per le promozioni a vice-brigadiere, brigadiere e maresciallo di 3ª, 2ª e 1ª classe, il Ministero ha facoltà di promuovere per merito straordinario le guardie, le guardie scelte ed i sottufficiali del grado immediatamente inferiore che se ne dimostrino meritevoli, e sino alla concorrenza di un ventesimo dei posti disponibili.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Al primo corso di abilitazione al grado di vice-brigadiere che sarà attuato in applicazione dell'art. 30 del regolamento generale del Corpo, potranno partecipare anche le guardie scelte già brigadieri o vice-brigadieri nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S. che abbiano superato l'età di anni 35, purchè riuniscano tutti gli altri requisiti richiesti dal menzionato art. 30.

Alle guardie scelte che ricoprirono grado di maresciallo ordinario nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S. la promozione a vice-brigadiere potrà, nella circostanza indicata nel precedente articolo, essere conferita in deroga alle disposizioni sancite negli articoli 30 e seguenti del regolamento generale del Corpo, su parere della Commissione di cui all'art. 46 del regolamento stesso, previo esame dei precedenti di servizio e di condotta di dette guardie scelte.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

TABELLA A.

Ufficiali di P. S. - Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
5°	— Questori ed ispettori generali di 1ª classe	40
6°	— Questori ed ispettori generali di 2ª classe	62
7°	— Vice questori	100
7°	— Commissari capi	165
8°	— Commissari	470
9°	— Commissari aggiunti	480
10°	— Vice commissari	425
11°	— Vice commissari aggiunti	
		1742

Impiegati di polizia - Gruppo C.

9°	— Impiegati di polizia di 1ª classe	82
10°	— Impiegati di polizia di 2ª classe	296
11°	— Impiegati di polizia di 3ª classe	197
		575

Impiegati d'ordine di P. S. - Gruppo C.

9°	— Archivisti capi di P. S.	74
10°	— Primi archivisti di P. S.	222
11°	— Archivisti di P. S.	369
12°	— Applicati di P. S.	663
13°	— Alunni d'ordine di P. S.	147
		1475

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

VOLPI.

TABELLA *B*.

Ufficiali.

Grado	Numero dei posti
6° — Colonnelli	1
7° — Tenenti colonnelli	1
8° — Maggiori	5
9° — Capitani.	18
10° — Tenenti	25
11° — Sottotenenti	10
	60

Sottufficiali ed agenti.

Marescialli di 1ª classe	700
Marescialli di 2ª e di 3ª classe	1100
Brigadieri	950
Vice-brigadieri	1080
Guardie scelte	1500
Guardie	9270
Allievi	400
	15000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

VOLPI.

N. 176. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 2833 - Imposizione di zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi di Croce Cumia (Messina).** — (Direzione generale del genio). — 29 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 56, del 7 marzo 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Croce Cumia (Messina) sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 33. — SIROVICH.

N. 177 — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 2834 - Imposizione di zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi di Masotto, presso Messina.** — (Direzione generale del genio). — 29 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 56, del 7 marzo 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Masotto sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 34 — SIROVICH.

N. 178. — RECLUTAMENTO. — Legge n. 359 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale. — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 16 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 58, del 9 marzo 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 179. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 335 - Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, concernente lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 19 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 58, del 9 marzo 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 180. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 447 - Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania.** — (Gabinetto). — 26 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 67, del 20 marzo 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 622;
Visto il R.decreto 3 febbraio 1924, n. 190;
Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 500;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1304;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, sono applicabili ai personali militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che partecipano alle operazioni militari in Cirenaica dal 2 gennaio 1927 al 30 giugno 1928, e a quelle in Tripolitania dal 1° dicembre 1927 al 30 giugno 1928.

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alla disponibilità di posti per vacanze, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 o che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali del Regio esercito ,della Regia marina e della Regia aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

N. 181. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 415 - Norme e programmi per gli esami (facoltativi) di avanzamento a scelta per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Gabinetto). — 3 marzo 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 68, del 21 marzo 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e le successive sue modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami (facoltativi) di avanzamento a scelta ai quali a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito debbono essere sottoposti gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (r. c.) e genio (specialisti esclusi), per conseguire l'avanzamento a scelta ai gradi di tenente colonnello, di maggiore e di capitano, comprendono:

a) *alcuni esperimenti di cultura generale militare;*
b) *un esperimento di cultura tecnico-professionale;*
c) *alcune prove applicative.*

Art. 2.

Le materie costituenti oggetto delle singole prove e la natura delle prove stesse, sono indicate, sinteticamente, nelle norme e nei programmi che seguono.

Gli ufficiali aspiranti all'avanzamento a scelta devono dar prova di possedere, in grado eminente, le cognizioni ed i requisiti necessari per l'avanzamento ad anzianità, di avere idee chiare e nozioni sicure sulle materie d'esame, così da emergere per cultura, oltre che per qualità militari, e da dare affidamento di percorrere, con distinzione, i gradi superiori.

Durante le prove applicative si accerterà anche, nei candidati, la capacità a compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica, e l'abilità a valersi del cavallo nelle contingenze di servizio che loro spettano.

Art. 3.

Gli esperimenti di cultura generale militare, comuni alle quattro Armi, sono scritti ed orali. Essi tendono a valutare in quale misura i candidati abbiano saputo consolidare, con l'esperienza di servizio, con lo studio e con l'osservazione, la propria cultura generale militare e comprendono:

a) una prova orale di arte militare secondo il programma allegato n. 1, per i maggiori; n. 2, per i capitani; n. 3, per i tenenti;

b) una prova orale di geografia secondo il programma allegato n. 4, per i maggiori e per i capitani; n. 5, per i tenenti;

c) una prova scritta ed orale di storia secondo il programma allegato n. 6, per i maggiori ed i capitani; n. 7, per i tenenti.

Art. 4.

L'esperimento di cultura tecnico professionale varia da Arma ad Arma ed è scritto ed orale. Con esso il candidato deve dimostrare di conoscere a fondo, in relazione alle mansioni del grado al quale aspira, gli elementi di base per il buon impiego della propria Arma.

La prova scritta può richiedere tanto la trattazione di una questione tecnico-professionale dell'Arma, quanto la

soluzione di un problema concreto relativo all'impiego dell'Arma sulla base dei seguenti programmi:

a) per gli ufficiali di fanteria: allegato n. 8;
b) per gli ufficiali di cavalleria: allegato n. 9;
c) per gli ufficiali di artiglieria: allegato n. 10;
d) per gli ufficiali del genio: allegato n. 11.

Art. 5.

Le prove applicative per i maggiori e per i capitani sono tre, per i tenenti sono due. Con esse il candidato deve dimostrare di conoscere a fondo, in relazione alle mansioni del grado al quale aspira, i procedimenti generali di impiego non solo della propria Arma, ma anche delle altre, con le quali la propria deve cooperare, e di saper lodevolmente impiegare il riparto corrispondente al grado al quale aspira.

Art. 6.

Per i maggiori ed i capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria, dette prove comprendono:

1ª *prova*: una serie di esercitazioni con i quadri, della durata approssimativa di giorni 10, nelle quali il candidato dovrà compilare e discutere sul terreno ordini di operazione relativi all'impiego di un riparto specificato nell'art. 7;

2ª *prova*: impiegare sul terreno un riparto effettivo, proporzionato al grado al quale il candidato aspira. Detta prova deve, sempre che possibile, comprendere un'azione di fuoco reale del riparto che si considera o, quanto meno, di un'aliquota di esso;

3ª *prova*: compilare un tema di manovra con i quadri, a partito unico, in base ad una determinata situazione proposta, esporre verbalmente i criteri informativi del tema e del suo pratico svolgimento, a scopo di addestramento del riparto corrispondente al grado al quale il candidato aspira.

Art. 7.

Per i maggiori i riparti che si considerano sono:

a) per quelli di fanteria: il reggimento di fanteria inquadrato, o supposto inquadrato, e appoggiato dall'arti-

glieria divisionale. Per la 3ª prova si considera un reggimento della specialità scelta dal candidato;

b) per quelli di cavalleria: il reggimento di cavalleria, eventualmente con riparti ciclisti e di artiglieria a cavallo;

c) per quelli di artiglieria: il reggimento di artiglieria divisionale, eventualmente rinforzato, nel combattimento della divisione di fanteria. Per la 3ª prova si considera un reggimento della specialità scelta dal candidato.

Per i capitani i riparti che si considerano sono:

a) per quelli di fanteria: un battaglione di fanteria con sezione cannoni di accompagnamento, inquadrato o supposto inquadrato nel reggimento, e appoggiato dall'artiglieria divisionale. Per la 3ª prova si considera un battaglione della specialità che è scelta dal candidato;

b) per quelli di cavalleria: il gruppo di squadroni inquadrato nel reggimento, o eventualmente isolato, con riparti ciclisti e con artiglieria a cavallo;

c) per quelli di artiglieria: un gruppo di batterie da campagna o pesanti campali, inquadrato, o supposto inquadrato, nell'artiglieria di una divisione.

Per la 3ª prova si considera un gruppo della specialità che è scelta dal candidato.

I riparti sopraindicati potranno essere in parte effettivi ed in parte rappresentati.

Art. 8.

Le prove applicative per i maggiori ed i capitani del genio comprendono:

1ª *prova*: una serie di esercitazioni con i quadri, analogamente a quanto è stabilito per i pari grado delle altre armi, nelle quali il candidato dovrà disimpegnare le mansioni di comandante del genio di grande unità (Corpo d'armata per i maggiori, Divisione per i capitani), o essere preposto all'impiego dei riparti di una o più specialità dell'Arma, che sono, o che possono essere, assegnati alle grandi unità stesse;

2ª *prova*: compilare un progetto concreto della sistemazione difensiva di un tratto di fronte, o dell'impianto dei collegamenti, o dell'operazione tecnica del passaggio di un

corso d'acqua, riferendosi al terreno delle precedenti esercitazioni e ad una determinata situazione tattica, e considerando l'organizzazione dei lavori e dei rifornimenti, il calcolo del personale, dei materiali e del tempo necessari;

3ª *prova*: analoga a quella dei pari grado delle altre armi, applicandola ad un reggimento, o ad un battaglione, secondo che trattasi di maggiori, o di capitani, della specialità scelta dal candidato e dell'Arma del candidato stesso.

Art. 9.

Per i tenenti la 1ª prova applicativa consiste:

a) se di fanteria o cavalleria: nel comando in manovra di una compagnia, o di uno squadrone, inquadrati o con mandato speciale;

b) se d'artiglieria da montagna, da campagna, a cavallo e controaerei, nel comando di una batteria da campagna, inquadrata nel gruppo, nella presa di posizione e nella condotta del fuoco, con tiro effettivo a proietto. Per i tenenti delle specialità pesante, pesante campale e da costa, nel comando di una batteria pesante campale inquadrata, nella presa di posizione e nella condotta del fuoco, con tiro effettivo a proietto;

c) se del genio: nell'impiego pratico di una compagnia zappatori minatori, nella sistemazione difensiva o nella preparazione offensiva di un tratto di fronte, in una determinata situazione tattica.

La 2ª prova applicativa per i tenenti è comune a tutte le Armi e consiste nella risoluzione, per iscritto od oralmente, sempre sul terreno, di quei quesiti che la Commissione riterrà di proporre in relazione alle mansioni del grado al quale aspira il candidato.

Art. 10.

Per tutti gli esami (facoltativi) a scelta, ai quali dovranno essere sottoposti gli ufficiali delle quattro armi, funzionerà una stessa commissione esaminatrice, presieduta da un generale di Corpo d'armata, o di grado superiore, e composta di ufficiali generali e colonnelli delle varie armi, designati dal Ministero.

Art. 11.

Le date e le sedi per lo svolgimento delle prove scritte, orali ed applicative, le modalità relative alle suddette prove e tutte le altre che potessero occorrere per l'esecuzione del presente decreto, saranno fissate con disposizioni ministeriali.

Art. 12.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione. Dalla stessa data è abrogato il R. decreto n. 1419 in data 15 luglio 1926.

Gli allegati al presente decreto sono firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

AVANZAMENTO A SCELTA FACOLTATIVA DEGLI UFFICIALI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

I. — Esperimenti di cultura generale militare.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DI ARTE MILITARE PER I MAGGIORI.

1. — Gli obblighi militari dei cittadini. Il principio dell'obbligo generale nella sua applicazione. L'età della chiamata. La durata dell'obbligo. La ferma. La forza bilanciata. I richiami alle armi. La matricola. I distretti e i depositi.

Il reclutamento per il Regio esercito, per la Regia marina, e per la Regia aeronautica.

2. — L'ordinamento delle forze militari di terra, di mare e dell'aria, in generale: entità delle forze, loro proporzione, relazioni con le altre attività nazionali.

3. — Il nostro ordinamento. Il Ministro per la guerra. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Il comandante in 2ª del corpo di Stato Maggiore. I comandanti designati d'Armata. Gli ispettori delle varie armi. Il consiglio dell'Esercito.

La Commissione suprema di difesa. Il capo di Stato Maggiore generale.

La circoscrizione militare territoriale. I comandi di Corpo d'armata e di Divisione. Gli ispettori di mobilitazione. I distretti militari.

4. — L'ordinamento e l'impiego della marina. Le basi navali. I mezzi di superficie e quelli subacquei. Cenno sulle azioni navali e sulla protezione delle comunicazioni marittime. La difesa costiera. Le operazioni d'imbarco e di sbarco. La circoscrizione militare marittima. La politica navale.

5. — L'ordinamento e l'impiego dell'Aeronautica. L'Armata aerea; l'Aeronautica per il R. Esercito; per la R. Marina; l'aeronautica coloniale. Loro costituzione in relazione ai còmpiti caratteristici affidati alle predette specialità.

Costituzione, dislocazione, dipendenza e l'impiego dell'aeronautica per il R. Esercito.

La circoscrizione aerea territoriale. La difesa controaerei.

6. — Le forze coloniali e la colonizzazione militare. L'impiego delle forze coloniali nella madre patria. Le forze coloniali nostre, della Francia e dell'Inghilterra.

7. — L'ordinamento degli eserciti francese, svizzero, germanico, austriaco, jugoslavo (cenni).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA DI ARTE MILITARE PER I CAPITANI.

1. — Le istituzioni militari. I fattori della potenza militare di uno Stato.

2. — L'ordinamento delle forze militari di terra, di mare e dell'aria, e i criteri che lo regolano.

3. — La mobilitazione e la smobilitazione di una Nazione.

4. — L'ordinamento del Regio esercito secondo l'intero programma stabilito per gli esperimenti a scelta dei tenenti (allegato n. 3). L'istruzione degli ufficiali inferiori nei reggimenti.

5. — L'ordinamento della Regia marina (cenni).

6. — I mezzi della Marina. Le varie specie di naviglio: loro caratteristiche e loro armamento. Siluri e mine. L'appoggio delle forze navali alle forze terrestri. Gli imbarchi e gli sbarchi.

7. — L'ordinamento della Regia aeronautica.

8. — I mezzi della Regia aeronautica. Aerostati, dirigibili, aeroplani: loro caratteristiche e loro armamento. L'impiego delle forze aeree in ausilio al Regio esercito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 3.

PROGRAMMA DI ARTE MILITARE PER I TENENTI.

1. — Il Ministro per la guerra. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Il comandante in 2ª del corpo di Stato Maggiore. I comandanti designati d'Armata. Gli ispettori delle varie armi. Il consiglio dell'Esercito.

La Commissione suprema di difesa. Il capo di Stato Maggiore generale.

2. — La circoscrizione militare territoriale. — I comandi di Corpo d'armata e di Divisione. Gli ispettori di mobilitazione. I distretti militari.

3. — Le varie armi, in pace: CC. RR., fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, carri armati. Le altre forze armate dello Stato; guardia di finanza; corpo degli agenti di P. S.; M. V. S. N.

4. — I servizi in pace: sanitario, di commissariato, di amministrazione, di artiglieria, del genio militare, chimico militare, veterinario, automobilistico, cartografico, del rifornimento quadrupedi; e quello della giustizia militare e dell'assistenza spirituale. Il tribunale supremo militare e i tribunali militari; i riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena.

5. — I Regi corpi di truppe coloniali. Reclutamento e ordinamento.

6. — Gli obblighi militari dei cittadini. Gli obblighi di leva e di servizio. Le disposizioni in vigore per il Regio esercito.

7. — Gli obblighi e lo stato degli ufficiali. La gerarchia. Le fonti e l'avanzamento degli ufficiali in S. P. E.; e le leggi relative. Le fonti, l'avanzamento e la destinazione degli ufficiali in congedo; e le leggi relative. Lo stato degli ufficiali in S. P. E. e in congedo; e le leggi relative.

8. — Le scuole per gli ufficiali. I collegi militari. Le scuole allievi ufficiali di complemento. Le accademie e le scuole di fanteria e di cavalleria. La scuola di tiro d'artiglieria. La scuola di sanità militare. Le scuole centrali. La scuola di guerra.

9. — Il reclutamento, l'avanzamento e lo stato dei sottufficiali; e le leggi relative.

10. — Le formazioni di guerra delle unità elementari. Il reggimento, il battaglione, la compagnia; e le unità corrispondenti delle varie armi. Loro assegnazioni alle grandi unità. I servizi nelle unità elementari di guerra. Dati più importanti circa gli elementi dei servizi esistenti in ciascuna unità elementare e circa le loro dotazioni.

11. — I regolamenti di disciplina e sul servizio territoriale per il Regio esercito.

12. — La preparazione morale del soldato: metodi e mezzi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 4.

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA PER I MAGGIORI E PER I CAPITANI.

Nota: Per gli esperimenti dei capitani il programma è limitato al primo gruppo.

Primo gruppo.

1. — La posizione dell'Italia nel Mediterraneo. Le varie parti del Mediterraneo e i rilievi che lo attorniano e vi si protendono. Rapporti militari dell'Italia con le varie parti del Mediterraneo e coi paesi che vi si affacciano.

2. — Il teatro d'operazioni italo-francese. Scacchieri alpino, piemontese, del Rodano.

3. — Il teatro d'operazioni italo-svizzero.

4. — Il teatro d'operazioni italo-austro-tedesco. Scacchieri dell'Adige, del Tirolo, della Baviera, della Carnia, del Cadore, della Carinzia.

5. — Il teatro d'operazioni italo-jugoslavo. Scacchieri delle Alpi Giulie, Adriatico, Danubiano.

6. — I teatri d'operazioni dell'alto Tirreno e del basso Tirreno (andamento e natura delle coste, fondali, porti commerciali e militari, retroterra. Valore militare e reciproca influenza di questi elementi nei riguardi di operazioni terrestri, marittime ed aeree).

7. — I teatri d'operazioni dell'alto e basso Adriatico (come pel n. 6).

8. — Il teatro d'operazioni jonico-libico (come pel n. 6).

9. — I teatri d'operazioni insulari: Sicilia, Sardegna, Corsica (come pel n. 6).

10. — Il teatro d'operazioni libico: Tripolitania; Cirenaica.

11. — I teatri d'operazioni eritreo e della Somalia.

Secondo gruppo.

1. — L'Italia e l'assetto politico dell'Adriatico.

2. — L'ordinamento economico-commerciale dell'Adriatico.

3. — L'assetto politico dei Balcani.

4. — La Turchia ed i mandati europei in Levante.

5. — L'Italia nella politica africana e i mandati europei in Africa. Relazioni economiche fra l'Italia e l'Africa.

6. — Assetto politico dell'Africa settentrionale e nord-occidentale.

7. — Russia ed Inghilterra nel medio Oriente.

8. — Europa e Stati Uniti d'America nell'Estremo Oriente.

9. — Stati Uniti d'America e Messico. Stati Uniti d'America, Panama e Nicaragua. Stati Uniti d'America e Giappone.

10. — Le relazioni economiche tra l'Italia e l'America latina.

11. — Le grandi linee internazionali di navigazione aerea.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 5.

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA PER I TENENTI.

1. — Nozioni elementari di geologia e morfologia: tettonica, litologia, vulcanesimo, azioni di modellamento della superficie terrestre e loro influenze sulla morfologia nei riguardi delle operazioni militari.

2. — La distribuzione delle terre e dei mari sulla superficie terrestre; generalità sul clima e sulle zone climatiche e relative influenze sulle operazioni militari. Le razze umane ed i popoli e la loro distribuzione sulla superficie terrestre; densità di popolazione; lingue e religioni.

3. — La vegetazione e la sua distribuzione sulla superficie terrestre (zone di vegetazione), l'agricoltura, la pesca, l'allevamento del bestiame, le risorse minerarie e le industrie più importanti della terra; il commercio e le principali vie di comunicazione marittime, terrestri ed aeree.

4. — L'Europa fisica in generale: coste, mari, isole principali; i sistemi montani centrali dell'Europa (Francia, Germania, Boemia, Ungheria) ed i fiumi principali circostanti ad essi.

5. — Il Mediterraneo in generale e sua ripartizione: coste, isole e principali fiumi, cenno sull'orografia e l'idrografia della penisola iberica e balcanica. L'Africa settentrionale e l'Asia Minore.

I popoli dei paesi mediterranei e l'importanza storica ed economica del Mediterraneo.

6. — L'Europa politica ed economica; Stati europei, loro attività economiche e le loro colonie; principali linee di comunicazione dell'Europa.

7. — Il sistema alpino; la frontiera terrestre d'Italia.

8. — La valle padana; i fiumi, formazioni moreniche; coste dell'alto Adriatico.

9. — La penisola italiana e le isole: orografia.

10. — La penisola italiana e le isole: coste, idrografia, clima.

11. — L'Italia politica, amministrativa, demografica, economica; regioni e città principali; agricoltura, industria e commercio; porti, comunicazioni; regioni geograficamente italiane fuori dei confini.

12. — L'espansione demografica dell'Italia. L'emigrazione temporanea e permanente. Sue conseguenze anche nei riguardi militari. Il problema odierno.

13. — Le colonie italiane; principali colonie di popolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 6.

PROGRAMMA DI STORIA POLITICO-MILITARE
PER I MAGGIORI E PER I CAPITANI.

Nota: I candidati dovranno dimostrare di possedere, in misura proporzionata al grado di cui sono rivestiti:

a) l'attitudine ad esporre e sviluppare, con ordine e chiarezza d'insieme, le varie parti dell'argomento trattato;

b) la capacità di ragionare sulle cause dei fatti storici e sulle correlazioni e deduzioni che da essi si possono ricavare.

1. — Il trattato di Aquisgrana e l'assetto politico europeo da esso determinato. La casa di Hohenzollern e la sua missione in Prussia. La figura politico-militare di Federico II. La Prussia stato militare.

L'arte militare di Federico II, nel campo strategico ed in quello tattico. L'avviamento alla guerra assoluta. La guerra dei 7 anni, con particolare riferimento alla campagna del 1757.

2. — Cenno sulle condizioni politiche degli Stati europei, dalla pace di Aquisgrana alla Rivoluzione francese. Il potere monarchico assoluto e il continuo progredire della borghesia. L'opera degli scrittori, dei filosofi, degli economisti, della seconda metà del sec. XVIII. La preparazione del periodo napoleonico attraverso gli studi degli scrittori militari.

3. — La rivoluzione francese. Le caratteristiche dei suoi principali periodi. Il nuovo orientamento della vita politica e sociale in Europa. L'Italia durante la rivoluzione francese.

4. — La preparazione di Napoleone alla guerra. La sua opera nel campo militare e nel campo politico tra il 1793 ed il 1800.

5. — Le caratteristiche della guerra napoleonica, ed il concetto di guerra assoluta. Esempi di manovre avvolgenti e centrali. L'azione di comando di Napoleone e l'opera dei comandanti in sottordine. Gli eserciti napoleonici: lo Stato Maggiore, le diverse armi ed il loro impiego; le informazioni ed i servizi.

6. — I concetti e i procedimenti della battaglia napoleonica: l'impiego delle tre armi; la riserva, l'inseguimento.

La efficacia dei fattori morali nelle vittorie napoleoniche. Studio ed esame analitico di una campagna napoleonica a scelta del candidato.

7. — Il Congresso di Vienna e il conseguente assetto degli Stati europei. Le restaurazioni. Il Risorgimento italiano. Aspirazioni ed errori nei movimenti liberali italiani dal 1821 al 1848. Le diverse concezioni di Mazzini, di Gioberti, e di Cavour circa l'indipendenza e l'unità d'Italia.

8. — Lo studio dell'arte militare napoleonica e le sue diverse conseguenze in Francia ed in Germania. La scuola francese: campagne di Algeria e d'Italia nel 1859. L'influenza militare francese in Italia, con speciale riguardo al Piemonte.

Sintesi degli avvenimenti politici che portarono alla proclamazione del Regno d'Italia.

9. — La decadenza della Spagna e del Portogallo come Stati coloniali e lo sviluppo delle colonie francesi ed inglesi in Africa, in Asia ed in America, durante i secoli XVIII e XIX.

Le colonie e la loro importanza politica, economico-militare. Scopi, caratteri e avvenimenti principali delle imprese coloniali italiane.

10. — Bismark ed il proseguimento dell'opera degli Hohenzollern verso l'unità germanica. L'Europa di fronte al problema della costituzione del grande Stato tedesco.

Roon e Moltke. La preparazione dell'esercito prussiano alle guerre del 1866 e del 1870-71. I provvedimenti per la mobilitazione e gli studi per i piani d'operazione.

11. — Le manovre di Königgrätz, della Saar, di Metz, e di Sédan: la loro concezione, l'esecuzione, i risultati. Studio ed esame analitico di una delle anzidette manovre, a scelta del candidato.

12. — L'Europa dal 1871 al 1914. La questione d'Oriente, la sua origine ed i suoi sviluppi nei secoli XIX e XX. La guerra russo-turca (1877-78): le cause e i principali avvenimenti militari. Il trattato di S. Stefano. Il Congresso di Berlino e la sua importanza.

L'evoluzione degli eserciti europei dal 1871 alla grande guerra.

13. — La guerra anglo-boera. Deduzioni nel campo tattico. La guerra russo-giapponese. L'assedio e la conquista di Port-Arthur. Le campagne di Manciuria: le manovre di Liao-Yang e di Mukden. La fortificazione campale e le sue conseguenze sullo sviluppo e nell'impiego dei mezzi di offesa.

Le guerre balcaniche del 1912-1913.

14. — La Grande guerra. Cause essenziali e cause occasionali. Il fattore economico. Le dottrine militari. Gli eserciti scesi in campo. I teatri ed i piani d'operazione.

15. — La condotta della guerra di movimento nel 1914 in Francia, nella Prussia orientale, in Galizia ed in Serbia.

La stabilizzazione delle fronti, e la guerra di posizione. Le principali vicende delle diverse campagne della guerra. I fattori morali e materiali del successo degli alleati. L'importanza della libertà dei mari e dello sfruttamento delle Colonie.

16. — L'Italia nella Grande guerra. La sua situazione politica e militare nel 1914-1915. L'efficacia del suo intervento. Le operazioni nel 1915, 16, 17, con particolare riguardo al teatro d'operazione italiano.

17. — Le operazioni nel 1918: la battaglia dall'Astico al mare e quella di Vittorio Veneto. L'azione della Regia marina. L'intervento italiano in Albania, in Macedonia ed in Francia. I fattori morali e materiali che condussero alla nostra vittoria. Le operazioni italiane in Libia dopo il 1918.

18. — I trattati di pace. Loro caratteristiche e loro conseguenze sull'assetto politico militare dell'Europa. La Società delle Nazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 7.

PROGRAMMA DI STORIA MILITARE PER I TENENTI.

Nota: I candidati dovranno dimostrare di possedere:

a) l'attitudine ad esporre e sviluppare, con ordine e chiarezza d'insieme, le varie parti dell'argomento trattato;

b) la capacità di ragionare sulle cause dei fatti storici e sulle correlazioni e deduzioni che da essi si possono ricavare.

1. — La situazione europea derivante dal Congresso di Vienna. Il risorgimento italiano e l'unità e l'indipendenza dell'Italia. L'Esercito piemontese nelle campagne del 1848 49 e del 1859. Il concorso degli altri eserciti italiani e dei volontari. La trasformazione dell'Esercito piemontese in esercito italiano tra il 1861 e il 1866. La campagna del 1866 in Italia.

2. — L'unità germanica. Il contrasto fra Austria e Prussia. Cenni sulla campagna del 1866 in Boemia.

La guerra franco-germanica del 1870-71 nei suoi tre caratteristici periodi: Metz; Sédan; Parigi.

3. — Gli eserciti d'Europa tra il 1870 ed il 1914. I quadri. Le ferme. I criteri per affrettare la mobilitazione. L'armamento. L'urto ed il fuoco nelle regolamentazioni seguite alla guerra franco-germanica.

4. — La guerra anglo-boera e russo-giapponese (cenni). Gli insegnamenti principali che se ne trassero, quali ad esempio le nuove teorie sull'impiego dell'urto e del fuoco e sulla fortificazione campale.

5. — Le nostre guerre coloniali (cenni). La guerra Eritrea. La campagna per la conquista della Libia.

6. La Grande guerra. Cenni sulle cause che la provocarono. Caratteristiche organiche e tattiche principali degli eserciti scesi in campo, con speciale riferimento al tedesco, all'austro-ungarico, al francese e all'italiano.

Le operazioni del 1914 e la guerra di posizione.

L'evoluzione dell'impiego delle varie armi nell'attacco e nella difesa, durante il conflitto mondiale.

7. — L'Esercito italiano nella Grande guerra. Importanza del suo intervento. Le 11 battaglie sull'Isonzo: lineamenti essenziali. La lotta italo-austriaca nel 1918; la battaglia dall'Astico al mare. Vittorio Veneto. I fattori morali e materiali della nostra vittoria.

8. — I trattati di pace. Loro caratteristiche, e loro conseguenze sull'assetto militare dei principali Stati d'Europa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 8.

II. — Esperimenti di cultura tecnico-professionale.

PROGRAMMA PER GLI UFFICIALI DI FANTERIA.

Nota: Le conoscenze del candidato devono essere in relazione alle mansioni del grado al quale aspira. Il n. 19 si riferisce soltanto ai maggiori.

1. — Caratteristiche principali dei mezzi di fuoco della fanteria. Studi e tendenze odierne.

2. — Le armi della fanteria degli eserciti italiano, francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

3. — Il tiro col fucile. L'impiego nel combattimento. Gli elementi di efficacia.

4. — Il tiro delle mitragliatrici. Organizzazione e impiego dei fuochi.

5. — Le bombe a mano e da fucile. Il tiro del lanciabombe. Gli elementi di efficacia. L'impiego del loro fuoco nel combattimento.

6. — I carri armati e le autoblindomitragliatrici.

7. — I gas di combattimento. I lanciafiamme e le sostanze fumogene.

8. — Il collegamento e i mezzi di trasmissione della fanteria. Tendenze odierne. Collegamenti tra fanteria e artiglieria.

9. — Il servizio di rifornimento delle armi e delle munizioni della fanteria. Concetti che ne informano l'organizzazione ed il funzionamento.

10. — I mezzi di offesa degli aerei contro obiettivi terrestri. Il tiro contro aerei della fanteria. Il mascheramento.

11. — Concetti informatori della costituzione organica dei riparti e delle unità di fanteria. Tendenze odierne.

12. — La cavallèria nell'esplorazione e nel combattimento. La fanteria a sostegno della cavalleria.

13. — La sezione di accompagnamento di 65/17. Caratteristiche di tiro e d'impiego.

14. — Le artiglierie leggiere e pesanti campali.

15. — Elementi e fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria.

16. — Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale.

17. — Le azioni di fuoco dell'artiglieria di Corpo d'armata e di Armata.

18. — L'organizzazione della difesa, nel combattimento in posizione.

19. — Le caratteristiche dell'organizzazione della fanteria negli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugo slavo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 9.

PROGRAMMA PER GLI UFFICIALI DI CAVALLERIA.

Nota: Le conoscenze del candidato devono essere in relazione alle mansioni del grado al quale egli aspira. Il n. 19 si riferisce soltanto ai maggiori.

1. — Le armi della cavalleria. Importanza delle armi automatiche. Studi e tendenze odierne.

2. — Le armi da fuoco della fanteria e della cavalleria degli eserciti italiano, francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

3. — Il tiro del moschetto e della mitragliatrice leggera. Organizzazione e impiego dei fuochi.

4. — Il collegamento e i mezzi di trasmissione, per quanto interessa la cavalleria. Tendenze odierne.

5. — I mezzi di lavoro e di distruzione della cavalleria. Loro impiego.

6. — Ciclisti, fanteria autoportata, carri armati e autoblindomitragliatrici in unione alla cavalleria.

7. — I gas di combattimento. I lanciafiamme e le sostanze fumogene.

8. — I mezzi di ricognizione aerea. Cavalleria e aviazione.

9. — Concetti informatori della costituzione organica, dei riparti e delle unità di cavalleria. Tendenze odierne.

10. — Il combattimento della fanteria.

11. — Le artiglierie leggere e pesanti campali. L'artiglieria a cavallo.

12. — Elementi e fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria.

13. — Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale.

14. — Le azioni di fuoco dell'artiglieria di Corpo d'armata e d'Armata.

15. — Il combattimento della divisione di fanteria.

16. — L'organizzazione del terreno, nel combattimento in posizione.

17. — La cura, l'allenamento, la conservazione del cavallo isolato e della collettività equina.

18. — Le principali razze equine. Il problema dell'allevamento.

19. — Le caratteristiche dell'organizzazione della cavalleria negli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 10.

PROGRAMMA PER GLI UFFICIALI DI ARTIGLIERIA.

Nota: Le conoscenze del candidato devono essere in relazione alle mansioni del grado al quale egli aspira. Il n. 15 si riferisce soltanto ai maggiori.

1. — Le caratteristiche dei materiali di artiglieria. Studi e tendenze odierne.

2. — I materiali di artiglieria dell'Esercito italiano. Cenni sui materiali di artiglieria degli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

3. — Dati pratici sul funzionamento balistico e sull'azione meccanica degli esplosivi di lancio nelle bocche da fuoco. Cautele e criteri per l'impiego pratico delle varie polveri. Anormalità ed inconvenienti che possono manifestarsi nelle varie parti del materiale di artiglieria durante il tiro. Procedimenti e mezzi per prevenirli, rimuoverli, attenuarli.

4. — Le armi della fanteria. Loro caratteristiche balistiche e di costruzione.

5. — I carri armati e le autoblindomitragliatrici. Loro caratteristiche di costruzione e d'armamento.

6. — Il tiro dell'artiglieria. Risoluzione dei problemi pratici di tiro. Costruzione speditiva delle traiettorie grafiche. Impiego delle tavole di traiettorie grafiche e degli abachi. Calcolo pratico delle variazioni degli elementi della traiettoria derivanti dalle cause perturbatrici del tiro.

7. — Il tiro dell'artiglieria contro obiettivi terrestri. La preparazione del tiro. Gli effetti del tiro. Applicazione del calcolo del percento dei colpi che colpiscono un dato bersaglio. Computo del munizionamento e del tempo occorrenti per ottenere dati effetti sopra determinati bersagli. Deduzione delle norme della condotta del fuoco dalla teoria della probabilità.

8. — L'organizzazione della massa d'artiglieria.
Dei comandi di artiglieria. Loro funzioni nel combattimento.

9. — L'impiego del fuoco d'artiglieria nella battaglia offensiva e in quella difensiva. Lo schieramento delle artiglierie. Scelta e organizzazione delle posizioni. L'organizzazione dei tiri.

10. — L'osservazione e i collegamenti d'artiglieria

11. — I concetti che ispirano l'organizzazione e il funzionamento del rifornimento delle munizioni e dei materiali di artiglieria.

12. — Gli obiettivi navali. L'impiego e il tiro dell'artiglieria da costa.

13. — Gli obiettivi aerei. L'impiego e il tiro dell'artiglieria contro aerei. L'organizzazione della difesa da terra, contro aerei; territoriale e presso le truppe.

14. — L'organizzazione della difesa, nel combattimento in posizione. I mezzi di lavoro delle batterie. La difesa vicina delle batterie. La difesa contro i gas. Il mascheramento.
L'azione dell'artiglieria contro la organizzazione a difesa.

15. — Le caratteristiche dell'organizzazione dell'artiglieria negli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

— —

ALLEGATO N. 11.

PROGRAMMA PER GLI UFFICIALI DEL GENIO.

Nota: Le conoscenze del candidato devono essere in relazione alle mansioni del grado al quale aspira. Il n. 3 si riferisce soltanto ai capitani ed ai maggiori, il n. 4 soltanto ai maggiori.
I candidati sosterranno una prova scritta sul 2° gruppo del programma ed una prova orale su entrambi i gruppi. Per la prova scritta il progetto dei lavori dovrà essere completo in tutte le sue parti, relazione esplicativa, disegni, calcoli, computo del materiale, del personale, del tempo occorrente, organizzazione dei lavori, norme esecutive. E' permesso per tale prova l'uso di manuali di ingegneria, di manuali speciali per i lavori del genio e di tavole logaritmiche.

1° gruppo.

1. — I materiali del genio per lavori di zappa e di mina, per teleferiche, per lavori ferroviari, per passaggio di corsi d'acqua, per collegamenti, per osservazione, per servizio idri-

co, per servizi elettrici, per mascheramenti, per estinzione incendi. Questioni tecniche e industriali ad essi attinenti.

2. — L'assegnazione alle grandi unità dei riparti delle specialità dell'Arma in relazione alle esigenze tattiche e logistiche. Ordinamento e funzione dei comandi del genio. Ordinamento dei servizi del genio.

3. — Gli effetti dei tiri dell'artiglieria e degli aerei da bombardamento sulle costruzioni e sui ricoveri: dati di efficacia e conseguente resistenza da darsi alle opere.

4. — Le caratteristiche dell'organizzazione delle truppe e dei servizi del genio negli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

2° gruppo.

5. — Verifica di stabilità di ponti (in ferro, in legname, in muratura, in cemento armato, ponti sospesi) per strade ordinarie. Rafforzamenti relativi.

6. — Costruzione di ponti di circostanza (su cavalletti, su stilate, a traliccio, sospesi) per il passaggio di carichi militari. Riattamento di ponti interrotti.

7. — Costruzione o riattamento di un tronco di strada ordinaria in terreno vario. Lavori di difesa delle strade dalle frane, lavine e valanghe.

8. — Costruzione di un tronco di ferrovia da campo e di un ponticello ferroviario. Lavori per aumentare la capacità di carico e scarico di una stazione ferroviaria.

9. — Impianti idrici per l'approvvigionamento di una grande unità. Lavori di presa, di conduzione, sollevamento e distribuzione delle acque.

10. — Opere di difesa dei corsi d'acqua (sponde, argini, dighe) e loro riattamento. Prosciugamento e consolidamento di terreni acquitrinosi.

11. — Apprestamento e riattamento di interruzioni stradali e ferroviarie.

12. — Impianto di teleferiche regolamentari e di circostanza.

13. — Costruzione di opere murarie o in cemento armato, per magazzini, depositi esplosivi, ricoveri, osservatori, ecc. in terreno vario.

14. — Impianti elettrici. Produzione, trasporto e distribuzione di energia per illuminazione, forza motrice, elettrificazione di ostacoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 182. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, sospesi dall'impiego, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 15 marzo 1928 - Anno VI.

Per norma degli enti amministrativi e degli ufficiali interessati si riportano nella presente circolare le varie disposizioni che regolano l'amministrazione degli ufficiali nelle posizioni appresso indicate.

1. — *Ufficiali in aspettativa* (esclusi quelli per riduzione di quadri senza diritto a richiamo), *in disponibilità e sospesi dall'impiego.*

a) Gli ufficiali generali ed i colonnelli, che sono collocati in aspettativa, in disponibilità e sospesi dall'impiego, vengono amministrati dall'ufficio d'amministrazione di P. M. V. giusta la lettera *p*) dell'art. 810 del regolamento d'amministrazione.

Il pagamento degli assegni loro spettanti sarà effettuato direttamente dall'ufficio stesso o per mezzo dei suoi distaccamenti amministrativi.

b) Se i predetti ufficiali si recano in colonia o nel Dodecanneso continuano ad essere amministrati dall'ufficio amministrazione di P. M. V., ma ricevono gli assegni dall'ente amministrativo militare che si trova nella loro residenza o nella più vicina località.

A tal uopo gli interessati debbono rivolgere apposita domanda scritta all'ufficio d'amministrazione di P. M. V., indicando il nuovo domicilio eletto.

c) Se invece i predetti ufficiali si recano all'estero, l'ufficio d'amministrazione di P. M. V. provvederà anche al pagamento degli assegni loro dovuti, inviandone l'importo per mezzo delle autorità consolari, a spese degli interessati.

Tale importo potrà essere inviato anche direttamente agli ufficiali qualora ne facciano richiesta scritta; ma in tal caso la spedizione è fatta a loro rischio e pericolo.

d) Se i generali ed i colonnelli vengono collocati nelle posizioni sopra indicate mentre prestano servizio in colonia o nel Dodecanneso ed eleggono quivi domicilio, sono egualmente assunti in amministrazione dall'ufficio d'amministrazione di P. M. V., ma ricevono gli assegni — per conto del detto ufficio — dall'ente amministrativo militare che trovasi nella loro stessa residenza o nella più vicina località. A tale scopo gli interessati debbono rivolgere subito domanda all'ufficio d'amministrazione di P. M. V., indicando il domicilio eletto.

e) I tenenti colonnelli, i maggiori e gli ufficiali inferiori che sono collocati in aspettativa o sospesi dall'impiego continuano ad essere amministrati dagli stessi enti, a cui erano effettivi all'atto del collocamento nelle dette posizioni.

f) Se gli ufficiali, di cui alla precedente lettera *e*), si recano in colonia o nel Dodecanneso, od eleggono domicilio all'estero, continuando ad essere amministrati dal corpo che li ha in forza, ma, per quanto concerne il pagamento degli assegni loro spettanti, si applicano le disposizioni contenute nelle precedenti lettere *b*) e *c*).

Se gli ufficiali indicati alla precedente lettera *e*) sono collocati in aspettativa o sospesi dall'impiego mentre prestano servizio in colonia, e quivi eleggono domicilio, sono assunti in amministrazione dal corpo che li aveva in forza prima della loro destinazione in colonia.

Per tutto quanto riflette il pagamento dei loro assegni, valgono le disposizioni di cui alla precedente lettera *d*).

2. — *Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria.*

a) Gli ufficiali di qualunque grado, che sono collocati nelle predette posizioni, passano in amministrazione al distretto di residenza.

b) In seguito, nel caso di cambio di domicilio nel Regno, gli interessati rivolgeranno domanda (in carta libera) al distretto che li amministra per essere passati al distretto della nuova residenza.

Il distretto perdente trasmetterà subito la domanda al Ministero (Ufficio personale dei generali pei generali - Direzione generale personale ufficiali per tutti gli altri) ed effettuerà il passaggio all'altro ente subito dopo la pubblicazione del trasferimento sul bollettino ufficiale.

Se però la pubblicazione del bollettino avverrà nella seconda quindicina del mese, il passaggio si effettuerà dopo il pagamento degli assegni del mese in corso, con decorrenza dal primo del mese successivo.

c) Se gli ufficiali, che si trovano nelle posizioni contemplate nel presente n. 2, eleggono domicilio in colonia, nel Dodecanneso o all'estero, continuano ad essere amministrati dal Distretto che li ha in forza. Quanto al pagamento degli assegni loro spettanti, sono applicabili le disposizioni contenute nelle lettere *b*) e *c*) del precedente n. 1.

d) Coloro invece che sono collocati nelle predette posizioni mentre prestano servizio in colonia o nel Dodecanneso ed eleggono quivi domicilio, passano in amministrazione al distretto di Siracusa, o di Napoli, oppure di Bari, secondo che prestavano servizio in Libia, nella Eritrea e nella Somalia, oppure nel Dodecanneso.

Per quanto riflette il pagamento dei loro assegni, si osserveranno le disposizioni di cui alla lettera *d*) del precedente n. 1.

All'atto del rimpatrio, i predetti ufficiali passano in amministrazione al distretto di residenza nel Regno.

Si avverte che, tanto nei passaggi quanto nelle deleghe di pagamento degli assegni di cui sopra, dovranno comunicarsi all'ente interessato i singoli assegni (annui lordi) dovuti agli ufficiali e tutte le ritenute che devono essere loro operate a sconto debiti, trasmettendo per questi ultimi i rispettivi conti.

Resta inteso che nulla è mutato per quanto riguarda la dipendenza disciplinare e gerarchica dei predetti ufficiali e le norme che regolano la tenuta dei loro ruoli, di cui alla circolare 230 del *giornale militare* 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 183. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento - Aggiunta alle tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398.** — (Gabinetto). — 15 marzo 1928 - Anno VI.

Al testo della circolare 159 *giornale militare* 1927 - Anno V, è aggiunto il seguente paragrafo.

4° nei casi in cui — a norma della tabella allegato 1 — i giudizi di 1° o di 2° grado spettino al Capo di S. M. dell'Esercito, qualora tale carica sia vacante i giudizi stessi saranno pronunziati dal comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, il quale si asterrà in tal caso dal concorrere con altre autorità nella formulazione dei giudizi di primo grado.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 184. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale relativo alla nomina del procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 15 marzo 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 68, del 21 marzo 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, contenente provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 1° marzo 1928, n. 380, che dettano norme per l'attuazione della legge stessa;

Visto l'art. 139 del testo unico sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il cav. uff. avv. Mauro Montesano, consigliere di Corte di cassazione, è nominato procuratore generale presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, con titolo, grado ed assegni di procuratore generale di Corte d'appello.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 185. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'indennità caro-viveri.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 15 marzo 1928 - Anno VI.

Si porta a conoscenza la seguente circolare del 3 c. m., numero 103927 del Ministero delle finanze:

« A conferma di quanto è stato ripetutamente dichiarato in precedenti occasioni, la Finanza stima opportuno ripetere che i requisiti del carico e della convivenza, ai fini della concessione, ai dipendenti statali, dell'indennità di caro-viveri, per i figli di età inferiore a 18 anni, sono tassativamente richiesti dalle disposizioni legislative in vigore, onde le singole Amministrazioni nel far luogo alle concessioni relative non debbono prescindere dai requisiti medesimi, che costituiscono il presupposto necessario per il diritto alle indennità per la prole.

Non è pertanto da corrispondere l'indennità per i figli ogni qualvolta risulti, dalle dichiarazioni che i dipendenti debbono rilasciare giusta l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, riprodotto in allegato alla circolare n. 8920 del 19 maggio 1923 (1) - ovvero in qualsiasi altro modo - che i figli medesimi non sono conviventi ed a carico.

(1) Vedasi circolari 656 del *giornale militare* 1918 e 374 del *giornale militare* 1923.

Confermasi, pure, che non può considerarsi a carico la prole, la quale disponga di proventi di lavoro od a qualunque altro titolo, per un importo superiore a L. 100 lorde mensili ».

Su quanto precede si richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni militari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 186. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare.** — (Ragioneria centrale). — 22 marzo 1928 - Anno VI.

Con riferimento al paragrafo 180 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, si indicano, qui di seguito, i titoli che possono essere accettati quali depositi provvisori per concorrere ai pubblici appalti, in aggiunta a quelli elencati nella circolare 207 del *giornale militare* del 1927.

Titoli di Stato.

Prestito Nazionale 5 %.
Buoni novennali 5 % scadenza 1931.
Buoni novennali 4.75 % scadenza 1932.
Buoni novennali 5 % scadenza 1934.

Titoli garantiti dallo Stato.

Obbligazioni 3 % - Strade ferrate livornesi (C.D.).
Redimibile 4.75.

Titoli emessi da Istituti di Credito fondiario.

Credito fondiario sardo 6 %.

Titoli di Stato esteri.

Obbligazioni Prestito austriaco 6.50 %.
Obbligazioni Prestito polacco 7 %.

Debiti all'estero.

Prestito Morgan 7 %.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 187. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categoria I.** — (Direzione generale servizi logistici). — 22 marzo 1928 - Anno VI.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici — categoria I — di cui alla circolare 394 del *giornale militare* 1926:

Categoria	Categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di misura	Nuovo prezzo
I.	1	Alamari in metallo bianco argentato per colletto di giubbe di panno grigio-verde da sottufficiali dei granatieri.....	P.	3 —
»	2	Alamari di filo di cotone per colletto di giubbe di panno grigio-verde da granatieri	»	0, 50
»	127	Alamari di metallo bianco argentao applicati su panno scarlatto per mantelline da sottufficiali dei granatieri.....	»	3, 80
»	128	Alamari di filo di cotone applicati su panno scarlatto per mantelline da granatieri...	»	1, 20

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 188. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 22 marzo 1928 - Anno VI.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici con determinazione del 7 febbraio 1928, n. 977/2 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'appaltatore LANZARA Gino di Sabato, domiciliato a Picerno, componente l'impresa omonima.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 189. — AVANZAMENTO. — **Giudizi di avanzamento - Tabelle annesse alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 marzo 1928 - Anno VI.

Alla tabella allegato 1 di cui alla circolare 159 *giornale militare* 1927, aggiungasi:

Comandi ed Enti vari	Grado e carica	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Scuola di tiro di artiglieria	Tenenti Capitani	Ufficiale superiore dal quale dipende Comandante della scuola	Generale addetto all'Ispettorato dell'artiglieria	Ispettorato dell'artiglieria
	Maggior	Comandante della scuola	Idem	Idem
	Tenenti colonnelli	Idem Generale addetto all'Ispettorato dell'artiglieria	Ispettorato dell'artiglieria	Commissione centrale d'avanzamento
	Colonnello	Idem	Idem	Idem

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 190. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare nella riunione di corse al galoppo di Grosseto 1928.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 22 marzo 1928 - Anno VI.

E' approvato il programma della corsa « *Premio Ministero della guerra* » (cross country militare 1/2 s.), da svolgersi in occasione della riunione di corse al galoppo di Grosseto, maggio 1928.

Agli ufficiali debitamente autorizzati, in base alle disposizioni di cui alla circolare 769 *giornale militare* 1927, a partecipare a detta corsa, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il comando del corpo d'armata di Firenze provvederà poi perchè sia inoltrata dal dipendente ufficio di contabilità e revisione al Ministero (Divisione educazione fisica) una richiesta d'anticipazione, sul capitolo 25, di L. 4500, ammontare della somma concessa per la corsa di che trattasi e perchè la somma stessa sia, a suo tempo, corrisposta agli ufficiali vincitori, in conformità delle norme del programma, entro il più breve termine.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 191. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al Corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 marzo 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 134 *giornale militare* 1928, si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi al corso di cultura coloniale, presso l'Istituto coloniale di Roma.

Fanteria.

Maggiore VALENTE Igino, Distretto Viterbo.
» ARMANI Vittorio, 13° fanteria.
» DURANTI Enrico, 8° bersaglieri.
» GIACCHETTI Elpidio, 61° fanteria.
» GANCIA Renato, 17° fanteria.
» CARASI Mario, Scuola centrale educaz. fisica.
» VIVALDI Raul, Comando corpo armata Roma.
» SODERO Antonio, 33° fanteria.
» D'ANGELO Paolo, Distretto Avellino.
» PETTINAU Ettore, 61° fanteria.

Capitano GIONA Tommaso, 231° fanteria.
» CAMPIONE Giuseppe, Ministero guerra.
» GINO Luigi, 28° fanteria.
» PELLECCHIA Giulio, 30° fanteria.
» TENSINI Francesco, 9° alpini.
» VENTURI Giulio, 18° fanteria.
» DELLA PORTA Gerardo, 3° granatieri.
Tenente GARERI Cesare, 232° fanteria.
» LA CONSERT Arturo, 91° fanteria.
» MALIZIA Nicola, 61° fanteria.
» PIZZONIA Vincenzo, 232° fanteria.
» RICCI Mario, 14° fanteria.
» SEMERARO Giuseppe, 47° fanteria.
» ZENORINI Arturo, 231° fanteria.
» FRAMONDI Giov. Battista, 11° fanteria.
» COIRO Domenico, 5° alpini.

Cavalleria.

Capitano DA ZARA Guido, Cavalleggeri Guide.

Artiglieria.

Capitano FERMARIELLO Ugo, 25° campagna.
» D'ALFONSO Attilio, 1° pesante campale.

Genio.

Capitano SIBILLA Enrico, 5° genio.

Amministrazione.

Capitano PANZARDI Egidio, Distretto Pola.

Tenente CARLINO Nunzio, 18° fanteria.
» CACCIA Mario, 1° alpini.
» LEOPOLDO Salvatore, Ministero guerra.
» STANCA Salvatore, Distretto Siena.

Sanità.

Capitano GUALDI Vincenzo, Distretto Milano.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 192. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 marzo 1928 - Anno VI.

Con riferimento alle circolari 335 *giornale militare* 1923, 156 *giornale militare* 1924, 42 *giornale militare* 1925 e 464 *giornale militare* 1926, questo Ministero determina che gli esami su materie di accademia del 2° appello della 5ª sessione abbiano luogo dal 10 al 15 aprile p. v.

Si comunicano quì di seguito i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere detti esami.

Gli ufficiali dovranno presentarsi all'Accademia militare di artiglieria e genio, in Torino, nel pomeriggio del giorno precedente a quello in cui debbono sostenere il primo esame.

Elenco degli ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. che devono sostenere esami su materie di accademia a senso della circolare 516 del *giornale militare* 1927.

2° Appello – 5ª Sessione.

Grado	Casato e Nome	Corpo od Ente cui sono effettivi	Analisi matematica P. I - P. II	Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			giorni in cui hanno luogo gli esami						
Cap.	**Armellini** Ezio	20° artiglieria da campagna	—	11	—	—	—	—	—
Magg.	**Battaglini** Gino	Ministero guerra	—	—	13	14	—	—	—
Cap.	**Battista** Giuseppe	Comando militare della Sicilia	10	—	—	11	—	—	—
Magg.	**Bazzani** Francesco	Comando R. C. T. C. Cirenaica	—	11	—	—	—	13	14
Cap.	**Calabrese** Marco	11° reggimento genio	—	—	—	—	—	13	14
»	**Carasso** Giuseppe	Comando genio - Udine	10-10	—	13	11	—	—	—
Ten.	**Cavarretta** Antonio	Comando artiglieria Tripolitania	—	—	—	—	13	—	14
Cap.	**Figallo** Agostino	Scuola osservazione aerea	—	—	13	14	—	—	—
»	**Giannuzzi** Gaetano	Divisione militare Cuneo	—	11	—	—	—	—	—
»	**Ippolito** Armando	Comando genio - Napoli	—	—	—	14	13	—	—
Ten.	**Lupia** Francesco	Direzione artiglieria Tripoli	—	11	—	—	13	—	—
Cap.	**Mancini** Renato	1° reggimento artiglieria pesante	10-10	11	—	14	—	—	—
»	**Mancuso** Cataldo	30° reggimento artiglieria campagna	—	—	—	—	13	—	—
»	**Manzoli** Carlo	17° reggimento artiglieria campale	—	—	—	11	12	13	14
»	**Messore** Salvatore	Battaglione genio Sardegna	10-10	—	—	11	—	—	—
»	**Mirone** Augusto	Reggimento ferrovieri	10-10	—	—	11	13	—	—
»	**Monegatti** Riccardo	4° centro contro-aerei	10-10	—	13	14	—	—	—
Ten.	**Morgese** Nicola	1° reggimento artiglieria pesante	10-10	—	—	—	—	—	—

Grado	Cognome e Nome	Corpo od Ente cui sono effettivi	Analisi matematica P. I - P. II	Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			giorni in cui hanno luogo gli esami						
Cap.	**Mellini** Giulio	5° reggimento artiglieria campagna	—	—	—	11	12	—	—
»	**Monastra** Ubaldo	22° reggimento artiglieria campagna	—	—	—	—	13	—	—
»	**Nurra** Giovanni	Direzione artiglieria Verona	10-10	11	13	14	12	—	—
Ten.	**Notarantonio** Alberto	Rivista artiglieria e genio	—	—	—	11	—	—	14
Cap.	**Palma** Marcello	11° reggimento artiglieria P. C.	—	—	—	11	12	—	—
»	**Parassole** Silvio	8° reggimento artiglieria campale	10-10	11	—	—	—	—	—
»	**Recupero** Edoardo	Reggimento ferrovieri	—	11	—	—	12	13	14
»	**Ruggiero** Adolfo	12° reggimento genio	—	—	—	14	12	13	—
Ten.	**Santori** Alberto	17° reggimento artiglieria campale	—	—	13	14	12	—	—
Magg.	**Scotti** Carlo	Ministero guerra	—	—	13	14	—	—	—
Cap.	**Serafini** Antonio	Reggimento pontieri e lagunari	—	11	13	14	—	—	—
»	**Veronesi** Galeazzo	3° reggimento artiglieria campale	—	—	—	—	—	—	14

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 193. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio della carne congelata.** — (Direzione generale servizi logistici). — 22 marzo 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione della circolare 347 del *giornale militare* 1927 il maggiore generale commissario SUARDI cav. uff. Giuseppe cessa dalla carica di presidente della commissione per il collaudo e l'alta vigilanza tecnica della carne congelata, ed è sostituito dal maggior generale commissario GRITTI gr. uff. Luigi.

In conseguenza la presidenza della commissione avrà sede in Milano presso quell'Ispettorato di commissariato militare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 194. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 22 marzo 1928 - Anno VI.

Il 28 maggio prossimo si riapriranno gli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia, presso i quali saranno effettuati dei turni di cura di quindici giorni ciascuno.

Tali turni saranno sette presso lo stabilimento di Acqui ed otto presso quello di Ischia, ed entrambi gli stabilimenti funzioneranno per ufficiali e militari di truppa.

Essi saranno così regolati:

1° turno dal 28 maggio all'11 giugno in entrambi gli stabilimenti;

2° turno dal 16 giugno al 30 giugno in entrambi gli stabilimenti;

3° turno dal 5 luglio al 19 luglio in entrambi gli stabilimenti;

4° turno dal 24 luglio al 7 agosto in entrambi gli stabilimenti;

5° turno dal 12 agosto al 26 agosto in entrambi gli stabilimenti;

6° turno dal 31 agosto al 14 settembre in entrambi gli stabilimenti;

7° turno dal 19 settembre al 3 ottobre in entrambi gli stabilimenti;

8° turno dall'8 al 22 ottobre nel solo stabilimento di Ischia.

Per l'ammissione alle cure in parola avranno la precedenza i militari affetti da esiti di ferite ed infermità contratte in guerra, quindi quelli affetti da forme morbose, riconosciute dipendenti da cause di servizio con regolare processo verbale del Consiglio di amministrazione del corpo.

Solo compatibilmente con la disponibilità dei posti verranno ammessi i militari affetti da esiti di lesioni o infermità, che non siano state legalmente riconosciute dipendenti da cause di servizio, gli impiegati civili dell'Amministrazione della guerra in attività di servizio, e, a titolo eccezionale, gli impiegati in servizio di altre amministrazioni dello Stato (art. 685 del regolamento d'amministrazione).

Non saranno ammessi nei due stabilimenti suddetti gli invalidi e mutilati di guerra, che abbiano diritto all'assistenza e protezione da parte della competente Opera Nazionale, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, eccezione fatta per quelli riassunti o mantenuti in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Per l'eventuale ammissione di militari, a riposo o in congedo non invalidi di guerra, con postumi di ferite o infermità contratte in servizio, occorre sempre la preventiva autorizzazione — per le proposte e le visite relative — di questo Ministero (art. 684 del regolamento di amministrazione).

Per la compilazione delle proposte mod. 458 e la loro trasmissione, saranno osservate le seguenti norme:

1° Le proposte e le visite per l'accertamento del reale bisogno delle cure richieste verranno effettuate esclusivamente dal 30 marzo al 30 aprile prossimo da commissioni mediche all'uopo incaricate.

Tale limitazione, non riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari, nè quelli ritenuti bisognosi di cure in sede di visite collegiali, le cui proposte di ammissione possono essere compilate dai rispettivi direttori e presidenti in qualsiasi epoca, giusta il disposto della circolare 250039-B del 30 dicembre 1921, ed inviate quindi a questo

Ministero per il tramite delle direzioni di sanità di corpo d'armata. Le proposte stesse non occorre siano accompagnate dalla cartella clinica, o dall'estratto del registro nosologico relativo alla degenza ospedaliera del militare, ritenendosi sufficienti le indicazioni, segnate a margine delle parti 1ª e 2ª dei mod .458, del ricovero e della data di esso.

Per gli ufficiali ed uomini di truppa della Regia marina, le visite e le proposte di ammissione saranno fatte come per lo passato, cioè a cura degli ufficiali medici della Regia marina, o, in mancanza di questi, da ufficiali medici del Regio esercito, e le proposte saranno trasmesse a questo Ministero pel tramite della direzione centrale di sanità militare marittima.

2° Ciascun comando di corpo d'armata, il comando militare della Sicilia e il comando militare della Sardegna, su proposta del direttore di sanità, nomineranno in ognuno degli stabilimenti sanitari militari dipendenti, una commissione di due ufficiali, di cui uno superiore, incaricata di visitare i proposti alle cure.

Negli ospedali secondari, qualora speciali esigenze di servizio lo richiedono, e nelle infermerie presidiarie, l'ufficiale superiore visitatore potrà essere il direttore dello stabilimento.

Ciascuno dei suddetti comandi stabilirà anche, nei limiti dello strettamente indispensabile, le località fuori sede degli stabilimenti sanitari, nelle quali crederà opportuno inviare i visitandi dei presidi minori, e delle relative visite sarà incaricata la commissione dell'ospedale militare viciniore. Emanerà inoltre tutte quelle disposizioni che riterrà del caso, per regolare l'afflusso dei visitandi presso le sedi nelle quali si effettuano le visite.

3° A sua volta ciascun comando di divisione militare comunicherà le disposizioni del comando del corpo d'armata a tutte le autorità dipendenti e ne informerà anche i comandi dei corpi armati dello Stato, i comandi di aeronautica, i comandi di zona della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, le prefetture e le intendenze di finanza del proprio territorio, la magistratura ed i provveditorati agli studi, ricordando a tutti che, oltre i limiti prestabiliti, non avranno più luogo visite per ammissioni a cure balneo-termali, se non autorizzate dal Ministero.

Il comando della divisione di Roma, avvertirà inoltre i vari Ministeri, compreso quello della guerra, e il comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

4° Le autorità che inviano a visita gli ammittendi a cure termali dovranno — con chiarezza e precisione — compilare per ciascuno di essi il foglio di proposta, mod. 458 del catalogo, nella parte relativa alle generalità dei visitandi (cognome, nome e paternità), aggiungendovi l'età, lo stipendio lordo annuo di cui fruiscono, e, per gli impiegati civili, il grado gerarchico che ad essi compete giusta il R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923.

Per ciascun visitando verrà inoltre redatta dalle stesse autorità una dichiarazione da unire al mod. 458, dalla quale risulti:

a) quante volte il militare o l'impiegato ha usufruito di cure termali ed in quali stabilimenti, in base a dichiarazione dell'interessato e col controllo delle parti 2ª dei modelli 458 degli anni precedenti, che saranno trasmessi in visione alle commissioni visitatrici;

b) per quali infermità o lesioni si richiede la cura, e se l'infermità stessa o le lesioni vennero riconosciute dipendenti da causa di servizio (citando, oltre la diagnosi, anche la data ed il numero del relativo documento legale);

c) se l'eventuale ferita o trauma risulti riportato in combattimento o nello svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra o in servizio d'ordine pubblico o in occasione di qualche disastro;

d) quali sono per i militari e gli impiegati in servizio i turni di cura, di cui essi potranno fruire, salve le esigenze del servizio, avendo l'avvertenza di indicarne almeno tre.

A tale proposito è da avvertire che, esclusi rari casi di assoluta necessità, non debbono, per le cure termali, gli ufficiali assentarsi dalle esercitazioni estive; e pertanto i comandi interessati avranno massima cura di scegliere, tra i tre turni da proporre, quelli che non cadono nel periodo delle esercitazioni stesse.

5° Gli ufficiali generali e gli ufficiali delle categorie in congedo, non in servizio, trascriveranno di loro pugno sul mod. 458 i turni di cura cui preferibilmente desiderano di essere assegnati, indicandone, anche essi almeno tre.

6° Le commissioni mediche di cui al precedente n. 1 esamineranno gli inviati a visita con la massima scrupolosità, formulando delle dichiarazioni (non semplici enunciazioni diagnostiche) brevi, ma chiare e precise. Faranno speciale attenzione alle controindicazioni (età avanzata, albuminuria, arteriosclerosi grave, vizii valvolari anche se compensati, monconi ulcerati, ecc.), e non faranno proposte se non per vera e riconosciuta necessità, astenendosi, salvo casi eccezionali, dal proporre coloro che allegano soltanto sintomi subbiettivi.

Completeranno il mod. 458 rispondendo con precisione alle varie richieste *a*), *b*), *c*) e *d*), ecc., e aggiungendo, in base alle informazioni ricevute dai singoli reparti ed ai criteri indicati nel seguente n. 18 della presente circolare, se i proposti debbano o no pagare la retta.

Comunicheranno poi subito — verbalmente — a ciascun visitato le proprie decisioni sull'ammissione o no alle cure richieste e anche riguardo al pagamento della retta.

7° Di massima non potranno essere proposti coloro, che abbiano già usufruito tre volte di cure negli stabilimenti balneari militari per la stessa infermità. Ove però i medici visitatori credessero opportuno — e sempre eccezionalmente — compilare altra proposta per lo stesso individuo e per la medesima infermità, dovranno specificare chiaramente il motivo sul mod. 458. Questo Ministero si riserva di decidere caso per caso.

Si ricorda che le proposte alle cure vanno sempre fatte per lo stabilimento balneo-termale più vicino.

8° Eseguite le visite, la Commissione trasmetterà giornalmente, a mezzo raccomandata, le proposte formulate, insieme alle dichiarazioni di cui al precedente n. 4, al rispettivo direttore di sanità.

Al direttore di sanità saranno pure trasmessi, in piego a parte, i mod. 458, relativi ai militari ed impiegati per i quali la Commissione non avesse ritenuto di formulare la proposta di ammissione a cure, indicandone per ciascuno i motivi.

Non più tardi del 5 maggio p. v., poi ciascuna commissione trasmetterà al Ministero della guerra l'elenco di tutti gli individui visitati, con le decisioni prese, comprendendovi anche coloro per i quali non abbiano ritenuto far proposta.

9° I direttori di sanità controlleranno scrupolosamente le proposte fatte, visitando anche direttamente, qualora lo ritengano opportuno, gli interessati, ed assicurandosi che ciascuna proposta non manchi delle prescritte notizie ed annotazioni.

Qualora essi credessero di esprimere parere sfavorevole per l'ammissione alle cure di individui già ammessi dalle commissioni visitatrici, ne faranno menzione — specificandone i motivi — sui mod. 458, (i quali modelli verranno sempre trasmessi al Ministero), informandone subito le autorità, che inoltrarono le proposte di cura, per le conseguenti comunicazioni agli interessati.

10° Le proposte debbono dai direttori di sanità essere trasmesse volta per volta a questo Ministero (Direzione generale di sanità militare) accompagnate sempre da elenchi nominativi, divisi in due gruppi distinti: ammessi, e non ammessi alle cure.

11° I turni di cura assegnati dal Ministero in base alle proposte anzidette, verranno, a tempo debito, comunicati agli interessati a mezzo delle competenti autorità cui, da questo Ministero, sarà restituita la parte seconda del modello 458.

12° Si avverte che il Ministero, una volta assegnati i turni, non ammetterà alcun cambiamento, a meno che tale cambiamento non sia imposto da provate esigenze di servizio, impreviste all'atto della proposta, o da infermità sopraggiunte; e, pertanto, verificandosi tali casi, i comandi dei corpi, reparti od uffici, dai quali i militari od impiegati dipendono, dovranno avvertire questo Ministero mediante apposito rapporto, da trasmettere per via gerarchica, munito dei pareri delle autorità intermedie.

In base a tali rapporti il Ministero si riserva di decidere se sia il caso di concedere il cambiamento di turno, avvertendo che, ove la decisione sia favorevole, la nuova concessione verrà sempre fatta con la indicazione: « *ammissibile se vi sarà posto* ».

13° Accadendo che il numero dei proposti per uno stabilimento superi quello dei posti complessivamente disponibili per tutte le mute, è in facoltà del Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) di dichiarare « ammissibili se vi sarà posto » o di assegnare all'altro stabilimento coloro che risultino in eccedenza.

14° I dichiarati « ammissibi se vi sarà posto » non debbono essere inviati alle cure, se non in seguito ad avviso del direttore dello stabilimento.

15° Sia i militari, che gli impiegati ammessi a cure termali, dovranno essere fatti partire, a cura del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio o ufficio, in maniera da poter raggiungere lo stabilimento la sera precedente all'inizio del turno di cura, al quale sono stati ammessi, con l'avvertenza che la mancata presentazione in tempo utile farà decadere qualsiasi diritto di partecipare alle cure e che, fin dal primo giorno di ciascun turno, il direttore dello stabilimento considererà come disponibili i posti di coloro i quali non si siano presentati, nè abbiano segnalato allo stabilimento il ritardo per motivi imprevisti, eccezionali, e sempre giustificativi.

16° Si richiama l'attenzione delle autorità interessate perchè gli ammessi a cura, prima della partenza, siano rivisitati, allo scopo di evitare che, nei casi cui si riscontri controindicazione della cura per sopraggiunta guarigione od aggravamento, la esclusione degli ammessi venga fatta dai direttori degli stabilimenti all'atto della presentazione degli interessati, il che si risolverebbe sempre in un danno economico.

Comunque, i direttori dei rispettivi stabilimenti dovranno procedere agli accertamenti definitivi in proposito, ed avranno inoltre la facoltà di dimettere coloro che durante la cura presentino manifesto peggioramento. E' del pari facoltà del direttore di far partire dallo stabilimento, prima del termine del turno assegnatogli, un militare o impiegato in cura, solo però per gravi motivi di servizio o di famiglia o per motivi disciplinari.

Norme amministrative.

17° La retta giornaliera da pagarsi da ognuno degli ammessi negli stabilimenti balneo-termali-militari è stabilita dalla circolare del 22 settembre n. 644 del *giornale militare* 1927.

Essendo in tale retta comprese tutte le spese per il mantenimento e la cura (art. 704 del regolamento d'amministrazione; R. decreto 10 febbraio 1927) gli ammessi non sono tenuti a pagare alcun supplemento per le cure praticate nell'interno dello stabilimento.

18° Sono esentati dal pagamento delle rette, di cui al precedente articolo, solamente coloro per i quali il ricovero avvenga per ferite, lesioni e traumi, che siano stati riportati in combattimento e nello svolgimento di vere e proprie azioni di guerra o in servizio d'ordine pubblico, o in servizio in occasione di qualche disastro (art. 702 del regolamento d'amministrazione). Sono esentati inoltre i soldati e caporali in servizio e gli allievi carabinieri.

In tutti gli altri casi, anche quando la malattia sia stata giudicata dipendente da causa di servizio, il pagamento della retta sarà fatto nella misura stabilita dalla circolare succitata.

19° I militari in congedo e gli impiegati non dipendenti dall'Amministrazione della guerra tenuti a pagare la retta, dovranno versarla prima della partenza per lo stabilimento, al corpo, reparto o ufficio dal quale ritirano i documenti di ammissione e ne riceveranno regolare ricevuta da esibire al direttore dello stabilimento.

L'importo della suddetta retta verrà senz'altro trasmesso all'ufficio di amministrazione dell'ospedale dal quale dipende lo stabilimento (Alessandria e Napoli).

Solo nei casi indicati dal precedente n. 16, ai militari od impiegati non verranno addebitate le eventuali giornate di assenza, come solo in tali casi verranno rimborsate se pagate anticipatamente.

20° All'atto della partenza per lo stabilimento ciascun ammesso dovrà essere munito dal corpo, dallo stabilimento o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte seconda del mod. 458, nonchè del biglietto di entrata, mod. 450, o di altro documento equivalente ed inoltre, nei casi contemplati dal precedente n. 19, della ricevuta dell'effettuato pagamento; ciò in conformità di quanto è disposto, per le ammissioni negli ospedali militari, dall'art. 688 del regolamento di amministrazione.

21° Gli ufficiali ed impiegati civili, anche se dispensati dal pagamento della retta, sono tenuti a versare la tassa di soggiorno, ove questa vige, all'atto dell'ingresso nello stabilimento.

22° Gli uomini di truppa da dimettersi, a cura ultimata, riceveranno il seguente trattamento:

a) se rientrano al corpo, verranno forniti dal direttore dello stabilimento della indennità di trasferta e dei mezzi di trasporto relativi;

b) se inviati in licenza, saranno invece provvisti dei soli scontrini per il viaggio a riduzione, poichè la indennità giornaliera per la breve licenza di cui alla circolare 460, art. 26, comma 3°, *giornale militare* 1925, deve essere loro corrisposta al ritorno al corpo. Qualora però essi dichiarino di non avere mezzi per il viaggio, saranno senz'altro fatti rientrare al corpo.

Avvertenze.

A) Si rammenta che, giusta il disposto del n. 17 del paragrafo 2 del regolamento per le licenze del Regio esercito, il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti da causa di servizio deve essere calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può spettare;

B) Il Ministero si riserva di comunicare le facilitazioni che potranno essere ottenute dagli stabilimenti balneo-termali civili in favore dei personali dell'Amministrazione militare e delle loro famiglie.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 195. — TRASPORTI. — **Trasporti delle reclute della classe 1908.** — (Direzione generale servizi logistici). — 22 marzo 1928. - Anno VI.

1. — I viaggi che le reclute della classe 1908 dovranno compiere per la chiamata alle armi si effettueranno in conto corrente:

— sulle linee delle Ferrovie dello Stato,
— sulle linee delle ferrovie secondarie, concesse all'industria privata,
— sulle tramvie intercomunali,
— sulle linee di navigazione delle Società,

indicato nell'elenco annesso alla presente circolare.

2. — Il sistema del conto corrente dovrà essere seguito per i viaggi delle reclute:

— tra comune e distretto per essere arruolate,

— e dal distretto alla sede del corpo cui sono assegnate.

Tutti gli altri viaggi dovranno essere effettuati a pagamento diretto e mediante l'uso delle richieste modello *B* color verde.

3. — Il periodo di tempo durante il quale potranno essere effettuati i viaggi in conto corrente è limitato a quello della chiamata alle armi, e precisamente dal 23 aprile al 22 maggio.

I viaggi che le reclute dovessero effettuare prima o dopo tale periodo, dovranno essere eseguiti a pagamento diretto, mediante l'uso delle richieste modello *B* verde.

4. — Devono pure essere effettuati a pagamento diretto i viaggi che le reclute devono compiere sulle linee ferroviarie gestite da società non comprese nell'elenco allegato alla presente.

5. — Per viaggiare in conto corrente (e cioè senza immediato pagamento dell'importo del biglietto di viaggio), le reclute, se isolate, od il capo drappello, se indrappellate, dovranno presentare alla stazione di partenza od al porto d'imbarco, le richieste modello *B* color rosa, le quali saranno valide anche per drappelli composti di più di dieci persone.

Qualora il viaggio da compiere riguardi due o più società ferroviarie o di navigazione che non ammettono il servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato, i comuni od i distretti interessati dovranno rilasciare tante richieste mod. *B* color rosa quante sono le società ferroviarie o di navigazione successivamente interessate.

6. — Il pagamento dei viaggi effettuati in conto corrente sulle ferrovie gestite dalle società indicate nel detto elenco sarà eseguito a chiamata ultimata ed a cura del distretto a fianco di ciascuna società indicato.

Allo scopo di facilitare le operazioni di controllo, e di ottenere una opportuna sollecitudine nei pagamenti, si comunica che le società secondarie che ammettono il servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato presenteranno ai distretti interessati anche i conti riguardanti i viaggi compiuti in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato, aventi però origine da una stazione delle ferrovie secondarie stesse.

Ogni viaggio compiuto dovrà sempre essere documentato dalla relativa richiesta modello *B* color rosa.

7. — Entro il mese di luglio p. v. tutti i comandi di distretto invieranno a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti) uno specchio dal quale risultino i dati seguenti:

a) numero complessivo delle reclute che per giungere dai comuni al distretto hanno iniziato il viaggio su una delle ferrovie indicate nell'elenco;

b) numero complessivo delle reclute partite dal distretto per raggiungere i Corpi e che hanno iniziato il viaggio su una delle ferrovie indicate nell'elenco;

c) numero complessivo delle reclute giunte dai comuni al distretto a mezzo ferrovie o tramvie non comprese nell'elenco, oppure a mezzo di linee automobilistiche o per vie ordinarie;

d) numero complessivo delle reclute partite dal distretto per raggiungere i Corpi a mezzo ferrovie o tramvie non comprese nell'elenco, oppure a mezzo linee automobilistiche o per vie ordinarie.

Infine si avverte che pure entro il mese di luglio p. v. i Comandi di distretto dovranno segnalare i pagamenti affettuati in base al n. 6 della presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Elenco delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie intercomunali e delle società di navigazione che ammettono il trasporto delle reclute in conto corrente.

Ferrovie, Tramvie e Società di navigazione	Sede della Società o della Direzione di Esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
1	2	3
A) *Ferrovie secondarie sulle quali i viaggi delle reclute devono essere effettuati in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.*		
Società An. Strade Ferrate di Biella (linea Santhià-Biella)	Torino	Torino
Società An. Ferrovia Vallesessera (linea Grignasco-Coggiola)	Grignasco	Vercelli
Società Varesina per imprese elettriche (linee Varese-Cunardo-Luino; Ghirla-Ponte Tresa; Ponte Tresa-Luino)	Varese	Varese
Ferrovie Nord Milano (linee Castellanza-Cairate-Lonate-Ceppino-Val Morea; Novara-Seregno; Milano-Saronno; Saronno-Varese; Saronno-Como; Como-Laveno; Milano-Erba; Seveso-S. Pietro-Camnago)	Milano	Milano
Ferrovia della Brianza Centrale (linea Monza-Molteno-Oggiono)	Monza	Monza
Società An. per le Ferrovie dell'Alta Valtellina (linea Sondrio-Tirano)	Tirano	Sondrio
Società per la Ferrovia elettrica di Valle Brembana (linea Bergamo-San Giovanni Bianco)	Bergamo	Bergamo
Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie (linee Brescia-Iseo-Edolo; Rovato-Iseo; Soresina-Soncino-Cremona)	Iseo	Brescia
Ferrovia Orbetello-Porto S. Stefano della Società Nazionale di ferrovie e tramvie	Porto S. Stefano	Grosseto
Ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva	Rovereto	Verona

Ferrovie, Tramvie e Società di navigazione	Sede della Società o della Direzione di Esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
1	2	3
:ietà Veneta per costruzione ed esercizio i Ferrovie Secondarie italiane (linee Tor- e Belvicino-Schio-Arsiero; Thiene-Roc- hette-Asiago; Adria-Piove; Conegliano-Vit- orio; Stazione per la Carnia-Tolmezzo-Vil- asantina; Cividale-Udine; Copparo-Ferra- a-Cento-Persiceto-Decima-Modena; Par- na-Suzzara; Bologna-Porto Maggiore-Mas- alombarda; Arezzo-Pratovecchio-Stia)	Padova	Padova
:rrovia Bribano-Agordo della Società An. industriale e ferroviaria	Agordo	Belluno
:rrovia Suzzara-Ferrara	Ferrara	Ferrara
ocietà An. per le Ferrovie di Reggio Emi- lia (linee Sassuolo-Reggio Emilia-Guastal- la; Bagnolo in Piano-Carpi)	Reggio Emilia	Reggio Emilia
'errovia Reggio Emilia-Ciano d'Enza e di- ramazione Barco-Montecchio del Consor- zio Cooperativo di lavoro e produzione	Reggio Emilia	Reggio Emilia
Ferrovia di Val Senio (linea Castelbologne- se-Riolo dei Bagni)	Riolo dei Bagni	Forlì
Ferrovia Fano-Fossombrone-Fermignano della Società Ferrovie e Tramvie Padane	Ferrara	Pesaro
Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo (linea Terni-Ponte S. Gio- vanni-Umbertide)	Perugia	Perugia
Società An. Ferrovia Mandela-Subiaco	Subiaco	Roma
Ferrovia Cancello-Benevento	S. Maria a Vico	Benevento
Ferrovie esercitate dalla Società An. delle Ferrovie Salentine	Lecce	Lecce
Ferrovie Complementari Sarde	Cagliari	Cagliari

Ferrovie, Tramvie e Società di navigazione 1	Sede della Società o della Direzione di Esercizio 2	Distretto militare incaricato del pagamento 3
B) *Ferrovie secondarie sulle quali i viaggi delle reclute non devono essere effettuati in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.*		
Ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova della Società Ferrovie Economiche	Mondovì	Mondovì
Ferrovia Tortona-Castelnuovo Scrivia della Società An. dei Tramways a vapore della provincia di Alessandria	Alessandria	Alessandria
Ferrovia Torino-Lanzo-Ceres della Società An. Ferr. Torino-Ciriè-Valli di Lanzo)	Torino	Torino
Ferrovia Bergamo-Clusone della Società per la Ferrovia di Valle Seriana	Bergamo	Bergamo
Ferrovia Menaggio-Porlezza della Società Prealpina di Trasporti	Varese	Varese
Ferrovia Bolzano-Caldaro-Mendola della Ferrovia Transatesina	Bolzano	Bolzano
Ferrovia Mendola-Fondo-Dermulo della Ferrovia elettrica dell'Alta Anaunia	Bolzano	Bolzano
Ferrovia Bolzano-Collalbo della Ferrovia del Renòn S. A.	Bolzano	Bolzano
Ferrovia Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco della Società An. per le Ferrovie delle Dolomiti	Cortina d'Ampezzo	Belluno
Società An. Ferrovia Rezzato-Vobarno	Brescia	Brescia
Ferrovia Caprino-(Garda)-Affi-Verona della Ferrovia Provician di Verona	Verona	Verona
Ferrovia Padova-Piazzola-Carmignano della Società Ferr. Padova-Piazzola	Padova	Padova
Ferrovie esercitate dalla Società Emiliana di Ferrovie, Tramvie ed Automobili di Modena (linee Sassuolo-Modena-Mirandola; Modena B. G.-Modena trasbordo; Cavezzo-Finale; Modena-Vignola; Spilamberto-Bazzano)	Modena	Modena

Ferrovie, Tramvie e Società di navigazione	Sede della Società o della Direzione di Esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
1	2	3
Ferrovia Pracchia-S. Marcello Pistoiese-Mammiano della Società An. Ferr. dell'Alto Pistoiese	Livorno	Pistoia
Ferrovia Imola-Fontanelice della Società An. Ital. Ferr. Costruzioni ed esercizio « S.I. F.A.C.E. »	Imola	Bologna
Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa della Società An. Forr. Poggibonsi-Colle Val d'Elsa	Massa Marittima	Siena
Società An. Ferrovia di Montepulciano	Montepulciano	Siena
Ferrovia Massa M.-Follonica P. della Società An. Ferr. Follonica-Massa M.	Massa Marittima	Grosseto
Ferrovia Arezzo-Fossato della Società Ferr. Appennino Centrale	Città di Castello	Arezzo
Ferrovia Rimini-Mercatino Marecchia della Società Ferrovie e Tramvie Padane	Rimini	Forlì
Ferrovia elettrica di Camerino della Società An. Ferr. ed Imprese elettriche	Camerino	Macerata
Ferrovia Spoleto-Norcia della Società di Imprese Ferroviarie	Spoleto	Spoleto
Ferrovia Fermana della Società per le Ferrovie Adriatico-Appennino	Fermo	Ascoli Piceno
Società An. della Ferrovia elettrica di Chieti	Chieti	Chieti
Ferrovia Sangritana della Società An. per le Ferrovie Adriatico-Appennino	Lanciano	Chieti
Ferrovia Aquila-Capitignano della Società Industriale dell'Aterno	Aquila	Aquila
Ferrovia Roma-Marina di Ostia della Società elettroferroviaria Italiana	Roma	Roma
Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo della Società An. Tramvie e Ferrovie Roma Nord	Roma	Roma
Ferrovia Roma-S. Cesareo-Fiuggi-Frosinone Gestione Governativa Ferrovie vicinali	Roma	Rom

Ferrovie, Tramvie e Società di navigazione 1	Sede della Società o della Direzione di Esercizio 2	Distretto militare incaricato del pagamento 3
Società An. Ferrovia Agnone-Pescolanciano	Agnone	Campobasso
Ferrovia Bari-Conversano-Locorotondo della Società An. delle Ferrovie sussidiate	Bari	Bari
Ferrovie Calabro Lucane della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo	Bari	Bari
Ferrovia Napoli-Aversa-Piedimonte d'Alife della « Compagnie des Chemins de fer du Midi de l'Italie »	Napoli	Napoli
Ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta della Ferrovia Cumana	Napoli	Napoli
Società Anonima della Ferrovia Napoli-Nola-Baiano e diramazioni	Napoli	Napoli
Ferrovia Circumvesuviana	Napoli	Napoli
Ferrovia Circumetnea Catania-Randazzo-Riposto della Società Siciliana di Lavori pubblici	Catania	Catania
Ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini della Società An. per le Ferrovie secondarie della Sicilia.	Siracusa	Noto
C) *Società di navigazione sulle quali i viaggi delle reclute non devono essere effettuati in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.*		
Compagnia Italiana Transatlantica (linea Civitavecchia-Terranova)	Roma	Roma
« Florio » Società Italiana di Navigazione (linea Napoli-Palermo)	Roma	Roma
Società Anonima Industrie Marittime (linea Ancona-Zara)	Ancona	Ancona
Società Anonima di Navigazione « San Marco »	Venezia	Venezia
Società Navigazione Puglia	Bari	Bari
Compagnia Sarda d'Armamento e Navigazione (linea Terranova-La Maddalena)	Genova	Genova

Ferrovie, Tramvie e Società di navigazione	Sede della Società o della Direzione di Esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
1	2	3
D) *Tramvie intercomunali.*		
Tramvie extraurbane di S. Remo e Bordighera della Società An. Tramvie elettriche liguri	S. Remo	S. Remo
Tramvie elettriche bresciane (linee Brescia-Tavernole; Brescia-Pavone-Mella-(Gambara)-Ostiano; Brescia-Tormini-(Idro)- Gargnano; Brescia-Soncino; Brescia-Treponte)	Brescia	Brescia
Tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia della Società An. Tramvie di Lombardia e Romagne	Mantova	Mantova
Tramvie provinciali mantovane	Mantova	Mantova
Tramvie piacentine a vapore della Società Italiana di Ferr. e Tramvie	Piacenza	Piacenza
Tramvie provinciali cremonesi (linee Cremona-Cà dei Soresini-(S. Giovanni in Croce)-Casalmaggiore; Cremona-Ostiano; Casalmaggiore-P. Maiocche)	Cremona	Cremona
Tramvie provinciali di Verona (linee Verona-Caldiero-(Tregnago)-Cologna Veneta; Verona-Coriano)	Verona	Verona
Società An. delle Tramvie Vicentine (linee Vicenza-Montagnana; Vicenza-Bassano; Vicenza-San Vitale-(Chiampo)-Valdagno-Recoaro)	Vicenza	Vicenza
Società An. delle Tramvie di Mestre (linee S. Giuliano-Mestre-Treviso; Mestre-Mirano)	Mestre	Venezia
Tramvie comunali di Padova (linee Padova-Torreglia; Padova-Villa di Teolo)	Padova	Padova
Tramvie della Società Veneta (linee Padova-Bagnoli; Padova-Piove; Montebelluna-Asolo; Montebelluna-Valdobbiadene; Padova-Fusina; Malcontenta-Mestre)	Padova	Padova
Ferrovia Ferrara-Codigoro della Società Ferrovie e Tramvie Padane	Ferrara	Ferrara
Tramvie Parmensi della Compagnia Nazionale di Trasporti e Comunicazioni	Parma	Parma

Ferrovie, Tramvie e Società di navigazione	Sede della Società o della Direzione di Esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
1	2	3
Tramvie della Società Emiliana di Ferrovie Tramvie ed Automobili	Modena	Modena
Tramvia Bologna-Casalecchio-Vignola della Società An. Tramvie di Bologna	Bologna	Bologna
Società An. per la Tramvia a vapore Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo	Bologna	Bologna
Tramvia Borgo S. Donnino-Salsomaggiore	Piacenza	Piacenza
Società Anonima dei Tramways della Romagna (linee Ravenna-Forlì; Forlì-Meldola)	Forlì	Forlì
Tramvia Camaiore-Viareggio	Viareggio	Lucca
Tramvia elettrica litoranea di Viareggio (linee Viareggio-Forte dei Marmi; Pietrasanta-Fiumetto)	Viareggio	Lucca
Società An. per la Tramvia elettrica Lucca-Pescia-Monsummano	Lucca	Lucca
Società Italiana per le Ferrovie economiche e Tramvie a vapore della provincia di Pisa	Pisa	Pisa
Tramways Fiorentini (linee extraurbane)	Firenze	Firenze
Società An. per la Trazione nel Valdarno Superiore (linea S. Giovanni Valdarno-Montevarchi-Levane)	Montevarchi	Arezzo
Società per le Tramvie elettriche di Terni (linee Terni-Collestatte Arrone-Ferentillo)	Terni	Orvieto
Tramvia Roma-Tivoli della Società An. Tramvie e Ferrovie economiche	Roma	Roma
Società dei Tramways provinciali di Napoli (linee extraurbane)	Napoli	Napoli
Tramvie extraurbane di Napoli	Napoli	Napoli
Tramvia Castellammare-Sorrento della Società An. delle Tramvie Sorrentine	Meta	Nola
Ferrovie esercitate dalla Società An. delle Tramvie Sorrentine	Napoli	Nola

Ferrovie, Tramvie o Società di navigazione	Sede della Società o della Direzione di Esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
1	2	3
Tramvie Salerno-Valle di Pompei delle Tramvie elettriche della provincia di Salerno.	Salerno	Salerno
Società An. Tramvia Bari-Barletta	Bari	Bari
Tramvia elettrica S. Severo-Torremaggiore	S. Severo	Foggia
Società An. Tramways Siciliani — Tramvie extraurbane di Messina (linee Giampilieri-Messina-Faro; Messina-Granatari-Barcellona)	Messina	Messina
Tramvia Catania-Acireale della Società Anonima « Galatea »	Catania	Catania

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 marzo 1928 - Anno VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gaz.
	I comuni di Pontey e di Châtillon sono riuniti nell'unico comune di « Châtillon »	n. 393 del 16 febbraio 1928	6
Aosta	I comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan sono aggregati al Comune di « Aosta »	n. 321 del 18 febbraio 1928	5
Bari.	I comuni di Carbonara di Bari e Ceglie del Campo sono aggregati a quello di « Bari »	n. 364 del 16 febbraio 1928.	5
	Il comune di Algua di Costa Serina è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Bracca di Costa Serina »	n. 369 del 16 febbraio 1928.	5
Bergamo	I comuni di Spino al Brembo, Somendenna, Endenna, Grumello dei Zanchi, Stabello e Poscante, eccettuata la frazione Monte di Nese sono aggregati al comune di Zogno. La frazione Monte di Nese è aggregata al comune di « Nese »	n. 378 del 16 febbraio 1928.	6
Brescia	Il comune costituito mediante l'aggregazione dei comuni di Oriano(Cremezzano e Scarpizzolo a quello di Pedergnaga, è denominato « Pedergnaga Oriano »	n. 368 del 12 febbraio 1928.	5
	I comuni Botticino Sera, Botticino Mattina e Cajonvico sono riuniti in unico comune denominato « Botticino »	n. 392 del 16 febbraio 1928.	6
Cuneo	I comuni di Camerana e Gottasecca sono riuniti in un unico comune con denominazione « Camerana » e sede del capoluogo nella frazione Gabutti	n. 376 del 12 febbraio 1928.	6

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Como	I comuni di Mombasiglio e Scagnello sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Mombasiglio »	n. 390 del 16 febbraio 1928.	62
	I comuni di Isasca e Venasca sono riuniti nell'unico comune di « Venasca »	n. 391 del 16 febbraio 1928.	62
Novara.....	I comuni di Crusinallo, Agrano, Cireggio e Grana Gattugno sono aggregati a quello di « Omegna »	n. 365 del 12 febbraio 1928.	58
Pescara	Il comune di Spoltore è aggregato a quello di « Pescara »	n. 363 del 16 febbraio 1928	58
Reggio Calabria	I comuni Radicena, Jatrinoli e Terranova Sappominulio sono riuniti in unico comune denominato « Taurianova »	n. 377 del 16 febbraio 1928	60
Teramo	La denominazione del comune di Castiglione della Valle è mutata in « Colledara »	n. 379 del 16 febbraio 1928	60
Torino.....	I comuni di Luserna S. Giovanni, Lusernetta e Rorà sono riuniti in unico comune denominato « Luserna S. Giovanni »	n. 2839 del 29 settembre 1927	60

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto è stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 51ª, anno 1925, circolare 504:

Pagina 1904: Conto di costruzione della mantellina di panno grigio-verde per alpini.

a) leggasi m. 2.91 invece di m. 2.92 - importo L. 130.95, anzichè di 131,400.

b) prezzo di costo L. 133,399 anzichè L. 133.849;

c) prezzo di conteggio di L. 133.40 anzichè L. 133.85.

Pagina 1905: Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione della mantellina di panno grigio verde per alpini ed artiglieria da montagna - da alpini.

d) quantità di panno grigio verde da truppa alto metri 1.30, taglia 2ª per ogni taglia, m. 110 anzichè m. 111.

e) totale di m. 291.20 anzichè m. 292.40.

f) media m. 2.91 anzichè m. 2.92.

Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale, di cui alla circolare 394 del *giornale militare* 1926.

Pagina 55: Mantellina di panno grigio verde per alpini.

g) dove si legge 2,92 leggasi m. 2.91 importo di L. 189.15 anzichè L. 189.50.

h) prezzo L. 192,578 anzichè L. 193,228.

l) prezzo di conteggio L. 192.60 anzichè L. 193.40.

Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - categoria 1 - sezione C., di cui alla circolare 394 del *giornale militare* 1926.

Pagina 38: Categorico 671 - Mantellina di panno grigio verde da alpini, prezzo parziale L. 192.60 anzichè L. 193.40.

Dispensa 55ª, anno 1927, circolare 789:

A pagina 2493, depennare capitano ROSATI Ottorino del 10 artiglieria da campagna.

Dispensa 2ª, anno 1928, circolare 32:

A pagina 119, depennare il capitano ROBOTTI Carlo.

Prezzo L. 1,80

(1769) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1928 - ANNO VI — 30 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 196 - 5 gennaio 1928 - Anno VI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 42 - Modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per quanto riguarda la concessione delle indennità di viaggio agli ufficiali in licenza richiamati alla sede di servizio *Pag.* 591

» 197 - 26 gennaio 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 462 - Approvazione del regolamento per il museo di Castel Sant'Angelo . . . . . » 593

» 198 - 31 gennaio 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1928 - 31 gennaio 1929 . . . . . » 599

» 199 - 1° marzo 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 435 - Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1927 n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della R. aeronautica . . . . . » 601

» 200 - 8 marzo 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 601

» 201 - 9 marzo 1928 - Anno VI — PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 602

N. 202 – 18 marzo 1928 – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è soppressa l'infermeria presidiaria di Rodi . . . . . *Pag.* 603

» 203 – 25 marzo 1928 – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Maggiori e capitani d'artiglieria da comandare quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria . . . . . » 604

» 204 – 27 marzo 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO. — Ritardo della prestazione del servizio militare per ragione di studio . . . . . » 605

» 205 – 29 marzo 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Disposizioni relative agli esami facoltativi a scelta per ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » 606

» 206 – 29 marzo 1928 – Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 609

» 207 – 29 marzo 1928 – Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 609

» 208 – 29 marzo 1928 – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo » 609

» 209 – 29 marzo 1928 – Anno VI — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927 . . . . . » 610

» 210 – 29 marzo 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili – Anno 1928 . . . . . » 611

» 211 – 29 marzo 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie – Parte I (1 volume testo e 1 volume tavole) e Parte II . . . . . » 616

N. 212 – 29 marzo 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità, esami facoltativi per l'avanzamento a scelta, che avranno luogo nel corrente anno a norma dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 617

» 213 – 29 marzo 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1928 . . . . . » 622

» 214 – 29 marzo 1928 – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria – Modificazioni relative al corso superiore tecnico d'artiglieria . . . . » 623

» 215 – 29 marzo 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi nel quadro di avanzamento ad anzianità ed a scelta obbligatoria per l'anno 1928 . . . . . » 624

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 626

Circolare N. 196. – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. – **R. decreto n. 42 – Modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per quanto riguarda la concessione delle indennità di viaggio agli ufficiali in licenza richiamati alla sede di servizio.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 5 gennaio 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 24, del 30 gennaio 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma *c*) del paragrafo 64 del regolamento per le indennità eventuali, approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, è sostituito dal seguente:

« *c*) gli ufficiali richiamati dalla licenza alla sede di servizio, con disposizioni speciali motivate, esclusi i richiami dalle brevi licenze e quelli per servizi già previsti all'atto della partenza; nonchè gli ufficiali che fanno ritorno al luogo ove fruivano la licenza. In quest'ultimo caso però spetta soltanto il rimborso delle spese di trasporto, limitatamente ad una sola volta durante la licenza ».

Art. 2.

E' abrogata la lettera *b*) del paragrafo 70 del regolamento per le indennità eventuali, approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 197. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 462 – Approvazione del regolamento per il museo di Castel Sant'Angelo.** — (Gabinetto). — 26 gennaio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 70, del 23 marzo 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, col quale fu istituito il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e dai Ministri per la guerra e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Regolamento per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

TITOLO I.

Dei fini del Museo.

Art. 1.

Al Comitato direttivo di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, spetta il còmpito di raccogliere e custodire i più insigni cimeli del Regio esercito italiano, nonchè opere d'arte medioevale e del rinascimento di particolare pregio, riguardanti l'arte e la storia di Roma dei periodi corrispondenti.

Lo stesso Comitato provvederà inoltre a custodire degnamente la Mole Adriana, ed a curarne la conservazione statica ed artistica, ferme restando le disposizioni dell'art. 12 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Le raccolte della sezione militare saranno allogate nelle parti del Castello non aventi carattere monumentale ed artistico.

Esse sono di massima quelle sotto indicate:

a) bandiere dei Corpi disciolti (possibilmente anche quelle dei Corpi che presero parte alle guerre dell'indipendenza, alla spedizione di Crimea, nelle Colonie, ecc.), e relativi cimeli;

b) ritratti e cimeli di Sovrani di Casa Savoia che curarono e promossero le maggiori istituzioni dell'Esercito piemontese, poi nazionale, nonchè ritratti dei maggiori comandanti delle guerre del Risorgimento: ritratti e cimeli delle medaglie d'oro di tutte le guerre predette;

c) cimeli che ricordano l'Esercito italiano nel suo complesso (medaglie e decorazioni militari, uniformi ed elementi di uniformi degli Eserciti italiani, da quello italico a noi; medagliere dei Corpi; quadri di episodi di guerra, ecc.);

d) documenti di guerra (ordini del giorno, proclami, monografie);

e) armi delle organizzazioni militari italiane dalle più remote età alle più recenti;

f) prede di guerra di valore storico artistico importante.

La sezione del Museo, comprendente le opere d'arte del medio evo e del rinascimento, dovrà tendere in modo speciale a costituire collezioni che abbiano carattere di arredo e decorazione di sale.

Art. 2.

La direzione del Museo è affidata al Comitato direttivo, l'amministrazione al Consiglio d'amministrazione.

TITOLO II.

Del Comitato direttivo.

Art. 3.

Il Comitato direttivo è di regola convocato una volta al mese e, in qualsiasi tempo, per iniziativa del presidente e direttore del Museo o di tre dei membri del Comitato stesso che ne facciano domanda per iscritto.

Le sedute del Comitato sono valide se intervengono almeno tre membri.

In assenza del presidente del Comitato e direttore del Museo, la carica viene assunta dal vice-presidente nominato dal Comitato stesso nel suo seno.

Art. 4.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione viene rimandata ad una successiva adunanza nella quale possa essere presa a maggioranza di voti.

Tanto l'ispettore principale del Ministero della pubblica istruzione che l'ufficiale superiore avente tale funzione hanno nelle adunanze voto consultivo.

Art. 5.

Nelle sedute del Comitato direttivo funzionerà da segretario uno degli ispettori principali, il quale curerà la redazione e la conservazione dei verbali della seduta.

Art. 6.

Gli acquisti di oggetti di carattere militare ed artistico sono deliberati dal Comitato direttivo al quale è data facoltà, entro i limiti del bilancio, di fare tutte quelle spese che riguardino le finalità del Museo nazionale.

Il materiale acquistato sarà inventariato sui registri di carico della dotazione del Museo.

Art. 7.

Il Comitato direttivo ha facoltà di promuovere, a norma delle disposizioni vigenti, i provvedimenti relativi alle donazioni ed ai depositi di oggetti, o collezioni fatte ad incremento del Museo.

TITOLO III.

Degli ispettori principali.

Art. 8.

Al Museo è assegnato per cura del Ministero della pubblica istruzione un ispettore principale di ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, e per cura del Ministero della guerra un ufficiale superiore, scelto fra quelli in attività di servizio con funzioni pari a quelle dell'ispettore principale.

Art. 9.

Gli ispettori principali hanno i seguenti còmpiti:

a) raccogliere, ordinare ed esporre convenientemente i vari documenti, cimeli e materiali;

b) concorrere col Comitato direttivo alla buona conservazione del monumento di Castel Sant'Angelo;

c) esercitare la vigilanza sul personale subalterno.

TITOLO IV.

Del personale.

Art. 10.

Il personale di segreteria e di custodia di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, è costituito come appresso:

a) un segretario che avrà anche funzione di economo;

b) due archivisti od applicati;

c) un maresciallo e due scritturali;

d) dodici custodi od uscieri.

Il Ministero della pubblica istruzione fornirà il segretario con funzioni di economo, un archivista od applicato e sei custodi. Il rimanente personale sarà fornito dal Ministero della guerra.

Art. 11.

Il personale di segreteria e di custodia assegnato al Museo, qualunque ne sia la provenienza, dipende dal Comitato direttivo e dal direttore del Museo, che ne stabiliscono le funzioni.

Art. 12.

Il direttore del Museo, udito il Comitato direttivo, provvederà alla redazione dei rapporti informativi sull'opera prestata dal dipendente personale, da trasmettersi ai Ministeri interessati per la compilazione delle rispettive note caratteristiche a tenore delle disposizioni vigenti.

TITOLO V.

Del direttore e dei membri del Comitato.

Art. 13.

Il direttore ha l'obbligo di curare l'osservanza delle presenti norme regolamentari del Museo e l'attuazione delle deliberazioni del Comitato direttivo.

In tale còmpito sarà coadiuvato dai membri del Comitato stesso e in modo speciale dai due ispettori principali, i quali si varranno dell'opera del personale dipendente.

Il direttore ha l'alta direzione degli affari relativi al Museo e rappresenta il Comitato direttivo nei rapporti con le autorità civili e militari.

Titolo VI.

Amministrazione dei fondi e gestione dei materiali.

Art. 14.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito dal direttore, da uno dei membri del Comitato, e da uno degli ispettori principali che funzionerà da segretario.

Il Consiglio d'amministrazione provvede all'esecuzione delle spese secondo le deliberazioni del Comitato direttivo, al quale sottoporrà i bilanci preventivi e consuntivi che saranno successivamente inviati al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Art. 15.

Quando per ragioni di servizio del Museo (visite a musei fuori Roma, visita a collezioni ed a materiali proposti per acquisto, contratti e simili) alcuno dei membri del Comitato e degli addetti al Museo debba recarsi fuori Roma e soggiornarvi, avrà diritto alle indennità corrispondenti al proprio grado.

Dette indennità saranno pagate coi fondi del Museo.

Titolo VII.

Disposizioni generali.

Art. 16.

Il segretario con funzioni di economo cura la riscossione della tassa d'ingresso. Per la vendita dei biglietti delega, sotto la sua personale responsabilità, un custode, il quale in corrispettivo della somma pagata da ogni visitatore rilascerà uno speciale biglietto distaccato da un blocco a madre e figlia, preventivamente numerato e vistato dal segretario del Consiglio d'amministrazione.

Verificando il blocco, si dovrà in ogni momento poter rilevare il numero dei biglietti staccati come l'importo degli stessi. Il rendiconto dei biglietti venduti in ogni giorno, verrà fatto alla fine della giornata stessa.

Art. 17.

Per l'ingresso gratuito alle persone nel Museo, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sulla tassa d'ingresso dei monumenti, musei e scavi di antichità dello Stato.

Avranno libero accesso al Museo i sottufficiali e militari di truppa in divisa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della M. V. S. N.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N. 198. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1928 - 31 gennaio 1929.** — (Gabinetto). — 31 gennaio 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO
CON I MINISTRI SEGRETARI DI STATO
PER L'ECONOMIA NAZIONALE E PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, relativo alla costituzione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Decreta:

Per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1928 - 31 gennaio 1929 sono nominati i seguenti sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'ente:

Sindaci effettivi:

1. PETRUCCI gr. uff. Eugenio - Capo ragioniere presso il Ministero della guerra.

2. ANGELELLI comm. dott. Amleto - Direttore capo di divisione al Ministero dell'economia nazionale.

3. BALI' cav. uff. Giovanni - capo sezione nella ragioneria del Ministero dell'aeronautica.

Sindaci supplenti:

1. NANI cav. uff. Renato - Maggiore commissario del R. Esercito.

2. ANGIOLILLO cav. uff. Alberto - Capo sezione al Ministero dell'economia nazionale.

3. VALENTE cav. uff. dott. Armando - Capo sezione nella ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro della guerra*:
UGO CAVALLERO.

Il Ministro dell'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro delle finanze:
VOLPI.

N. 199. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 435 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1927 n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della R. aeronautica.** — (Gabinetto). — 1° marzo 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 68, del 21 marzo 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 200. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 8 marzo 1928 – Anno VI.

Si avverte, per conoscenza di tutte le autorità militari, che con decreto ministeriale in data 8 marzo 1928 sono autorizzati a firmare « per *Il Ministro* »:

Per la Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, il direttore generale BALBONI comm. dott. Adolfo;

Per la Direzione generale personali civili ed affari generali, il direttore generale CARTONI comm. dott. Pio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 201. — PERSONALE OPERAIO. — **Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 9 marzo 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO
CON QUELLO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione di detto testo unico;

Visto il regolamento contenente le disposizioni speciali per i salariati dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con Decreto ministeriale 1° giugno 1925 e modificate con Decreto ministeriale del 30 giugno 1927;

Decreta:

Articolo unico.

Dopo il 4° alinea della lettera *f)* del § 83 del regolamento speciale pei salariati dipendenti dal Ministero della guerra è aggiunto il seguente alinea:

5° per gli operai elettricisti preposti al funzionamento delle centrali elettriche e cabine di trasformazione degli stabilimenti militari, da L. 0,25 a L. 0,50 all'ora, a seconda dell'importanza dell'impianto.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro delle finanze: VOLPI. p. *Il Ministro della guerra*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1928 - Anno VI Guerra - Registro n. 12, foglio n. 66.

N. 202. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale è soppressa l'infermeria presidiaria di Rodi.** (Gabinetto). — 18 marzo 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 21 aprile 1925, che istituisce l'infermeria presidiaria di Rodi;

Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito;

Considerato che in base ad apposita convenzione, i militari del presidio di Rodi, bisognosi di assistenza ospedaliera, saranno ricoverati in quell'ospedale civile;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'infermeria presidiaria di Rodi è soppressa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 203. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Maggiori e capitani d'artiglieria da comandarsi quali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria.** - (Direzione generale personale ufficiali). - 25 marzo 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 98, in data 11 febbraio 1927, del *giornale militare* 1927 - Anno V, ritenuto necessario aumentare il numero degli ufficiali comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria, il Ministero dispone quanto appresso:

1. — I maggiori e i capitani d'artiglieria, che si trovino attualmente assegnati con mansioni tecniche alla direzione superiore del servizio tecnico dell'arma, agli stabilimenti ed ai centri d'esperienze, e che aspirino ad essere comandati al servizio tecnico dell'arma in qualità di permanentemente aggregati, possono presentare agli Enti, dai quali dipendono, la relativa domanda, non più tardi del 31 maggio 1928, anche se già furono ammessi al 3° corso superiore tecnico.

2. — I capitani d'artiglieria, non compresi fra quelli indicati al comma precedente, e che aspirino ad essere comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico dell'arma, possono presentare, entro la stessa data del 31 maggio 1928, agli enti da cui dipendono, la relativa domanda.

Le domande saranno redatte su carta bollata da L. 3, ed indirizzate a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali). Esse saranno inoltrate per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali provvederanno perchè le domande stesse pervengano al Ministero non oltre il 15 giugno 1928.

Rimangono invariate tutte le disposizioni contenute negli alinea 5° e seguenti della circolare 98 già citata del *giornale militare* 1927, con l'avvertenza che il numero massimo dei capitani, di cui al comma 2° della presente circolare, che potranno essere comandati quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria, resta fissato a 10.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 204. — RECLUTAMENTO. — **Ritardo della prestazione del servizio militare per ragione di studio.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 27 marzo 1928 - Anno VI.

Questo Ministero, d'intesa con quello della pubblica istruzione, determina che, in base all'art. 100 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437, siano ammessi al ritardo del servizio per ragione di studio anche i militari studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) alunni dell'ultima classe di istituti medi privati di grado superiore (2° grado) tenuti da provincie, comuni, enti morali e congregazioni od ordini religiosi;

b) alunni degli altri istituti medi privati autorizzati che dimostrino di avere conseguito l'idoneità all'ultimo corso di una scuola media di grado superiore (2° grado) governativa o pareggiata.

Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio gli alunni di cui alla lettera *a*) dovranno farne domanda al distretto militare di leva, nel modo prescritto dal § 7 della « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragioni di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » (Edizione 1926 - Provveditorato generale dello Stato - Libreria). La condizione del titolo di studio dovrà essere dimostrata da una dichiarazione rilasciata dal preside dell'istituto e vistata dal competente R. provveditore agli studi, dalla quale risultino le condizioni di studio dell'alunno e l'assicurazione che l'istituto è debitamente autorizzato ed appartiene ad una delle categorie specificate nella stessa lettera *a*).

Per conseguire il ritardo gli alunni di cui alla lettera *b*) dovranno attenersi essi pure alle stesse modalità indicate dal § 7 della « Raccolta » predetta; però la domanda e i documenti dovranno essere prodotti ai competenti RR. provveditori agli studi i quali trasmetteranno al comando del distretto militare di leva solamente quelle domande per le quali possano attestare la esistenza delle condizioni di studio di cui alla lettera *b*).

In tal senso debbono ritenersi modificate ed integrate le disposizioni contenute nella « Raccolta » succitata.

Per i militari della classe 1908 che si trovano nelle suddette condizioni il termine per la presentazione delle domande fissato dal n. 34 del manifesto allegato 1 della circolare 174 del *giornale militare* c. a. è prorogato in via eccezionale al 20 aprile.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 205. — AVANZAMENTO. — **Disposizioni relative agli esami facoltativi a scelta per ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 marzo 1928 - Anno VI.

In applicazione dell'art. 11 del R. decreto n. 415 del 3 marzo 1928 relativo agli esami facoltativi a scelta per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, il Ministero determina quanto segue:

1. — Le prove scritte relative agli esami facoltativi a scelta, per gli ufficiali delle armi anzidette, avranno luogo presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, dei Comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dei comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia e dei presidî del Dodecanneso, nei giorni che verranno volta per volta indicati. (1)

Dette prove scritte si svolgeranno almeno 2 mesi prima di quelle orali e la scelta dei temi verrà fatta dal presidente della commissione esaminatrice.

Gli ufficiali ammessi agli esami a scelta dovranno presentarsi ai detti comandi nelle ore antimeridiane del giorno antecedente a quello in cui gli esami incomincieranno.

2. — A ciascuna prova scritta d'esame è dedicato un giorno e le prove stesse si seguiranno in quest'ordine:

1° *giorno*: storia politico-militare per i maggiori ed i capitani, storia militare per i tenenti, su argomenti ricavati dai programmi di storia annessi al decreto (circolare 181 *giornale militare* 1928).

2° *giorno*: cultura tecnico-professionale.

(1) 27 e 28 giugno per il 1928 (circ. 135 *giornale militare* 1928).

Per ogni prova scritta saranno profferti tre temi, lasciando facoltà al candidato di svolgerne uno a sua scelta.

Tempo assegnato per ciascuna prova scritta, 6 ore.

I candidati debbono presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che è provveduta dai comandi presso i quali hanno luogo gli esami stessi.

3. — Per lo svolgimento delle prove scritte verranno osservate le norme indicate ai paragrafi 11, 13, 14, 15 e 17 del regolamento per la scuola di guerra, avvertendo che i temi verranno trasmessi, in pieghi suggellati, dal presidente della commissione d'esame ai comandi presso i quali avranno luogo le prove e questi, in ciascun giorno di esame, consegneranno il relativo piego suggellato al presidente della commissione di vigilanza, il quale lo aprirà davanti ai concorrenti e detterà, o distribuirà, ad essi il tema. I verbali ed i temi dei concorrenti, nonchè la busta contenente i nomi dei concorrenti coi corrispondenti nomi di località, saranno inviati al presidente della commissione d'esame.

Le buste contenenti i nomi saranno aperte dal presidente della commissione d'esame solo quando i temi dei concorrenti saranno stati definitivamente classificati.

4. — Il presidente della commissione esaminatrice, ripartirà la commissione in sottocommissioni, stabilirà in quale ordine dovranno succedersi le prove ed in quale ordine i candidati dovranno presentarsi alle prove stesse.

5. — Agli esami orali saranno ammessi i soli concorrenti, i quali abbiano riportato negli scritti non meno di 10/20 in ciascuna materia. Le relative comunicazioni agli interessati saranno fatte dal presidente della commissione d'esame.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere alle domande che la commissione crederà di rivolgergli sulla materia o sulle materie, che formano oggetto delle prove, ed ai chiarimenti che sul tema scritto gli venissero richiesti.

Durata di ciascuna prova orale: 45 minuti circa.

6. — Per ciascuna prova scritta, orale, applicativa, si faranno due distinte votazioni, l'una segreta, per *sì* o per *no*, per determinare a maggioranza di voti l'idoneità, o l'insufficienza, del candidato in quella prova; l'altra, per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei, da 0 a 9 ai non idonei.

L'accertamento della capacità a compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica, e l'abilità a servirsi del cavallo nelle contingenze che possono spettare ai candidati, non daranno luogo a particolari classificazioni, ma serviranno come elementi di giudizio nelle classificazioni relative alle prove applicative nelle quali l'accertamento sarà compiuto.

7. — Il candidato per essere dichiarato idoneo all'avanzamento a scelta deve essere dichiarato idoneo nelle singole prove e conseguire una media generale non inferiore a 12.

La media generale si ottiene facendo la media aritmetica dei punti riportati negli esperimenti di cultura generale militare, di cultura tecnico-professionale e nelle prove applicative. A tal fine per ogni candidato dovrà ricavarsi:

a) la media aritmetica fra i tre punti conseguiti nelle tre prove di cultura generale militare (i punti scritto ed orale di storia militare fanno media fra di loro);

b) la media aritmetica fra i punti scritto ed orale di cultura tecnico-professionale;

c) la media aritmetica fra i punti conseguiti nelle prove applicative.

8. — Ultimati gli esami orali il presidente della commissione esaminatrice compila apposito verbale da trasmettersi al Ministero, nel quale vengono riportati i nomi dei concorrenti, le classificazioni ottenute nelle singole prove e la media generale, distinguendo gli idonei e i non idonei.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 206. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 marzo 1928 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione.

Legione Milano - La tenenza di Desenzano sul Lago ha assunto la nuova denominazione di « Desenzano del Garda ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 207. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 marzo 1928 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione.

Legione Trento: La tenenza di Tione ha assunto la nuova denominazione di « Tione di Trento ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 208. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 marzo 1928 - Anno VI.

Ai concorsi a premio per studi e monografie di argomento militare, indetti con circolare 803 *Giornale Militare* in data 22 dicembre 1927, possono partecipare anche gli ufficiali in congedo assoluto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 209. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 marzo 1928 - Anno VI.

Il comma *a*) del n. 7 del regolamento sull'uniforme (edizione 1927) è sostituito dal seguente:

a) copricapo:

sotto le armi: elmetto o copricapo speciale;

non sotto le armi e fuori servizio: berretto o copricapo speciale.

I marescialli d'Italia portano, nella grande uniforme, il pennacchio bianco d'airone sul berretto.

Nelle riviste e nelle parate con la grande uniforme gli ufficiali generali ed i colonnelli aventi il comando di truppe schierate sotto le armi portano il pennacchio bianco di airone sull'elmetto o sul copricapo speciale.

Portano, nella grande uniforme, il pennacchio bianco sul copricapo gli ufficiali generali aiutanti di campo generali di S. M. il Re.

Avvertenza: Il pennacchio per ufficiali generali e per comandanti di corpo è quello previsto dalla tavola XXXIII della *Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. Esercito* (edizione 1903).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 210. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili - Anno 1928.** — (Gabinetto). — 29 marzo 1928 - Anno VI.

E' stato pubblicato il volume dell'Annuario militare ufficiali in servizio permanente effettivo ed in aspettativa per riduzione di quadri ed impiegati civili, aggiornato a tutto il 31 dicembre 1927, il quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente come qui di seguito viene indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	18	18
Ministero guerra (eccettuato il Comando del Corpo di S. M.)	110	110
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale	1	1
Commissione Suprema di difesa (Segreteria)	2	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	15	15
Comando del Corpo di Stato Maggiore (per le delegazioni trasporti militari)	1	6
Ispettorato delle varie armi	1	5
Comando designato d'armata	1	4
Comando di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	2	26
Comando di divisione	2	58
Ispettorato di mobilitazione di divisione militare	1	30
Arma dei Carabinieri Reali.		
Comando generale dell'arma	2	2
Ispettorato di zona	1	6
Comando di legione	1	22
Scuola allievi sottufficiali	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma di Fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e di fanteria di linea	1	30
Comando di brigata alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini . .	1	111
Comando reggimento carri armati . . .	1	1
Comando di deposito dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, e carri armati	1	112
Arma di Cavalleria.		
Comando superiore di cavalleria . . .	1	3
Comando di reggimento di cavalleria . .	1	12
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di Artiglieria.		
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	2	2
Comando di artiglieria di corpo d'armata . .	1	13
Comando di reggimento di artiglieria . .	1	54
Comando centro controaerei	1	12
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	54
Comando deposito centro controaerei . . .	1	12
Direzione di artiglieria di corpo d'armata .	1	13
Stabilimenti di artiglieria	1	12

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma del Genio.		
Direzione superiore degli specialisti del genio.	2	2
Comando del genio di corpo d'armata . .	1	13
Comando reggimento del genio	1	16
Comando di deposito di reggimento del genio	1	16
Comando gruppo aerostieri	1	1
Ufficio fortificazione	1	13
Stabilimenti del genio	1	2
Comando battaglione misto della Sardegna .	1	1
Distretti Militari.		
Comando distretto militare (compresa sezione staccata Zara)	1	106
Corpo Sanitario Militare.		
Ispettorato di sanità militare	1	3
Direzione di sanità militare	1	13
Direzione di ospedale militare principale e secondario	1	27
Istituto chimico farmaceutico militare . .	1	1
Corpo di Commissariato Militare.		
Ispettorato di commissariato militare . .	1	2
Direzione di commissariato militare . . .	1	13
Corpo di Amministrazione Militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo di armata	1	13

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Servizio Automobilistico Militare.		
Comando centro automobilistico	1	13
Officina automobilistica R. E.	1	1
Ispettorato tecnico automobilistico	1	1
Scuole ed Istituti vari Militari.		
Comando scuola di guerra	2	2
Comando scuola di fanteria	1	1
Comando scuola di cavalleria	1	1
Accademia di fanteria e cavalleria	1	1
Accademia di artiglieria e genio	1	1
Comando di collegio militare	1	2
Comando delle scuole centrali	1	1
Comando scuola centrale di fanteria	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria	1	1
Comando scuola centrale del genio	1	1
Comando scuola centrale di educazione fisica.	1	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	1	1
Comando scuola di sanità militare	1	1
Comando scuola di reclutamento di ufficiali di complemento	1	11
Istituto geografico militare	1	1
Comando gruppo chimico	1	1
Comandi, Uffici ed Enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari territoriali	1	12
Comando degli stabilimenti militari di pena	1	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	1	6
Comando gruppo squadroni di rimonta	1	1
Addetti militari e missioni all'estero	1	40
Biblioteche militari	1	32

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Truppe Coloniali.		
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania	15	15
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Cirenaica	10	10
Comando R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	5	5
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Somalia	3	3
Deposito centrale delle truppe coloniali . .	1	1
Comando presidi militari del Dodecanneso .	2	2
Altri Ministeri, Enti, ecc.		
Presidenza del Consiglio dei ministri . . .	1	1
Ministero della marina (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	20	20
Ministero delle colonie (per la distribuzione ai Governi dipendenti)	10	10
Ministero dell'aeronautica (per la distribuzione agli enti dipendenti)	10	10
Altri Ministeri	1	9
Senato del Regno (Presidenza e biblioteca) .	4	4
Camera dei Deputati (Presidenza e biblioteca).	4	4
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	1	1
Comando Generale R. Guardia di Finanza .	1	1
Comando Generale M. V. S. N.	1	1
Comando Generale Milizia Nazionale Forestale	1	1

Il prezzo dell'Annuario è di L. 35.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 211. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie - Parte I (1 volume testo e 1 volume tavole) e Parte II. — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 29 marzo 1928 - Anno VI.

E' stato pubblicato il « Regolamento sulle collaudazioni, visite a matricola delle artiglierie - Parte 1ª (1 volume testo ed 1 volume tavole) e Parte 2ª » che - a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero - sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di Stato Maggiore	copie	2
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	8
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Governi della Tripolitania, Cirenaica, Somalia, Eritrea	»	3
Ispettorato dell'artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	4
Comando della scuola di guerra	»	1
Comando della scuola di fanteria	»	1
Comando dell'accademia di fanteria e cavalleria	»	1
Comando dell'accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando della scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando della scuola di tiro d'artiglieria	»	2
Comando delle scuole di reclutamento di ufficiali di complemento	»	1
Arsenali R. Esercito	»	3
Centri esperienze di artiglieria	»	2
Laboratorio di precisione R. Esercito	»	2
Polverificio R. Esercito - Pirotecnico R. Esercito - Sezione di Pirotecnico R. Esercito	»	1
Spolettificio R. Esercito - Sezione di spolettificio R. Esercito	»	1
Comandi di reggimento di artiglieria e di centro controaerei	»	2
Comando di gruppo distaccati	»	1
Direzioni di artiglieria	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Direzione della rivista d'artiglieria e genio	»	2

Il prezzo complessivo dei tre volumi è di L. 20; la pubblicazione di cui trattasi, però non verrà posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 212. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità, esami facoltativi per l'avanzamento a scelta, che avranno luogo nel corrente anno a norma dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali. — 29 marzo 1928 - Anno VI.

La Commissione giudicatrice di cui al § 69 della circolare 207 *giornale militare* 1926, per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti sarà così composta:

Presidente:

Generale di corpo d'armata designato d'armata, MONTANARI cav. Umberto.

Segretario:

Colonnello GRITTI cav. Salvatore.

Membri:

Generale di divisione CEI cav. Ugo.
Generale di divisione PEZZANA cav. Gerolamo.
Generale di brigata ASCOLI cav. Ettore.
Generale di brigata TUA cav. Angelo.
Generale di brigata GIUBBILEI cav. Carlo.
Colonnello di fanteria BABBINI cav. Ezio.
Colonnello di fanteria APPIOTTI cav. Giacomo.
Colonnello di fanteria SODDU cav. Ubaldo.
Colonnello di cavalleria ADAMI ROSSI cav. Enrico.
Colonnello di artiglieria GORDESCO cav. Alberto.
Colonnello di artiglieria DE PIGNIER cav. Augusto.
Colonnello di artiglieria MANCA cav. Ettore.
Colonnello del genio BUZZI LANGHI cav. Angelo.
Colonnello del genio SAVOIA cav. Umberto.

A modificazione del preavviso contenuto nella circolare 472 del *giornale militare* 1927, gli esperimenti avranno luogo a Firenze anzichè a Bologna.

Gli ufficiali componenti la Commissione si troveranno sul luogo la mattina del 19 settembre p. v. e gli ufficiali da giudicare si presenteranno a quel comando di divisione la mattina del 24.

La Commissione giudicatrice di cui al § 57 della circolare 207 *giornale militare* 1926, per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, sarà così composta:

Presidente:

Generale di corpo d'armata ZOPPI dei conti nob. cav. Ottavio.

Membri:

Generale di divisione ROLANDI RICCI conte Ottavio.
Generale di brigata CORSELLI cav. Rodolfo.
Generale di brigata RUOCCO cav. Vincenzo.
Generale di brigata ASINARI DI BERNEZZO cav. Vittorio.
Colonnello di fanteria BABBINI cav. Ezio.
Colonnello di fanteria APPIOTTI cav. Giacomo.
Colonnello di fanteria RAIMONDO cav. Manlio.
Colonnello di fanteria MONTAGANO cav. Francesco.
Ten. colonnello di fanteria TARANTO cav. Arturo.
Ten. colonnello di fanteria GABUTTI cav. Gualtiero.
Ten. colonnello di fanteria NALDI cav. Adolfo.
Ten. colonnello di fanteria DI NISIO cav. Ismaele.
Colonnello di cavalleria MURARI DELLA CORTE BRA cav. Sebastiano.
Ten. colonnello di cavalleria MASSONE cav. Riccardo.
Colonnello di artiglieria SOMIGLIANA cav. Lodovico.
Colonnello di artiglieria PELLEGRINI cav. Enrico.
Colonnello di artiglieria GAMERRA cav. Emilio.
Ten. colonnello di artiglieria BONGIOVANNI cav. Leone.
Colonnello del genio BUZZI LANGHI cav. Angelo.
Colonnello del genio CIANETTI cav. Ettore.
Colonnello del genio DALL'ORA cav. Giuseppe.
Ten. colonnello del genio IACOE cav. Vincenzo.
Ten. colonnello del genio PELOSIO cav. Giovanbattista.
Ten. collonnello del genio VOX cav. Donato.

A modificazione del preavviso contenuto nella circolare 472 *giornale militare* 1926, gli esperimenti avranno luogo a Bologna anzichè a Firenze.

Gli ufficiali componenti la Commissione si troveranno sul luogo la mattina del 18 aprile p. v. e gli ufficiali da giudicare si presenteranno a quel comando di divisione il mattino del 23 aprile quelli assegnati al 1° gruppo, ed il mattino del 18 maggio quelli assegnati al 2° gruppo.

L'assegnazione ai due gruppi sarà resa nota con la pubblicazione in una prossima dispensa del *giornale militare* dei nomi dei capitani ammessi agli esperimenti stessi.

La Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti di cui al R. decreto 3 marzo 1928, n. 415, sarà così composta:

Presidente:

Generale d'armata ALBRICCI conte Alberico.

Membri:

Generale di divisione CALCAGNO cav. Raimondo.
Generale di divisione SANTINI cav. Roggero.
Generale di brigata GATTO cav. Salvatore.
Colonnello di fanteria GIORDANO cav. Francesco.
Colonnello di fanteria DELBECCHI cav. Carlo.
Colonnello di fanteria PORTA cav. Giuseppe.
Colonnello di fanteria ROBOTTI cav. Matteo.
Colonnello di fanteria ROMERO cav. Federico.
Colonnello di cavalleria VIETINA cav. Rodolfo.
Colonnello di cavalleria MAINONI D'INTIGNANO cav. Ferdinando.
Colonnello di artiglieria GLORIA cav. Carlo.
Colonnello di artiglieria BALDASSARRE cav. Ettore.
Colonnello del genio SIGNORINI cav. Tito.
Colonnello del genio DE BENEDETTI cav. Giovanni.

Le prove scritte di cui al citato R. decreto n. 415 avranno luogo il 27 ed il 28 giugno p. v. presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, dei comandi militari della Sicilia

e della Sardegna, dei comandi delle Truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia e dei presidi del Dodecanneso; le prove orali e le prove applicative avranno inizio il 24 settembre p. v. a Caserta.

I membri della Commissione dovranno trovarsi sul luogo la mattina del 19 settembre p. v., e gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi a quel comando di presidio il mattino del giorno 24.

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 9 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1420, per gli ufficiali chimico-farmacisti sarà così composta:

Presidente:

Maggiore generale medico RIVA cav. Umberto.

Membri:

Colonnello medico RIZZUTI cav. Giuseppe.
Colonnello chimico farmacista SUZZI cav. Filippo.

Gli esami obbligatori e facoltativi avranno inizio alle ore 9 nei giorni indicati dalle circolari 111 e 135 *giornale militare* corrente anno, presso l'ospedale militare principale di Roma.

La Commissione giudicatrice per gli esami obbligatori e facoltativi per gli ufficiali commissari sarà così composta:

Presidente:

Tenente generale commissario MARCOZZI cav. Carlo.

Membri:

Maggior generale commissario SUARDI cav. Giuseppe.
Maggior generale commissario GRITTI cav. Luigi.
Colonnello di S. M. VACCARISI cav. Achille.
Colonnello Commissario BARBATO cav. Antonio.

Gli esami avranno inizio nei giorni precedentemente indicati in Roma presso l'ufficio del tenente generale commissario.

La Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di sussistenza sarà così composta:

Presidente:

Maggior generale GRITTI cav. Luigi.

Membri:

Colonnello commissario CHIARIZIA cav. Ettore.
Ten. colonnello sussistenza FERSULA cav. Vincenzo.

Gli esami avranno inizio il 21 giugno presso l'ufficio del tenente generale commissario.

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1422, sarà così composta:

Presidente:

Generale di brigata ALBERTI cav. Adriano.

Membri:

Colonnello di fanteria in serv. di S. M. STIRPE cav. Angelo.
Colonnello di amministrazione PACI cav. Mauro.
Colonnello di amministrazione MAINOLFI cav. Luigi.

Gli esami avranno inizio nei giorni indicati dalle circolari 111 e 135 *giornale militare* corrente anno, presso il Ministero della guerra (ragioneria centrale).

La Commissione giudicatrice per gli ufficiali veterinari sarà così composta:

Presidente:

Colonnello veterinario GALLICI cav. Giulio.

Membri:

Tenente colonnello FERRUCCI cav. Pietro.
Tenente colonnello GARAVELLI cav. Giuseppe.

Gli esami avranno inizio nei giorni indicati dalle circolari 111 e 135 *giornale militare* corrente anno, presso il Ministero della guerra (ufficio ippico e veterinario).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 213. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1928.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 marzo 1928 - Anno VI.

Sono stati ammessi agli esperimenti di cui alla circolare 135 *giornale militare* c. a. i sottonotati capitani dell'arma dei carabinieri reali:

RICCIONI Gino.
ROCCA Ettore.
BERNASCONI Guido.
ALOIS Alfredo.
FIORINESCHI Mario.
POLANI Ezio.
GALEAZZI Ugo.
PORCIANI Francesco.
RAVENNA Giacomo.
SCOGNAMIGLIO Luigi.
LERICI Emilio.
TASSONE Giuseppe.
BRAMARDI Luigi.
UGOLETTI Aristide.
DELFINO Francesco.
RIBET Giacomo.

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 13 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418 nominata per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di cui alla circolare 110 *Giornale militare* corrente anno, è confermata anche per gli esperimenti dei capitani sopraindicati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 214. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria - Modificazioni relative al corso superiore tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 marzo 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione delle norme contenute nella circolare 483 del *giornale militare* 1927 il Ministero determina quanto segue circa l'ordinamento ed il funzionamento del Corso superiore tecnico d'artiglieria:

Il corso superiore tecnico è posto sotto l'alta direzione dell'Ispettore dell'Artiglieria.

Per i primi due anni di corso che si svolgono presso l'Accademia Militare di Torino, il comandante di questa avrà il compito di regolarne l'andamento disciplinare e didattico facendo all'uopo opportune proposte al suddetto Ispettore.

Per l'anno di prova pratica analogo compito e l'inoltro delle relative proposte spetteranno al Direttore Superiore del Servizio Tecnico.

Gli ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico potranno far domanda di essere dispensati dal frequentare il corso.

Le domande, col parere delle autorità gerarchiche saranno trasmesse dall'Ispettorato dell'Artiglieria al Ministero della guerra per le decisioni del caso.

Gli ufficiali dispensati dal frequentare il corso dovranno però sostenere egualmente tutti gli esami prescritti.

Alla fine di ciascuno dei due anni d'insegnamento teorico gli ufficiali allievi dovranno sostenere gli esami su tutte le materie o parti di materie che saranno state svolte durante l'anno scolastico. Sarà dichiarato idoneo l'allievo che abbia riportato almeno 12 ventesimi.

Le Commissioni d'esame saranno composte come è stabilito dal regolamento di servizio interno dell'Accademia Militare e funzioneranno in modo analogo a quello ivi indicato; di alcune di esse farà parte un ufficiale superiore del servizio tecnico, da designarsi dall'Ispettore dell'Artiglieria su proposta del Direttore Superiore del Servizio Tecnico.

I giudizi di avanzamento degli ufficiali allievi, non ancora assegnati al servizio tecnico (ufficiali delle altre armi, ufficiali che non prestavano servizio tecnico all'atto di ammissione al corso), saranno emessi durante il biennio di corso teorico e durante l'anno di prova pratica dalle seguenti autorità:

	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado
Durante il biennio di corso teorico	Direttore del corso	Comandante l'accademia.
Durante l'anno di prova pratica	Direttore dello Stabilimento e capo reparto progetti	Direttore superiore del servizio tecnico.

I giudizi d'avanzamento per gli ufficiali che già prestavano servizio tecnico all'atto dell'ammissione al corso saranno invece emessi dalle autorità tecniche indicate nella circolare 483.

Le note caratteristiche degli ufficiali allievi saranno compilate durante il biennio di corso teorico dal Comando dell'Accademia con le stesse norme degli ufficiali che frequentano i corsi di completamento, durante l'anno di prova pratica dalle stesse autorità incaricate delle compilazioni delle note agli ufficiali addetti agli stabilimenti.

Tutte le altre disposizioni della circolare 483, che non contrastano con le precedenti, rimangono in vigore.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 215. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi nel quadro di avanzamento ad anzianità ed a scelta obbligatoria per l'anno 1928.** — (Direzione generale personali ufficiali). – 29 marzo 1928– Anno VI.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, essendosi resa necessaria per alcune armi e corpi la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a

scelta obbligatoria per l'anno 1928 il Ministero determina entro quali limiti di anzianità debbono trovarsi compresi gli ufficiali in S.P.E. per potervi essere inscritti.

Anzianità.

Arma o Corpo	Maggiori	Capitani	Tenenti
	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro suppletivo		
Artiglieria.....	—	—	21 febbraio 1920.
Corpo di amministrazione	30 giugno 1923 fino a Gerardi Leopoldo incluso	—	—

Scelta obbligatoria.

Arma o Corpo	Colonnelli	Tenenti colonnelli
	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro suppletivo	
Cavalleria.....	3 novembre 1918	—
Genio.....	—	31 agosto 1925
Corpo sanitario (medici).....	31 marzo 1924 fino a Ferro Luzzi incluso	—
Corpo di commissariato (commissari)	27 gennaio 1924	—

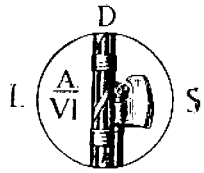
Gli specchi di avanzamento mod. *A* per i tenenti colonnelli è colonnelli dovranno pervenire al Ministero, Direzione generale personale ufficiali, non oltre il 12 aprile c. a., e gli specchi mod. *B* per gli altri ufficiali non oltre il 30 aprile 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 38ª, anno 1927, circolare 534:

A pagina 1782 depennare il tenente LUPIDI Ugo del 91° fanteria, ass. ospedale militare Torino.



PREZZO L. 1 —

(1933) — Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1928 - ANNO VI — ARIE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **216 - 15 dicembre 1927** - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 948 col quale la « Fondazione colonnello Pietro FILIPPINI », costituita con l'offerta di lire 2000 nominali e destinata a favore del reggimento Savoia cavalleria viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico . . . . . *Pag.* 629

» **217 - 26 dicembre 1927** - Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2848 - Radiazione dell'opera fortificata Forte Talpina in Mori (Trento) dal novero delle fortificazioni . . . . . » 632

» **218 - 8 marzo 1928** - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 519 - Conversione in legge, con aggiunta, del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale . . . . . » 633

» **219 - 2 aprile 1928** - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra . . . . . » 634

» **220 - 2 aprile 1928** - Anno VI — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo . . . . . » 643

N. 221 - 2 aprile 1928 - Anno VI — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Proposta di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1928 . . . . . *Pag.* 636

» 222 - 3 aprile 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali di cui alla circolare 212 *giornale militare* c.a. » 637

» 223 - 3 aprile 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — Fondazioni DOGLIOTTI e DENINA-DOGLIOTTI a favore dell'arma di artiglieria. . . . . » 638

» 224 - 5 aprile 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 638

» 225 - 5 aprile 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dichiarazioni da apporsi nei conti o fatture dei fornitori riguardanti acquisti di materiali dal commercio . . . . . » 639

» 226 - 5 aprile 1928 - Anno VI — CONCORSI E GARE. — Corsa militare nel concorso ippico di Firenze 1928. . » 640

» 227 - 5 aprile 1928 - Anno VI - CONCORSI E GARE. — Corsa militare nelle gare ippiche di Napoli maggio 1928 » 640

» 228 - 5 marzo 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Computo, agli effetti della anzianità di servizio, della durata dei corsi preparatori per la nomina in servizio permanente . . . . . » 640

» 229 - 5 aprile 1928 - Anno VI — MATRICOLA. — Indicazione da apporsi sui mod. 59 degli automobilisti all'atto del congedamento . . . . . » 641

» 230 - 5 aprile 1928 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 75/27 - V= 460 - V 288,5 . . . . . » 642

N. 231 – 5 aprile 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 100/17 - V=305 . . . . . *Pag.* 642

» 232 – 5 aprile 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento . . . . . » 643

» 233 – 5 aprile 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Settimo corso di perfezionamento per i capitani di amministrazione in S. P. E. reclutati durante la guerra » 644

» 234 – 5 aprile 1928 – Anno VI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Alimentazione e giacitura cani da guardia . . . . . » 646

» 235 – 5 aprile 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità di ufficiali delle varie armi e corpi » 647

NOTIFICAZIONE . . . . . » 654

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 657

Circolare N. 216. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 948 col quale la « Fondazione colonnello Pietro FILIPPINI », costituita con l'offerta di lire 2000 nominali e destinata a favore del reggimento Savoia cavalleria viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 dicembre 1927 – Anno VI. – (*Gazzetta ufficiale* n. 73, del 27 marzo 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Accertato che un ufficiale in congedo del Reggimento Savoia cavalleria, che risiede all'estero, ha offerto la somma di lire millesecento in numerario, pari a lire duemila nominali in un titolo di rendita consolidato 5 per cento, per la costi-

tuzione e l'erezione in ente morale di una fondazione da intitolarsi al nome del colonnello Pietro FILIPPINI, attualmente generale di divisione in A.R.Q. e che fu comandante del reggimento Savoia cavalleria, affinchè la relativa rendita annua sia devoluta in premio ad un militare di truppa del predetto reggimento, che si distingua durante l'anno per zelo, per buona condotta e per elevato sentimento del dovere;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Colonnello Pietro FILIPPINI* », costituita con l'offerta di lire duemila nominali e destinata a favore del reggimento Savoia cavalleria, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di numero cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico
della « Fondazione colonnello Pietro FILIPPINI »
a favore del reggimento Savoia cavalleria.

Art. 1.

E' costituita la « *Fondazione colonnello Pietro* FILIPPINI », mediante l'offerta fatta da un ufficiale in congedo residente all'estero, a favore del reggimento Savoia cavalleria, per onorare il nome del generale di divisione in A.R.Q. Pietro FILIPPINI, già comandante del predetto reggimento.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire duemila in un titolo di consolidato 5 per cento, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « *Fondazione colonnello Pietro* FILIPPINI », che sarà depositato presso il comando del reggimento Savoia cavalleria.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del reggimento Savoia cavalleria.

Art. 4.

Con la rendita annua della fondazione verrà istituito un premio che dovrà essere assegnato, a giudizio insindacabile del comandante del reggimento Savoia cavalleria, ad un militare di truppa del reggimento stesso che si sia distinto durante l'anno per zelo, per buona condotta e per elevato sentimento del dovere.

Il premio stesso verrà conferito il 3 novembre di ogni anno, con quelle modalità che il comandante del reggimento riterrà opportune.

Art. 5.

Annualmente sarà inviato al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della fondazione.

Roma, li 15 dicembre 1927 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 217. — SERVIZIO DEL GENIO — **R. decreto n. 2848 - Radiazione dell'opera fortificata Forte Talpina in Mori (Trento) dal novero delle fortificazioni.** — (Direzione generale del genio). — 26 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 68, del 21 marzo 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del detto testo unico delle leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'opera fortificata Forte Talpina in Mori (Trento) è radiata dal novero delle fortificazioni.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 139. — SIROVICH.

N. 218. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 519 - Conversione in legge, con aggiunta, del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale.** — (Gabinetto). — 8 marzo 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 76, del 30 marzo 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, concernente le norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale, aggiungendo alla lettera *c*) dell'art. 6, dopo le parole: « Superiore a quello » le altre: « accertato di origine ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI.

N. 219. — SCUOLE MILITARI. — **Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 aprile 1928 - Anno VI.

Il Ministero lascia facoltà ai tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, inscritti sul quadro d'avanzamento per il 1928 e che già hanno frequentato i corsi della scuola di guerra, di partecipare all'ultimo periodo del corso applicativo, svolgentesi presso il predetto Istituto.

Gli ufficiali che desiderano fruire di detta facoltà, dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 3, non oltre il 30 corrente, indirizzandola al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

Gli ufficiali stessi, ricevuta conferma dal Ministero dell'accettazione delle rispettive domande, si presenteranno al comando della scuola di guerra il mattino del 1° giugno p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 220. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 aprile 1928 - Anno VI.

1. — In applicazione dell'art. 4 (2° comma) del R. decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, questo Ministero determina che nella 3ª decade del venturo mese di giugno abbia luogo un concorso per le promozioni a scelta al grado di maresciallo.

2. — Gli esami di concorso verteranno sui programmi di cui alla circolare n. 497 del *giornale militare* del 1921 ed avranno luogo nella sede dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

3. — In ciascun corpo d'armata e nel territorio delle Isole predette la commissione esaminatrice nominata dal rispettivo comandante con elementi competenti nelle varie specialità, sarà presieduta da un colonnello e divisa in sottocom-

missioni per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria, il genio, per i centri automobilistici, per le compagnie di sanità e per le compagnie di sussistenza.

Ogni sottocommissione sarà composta di un tenente colonnello o maggiore, di due capitani e di un subalterno. Il subalterno avrà anche le funzioni di segretario.

4. — Al detto concorso potranno prendere parte i sergenti maggiori che abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio p. v. due anni di anzianità di grado e che, dalle competenti commissioni d'avanzamento, siano dichiarati meritevoli per i loro requisiti professionali e per la specchiata condotta di partecipare al concorso stesso.

Si richiama in modo particolare l'attenzione delle rispettive autorità sul requisito dell'anzianità di cui sopra, allo scopo di evitare la esclusione dalla graduatoria, per difetto del requisito stesso, di candidati riusciti vincitori nel concorso.

Ai meritevoli sarà dato dalle commissioni d'avanzamento un punto di merito compreso fra sedici e venti ventesimi tenendo conto della condotta, dell'autorevolezza dell'aspirante e del modo con cui egli disimpegna il servizio.

5. — Gli aspiranti al concorso dichiarati meritevoli, saranno non oltre il 31 maggio p. v. segnalati al comando del corpo d'armata, che li inviterà a presentarsi al comando stesso nei giorni che saranno fissati per gli esami.

6. — Per i sergenti maggiori che si trovino nelle colonie e nei presidi del Dodecanneso il concorso avrà luogo alla sede del rispettivo comando di truppe coloniali o di presidi stessi a Rodi e, ove le esigenze del servizio lo richiedano, esso potrà effettuarsi con un ritardo di un mese di fronte al periodo di tempo indicato nel n. 1 della presente circolare. In tal caso la segnalazione degli aspiranti al concorso potrà avvenire non oltre il 30 giugno p. v., ferma però rimanendo l'anzianità di grado stabilita col precedente n. 4.

7. — Le commissioni di esami dovranno per ciascuna prova, e cioè per la parte comune e per la parte speciale, assegnare ai candidati un punto da uno a venti ventesimi.

8. — Terminati gli esami i comandanti di corpo d'armata e gli altri comandi di cui al precedente n. 6, ne comunicheranno i risultati al Ministero (Direzione generale leva.

sottufficiali e truppa) con l'indicazione dei punti ottenuti dai candidati in ciascuno degli esami stessi, e del punto di merito attribuito dalla commissione d'avanzamento, trasmettendo altresì le copie delle relative deliberazioni e dei fogli matricolari (Modello 59).

9. — Il Ministero stabilirà per ciascuna arma e specialità la graduatoria dei candidati, tenendo conto dei punti riportati in ciascuna delle prove di esami, del punto di merito e, a parità di punti, della anzianità in base alle norme di cui al paragrafo 8 del regolamento sull'avanzamento.

10. — Saranno dichiarati vincitori del concorso coloro i quali ottengano una media di almeno sedici ventesimi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 221. — SOTTUFFICIALI — AVANZAMENTO. — **Proposta di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1928.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 aprile 1928 - Anno VI.

In base al paragrafo 39 del regolamento sull'avanzamento nel Regio Esercito, questo Ministero determina che le proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1928 siano estese ai sergenti maggiori che abbiano anzianità non posteriore al 31 dicembre 1922.

Giusta il paragrafo 40 del regolamento suddetto, gli specchi di proposte d'avanzamento devono essere compilati, anche per i sottufficiali adibiti a cariche fuori corpo, dalle autorità che concorrono normalmente alla formazione delle note caratteristiche, riunite in commissione.

La commissione d'avanzamento che prende in esame gli specchi di proposta deve essere sempre quella del corpo cui il sottufficiale è effettivo, sia pure nella forza supplementare, e deve essere composta di almeno tre membri, come prescrive il paragrafo 42 del citato regolamento.

Le proposte d'avanzamento, da compilarsi separatamente per ogni singolo sottufficiale, dovranno trasmettersi diretta-

mente al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia della deliberazione della commissione d'avanzamento:

b) copia del foglio matricolare modello 59;

c) copia del foglio caratteristico modello 961;

d) verbale di visita medica da cui risulti che il sottufficiale ha l'incondizionata idoneità fisica.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 222. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 aprile 1928 - Anno VI.

Nella Commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti il colonnello del genio BUZZI LANGHI cav. Angelo è sostituito dal colonnello CIANETTI cav. Ettore.

Nella Comissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani il colonnello CIANETTI cav. Ettore è sostituito dal pari grado SIGNORINI cav. Tito ed il colonnello BABBINI cav. Ezio, dal colonnello GIORDANO cav. Francesco.

Nella stessa Commissione il colonnello di artiglieria GAMERRA cav. Emilio è sostituito dal tenente colonnello di artiglieria BOLLEA cav. Ottavio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 223. — FONDAZIONI. — **Fondazioni DOGLIOTTI e DENINA-DOGLIOTTI a favore dell'arma di artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 aprile 1928 - Anno VI.

Come risulta dalla disposizione 57, fascicolo 9/III, Raccolta, nella ricorrenza della festa dello Statuto vengono distribuiti i premi costituiti con la rendita delle fondazioni « DOGLIOTTI » e « DENINA-DOGLIOTTI ».

S'invitano, pertanto, i comandi dei reggimenti e le direzioni degli uffici dell'arma di artiglieria a trasmettere non oltre il 10 maggio venturo a questo Ministero un elenco, anche se *negativo*, di proposte di sottufficiali che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 3 dello Statuto della fondazione « DOGLIOTTI » per concorrere ai premi della Fondazione stessa, allegando per ogni sottufficiale proposto il foglio matricolare mod. 59.

Per quanto riguarda, poi, i premi della fondazione « DENINA-DOGLIOTTI », i comandi e le direzioni suindicate sono autorizzati a proporre pel conferimento di detti premi le famiglie di militari di truppa dell'arma di artiglieria che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 3 della fondazione « DENINA-DOGLIOTTI ».

Ciascuna di dette proposte dovrà essere corredata delle informazioni sulla condotta morale e politica delle famiglie, e dello stato di famiglia.

Nell'inoltrare le proposte in parola dovranno essere tenuti presenti anche i sottufficiali di artiglieria, che hanno preso parte ai recenti fatti d'armi nelle colonie e le famiglie dei militari caduti nei fatti d'armi stessi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 224. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 aprile 1928 - Anno VI.

Sono disponibili 2 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo della categoria d'ordine degli uffici della Corte dei conti, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'amministrazione della guerra ed ai sottufficiali che hanno chiesto di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, ad uno degli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*) del R. de-

creto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali, modificato con l'art. 1° del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037.

Quelli dei detti personali che intendono di concorrere ai detti impieghi dovranno presentare, non oltre il 28 aprile 1928, apposita domanda su carta bollata da L. 3.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici dei concorrenti e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscono, o meno, delle indennità per caro viveri, e, nel caso affermativo, l'importo mensile lordo della medesima.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO

N. 225. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Dichiarazioni da apporsi nei conti o fatture dei fornitori riguardanti acquisti di materiali dal commercio.** — (Ragioneria centrale). — 5 aprile 1928 - Anno VI.

Allo scopo di semplificare la resa dei conti, questo Ministero, sentita la Regia Corte dei conti, determina che gli enti militari non alleghino più ai titoli di spesa delle contabilità in contanti riguardanti acquisti di materali dal commercio pei bisogni dell'esercito, la copia della richiesta di carico, essendo sufficiente ai fini voluti dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, la sola dichiarazione di assunzione in carico da apporsi nelle fatture o conti dei fornitori.

La dichiarazione stessa dovrà essere redatta nel seguente tenore:

« Si dichiara che i materiali sopradescritti furono assunti in carico, con richiesta n. . . . . gruppo . . . . . esercizio . . . . . in data . . . . . ».

IL CONSEGNATARIO IL CAPO DELL'UFFICIO

. . . . . .

Le disposizioni contenute nel terz'ultimo comma della circolare 284 del *giornale militare* 1917, s'intendono abrogate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 226. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare nel concorso ippico di Firenze 1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 5 aprile 1928 - Anno VI.

E' approvato il programma della corsa « *Premio Littorio* » — categoria militare —, compresa nel concorso ippico che si svolgerà in Firenze dal 26 al 28 maggio 1928.

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a detta corsa, con i propri cavalli di proprietà o di carica, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 del *giornale militare* 1927 saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 227. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare nelle gare ippiche di Napoli maggio 1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 5 aprile 1928 - Anno VI.

E' approvato il programma della » *Categoria militare* » — handicap — compresa nelle gare ippiche indette dalla Società napoletana di caccia a cavallo per i giorni 24-27 maggio p. v.

Agli ufficiali debitamente autorizzati, in base alle disposizioni di cui alla circolare 769 del *giornale militare* 1927, a partecipare a detta corsa, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 228. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Computo, agli effetti della anzianità di servizio, della durata dei corsi preparatori per la nomina in servizio permanente.** (Gabinetto). — 5 marzo 1928 - Anno VI.

Con riferimento a quanto veniva stabilito con le circolari 179 *giornale militare* 1905 e successive, relativamente ai concorsi e corsi preparatori per sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, questo Ministero determina che il tempo trascorso

con o senza assegni, dagli ufficiali di complemento ammessi a frequentare i corsi preparatori ed a sostenere i relativi esami di concorso per la nomina in servizio permanente, sia considerato utile ai fini della anzianità di servizio.

Per la sistemazione delle pratiche relative si prescrive che i corpi, i quali hanno in forza matricolare detti ufficiali, trasmettano per ciascuno di essi a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione matricola e libretti personali), non più tardi del 15 maggio 1928, un modello 66 *bis* in duplice copia con la seguente variazione:

« *Chiamato in servizio dal . . . . . al . . . . . ed ammesso a frequentare il corso preparatorio presso . . . . . e a sostenere i relativi esami* ».

In conseguenza di tale variazione, i corpi suddetti invieranno all'Ispettorato generale amministrativo (Ufficio determinazione stipendi), la proposta per una eventuale revisione o rettificazione degli stipendi stessi già precedentemente fissati, corredandola della copia dello stato di servizio mod. 53 dell'interessato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 229. — MATRICOLA. — **Indicazione da apporsi sul mod. 59 degli automobilisti all'atto del congedamento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 aprile 1928 - Anno VI.

A modificazione di quanto è stato disposto con la circolare 431 del *giornale militare* 1923 ed a complemento della circolare 572 del *giornale militare* del 1924, si determina che nell'apposito specchio *C* dei fogli matricolari mod. 59, riflettenti i militari dei centri automobilistici, sia riportata, a seconda della specializzazione del militare che si congeda, una delle seguenti qualifiche:

Conduttore di vettura.
Conduttore di autocarro.
Conduttore di trattore.
Motociclista.
Motorista.
Aggiustatore meccanico.
Magnetista.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 230. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per il cannone da 75/27 - V=460 - V 288,5.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 5 aprile 1928 - Anno VI.

Sono state pubblicate le due Tavole di tiro per il cannone da 75/27, relative, l'una alla velocità 460 e l'altra alla velocità 288,5, che — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — saranno distribuite come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Gabinetto del Ministro	per sorta	copie	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	»	4
Direzione gener. d'artiglieria ed automobilismo.	»	»	6
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	»	2
Ispettorato dell'artiglieria - per suo uso e per i corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	»	»	300
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	»	4
Comando della scuola di guerra	»	»	2
Comando dell'accademia di artiglieria e genio	»	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	»	2
Comando della scuola centrale di artiglieria.	»	»	15
Comando del reggimento artiglieria a cavallo	»	»	20
Comandi di reggimento artiglieria da campagna	»	»	15
Comandi di reggimento artiglieria pesante	»	»	5
Direzione della rivista d'artiglieria e genio	»	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,50; le copie delle pubblicazioni che rimarranno disponibili, dopo effettuata la distribuzione di cui sopra, saranno poste in vendita dal predetto ufficio pubblicazioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 231. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per l'obice da 100/17 - V = 305.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 5 aprile 1928 - Anno VI.

E' stata pubblicata la « Tavola di tiro per l'obice da 100/17 V=305 » che — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Gabinetto del Ministro	copie	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	4
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	6

Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	copie	2
Ispettorato dell'artiglieria - per suo uso e per i corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	»	300
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	4
Comando della scuola di guerra	»	2
Comando dell'accademia d'artiglieria e genio	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comando della scuola centrale di artiglieria	»	8
Comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna	»	8
Direzione della rivista d'artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,50; le copie della pubblicazione che rimarranno disponibili, dopo effettuata la distribuzione di cui sopra, verranno poste in vendita dal predetto ufficio pubblicazioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 232. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 aprile 1928 - Anno VI.

A complemento delle disposizioni date con la circolare 725 del *giornale militare* del 1927 e ad ovviare l'inconveniente verificatosi che aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, i quali debbono sottoporsi ad esami di cultura generale o militare, vi si presentino senza la dovuta preparazione, questo Ministero determina che quelli di tali aspiranti i quali appena presentatisi o dopo essere caduti in qualche materia, si ritirino dagli esami, siano considerati rinunciatari.

I detti aspiranti non potranno far domanda di ammissione agli esami stessi se non dopo trascorso un anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 233. — SCUOLE MILITARI. — **Settimo corso di perfezionamento per i capitani di amministrazione in S. P. E. reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 aprile 1928 - Anno VI.

1. Il Ministero determina che il 7° corso di perfezionamento per i capitani di amministrazione in S.P.E., reclutati durante la guerra, abbia luogo presso la scuola di fanteria in Parma dal 16 aprile p. v. al 31 luglio 1928, esami compresi.

La frequenza di detto corso è obbligatoria. Non sono concessi rinvii a corsi successivi.

2. Esso si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento, edizione 1924.

3. Al corso di cui trattasi sono iscritti i seguenti ufficiali:

Capitani.

AGNELLO Carmelo
ANGUILLARA Mario
ATTOLINI de PAOLA Alessandro
BARONE Michele
BATZELLA Silvio
BELARDI Guido
BERNARDIS Antonio
CAMILLERI Giuseppe
CAMILLI Giuseppe
CAPPELLINA Enrico
CHIARELLI Raffaele
COCCHIS Roberto
CONTE Ugo
COSIMI Pietro
COSTANTINO Antonio
CRISTIANO Clito
CURCURUTO Santi
DABBENE Angelo
D'ANDREA Carlo
D'ANGELO Angelo
DONADIO Ferdinando
FERRARI Leone
FINOCCHI Umberto
FRANCHI Fenzio
FUSCO Paolo
GAMBETTA Luigi
LANDOLFI Giustino
LEONARDI Giovanni
MADDALENA Cladinoro
MALUSARDI Silvio
MANNA Dino
MARCUCCI Ferdinando
MERCURO Rocco
MOLTONI Nicola
MURARI Francesco
PAGANI Ferdinando
PERFETTI Fortunato
PITRELLI Francesco
PONTILLO Giacomo
RESTIVO ALESSI Giacomo
RIVOLO Attilio
SANNA Mario
SANTORO Arvedo
SANTUCCIO Luigi
SCOVAZZI Renato
SEQUI Francesco
SERTOLI Osvaldo
SICA Giuseppe

TORRASI Giacomo	VALLILLO Antonio
TRINCALI Biagio	VERGER Roberto
TUMBARELLO Martino	VERSO Giacomo
VALENTINO Giuseppe	

4. Gli ufficiali iscritti a frequentare il 7° corso dovranno presentarsi al comando della scuola di fanteria in Parma nelle ore antimeridiane del 15 aprile p. v.

Sarà cura dei comandi, reparti, servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al 7° corso, affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

Per il 16 maggio 1928 il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali-Divisione movimento) i ruolini degli ufficiali ad esso presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

Nessuno ufficiale iscritto ai corsi potrà essere dispensato dagli esami tranne chè:

a) per malattia sopraggiunta all'atto degli esami;

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese.

In tale caso si potrà concedere all'ufficiale il rinvio alle prove finali del corso successivo.

6. Agli ufficiali del presente corso non è concessa alcuna sessione di esami di riparazione, qualora non riportino l'idoneità al termine del corso stesso.

7. Gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi od uffici, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

Si richiama vivamente l'attenzione dei rispettivi comandanti di corpo e capi ufficio perchè siano inviati i libretti personali degli ufficiali comandati al corso di cui trattasi, debitamente completati in ogni loro parte, *sin dall'inizio del corso stesso*.

8. Solo gli ufficiali che condurranno la loro famiglia, si faranno seguire dall'attendente. Si tenga presente, ad ogni buon fine, che per il viaggio della famiglia non sono dovute indennità di tramutamento, essendo la durata del corso inferiore ai sei mesi (lettera *b* del n. 4 della circolare 66 *giornale militare* 1924).

Gli attendenti dovranno improrogabilmente raggiungere la scuola di fanteria non più tardi del giorno 13 aprile p. v. e saranno fatti rientrare, a cura del predetto istituto, ai corpi di provenienza al termine del corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 234. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Alimentazione e giacitura cani da guardia.** — (Direzione generale servizi logistici). — 5 aprile 1928 - Anno VI.

Allo scopo di disciplinare uniformemente l'alimentazione dei cani da guardia ed in modo che essa risponda alle esigenze fisiologiche dei cani predetti, in relazione alla diversa taglia di essi, vengono stabiliti i seguenti due tipi di razione alimentare:

1° per cani di grossa taglia: pane gr. 700 - frattaglie o rifilature di carne gr. 250 - pasta o riso gr. 200 - sale gr. 20;

2° per cani di media taglia: pane gr. 600 - frattaglie o rifilature di carne gr. 200 - pasta o riso gr. 150 - sale gr. 15.

Per la costituzione dei predetti tipi di razione dovranno essere utilizzati, sempre che possibile, gli avanzi del rancio ed i frantumi di pane.

Nei casi in cui i cani in parola, prestando servizio in montagna, abbisognino eventualmente, durante alcuni periodi dell'anno, di una più abbondante alimentazione, si dà facoltà alle direzioni di commissariato militare ed alla sezione di commissariato militare della Sardegna di modificare adeguatamente le razioni predette, previo parere del competente ufficio veterinario territoriale, al quale spetta di determinare la taglia dei cani.

Per la giacitura dei cani stessi saranno assegnati dal maggio all'ottobre gr. 400 di paglia al giorno per cane, e dal novembre all'aprile gr. 600.

Il giaciglio pei detti animali deve essere rinnovato giornalmente, cercando però di utilizzare, in quanto è possibile, la paglia del giorno precedente.

La paglia all'uopo necessaria, qualora non sia possibile averla dalle ditte assuntrici della fornitura foraggi, sarà acquistata direttamente dal commercio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 235. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità di ufficiali delle varie armi e corpi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 aprile 1928 - Anno VI.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge d'avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circ. 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi degli ufficiali delle varie armi e corpi che debbono sostenere gli esperimenti ed esami obbligatori per l'inscrizioni sul quadro d'avanzamento ad anzianità ed a scelta obbligatoria per l'anno 1928:

Capitani dell'arma di fanteria.

1° *Gruppo.*

FUMASUOLI Angiolo
BEGHELLI Luigi
VILLANI Giuseppe
ROGNA Luigi
LOMBARDO Mario
VALTERONI Emirino
TRIOLO Pietro
SCARBACI Salvatore
GUERRIERI Guerriero
BOLOGNESI Rodolfo
DURANTE Alfredo
CRAVERI Silvio
LORENZON Giovanni
MATTIUZZI Luigi
ATTANASIO Ercole
FRANCESCELLI Tomm.
CABASINO Adolfo
BARBAGALLO Arturo
LEGGIERI Luigi
LA LOGGIA Salvatore
RIVIELLO Vincenzo
INTERLANDI Francesco
PORPORA Antonio
CARPANO Matteo
ALIOTTA Luigi
VERGATI Ugo
RIDI Alessandro
BISOGNI Egildo
BONISCONTI Alberto
ALBANO Armando
GUARNERI Giovanni
LEONE Armando
BRIGANTI Rodolfo
CROCE Giovanni
de FINA Fortunato
MANARI Virginio
IADARESTA Luigi
MAGLIA Pasquale
FLORIS Giovanni
PETRAGNANI Enrico
MONTALBETTI Giuseppe
BIANCHI Arturo
LETTIERI Carlo
CHELI Alessandro
NICITA Nunzio
OBINO Tarquinio
ACRI Damiano
GALLACCI Giuseppe
FRANCESCHETTI Francesco
SANTI Marcello
SALTO Carlo

CASOLI Giuseppe
LANZA Pietro
GRASSI Vitantonio
TRAZIOTA Nicola
AVETA Francesco
CIOCCHI Antonio
BILLIA Achille
MONTANARI Alberto
PACIFICO Michelino
MARAVENTANO Saverio Michele
FRATI Amedeo
LONOCE Francesco
MAESTRI Angelo
QUIRICO Iginio
FEOLI Guido
MONTANARI Vittore
CARETTO Aminto
LELLI Alfredo
POTESTA' Mario
CONI Erminio
RUSSO Michele
CHIBBARO Mario
SCOLARI Gaetano
DI DIO Egidio
VINCITORIO Vittorio
RIZZO Cesario
SCALAMANDRE' Giuseppe
FERRERO Antonio
VESIN Claudio
VALMORI Arrigo
GOUT Umberto
CATARDI Raffaele
MARTINELLI Mario di Fausto
CORA Ugo
BARGAGLINI Athos
BIANCHI Gildo
COSSU Luigino
ANGELINI Ignazio
PALLOTTA Eraldo
SACCO Ettore
DE COSA Riccardo
MANAI Giovanni
SOTTI Luigi
BUA DIANA Giammaria
TIMOSSI Lelio
DAL NEGRO Pier Luigi
VETRANO Ugo
CRAPANZANO Salvatore Ernesto
REYNAUD Carlo
BRUNO Guglielmo
TRIVIOLI Antonio
MORISCIANO Gregorio
VASSAROTTI Giuseppe
CARPITELLA Giuseppe
AICHINO Attilio

2° *Gruppo.*

GENOVA Nicolò
DE MARCHI Cirillo
FLORI Michelangelo
DE MARI Simone
CASSIO Domenico
BURGONI Giuseppe
MILLOTTI Mario
CUSMANO Ettore
MEDIOLI Guido
VICUNA Alberto
MASSIMETTI Pasquale
ALOYSI Vincenzo
CARIMINI Filippo
POLASTRI Giov. Battista
MUSSA Augusto
SABATINI Sestilio
CADDEMI Salvatore
CERESETO Riccardo

MASCOLO Pasquale
GAMALERO Marco
LOBINA Virgilio
BARASSI Alberto
MANCINI Gino
SACCHETTA Nicolò
FUCCIO Giuseppe
APA Vincenzo
CASTALDO Carmine
PAPERNA Luigi
ANZALDI Vincenzo
SCAVO Giuseppe
CLOZZA Giuseppe
PELLERINO Giovanni
FELLEGARA Gaetano
DI PIETRA Guido
GIORGIERI Giuseppe
PETRILLO Angelo
MEDORI Flavio
MARINELLI Manlio
PISPISA Lorenzo
DI GERONIMO Giov. Battista
ROSI BERNARDINI Clemente
DRAGONE Francesco
BRUNETTI Alvise
GHIONE Ernesto
SAPUTO Saverio
GIACCARDI Giuseppe
MERGONI Angelo
DEL GUERRA Augusto
ROCCHI Lelio
CRICELLI Francesco
PEPE Oronzo
MARENCO Carlo
BRUNO Aldo
SANNINI Umberto
ANTONELLI Pietro
AGOSTI Vasco
TARELLA Angelo
MARCONI Alfredo
PIZZARDI Gaspare
DAGNA Enrico
BRUNO Attilio
MOTTA Francesco
VINAJ Alberto
COLPANI Gustavo
PAPA Massimiliano
VETTORI Gino
TRAVAGLIO Mario
COLECCHIA Pasquale
MANNA Adelmo
CARRETTO Pietro
CIMINO Gesualdo
GUZZARDI Cesare
RICCI Gaetano
CAPITANI Renato
GUZZETTI Alfredo
BRUZZONE Alarico
OLIVERO Francesco Umberto
BERRETTINI Umberto
D'ELIA Vincenzo
PICCOLI Aldo Giuseppe
DE STEFANO Antonio
GARRO Francesco
RAGUCCI Pasquale
MINERVINI Giulio
MALVANI Mario
BARONE Giuseppe
MANTERO Umberto
RUSSO Cosimo
BOTTINI Armando
SEGA Remo
TINTO Eugenio
IMBRIANI Francesco
D'AGATA Gaetano
BROCATO Vincenzo
MICALETTI Raffaele
GHIRARDI Giuseppe
BELLANTE Emilio
CONTINI Massimo

COSTA Guido
ROSSI Giuseppe di Gualtiero
GALLAROTTI Oreste
CACCIATORE Tommaso
PIATTI del POZZO Guido
DE MARIA Renato
LANNUTTI Sebastiano
CAFFARO Ettore
BONANNO Nicolino
VOLPE Nicola

Capitani dell'arma di cavalleria.

1° *Gruppo.*

ANGELOZZI Bertrando
MAFFEI Achille
ORLANDI Daniele

2° *Gruppo.*

ARNO' Guglielmo
RICCI Goffredo
LELLI Federico

Capitani dell'arma di artiglieria.

1° *Gruppo.*

D'ANDREA Massimiliano
RISPO Ernesto
IOZZA Girolamo
PINTO Guido
LUZZI Vincenzo
DE IORIO Giulio
ROMEI Augusto
GIANNANTONI Filippo
GENOVESI Luigi
LO FRANCO Francesco
PERLUNGIERI Luigi
FLORES Augusto
MAGGIO Salvatore
MOLARI Ottavio
EVANGELISTI Evangelino
CAPPELLO Ferruccio
MARINELLI Alfredo
FARRONI Raffaele
FERRARIS Leopoldo
GALANTE Giulio
FUSCO Ugo
TUFARELLI Giulio
MUSTILLI Amedeo
PASTORE Mario
NINNI Gaetano
PASQUALE Raffaele
TOMASSONI Igino
GRILLANTINI Giovanni Battista
ION Giovanni
GRATI Giulio
PETTI Onofrio
BAGGINI Guido
PAPI Giuseppe
ALESSI Bruno
PIANUCCI Decio

PAVESI Isidoro
GIANCOLA Mario
MESIANO Gaetano
PUGLISI CASCINO Carmelo
MARTORANA Giuseppe
AVIO Igino
VALFRE' di BONZO Corrado
BERSANO Giov. Battista
GIANNINI Edoardo

GALLONI Aldo
DETTORI Fernando
BRUNETTI Ettore
SPAGNA Giuseppe
DAL MONTE Luigi
DI TRANI Salvatore
VERNACI Salvatore
ZAMPINI Fulgenzio
TOSTI Amedeo
DOTTORI Fernando
GALLONI Aldo

2° Gruppo.

PASQUALI Giovanni
GERMANINO Giuseppe
ROFFENI-TIRAFERRI Giovanni
CASTAGNI Pietro
RIZZA Giorgio
PETRAROLI Angelo
BONIFAZIO Arturo
MORRA Giuseppe
FERRARI Pietro
RECIPUTI Ferruccio
MINUCCI Ottorino
DE MATTEIS Vincenzo
RACCA Giorgio
MARSILI Agostino
DI PUCCIO Guido
MAZZA Ferdinando
MAMELI Ettore
FARFANETI Ermenegildo
PARRELLA Roberto
CHIARINI Bruno
NOVELLI Ivan
TORELLI Adriano
BADINI conte nob. di Bellasio e di Rovereto di Corte Damiano
STRAMIGNONI Giov. Battista
ANELLI Francesco

NAPPI Francesco
WEISS Ugo
CROCI Vezio
FRASSATI Mario
BERTUZZI Amedeo
PIERANI Luigi
ROSATI Ottorino
ODETTI Mario
GURGO Costanzo
DE ANGELIS Luigi
MELIS Antonio
COSTA Giacomo
PISCIOTTA Luigi
ATTISANI Giuseppe
RAPICAVOLI Carmelo
PONZI Gino
RAVAZZI Orfeo
COLLI-LANZI Oreste
SANGIOVANNI GELMINI Giovanni
GRIMALDI Enrico
PELLETTI Bruto
AZAIS Pio
BERNARDONI Giovanni
PITTALUGA Girolamo
SPANDONARO Umberto
RAJOLA PESCARINI Antonio
GALLETTI Marco

Capitani dell'arma del genio.

1° *Gruppo.*

PAPERI Oscar	ALONZO Edoardo
CHIBBARO Emilio	ZOPPIS Gottardo
DI LEO Pasquale	SBARDELLATI Ugo
PATRIZIO Domenico	POLI Pietro
MILANI Sirio	BIANCARDI Carmine
PALLA Ugo	CECCHI Cesare
CERETTI Augusto	MERIANO Gennaro
RENZI Enzo	ORLANDO Luigi
D'AMARIO Angelo	MASCIELLO Antonio
BIANCARDI Alberto	RAGUSA Costantino
ARDENTI Remo	SCIARRETTA Galileo
FALCONE Agazio	DEL BELLO Nicola
BOIDI Angelo	FAGGIOLI Giuseppe
DE PONTI Nicolò	PAPONE Leandro
DE BERNARI Guido	ERANI Ernesto

2° *Gruppo.*

CAMMARATA Salvatore	ALCAINI Virgilio
LANDINI Arturo	CONTI Enrico
PAPA Donato	ADILARDI Giuseppe
BIANCO Domenico	CASALEGNO Andrea
MAGGIO Giovanni	CANIGLIA Vincenzo
RONCA Ugo	SCANSETTI Francesco
MINNITI Giuseppe	PIAZZA Giuseppe
DONATI Settimio	PATTI Gerlando
CONCARO Alberto	SEMERANO Michele
MONTALDO Giulio	BETZU Angelo
MOSCHERI Giustino	ERCOLANO Ercole
FIORITTO Giuseppe	COMOLLI Giuseppe
LEONCINI Aurelio	LIBERATI Uberto
PERSICO Luigi	PALUMBO Eduardo
TRIVERO Mario	D'AMICO Quirico

Capitani medici.

(anzianità).

CAMBAZZU Mario	SCILLIERI Vincenzo
PESCE Nicolò	TRANI Paolo
SCARCELLA Vincenzo	[illegible]UONO Demetrio
GURGO Pierino	CORIGLIANO Enrico

Tenenti colonnelli commissari.

(scelta obbligatoria).

RICCI cav. Federico	QUARTO cav. Arturo
FEDELI cav. Ettore	

Capitani commissari.
(anzianità).

PIRRO Felice
GIANNELLA Ettore
TIRANTY Riccardo
FAGA' Umberto
NICCOLI VALLESI Giuseppe
BARBERA Giacomo

Tenenti colonnelli di amministrazione.
(scelta obbligatoria).

BERTOZZI Antonio
AMATI Arturo
FENGA Errigo
DAU Pompeo

Capitani di amministrazione.
(anzianità).

GRASSI Guido
GENTILE Carlo
SULSENTI Giovanni
BOCCALI Leone
ZANGARELLI Siro
MOTTOLA Giovanni

Maggiori veterinari.
(scelta obbligatoria).

STRICCOLI Domenico

Capitani veterinari.
(anzianità).

BUTTURINI Francesco
NORBIATO Antonio
SERRA Giov. Batt'sta

Tenenti veterinari.
(anzianità).

TICCHIONI Andrea
ACCOLTI-GIL Achille
RACAGNI Guido

Il Ministero si riserva di comunicare le eventuali ammissioni degli altri ufficiali, compresi nei limiti del quadro del 1928, per i quali non sono ancor pervenuti gli specchi d'avanzamento.

Per quanto concerne gli esami dei tenenti di amministrazione si avverte che essi rimangono sospesi fino a nuova disposizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 marzo 1928 - Anno VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Avellino.....	Il Comune di Quaglietta è aggregato a quello di Calabritto.	n. 529 del 1° marzo 1928	77
Benevento	Il Comune di S. Leucio è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Leucio del Sannio ».	n. 448 del 16 febbraio 1928.	67
Bergamo....	I Comuni di Medolago e Solza sono riuniti in unico comune denominato « Riviera d'Adda » con sede del capoluogo a Solza.	n. 422 del 12 febbraio 1928.	66
Bolzano.....	I Comuni di Riscone, Teodone, Villa Santa Caterina e S. Giorgio, nonchè la frazione di Stegona del Comune di San Lorenzo, sono aggregati al Comune di Brunico.	n. 450 del 19 febbraio 1928.	67
	I Comuni di S. Leonardo e S. Martino sono riuniti in unico comune denominato « San Leonardo in Passiria », con capoluogo S. Leonardo.	n. 477 del 19 febbraio 1928	70
Brescia	I Comuni di Alone e Comero sono aggregati a quello di Casto.	n. 421 del 12 febbraio 1928	66
	I Comuni di Moniga e Soiano del Lago sono aggregati al Comune di Padenghe.	n. 474 del 26 febbraio 1928	70
Chieti	Il Comune di Lettopalena è aggregato a quello di Palena.	n. 416 del 16 febbraio 1928	66
Como.....	I Comuni di Caglio, Sormano e Rezzago sono riuniti in unico comune denominato « Santa Valeria ».	n. 420 del 12 febbraio 1928	66
	I Comuni di Veleso e di Zelbio sono riuniti in unico comune denominato « Zelbio-Veleso » con capoluogo Zelbio.	n. 530 del 1° marzo 1928	77

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Cremona	I Comuni di Gabbioneta e Binanuova sono riuniti in unico comune denominato « Gabbioneta-Binanuova ».	n. 475 del 26 febbraio 1928	70
Cuneo	I Comuni di Niella Belbo e S. Benedetto Belbo sono riuniti in unico comune con denominazione e sede « Niello Belbo ».	n. 423 del 12 febbraio 1928	66
	I Comuni di Polonghera e Faule sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Polonghera ».	n. 424 del 16 febbraio 1928.	66
	I Comuni di Torre Uzzone e Gorrino sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Pezzolo Valle Uzzone.	n. 480 del 19 febbraio 1928.	70
	I Comuni di Monchiero e di Novello sono riuniti in unico Comune denominato « Monchiero Novello » con capoluogo Monchiero.	n. 531 del 1 marzo 1928.	77
	I Comuni di Castino e di Bosia sono riuniti in unico comune con capoluogo Castino.	n. 537 del 1 marzo 1928.	77
Gorizia	I Comuni di Ranziano e Biglia sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Ranziano ».	n. 538 del 1 marzo 1928.	77
Imperia	I Comuni Sasso di Bordighera e Borghetto S. Nicolò sono aggregati a quello di Bordighera.	n. 450 del 19 febbraio 1928.	67
	Il Comune di Bussana è aggregato a quello di S. Remo.	n. 453 del 19 febbraio 1928	67
	Il Comune di Coldirodi è aggregato a quello di Ospedaletti	n. 454 del 19 febbraio 1928	67
	I Comuni di Cenova, Lavina e Rezzo sono riuniti in unico Comune con capoluogo Rezzo.	n. 535 del 1 marzo 1928	77

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
	Il Comune di Invorio Superiore è aggregato a quello di Invorio Inferiore il quale assume la denominazione di Invorio.	n. 428 del 16 febbraio 1928	66
Novara	I Comuni di Lesa, Belgirate, Calogna e Comnago sono riuniti in unico Comune denominato « Lesa-Belgirate » con la sede municipale a Lesa.	n. 532 del 1 marzo 1928	77
Rovigo	Al Comune di Badia Polesine sono aggregati i Comuni di Salvaterra e Villa d'Adige nonchè la frazione Crocetta del Comune omonimo. La frazione Pissatola del Comune di Crocetta è aggregata al Comune di Trecenta.	n. 481 del 19 febbraio 1928	70
Salerno	I Comuni di Ispani e di Santa Marina sono riuniti in unico Comune denominato « Policastro del Golfo » con capoluogo nella frazione Capitello.	n. 409 del 1 marzo 1928	63
Sondrio	Il Comune di Faedo è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di Faedo Valtellino.	n. 479 del 19 febbraio 1928	70
Torino	I Comuni S. Gillio, Lacassa e Givoletto sono riuniti in unico Comune denominato « S. Gillio Torinese ».	n. 417 del 12 febbraio 1928	6
	I Comuni di Brusasco, Cavagnolo, Marcorengo e Bruzolo sono riuniti in unico comune denominato « Brusasco Cavagnolo ».	n. 418 del 12 febbraio 1928	6
	I Comuni di Cafasse e di Monasterolo Torinese sono riuniti in unico Comune con Capoluogo Cafasse.	n. 533 del 1 marzo 1928	7
Trento	I Comuni di Comano, Campo, Lundo, Stumiaga e Fiavè sono riuniti in unico Comune denominato Lomaso con sede del Capoluogo a Campo.	n. 419 del 12 febbraio 1928	6
	I Comuni di Carisolo, Giustino e Massimeno sono aggregati a quello di Pinzolo.	n. 429 del 19 febbraio 1928	6

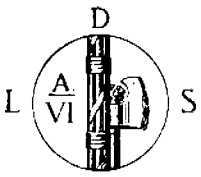
Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Trento	Il Comune di Drena è aggregato a quello di Drò.	n. 452 del 19 febbraio 1928	67
	I Comuni di Legos, Prè, Biacesa e Mezzolago sono aggregati a quello di Molina di Ledro.	n. 455 del 19 febbraio 1928	67
Udine	Il Comune di Preone è aggregato a quello di Enemonzo.	n. 473 del 26 febbraio 1928	70
	I Comuni di Perteole e di Villa Vicentina sono aggregati a quello di Ruda.	n. 529 del 1° marzo 1928	77
Varese	Il Comune di Lisanza è aggregato a quello di Sesto Calende.	n. 430 del 16 febbraio 1928	66
	Il Comune di Torba è aggregato a quello di Gornate Inferiore che assume la denominazione di « Gornate Olona ».	n. 476 del 23 febbraio 1928	70
	Il Comune di Palù è aggregato a quello di Zevio.	n. 478 del 26 febbraio 1928	70
Verona	I Comuni di Bevilacqua e di Boschi S. Anna sono riuniti in unico Comune denominato « Bevilacqua-Boschi ».	n. 534 del 1° marzo 1928	77
Udine	I Comuni di Ipplis e di Premariacco sono riuniti nell'unico Comune di Premariacco.	n. 536 del 1° marzo 1928	77

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 14, Anno 1928, circolare 215;

A pag. 625, nello specchio relativo alla scelta obbligatoria leggasi: Cavalleria... Colonnelli 8 novembre 1918 anzichè 3 novembre 1918.



PREZZO L. 0,80

(2053) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1928 - ANNO VI — 13 APRILE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA
SOMMARIO
BIBLIOTECA

N. 236 – 25 febbraio 1928 – Anno VI — COLONIE. — Decreto ministeriale – Determinazione dei vari cicli di operazioni militari di grande polizia svoltisi nelle colonie dal 1° gennaio 1922 al 27 febbraio 1927 . . . *Pag.* 661

» 237 – 22 marzo 1928 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 648 – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali o speciali. . . . . » 663

» 238 – 12 aprile 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio dello chassis Spa 25 C. 10 R. E. . . . . » 664

» 239 – 12 aprile 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste . . . . » 665

» 240 – 12 aprile 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali . . » 666

» 241 – 12 aprile 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Costituzione della commissione giudicatrice degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto al richiamo . . . . . » 667

N. 242 – 12 aprile 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a. . . . . *Pag.* 667

» 243 – 12 aprile 1928 – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Bari. . . . » 668

» 244 – 12 aprile 1928 – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo per i marescialli nuovi promossi . . . . . » 668

» 245 – 12 aprile 1928 – Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche . . . . . » 668

» 246 – 12 aprile 1928 – Anno VI — SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Uso dei telegrammi-espressi di Stato. . . . . » 669

» 247 – 11 aprile 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1928-1929 . . . . . » 669

» 248 – 12 aprile 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria di merito degli ufficiali in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo che hanno partecipato al concorso per la nomina in S. P. E. nel corpo sanitario militare » 688

NOTIFICAZIONE . . . . . » 691

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 691

Circolare N. 236. — COLONIE. — **Decreto ministeriale - Determinazione dei vari cicli di operazioni militari di grande polizia svoltisi nelle colonie dal 1° gennaio 1922 al 27 febbraio 1927.** — (Gabinetto). — 25 febbraio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 83, del 7 aprile 1928 - Anno VI).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769, riguardante la concessione del distintivo d'onore dei mutilati e feriti in guerra, della croce al merito di guerra e della medaglia commemorativa col motto « Libia » ai militari nazionali che, in determinate condizioni, presero parte a speciali operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania, a decorrere dal 1° gennaio 1922;

Visto il R. decreto 22 aprile 1923, n. 996, e quello n. 1160 convertito nella legge 473 del 17 aprile 1925, con i quali i benefici previsti dal sopracitato R. decreto 1769 vennero estesi anche ai militari nazionali impegnati in operazioni militari di grande polizia coloniale in Cirenaica a decorrere dal 1° marzo 1923;

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, col quale si prevede l'applicazione nelle Colonie, durante periodi di operazioni militari di grande polizia coloniale, da determinarsi, delle norme per la promozione per merito di guerra e pel passaggio nel ruolo di s. p. e.;

Visto i Regi decreti: 18 marzo 1923, n. 622, 3 febbraio 1924, n. 190; 11 marzo 1926, n. 500; 23 giugno 1927, n. 1304; 23 ottobre 1927, n. 2087, con i quali si delimitano alcuni periodi di tempo in cui sono applicabili le norme del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, sopraricchiamato;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 212, col quale i benefici di cui al R. decreto n. 621, precedentemente citato, sono estesi anche al personale dell'Arma aeronautica dislocato nelle Colonie;

Visto l'art. 4 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che riguarda l'attribuzione della pensione, dell'assegno o dell'indennità di guerra ai militari o alle loro famiglie, di truppe operanti nelle Colonie;

Visto l'art. 4 del R. decreto 30 giugno 1927, n. 1584, e l'art. 3 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1784, in detto articolo richiamato;

Visto l'art. 2 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1898, che istituisce una speciale fascetta ricordativa del ciclo di operazioni militari di grande polizia coloniale svoltesi nella Somalia settentrionale dal 23 settembre 1925 al 27 febbraio 1927;

Visto il R. decreto 24 luglio 1917, n. 1221, che riguarda il distintivo d'onore pei mutilati;

Riconosciuta l'opportunità di far coincidere con i cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, in cui sono consentite le promozioni per merito di guerra e i passaggi di ruolo, i periodi di tempo nei quali possono essere concessi, pure nelle Colonie, gli speciali distintivi di ferito e mutilato in guerra, la croce al merito di guerra, la medaglia commemorativa, e le truppe esser considerate operanti agli effetti dell'applicazione dell'art. 4 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Riconosciuto, altresì, che il distintivo d'onore pei mutilati nei combattimenti avvenuti nelle Colonie in occasione di operazioni militari di grande polizia coloniale, debbono distinguersi da quelli concessi in dipendenza della guerra 1915-18;

Di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e col Ministro per le finanze;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1928 - Anno VI - E. F.;

Decreta:

Art. 1.

Sono considerati cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, agli effetti della concessione:

a) del distintivo di mutilato e ferito in guerra;

b) della croce al merito di guerra;

c) della medaglia commemorativa col motto « Libia » o « Campagne d'Africa »;

d) dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto 1491 in data 12 luglio 1923, riguardante la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra;

i seguenti periodi di tempo:

Per la Tripolitania:

1° dal 1° gennaio 1922, al 31 marzo 1923;
2° dal 1° maggio 1923, al 24 novembre 1924.

Per la Cirenaica:

1° dal 1° marzo 1923, al 5 settembre 1923;
2° dal 15 marzo 1924, al 18 aprile 1925;
3° dall'8 settembre 1925, al 2 dicembre 1926.

Per la Somalia:

dal 23 settembre 1925, al 27 febbraio 1927.

Art. 2.

Sul distintivo d'onore pei mutilati in fatti d'arme compresi nei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale sarà incisa la leggenda o « Tripolitania » o « Cirenaica », o « Eritrea », o « Somalia », seguita dalla data in cui avvenne il fatto d'arme, secondo che il fatto stesso ebbe luogo in una di dette Colonie.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

N. 237. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 648 - **Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali.** — (Gabinetto). — 22 marzo 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 86, dell'11 aprile 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire

in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali, togliendo le parole « e l'alto comando » al n. 1 dell'art. 1, e le parole « escluse le disposizioni concernenti la misura dei medesimi » al n. 8 dello stesso art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

N. 238. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio dello chassis Spa 25 C. 10 R. E.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo).–12 aprile 1928-Anno VI.

Per il rifornimento delle parti di ricambio dello chassis Spa 25 C. 10 R. E. questo Ministero, presi accordi con la ditta interessata, comunica quanto segue:

a) gli Enti che gestiscono automezzi sono autorizzati d'ora innanzi ad acquistare a pagamento diretto le parti di ricambio per chassis Spa 25 C. 10 R. E. presso gli stabilimenti della Ditta Spa in Torino - Corso Ferruccio 112-122 o presso le sedi in Italia della predetta ditta nelle località sotto indicate:

Bari - Via Melo, 231.
Bologna - Piazza Porta S. Felice, 11.
Cagliari - Via Caprera, 26.
Firenze - Via Luigi Alemanni, 3.
Genova - Via Piave, 3-5.
Milano - Corso Sempione, 55.
Napoli - Via Giorgio Arcoleo, 3.
Padova - Corso del Popolo, 17.
Roma - Via Calabria, 46.
Torino - Corso Massimo d'Azeglio, 16.
Trieste - Via Molingrande, 9-8.

b) la ditta concederà per dette parti di ricambio lo sconto del 10 per cento sulla tariffa in vigore all'atto dell'acquisto.

I prezzi della tariffa s'intendono per merce resa franca presso le sopra elencate sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino e Trieste.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 239. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** - - (Ragioneria centrale). — 12 aprile 1928 - Anno VI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, le riammissioni a fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni delle seguenti ditte:

1° Impresa DESSENA Antonio Giovanni Maria di Tomaso da Ozieri, appaltatore di opere pubbliche, esclusa con decreto del Ministero dei lavori pubblici dell'8 marzo 1924 e riammessa ora con determinazione del predetto Ministero in data 15 marzo 1928 n. 2084/1.

2° Signor BUSSI Carlo Maria Emanuele fu Andrea, nato a Bra e residente in Torino, industriale, che fu escluso con decreto del Ministero della guerra n. 550 del 22 agosto 1918, ed ora riammesso dallo stesso Ministero con decreto del 22 febbraio 1928, n. 678.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 240. — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali. - (Direzione generale personale ufficiali). — 12 aprile 1928 - Anno VI.

A scioglimento della riserva fatta con la circolare n. 111 *giornale militare* corrente anno, si porta a conoscenza che i seguenti ufficiali in S.P.E. dell'arma dei CC. RR. sono stati ammessi agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per l'anno 1928:

Capitano NUZZOLO Italo.
» EMANUELE Santo.
» MONTUORO Vittorio.
» DI FURIA Romolo.
» MAUCERI Salvatore.
» DE LEO Andrea.
» MAURO Felice.

Tenente CONTADINI Giuseppe.
» RUCCA Costantino.
» FACCIO Cesare.
» SCOLARO Mariano.
» CAGIATI Carlo.
» PERRETTI Leonardo.
» VASCO Adolfo.

La Commissione giudicatrice nominata con la circolare n. 110 del *giornale militare* corrente anno è incaricata anche per gli esami facoltativi sopraindicati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 241. — AVANZAMENTO. — **Costituzione della commissione giudicatrice degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto al richiamo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 aprile 1928 - Anno VI.

La Commissione giudicatrice per i tenenti colonnelli di arma combattente in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, sarà composta nel modo stabilito dal § 9 della circolare 682 *giornale militare* 1926 e cioè del generale comandante delle scuole centrali e dei colonnelli delle varie armi, che verranno preposti al corso d'istruzione.

Detto corso si svolgerà a Civitavecchia dal 17 aprile al 16 maggio p. v. e gli ufficiali frequentatori del corso stesso saranno divisi in due gruppi, a ciascuno dei quali corrisponderà una sottocommissione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 242. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali, di cu alla circolare 212 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 aprile 1928 - Anno VI.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani il colonnello di cavalleria MURARI DELLA CORTE BRA cav. Sebastiano è sostituito dal pari grado VIETINA cav. Rodolfo, ed il tenente colonnello del genio IACOE cav. Vincenzo dal pari grado DE FRANCHIS Corrado.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 243. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare del concorso ippico di Bari.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 12 aprile 1928 - Anno VI.

A seguito della circolare 128 *giornale militare* c. a. questo Ministero determina che, in via eccezionale, alla categoria militare del concorso ippico di Bari del maggio-giugno venturi possano partecipare, godendo delle facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 769 *giornale militare* 1927, anche gli ufficiali appartenenti a corpi di stanza nel territorio della prima circoscrizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 244. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo per i marescialli nuovi promossi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 aprile 1928 - Anno VI.

Nell'intento di arrecare un lieve beneficio ai marescialli nuovi promossi che sono tenuti a rifornirsi, a proprie spese, degli oggetti di corredo abbisognevoli, il Ministero determina che a tutti i sergenti maggiori promossi marescialli siano lasciati in distribuzione definitiva gli oggetti di corredo di cui essi sono forniti all'atto stesso della promozione a maresciallo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 245. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 aprile 1928 - Anno VI.

Questo Ministero ha determinato di soprassedere alla effettuazione del primo corso ufficiali osservatori per l'inquadramento delle sezioni aerostatiche, di cui alla circolare 171 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 246. — SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Uso dei telegrammi-espressi di Stato.** — (Direzione generale servizi logistici - Trasporti). — 12 aprile 1928 - Anno VI.

Il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi) ha segnalato che molti enti ed uffici militari continuano a fare uso dei telegrammi-espressi di Stato aboliti con circolare 385 *giornale militare* 1922, senza applicarvi lo speciale francobollo stabilito per la corrispondenza da recapitarsi per « espresso ».

Il predetto Ministero informa inoltre che pur prescindendo dalla considerazione che i telegrammi-espressi non debitamente affrancati vengono distribuiti con la posta ordinaria, sta il fatto che da tale sistema deriva un intralcio al servizio di recapito della corrispondenza « espresso ».

Pertanto, si richiamano tutti gli enti dipendenti alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella citata circolare 385 *giornale militare* 1922.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 247. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1928-1929.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 11 aprile 1928 - Anno VI.

1. Per l'anno scolastico 1928-1929 è aperto un concorso per titoli per l'ammissione:

a) al *collegio militare di Roma*, di:
50 allievi, alla prima classe di liceo classico;
20 allievi, alla prima classe di liceo scientifico;

b) al *collegio militare di Napoli*, di:
75 alievi, alla prima classe di liceo classico;
25 allievi, alla prima classe di liceo scientifico.

Il Ministero si riserva, in qualunque tempo, la facoltà di variare il numero dei posti messi a concorso.

I corsi avranno inizio al 1° ottobre p. v.

Requisiti e titoli di studio richiesti.

2. Potranno prendere parte al concorso i cittadini del Regno che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) non abbiano oltrepassato il 17° anno di età al 31 dicembre 1928, se aspirano al liceo classico; non abbiano oltrepassato il 16° anno di età, parimenti al 31 dicembre 1928, se aspirano al liceo scientifico. Potranno quindi partecipare al concorso esclusivamente i giovani nati dal 1° gennaio 1912 in poi se aspiranti al liceo classico; e dal 1° gennaio 1913 in poi se aspiranti al liceo scientifico.

Sono aboliti i limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni generali che regolano le ammissioni ai licei governativi;

b) posseggano l'idoneità fisica da accertarsi in base alle norme di cui ai numeri 8 e 9;

c) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

d) siano in possesso del certificato d'ammissione alla prima classe del liceo classico o scientifico (a seconda del corso di studi al quale aspirano), conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica.

3. Gli stranieri possono anche essere ammessi ai collegi militari. Essi peraltro debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Domande d'ammissione.

4. — Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire due, devono essere indirizzate al comando del collegio prescelto dall'aspirante, e presentate al comando del rispettivo distretto militare non oltre il 31 *agosto* p. v.

Debbono essere firmate non dall'aspirante, ma dal padre o dalla madre, se vedova, o dal tutore. Esse devono contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e recapito domiciliare del padre, o della madre, o del tutore e nome e cognome del concorrente;

b) specificazione del collegio al quale il concorrente desidera di essere ammesso;

c) specificazione del corso di studi che l'aspirante intende seguire;

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) dichiarazione di opzione di cui al n. 6, oppure dichiarazione di rinuncia ad ogni opzione;

f) dichiarazione, per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione, di quanti e quali siano gli esami da ripetere.

La data di presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione che sarà apposta sulla medesima dai comandanti di distretto che la ricevono.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile su indicato del 31 *agosto p. v.*

5. Non sono ammesse domande subordinate di ammissione al liceo scientifico da parte di aspiranti al liceo classico, nè viceversa, anche se i candidati possedessero il relativo titolo di studio.

Le ammissioni si effettuano esclusivamente al primo anno di corso, salva solo la precedenza di cui al n. 18 per i candidati forniti di titoli di ammissione alla 2ª o alla 3ª classe del liceo.

Opzioni in linea subordinata.

6. E' in facoltà dei concorrenti di chiedere, in linea subordinata, l'ammissione all'altro collegio, per l'ipotesi che non ottenessero l'ammissione al collegio chiesto in linea principale.

Non sono consentite dichiarazioni di opzione posteriori alle domande di ammissione. E' invece consentito in ogni tempo di rinunciare, purchè per iscritto, ad opzioni già debitamente manifestate.

Le rinuncie ad esercitare le opzioni sono in ogni caso irretrattabili.

Documenti da allegare alle domande.

7. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita del concorrente (su carta da bollo da lire quattro, oltre i diritti di segreteria comunale) legalizzata dal presidente del Tribunale, con la marca da bollo prescritta per la legalizzazione;

b) certificato di moralità e buona condotta (su carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria), di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal sindaco o podestà del comune nel quale il giovane ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del Regio esercito), vidimato dal prefetto;

c) certificato di penalità (carta da bollo da lire sei) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, o dal pretore competente, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti se il giovane è nato all'estero;

d) certificato (in carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria), rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio, dal quale risulti che il concorrente è cittadino del Regno. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale (marca da bollo prescritta);

e) fotografia (in formato visita, senza cartoncino) del concorrente, con l'indicazione, a calligrafia leggibile, del nome, cognome e paternità del concorrente medesimo. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

f) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *d*) del n. 2.

Tale documento consisterà in apposito certificato redatto su carta da bollo da lire due, rilasciato e firmato dal capo dell'istituto presso cui il concorrente ha sostenuti gli esami, e contenente i punti riportati nelle singole materie.

I giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, saranno posti in coda alla graduatoria di cui al n. 18.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione il titolo di studio può essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione delle domande, purchè però vi giunga non oltre il 25 *settembre p. v.*

In caso contrario detti giovani saranno esclusi dal concorso.

Requisiti fisici per l'ammissione e visite mediche.

8. I candidati all'ammissione ai collegi militari dovranno essere scevri di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.

9. Per l'accertamento delle condizioni di cui al numero precedente, gli aspiranti saranno sottoposti ad una prima visita medica eliminatoria presso il comando del distretto militare al quale fu presentata la domanda di ammissione, nel giorno che da questo verrà fissato.

Gli aspiranti che in detta visita non siano stati dichiarati idonei, saranno senz'altro esclusi dal concorso.

Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno sottoposti ad una seconda visita medica collegiale presso la sede del collegio al quale i concorrenti aspirano, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

10. La Commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (uno dei quali, ufficiale superiore) designati dal Direttore dell'ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio,e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà soltanto voto consultivo.

11. Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate dal paragrafo 67 dell'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento del Regio esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

L'aspirante all'ammissione in un collegio militare dovrà inoltre possedere fisico robusto, armonicamente sviluppato per la sua età, ed il perito medico porterà la sua speciale attenzione sulla integrità degli apparati respiratorio e circolatorio, del sistema nervoso, della vista e dell'udito, servendosi delle norme stabilite per gli ammittendi alle accademie militari.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1.41, aumentato o diminuito di tante volte quattro millimetri quanti sono i mesi in più o in meno del quattordicesimo anno di età al momento della visita.

Il perito medico, tenendo presenti le leggi normali dello sviluppo si pronuncierà con relazione motivata, per la inidoneità, tutte le volte che si trovi di fronte ad imperfezioni o deficienze le quali possano costituire in seguito un impedimento alla idoneità incondizionata, nella qualità di ufficiale, per il servizio in territorio e nelle colonie.

Si avverte ad ogni buon fine che l'eventuale inidoneità pronunciata nei riguardi dell'ammissione ai collegi, non esime i giovani dal presentarsi, a suo tempo, all'esame personale e arruolamento davanti al Consiglio di leva.

Attribuzioni dei Comandi di distretto.

12. I comandi di distretto, appena ricevute le domande, debbono accertarsi che le medesime siano regolari e che siano corredate di tutti i documenti specificati nel n. 7.

Assumeranno quindi, in relazione al disposto della lettera *c*) del n. 2, accurate informazioni sull'onorabilità degli aspiranti e delle loro famiglie, chiedendo d'urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) relativa a ciascun aspirante, e si accerteranno altresì che i concorrenti non siano stati espulsi, per cattiva condotta, da altri collegi o scuole governative o pareggiate.

13. I comandi di distretto faranno poi pervenire, con pratiche separate, man mano che siano presentate e riconosciute regolari, e ad ogni modo non oltre il 15 *settembre p. v.*, le domande con i relativi documenti di ciascun concorrente al comando del collegio prescelto da ciascun aspirante, unendovi il certificato della prima visita medica di cui al n. 9, nonchè le informazioni ed il certificato del casellario giudiziale di cui al n. 12.

Qualora le informazioni od il certificato del casellario giudiziale relativi a talun concorrente siano sfavorevoli, sarà trasmesso, senza indugio, l'intero incartamento al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari), e comunque non oltre il termine su indicato del 15 *settembre p. v.*

Regolarizzazione dei documenti.

14. Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 10 *settembre p. v.*

I candidati che non abbiano ottemperato all'invito entro il termine indicato saranno esclusi dal concorso.

Esclusioni dal concorso.

15. Indipendentemente dalle altre cause di esclusione previste dalla presente circolare, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere in qualunque tempo, dal concorso quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai collegi militari; come si riserva la facoltà di rinviare in famiglia, dopo l'ammissione, quegli allievi la cui permanenza nell'istituto venisse a risultare, per ulteriori accertamenti, incompatibile col decoro di esso.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Ordine delle ammissioni.

16. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno iscritti, a cura del comando di ciascun collegio, in distinte graduatorie di merito, a seconda che aspirino al liceo classico o al liceo scientifico, in base ai criteri specificati ai numeri 18, 20 e 21.

Le graduatorie dei due collegi riferentisi al liceo classico saranno riunite dal Ministero in una graduatoria gene-

rale, la quale determinerà l'ordine di successione delle ammissioni. Analogamente si procederà per le graduatorie del liceo scientifico.

Le ammissioni si effettueranno tra i giovani dichiarati idonei alla visita medica collegiale di cui al n. 9, fino ad esaurimento del numero dei posti messi a concorso, avuto riguardo al collegio preferito da ciascun aspirante.

Mano mano che per inidoneità fisica, per rinuncia volontaria o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse effettivamente ammesso al collegio, gli subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria del rispettivo tipo di scuola (liceo classico e scientifico).

I candidati che risultassero in eccedenza al numero dei posti disponibili nel collegio chiesto in linea principale, saranno ammessi all'altro collegio, sempre quando rimangano in esso posti vacanti, e nella domanda di ammissione abbiano fatto la dichiarazione di opzione di cui alla lettera *e)* del n. 4, e salvo sempre il risultato della visita medica collegiale.

Precedenze assolute per gli orfani di guerra.

17. Sono iscritti nella graduatoria di cui al n. 18, con precedenza assoluta, gli orfani di guerra, considerandosi tali i giovani che si trovino nelle condizioni di cui al n. 38.

La prova di tale qualità è data dalla documentazione di cui al n. 45.

Tutti indistintamente i giovani ammessi alla precedenza assoluta dovranno, bene inteso, riunire i requisiti prescritti per gli altri concorrenti.

I posti conferiti per effetto di tale disposizione sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

Saranno esclusi dal beneficio di cui al presente numero i candidati che entro il 10 *settembre p. v.*, non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

18. Le graduatorie di merito, salve le precedenze assolute di cui al n. 17, saranno formate dal comando di ciascun collegio, separatamente per il liceo classico e per il liceo

scientifico, iscrivendo successivamente i candidati nell'ordine risultante dai seguenti gruppi:

a) concorrenti forniti di un titolo di studio superiore, intendendosi per tali esclusivamente coloro che provengono da un liceo classico o scientifico e che hanno conseguito in esso il passaggio al secondo (o terzo) corso, con precedenza ai risultati idonei nella prima sessione di esami;

b) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito nella prima sessione di esami;

c) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito nella seconda sessione di esami.

19. Agli effetti della dichiarazione di titolo superiore di cui al comma *a*) del numero precedente, non varranno certificati di frequenza nè altri certificati di studio differenti da quelli tassativamente in esso indicati.

Si avverte anche al riguardo che, effettuandosi le ammissioni esclusivamente al primo corso del liceo classico o scientifico, i giovani di cui a tale lettera *a*), vengono considerati quali rinunciatari al titolo superiore posseduto. Essi quindi saranno ammessi al primo corso e non potranno essere promossi al secondo corso del collegio se non dopo aver superato, a suo tempo, nel collegio stesso, gli esami di passaggio.

20. Agli effetti del collocamento nei singoli gruppi delle graduatorie di cui al n. 18, saranno considerate come superate a primo esame anche le prove superate nella sessione autunnale che i candidati non abbiano potuto sostenere in quella estiva per motivi ritenuti attendibili dal presidente della commissione di esame (art. 28 del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1925, n. 653). Ove tale circostanza non sia fatta constare sul titolo di studio, dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.

21. Entro ciascuno dei gruppi enumerati al n. 18, i concorrenti saranno classificati a seconda della media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dal titolo di studio, escluso il punto di condotta e di educazione fisica.

A parità di media sarà preferito il più giovane di età.

Operazioni relative alle ammissioni.

22. I comandi dei collegi, formate le graduatorie degli aspiranti secondo le istruzioni di cui ai nn. 18, 20 e 21, le rimetteranno per l'approvazione al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole) in modo che vi giungano nella giornata del 26 *settembre p. v.*

Il Ministero, espletate le attribuzioni di sua competenza, secondo quanto è detto al 2° comma del n. 16, comunica ai comandi dei collegi il nome dei candidati da ammettere.

I comandi dei collegi provvederanno: per le opportune partecipazioni agli interessati e per il diretto rilascio ai medesimi delle richieste Mod. *D* pel viaggio, di cui al n. 27 della presente circolare; per regolare la presentazione dei candidati dichiarati ammissibili, e per sottoporli alla visita medica collegiale di cui al n. 9.

23. Verranno considerati quali rinunciatari i giovani che, senza plausibile motivo, non si saranno presentati al comando del collegio entro cinque giorni dal termine loro fissato, o che entro lo stesso periodo di tempo non abbiano dato riscontro all'invito di presentazione.

Coloro che non potessero raggiungere la sede del collegio per comprovata malattia o per motivi ritenuti attendibili dal rispettivo comando, potranno ottenere una proroga alla presentazione, purchè questa non avvenga oltre la data stabilita per la chiusura della ammissioni di cui al n. 25.

24. E' fatto espresso divieto ai comandi dei collegi di dare a chiunque informazioni circa l'esito del concorso, innanzi che sia intervenuta da parte del Ministero l'approvazione delle graduatorie.

Chiusura delle ammissioni.

25. Scaduto il 15 *ottobre p. v.*, non potranno effettuarsi più ammissioni ai collegi, per alcun motivo.

26. I giovani che non abbiano conseguito l'ammissione ai collegi militari, o perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinunzia, o per qualsivoglia altra causa, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

Facilitazioni di viaggio per i concorrenti.

27. I concorrenti dichiarati ammissibili, per raggiungere la sede del collegio avranno diritto, per il viaggio in ferrovia, di usufruire del beneficio della tariffa differenziale *C*. Essi saranno provvisti delle richieste modello *D* direttamente dai comandi dei collegi all'atto della notificazione di cui al n. 22.

Ordinamento degli studi.

28. Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

29. Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

30. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi, semprechè riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nelle ammissioni alle accademie di reclutamento ufficiali in servizio permanente, salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame di matematica per gli aspiranti all'accademia di artiglieria e genio.

Arruolamenti e obblighi di servizio militare.

31. Gli allievi, appena raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario, secondo le norme del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento. Esso peraltro è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

32. Durante la permanenza nei collegi vengono impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che in seguito ad apposite prove mostreranno di non

aver tratto il debito profitto da tali istruzioni, potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

33. Gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione di studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere presso i corpi un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari ordinari al compimento del 17° anno di età.

Spese a carico delle famiglie.

34. Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 e alle spese di cui ai numeri 35 e 36.

All'atto dell'ammissione pertanto i concorrenti, salve le esenzioni appresso indicate, dovranno versare:

a) L. 1200 per la prima vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

35. I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

36. Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per sostenere spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte al pagamento di spese in cui egli incorresse per danni recati (individuali o collettivi).

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

37. E' accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita* e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo agli orfani di guerra.

38. Agli effetti dei benefici di cui al numero precedente, come pure agli effetti della precedenza assoluta nelle ammissioni di cui al n. 17, sono considerati *orfani di guerra*, oltre i figli dei morti in dipendenza dello stato di guerra, anche i seguenti giovani:

a) i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso;

b) i giovani ai quali, per cause dipendenti dallo stato di guerra, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento.

39. E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*, esclusivamente:

a) agli orfani di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

c) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

f) ai figli dei decorati dell'ordine militare di Savoia, o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alla lettera f) *del presente numero, è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.*

40. E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani che risulteranno compresi nel primo decimo di ciascuna delle graduatorie generali di cui al secondo comma del n. 16 (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi) purchè la media dei voti desunta dal titolo di studio esibito non risulti inferiore agli 8 decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli esami della prima sessione annuale risultino classificati nel primo decimo dei promossi, in ciascun collegio, e per ciascun tipo di scuola, al corso superiore (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi), purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8 decimi (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), e l'idoneità nelle materie di studio militari.

41. Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti.

42. Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione e alle quote annuali di manutenzione corredo.

43. I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per *benemerenze di famiglia* di cui ai nn. 37 e 39, s'intendono concessi per tutta la durata della permanenza nei collegi militari.

Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, viene però sospeso durante l'anno che l'allievo ripetesse per insuccesso negli studi.

44. Il beneficio della mezza retta gratuita per *merito personale* di cui al n. 40, ha la durata di un solo anno; ma può essere conseguito per più anni da uno stesso allievo.

45. Le domande per ottenere le concessioni gratuite indicate ai precedenti numeri, indirizzate al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari), dovranno essere presentate al comando del rispettivo collegio entro il 15 *novembre p. v.*

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire tre e corredate dei documenti, in copia autentica, giustificanti la chiesta concessione, avvertendosi che per *il riconoscimento*

della qualità di orfano di guerra dell'allievo, o di mutilato di guerra del padre dell'allievo, occorre esibire apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra).

Si rammenta peraltro che la documentazione della qualità di orfano di guerra ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di merito con precedenza assoluta sugli altri concorrenti, di cui al n. 17 della presente circolare, dovrà essere esibita improrogabilmente entro il 10 *settembre p. v.,* in conformità di quanto è detto al numero stesso.

I comandi dei collegi, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno le pratiche al Ministero, esprimendo il proprio parere in merito.

Borse di studio.

46. Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti Enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione ai collegi militari:

a) Fondazione Vittorio Emanuele II (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano). — Concede assegni fino alla concorrenza complessiva di L. 6000, a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino a entrare in istituiti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre, se vedova) sia nato (oppure domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni e borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta da bollo da L. 3 e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere inoltrate al Ministero della guerra pel tramite dei comandi dei collegi non oltre il 30 *novembre p. v.;*

b) Fondazione Scipione Buri (amministrata da speciale Commissione presso la R. prefettura di Verona). — Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'Esercito o la Marina a giovani della città o della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente alla detta Prefettura.

c) Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato (amministrata dalla Cassa depositi e prestiti). — Concede borse di studio per le scuole medie di 2° grado fra gli orfani del personale civile e militare dello Stato.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'Opera di previdenza (via Goito, 4 - Roma).

Istanze - Quesiti - Reclami.

47. Tutte le richieste di chiarimenti, gli eventuali reclami e le domande in genere dei candidati e delle famiglie dovranno essere sempre rivolte ai comandi dei collegi, anche se debbano essere successivamente inoltrate al Ministero.

Si raccomanda l'espletamento di tale modalità nello stesso interesse dei concorrenti, per assicurare un più sollecito disbrigo delle pratiche, dato che le istanze e reclami che pervengono direttamente al Ministero non sono, in massima, risolute se non dopo sentito in proposito l'avviso del comandante del rispettivo collegio.

Pubblicità da dare alla presente circolare.

48. I giovani che possono avervi interesse, saranno informati del concorso di cui alla presente circolare col *manifesto* allegato, che dovrà essere subito affisso dai distretti nei comuni della loro circoscrizione.

Si richiama l'attenzione dei comandi di distretto sulla circostanza che essi non dovranno più provvedere, come per il passato, alla stampa del manifesto, al quale provvederà direttamente il Ministero.

I predetti comandi cureranno fin d'ora di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli interessati che ne facessero richiesta, nonchè agli istituti civili d'istruzione se-

condaria classica e tecnica, (ginnasi e istituti tecnici inferiori), situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie della presente circolare, della quale verrà inviato un congruo numero di estratti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Ammissioni ai Collegi militari per l'anno scolastico 1928-29.

1. — Si porta a conoscenza che con la circolare n. 247 del *giornale militare* 1928 è stato bandito, per l'anno scolastico 1928-29, un concorso per l'ammissione di nuovi allievi al primo anno di corso dei licei classici e scientifici annessi ai collegi militari di Roma e Napoli.

I corsi anzidetti avranno inizio il 1° ottobre p. v.

Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

	Liceo classico	Liceo scentifico
Collegio militare di Roma..	50	20
Collegio militare di Napoli..	75	25

2. — Potranno partecipare al concorso i cittadini del Regno che soddisfino ai seguenti requisiti:

a) non superino il 17° anno di età al 31 dicembre 1928 se aspirano al liceo classico; non superino il 16° anno di età, parimenti al 31 dicembre 1928, se aspirano al liceo scientifico.

Sono aboliti i limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni generali che regolano le ammissioni ai licei governativi;

b) abbiano il fisico robusto, armonicamente sviluppato in relazione all'età e scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato in territorio e nelle Colonie;

c) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

d) possiedano il certificato d'ammissione al liceo classico o scientifico, conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica.

3. — Il termine per la presentazione delle domande, debitamente documentate, per la partecipazione al concorso, scade improrogabilmente il 31 *agosto p. v.*

4. — I giovani che debbono sostenere esami di riparazione possono anche partecipare al concorso. Per questi ultimi il titolo di studio può essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione della domanda, ma non oltre il 25 *settembre p. v.*

In caso contrario detti giovani saranno esclusi dal concorso.

5. — Il concorso ha luogo esclusivamente per titoli, senza speciali esami o esperimenti, effettuandosi le ammissioni in base ai risultati del titolo di studio, con le modalità di cui ai numeri 18, 20 e 21 della circolare 247 del *giornale militare* c. a.

Gli *orfani di guerra* sono anteposti a tutti i concorrenti, purchè in possesso dei requisiti prescritti dalla menzionata circolare.

6. — Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

7. — Gli allievi, appena compiuto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso peraltro è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

8. — Gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione di studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere presso i corpi un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari ordinari al compimento del 17° anno di età.

9. — Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

10. — Compiuto con successo l'intero corso di studi, gli allievi, semprechè riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nelle ammissioni alle accademie di reclutamento ufficiali in servizio permanente, salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame di matematica per gli aspiranti all'accademia di artiglieria e genio.

11. — Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre la spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200, e le spese di cancelleria e libri di testo.

All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare, salvo le eccezioni di cui appresso:

a) L. 1200 per la prima vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

12. — E' accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita* e la dispensa dalle spese di prima vestizione e di quelle annuali di manutenzione corredo, per tutta la durata della permanenza nei collegi, agli *orfani di guerra*.

13. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) agli orfani di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M. V. S. N., morti per causa di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio;

c) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

14. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani compresi nel primo decimo delle graduatorie di ammissione, purchè abbiano riportato nel titolo di studio esibito una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nel primo decimo dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

15. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli diversi, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione ed alle quote annuali di manutenzione corredo.

AVVERTENZE GENERALI.

16. — **Le indicazioni contenute nel presente manifesto vengono riportate a semplice titolo informativo. L'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito e per le visite mediche e tutte le altre modalità e condizioni relative al presente concorso, risultano dalla circolare N. 247 pubblicata nella dispensa 16ª del « Giornale militare » 1928, della quale gli interessati potranno prendere visione rivolgendosi al Comando del distretto.**

Ogni altro notizia o indicazione riferentesi al concorso potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o dei collegi militari.

Coloro peraltro che non possedessero tutti i requisiti tassativamente prescritti nel presente manifesto e nella circolare che bandisce il concorso, vorranno astenersi dal chiedere deroghe o eccezioni, che non potrebbero essere accordate per alcun motivo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 248. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria di merito degli ufficiali in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo che hanno partecipato al concorso per la nomina in S. P. E. nel corpo sanitario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 aprile 1928 - Anno VI.

In relazione all'art. 10 del decreto ministeriale 19 ottobre 1927 - Anno V, si notifica:

1° la graduatoria generale degli ufficiali in S. P. E. delle varie armi e corpi dichiarati idonei al trasferimento nel corpo sanitario militare;

2° la graduatoria generale degli ufficiali del corpo sanitario militare delle categorie in congedo dichiarati idonei alla nomina in S. P. E. del corpo stesso.

Ufficiali in S. P. E. idonei al trasferimento nel corpo sanitario militare (ufficiali medici) col grado di capitano:

1. Capitano fanteria MANFREDI Oreste.
2. » veterin. PAPA Gennaro.
3. » fanteria FORTUNATI Pietro.

Ufficiali in S. P. E. idonei al trasferimento nel corpo sanitario militare (ufficiali chimici farmacisti) col grado di:

Capitano.

1. Capitano fanteria MASSEO Saverio.

Tenente.

1. Tenente fanteria DATTILO Angiolino.
2. » ammin. PALMERIO Pietro.
3. » fanteria CURATOLO Lorenzo.

Ufficiali del corpo sanitario militare in congedo idonei alla nomina in S. P. E. del corpo stesso (ufficiali medici) col grado di:

Capitano.

1. Capitano medico VITA Guido.
2. » » COLAJANNI Giuseppe.
3. » » LUCCA Cuthbert Guglielmo.
4. » » LAURORA Carlo.
5. » » CROCE Guido.
6. » » D'ETTORRES Giuseppe.
7. » » MEZZETTI Guido.
8. » » CRISTINA Carlo.
9. » » CONTI Gerardo.
10. » » NICOTRA Salvatore.
11. » » LECCESE Antonio.
12. » » CORDA Antonio.
13. » » FARAONE Antonio.
14. » » BONELLI Aurelio.
15. » » RAIMONDI Giovanni.
16. » » CALVO Attilio.
17. » » NOTARIANNI Vincenzo.
18. » » BERARDINI Francesco.

Tenente.

1. Sottoten. medico NASTASI Antonio.
2. » » SOTTINI Giovanni.
3. Tenente » MERLINO Basilio.
4. Sottoten. » PROCOPIO Bellarmino.
5. » » MARCHESE Agostino.

6.	Tenente medico		PALADINO Paolo.
7.	Sottoten.	»	PURPURA Giovanni.
8.	»	»	PERNICE Vincenzo.
9.	»	»	LIO Giuseppe.
10.	»	»	BECCADELLI Giuseppe.
11.	Tenente	»	COLACCI Francesco.
12.	»	»	PROTO Antonio.
13.	Sottoten.	»	ZICCHIERI Leone.
14.	Tenente	»	CHIELLINI Guido.
15.	Sottoten.	»	SERRA Giuseppe.
16.	Sottoten.	»	GENTILI Alessandro.
17.	»	»	VASSOLO Antonio.
18.	»	»	VASTOLA Mario.
19.	»	»	MEGARO Michele.
20.	»	»	BAUDO Antonino.
21.	»	»	PELLICINI Ferrante.
22.	Tenente	»	BORGHI Leonida.
23.	Sottoten.	»	GENTILE Vitangelo.
24.	»	»	IPPOLITO Angelo Michele.
25.	»	»	AVETA Francesco.
26.	»	»	LO VECCHIO Giuseppe.
27.	»	»	INGRASSIA Salvatore.

Ufficiali del corpo sanitario militare in congedo idonei alla nomina in S. P. E. nel corpo stesso (ufficiali chimici-farmacisti) col grado di:

Capitano.

1.	Capitano	chim.	farm.	LIMBERTI Giovanni Battista.
2.	»	»	»	DE PALMA Filippo.
3.	»	»	»	DE MARCO Cesare.
4.	»	»	»	RIZZO Gaetano.
5.	»	»	»	GAROFALO Vito.
6.	»	»	»	CORRADI Pietro.
7.	»	»	»	CHIOFALO Biagio.
8.	»	»	»	TREVES Aristide.
9.	»	»	»	MILLINO Domenico.
10.	»	»	»	FERRARIS Salvatore.
11.	»	»	»	PALMERI Paolo.
12.	»	»	»	TESIO Andrea.
13.	»	»	»	LUCENTE Carmelo.
14.	»	»	»	FRACASSINI Tommaso.
15.	»	»	»	SPIZZIRRI Vincenzo.

Tenente.

1. Sottoten. chim. farm. FOCHI Roberto.
2. » » » DE BENEDICTIS Raffaele.
3. » » » ZANELLI Alberto.
4. » » » ALBIZZATI David.
5. » » » ORLANDO Teodoro.
6. » » » FRISCIA Pietro.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

In esecuzione della circolare 1750, in data 25 gennaio c. a., del Ministero, si è costituito in Pola il 5° reggimento pesante campale.

Un gruppo di detto reggimento si è dislocato, in via provvisoria, a Pisino.

ERRATA-CORRIGE

Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale - Ediz. 1927 - di cui alla Circ. 394 del *giornale militare* 1926.

Pagina 113 - Camiciotto di traliccio per zappatori - chiamata 1ª - *dove si legge*: un bottone mezzano d'osso annerito, *leggasi*: undici bottoni mezzani d'osso annerito.

Dispensa 40ª, anno 1927, circolare 566:

A pagina 1872 depennare il tenente ROSSI Alessandro del reggimento cavalleggeri Aosta.

Dispensa 2ª, circolare 32, anno 1928:

A pagina 119 depennare il capitano PRATESI Emilio.

Dispensa 11ª, anno 1928, circolare 170:

A pagina 464: ASINARI DI SAN MARZANO Carlo, comando divisione militare Roma leggasi ASINARI DI SAN MARZANO Ottavio comando divisione militare Alessandria.

Dispensa 14, anno 1928, circolare 203:

A pagina 604, alla parola: « *maggiori* », sostituire le parole: « *tenenti colonnelli e maggiori* ».

Dispensa 14ª, anno 1928, circolare 212:

A pagina 617 invece di: colonnello GRITTI cav. Salvatore leggasi: colonnello GRITTI cav. Salvino.

Dispensa 15, anno 1928, circolare 235:

A pagina 648, invece di TRAZIOTA Nicola, leggasi: STRAZIOTA Nicola.

A pagina 648, invece di MONTANARI Alberto, leggasi: MONTANARI Umberto.

A pagina 648, invece di BARGACINI Athos, leggasi: BARBACINI Athos.

A pagina 649, invece di PAPERNA Luigi, leggasi: CAPERNA Luigi.

A pagina 649, invece di CLOZZA Giuseppe, leggasi: CLOZA Giuseppe.

A pagina 649, invece di MICALETTI Raffaele, leggasi: MICALETTI Raffaello.

A pagina 650, invece di PIATTI del POZZO Guido, leggasi: PIATTI DAL POZZO Guido.

A pagina 650, invece di DE IORIO Giulio, leggasi: DE JORIO Giulio.

A pagina 651, invece di DE ANGELIS Luigi, leggasi: DEANGELIS Luigi.

A pagina 651 depennare gli ultimi due nomi dal 1° gruppo dei capitani dell'arma di artiglieria (DOTTORI Fernando e GALLONI Aldo.

A pagina 652, invece di D'AMARIO Angelo, leggasi: d'AMARIO Angelo.

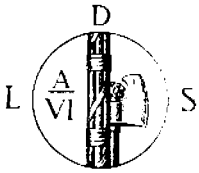
A pagina 652, invece di DE BERNARI Guido, leggasi: DE-BERNARDI Guido.

A pagina 652, invece di DEL BELLO Nicola, leggasi: del BELLO Nicola.

A pagina 652 depennare il capitano PAPONE Leandro dal 1° gruppo dei capitani dell'arma del genio ed aggiungerlo al 2° gruppo dopo D'AMICO Quirico.

A pagina 652 depennare il capitano d'AMARIO Angelo dal 1° gruppo dei capitani dell'arma del genio ed aggiungerlo al 2° gruppo dopo PAPA Giovanni.

A pagina 652 depennare il capitano SCIARRETTA Galileo dal 1° gruppo dei capitani dell'arma del genio ed aggiungerlo al 2° gruppo dopo LIBERATI Uberto.



PREZZO L. 0,90

(2151) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1928 - ANNO VI — 20 APRILE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 249 – **29 gennaio 1928** – Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 628 col quale l'Eredità Malfatti, eretta in ente morale col R. decreto 18 maggio 1922 n. 698 ed ascendente a lire 323.400 nominali, assume la denominazione di «Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo MALFATTI», è destinata a favore dei reggimenti Piemonte Reale cavalleria, Savoia cavalleria, cavalleggeri Aosta e Genova cavalleria, ed è approvato lo statuto organico dell'ente . . . . . *Pag.* 697

» **250 – 18 marzo 1928** – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 742 – Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del tribunale militare territoriale per il corpo d'armata di Udine e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . » 700

» **251 – 29 marzo 1928** – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 621 – Costituzione del comune di Pompei . . . . . » 708

» **252 – 3 aprile 1928** – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 710 – Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè nei bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1927-28 e disposizioni varie di natura finanziaria » 710

N. 253 - 11 aprile 1928 - Anno VI — COLONIE. — R. decreto n. 736 - Amnistia e condono di pene in Tripolitania . . . . . *Pag.* 712

» 254 - 19 aprile 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli generali d'oneri di cui basta far menzione nei contratti senza che sia d'uopo di allegarli ai medesimi. . . . . » 714

» 255 - 19 aprile 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori e tenenti dei carabinieri reali in S. P. E. . . . . » 718

» 256 - 19 aprile 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a. . . . . » 718

» 257 - 19 aprile 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Variante alla composizione della commissione giudicatrice per gli esami dei tenenti medici . . . . . » 719

» 258 - 19 aprile 1928 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare pel 1929. . . . . » 719

» 259 - 19 aprile 1928 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 720

» 260 - 19 aprile 1928 - Anno VI — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali. . . . . » 721

» 261 - 19 aprile 1928 - Anno VI — TRASPORTI. — Concessioni ferroviarie - Nuova concessione speciale C. » 721

» 262 - 19 aprile 1928 - Anno VI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Temporaneo richiamo in servizio coll'assegni dei sottotenenti di complemento di artiglieria e genio. . . . . » 722

» 263 - 19 aprile 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO. — Esami per la promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli direttori di deposito allevamento qudrupedi » 723

NOTIFICAZIONI . . . . . » 724

AVVISO . . . . . » 728

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 728

Circolare N. 249. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 628 col quale l'Eredità Malfatti, eretta in ente morale col R. decreto 18 maggio 1922 n. 698 ed ascendente a lire 323.400 nominali, assume la denominazione di « Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo MALFATTI », è destinata a favore dei reggimenti Piemonte Reale cavalleria, Savoia cavalleria, cavalleggeri Aosta e Genova cavalleria, ed è approvato lo statuto organico dell'ente.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 gennaio 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 85, del 10 aprile 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 settembre 1925, con il quale il colonnello MARONE cav. Colombo fu nominato — in sostituzione del cav. SARTORI Celio, deceduto il 22 novembre 1924 — amministratore provvisorio dell'eredità del defunto tenente colonnello MALFATTI cav. Gio. Paolo, eretta in ente morale con R. decreto 18 maggio 1922, n. 698, e destinata a favore dei reggimenti Piemonte Reale cavalleria, Savoia cavalleria, cavalleggeri Aosta e Genova cavalleria;

Accertato che il detto colonnello MARONE ha provveduto alla sistemazione delle pendenze lasciate dal defunto amministratore provvisorio cav. SARTORI Celio ed ha presentato il rendiconto di tutta la gestione provvisoria, che è stata riscontrata pienamente regolare, esaurendo, così, in modo lodevole il compito affidatogli;

Accertato altresì, che dalla liquidazione definitiva della detta eredità MALFATTI sono state realizzate lire trecentoventitremilaquattrocento (L. 323,400) nominali;

Verificatasi soltanto ora la possibilità di dare un assetto definitivo al detto Ente e di attuare la volontà del testatore;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' cessata e ratificata l'opera del colonnello MARONE cav. Colombo, quale amministratore provvisorio della eredità lasciata dal tenente colonnello MALFATTI cav. Giovanni Paolo deceduto in Cittadella il 28 maggio 1921.

Art. 2.

L'eredità stessa, eretta in ente morale col R. decreto 18 maggio 1922, n. 698, ed ascendente a lire 323,400 nominali in titoli del Prestito del Littorio e di consolidato 5 %, assume la denominazione di « *Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo MALFATTI* » ed è destinata a favore dei reggimenti Piemonte Reale cavalleria, Savoia cavalleria, cavalleggeri Aosta e Genova cavalleria.

Art. 3.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione, composto di cinque articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo MALFATTI » a favore dei reggimenti Piemonte Reale cavalleria, Savoia cavalleria, cavalleggeri Aosta e Genova cavalleria.

Art. 1.

La « *Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo* MALFATTI », è costituita col capitale di L. 323,400 nominali, realizzato mediante la liquidazione del patrimonio lasciato

dal predetto defunto ufficiale — colle disposizioni testamentarie olografe in data 19 e 24 febbraio 1921 e 27 maggio stesso anno — a favore dei reggimenti Piemonte Reale cavalleria, Savoia cavalleria, cavalleggeri Aosta e Genova cavalleria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di cui al precedente art. 1, investito per L. 228,000 in titoli del prestito del Littorio e per L. 95,400 in titoli di consolidato 5 %.

I titoli del prestito del Littorio saranno convertiti in quattro certificati di rendita nominativi — di L. 23,800 ciascuno — intestati e depositati come sopra.

Le lire duecento nominali — in titoli di consolidato 5 % residuanti dalla cennata quadripartizione di capitale — saranno conservate come è detto nella disposizione transitoria di cui in appresso.

Art. 3.

Presso ciascuno dei reggimenti di cui all'art. 1, una commissione composta del comandante — che la presiede — e degli altri ufficiali superiori del corpo, amministra la quota-rendita della Fondazione.

Art. 4.

Le commissioni di cui al precedente art. 3 divideranno la parte di rendita annua che amministrano, in due quote uguali, destinandone una a favore del circolo della mensa ufficiali e l'altra a favore della sala di convegno e della mensa sottufficiali.

La quota, poi, assegnata cumulativametne al circolo e alla mensa ufficiali potrà a sua volta essere ripartita tra i due enti nella misura che sarà suggerita alle commissioni dalle necessità dei medesimi.

Lo stesso principio verrà seguito per il frazionamento della quota attribuita globalmente alla sala di convegno e alla mensa sottufficiali.

Art. 5.

Alla fin d'anno le commissioni stesse trasmetteranno al Ministero della guerra il rendiconto della gestione per la parte di loro spettanza.

Disposizione transitoria.

Le lire duecento nominali di cui all'ultimo comma dell'art. 2 saranno conservate dal comando del Piemonte Reale cavalleria fino a che, per interessi capitalizzati derivanti dalle medesime o mediante altro cespite, sarà possibile raggiungere la somma di lire 400 nominali, e ripartirla così tra i quattro reggimenti interessati con la attribuzione a ciascuno di essi di un titolo di consolidato da convertirsi in certificato di rendita nominativo intestato alla Fondazione e da rimanere depositato, al pari degli altri, nella cassa del reggimento.

Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 250. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 742 - Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del tribunale militare territoriale per il corpo d'armata di Udine e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 18 marzo 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 92, del 18 aprile 1928 - Anno).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge suddetta;

Visti i Regi decreti 19 ottobre 1923, n. 2316, e 30 dicembre 1923, n. 2903, sull'ordinamento giudiziario militare;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare il numero degli ufficiali di Stato Maggiore alle esigenze dei nuovi comandi; di soprassedere, fino a nuova disposizione, alla istituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di nuova formazione (Udine) e di disciplinare con norme integrative l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — Il numero degli ufficiali di Stato Maggiore è il seguente:

Colonnelli	34
Tenenti colonnelli e maggiori . . .	170
Capitani	146
	350

« Non sono compresi nella tabella precedente gli ufficiali di Stato Maggiore in servizio presso il Ministero.

« Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva ».

Art. 2.

Nell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali, di cui ai Regi decreti-legge 16 maggio 1926, n. 855 — convertito nella legge 21 novembre 1926, n. 2147 — e 8 maggio 1927, n. 679 — convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2415 — alla « Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali » è sostituita:

« 1 Scuola centrale carabinieri Reali ».

Art. 3.

L'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Art. 13. — Le scuole militari comprendono:

1° Collegi militari;

2° Regia accademia di fanteria e cavalleria e Regia accademia di artiglieria e genio;

3° Scuola di applicazione di fanteria e Scuola di applicazione di artiglieria e genio;

4° Scuola di applicazione di cavalleria;

5° Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali;

6° Scuole centrali;

7° Scuola di guerra;

8° Scuola di tiro di artiglieria;

9° Scuola di applicazione di sanità militare.

« Il numero dei collegi militari, quello delle scuole allievi ufficiali di complemento e delle scuole allievi sottufficiali e l'ordinamento di ciascuna scuola militare sono stabiliti per decreto Reale ».

Art. 4.

Fino a nuova disposizione è sospesa l'istituzione del Tribunale militare territoriale del Corpo d'armata di Udine e rimane immutata a tutti gli effetti l'attuale giurisdizione dei Tribunali militari territoriali di Verona e di Trieste.

Art. 5.

Gli ufficiali di cui agli articoli 119 e 120 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, i quali — essendo stati promossi al grado di tenente colonnello prima dell'applicazione dei vantaggi previsti da detti articoli o in applicazione dei vantaggi medesimi, o promossi al grado di maggiore a scelta per esami anteriormente all'epoca della predetta applicazione, o promossi al grado di maggiore in modo che dalla data della pubblicazione di tale promozione alla data della loro entrata nel primo settimo del ruolo organico dei maggiori della propria arma intercedano meno di due anni — non poterono o non potranno compiere il biennio di comando di riparto, necessario per il richiamo nel Corpo di Stato Maggiore, in tempo

utile per fruire in tutto o in parte del vantaggio contemplato dall'art. 82 della predetta legge, fruiranno del vantaggio medesimo, se richiamati nel Corpo di Stato Maggiore, mediante spostamento di posti nel ruolo. Tale spostamento sarà determinato, a giudizio del Ministro per la guerra, considerando i suindicati ufficiali come promossi al grado di tenente colonnello all'atto in cui raggiunsero o raggiungeranno il primo settimo sopra specificato, beninteso sempre nei limiti concessi alla scelta dall'art. 61 della legge citata.

Avverso alle decisioni del Ministro non è ammesso ricorso o gravame alcuno.

Art. 6.

Il trattamento di cui al precedente articolo è esteso anche agli ufficiali richiamati nel Corpo di Stato Maggiore, i quali, per comprovate ed eccezionali esigenze di servizio che abbiano impedito il tempestivo compimento del biennio di comando di riparto necessario pel richiamo, si siano trovati a maturare con ritardo, in relazione all'epoca della loro entrata nel primo settimo del ruolo organico dei maggiori della propria arma, il diritto al vantaggio contemplato dall'art. 82 della predetta legge. Tale provvedimento potrà essere adottato, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, soltanto quando il ritardo nel compimento del prescritto periodo di comando sia stato preventivamente autorizzato dal Ministro per la guerra a seguito dell'accertamento dei motivi di servizio suindicati.

Art. 7.

I tenenti colonnelli che non hanno sostenuto gli esami prescritti per l'idoneità alla carica di direttore dei depositi allevamento quadrupedi e che in tale carica sono stati confermati in virtù dell'art. 13 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, dovranno essere sottoposti agli esami stessi per poter conseguire la promozione al grado superiore.

Tale disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del predetto Regio decreto-legge.

Art. 8.

I capitani d'artiglieria o del genio che abbiano superato gli esami finali del corso superiore tecnico d'artiglieria o quelli del corso superiore tecnico del genio e siano stati definitivamente assegnati ai rispettivi servizi tecnici o degli

specialisti del genio, sono promossi in ciascun anno a scelta, in ordine di anzianità, non appena entrino nel primo quindicesimo dei rispettivi ruoli di anzianità e nel limite dei posti riservati alla scelta da capitano a maggiore a norma dell'art. 57 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Il giudizio d'avanzamento a scelta sarà pronunciato per i suddetti ufficiali quando vengano ad essere compresi nel primo terzo del proprio ruolo.

Art. 9.

Ai quattro ultimi commi dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico d'artiglieria, sono sostituiti i seguenti:

« Al termine del primo anno di corso coloro che avranno superato gli esami delle materie d'insegnamento impartite in detto anno saranno promossi al grado di tenente di complemento col quale compiranno il secondo anno di corso.

« Quelli che saranno dichiarati idonei alla fine del secondo anno di corso verranno nominati, anche se abbiano superato il limite di età di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma di artiglieria, col quale grado compiranno l'anno di insegnamento pratico presso la direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria ed eventualmente presso qualche stabilimento od ente dell'arma, e saranno inscritti nel relativo ruolo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di promozione al grado di tenente di complemento.

« Coloro che risultassero non idonei alla fine del secondo anno di corso saranno ammessi a ripetere gli esami, nei quali siano stati riprovati, in conformità delle norme che regolano il corso superiore tecnico d'artiglieria e, se approvati, alla fine dell'anno di prova pratica saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma di artiglieria, anche se abbiano superato il predetto limite di età, e saranno inscritti nel relativo ruolo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di promozione al grado di tenente di complemento, subito dopo quelli risultati idonei alla fine del secondo anno di corso.

« L'ordine di anzianità relativa per i tenenti nominati come sopra sarà determinato dalla graduatoria di merito

riportata dai singoli al termine degli esami sostenuti alla fine del primo biennio di insegnamento teorico o degli esami di riparazione, ai quali fossero stati rinviati.

« Quelli infine che risultassero non idonei al termine della prova pratica del terzo anno cesseranno dal servizio permanente effettivo e saranno inscritti d'ufficio, col loro grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

« Alla fine del corso pratico sarà stabilita definitivamente l'anzianità relativa degli ufficiali predetti, determinandola in base alla media tra i voti riportati nella graduatoria al termine del corso teorico e la metà di quelli riportati nella graduatoria al termine del corso pratico ».

Art. 10.

All'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, è sostituito il seguente:

« Sono assegnati al servizio suddetto ufficiali generali, ufficiali superiori e capitani specialisti del genio.

« Le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero e il grado che occorre rivestire per coprire ciascuna di esse risultano dalla seguente tabella organica:

Numero d'ordine	Carica	Grado	Numero
1°	Direttore superiore . .	Tenente generale del genio o maggior generale del genio (1) . . .	1
2°	Maggior generale addetto	Maggior generale del genio (1)	1
3°	Direttori principali . .	Colonnelli	3
4°	Direttori, capi servizio, insegnanti	Colonnelli o tenenti colonnelli	6
5°	Vice-direttori, capi sezione, insegnanti	Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	49
6°	Addetti		
			60

(1) I gradi di tenente generale del genio e di maggior generale del genio corrispondono, agli effetti dello stato e dell'avanzamento, rispettivamente a quelli di generale di divisione e di generale di brigata.

« Il numero degli ufficiali specialisti del genio può essere variato, in relazione alle esigenze dei servizi, con disposizione da inserire nella legge di bilancio ».

Art. 11.

Al primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, è sostituito il seguente:

« L'assegnazione agli specialisti del genio è definitiva. Gli ufficiali però continuano a rimanere nel ruolo dell'arma, ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo medesimo, con le eccezioni di cui all'articolo seguente ».

Art. 12.

All'art. 9 (disposizioni transitorie) del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali del genio che desiderino essere assegnati definitivamente agli specialisti potranno farne domanda sino a tutto il 30 giugno 1928.

« Apposita Commissione nominata per decreto Ministeriale, esaminate le domande e tenuti presenti i servizi prestati da ciascun ufficiale, proporrà quali di essi possano ottenere l'assegnazione agli specialisti. Giudicherà definitivamente ed inappellabilmente il Ministro per la guerra.

« Gli ufficiali prescelti rimarranno definitivamente assegnati agli specialisti del genio anche senza aver frequentato il corso superiore tecnico del genio.

« In questa prima assegnazione le cariche di addetto saranno ricoperte per un numero non superiore ai tre quarti di quello stabilito dalla tabella di cui all'art. 2, rimanendo l'altro quarto devoluto agli ufficiali che supereranno il corso superiore tecnico del genio.

« Potranno inoltre essere ammessi a presentare domanda, con le norme che verranno all'uopo fissate dal Ministero, anche i tenenti del genio, siano oppur no inscritti sul quadro d'avanzamento, rimanendo peraltro inteso che i riconosciuti idonei dalla Commissione non potranno ottenere l'assegnazione definitiva agli specialisti se non all'atto in cui conseguano il grado di capitano ».

Art. 13.

Il trattamento previsto dall'art. 1 e seguenti del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, si deve intendere applicabile esclusivamente agli ufficiali che avevano acquisito il diritto a pensione vitalizia o ad assegno di congedo provvisorio al 1° aprile 1925 e non è quindi estensibile agli ufficiali che non avevano raggiunto, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, il limite minimo degli anni prescritti per conseguire il diritto ad una pensione o ad un qualsiasi assegno vitalizio.

Art. 14.

I tenenti colonnelli di complemento, che con tale grado o con quello di tenente colonnello della milizia territoriale abbiano comandato nella guerra 1915-1918 non oltre la data dell'armistizio il reggimento o unità equivalente per almeno sei mesi in zona di operazioni, possono, in deroga all'art. 97 della legge 11 marzo 1926, n. 398, conseguire, se idonei, la promozione al grado di colonnello, salva sempre l'applicazione dell'art. 92 della legge medesima.

I tenenti colonnelli di cui sopra, che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 251. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 621 - Costituzione del comune di Pompei.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 marzo 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 88, del 13 aprile 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con le zone di territorio del comune di Scafati, appartenente alla provincia di Salerno, e dei comuni di Boscoreale, Gragnano e Torre Annunziata, appartenenti alla provincia di Napoli, comprese entro i limiti indicati nell'art. 2, è costituito il comune di « Pompei », il quale viene assegnato alla provincia di Napoli.

Art. 2.

I confini del Comune predetto sono stabiliti come segue:

a) a nord: la via Spinelli, dall'incontro con la via Portella, e la via Grotta fino all'incontro con la via Ponte Zappello;

b) a ovest: la via Ponte Zappello, la via Sant'Antonio, il fosso della Bonifica del Sarno e la via Petraro sino allo incontro con la via Lattaro;

c) a sud: la via Lattaro e la via Calvanese;

d) a est: il tratto dell'attuale confine tra Gragnano e Lettere e tra Gragnano e Scafati dalla via Fusaro al fiume Sarno, il fiume stesso sino alla via Astolelle, detta via sino al canale Bottaro, il canale medesimo sino al limite occidentale della proprietà comunale di Scafati, adiacente al fabbricato del Laboratorio dei tabacchi, il limite predetto sino alla via vicinale parallela al viale dell'Istituto dei tabacchi, la stessa via vicinale sino alla strada Napoli-Salerno, la via Crapolla, una linea congiungente tale via con il

canale del Sarno nel punto d'incontro con la via Portella, e, infine, quest'ultima via sino all'incrocio con la via Spinelli.

Art. 3.

Al comune di Scafati è aggregata parte del territorio spettante al comune di Lettere anteriormente alla pubblicazione della legge 25 giugno 1925, n. 1136, fino a raggiungere, verso mezzogiorno, la linea formata dalla via Fusaro, dal Fosso del Mulino, dalla via Cappella, dal tratto superiore della via Portale e dalla via Paludicella.

E' inoltre aggregata al comune di Scafati parte del territorio appartenente al comune di Angri, fino a raggiungere, verso oriente, la linea seguente: la strada Angri-Lettere, a partire dall'imbocco della via Paludicella, la via Tora, il tronco superiore della via Pizzone-Salice, la strada Napoli-Salerno fino all'imbocco della via Fosso di Bagni, la via medesima sino al punto d'incontro dei due canali di bonifica, il canale più prossimo al Sarno sino alla via Orta Longa ed il tronco superiore di tale via fino al fiume predetto.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per l'interno sarà approvata la pianta particolareggiata delle linee di confine stabilite dalla presente legge e sarà provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati.

Contro i decreti suddetti non è ammesso gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 252. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 710 – Variazioni di stanziamento nello stato di revisiove dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè nei bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1927-28 e disposizioni varie di natura finanziaria.** — (Ragioneria centrale). — 3 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 90, del 16 aprile 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, numeri 451, 452, 453, 454 e 504; 19 maggio 1927, n. 774; 2 giugno 1927, n. 831; 9 giugno 1927, numeri 857, 858 e 859, e 16 giugno 1927, numeri 942 e 943;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali e di provvedere altresì ad autorizzazioni diverse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. - Premi di operosità, ecc. . . .	L.	30,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34. - Lavori di mantenimento, ecc. . .	L.	520,000
Cap. n. 55. - Fondo a disposizione per eventuali deficienze, ecc.	»	30,000
Cap. n. 60. - Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	13,042,600
Totale delle diminuzioni . . .	L.	13,592,600

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 39. - Fitti di immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributi a Comuni per l'accasermamento di truppe; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso di imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile. (Spese fisse).

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Omissis.

N. 253. — COLONIE. — **R. decreto n. 736 - Amnistia e condono di pene in Tripolitania.** — (Gabinetto). — 11 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 92, del 18 aprile 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, che approva l'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica, e il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;
Visti gli articoli 86 e 87 Codice penale e 589 e 591 Codice di procedura penale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di accordo con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' conceduta amnistia in Tripolitania:

a) per i delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione o della detenzione non superiore nel massimo ad un anno, ovvero della multa, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo a L. 2000;

b) per le contravvenzioni prevedute nel Codice penale e nelle leggi speciali.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, sono condonate in Tripolitania tutte le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e le pene pecuniarie, sole o congiunte alle dette pene restrittive, non superiori a L. 2000, e di altrettanto sono ridotte le altre, inflitte o da infliggersi per reati avvenuti anteriormente alla data del presente decreto.

L'indulto si ha come non conceduto quando chi ne ha beneficiato commetta un delitto entro il termine di anni cinque dalla data del provvedimento che lo applica: e in tal caso si procede al cumulo delle pene a norma del Codice penale.

Art. 3.

Per i reati militari, la misura delle pene restrittive della libertà personale indicata negli articoli precedenti è elevata due anni.

I benefici anzidetti non si applicano trattandosi del reato di diserzione.

Art. 4.

La misura delle pene stabilite per la concessione della amnistia e dell'indulto è raddoppiata per le donne, i minori di anni 18 e per coloro che abbiano superato gli anni 70.

Art. 5.

Sono esclusi dai benefici conceduti con le presenti disposizioni coloro che alla data del presente decreto erano sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o all'ammonizione, o avevano riportato due condanne per delitti a pena restrittiva della libertà personale, una delle quali superiore a tre mesi.

Art. 6.

I benefici conceduti con gli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la pena restrittiva della libertà personale o quella pecuniaria sia accompagnata dalla interdizione dai pubblici uffici o dalla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 7.

Il presente decreto non si applica ai reati preveduti nelle leggi finanziarie.

Art. 8.

L'efficacia del presente decreto si estende ai reati preveduti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto medesimo.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1928 · Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

N. 254. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Capitoli generali d'oneri di cui basta far menzione nei contratti senza che sia d'uopo di allegarli ai medesimi.** — (Ragioneria). — 19 aprile 1928 - Anno VI.

Giusta l'art. 99 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e l'art. 35 del regolamento sull'amministrazione e contabilità dei corpi del Regio esercito, quando un appalto viene eseguito in base a capitoli generali d'oneri o atti amministrativi contenenti norme di carattere regolamentare, approvati con decreti Reali o ministeriali, previo parere del Consiglio di Stato, registrati alla Corte dei conti, si può omettere di allegare gli atti stessi al contratto essendo sufficiente di farne in esso menzione.

Se non che risulta che alcuni enti dipendenti nel dubbio che atti, della natura sopra indicata, contenenti ad un tempo condizioni generali e condizioni speciali, debbano essere annessi oppur solo richiamati, preferiscono unirli alle convenzioni, con evidenti superflue spese per l'amministrazione e per l'assuntore.

Ad evitare dubbi in proposito, si stima opportuno elencare qui di seguito tutti i capitoli generali d'oneri di cui si avvalgono i vari servizi, e che essendo approvati e registrati nei modi prescritti dai citati articoli 99 e 35 di regolamento, non occorre unire ai contratti, essendo sufficiente farne in

essi menzione con le modalità indicate nel 4° comma del § 101 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'Amministrazione della guerra.

a) *Per il servizio delle sussistenze*:

Per la provvista della paglia da lettiera e la vendita del letame e spazzature. (Approvati con decreto ministeriale n. 22, in data 12 settembre 1911; registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1911, registro 115, foglio 50).

Per la fornitura della carne pel vitto delle Regie truppe (imprese per Corpo d'armata). (Approvati con decreto ministeriale n. 29, in data 8 novembre 1911; registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1911, registro 116, foglio 273).

Per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari. (Approvati con decreto ministeriale n. 11, in data 15 novembre 1912; registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1912, registro 133, foglio 208).

Per la fornitura del pane alle Regie truppe. (Approvati con decreto ministeriale n. 22, in data 29 settembre 1913; registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1913, registro 149, foglio 168).

Per la fornitura di sacchi per il servizio delle sussistenze militari. (Approvati con decreto ministeriale n. 67, in data 31 marzo 1913; registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1913, registro 140, foglio 15).

Per la macinazione del grano. (Approvati con decreto ministeriale n. 72, in data 26 aprile 1913; registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1913, registro 143, foglio 130).

Per la fornitura dei viveri alle Regie truppe (fornitura per Presidio). (Approvati con decreto ministeriale n. 36, in data 7 ottobre 1914; registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1914, registro 167, foglio 294).

Per la fornitura della carne alle truppe della divisione militare di Cagliari. (Approvati con decreto ministeriale n. 36, in data 7 ottobre 1914; registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1914, registro 167, foglio 294).

Per la provvista di derrate ed altri generi per gli ospedali e per le infermerie di presidio. (Approvati con decreto ministeriale n. 36, in data 7 ottobre 1914; registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1914, registro 167, foglio 294).

Per la fornitura del foraggio e della paglia da lettiera ai quadrupedi del Regio esercito e della paglia per il casermaggio militare. (Approvati con decreto ministeriale n. 1, in data 4 marzo 1920; registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1920, registro 166, foglio 153).

Per la fornitura presidiaria del fieno, della paglia mangiativa e della paglia da lettiera per i quadrupedi e della paglia da giacitura per la truppa. (Approvati con decreto ministeriale n. 2, in data 5 marzo 1920; registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1920, registro 167, foglio 230).

Per la fornitura della carne per il vitto delle Regie truppe. (Approvati con decreto ministeriale n. 522, in data 10 novembre 1922; registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1922, registro 244, foglio 138).

Per la locazione di ambienti frigoriferi per la conservazione di derrate alimentari. (Approvati con decreto ministeriale n. 294, in data 28 aprile 1923; registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1923, registro 255, foglio 290).

Per la preparazione e la fornitura ad impresa di scatolette di carne di bue in conserva e di boccette di brodo concentrato per il Regio esercito. (Approvati con decreto ministeriale n. 617, in data 14 novembre 1923; registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1923, registro 211, foglio 332).

Condizioni generali da osservarsi per i contratti di provviste di derrate e materiali occorrenti per il servizio delle sussistenze militari. (Approvati con decreto ministeriale n. 403, in data 9 ottobre 1924; registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1924, registro 287, foglio 187).

Condizioni speciali per la fornitura della carne congelata. (Approvati con decreto ministeriale n. 190, in data 29 ottobre 1926; registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1926, registro 21, foglio 244).

Per il servizio distribuzione della carne congelata per il vitto delle Regie truppe. (Approvati con decreto ministeriale n. 190, in data 29 ottobre 1926; registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1926, registro 21, foglio 244).

Per la fornitura della carne per il vitto delle Regie truppe e di altri corpi armati dello Stato. (Approvati con decreto ministeriale n. 190, in data 29 ottobre 1926; registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1926, registro 21, foglio 244).

b) *Per il servizio del vestiario ed equipaggiamento e del casermaggio*:

Provviste e lavorazione robe occorrenti per il servizio vestiario, equipaggiamento, casermaggio, ecc. (Approvati con decreto ministeriale n. 582, in data 26 giugno 1911; registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1911, registro 112, foglio 155).

Fornitura per imprese di Corpo d'armata o di Divisione dei compustibili. (Approvati con decreto ministeriale in data 3 maggio 1921; registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1921, registro 200, foglio 304).

Fornitura per presidio della paglia pel casermaggio militare e dei combustibili. (Approvati con decreto ministeriale n. 741, in data 7 giugno 1912; registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1912, registro 127, foglio 138).

Lisciviatura per presidio degli oggetti di casermaggio, del corredo e biancheria truppa. (Approvati con decreto ministeriale n. 48, in data 2 giugno 1922; registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1922, registro 233, foglio 109).

Manutenzione di materiali di casermaggio. (Approvati con decreto ministeriale n. 59, in data 16 marzo 1924; registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1924, registro 277, foglio 205.

Confezione e riparazione a tariffa del vestiario e della calzatura della truppa. (Approvati con decreto ministeriale n. 227, in data 14 settembre 1911; registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1911, registro 115, foglio 109).

Vendita oggetti fuori uso di vestiario, equipaggiamento casermaggio, servizio generale. (Approvati con decreto ministeriale n. 273, in data 8 marzo 1926; registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1926, registro 6, foglio 124).

c) *Per il servizio di sanità militare*:

Provviste a lavorazioni robe occorrenti per il servizio vestiario, equipaggiamento, casermaggio, ecc. (Approvati con decreto ministeriale n. 582, del 29 giugno 1911; registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1911, registro 112, foglio 155).

d) *Per i lavori del genio*:

Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare. (Approvati con decreto Reale n. 494, in data 9 ottobre 1900).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 255. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori e tenenti dei carabinieri reali in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 aprile 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 459 *giornale militare* 1927 ed a norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e del paragrafo 18 delle norme esecutive (circolare 207 *giornale militare* 1926) il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento pel 1928 per i maggiori e tenenti dei carabinieri reali in S. P. E.

Maggiori: fino all'anzianità 1° luglio 1924 inclusa.

Tenenti: fino all'anzianità 15 gennaio 1920, incluso BERSANETTI Bruto Bixio.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero non oltre il 31 maggio 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 256. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 aprile 1928 - Anno VI.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani il colonnello di artiglieria PELLEGRINI cav. Enrico è sostituito dal pari grado TARANTOLA cav. Prospero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 257. — AVANZAMENTO. — **Variante alla composizione della commissione giudicatrice per gli esami dei tenenti medici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 aprile 1928 - Anno VI.

Nella commissione di cui alla circolare 161 *giornale militare* c. a. il tenente colonnello medico in S. P. E. CASELLA cav. Dante viene sostituito, per ragioni di salute, negli esami dei tenenti medici, dal maggiore medico in S. P. E. CRISTINI cav. Alfredo, a decorrere dal 2 aprile 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N 258. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario militare pel 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 aprile 1928 - Anno VI.

Allo scopo di accertare con precisione e sollecitudine le omissioni e le errate indicazioni in cui si fosse eventualmente incorsi nella compilazione e stampa dell'Annuario militare pel 1928, testè pubblicato, e di evitarle nell'Annuario dell'anno prossimo, si invitano i comandi dei depositi e dei distretti e le direzioni degli uffici e degli stabilimenti ecc., ad attenersi per le conseguenti segnalazioni alle prescrizioni contenute nelle circolari 373 del *giornale militare* del 1926 e 260 del *giornale militare* del 1927.

Si rammenta che gli elenchi m. 51 dovranno essere compilati indistintamente, anche se negativi, per tutti gli ufficiali ed impiegati.

I comandi di divisione, provvederanno poi alla trasmissione degli elenchi sopraindicati con le norme già note, curando di farli pervenire al Ministero (Divisione matricola e libretti personali) improrogabilmente per il 15 giugno p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 259. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 19 aprile 1928 - Anno VI.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia delle sottosegnate pubblicazioni ai seguenti enti: ufficio del capo di S. M. generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità.

Comando del Corpo di stato maggiore — Ufficio storico — « *Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra* 1915-1918 - *Brigate di fanteria.* — Vol. VI ». — Prezzo di copertina L. 14.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto dalla circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 260. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 aprile 1928 - Anno VI.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi allievi sottufficiali che, giusta quanto è stabilito nella circolare n. 22 del *giornale militare* del c. a., avranno inizio il 1° novembre p. v., è prorogato a tutto il 30 settembre 1928, limitatamente alle specialità: fanteria di linea, alpini, bersaglieri ed artiglieria da campagna.

I comandi dei distretti militari daranno quindi corso alle domande che fossero state presentate dopo il 10 marzo u. s. per le dette specialità ed a quelle che saranno presentate entro il termine suindicato del 30 settembre.

Gli aspiranti ai corsi del 1° novembre che devono rispondere alla chiamata alle armi della classe 1908, saranno lasciati in congedo provvisorio fino alla data d'inizio dei corsi, fermo rimanendo per essi l'obbligo di assumere la ferma di anni due, ai sensi del n. 16 della surriferita circolare n. 22.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 261. — TRASPORTI. — **Concessioni ferroviarie - Nuova concessione speciale C.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 aprile 1928 - Anno VI.

Si informa che il Ministero delle comunicazioni ha già emanato le nuove norme che regolano la concessione speciale *C* (Impiegati dello Stato) e le avvertenze e disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

La concessione e le avvertenze predette, che andranno in vigore col 1° luglio p. v., sono pubblicate sulla rivista delle Comunicazioni, fascicolo n. 7 del 1° aprile c. a.

Le principali varianti introdotte nel nuovo testo sono le seguenti:

a) estesa la concessione agli operai ed alle famiglie;

b) ammesso il personale in aspettativa per infermità proveniente dal servizio a fruire della riduzione nei viaggi per conto particolare;

c) abolito per gli *straordinari* il termine del primo anno di servizio per poter fruire della riduzione, eccetto che per i viaggi per conto particolare;

d) imposta per i figli, fratelli e figliastri la condizione di « celibi »;

e) ammessi alla riduzione i figli di età superiore ai 25 anni inabili al lavoro e le figliastre vedove;

f) soppressa la restrizione riguardante le classi di viaggio per le persone di servizio;

g) stabilita la validità di cinque anni per i libretti e le tessere di riconoscimento;

h) abolite le speciali facilitazioni relative alla validità dei biglietti ed alle fermate intermedie, valendo in proposito le disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali;

i) abolite le particolari norme riguardanti gli abusi e i rilievi, risultando comprese nelle Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

Le disposizioni della nuova concessione speciale abrogano tutte quelle precedenti in contrasto con esse.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 262. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Temporaneo richiamo in servizio con assegni dei sottotenenti di complemento di artiglieria e genio.** – (Direzione generale personale ufficiali). – 19 aprile 1927 – Anno VI.

Per coprire temporaneamente le vacanze esistenti nei gradi di subalterni presso i reggimenti delle armi di artiglieria e genio, il Ministero potrà richiamare in servizio con assegni i sottotenenti di complemento di dette armi che abbiano ottenuto buone note durante il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.

Coloro i quali a senso della circolare 218 del *giornale militare* 1927 sono attualmente trattenuti in servizio inoltreranno la domanda alle autorità gerarchiche che dovranno esprimere in merito esplicito parere.

Quelli invece attualmente in congedo inoltreranno la domanda pel tramite del proprio distretto di residenza.

Le domande dovranno pervenire al Ministero non oltre il 15 maggio p. v.

Quelle che perverranno oltre tale epoca saranno accolte in relazione ai posti rimasti disponibili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 263. — AVANZAMENTO. — **Esami per la promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli direttori di deposito allevamento quadrupedi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 aprile 1928 - Anno VI.

Il Ministro della guerra visto l'art. 7 del R. D. Legge 18 marzo 1928, n. 742 e valendosi della facoltà stabilita nell'art. 19 della legge 18 dicembre 1927, n. 2457 determina quanto segue:

1° — Per conseguire la promozione al grado superiore, gli attuali tenenti colonnelli direttori di deposito allevamento quadrupedi compresi nei limiti per la inscrizione sul quadro di avanzamento, saranno sottoposti ad un esame che verterà sulle stesse prove stabilite al n. 6 della circolare 520 del giornale militare 1927;

2° — Detto esame si svolgerà dinanzi ad una Commissione composta come segue:

Generale di brigata AJROLDI di ROBBIATE barone, cav. dell'Impero austriaco nob. don Luigi - capo servizio ippico militare, *Presidente;*

Colonnello veterinario GALLICI cav. Giulio - capo del servizio veterinario militare, *Membro*;

Colonnello di cavalleria CUGINI cav. Luigi - direttore del deposito del Lazio, *Membro;*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto il maggiore di cavalleria ORSINI cav. Domenico.

La Commissione stessa, sulla base dell'esito degli esami, pronuncierà a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto il giudizio sull'idoneità del candidato al grado superiore tenendo presenti le carte personali di lui, uno speciale rapporto del superiore gerarchico e i titoli di coltura accademici professionali e scientifici eventualmente prodotti dal giudicando.

Il giudizio di non idoneità dovrà essere motivato;

3° — L'ufficiale che rinunci o non si presenti all'esame di cui sopra incorre nella dichiarazione di inidoneità all'avanzamento; ove l'ufficiale sia stato impedito di presentarsi all'esame stesso da imprescindibile causa di servizio, debitamente accertata, da malattia o da gravissimi motivi di famiglia, opportunamente constatati, saranno applicate nei suoi riguardi le disposizioni di cui alla circolare numero 382 del giornale militare 1926.

L'ufficiale medesimo si presenterà ad una particolare successiva sessione di esami in epoca che verrà stabilita dal Ministero della guerra;

4° — In conseguenza delle disposizioni di cui sopra i seguenti tenenti colonnelli di cavalleria in servizio permanente effettivo, direttori di deposito allevamento quadrupedi:

TARASCONI cav. Tancredi;

GOTTA cav. Giovanni;

CARDASSI cav. Vittorio;

CORSINI cav. Amedeo,

si presenteranno la mattina del 2 luglio corrente anno a questo Ministero - Ufficio Ippico - per sostenere gli esami di cui sopra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONI

Il gruppo di Cherasco del 2° centro controaerei si è trasferito ad Alessandria.

I due gruppi portati, già appartenenti al reggimento di artiglieria a cavallo, si sono trasferiti, da Milano, l'uno a Casale Monferrato e l'altro a Mantova, passando a far parte organica del 1° e 4° reggimento artiglieria pesante campale.

Un battaglione del 55° reggimento fanteria si è trasferito da Treviso a Conegliano, passando a far parte organica del 56° reggimento fanteria.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 aprile 1928 - Anno VI.

rincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
.....	I comuni di Arvier e Avise sono riuniti in unico comune con capoluogo Arvier	n. 542 del 1° marzo 1928	78
imo....	I comuni di S. Gallo, S. Giovanni Bianco, S. Pietro d'Orzio e Fuipiano al Brembo, eccettuate le zone di territorio indicate in appresso sono riuniti nell'unico comune di « S. Giovanni Bianco ».	n. 563 del 1° marzo 1928	78
	Le zone di territorio dei comuni di S. Gallo e Fuipiano al Brembo, delimitate giusta la pianta planimetrica vistata in data 31 dicembre 1927 dall'Ufficio del genio civile di Bergamo, sono aggregati al comune di San Pellegrino.		
ia	Il comune di Ciliverghe è aggregato a quello di Mazzano.	n. 549 dell'11 marzo 1928	78
).....	I comuni di Stazzona e Germasino sono riuniti in unico comune denominato « Stazzona-Germasino » con capoluogo Stazzona.	n. 548 dell'11 marzo 1928	78
iza	I comuni di Laino Borgo e Laino Castello sono riuniti in unico comune denominato « Laino Bruzio » con capoluogo Laino Borgo.	n. 547 dell'11 marzo 1928	78
	I comuni di Montespino, Prevàcina e Ville Montevecchio sono riuniti in unico comune denominato « Montespino ».	n. 544 dell'11 marzo 1928	78
zia	I comuni di Verpogliano, Lose, Slappe-Zorzi, Budagne, Gozza, Ersèl in Monte sono aggregati al comune di Vipacco.	n. 675 dell'15 marzo 1928	89
eria	I comuni di Chiusanico, Gazzelli e Torria sono riuniti nell'unico comune di Chiusanico.	n. 543 dell'11 marzo 1928	79

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Messina	Il comune di Santo Stefano di Briga è aggregato a quello di Messina.	n. 546 dell'11 marzo 1928	78
	Il comune di Capodrise è aggregato a quello di Marcianise.	n. 601 dell'11 marzo 1928	80
Napoli	Con le zone di territorio del Comune di Scafati, appartenente alla provincia di Salerno, e dei comuni di Boscoreale, Gragnano e Torre Annunziata, appartenenti alla provincia di Napoli, comprese entro i limiti appresso indicati, è costituito il comune di « Pompei », il quale viene assegnato alla provincia di Napoli. I confini del comune predetto sono stabiliti come segue: *a*) a nord: la via Spinelli, dall'incontro con la via Portella, e la via Grotta fino all'incontro con la via Ponte Zappello; *b*) a ovest: la via Ponte Zappello, la via Sant'Antonio, il fosso della Bonifica del Sarno e la via Petraro sino all'incontro con la via Lattaro; *c*) a sud: la via Lattaro e la via Calvanese; *d*) a est: il tratto dell'attuale confine tra Gragnano e Lettere e tra Gragnano e Scafati dalla via Fusaro al fiume Sarno, il fiume stesso sino alla via Astolelle, detta via sino a Canale Bottaro, il canale medesimo sino al limite occidentale della proprietà comunale di Scafati, adiacente al fabbricato del Laboratorio dei tabacchi, il limite predetto sino alla via vicinale parallela al viale dell'Istituto dei tabacchi, la stessa via vicinale sino alla strada Napoli-Salerno, la via Crapolla, una linea congiungente tale via col canale del Sarno nel punto dell'incontro con la via Portella, e, infine, quest'ultima via sino all'incrocio con la via Spinelli.	n. 621 del 29 marzo 1928	88

ıcia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
.....	I comuni di Boscoreale e Boscotrecase sono aggregati a quello di Torre Annunziata.	n. 686 del 29 marzo 1928	88
.....	Il comune di Vergano Novarese è aggregato a quello di Borgomanero.	n. 602 dell'11 marzo 1928	80
.....	I comuni di Bruino e Sangano sono riuniti in unico comune con capoluogo Bruino.	n. 541 del 1° marzo 1928	78
.....	I comuni di Darzo, Bondone e Lodrone sono aggregati a quello di Stôro.	n. 540 del 1° marzo 1928	78
.....	I comuni di Ciago, Fraveggio, Lon, Margone, Padergnone, Ranzo e Vezzano sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo Vezzano.	n. 603 dell'11 marzo 1928	80
.....	Il comune di Lardaro è aggregato a quello di Roncore.	n. 676 del 15 marzo 1928	89
.....	Il comune di Carlino è aggregato a quello di S. Giorgio di Nogaro.	n. 545 dell'8 marzo 1928	78
.....	I comuni di Ciseriis e di Segnacco sono aggregati a quello di Tarcento.	n. 674 del 15 marzo 1928	89

.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti orialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano tate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto abilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provin- di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che va sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

AVVISO

Sono in vendita presso l'Ufficio pubblicazioni militari i seguenti fascicoli dell'*Annuario militare*: Ufficiali in S.P.E. in A.R.Q. ed impiegati civili - Anno 1928:

Ufficiali generali e corpo di S. M. del Regio Esercito	L. 4.00
Carabinieri reali e fanteria	» 14.00
Cavalleria, artiglieria e genio	» 10.00
Personale permanente distretti - Ufficiali delle fortezze Corpo sanitario - Commissariato - Sussistenza - Amministrazione - Veterinari - Invalidi di guerra - Personale ecclesiastico	» 10.00
Ruoli d'anzianità degli impiegati civili delle amministrazioni militari	» 7.00
Indice alfabetico	» 6.00

Contemporaneamente alla richiesta dovrà essere inviato l'importo per ogni esemplare.

Agli ufficiali è accordato lo sconto del 35 % stabilito dalla circolare 98 *giornale militare* 1928.

Nei prezzi suindicati non sono comprese le spese di posta.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 13, anno 1928, circolare 191:

A pag. 563 depennare il tenente GARERI Cesare.

Dispensa 15, anno 1928, circolare 233:

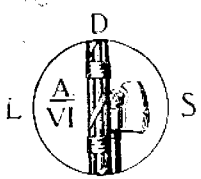
A pag. 644, depennare il capitano di amministrazione GAMBETTA Luigi.

A pag. 644, depennare il capitano di amministrazione MURARI Francesco.

A pag. 644, depennare il capitano di amministrazione DONADIO Ferdinando.

A pag. 644, dopo il capitano di amministrazione BERNARDIS Antonio, aggiungere il capitano BORRACCINO Ruggero.

A pag. 645, depennare il capitano di amministrazione VALENTINO Giuseppe.



PREZZO L. 0,90

(2231) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

ORNALE MILITARE UFFICIALE

ENSA 18ª — 1928 – Anno VI — 27 Aprile

namento annuo . . . . . L. 30. —
numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 6 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

264 – 22 gennaio 1928 – Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 608 col quale la « Fondazione Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria » istituita col fondo di lire 23.600 nominali e destinata a favore dei militari di truppa del detto reggimento e delle loro famiglie, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 731

265 – 5 aprile 1928 – Anno VI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 716 – Conversione in legge del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caro-viveri di personali vari . . . . . » 734

266 – 5 aprile 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Dimissioni dalla carica di vice-presidente presso il tribunale speciale per la difesa dello Stato del generale Freri comm. Orlando. . . . . » 735

267 – 8 aprile 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione di un Regio vice-avvocato militare, con le funzioni di relatore, presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. . . . . » 736

N. 268 – 4 aprile 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione di un sostituto procuratore e di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . *Pag.* 737

» 269 – 12 aprile 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 738

» 270 – 15 aprile 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina del procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 739

» 271 – 18 aprile 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Assegnazione di funzionari presso gli uffici del pubblico ministero del Tribunale speciale per la difesa dello Stato » 740

» 272 – 18 aprile 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Revoca della nomina a sostituto procuratore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. . . . . » 741

» 273 – 20 aprile 1928 – Anno VI — TRASPORTI. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Udine. – Varianti agli organici dei comandi militari permanenti di stazione di Civitavecchia e di Piacenza . . . . . » 742

» 274 – 22 aprile 1928 – Anno VI — SOTTUFFICIALI. — Modificazioni all'istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito . . . . . » 743

» 275 – 26 aprile 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio dello chassis Spa 25 C 10 R. E. . . . . » 743

N. 276 – 26 aprile 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento dei tenenti colonnelli di complemento di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 18 marzo 1928 n. 742 (circolare 250 *giornale militare* c. a.) *Pag.* 744

» 277 – 26 aprile 1928 – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Abbeveratoio pieghevole da campo. (*Con una tavola di disegno*) . . . . . » 744

» 278 – 26 aprile 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI – Ufficiali insegnanti e aggiunti presso le scuole militari » 746

» 279 – 26 aprile 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI – CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza con la R. accademia d'artiglieria e genio e con la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . » 747

» 280 – 26 aprile 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Costituzione della commissione giudicatrice per gli esperimenti ed esami degli ufficiali dei CC. RR. . . . » 747

N. 281 – 26 aprile 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma. . . . . » 748

NOTIFICAZIONE . . . . . » 758

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 760

Circolare N. 264. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 608 col quale la «Fondazione Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria», istituita col fondo di lire 23.600 nominali e destinata a favore dei militari di truppa del detto reggimento e delle loro famiglie, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 gennaio 1928 - Anno VI. - (*Gazzetta ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta con la quale il comando del corpo d'armata territoriale di Verona chiede che il fondo della « *Massa di beneficenza del* 18° *reggimento fanteria* » — pari a

lire ventitremilaquattrocento nominali — sia unito con quello di lire duecento — pure nominali — offerte dagli ufficiali del cennato reggimento e coi due cespiti sia data vita ad un'unica fondazione avente lo scopo di soccorrere con sussidi i militari bisognosi del ripetuto reggimento, nonchè — eventualmente — le loro famiglie che si trovino nelle stesse condizioni di disagio economico;

Ritenuto che nulla osta all'accoglimento della detta proposta;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª) sull'istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Massa di beneficenza del* 18° *reggimento fanteria* », istituita col fondo di lire ventitremilaseicento nominali e destinata a favore di militari di truppa di detto reggimento e — eventualmente — delle loro famiglie — viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione composto di numero sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Massa di beneficenza del 18° regg. fanteria ».

Art. 1.

La « *Fondazione Massa di beneficenza del* 18° *reggimento fanteria* » è costituita dal fondo di lire ventitremilaseicento nominali ed è destinata a favore del 18° reggimento fanteria, come più specificamente si dice all'art. 4.

Art. 2.

Detto capitale è formato coi fondi della Borsa comune — istituita nel 1736 — per l'assistenza e i bisogni dei poveri del reggimento De Monfort e con l'offerta di lire duecento nominali fatta nell'ottobre 1918 dagli ufficiali del 18° reggimento fanteria ed è investito per lire diciasettemilasettecento in rendita 3.50 %, per lire duemila in un titolo di consolidato 5 %, per lire tremilasettecento in titoli del prestito del littorio 5 % e per lire duecento in cartelle del prestito nazionale 5 %.

Detti titoli saranno convertiti in quattro certificati di rendita nominativi, intestati alla « *Fondazione massa di beneficenza del* 18° *reggimento fanteria* » e subito dopo depositati nella cassa del reggimento stesso.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta dal comandante del 18° reggimento fanteria, che la presiede, e dai comandanti di battaglione.

Sarà segretario della commissione l'aiutante maggiore in prima.

Art. 4.

La rendita annua del capitale di cui al precedente articolo 2 sarà devoluta, sotto forma di sussidi, a favore di militari di truppa del 18° reggimento fanteria e — eventualmente — delle loro famiglie, sempre quando gli uni e le altre si trovino in disagiate condizioni economiche.

Art. 5.

La concessione dei sussidi sarà effettuata su proposta di uno dei componenti della Commissione, di cui al precedente articolo 3, o dei comandanti di compagnia.

Art. 6.

Qualora, effettuata la concessione dei sussidi, rimanga disponibile della rendita, questa andrà ad aumento del capitale della fondazione mediante acquisto di titoli del prestito del Littorio 5 %.

Art. 7.

Entro il 30 giugno di ogni anno verrà inviato al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della fondazione per l'esercizio scaduto.

Roma, lì 22 gennaio 1928 - Anno VI

Visto: d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 265. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 716 - Conversione in legge del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caro-viveri di personali vari.** — (Gabinetto). — 5 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 91, del 17 aprile 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione delle indennità temporanee

mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di caroviveri corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 266. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale – Dimissioni dalla carica di vice-presidente presso il tribunale speciale per la difesa dello Stato del generale Freri comm. Orlando.** — (Gabinetto). — 5 aprile 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 93 del 19 aprile 1928 – Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Viste le dimissioni presentate dal generale Freri Orlando dalla carica di vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Le dimissioni presentate dal generale comm. Orlando Freri sono accettate con decorrenza dal 1° corrente mese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 267. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Assegnazione di un Regio vice-avvocato militare, con le funzioni di relatore, presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 8 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 96, del 24 aprile 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Veduta la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, nonchè le relative norme di attuazione di cui al R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, modificato col R. decreto 1° marzo 1928, n. 380;

Su proposta del presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

E' assegnato al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, di cui all'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, con le funzioni di relatore, il Regio vice-avvocato militare presso il tribunale militare territoriale di Trieste Presti dottor cav. Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 268. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Assegnazione di un sostituto procuratore e di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 4 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 96, del 24 aprile 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di assegnare altro personale agli uffici del pubblico ministero e di istruzione, presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Previo concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

I signori Giliberti cav. avv. Giuseppe, sostituto procuratore del Re, e Montalto cav. avv. Giuseppe, giudice, sono assegnati a prestare servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in qualità, rispettivamente, di sostituto procuratore e di giudice istruttore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 269. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale — Dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 12 aprile 1928 Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 96, del 24 aprile 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Viste le dimissioni presentate dal cav. uff. avv. Mauro Montesano dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Le dimissioni presentate dal predetto avv. cav. uff. Mauro Montesano sono accettate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 270. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Nomina del procuratore generale presso il tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 15 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 95, del 23 aprile 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di sostituire il cav. uff. Mauro Montesano, dimissionario, nella carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Roberto Orrù, sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, con funzioni di procuratore generale di Corte di appello, è nominato procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in sostituzione del cav. uff. Mauro Montesano, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Guardasigilli, Ministro per la giustizia:
ROCCO.

N. 271. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Assegnazione di funzionari presso gli uffici del pubblico ministero del tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 18 aprile 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 95, del 23 aprile 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di assegnare altro personale agli uffici del pubblico ministero presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il signor Landolfi cav. uff. avv. Emanuele, Regio avvocato militare, è assegnato a prestare servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di assegnare altro personale agli uffici del pubblico ministero presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il sig. Baratelli comm. avv. Carlo, Regio vice avvocato militare, è assegnato a prestare servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 272. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale — Revoca della nomina a sostituto procuratore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 18 aprile 1928 — Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 95, del 23 aprile 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Visto il Nostro decreto 4 corrente mese, con cui, fra l'altro, il cav. uff. avv. Giuseppe Giliberti è stato assegnato a prestar servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Visto l'art. 4 del R. decreto 1° marzo 1928, n. 380, che dà potestà al Ministro per la guerra di revocare le nomine ed assegnazioni in servizio al Tribunale speciale;

Decreta:

Il nostro decreto in data 4 corrente mese con cui il cav. uff. avv. Giuseppe Giliberti, sostituto procuratore del Re, è assegnato a prestare servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato in qualità di sostituto procuratore, è revocato per la parte relativa ad esso Giliberti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 273. — TRASPORTI. — **Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Udine. – Varianti agli organici dei comandi militari permanenti di stazione di Civitavecchia e di Piacenza.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore – Ufficio trasporti). — 20 aprile 1928 – Anno VI.

Sotto la data del 15 maggio p. v. è istituito in Udine un comando militare permanente di stazione con il seguente organico:

Capitano (comandante)	1	
Ufficiale subalterno addetto . . .	1	
Marescialli	3	
Ordinanze d'ufficio (soldati) . . .	2	
Telefonisti	2	
Caporali	1	per il servizio di tettoia.
Soldati	5	

Sotto la stessa data l'organico del comando militare permanente di stazione di Civitavecchia è ridotto di un ufficiale subalterno e quello di Piacenza di un maresciallo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 274. — SOTTUFFICIALI. — **Modificazioni all'istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 aprile 1928 - Anno VI.

All'istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito pubblicata nella circolare 536 del *giornale militare* del 1927 sono apportate le seguenti varianti:

Le lettere *b*) e *c*) del n. 1 della detta istruzione, riguardante le categorie di sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici, ammessi a contrarre matrimonio indipendentemente dalla loro anzianità di servizio e senza limitazione di numero, sono così modificate:

b) sottufficiali destinati in permanenza al nucleo capi stazione del reggimento ferrovieri del genio;

c) sottufficiali destinati in permanenza al nucleo macchinisti del reggimento ferrovieri del genio e sottufficiali macchinisti della specialità lagunari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 275. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio dello chassis Spa 25 C 10 R. E.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 26 aprile 1928 – Anno VI.

A parziale modificazione della circolare del *giornale militare* n. 238 del 12 aprile 1928, si comunica che, in seguito a richiesta della ditta Spa, gli enti automobilistici per l'acquisto delle parti di ricambio Spa C. 10 R. E. in Torino dovranno rivolgersi alla società stessa Corso Ferruccio 112-122, anzichè alla sede di Torino - Corso Massimo d'Azeglio, 16.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 276. — AVANZAMENTO. — **Giudizi di avanzamento dei tenenti colonnelli di complemento di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 18 marzo 1928 n. 742. (Circolare 250 *giornale militare* c. a.).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 aprile 1928 - Anno VI).

In applicazione dell'art. 14 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, di cui alla circolare 250 *giornale militare* corrente anno, si dispone che le competenti autorità prendano in esame, a partire dal 3 maggio prossimo venturo (data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge), i tenenti colonnelli di complemento che, con tale grado o con quello di tenente colonnello della milizia territoriale abbiano comandato nella guerra 1915-1918, non oltre la data dell'armistizio, il reggimento o unità equivalente per almeno sei mesi in zona di operazioni e che posseggano anzianità anteriore a quella attualmente stabilita per l'inscrizione sul quadro di avanzamento dei pari grado in servizio permanente effettivo.

Gli specchi di avanzamento di cui sopra dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), non oltre il 20 maggio prossimo venturo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 277. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abbeveratoio pieghevole da campo.** (*Con una tavola di disegno*). — Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 26 aprile 1928 - Anno VI.

Il Ministero è venuto nella determinazione di adottare ed introdurre in servizio un abbeveratoio pieghevole da campo. La costituzione di tale abbeveratoio e le modalità pel suo impiego risultano dall'annesso cenno descrittivo e relativa tavola di disegno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Cenno descrittivo dell'abbeveratoio pieghevole da campo.

Consta di:

4 *telai* di legno frassino o di acacia rinforzati da ferramenta, formanti i 2 fianchi e le 2 testate, riuniti a snodo alle loro estremità con 8 cerniere a bandella, 2 per ogni estremità.

1 *tela* di olona di cotone bianca, di tessuto fitto e forte del tipo di quella dei secchielli per governo di quadrupedi, in due pezzi cuciti insieme, formante la vasca dell'abbeveratoio. La tela è collegata alle faccie interne delle spranghe superiori, dei fianchi e delle testate, con viti da legno.

3 *tubi* di ferro con le estremità ad alia; dividono l'abbeveratoio in 4 scompartimenti e fanno da calastrello ai due fianchi.

2 *coregge,* di cuoio grigio verde, una fissa in un solo pezzo ed una fissa divisa in due pezzi.

Volendo usare l'abbeveratoio, allorchè questo è chiuso, si sfibbiano le due coregge e lo si apre, disponendo i fianchi perpendicolari alle testate e si investono i tre tubi ad alia prima di riempirlo d'acqua.

Quando l'abbeveratoio ha finito di funzionare, e lo si vuole chiudere, si versa via tutta l'acqua che eventualmente potesse ancora contenere, si tolgono i tre tubi ad alia e si spinge con le mani un fianco da sinistra a destra e l'altro da destra a sinistra finchè essi vengano a toccarsi. In tal modo ogni fianco viene a trovarsi in direzione di una testata, formando come due parti di una grossa cartella con la tela presa in mezzo; indi si fermano le due parti fra loro con le due coregge fisse.

NB. — Prima di chiudere l'abbeveratoio, dopo che ha funzionato, è bene far asciugare la tela. Qualora non vi fosse tempo di farla asciugare subito, bisogna farla asciugare appena possibile, riaprendo l'abbeveratoio, ciò per impedire il rapido infracidamento della tela stessa.

N. 278. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali insegnanti e aggiunti presso le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 26 aprile 1928 - Anno VI.

Allo scopo di regolare la posizione amministrativa degli ufficiali insegnanti e degli aggiunti presso le scuole militari, e di notificare sul *Bollettino Ufficiale* le rispettive nomine, i comandi delle scuole trasmetteranno a questo Ministero (Divisione educazione fisica e scuole militari) non oltre il 15 maggio p. v., uno specchio nominativo degli ufficiali insegnanti e degli aggiunti che si trovavano a prestare servizio in tale qualità presso le rispettive scuole al 1° gennaio 1928 o che siano stati nominati dopo tale data e che siano provvisti di una delle indennità di insegnamento contemplate dalle tabelle di cui al decreto Ministeriale 28 luglio 1927 (circolare 541 *giornale militare* 1927).

In detto specchio dovrà risultare la data in cui ciascun ufficiale venne incaricato dell'insegnamento, la materia insegnata e la categoria di indennità percepita.

La presente disposizione ha carattere continuativo. I comandi delle scuole pertanto segnaleranno di volta in volta al Ministero le date concernenti le variazioni che avverranno man mano nelle nomine e nelle cessazioni degli ufficiali insegnanti e degli aggiunti. Tali segnalazioni, sempre limitate agli ufficiali provvisti di indennità, riguarderanno tanto gli ufficiali nominati in seguito a concorso, quanto quelli che a sensi del n. 14 della circolare 243 *giornale militare* 1927 vengano incaricati dell'insegnamento senza concorso, in base ad autorizzazione ministeriale.

Le notificazioni di tali nomine sul *Bollettino* saranno indipendenti dalla notificazione sul *giornale militare* dei risultati di eventuali concorsi e dalle ordinarie pubblicazioni, sul *Bollettino* medesimo, delle destinazioni degli ufficiali alle scuole.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 279. — SCUOLE MILITARI - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza con la R. accademia d'artiglieria e genio e con la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 aprile 1928 - Anno VI.

L'art. 3 del R. decreto-legge n. 472 in data 18 marzo 1928 (circolare 250 *giornale militare* c. a.), modifica il nome di talune scuole militari ed istituisce la scuola di applicazione d'artiglieria e genio e le scuole allievi sottufficiali.

Alla Regia accademia d'artiglieria e genio e alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio è preposto un comando dei due istituti.

La corrispondenza con gli istituti stessi dovrà sempre essere diretta al « *Comando della R. accademia e della scuola di applicazione d'artiglieria e genio* » salvo in quanto concerne affari d'indole puramente amministrativa, nel qual caso, dovrà essere indirizzata al comando in 2ª dell'istituto interessato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 280. — AVANZAMENTO. — **Costituzione della commissione giudicatrice per gli esperimenti ed esami degli ufficiali dei CC. RR.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 aprile 1928 - Anno VI.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti ed esami degli ufficiali dei carabinieri reali di cui alle circolari 110, 213, 240 *giornale militare* corrente anno il colonnello LUPARIA cav. Federico (Legione CC. RR. Catanzaro) è sostituito dal pari grado REGGIO cav. Amerigo (Legione CC. RR. di Napoli).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 281. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 26 aprile 1928 - Anno VI.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1928-29 è indetto un concorso per l'ammissione di 20 sottufficiali del Regio Esercito al 1° anno del corso di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma.

2. — Il corso si svolgerà presso la scuola centrale di educazione fisica alla Farnesina, in Roma (Sezione magistrale di scherma) ed avrà la durata di tre anni. Compiuto con successo l'intero corso, i sottufficiali allievi conseguiranno il diploma di maestro di scherma, e saranno nominati sottotenenti maestri di scherma man mano che si verificheranno vacanze nel relativo ruolo secondo le disposizioni del decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, pubblicato nella circolare 90 *giornale militare* 1928.

3. — Possono prendere parte al concorso i sottufficiali del R. Esercito in effettivo servizio, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non abbiano superato il 24° anno di età al 31 dicembre 1928;

b) contino almeno due anni di anzianità come sottufficiale al 1° ottobre 1928, tenendo presenti per il computo dell'anzianità le norme di cui al n. 4 della circolare 289 *giornale militare* 1927;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano sani e robusti, di buona vista e di armoniche proporzioni delle membra;

e) siano, dalle competenti commissioni di avanzamento, ritenuti meritevoli, per qualità morali, intellettuali, di cultura e di carattere, di aspirare al grado di ufficiali;

f) si obblighino, con dichiarazione scritta, a rimanere in servizio, dopo conseguito il diploma di maestro di scherma, per un periodo di quattro anni, a partire dalla data del conseguimento del diploma stesso;

g) posseggano uno dei titoli di studio elencati al numero seguente, conseguiti secondo le leggi generali dell'istruzione pubblica.

4. — I titoli di studio necessari per l'ammissione sono:

A) certificato di ammissione alla 1ª classe del liceo classico, oppure licenza ginnasiale del vecchio ordinamento;

B) certificato di ammissione alla 1ª classe del liceo scientifico, o alla 1ª classe del corso superiore dell'istituto tecnico, o alla 1ª classe del corso superiore dell'istituto magistrale;

C) licenza complementare, oppure licenza tecnica del vecchio ordinamento.

5. — I sottufficiali che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati al precedente n. 4 possono ugualmente partecipare al concorso, ma dovranno sostenere apposite prove di esami a sensi del successivo n. 13. Essi saranno ammessi al corso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

6. — Non possono prendere parte al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o che vi abbiano rinunciato.

Modalità per l'ammissione al concorso.

7. — Il sottufficiale che aspiri a partecipare al concorso ne farà domanda, su carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero della guerra - Divisione educazione fisica e scuole - e la presenterà al proprio comandante di corpo entro il 1° giugno p. v.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda:

a) la dichiarazione di cui alla lettera *f*) del precedente n. 3 redatta in carta bollata da L. 3;

b) documento comprovante il possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 4. Tale documento consisterà in apposito certificato redatto su carta da bollo da L. 2, ri-

lasciato e firmato dal capo dell'istituto (governativo o pareggiato) presso cui il concorrente ha seguito i corsi o sostenuto gli esami, e contenente i punti riportati nelle singole materie.

I concorrenti che presentassero il documento di cui sopra, senza l'indicazione dei punti riportati, saranno posti in coda alla graduatoria di cui al successivo n. 14.

8. — Nel caso che l'aspirante non possegga uno dei titoli di studio di cui sopra dovrà unire alla domanda, oltre al documento di cui alle lettere *a*) del n. 7, una dichiarazione di non possedere alcuno dei titoli medesimi, dichiarandosi altresì pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso sarà unito un rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia (o reparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o reparto corrispondente) nel quale rapporto sarà fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed, in genere, delle qualità morali e militari possedute dal sottufficiale e sarà esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito sui doveri e sulle attribuzioni del proprio grado.

9. — Il comandante del corpo, ricevute le domande e verificatane la regolarità, si accerta che gli aspiranti posseggano i requisiti fisici di cui alla lettera *d*) del n. 3 sottoponendoli ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo.

Questi dovrà pertanto accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, e siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati. Dovrà inoltre esigere che almeno uno degli occhi, dopo eventuale correzione, abbia il visus uguale all'unità e che, almeno da un orecchio, la funzione uditiva sia perfettamente normale; rilascia quindi una dichiarazione, da cui esplicitamente risulti di essersi attenuto ai criteri sopra detti. Tale dichiarazione sarà vidimata dal Comandante del corpo.

10. Tutti i documenti di cui ai nn. 7 e 8, nonchè la dichiarazione medica, il foglio matricolare modello 59 ed il

foglio caratteristico modello F saranno rimessi in comunicazione alla commissione d'avanzamento, appositamente convocata.

La commissione verificherà anzitutto se gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 3, e non siano stati esclusi dal concorso per i motivi previsti al n. 6. Tenendo quindi conto del complesso delle qualità di ciascun aspirante, la Commissione delibera, con apposito atto da unirsi alla domanda, se il medesimo, per qualità morali, intellettuali e di carattere, sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale.

11. — Le domande degli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione di avanzamento saranno inoltrate al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole) in modo che vi pervengano non oltre il 31 luglio 1928, pel tramite delle autorità gerarchiche, che dovranno su di esse esprimere il loro motivato parere. Dette domande saranno inoltrate corredate dai seguenti documenti:

copia del foglio matricolare (mod. 59) con allegata una dimostrazione indicante come sia stato eseguito il computo dell'anzianità di sottufficiale;

originale del foglio caratteristico (mod. F);

dichiarazione medica;

deliberazione della commissione d'avanzamento.

Criteri per la formazione della graduatoria.

12. — La graduatoria di merito sarà formata in base ai seguenti criteri:

I concorrenti in possesso di titoli di studio superiori a quelli prescritti dal n. 4, gruppi *A*), *B*), *C*), saranno iscritti con precedenza sugli altri.

Saranno quindi iscritti nella graduatoria gli aspiranti forniti di uno dei titoli di studio di cui al gruppo *A*) del precedente n. 4, e successivamente quelli forniti dei titoli di studio indicati al gruppo *B*) e al gruppo *C*), fino a ricoprire il numero dei posti messi a concorso.

Entro ciascun gruppo, la graduatoria è effettuata in base alla media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie, con precedenza, a parità di media, all'aspirante che abbia conseguito il titolo di studio nella 1ª sessione di esami.

13. — Nel caso che, effettuate le ammissioni di cui al precedente n. 12, rimangano posti disponibili, saranno ammessi a sostenere gli esami gli aspiranti non forniti di uno dei titoli di studio elencati al n. 4.

Gli esami consistono in una prova scritta di lettere italiane e in quattro prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica e scienze naturali, secondo i programmi che fanno seguito alla presente circolare; essi avranno luogo presso la scuola centrale di educazione fisica a partire dal 1° settembre p. v.

14. — Il Comandante delle scuole centrali militari — ricevute le opportune comunicazioni dal Ministero — (Divisione educazione fisica e scuole), il quale provvederà anche a fare avvertire gli interessati dell'ammissione agli esami — procederà alla nomina della commissione esaminatrice, che sarà da lui presieduta e composta di 7 membri, compreso il presidente. Essa sarà suddivisa in due sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà composta di un ufficiale superiore, presidente, e due maggiori o capitani, membri, rispettivamente per i due gruppi di materie:

a) lettere italiane, storia e geografia;
b) matematica e scienze naturali.

Per ciascuna materia le sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punto di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportata l'idoneità in ciascuna di esse.

La graduatoria dei concorrenti risultati idonei negli esami sarà formata in base alla media aritmetica dei punti di merito riportati nelle prove.

15. — L'ordine di ammissione dei candidati risultati idonei negli esami — nel numero dei posti rimasti disponibili dopo l'ammissione dei candidati forniti del titolo di studio — sarà determinato dal punto di merito riportato negli esami stessi.

16. — I nomi dei sottufficiali ammessi al corso presso la sezione magistrale di scherma saranno pubblicati nel *giornale militare*.

Detti sottufficiali dovranno presentarsi il 1° ottobre alla scuola centrale militare di educazione fisica in Roma (Farnesina) alla quale saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

17. — Tutti i sottufficiali ammessi al corso compiranno un esperimento di due mesi, per comprovare la loro attitudine alla scherma.

Al termine dell'esperimento, il maestro direttore tecnico riferirà al Comandante della scuola centrale di educazione fisica, singolarmente per ciascun allievo, sulle sue attitudini a continuare il corso.

I sottufficiali che al termine di tale esperimento non siano riconosciuti atti a seguire i corsi della sezione magistrale di scherma, saranno rinviati ai corpi di provenienza.

18. — Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare definitivamente dalla sezione anzidetta, in qualunque tempo, anche dopo l'esperimento, quei sottufficiali allievi che per qualsiasi ragione non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente maestro di scherma, senza che gli incomba obbligo di specificare i motivi del provvedimento.

19. — Il risultato ottenuto in concorsi effettuatisi negli anni passati non è valido per il concorso di cui alla presente circolare, nè potrà essere dal concorrente invocato quale titolo per essere ammesso o preferito quest'anno al concorso.

20. — In occasione dell'ammissione dei sottufficiali al corso della sezione magistrale di scherma, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al Comando della scuola centrale militare di educazione fisica, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. Esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione al corso cioè la seguen-

te: « Tale nella scuola centrale di educazione fisica, per frequentare il corso di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando della scuola di educazione fisica, non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione alle scuole;

f) si richiama, circa l'armamento dei nuovi ammessi, il disposto della circolare 163 *giornale militare* 1926, secondo il quale essi debbono essere inviati alla scuola disarmati.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo ed equipaggiamento, che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione alla scuola, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tale condizione.

21. I comandi di corpo disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti sottufficiali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO *A*

Programmi per gli esami di ammissione alla sezione magistrale di scherma

---

Lingua italiana.

Prova scritta:

Relazione su di un argomento familiare al candidato (durata della prova 4 ore).

Non dovrà mai essere una esercitazione retorica su cose che il candidato possa non conoscere o non abbia vissuto. Il candidato potrà anche essere invitato a rispondere ad una lettera che venga dettata, o a stendere una domanda di cui gli sarà indicato il fine.

Storia.

Conversazione (25 m.) diretta ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. Le principali civiltà antiche del bacino del Mediterraneo e le lotte di Roma fino alla costituzione dell'Impero Romano;

2. Il cristianesimo. Sviluppo e disgregazione dell'Impero Romano. Notizie sulla vita pubblica e privata e sui monumenti dell'epoca romana;

3. I Regni barbarici. La costituzione dell'unità cattolica. L'Islamismo;

4. Lo sviluppo della Monarchia franca, con particolare riguardo all'ordinamento dell'Impero di Carlo Magno;

5. Il feudalismo. I comuni. I fatti più importanti e le più grandi e le più note figure di legislatori, di governanti, di guerrieri della storia italiana dal secolo XI al XV;

6. Caratteri dell'epoca delle grandi scoperte. Lo spostamento dell'interesse storico dal bacino del Mediterraneo verso gli oceani;

7. La formazione dei principali Stati europei. Signorie e Principati in Italia. I fatti più notevoli e significativi nella storia del predominio straniero in Italia. I principali capolavori dell'arte italiana;

8. La rivoluzione francese. Napoleone e la sua opera politica e militare. Le colonie europee;

9. Moti e figure principali del risorgimento italiano. Lo statuto Albertino. Le guerre dell'indipendenza (1848-1866). Formazione dell'unità italiana. Roma capitale d'Italia;

10. L'Europa, con particolare riguardo all'Italia dal 1870 al 1914;

11. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'Italia. Vittorio Veneto. Notizie sulla forma di reggimento, sulle relazioni e sulle condizioni economiche dei vari Stati europei considerati sopratutto nei loro rapporti con l'Italia. Raffronti statistici. Le principali invenzioni moderne e contemporanee e loro applicazione.

Geografia.

L'esame orale (25 m.) verterà sui seguenti argomenti:

1. Nozioni elementari di geografia (astronomica, fisica, antropica). Sguardo generale alla configurazione della superficie terracquea;

2. Lettura e costruzione elementare di carte geografiche e topografiche;

3. L'Europa: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali. Gli Stati d'Europa: popolazioni, governi, religioni, coltivazioni, industrie, commerci, cultura, città principali, vie di comunicazione, colonie;

4. L'Italia in particolare: confini, superficie, coste, orografia, idrografia, clima, coltivazioni, industrie, commerci, importazione ed esportazione. Popolazione. Religione. Governo. Amministrazione. Esercito e marina militare. Aviazione. Istruzione;

Regioni: costumanze, ricchezze naturali, condizioni economiche. città principali di ciascuna di esse. Le grandi opere pubbliche dell'Italia moderna. Vie di comunicazione;

Colonie. Emigrazione;

5. I continenti extra europei limitatamente alle loro principali caratteristiche fisiche, alle ricchezze naturali, alle divisioni politiche e agli ordinamenti degli Stati. Terre polari;

6. Relazione di letture geografiche riferentisi agli argomenti del programma.

Matematica.

Prova orale: (25 m.) interrogazioni ed esercizi sulla seguente materia:

A) Aritmetica:

1. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi;

2. Potenze di numeri interi; calcolo con esse;

3. Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi;

4. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi;

5. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari;

6. Numeri decimali;

7. Sistema metrico decimale. Numeri complessi;

8. Proporzioni numeriche. Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.

B) Geometria:

1. Rette, semirette, piani, semipiani, angoli;

2. Rette perpendicolari, rette parallele;

3. Poligoni in particolare; triangoli, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Loro principali proprietà;

4. Circonferenza e cerchio, secanti, tangenti, corde;

5. Uso della riga, della squadra e del compasso. Problemi grafici fondamentali;

6. Misura dei segmenti, degli angoli, degli archi. Uso della riga graduata e del rapportatore;

7. Regole pratiche per la misura della superficie dei poligoni, della lunghezza, della circonferenza, della superficie del cerchio;

8. Retta e piano perpendicolare. Piani perpendicolari. Piani e rette parallele;

9. Prima, parallelepipedo, piramide, cilindro, cono e sfera.

Scienze naturali.

L'esame consisterà in una conversazione (25 m.) con esempi tratti dalle cose e dai fenomeni più comuni, per assicurarsi che i candidati sappiano rendersi conto sommariamente dei fenomeni stessi. La materia d'esame è la seguente:

1. Caratteri chimici e fisici dei corpi. Solidi, liquidi, e gaz. Corpi semplici e composti. L'aria, l'acqua, combustione, soluzione. I vari stati dell'acqua. La neve, il ghiaccio. Evaporazione, ebollizione. Il vapore acqueo atmosferico e la circolazione dell'acqua sulla nostra terra;

Il calore, la temperatura, il termometro. Pressione del vapore e macchine a vapore. Il peso dei corpi, la pressione dell'aria, il barometro. Suoni e rumori, gli strumenti musicali. La luce, lo spettro solare, i colori. Specchi e lenti. L'elettricità, la corrente elettrica, la luce elettrica, i motori elettrici;

2. Gli esseri viventi; come si distinguono dai corpi bruti. Organi e funzioni. Le principali funzioni di un essere vivente. Perchè dobbiamo mangiare e che cosa dobbiamo mangiare. Gli alimenti e la nutrizione;

Come vivono e come si nutrono le piante verdi. Costruzione delle sostanze organiche dai corpi minerali;

Come si nutrono gli animali erbivori, carnivori e parassiti. Principali differenze tra l'apparato dirigente di un erbivoro e quello di un carnivoro; la dentatura, la lingua, le ghiandole salivari, lo stomaco, l'intestino, gli escrementi. Confronto, per esempio, fra il bue ed il cane;

3. La respirazione, gli organi respiratori.

Respirazione acquatica e respirazione aerea: Come respiriamo, come respirano i pesci. Come si dimostra che senza ossigeno la vita non può continuare. Confronto fra la respirazione e una fiamma che brucia. La respirazione intima dei tessuti, i processi di ossidazione; come essi siano fonte del calore animale e della energia meccanica. La circolazione del sangue, sua funzione nutritiva e respiratoria. Il sangue, il cuore, i vasi sanguiferi;

4. Come ci moviamo; lo scheletro, i muscoli e il sistema nervoso. Movimenti volontari e involontari. Funzione del cervello e del midollo spinale;

5. I nostri organi di senso; a che servono. Il naso, l'occhio, l'orecchio, la lingua;

6. Il tatto e gli altri sensi cutanei. Come ci reggiamo in piedi e come regoliamo i nostri movimenti;

7. I principali tipi di animali e i loro caratteri;

8. Come è fatta una pianta. Fusto, radici, foglie, fiori, semi e frutti;

9. Piante con fiori e piante senza fiori. Piante verdi e piante senza clorofilla. Piante utili per i loro prodotti alimentari, per i loro prodotti industriali e medicinali. Piante venefiche. Piante ornamentali.

10. Relazione tra le piante e gli animali e fra i vari esseri viventi in generale;

11. Cenni sul sistema solare. Movimenti della terra e loro conseguenze.

NOTIFICAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

E' aperto il concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di ambo i sessi di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

I posti disponibili sono 500.

Possono essere ammessi alle colonie i figli di ambo i sessi, degli impiegati civili dello Stato, dei militari e degli altri iscritti all'Opera di previdenza, in attività di servizio e di grado non superiore al nono.

Gli aspiranti dovranno, al 30 giugno 1928, aver compiuto il settimo anno e non aver superato il dodicesimo.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficenza di sviluppo e simile Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuro psicosi, e quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo del pericolo del contagio.

Per ottenere l'ammissione del figlio alle colonie l'iscritto dovrà produrre istanza alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma, per il tramite del capo del personale dell'Amministrazione centrale o del comandante del Corpo dal quale dipende. Nella istanza dovrà essere esplicitamente dichiarato che si esonera la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni in cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia.

Alla istanza dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita dell'aspirante;
2° atto di matrimonio dei genitori;
3° certificato medico redatto sull'unito modulo.

Nel trasmettere l'istanza il capo del personale o il comandante del Corpo dovrà dichiarare quale sia il grado e la qualifica dell'iscritto, lo stipendio che gode e quali siano i componenti la famiglia, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e sulla convenienza di concedere il beneficio richiesto.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi, entro il 15 maggio 1928.

Le domande che pervenissero dopo tale data o non risultassero regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza nella colonia è comunque subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, 2 aprile 1928 - Anno VI

Il direttore generale: VIII.

CERTIFICATO MEDICO

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli di iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico comunale).

1 - Cognome, nome e qualifica dell'impiegato o del militare	. . . . .
2 - Cognome, nome ed età del fanciullo	. . . . .
3 - Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine)	. . . . .
4 - E' stato vaccinato e quando rivaccinato?	. . . . .
5 - E' affetto da tubercolosi polmonare o laringea?	. . . . .

6 - E' affetto da malattie oculari contagiose? . . . . . .

7 - E' affetto da malattie della pelle contagiose? . . . . . .

8 - E' convalescente da malattie infettive comuni e nell'affermativa, è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio? . . . . . .

9 - E' comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità? . . . . . .

10 - E' affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi? . . . . . .

11 - Soffre di enuresi? . . . . . .

. . . . . li . . . . . 1928 - Anno VI

(*) Visto: . . . . . *Il Medico.*

Bollo d'ufficio

. . . . . (cognome e nome)

(qualifica)

(*) N.B. — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:

— per il medico provinciale, da S. E. il Prefetto;

— per l'ufficiale medico, dall'autorità militare dalla quale dipende;

— per il medico comunale, dal sig. podestà.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 15ª, anno 1928, circolare 233:

A pag. 644 depennare il capitano d'amministrazione LANDOLFI Giustino.

A pag. 644 depennare il capitano d'amministrazione RESTIVO ALESSI Giacomo.

A pag. 644 depennare il capitano d'amministrazione D'ANDREA Carlo.

A pag. 645 depennare il capitano VALLILLO Antonio.

A pag. 465 depennare il capitano TUMBARELLO Martino.

Dispensa 15ª, anno 1928, circolare 235:

A pag. 650 depennare il capitano D'ANDREA Massimiliano dal 1° gruppo dei capitani dell'arma di artiglieria ed aggiungerlo al 2° gruppo prima di PASQUALI Giovanni.

A pag. 652 depennare il capitano MASCIELLO Antonio dal 1° gruppo dei capitani dell'arma del genio ed aggiungerlo al 2° gruppo dopo ERCOLANO Ercole.

Dispensa 17ª, anno 1928, circolare 263:

A pagina 723: generale di brigata AJROLDI di ROBBIATE *invece che* capo servizio ippico militare, *leggasi* capo servizio ippico e veterinario.

Colonnello veterinario GALLICI *invece che* capo del servizio veterinario militare, *leggasi* capo del corpo veterinario militare.